B.N.C.F.
B.29.2.65

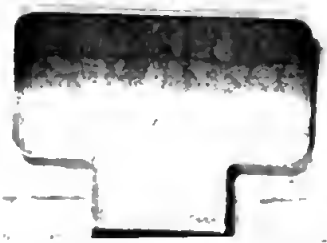

576613

Digitized by Google

IL CAMBISTA
INSTRUITO
Per ogni caſo de' Fallimenti.

IL CAMBISTA
INSTRUITO
Per ogni caſo de' Fallimenti,
O SIA INSTRUZIONE
PER LE PIAZZE MERCANTILI

Colla quale ſi può giungere facilmente alla deciſione di tutti i dubbj, che poſſono occorrere nelle Lettere di Cambio, loro Girate, e Accettazioni, per li Fallimenti tanto occulti, o proſſimi, che attuali de' Mercanti.

Con alcune Deciſioni dello ſteſſo Autore, intorno alla medeſima materia.

OPERA PRATICA, E LEGALE

DI GIUSEPPE MARIA CASAREGI
Auditore di Ruota, e Conſigliere di Giuſtizia di S. A. R. di Toſcana.

Et in queſta prima Veneta Editione aggiontovi nel fine due Leggi del Sereniſſimo M. C. in propoſito de' Fallimenti, & molt'altri ordini, e regole concernenti il Publico Banco del Giro.

IN VENEZIA, MDCCXXXVII.
PER FRANCESCO PIACENTINI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

B.29.2.65

A SUA ECCELLENZA

Il Signor

GIOVANNI EMO

Procurator di S. Marco.

L Commerzio , Eccellentiſſimo Signore , conſiderar ſi può, come principio, mezzo e fi-

ne dell' umana ſocietà, come diritto inviolabile di natura e delle genti, come pietra fondamentale delle Città dominanti, come dovizioſo patrimonio e durevole, quantunque avventizio, de' principi e de' privati, come neceſſaria concordia delle ben ordinate Repubbliche, e come materia la più importante al governo e politico ed economico di qualunque Stato. Del Commerzio oltrechè ſcritto hanno autori graviſſimi, e ſapientiſſimi filoſofanti, conſiderandolo materia degna del ſuo alto ingegno perſino il divi-

no

no Platone nel ſuo Sofiſta, e nel primo Dialogo della Repubblica; ben ſapete, Eccellenza, che dal Commerzio de' popoli, e dalla civile communicazione, nacque il tanto glorioſo e celebre, e ſolamente all' umana ſpezie convenevole e proprio Commerzio delle lingue, delle diſcipline e dell' arti; onde poi e lo ſplendore delle ben colte Città, e l' ornamento de' più fioriti regni, e la tranquilla felicità de' regnanti derivò ſempre e deriva. Dalla regolata comunanza tra' privati aumentandoſi vie maggiormente il patrimonio de'

principi, la materia del Commerzio fatta degna delle pubbliche leggi, e della particolare attenzione de' primi potentati del mondo, tanto è degna della voſtra gran mente, Eccellentiſſimo Signore, che l' auguſto Senato ha voluto meritamente onorare il voſtro alto ſapere col deſtinar voi alla glorioſa carica di Deputato al Commerzio, come peritiſſimo non pur di così importante materia pubblica, ſpettante ai ſovrani diritti del principato, ma come uno de' primi lumi della voſtra Sereniſſima Patria, intendentiſ-

tiſſimo d'ogni genere di governo, e del vario coſtume delle principali Corti d' Europa, avvezzo alle cariche più coſpicue della più famoſa Repubblica, e vigilantiſſimo a i maggiori vantaggi del Principe, e al maggior decoro della pubblica maeſtà. Ora uſcir dovendo dalle mie ſtampe. Il Cambiſta Inſtruito, o ſia Inſtruzione per le Piazze mercantili, Opera pratica, e legale di Giuſeppe Maria Caſaregi, *materia tanto appartenente al Commerzio, e alla negoziazione delle Piazze marittime, a chi doveva io con più ra-*

gione conſecrare umilmente il preſente libro, che a un meritiſſimo Cavaliere e Procuratore di S. Marco, a un Senatore ampliſſimo che ha tanta eſperienza in tutte le coſe pubbliche, tanto zelo per la Sereniſſima Patria, e che è preſcelto al tanto onorifico grado di deputato al Commerzio dall' eccelſo aguſto Senato? Se io vo riſguardando alla grandezza del voſtro merito incomparabile, e alla picciolezza del dono che io vi preſento, ho ben giuſta cagione di vergognarmi meco di me medeſimo; ma ſe io conſidero poi l' ec-

l'eccelſo animo voſtro, ch'ogni voſtra azione fa comparire eroica e magnanima, qual eſſer dee; ſperar mi giova, che la ſomma voſtra benignità per ſdegnar non ſia queſto picciolo tributo del mio umiliſſimo oſſequio, riguardo avendo più al fervore e alla riverenza dell'offerente, che alla baſſezza e alla qualità dell'offerta. Quel ſupremo e increato principio, nelle cui mani ſtanno i diritti de' principi e de' principati, conſervi lungo tempo a pubblica gloria e felicità di queſto tanto al ciel caro e prediletto Dominio il

vo-

voſtro zelo inſtancabile, e quella gran mente che vi diſtingue, e a me conceda il ſoſpirato onore di potere all' alto voſtro patrocinio con profonda veneraʒione inchinarmi.

Di V. E.

Umiliſs. Devotiſs. ed Oſſequioſs. Servitore.
Francesco Piacentini.

IN-

INDICE
DEGLI ARGOMENTI.
DE' CAPITOLI.

CAPITOLO I.

SI discorre della validità, e invalidità, de' contratti, e pagamenti fatti col Fallito, o prossimo al fallimento, così in termini di ragion comune, come di alcuni Statuti municipali annullanti li contratti fatti dentro un certo tempo prima del fallimento: Indi si esamina l'istessa materia, rispetto a' contratti fatti dall'Institore, Procuratore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, e si risolve, quando tali contratti pregiudichino, e quando nò, a' Principali, e Padroni. E altre materie confacienti si toccano, delle quali in Sommario.

CAPITOLO II.

L'Accettante quando sia tenuto, e quando nò a pagare la lettera di cambio, tanto nel caso del fallimento attuale, o prossimo dello Scrivente, quanto del Presentante; E si risolve l'articolo, rigettata la distinzione, che alcuni Dottori fanno tra la lettera per valuta compensata, o riscontrata, e tra la lettera per valuta pagata in contanti dal Presentante, o Ricevitore della lettera.

Fallimento attuale qual dicasi? E quali prove si ricerchino per concludere il fallimento prossimo, o sia latente, dimostrandosi essere quistione inutile l'investigare dentro qual brevità di giorni s'abbia a presumere, che il Mercante fosse in istato di prossima decozione; siccome non essere sufficiente,

ciente, che il Mercante al tempo del contratto foſſe non ſolvendo, ſe nella Piazza era in credito, tuttochè appreſſo alcun ſuo Confidente foſſe ſoſpetto di proſſima decozione.

CAPITOLO III.

SI figurano quì per dichiarazione della materia molti caſi ſpeciali di negozj, e lettere di cambio, e girate col fallimento ſeguito, ora per parte d'uno, ed ora per parte dell' altro.

Si tratta anche ſe ſi può pagare dall' Accettante la lettera di cambio innanzi la ſcadenza del pagamento, e ſe il fallimento del Preſentatore della lettera, a cui è ſtata pagata anticipatamente, a danno di chi deve andare.

E ſimilmente, ſe in caſo di fallimento ſiano il Traente, il Remittente, e li Giranti, e l' Accettante, obbligati in ſolidum, e in quali caſi.

CAPITOLO IV.

SI tratta delle girate delle lettete di cambio fatte dal Girante ad un' altro, in tempo, che il medeſimo Girante era in iſtato di proſſima, o attuale decozione, e de' loro diverſi effetti, che partoriſcono, tanto in riguardo de' Giranti, e Giratarj, quanto dello Scrivente, ed Accettante le dette lettere, e parimente delle girate fatte ad un Giratario, il quale era in iſtato di proſſima, o attuale decozione, e de' loro effetti, in riguardo di tutte le dette Perſone, ed in oltre de' diverſi modi di girare le lettere di cambio, e loro diverſi effetti.

CAPITOLO V.

SI eſamina diffuſamente, ſe ritornata la lettera in proteſto per difetto d'accettazione, o pagamento, poſſa lo Scrivente

vente pagare il ritorno al Ricevitore della detta sua lettera, e non al Giratario; E parimente quando il pagamento, o pegno, o altro assegnamento dato dallo Scrivente al Ricevitore della sua lettera, dipoi fallito, pregiudichi al Giratario, dimanierachè questi non possa più agire contro dello Scrivente, o altri, che fossero obbligati per la tratta.

CAPITOLO VI.

ALl'effetto di conoscere a danno di chi deve andare il fallimento, si tratta del tempo in cui si deve presentare al Trattario la lettera di cambio per la di lei accettazione, e dell'obbligo, che corre al Presentatore della lettera cambiale, nel caso, che gli sia denegata, o ritardata la di lei accettazione, o pagamento, di dare avviso di ciò, per mezzo anche de' protesti a tutti quelli, che vi hanno interesse; Di poi si assegnano molti casi, ne' quali il difetto di non aver mandati i protesti, non nuoce al detto Presentatore per la decozione altrui; E finalmente si spiega come si debba intendere l'opinione di coloro, che asseriscono, che il Presentatore, benchè negligente in levare i protesti, non debba perdere il capitale, ma solamente il lucro del cambio, e li futuri interessi.

CAPITOLO VII.

TRattasi se la poziorità, o ipoteca acquistata fuori da alcun Creditore sopra qualche sorta di Beni mobili, o danari del Fallito, in vigore solamente di qualche Statuto, o consuetudine del Luogo, dove si trovano i suddetti mobili, e danari, giovi al detto Creditore, dimanierachè nel Giudizio del Concorso introdotto nel Luogo, o Patria del detto Fallito, nella quale sono stati trasportati poi i suddetti mobili, o danari, possa detto Creditore servirsi della detta poziorità, che avrebbe goduto fuori nel luogo dove erano prima detti mobili del Fallito, in pregiudizio degli

altri

altri Creditori comparſi nel Giudizio univerſale del Concorſo. E ſe il Datore della lettera di cambio data a uno, che poi ha fallito, poſſa eſſer preferito agli altri Creditori, ſopra il danaro rimeſſo con detta lettera, la quale ſi trovaſſe ancora eſiſtente.

Si dimoſtra ancora, che coſa operi l'avuta fede del prezzo; e quando la medeſima fede ſi debba avere per non avuta; e ſi riprovano l'opinioni diverſe de' Dottori circa la proſſima, o latente decozione, e quale ſia il modo di conoſcerla.

CAPITOLO VIII.

SI diſputa ſe il Traente, o Datore della cedola di cambio poſſa eſſer poziore ad ogni altro Creditore ſopra la rimeſſa, o danaro della medeſima lettera pagata dal Trattario, o ſia Accettante, al Giratario, o Procuratore immediato, o mediato del Remittente, nel caſo che queſti dopo la ricevuta lettera di cambio aveſſe fallito; E ſi tratta ancora quando il danaro ſia conſunto, o commiſto, e quando nò, benchè ſia pagato.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DELLE DECISIONI.

DECISIONE I.

L'Accettante è obbligato irremissibilmente a pagare le lettere di cambio da lui accettate, al Procuratore, il quale però sia creditore dello Scrivente, o del Remittente, senza che dall'Accettante si possa addurre l'eccezione della valuta non pagata allo Scrivente, nè altra eccezione; E ciò procede, benchè poco dopo dell'accettazione fusse seguita la decozione dello Scrivente.

Si dimostra, come dalla sola brevità di pochi giorni, o tempo, senz'altre circostanze, o conjetture non si può argomentare la prossima, o sia occulta decozione del Mercante, e si fà di più vedere, che fin a tanto, ch'egli si mantiene in credito appresso la Piazza, non si può dire decotto, nè prossimo alla decozione; e s'insegna finalmente il modo di conoscere la prossima, e latente decozione del Mercante.

DECISIONE II.

E' Lo stesso, che nella precedente Decisione si legge.

DECISIONE III.

LE lettere di cambio, benchè siano state accettate all'Adjetto al pagamento, o sia Procnratore del Rimettente, non può l'Adjetto, o altro in nome, o come cessionarj

del

del Rimettente, agire per il pagamento delle dette lettere contro dell' Accettante; quando il Rimettente ha in mano pegno datogli per ſua cauzione dallo Scrivente molto più dunque, ſe il Rimettente fuſſe ſtato ſoddisfatto dallo Scrivente.

DECISIONE IV.

IL Socio, o partecipe del Socio di qualche Ragione, quale azione poſſa avere contra la ſteſsa Ragione.

Quando li Socii d'una Ragione ſono li ſteſſi d'un'altra, ſi deve ammettere tra loro la compenſazione d'ogni ſuo credito, e debito, procedente tanto da una, quanto dall'altra Ragione, benchè diverſe.

Chi preſta il denaro a cambio ad un Socio di qualche Società, ſe abbia egli, o nò azione alcuna contro la Società, particolarmente, quando il Socio ha dato lo ſteſſo denaro preſo a cambio alla ſua Società.

DECISIONE V.

SI ſpiega il Bando di Livorno intorno alli partiti delli Mezzani non ſoſcritti dalle Parti.

Il mandato ſi può provare colle conjetture, e quali ſiano nel caſo preſente.

Il rimedio, o ſia azione ſuſſidiaria della *L. ſi me, & Titium*, e altre ſimili *de in rem verſo*, quando abbia luogo.

Dal contratto del Procuratore il quale non ha ſpiegato il mandato, non reſta obbligato il Principale verſo dell'altro Contraente, e ciò procede, benchè il Contraente col Procuratore ſapeſſe eſtragiudicialmente il mandato.

DECISIONE VI.

SI eſamina ſe il Giratario poſsa riſcuotere la cedola di cambio per mezzo di qualche tratta, ch' egli faccia d'ordine dell' Accettante, o ſe con fare tale tratta reſti pregiudicato, dima-

dimaniera chè ſallito poi l'Accettante, non gli poſſa più competere il regreſſo contro del Girante, ed altri Obbligati.

E quando la tardanza in mandare i proteſti pregiudichi, e quando nò.

DECISIONE VII.

SI tratta ſe un Mercante averà dato ordine al ſuo Corriſpondente d'impiegargli il ſuo denaro, o avanzo, che ha nelle mani, poſsa il Corriſpondente impiegarlo in qualche ſuo proprio Negozio, e come, e da quali atti ſi poſsa argomentare, che ciò ſia ſtato dal Corriſpondente eſeguito?

DECISIONE VIII.

SI eſamina ſe avendo un Mercante comprata qualche ſorta di mercanzie per ordine d'un'altro, paſſi ſubito il dominio delle mercanzie comprate nel Commettente, e quando nò?

E parimente ſe il dominio paſſi nel conſegnare le mercanzie al Mulattiere, o Padron di Nave, in quello per cui ordine reſtano conſegnate, o caricate.

Si ſpiega diffuſamente l'importanza della clauſula *per conto di N.* e l'altra *a diſpoſizione di N.* uſate frequentemente da' Mercanti.

E quali Perſone rappreſenti il Mandatario nel comprare da ſe ſteſſo, o da altri, le mercanzie ordinategli dal ſuo Corriſpondente.

DECISIONE IX.

SE il Datore delle lettere in caſo, che le lettere tornino in proteſto, poſſa eſſere aſtretto dal Rimettente a reſtituirgli lo ſteſſo denaro da lui sborſato per la valuta di eſſe lettere, o a pagargli l'importare del ritorno, conforme tornaſſe meglio al detto Rimettente.

NOI

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la fede di Reviſione, & Approbatione del P. F. Tomaſo Maria Gennari Inquiſitore nel Libro intitolato: *Il Cambiſta inſtruito, ò ſia Inſtruzione &c. di Gioſeppe Maria Caſaregi*, non v' eſſer cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro; niente contra Prencipi, & buoni Coſtumi, concedemo Licenza à Franceſco Piacentini Stampatore, che poſſi eſſer ſtampato, oſſervando gl'ordini in materia di Stampe, & preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 30. Agoſto 1736.

(Michiel Morofini Kav. Ref.
(Gio: Emo Proc. Ref.
(Pietro Grimani Proc. Ref.

Agoſtino Gadaldini Segretario.

1736. 13. Settembre.
Reg. nel Magiſt. Eccellentiſs. contro la Beſtemia.

Angela Legrenzi Segretario.

IL CAMBISTA
INSTRUITO
Per ogni caſo de' Fallimenti.

ARGOMENTO.

SI diſcorre della validità, e invalidità de' contratti, e pagamenti fatti col Fallito, o proſſimo al fallimento, così in termini di ragion comune, come di alcuni Statuti municipali annullanti li contratti fatti dentro un certo tempo prima del fallimento. Indi ſi eſamina l' iſteſſa materia, riſpetto a' contratti fatti dall' Inſtitore, Procuratore, o Amminiſtratore decotto, o proſſimo alla decozione, e ſi riſolve, quando tali contratti pregiudichino, e quando nò, a' Principali, e Padroni. E altre materie confacienti ſi toccano, delle quali in Sommario.

SOMMARIO.

1 OGgetto della preſente Opera qual ſia ſtato.

2 *Fallito, o proſſimo al Fallimento, neſſun atto può fare in pregiudizio de' ſuoi Creditori, e facendolo è invalido.*

3 *Dichiara ſe l' altro Contraente è conſapevole del cattivo ſtato di colui, col quale contratta.*

4 *Pagamento fatto dal Fallito, o al Fallito, ſenza ſcienza del fallimento in colui, che lo fa, o lo riceve, è validiſſimo,* e al num. 11.

5 *Contratti fatti dal Fallito dentro, il tempo prefiſſo da alcuni Statuti, ſi preſumono fraudolenti, e perciò ſono nulli.*

6 *Tal preſunzione degli Statuti però cede alla verità in contrario.*

7 *Perciò non oſtante tali Statuti il cantratto ſarà valido, ogni volta che il fallimento è proceduto da cauſa poſteriore al contratto.*

8 *L' iſteſſo ſi deve dire, ſe al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinſecamente non ſolvendo.*

9 *Contratto fatto dal proſſimo a fallire è nullo, benchè ſeguito prima del tempo prefiſſo dallo Statuto.*

10 *Statuti annullanti li contratti ſeguiti dentro certo tempo prima del fallimento, comprendono ſolamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d' ambi li Contraenti, e al* num. 14.

11 *Girata di lettera di cambio è valida, ſe il Giratario ne ha pagata la valuta, e non è conſapevole del fallimento attuale, o proſſimo, del Girante.*

12 *E ſe ne dà la ragione.*

13 *Creditore ipotecario anteriore, quando avochi, e quando nò, il denaro eſatto e conſumato dal Creditore poſteriore.*

15 *Scienza del fallimento attuale, o proſſimo, ſi prova nel Contraente per via anche di conghietture, e ſi portano alcune conghietture.* num 19. & ſeq.

16 *Non baſterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione.*

17 *E perchè.*

18 *Scien.*

18 *Scienza della proſſima deco-*
zione, ſi prova nel Contraen-
te colle conghietture.

19 *Scienza del fallimento al-*
trui reſulta nel Contraente dal-
la ſcienza e opinione comune
degli altri Mercanti.

20 *Molto più, ſe foſſero ſeguiti*
atti giudicali e pubblici intorno
alla decozirne.

21 *E chi abita in una Città, ſi*
preſume, che ſappia ciò che in
quella è pubblicamente ſucce-
duto.

22 *La ſcienza ſuddetta, più fa-*
cilmente ſi proverebbe, ſe il fal-
limento foſſe ſeguito ſubito dopo
il contratto.

23 *Contraente non può regolar-*
mente allegare l'ignoranza del-
la proſſima, o attuale decozio-
ne altrui.

24 *Limita primieramente quan-*
do il Contraente non poteva
averne ſcienza, atteſa la diſtan-
za de' Luoghi, &c.

25 *Limita in ſecondo luogo ne'*
pagamenti fatti dal Debitore
al Creditore; benchè il paga-
mento ſia fatto ad un Credito-
re, che ha ceduto a' Beni, e a
cui è ſtato formato il Concorſo,
num. 26.

27 *Avverti, che provata nel*
Contraente l'ignoranza della
decozione, non ſolo il paga-
mento, ma qualunque altro
contratto fatto col Decotto ſi ſo-
ſtiene.

28 *Se ne aſſegna la ragione.*

29 *Tra' Mercadanti s'attende*
l'equità nel rigore della Leg-
ge.

30 *Venditore non oſtante la fe-*
de avuta del prezzo, può ven-
dicare la ſua Mercanzia eſi-
ſtente appreſſo il Compratore,
il quale al tempo del contrat-
to era in iſtato proſſimo alla de-
cozione.

31 *Dichiara ſe il Venditore non*
aveva ſcienza della proſſima de-
cozione, altrimenti ceſſa la rei-
vindicazione.

32 *Decotto, o proſſimo alla de-*
cozione, è differente dall'eſſere
non ſolvendo.

33 *Pagamento ottenuto dal Cre-*
ditore, il quale conoſceva il
Debitor ſuo eſſere non ſolven-
do, è valido, ſe il Debitore
era in credito appreſſo la Piaz-
za

34 *Ciò non procederebbe, ſe il*
Debitore aveſſe dato al di
fuora ſegni convincenti la di
lui proſſima decozione, e l'
Eſigente ne foſſe ſtato conſa-
pevole.

35 *Contratto fatto dall'Inſti-*
tore decotto, o proſſimo alla
decozione, è valido anche in

pregiudizio del Principale, ſe l'altro Contraente non aveva ſcienza di tal decozione.

36 *Il contrario procederebbe, ſe il Contraente foſſe ſtato conſapevole del cattivo ſtato dell'Inſtitore, o foſſe dovuto eſſerlo per i ſegni, che precederono la decozione*, num. 36.

37 *All'Inſtitore decotto mal paga chi ha ſcienza della di lui decozione.*

38 *Contratto fatto coll'Inſtitore decotto, o proſſimo alla decozione, quando ſi ſoſtenga, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non oſtante che il Contraente ſia in colpa per non avere inveſtigata la condizione dell'Inſtitore*, e *al* numer. 39.

CAPITOLO PRIMO.

QUantunque molti de' noſtri Dottori ttattata abbiano la materia delle Decozioni de' Mercadanti, tuttavia per le occaſioni da me, tanto nel conſultare, che nel giudicare, avuteſi di ripaſſarla più volte, io non ho trovato, che in riguardo alle lettere di cambio, loro girate, ed accettazioni, ſia ſtata ella mai, quanto parmi che convenevol foſſe, eſaminata, e in quella luce poſta, che richiedeva il biſogno, il che ha dato, e ognora dà luogo a varie e continove diſpute in pregiudizio di quella buona fede, che nel Mondo Mercantile eſſer dee il primo mobile del commerzio. *Marquard. de mercat. lib. 2. cap. 11. num. 93.*

1 Unico intendimento adunque ſarà di queſta breve fatica, qualunque ella ſiaſi, di proporre alle Piazze Mercantili una ſuccinta Inſtruzione, con la quale ſi poſſa giungere facilmente allo ſcioglimento di tutti quei dubbj, e difficoltà, che occorrer poſſono nelle lettere di cambio, loro girate, ed accettazioni, a cagione de' fallimenti tanto occulti, o proſſimi, quanto attuali, ed eſpreſſi de' Mercadanti; ma quando non

non corrispondesse l' Opera al mio desiderio, non dispero di trovare appresso i più intendenti benigno compatimento.

E primieramente in questo primo Capitolo accennerò alcune generali conclusioni, che potranno nel progresso dell'Opera opportunamente molto giovare al fine, che mi son principalmente proposto.

Passa per propossizione indubitata tra Dottori, che il Decotto, o Fallito, o il prossimo al fallimento, non può regolarmente fare alcun atto, alienazione, confessione, transazione, pagamento, o qualunque altro contratto, o distratto, che sia in pregiudizio de' suoi Creditori; e facendoli, rimangono come nulli, ed invalidi, perchè si presumono fatti con dolo, e frode de' medesimi suoi Creditori, per l'autorità allegate nel mio *discur.* 75. *tom.* 2. *de commerc.* a' quali aggiungo il *Capon. discept.* 100. *tom.* 2. *lo Stacc. de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 445. *post Venturin. cons.* 10. *numer.* 211. *de Luc. de regal. disc.* 11. *numer.* 5. & *de cred. disc.* 2. *num.* 11. e pienamente *Urceol. de transact. quæst.* 34. *Valeron. eod. tract. tit.* 4. *quæst.* 8. *Salgad. labyrint. cred. part.* 1. *capit.* 14 *numer.* 20. & *seq. Rot. dec.* 102. *numer.* 36. & 37. *post Constant. Senat. Mant.* appresso il *Palm. Nep. alleg.* 74. *numer.* 56. *cum seq.* & *Constantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *artic.* 1. *numer.* 1. & *seq.* & *artic.* 2. *numer.* 56. 57. 58. & *seq.* & *numer.* 89. 95. 96. & *seq.* 2

Ciò però s' intende, quando chi contratta col Decotto, o prossimo alla decozione, era consapevole del di lui cattivo stato, altrimenti senza il concorso di tale scienza tutti gli atti, o contratti si terranno talmente validi, come fossero stati fatti con una Persona idonea *Senat. Mantuan.* appresso il *Palm. dict. allegat.* 74. *numer.* 50. *Merlin. de pignorib. lib.* 4. *quæst.* 135. *numer.* 8. *Fondut. resol. civil. part.* 1. *cap.* 72. *num.* 18. *Gratian. cap.* 391. *numer.* 22. & *seq.* ed 1vi, *de Luc. numer.* 19. *Gob. consult.* 87. *numer.* 62. *Gio. Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *numer.* 46. *Rocc. de decoctor. not.* 40. *numer.* 115. & *not.* 48. *numer.* 146. & 147. & 148. *Constant. d. annotat.* 26. *artic.* 2. 3

numer. 89. 90. 91. *Manſ. conſult.* 179. *numer.* 41. *Rot. Genuen. deciſ.* 184. *numer.* 18. *Rot. poſt Cenc. de cenſib. deciſ.* 85. *num.* 34. *Urceol. de tranſact. d. quæſt.* 34. *numer.* 4. *& ſeq.* ove dice altresì, che il pagamento fatto al decotto, o dal decotto, quando non vi era in chi reſpettivamente l'ha fatto, o ricevuto,
4 la ſcienza della decozione, è validiſſimo, e ciò vien confermato dal *Senato Mantovano* appreſſo il *Palma allegat.* 74. *numer.* 58. *Stracc. de decoctor. part.* 3. *numer.* 51. 52. *Rocc. de decoct. mercat. not.* 48. *numer.* 146. *& ſeq.* il *Veſcovo Rocca cap.* 144. *numer.* 21. *Olea de ceſſ. tit.* 1. *quæſt.* 1. *numer.* 41. *&* 42. *Gob. conſult.* 87. *numer.* 63. *Jo: Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *numer.* 44 *& ſeq.*

Onde tutta la diſputa de jure ſi riſtringe alla prova di queſta ſcienza in colui, che ha contrattato col Decotto, o proſſimo alla decozione. Ho detto de jure, perchè per alcuni Statuti ſuol eſſere provviſto, che gli atti, o contratti del Decotto, o proſſimo alla decozione fra un certo tempo da loro ſtabilito ſi debbano riputare, o preſumere fatti con
5 frode, o dolo ſenz'altra prova, e per conſeguenza ipſo jure nulli, ed inſuſſiſtenti, come conſidera la *Ruota* dopo il *Cenc. de cenſib. alla deciſ.* 85. *ſotto il numer.* 6. *verſ. accedat prædictis.*

Conviene però quì avvertire, che queſti Statuti altro non intendono operare, che una prova preſuntiva contro del Debitore fallito, dimanierachè, ſe un Mercadante falliſſe dentro il termine da eſſi ſtabilito fra il negozio, o contratto da lui precedentemente fatto, e il ſuſſeguente fallimento, ſi doverà certamente tal contratto, o negozio in virtù di tali Statuti preſumere fraudolento, e doloſo, e così fatto in tempo della di lui proſſima decozione, ma ſiccome la pre-
6 ſunzione legale deve ſempre cedere il luogo alla verità *Fontanell. deciſ.* 124. *numer.* 13. 14. *Surd. deciſ.* 231. *numer.* 24. *Manſ. conſult.* 209. *numer.* 30. perciò quando altrimenti coſtaſſe in fatto, cioè che veramente il Mercadante al tempo
7 del precedente negozio, o contratto, non era in proſſimo ſtato di fallire, ma che tale ſua diſgrazia ſia proceduta poi

da

da altro caſo improvviſo, e ſimilmente ſi provaſſe, ch' egli
ſin' allora dal fatto negozio, o contratto, foſſe ſtato appreſ-
ſo la Piazza ſempre in buon credito, benchè intrinſecamen- 8
te non foſſe ſolvendo, come meglio diſtingueremo in altro
luogo, e così per lo contrario ſe dal fatto appariſſe, ch'egli
prima anche del tempo prefiſſo dalli ſuddetti Statuti era in
proſſimo ſtato di fallire, in ciaſcuno di queſti caſi non avereb- 9
be luogo la loro diſpoſizione, conforme oſſerva la *Ruo-*
ta Romana alla deciſ. 118. *dopo il ſecondo tomo de' Conſigli di Fari-*
nacc. e coram Benincaſa deciſ. 115. e Noi pienamente nel *diſc.* 75.
num. 7. 8. *& ſeq. tom.* 2. *de commerc.* e meglio in appreſſo nel *Cap.* 5.
della preſente Opera.

Di più tali Statuti annullanti i contratti de' Mercadan-
ti, che falliſcono fra un certo termine da loro prefiſſo, deb-
bono intenderſi ſecondo il jus comune, in virtù della paſ-
ſiva interpretazione, che da eſſo ſempre ricevono, e così 10
non poſſono comprendere, ſe non quei contratti, ne' quali
vi concorre, o ſi può preſumere la frode, e colluſione d' am-
bi li Contraenti, e non giammai quelli contratti, che per
la buona fede, almeno di chi ha contrattato col fallito, o
col proſſimo al fallimento, ſarebbono de jure validi, pun-
tualmente la *Ruota di Roma alla deciſ.* 118. *dopo il ſecondo to-*
mo de' Conſigli di Farinacc. confermata *coram Sacrato* ivi, *al-*
la deciſ. 157. *il Veſcovo Rocc. diſp. ſelect. capit.* 134. *numer.* 22.
come per modo d'eſempio, ſe un Mercadante già fallito, o
proſſimo al fallimento, aveſſe venduto delle Mercanzie, o
fatta qualche girata di lettere cambiali, ed il Compratore,
o Giratario ignorante del di lui fallimento attuale, o proſ-
ſimo gliene aveſſe pagato il prezzo, o la valuta in contanti,
nel qual caſo la compra, e girata ſarebbe indubitatamente 11
de jure valida, come moſtra il *Card. de Luc. de camb. diſc.* 25.
numer. 16. *&* 17. e Noi ſopra in queſto Capitolo *num.* 3. *e* 4.
e al cap. 4. *numer.* 3. *& ſeq.* e in altro luogo di queſto tratta-
to più diffuſamente: e la ragione di ciò parmi aſſai mani-
feſta, poichè ſiccome per verità tali Statuti intanto annul-
lano li ſuddetti contratti fatti dentro un certo termine da 12

loro prefiſſo, in quanto li preſumono dentro tal termine fatti in tempo di proſſima, ed imminente decozione, e con frode, e colluſione de' Contraenti; così ogni qual volta conſta in fatto, che tal frode, e colluſione non è interamente intervenuta, almeno per parte, come ſi è moſtrato nel predetto eſempio, di chi ha pagato in contanti il prezzo della roba, o la valuta della lettera, deve anche ceſſare, come poco fa diceva, la diſpoſizione de ſuddetti Statuti. E molto conferiſce a queſto propoſito ciò che affermano li Dottori in ſimili Leggi, o Statuti, li quali benchè ſemplicemente diſpongano, che il denaro eſatto, e conſunto dal Creditore, quantunque poſteriore, non ſi poſſa avocare dal Creditore ipotecario anteriore, ſi debbono intendere colla paſſiva interpretazione del *jus comune*, nel caſo ſolamente, che
13 il denaro ſia eſatto, e conſumato con buona fede, e non mai nel caſo, che ſia eſatto, e conſumato con mala fede del Creditore poſteriore *Surd. conſ. 4. numer. 48. §. Secundo reſpondeo; & numer. 49. Fontanell. de pact. nuptial. clauſ. 5. gloſſ. 8. part. 6. numer. 46. Amat. reſolut. 51. numer. 19. in fin.* e così appunto *a contrario ſenſu* deveſi conchiudere ne' ſuddetti Statuti annullanti li contratti de' Mercadanti, cioè che dovendoſi eſſi interpretare ſecondo il *jus comune*, hanno ſolamen-
14 te luogo ne' contratti fatti con mala fede, e non in quelli fatti con buona fede, almeno per parte di chi paga la roba, o la girata.

Ritornando ora a' termini del *jus comune*, convien di più ſapere, che quando non ſi può avere una certa, e conchiudente prova di tale ſcienza, ſi ammette, come in materia per lo più difficile a provarſi, anche quella per via di conghietture, e così in tal caſo riducendoſi la queſtione a coſa
15 più di fatto, che di ragione, non ſi può per deciſione d'ogni caſo contingibile date da principio una regola certa, imperocchè è d'uopo laſciarla al retto arbitrio del Giudice, come tutte le altre materie conjetturali.

Avverto però, che non baſta il provare, che il Contraente col Decotto aveſſe qualche dubbio della di lui futura

deco-

decozione, perchè ove ſi ricerca la ſcienza non baſta la dub- 16
bietà, così *Surd. al conſ.* 528. *n.* 42. *Gratian. cap.* 391. *num.* 22. con li ſeguenti, ed ivi, *de Luc. num.* 19. *Manſ. conſult.* 179. *num.* 41. *Senat. Mant.* appreſſo il *Palma allegat.* 74. *num.* 58. *Rocc. de decoct. mercat. not.* 40. *num.* 118. *& ſeq. Conſtant. ad Statut. Urb. annot.* 26. *art.* 2. *num.* 91. perchè molto diverſa coſa è l' aver dubbio, o ſoſpetto, che alcuno non ſia pronto, o diffi- 17
cile al pagamento, dal riputarlo per fallito, o decotto, come pondera la *Ruota Noſtra Fiorentina appreſſo il Manſ. conſult.* 343. *num.* 74.

Moltiſſime conghietture per far preſumere una tale ſcienza nel Contraente col Decotto, ſi trovano conſiderate da' noſtri Dottori, e particolarmente ne viene riferita una gran mano 18
dal *Conſtantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 2. *num.* 73. *ſino al num.* 86. alle quali potrà ricorrere chi nelle contingenze de' caſi ne averà biſogno.

Additerò qui ſolamente, che ſe il Mercadante ſi foſſe paleſato colla ſua fuga, o latitanza per fallito, o foſſe appreſſo la 19
Piazza notoriamente tenuto per decotto, o proſſimo alla decozione per li ſegni, e indizj, che pubblicamente ne aveſſe dati, allora reſterebbe con ciò provata la ſcienza di tal decozione o attuale, o proſſima, in chi con eſſo lui aveſſe contrattato, perchè dalla ſcienza, che ſi ha comunemente dagli altri Mercadanti della Piazza, ſi deve anche preſumere la medeſima in quello, che ha col ſuddetto Decotto, o proſſimo alla decozione, negoziato, e molto più, ſe foſſero ſeguiti atti giudiciali, o pubblici, intorno alla ſua decozione *Rocc.* 20
de decoctor. not. 49. *num.* 149. *& ſeq. Rot. Roman. poſt. Cenc. de cenſib. deciſ.* 85. *numer.* 5. 6. *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *numer.* 92. *Rot. coram Bich. deciſ.* 191. *numer.* 2. ſeguitata dal *Palm. Nep. alleg.* 74. *numer.* 60. *& coram Sanctiſſimo D. Alex. VIII. deciſ.* 16. *numer.* 16. *& Rot. Avenionen. appreſſo il Laurent. deciſ.* 28. *numer.* 8. *Rot. Gen. deciſ.* 14. *numer.* 4. *verſ. nam probatum fuit, & numer.* 5. *&* 6. *de Luc. ad Golin. de procurat. part.* 3. *cap.* 5. *num.* 10. *verſ. aliter concurrente*, e Noi nel *diſc.* 63. *numer.* 8. 9. *tom.* 2. *de commerc. Jo: Hevia de*

commerc.

commerc. lib. 2. *cap.* 26. *numer.* 46. *Rot. part.* 9. *recent. deciſ.*
21 283. *numer.* 6. ove dice, che l' Abitante in una Città ſi deve preſumere, che ſappia ciò che in quella notoriamente ſuccede, *& Rot. deciſ.* 193. *numer.* 22. *&* 23. *part.* 8. *recent.* e quando ſi foſſe contrattato con uno, che in breviſſimo tem-
22 po, o nel giorno ſeguente falliſſe, tanto più ſi deve preſumere, che il Contraente ſapeſſe, che egli foſſe per fallire *Surd. deciſ.* 23. *numer.* 11. *verſ. ſed ubi caſus, & numer.* 12. ſeguitato dallo *Scaccia de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 299. *in fin. Rocc. reſponſ.* 10. *numer.* 17. 18. 19. *lim.* 2. *Magon. deciſ. Florent.* 39. *numer.* 10. *Beroj conſ.* 197. *numer.* 7. 8. *lib.* 1. *Maſtrill. deciſ.* 177. *numer.* 10.

So molto bene intorno a queſta materia, che molti de' Dottori, ancorchè claſſici, affermano, che quantunque dalle prove poteſſe veramente riſultare in chi ha contrattato l'
23 ignoranza della proſſima, o attuale decozione altrui, nulladimeno non gli potrebbe eſſa giovare, poichè ſiccome ſe egli aveſſe prima di contrattare ricercato d' intendere, come è obbligato, la condizione di colui con cui ha contrattato, l' averebbe riſaputa, così dee imputare a ſe, e a danno proprio queſta ſua negligenza, e traſcuraggine (a riſerva ſem-
24 pre del caſo in cui ſi provaſſe l' ignoranza per l' impoſſibilità di ſcienza a cagione della molta diſtanza del luogo, o altra ſimile, che concorreſſe nel Contraente) per il teſto nella *L. qui cum alio, ff. de reg. jur.* puntualmente inſegnano lo *Scacc. de commerc.* §. 1. *gloſſ.* 2. *numer.* 329. *&* 330. *Amat. reſolut.* 47. *numer.* 23. *Rot. part.* 5. *recent. deciſ.* 345. *numer.* 13. *Merlin. Pignatell. controv.* 11. *numer.* 10. *&* 18. *Centur.* 2. & ibi *Scopp. numer.* 13. *Rocc. reſponſ.* 10. *numer.* 24. *tom.* 1. *Samminiat. controv.* 178. *numer.* 18. *Caſtill. lib.* 4. *controv. cap.* 42. *numer.* 100. *&* 102. *Giurb. obſervat.* 112. *numer.* 25. e pienamente *l' Olea de ceſſ. tit.* 1. *quæſt.* 1. *numer.* 43. il quale però ſi dichiara eſpreſſamente, che la diſpoſizione della ſud-
25 detta *L. qui cum alio*, procede ſolamente nelli Contratti, e non già ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore decotto, o proſſimo alla decozione, poichè ſiccome eſſi

pro-

procedono da un' atto di mera neceſſità, meritano almeno per equità di eſſere più ſcuſati, e compatiti, purchè dal Debitore venga allegata qualche veriſimile, o probabile cauſa dell' ignoranza da lui avuta della decozione del Creditore, e con queſto principio di ragione va ciò lungamente ſoſtenendo ſino al num. 49. in più dubitabili termini d' un pagamento fatto al Creditore, non ſolo decotto, ma che aveva di più fatta la ceſſione de' Beni, e formatone il concor- 26
ſo, allegando fra gli altri il *Salgad. labyrint. credit. part. 1. cap.* 28 *numer.* 31.

Ma deeſi in contrario riflettere, che queſta diſpoſizione della *L. qui cum alio*, non ſolo non ha luogo ne' pagamenti, come poco ſopra ſi è detto, a cui aggiungono il *Gob. conſult.* 87. *numer.* 63. ma nè meno nelli contratti, quando il Contraente aſſegna una giuſta, o veriſimile, e probabile cauſa della ſua ignoranza, e perciò ogni volta che ſarà da chi ha contrattato col Decotto, o proſſimo alla decozione, data giuſtificazione della ſua ignoranza, o credulità, con qualche giuſta, o veriſimile, e probabile cauſa, qualunque contrat- 27
to, negozio, o cambio, che averà egli fatto col ſuddetto Decotto, ſi doverà tenere per fermo, e valido, così limitando benignamente l' aſpra intelligenza della detta *L. qui cum alio*, in noſtri puntuali termini dopo il *Dec. Cagnol.* ed altri più antichi, inſegnano *Cait. de credit cap. 2. tit. 7. numer.* 2404. *Menoch. de præſumpt. lib. 3. præſumpt. 88. numer. 15. & ſeq. la Ruota appreſſo il Manſ. conſult. 258. numer. 14.* ottimamente *Capyc. Galeot. alla contr. 32. num. 23. 24. 25. 26. lib. 1. Merlin. Pignatell. contr. 11. numer. 19. centur. 2.* ed ivi *l' Addente Scopp. al numer. 13.*, e diffuſamente, e dottamente il *Carleval. de judic. tit. 1. diſp. 2. quæſt. 4. numer.* 244. 245, e 246. *& tit. 3. diſput. 6. numer. 38. Caſar. in ſpecul. Peregr. queſtion. lib. 1. quæſtion. 41. numer. 15. per tot. fino al fine*, *Card. de Luca de camb. diſc. 25. numer. 15.* e particolarmente al *verſ. quoties ſit juſta*, ove ſeguita il *Merlin. Pignatello* ſopra citato, la *Ruota Fiorentina appreſſo il Manſ. conſult. 343. numer.* 71. *&* 78. ove adduce diverſe probabilità, e veriſimilitudini perſua-

perſuadenti l'ignoranza della decozione altrui a favore di chi avea contrattato col Decotto.

In ogni caſo l'opinione contraria non ſi fonda che nella detta *L. qui cum alio*, la quale, ſecondo il ſentimento comune de' noſtri Dottori, procede per mero rigore legale, ma non ſecondo l'equità, che non permette, che alcuno poſſa arricchirſi con jattura, e danno del Proſſimo, come ſeguirebbe nel noſtro caſo; poichè i Creditori del Decotto, non potendo ricavare da lui, ſe non quello, che era ne' ſuoi Beni, al tempo della di lui proſſima, o attuale decozione, verrebbero per certo a locupletarſi con quello,
28 che poi da altri poveri Mercadanti ignoranti della di lui decozione gli è ſtato con eſuberanza di buona fede dato, e fidato, come mirabilmente avviſano *Claud. Seiſell. nella L. 2. C. de pact.* ed il *Cagnol. nella d. L. qui cum alio num. 6.* e pienamente dopo loro il *Capyc. Galeott. alla contr. 32. numer. 24. 25. 26. 27. 28. Merlin. Pignattel. cent. 2. contr. 11. numer. 19. e Caſar. in ſpecul. Peregr. quaſt. lib. 1. quaſt. 41. numer. 15. verſ. pergit. D. Merlinus.*

È queſta lodevoliſſima equità deve ſenz'alcun dubbio aver
29 luogo ne' Mercadanti, perchè tra loro ſempre ſi ha ad attendere l'equità, e non il rigore della Legge, puntualmente il *Pariſ. al conſ. 69. num. 17. lib. 4.* e come ho diffuſamente provato nel mio *diſc. 76. tom. 2. de commerc.*

E di fatto come potrebbe ſenza il fondamento di queſta equità procedere quella comune opinione de' Dottori, la
30 quale concede la prelazione, o reivindicazione al Venditore contro la roba, o mercanzia ancora eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo della fatta vendita era in ſtato di proſſima, o attuale decozione, non oſtante che il Venditore per l'ignoranza, che ne aveva, gliel' aveſſe venduta eziandio con fede del prezzo, come ſi può vedere dalla *Ruota Fiorentina, appreſſo il Manſ. alla conſult. 343. num. 57. & ſeq. & numer. 67. Amat. reſol. 3. numer. 45.*, e dal mio *diſc. 38. numer. 55. tom. 1. & diſc. 75. numer. 15. & 25. tom. 2. de commerc.* e dall' infraſcritto *Capit. 5.* altrimenti biſognerebbe

recede-

recederè da queſta opinione come falſa, ed inſuſſiſtente, ſe in vigore della detta *L. qui cum alio* debbono andare del pari e chi ha venduto al Decotto con ſcienza della di lui decozione, come chi ha venduto con ignoranza della medeſima, perchè doveſſe averla: e pure a queſta obbjezione riſpondendo ſpecialmente la *Ruota di Firenze, appreſſo il Manſ. alla detta conſult.* 343. *numer.* 69., dice che eſſa non procede, ſe non quando appariſce in fatto, che il Venditore aveſſe 31
avuta ſcienza della proſſima, o attuale decozione del Mercadante, a cui ha venduta, e conſegnata con fede del prezzo la ſua roba.

Per non equivocare, convien quì brevemente toccare come abbiamo provato più diffuſamente nel Capitolo ſeguente, che altra coſa è l'eſſer decotto, e proſſimo alla decozione, altro è l'eſſer non ſolvendo, onde chi ſapeſſe per particolari ſuoi giudizj, o ſegreti indizj, che un Mercadante non foſſe ſolvendo, ma foſſe ancora in credito appreſſo la Piazza, col qual credito poteva ſperarſi, che egli rimetter ſi poteſſe anche in buono ſtato, ed aveſſe per queſta ſua particolare, o ſegreta ſcienza procurato d'eſigere dal ſuddetto Mercadante ancora accreditato appreſſo la Piazza il ſuo credito, io credo per certo, che tale eſigenza, non oſtante la ſcienza ſuddetta da lui fatta, debba avere il ſuo vigo- 33
re, e ſi debba riputare per valida, come provano ottimamente il *Tondut. reſol. civil.* 72. *num.* 7. *&* 15. *lib.* 1. ed il *Veſcovo Rocc. cap.* 144. *num.* 18. *& ſeq. Surd. conſ.* 528. *num.* 35. *Conſtantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 2. *num.* 108. *Manſ. conſult.* 179. *num.* 41. *&* 42.

Per lo contrario ſe la decozione foſſe ſeguita, o foſſero preceduti molti ſegni convincenti chiaramente la proſſima decozione, e ne foſſe il Mercadante eſigente conſapevole, il 34
pagamento certamente non varrebbe *Tondut. dict. quæſt.* 72. *numer.* 18. *Mareſcott. var. reſol. capit.* 36. *numer.* 4. *lib.* 2. *Surd. conſ.* 528. *numer.* 38. 39. *Conſtantin. ad Stat. Urb. annotat.* 26. *artic.* 2. *numer.* 105. 106. 107. 108. ove così egli dichiara la Dottrina del *Veſcovo Rocca*, ed in ſimili termini lo *Scacc. de*

com-

commerc. §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 401. con altri ſeguenti.

Abbiamo fin' ora inteſo di parlare degli atti, negozj, e contratti fatti in proprio nome dal Mercadante decotto, o proſſimo al fallimento; che doverà ora dirſi intorno a quelli fatti da lui in nome altrui, cioè o come Inſtitore, Procuratore, o Amminiſtratore, o in altro ſimile nome? Parmi in vero, e fuor d'ogni dubbio, che anche in riguardo a queſti ultimi ſi debba procedere con quella medeſima diſtinzione, che è ſtata da me ſegnata negli altri, cioè: o colui il quale ha contrattato coll' Inſtitore, Procuratore, Amminiſtratore, non aveva ſcienza della di lui attuale, o proſſima decozione, e in queſto caſo tutti gli atti, e contratti, e pagamenti fatti col ſuddetto Procuratore, Inſtitore, o Amminiſtratore decotto, o proſſimo alla decozione, ſi doveranno tenere per
35 efficaci, e validi in pregiudizio eziandio de' loro Principali, o Padroni; ma ſe per lo contrario chi ha contrattato aveſſe avuta tale ſcienza del cattivo ſtato del ſuddetto Procuratore, Inſtitore, o Amminiſtratore, o per una craſſa, ed ineſcuſabile ſua negligenza aveſſe laſciato di averla, allora tutti gli atti da lui fatti col ſuddetto Procuratore, o Amminiſtratore
36 decotto, o proſſimo alla decozione, non averanno alcuna ſuſſiſtenza, e validità in pregiudizio de' loro Principali, o Padroni, come puntualmente così diſtinguendo inſegnano il *Rocc. de decoct. mercat. not.* 48. *numer.* 144. con molti ſeguenti *De Luc. ad Golin. de procurat. part.* 3. *cap.* 5. *num.* 9. 10. *Gio: de Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *numer.* 44. *Straech. de decoctor. part.* 3. *numer.* 52. *Pegaz. var. reſol. cap.* 3. *num.* 717. *verſ. atque ita, tom.* 1. *& Card. de Luca de ſociet. offic. diſc.* 1. *num.* 6. ove dice, che non ſi può più pagare al Procuratore d' un' altro,
37 quando queſto Procuratore ha fallito, e ciò è a ſcienza di chi dovea pagare: e lo ſteſſo comprova nel *tit. de credit. diſc.* 51. *num.* 4. *& de regal. diſc.* 115. *num.* 12.

Ciò però ha luogo ſolamente nel caſo, che l' Inſtituente, o Mandante non aveſſero avuta alcuna colpa nell' elezione del Procuratore, o Inſtitore, cioè ſe nel tempo della loro elezione eglino non foſſero ſtati decotti, o proſſimi alla

deco-

decozione, o pure non poteva per cauſe forſe di aſſenza, o lontananza del luogo la cattiva qualità del loro ſtato, e condizione eſſere allora a notizia del ſuddetto Inſtituente, o Mandante; ma ſe fin dal tempo della loro elezione il ſuddetto 38
Inſtitore, Procuratore, o Amminiſtratore foſſero ſtati decotti, o proſſimi alla decozione, e foſſero ſtati eletti al ſuddetto ufizio per mera inavvertenza, e negligenza craſſa del Mandante, o Inſtituente, il quale abbia tralaſciato, potendo, d' inveſtigare, e ſapere la qualità de' ſoſtituti, in queſto caſo tutti gli atti, o contratti fatti dal terzo col Procuratore, o Amminiſtratore, ſaranno validiſſimi in pregiudizio del Principale Mandante, o Inſtituente, benchè ſi poteſſe attribuire al Terzo, che ha contrattato col Procuratore, o Amminiſtratore, qualche colpa, o negligenza in non avere inveſtigato prima di contrattare, com' era obbligato, la loro mala qualità, e condizione; poichè in tale concorſo di colpa, o negligenza merita eſſere più ſcuſato, e compatito il Terzo come più innocente, che il Principale Mandante, o Soſtituente, e perchè ancora la colpa, o negligenza del Terzo reſta compenſata, o ſoffocata dalla pari, anzi maggior colpa, o negligenza del detto Mandante, o Soſtituente, come in puntuali termini ragionano il *Card. de Luc. de regal. diſc.* 115. *num.* 11. *verſ. primo caſu*, ſeguitato dall' *Urceol. de tranſact. queſt.* 34. *num.* 9. 10. *Epiſcop. Rocc. diſcept. var. cap.* 134. *num.* 23. *lib.* 2. *& Rot. Rom. deciſ.* 374. *num.* 41. *&* 42. *part.* 5. *rec.* e Noi in ſimili termini al *diſc.* 54. *num.* 41. *tom.* 2. *de commerc.* tanto più queſto procede nel caſo, che il Mandante aveſſe avuta 39
ſcienza della decozione o proſſima, o attuale del Procuratore, o Amminiſtratore, *Rot. Gen. deciſ.* 168. *num.* 9. *&* 10. *&* *num.* 21. *verſ. & ſibi imputaret*, *Maſtrill. deciſ.* 59. *num.* 14., e come più diffuſamente diremo a ſuo luogo.

A R-

ARGOMENTO.

L'Accettante quando ſia tenuto, e quando nò, a pagare la lettera di cambio, tanto nel caſo del fallimento attuale, o proſſimo dello Scrivente, quanto del Preſentante. E ſi riſolve l'articolo, rigettata la diſtinzione, che alcuni Dottori fanno tra la lettera per valuta compenſata, o riſcontrata, e tra la lettera per valuta pagata in contanti dal Preſentante, o Ricevitore della lettera.

Fallimento attuale qual dicaſi. E quali prove ſi ricerchino per concludere il fallimento proſſimo, o ſia latente, dimoſtrandoſi eſſere quiſtione inutile l'inveſtigare dentro qual brevità di giorni s'abbia a preſumere, che il Mercadante foſſe in iſtato di proſſima decozione: ſiccome non eſſere ſufficiente, che il Mercadante al tempo del contratto foſſe non ſolvendo, ſe nella Piazza era in credito, tuttochè appreſſo alcun ſuo confidente foſſe ſoſpetto di proſſima decozione.

SOM-

SOMMARIO.

1 *Accettante, a cui notizia per la distanza de' Luoghi non poteva essere il fallimento dello Scrivente, non è tenuto pagare la lettera accettata.*

Prima ragione di ciò, nu.2.

Seconda ragione, num. 3.

4 *Accettazione delle lettere di cambio, induce a favore del Presentante l' obbligazione de* constituta pecunia.

5 *Lettera di cambio non si deve pagare, quando chi deve esigerla è fallito, o prossimo al fallimento.*

6 *Dichiara quando il Trattario era consapevole del cattivo stato del Presentante.*

7 *Debitore non può pagare al Creditore, che sa essere fallito.*

8 *Trattario, il quale sa essere il Traente fallito, non può pagare, nè accettare la lettera, quantunque fosse debitore della somma trattali.*

Se ne assegna la ragione, n.9.

10 *Accettante, se al tempo dell' accettazione ha avuta, o potuta avere scienza del fallimento dello Scrivente, è tenuto pagar la lettera.*

11 *Accettante è tenuto a pagar la lettera accettata, se il fallimento dello Scrivente sarà seguito dopo l' accettazione.*

12 *Fallimento si dice seguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche senza dichiarazione di Giudice.*

13 *Fallimento, quanto alle pene, non dicesi seguito, senza la dichiarazione del Giudice.*

14 *Al fallimento prossimo, ed occulto, si adattano le istesse regole, che all' attuale.*

15 *Accettazione di lettera di cambio fatta dopo il prossimo fallimento dello Scrivente, è egualmente invalida, che se fatta fosse dopo il Fallimento attuale.*

16 *Contratto dicesi fatto dal Mercante in istato di prossima decozione, quando tra brevissimo tempo fallisce*, e al n. 22.

17 *Vicinità degli atti serve in jure di valevole presunzione.*

18 *Vicinità degli atti fa arguire il dolo, e la corrispettività degli atti.*

19 *Decozione si equipara alla morte naturale.*

20 *Ferita, ſi preſume mortale dalla vicina morte ſeguita.*

21 *Animale, ſi preſume mortalmente morboſo del tempo della vendita, ſe muore fra due o tre giorni.*

22 *Decozione proſſima, reſulta dalla brevità del tempo, tra 'l contratto, e la decozione attuale.*

Queſta brevità di tempo alcuni Dottori la riſtringono a pochi giorni, altri l'eſtendono fino all'anno, num. 23.

I più moderni la rimettono all'arbitrio del Giudice n. 24.

25 *Decozione occulta del tempo del contratto, ſe ſi pretende arguire dalla ſola brevità del tempo ſcorſo fra eſſo e la decozione attuale, quella non ſi deve eſtendere a più di due o tre giorni.*

26 *Decozione occulta ſi prova con argomenti, e conghietture, anche per ſettimane, e meſi, prima della decozione attuale.*

27 *Decozione occulta non reſta provata dal fallimento attuale, benchè ſeguito l'iſteſſo giorno del contratto, quando il Mercante è ſtato ſino all'ultimo in buono ſtato, e credito.*

28 *Per la decozione occulta, è quiſtione affatto eſtranea l'inveſtigare qual brevità di giorni ſi ricerchi, dentro cui ſi poſſa preſumere, che il Mercante foſſe in iſtato di dover fallire, e al* num. 31.

29 *Per la decozione occulta non baſta, che il Mercante foſſe oppreſſo da gran mole di debiti, ma deveſi moltre provare, che aveſſe dati ſegni pubblici di dover fallire, e al* num. 30. 35. e 53.

32 *In decozione proſſima, o latente, diceſi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici e non pochi ſegni del ſuo cattivo ſtato.*

Amplia, non oſtante che abbia praticata la Piazza, ſino all'attual decozione, num. 33.

34 *Contratto fatto col Mercante proſſimo al fallimento, è valido, ſe il Contraente ignorava il di lui ſtato proſſimo a fallire.*

36 *Contraente con chi aveva dati pubblici ſegni di dover fallire, imputi a ſe medeſimo il danno, che ne riceve.*

37 *Mercante non ſi dice in iſtato di proſſima decozione, per eſſerli ſtate proteſtate le ſue lettere, o rilaſciato contro un mandato di ſoſpetto di fuga,*

o per

o per avere impetrato ſalvo condotto.

Se ne aſſegna la ragione, n. 38.

Perciò vi vogliono atti più ſpeciali, o molti aſſieme, n. 39.

40 *Contratti fatti col Mercante, benchè in cattivo ſtato, ſono validi, ſe non aveva dati ſegni ſufficienti della futura decozione.*

41 *Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione.*

A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito, num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l' Accettante ignorante della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti, num. 43. e 45.

44 Card. de Luca de camb. diſc. 25. num. 12. & diſc. 33. numer. 4. in ſupplemen. *ſi ſpiega.*

46 *Alla decozione proſſima ſerve di conghiettura, che il Mercante fino del tal tempo era, ſecondo gli ſteſſi ſuoi Libri, non ſolvendo.*

Tal conghiettura però non ſarebbe ſufficiente, ſe il Mercante era in credito appreſſo la Piazza, num. 47. e 53.

Amplia, benchè appreſſo qualche ſuo Confidente foſſe ſtato ſoſpetto di proſſima decozione, num. 48.

49 *Fallito, e non ſolvendo, è coſa molto diverſa.*

50 *Fallito non diceſi chiunque è non ſolvendo, ma ſolamente quello, che notoriamente è non ſolvendo.*

51 *Fallito non ſi può dire chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente ſia impotente a pagare i ſuoi debiti, e abbia fra ſe premeditata la fuga.*

52 *Nel Mercante ſi deve valutare per un gran capitale il credito, e la ſtima.*

CAPITOLO II.

SOgliono comunemente i Dottori procedere in oggi con queſta diſtinzione: o l'accettazione delle lettere è ſeguita poco prima, o dopo la decozione, o fallimento del Dator delle lettere, dimodochè del di lui fallimento non poteva, per la diſtanza del luogo, aver notizia
1 l'Accettante, e allora non ſarà l'Accettante tenuto a pagarla, e ciò per più ragioni. Primieramente, perchè per la mutazione dello ſtato nel Mandante, rimaſe ſubito *ipſo jure*
2 rivocato il mandato, e per conſeguenza cade a terra anche l'accettazione dell'iſteſſo mandato, ſeguita dopo la ſuddetta rivocazione. In ſecondo luogo, perchè l'accettazione delle lettere s'intende ſempre fatta col ſuppoſto, o con condizione, che le coſe durino nel medeſimo ſtato in cui erano, quando fu dal Datore delle lettere dato l'ordine di pagare; e ſiccome al tempo della data lettera lo Scrivente non era più nel medeſimo ſtato d'idoneità al pagamento, come dall'Accettante, da giuſte cauſe d'ignoranza ingannato, ſi ſupponeva, ma decotto, o fallito, cioè civilmente
3 morto; così anche per difetto di conſenſo nell'Accettante ceſſa l'accettazione delle lettere, e per queſta ſteſſa ragione ceſſa parimente l'altra obbligazione *de conſtituta pecunia* (che come abbiamo veduto nel mio *diſc.* 53. *de commerc. tom.* 2.
4 porta ſeco l'accettazione delle lettere a favore di chi doveva riſcuotere) così rigettati i contrarj, afferma *Pab. de Anna* Anteſignano di queſta comune opinione, nel *conſ.* 82. *Capyc. Latr. conſ.* 42. *numer.* 10. *Manſ. conſ.* 126. *numer.* 14. *Card. de Luc. de camb. diſc.* 20. *numer.* 2. *verſ. ſuper ſecunda*, & *diſc.* 25. *numer.* 4. e latamente *de ſociet. offic. diſp.* 1. *num.* 7. *Carleval. de judic. tom.* 2. *tit.* 3. *diſp.* 6. *numer.* 37. *Torr. de cambiis diſp.* 2. *quæſt.* 9 *numer.* 30. *Scacc. de commerc.* §. 2. *quæſt.* 11. *numer.* 330. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2406. & 2417. *Paſchal. de patr. poteſt. part.* 1. *cap.* 8. *numer.* 7.

Caſſar.

Caſſar. in ſpecul. Peregrin. qq. quaſt. 411 *Rocc. reſponſ.* 10. *numer.* 12. *& ſeq. tom.* 1. *Epiſcop. Rocc. cap.* 94. *numer.* 21. *Carol. Anton. de Luca ad Franch. obſervat.* 303. *numer.* 6. *in fin.*, e più latamente *Gratian. capit.* 569. *ſub numer.* 7. *verſ. clariùs dicitur*, *& ſeq. Torr. de pact. futur. ſucceſs. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 116. *Merlin. Pignattell. contr.* 11. *num.* 11. *& ſeq. centur.* 2., e con moltiſſimi allegati dallo *Scopp. ad Merlin. Pignattell. nella d. contr.* 11. *numer.* 10. 11. 12. *& ſeq. Rot. Genuen. dec.* 2. *numer.* 31. *Rot. Roman. deciſ.* 345. *numer.* 9. *part.* 5. *recent.*, *& apud de Marin. reſol.* 258. *num.* 12. *& deciſ.* 215. *part.* 15. *rec. & Rota coram Dunozzet. jun. deciſ.* 940. *& Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *num.* 232. dove riporta molte altre Deciſioni della Ruota Romana, e pienamente il *Saminiat. alla contr.* 178. *num.* 2. *cum ſeq. & num.* 13. 14. 15. *& ſeq. & contr.* 179. *num.* 8. 9. 10. *& ſeq. & contr.* 181. *num.* 3. e magiſtralmente la *Ruota di Roma in Romana Literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram R. P. D. Rovault De Gamaches* ſtampata in fine della preſente Opera.

E ſimilmente per le ſteſſe ragioni, quanto ſi è detto per la decozione dello Scrivente, o Mandante, milita ancora nella decozione del Mandatario, cioè a dire, che il mandato, o ordine di pagare dato dallo Scrivente, ceſſi, e s'intenda de jure rivocato, ſe al tempo del pagamento chi doveva eſigere fuſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallimento: *Rot. Genuen. deciſ.* 2. *num.* 31. 32. *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *num.* 401. 402. *& ſeq. Stracc. de decoct. part.* 3. *num.* 50. 51. *Rocc. de decoct. Mercator. not.* 47. 48. *& tit. de mandat. not.* 99. *num.* 239. *il Veſcovo Rocc. diſput. jur. cap.* 94. *num.* 24. *Card. de Luc. de ſociet. offic. diſc.* 1. *num.* 6. lo che però ſi deve intendere, quando il Mandatario a pagare era conſapevole del cattivo ſtato di chi doveva eſigere *Scacc.* nel luogo citato *num.* 405. *e Stracc.* pure nel ſuddetto luogo *num.* 51. *in med. & num.* 52. ed altri citati ſopra al *cap.* 1. §. *Abbiamo fin' ora*, e come più diffuſamente dirò nel diſcorſo ſeguente. E così nè meno può il Debitore pagare al ſuo Creditore, quando ſa, che il ſuo Creditore è fallito,

lo comprova il *Manſ. conſult.* 536. *numer.* 1., e ſimilmente, ſe un Mercante foſſe debitore, e gli veniſſe fatta tratta per l'importare del ſuo debito dal ſuo Creditore, il qua-
8 le al tempo della tratta foſſe fallito, non può detto Mercante, quantunque debitore del traente, accettare le lettere, nè pagarle, come beniſſimo oſſervano *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 391. *De Puy de literar. camb. ca-*
9 *pit.* 9. *numer.* 16. *verſ. poſtquam de fallimento*, e la ragione è, perchè non può pregiudicare alli Creditori del Traente, quando ſa il Debitore dello ſteſſo Traente il di lui fallimento.

10 Ma quando ſi foſſe nel caſo, che l' Accettante aveſſe avuta tal notizia, o l'aveſſe potuta avere, ſenza che egli allegar poſſa alcuna giuſta e probabile cauſa della ſua ignoranza, allora ſarà ſenza dubbio tenuto al pagamento della lettera da lui accettata, poichè deve ſolo a ſe imputare il danno procedente dalla ſua accettazione, ſe egli, non oſtante la ſcienza da lui avuta del fallimento del Dator delle lettere, le ha volute accettare, *il Veſcovo Rocc. capit.* 94. *num.* 27. *Cardin. de Luc, de cambiis diſc.* 20. *ſub num.* 2. *verſ. ſuper ſecunda, & diſc.* 25. *numer.* 15. *Merlin. Pignatell. centur.* 2. *controv.* 11. *numer.* 17. 18. ed ivi meglio *Scopp. numer.* 10. *Rot. deciſ.* 345. *numer.* 13. 14. 15. *part.* 5. *recentior. & Rocc. reſponſ.* 20. *numer.* 24. *Conſtantin. ad Stat. Urb. dict. annot.* 26. *numer.* 37. *Veſc. Rocc. cap.* 94. *numer.* 27. *Saminiat. contr.* 178. *num.* 6. & 18.

O pure la decozione è ſeguita dopo l'accettazione, e
11 allora ſarà ſenza dubbio tenuto l' Accettante al pagamento della lettera, ſiccome ſeguitando comunemente il *Fab. de Anna conſ.* 82. *numer.* 21. 22. inſegnano il *Franc. deciſ.* 303. ed ivi, il *de Luc. numer.* 1. *Altimar. ad Rovit. conſ.* 71. *numer.* 11. *tom.* 2. *Manſ. conſult.* 126. *numer.* 21. *lib.* 2. *Rocc. reſponſ.* 4. *numer.* 3. & *reſponſ.* 12. *num.* 5. *tom.* 1. & *de literis cambii not.* 25. *numer.* 58. *Carleval. de judic. tit.* 3. *diſp.* 6. *numer.* 35. *Alderiſ. de contractibus tit.* 1. *queſt.* 15. *numer.* 61. *Borgia lib.* 17. *inveſtigat. capit.* 14. *numer.* 11. *Capyc. latr. deciſ.* 20. *numer.* 5. & *deciſ.*

& deciſ. 169. numer. 24. & conſult. 42. numer. 11. & Manfrell. ad Capyc. latr. dict. obſerv. 269. numer. 20. libr. 2. Card. de Luca de camb. diſc. 20. numer. 2. & diſc. 25. numer. 6. Merin. ad Reverter. obſervat. 431. numer. 2. & reſ. lib. pr. cap. 258. numer. 2. Epiſcop. Rocca cap. 94. numer. 26. Rot. deciſ. 345. part. 5. rec. & deciſ. 219. part. 15. rec. Merlin. Pignatell. contr. 11. lib. 2. numer. 7. & ibi pleniſſimè *Scopp. num. 8. Conſtant. ad Stat. Urb. annotat. 26. artic. 3. numer. 131.* e pienamente la *Ruota in Romana literar. cambii 4. Aprilis 1718. coram R. P. D. Rovault Gamaches*, ſtampata in fine della preſente Opera.

Quanto ſi è detto fin qui dell' attuale, ed eſpreſſa decozione, o fallimento de' Mandanti, il quale ſecondo la più vera e comune opinione de' Dottori, intendeſi ſeguito, allorchè il Mercante ritiraſi dalla Piazza, e ſi rende a lei latitante, e molto più fuggendo dallo Stato, ſenza che dal Giudice ne ſia fatta la dichiarazione, la quale è neceſſaria ſolamente ad altri effetti, e particolarmente riſpetto alle pene, come provano magiſtralmente il *Caball. reſolut. crimin. caſ. 105. Sabell. reſol. 14. numer. 16. Gratian. capit. 391. num. 19. Rot. coram Coccin. deciſ. 2326. numer. 7. 8. & 9. Noguerol. allegat. 16. num. 105. in fin. Scacc. in reſp. num. 61. poſt tract. de ſervit. & rejudic. Rocc. de decoctor. part. 2. num. 1. Urceol. deciſ. 7. numer. 1. Pigant. ad Statut. Ferrar. rub. 24. numer. 3. verſ. benè facit, Rot. Romana deciſ. 14. numer. 2. part. 2. rec. Urceol. de tranſact. quæſt. 34. numer. 11. Conſtantin. ad Stat. Urb. annot. 26. art. 1. numer. 13. & 15. Rot. Florent. in Liburnen. acceptationis literar. camb. 16. Auguſti 1685. §. Quis enim, & §. Nec eſt, lib. motiv. a 565.* Non ha dubbio, che abbia eziandio luogo nel caſo, che ella non foſſe ancora attualmente ſeguita, purchè foſſe proſſima a ſcuoprirſi, o renderſi all'atto con la fuga, o ritiro dalla Piazza del Mercadante. 12 13 14

Poichè in jure, tanto ſi conſidera il Mercadante decotto, o fallito, quanto chi era proſſimo al fallimento, e così non meno ſono invalide l'accettazioni delle lettere fatte 15

dopo l'attuale fallimento del Dator delle Lettere, che quelle fatte dopo che il Mercante era proſſimo a fallire: *Rot. coram Buratt. deciſ.* 9. *numer.* 23. *& deciſ.* 10. *numer.* 1. *& coram Coccin. deciſ.* 2326. *& coram Dunozzet. deciſ.* 940. *num.* 9. *Valeron. de tranſact. quaſt.* 8. *numer.* 37. *Card. de Luc. de regal. diſc.* 115. *numer.* 10. *& de credit. & debit. diſc.* 10. *numer.* 12. *& de cambiis diſc.* 25. *Anſald. de commerc. diſc.* 5. *numer.* 22. *Rot. deciſ.* 219. *part.* 15. *rec. & Epiſcop. Rocc. cap.* 94. *num.* 19. *&* 20. E noi nel *diſc.* 75. *numer.* 1. *& ſeq. tom.* 2. *de commerc.*

Tutta la difficoltà rimane in accettar bene il tempo di queſta proſſima, o ſia latente decozione, cioè in ſaper ben giudicare quando il Mercadante ſi debba dire, che egli ſia in una proſſima, o latente decozione, lo che parmi non eſſere ſtato finora ben diſcuſſo da' noſtri Dottori, anzi li trovo fra di loro non poco intrigati, e diſcordanti; e ciò proviene dall'eſſer materia più di fatto, che di ragione, nella quale perciò è facile l'equivocare a chi non oſſerva bene le circoſtanze de' caſi per applicarvi bene quelle concluſioni di ragione, che ad eſſi meglio ſi adattano.

Procurerò adunque, per quanto mi permette la mia debolezza, di diſtinguere queſta materia in modo, che rieſca più agevole a chi giudica il regolare il di lui arbitrio.

E primieramente convien ſapere, che da i Dottori ſi ſuole bensì preſumere l'atto, o contratto del Mercante, fat-
16 to in iſtato della di lui proſſima decozione, quando tra breviſſimo tempo egli falliſce, poichè la vicinità del tempo in
17 jure ſerve in tutti gli atti di valevole preſunzione, come inſegnano infiniti allegati dal *Tiraquell. de retract. lignag. §. primo, gloſſ.* 7. *num.* 77.

Così dalla brevità del tempo ſi arguiſce il dolo, la fro-
18 de, la correſpettività degli atti, e per meglio accoſtarmi alla materia della decozione, giacchè ella viene equiparata alla
19 morte naturale, *Anſald. de commerc. diſc.* 4. *numer.* 7. dalla
20 brevità del tempo tra la morte e la ferita ſi arguiſce, che queſta foſſe totalmente mortale *Farinac. de homicid. qu.* 127.

a num.

a numer. 27. *uſque ad* 50. *Menoch. de arbitrar. caſ.* 275. *Guaz. zin. ad defenſ. Reor. defenſ.* 4. *cap.* 10. *ſub numer.* 19. *verſ. & pro complemento*, *Conciol. reſol. crimin. verb. vulnus reſp. p. numer.* 12. *Addentes ad Caitel. expedit.* 88. *numer.* 5. *& ſeq.* con moltiſſimi allegati dal *Sabello in verbo mors numer.* 9. *verſ. quod mortuus*; e ſimilmente, ſe una beſtia muore fra due o tre giorni della vendita fattane, ſi deve preſumere, che foſſe infetta di morbo mortale, *Beor. dec.* 323. 21
numer. 12. *Surd. deciſ.* 146. *numer.* 18. *Maſcard. de prob. concluſ.* 92. *Riminald. conſ.* 360. *numer.* 11. *Ludovic. deciſ. Peruſ.* 118. *Paul. Chriſtineo deciſ. Belgic.* 97. *numer.* 11. *vol.* 3. *Cavall. conſ. dec.* 179. *per tot. lib.* 1. *Hermoſill. ad LL. Partit. L.* 66. *gloſſ.* 1. *numer.* 16. *& ſeq. fol. mihi* 861. *Sabell. in prax. criminal. §. Boni, num.* 5. ed in termini puntuali, che dalla brevità del tempo ſi arguiſce la proſſima precedente decozione *Strac. de decoct. part.* 3. *numer.* 31. e meglio al 22
numer. 32. *il Veſcovo Rocca cap.* 94. *numer.* 20. *Merlin. Pignat. contr.* 21. *numer.* 16. *Surd. deciſ.* 23. *numer.* 11. 12. *Maſtrill. deciſ.* 177. *numer.* 9. *Rocc. reſponſ.* 10. *num.* 17. 18. 19. *tom.* 2. *Rot. coram Dunoz. jun. deciſ.* 940. *numer.* 13. *Valeron. de tranſact. lib.* 4. *quaſt.* 8. *num.* 39. e Noi pienamente nell'infraſcritto *Cap.* 7.

Ma non ſi accordano fra di loro i Dottori ſuddetti, qual ſia queſto breve tempo, da cui ſi poſſa con ragione dedurre queſta preſunzione, perchè altri lo vogliono di pochiſſimi giorni, altri l'eſtendono a ſettimane, altri a meſi, ed 23
alcuni anco all'anno, ~~come ho dimoſtrato pienamente~~ quì ſotto al *Cap.* 5. onde non ſapendo i più moderni a quale opinione appigliarſi, l'hanno rimeſſa in tutto e per tutto 24
all'arbitrio del Giudice, come pure abbiamo fermato al detto *Cap.* 7.

Per dilucidazione dunque di queſto punto, è neceſſario premettere, che i termini della queſtione, che ſi fa da i Dottori, cioè dentro a qual tempo abbia luogo queſta preſunzione, non procedono, ſe non nel caſo, in cui fuor dell'attual decozione del Mercante, altro non apparendo in fatto ſi

to, ſi voleſſe dalla brevità ſolamente del tempo corſo dal contratto fatto innanzi dal Mercadante, fino all'attual decozione, dedurre la preſunzione, che egli fuſſe al tempo del ſuddetto contratto in iſtato di proſſima decozione; io crederei certamente in tal caſo, che non ſi poteſſe eſtendere che a pochiſſimi giorni, cioè a uno, due, o a tre giorni precedenti all'attual decozione, o fallimento, ſeguitando non la più ſtretta e rigoroſa opinione di quegli, che eſigono una decozione immediatamente, o poco dopo ſucceduta, ma quella di mezzo, che ſempre è più ragionevole, e più equa, ſiccome in termini puntuali il *Bald. al conſ.* 328. *numer.* 8. *& conſ.* 394. *num.* 1. *& ſeq. lib.* 5. riferito benchè erroneamente per *il* 400. e ſeguitato dallo *Stracc. de decoctor. part.* 3. *numer.* 30. *Gratian. cap.* 391. *numer.* 10. 11. *Caſtill. dec.* 22. *numer.* 37. *Ciroch. diſcept.* 77 *numer.* 56. *in fin.* ed altri da me citati al detto *Capit.* 7. Nella quale molto più per neceſſaria conſeguenza concorrono tutti quelli, che l'hanno eſteſa con poca ragione a ſettimane, e a maggior tempo. E per verità, la *Ruota di Roma* ultimamente in *Romana literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram Rovault*, confermata con altra de' 17. Giugno 1720. *coram eod.* è ſtata di ſentimento, che dalla ſola brevità di quattro, o cinque giorni precedenti, ſenza altre circoſtanze, e conjetture, non ſi debba preſumere la decozione latente per la viva ragione, perchè ciò può eſſere ſeguito per qualche accidente improvviſo, a cui ſogliono ſoggiacere i Mercadanti; ſe poi dal fatto appariſſero altre circoſtanze, dalle quali ſi poſſa preſumere, o giudicare diverſamente, come ſe da varj argomenti, e conjetture coſtaſſe, che il Debitore fallito era in
25 iſtato di fallire, prima anche di molte ſettimane, e meſi, o pure tutto il contrario, cioè che il giorno innanzi, o nell'iſteſſo giorno, che mancò, era poco avanti in buono
26 ſtato, e credito, ma per un mero accidente, o di naufragio
27 di Nave, o di fallimento altrui, o altre diſgrazie, gli ſia convenuto ritirarſi dalla Piazza; in ciaſcun di queſti caſi non ha per verità niente che fare la ſuddetta queſtione,

poi-

poichè in essi il giudizio dell'uomo depende da tutt'altro, che dalla misura del tempo, come ho avvertito sotto il *Cap.* 7. e in questi termini si debbono intendere tutti quei Dottori, che per le molte e diverse circostanze di tanti casi tra se dissimili, per cui non si può dare da principio una regola certa, hanno rimesso questo punto all'arbitrio del Giudice.

Ma con buona pace di tutti i Dottori, che hanno scritto fin'ora su questo punto, parmi del tutto inutile, e fuori 28
di proposito questa questione; perchè, ammesso eziandio che dalla brevità del tempo si dovesse presumere, che il Mercadante fosse stato in vero due o tre giorni innanzi in istato di dover fallire, ciò poco importerebbe, perchè non dovendosi in queste materie, come per lo più nell'altre, cercare, e provare solamente la pura verità del fatto, cioè quando il Mercante si fosse veramente ritrovato per la gran mole de' debiti in istato di dover fallire, ne' quali termini potrebbe ella aver luogo, e così l'Attore allora con la presunzione legale risultante dalla molta brevità del tempo; potrebbe pretendere di averla bastantemente provata ma dovendosi, oltre tal verità di fatto, provare ancora, che 29
il Mercante abbia dati fuori di se pubblici segni di questa sua prossima decozione, come mostreremo più a basso, qual vantaggio dunque a questo effetto si può mai ricavare dalla decisione, e stabilimento di tal quistione?

Ed in vero cosa più irragionevole, e più pregiudicale al pubblico commercio, ed alla buona fede, che debbe essere l'anima, e il buon regolamento del medesimo, non si potrebbe giammai trovare, se dato oggi il fallimento di un Mercadante, che ha vissuto sempre con buon credito appresso a tutta la Piazza fino al giorno della sua disgrazia, si volesse ammettere per le prove positive, che si potessero fare del suo pessimo stato, in cui si trovava egli per verità un'anno, o maggior tempo anche prima, si dovesse, dico, ammettere, ch'egli fosse fin d'allora in istato di prossima decozione: e pure quando si dovesse stare alla mera verità del fatto bisognerebbe concederlo.

Ma

Ma ſiccome ciò non baſta, come io diceva, perchè a far dichiarare un Mercadante in proſſimo ſtato di decozione, non ſolo ſi ricerca all'effetto di cui trattiamo, cioè all'effetto ch'egli ſi reputi in tutto e per tutto, come foſſe già
30 attualmente fallito, non ſolo ſi ricerca, dico, che egli foſſe veramente in alcun tempo prima in iſtato di dover fallire, ma ſi ricerca ancora, che egli ne abbia dati fuori a notizia delle Piazze alcuni ſegni ſufficienti a farlo credere in tale cattivo ſtato, come più ſotto diremo: così pure nulla giova il provare con la preſunzione legale, riſultante dalla brevità di ſoli due o tre giorni, che egli foſſe veramente in tale ſtato, ſe non ſi moſtra inſieme, che egli ne aveſſe, prima della ſua attuale e ſcoperta decozione, dati pubblici ſegni, laonde ſi deve, tanto nell'uno, che nell'altro caſo, a forza concludere, che quando il Mercante è viſſuto ſino all'ultimo giorno del ſuo attuale ſalimento in buon credito appreſſo la Piazza, ſia queſtione del tutto eſtranea, quantunque tanto controverſa fra' Dottori, l'inveſtigare ſolamente qual brevità di tempo, o giorni ſi ricerchi, dentro
31 di cui ſi poſſa preſumere, che il Mercante foſſe in iſtato di dover fallire, come nel caſo, ove mancaſſe, tal brevità di pochi giorni ſarebbe fatica del tutto inutile a chi ſi accingeſſe di moſtrare con le prove poſitive il vero e più lontano tempo, in cui foſſe ſtato il Mercadante in tale ſtato, ſe non ſi provaſſe inſieme, che egli ne aveſſe dati alla Piazza pubblici ſegni.

Reſta ora a vedere qual regola debbaſi tenere per ben giudicare in qual tempo foſſe il Mercante in iſtato di proſſima decozione, innanzi che egli attualmente aveſſe fallito.

Miglior regola non ſaprei accennare in queſto particolare, che di conſiderare ben bene le circoſtanze del caſo, che occorre in pratica; e trovando, che al tempo del contratto, o cambio, o altro negozio da lui fatto, egli aveva già dati pubblicamente non pochi e forti ſegni del ſuo cattivo ſtato, o della ſua impotenza al pagamento, i quali dal retto arbitrio del Giudice poſſano eſſere ſtimati ſufficienti a

far

far credere fin d'allora imminente la di lui proſſima e futura decozione, ſi doverà giudicare, che egli foſſe, fin di quel tempo, in una proſſima, o latente decozione, benchè egli aveſſe ancora di fatto praticato ſino all'attual decozione la 33
Piazza, e in queſti termini parlano le Deciſioni della *Ruota Romana*, cioè la *deciſ. 219. num. 9. part. 15. rec. & coram Dunozz. deciſ. 940. numer. 2. uſque ad fin. Buratt. deciſ. 9. & dec. 104. & coram Coccin. deciſ. 2326. Anſald. diſc. 3. numer. 12. 13. de mercat. Conſtantin. ad Statut. Urb. annot. 26. artic. 3. numer. 140. 141. & ſeq. Pignatell. dict. contr. 11. cent. 2. & Card de Luc. diſc. 25. numer. 7. & ſeq. Carol. Ant. de Luca ad Franc. deciſ. 303. numer. 5.* e così pure ſe ne dichiara il *Rev. Mazzi nel ſuo Compendio de' Cambj* [illegible] *Ruota di Roma in dicta Romana Literarum cambii 4. Aprilis 1718. coram R. D. Rovault §. Minuſque officit, cum ſeq.* ſtampata qui in fine dell'Opera.

Che queſti forti, e pubblici ſegni, e indizj del cattivo ſtato ſiano neceſſarj, perchè il Mercadante poſſa dirſi in ſtato di proſſima decozione, oltre le autorità poco fa citate, ſi comprova con queſto vivo, e valevoliſſimo argomento. E' certiſſimo in jure, che ogni contratto, o negozio fatto col Mercante proſſimo alla decozione, allora ſolamente è nullo, ed invalido, quando da chi ha contrattato con eſſo lui ſi foſſe avuta ſcienza della di lui proſſima decozione; al- 34
trimenti, ſenza tale ſcienza, averebbe tutta la ſua ſuſſiſtenza: *Gob conſult. 87. numer. 62. Manſ. conſult. 179. numer. 42. & Card. de Luc. de camb. diſc. 25. numer. 15.* con altri da me citati al *Cap. 1.* e ſiccome queſta ſcienza non ſi può avere dalla Piazza, ſenza che il Mercadante non abbia dati fuori di ſe ſufficienti ſegni, da cui ſi poſſa argomentare il ſuo cattivo ſtato, ed inſieme ſoſpettare, e prevedere la di lui futura decozione, ſi deve per conſeguenza conchiudere, che non poſſa mai dirſi a queſto effetto il Mercadante proſſimo alla decozione, innanzi che non ſiano preceduti tali ſegni no- 35
torj alla Piazza: altrimenti ne reſulterebbe uno ſconvolgimento troppo pregiudiciale alla fede pubblica, ed al com-

mer-

mercio, come individualmente così ragiona la *Ruota Romana in Romana literarum cambii*, §. *Nam decoctiones*, & *ſeq.* 4. *Aprilis* 1718. *coram Rovault de Gamaches*, confermata ſotto li 17. *Giugno* 1720. *coram eodem*, ſtampata alla fine di queſto Trattato.

36 E perciò quelli Mercanti, che averanno contratti con eſſo lui negozj, o lettere di cambj, doveranno imputare alla loro propria negligenza, e colpa, il danno, che loro ſarà accaduto: *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *numer.* 2401. & 2407 *Manſ. conſult.* 179. *numer.* 3. *Scacc. de commerc. §.* 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 401. & *ſeq. de Luc de cambiis diſc.* 25. *num.* 15. e come più diffuſamente ho moſtrato ſopra nel *Capit. pr.* ed altri luoghi.

37 Intorno però a queſti ſegni, devo avvertire, che non baſtano ſolamente le lettere proteſtate, nè ſolamente qualche licenza, o mandato di ſoſpetto di fuga, che ſi foſſe da alcuno ottenuto contro del Debitore, nè tampoco il ſalvo condotto, che aveſſe il medeſimo Debitore per ſuo riguardo impetrato, per ciaſcuna delle quali cauſe, o altra ſimile, aveſſe patita appreſſo la Piazza qualche diminuzione del primiero ſuo credito; il che, ſiccome può procedere dalla ſtrettezza, o mancanza del pronto contante, ſenza cui
38 non può il Mercante in quel tempo riparare all' urgenza de' ſuoi Creditori, ma non già dall' impotenza, che egli veramente abbia di ſoddisfarli con gli altri ſuoi Beni, non è atto perciò a farlo giudicare in iſtato di proſſima decozione: e di fatto ſi vede, che ſimili accidenti ſuccedono, e poſſono ſuccedere anche alli Ricchi di Mercanzie, o Beni per la ſcarſezza, come ſi diceva, del pronto contante, in cui alcune volte poſſono trovarſi: perciò vi vogliono, per conchiudere la proſſima decozione de' Mercanti, altri at-
39 ti più ſpeciali, o molti inſieme, i quali a giudizio del prudente Giudice, ſiano ſufficienti a farla preſumere, in conformità di quanto viene puntualmente in queſto punto oſſervato dallo *Scopp. ad Merlin. cent.* 2. *cap.* 11. *num.* 8. *verſ. nec aliud erit*, *Anſald. de commerc. diſc.* 94 *numer.* 7. 17. 18. 109

1. 6 *Card.*

Card. de Luca de camb. d. diſc. 25. numer. 8. e l' altro *de Luc. ad Frant. deciſ. 303. numer. 5. & ad Gratian. capit. 569. ſub numer. 7. §. Ceterum, verſ. aliter, Rot. Roman. dec. 85. num. 18. part. 15. recent. & poſt Albit. de inconſtant. in judic. dec. 16. num. 15.*

Per lo contrario, ſe al tempo del contratto, o delle lettere cambiali non aveva dati baſtanti ſegni della ſua futura 40
decozione, ma continuava a comparire alla Piazza, e far negozj, coprendo deſtramente ſino a quel tempo, che potegli riuſcire, il ſuo cattivo ſtato col farſi comunemente credere da' Mercanti diverſo da quello, che veramente egli era, in queſto caſo pare del tutto ragionevole, che ſi debban ſoſtenere, ed eſſer validi quei cambj, contratti, o negozj, che da lui ſono ſtati fatti nel tempo, che era comunemente tenuto in buon credito, e che ciaſcuno probabilmente averebbe con eſſo lui contrattato, come puntualmente nel caſo noſtro così ragionano lo *Scacc. de commerc. §. 2. gloſſ. 5. numer. 405. & ſeq. Gait. de credit. capit. 2. tit. 7. numer. 2442. Gratian. capit. 391. ſub numer. 18. Rot. Rom. in Bononien. Fideicommiſſi 7. Maii 1666.* appreſſo il *Gob. conſult. 9. numer. 65. & conſult. 87. numer. 60. Surd. conſ. 528. numer. 38.* e dopo loro mirabilmente la *Ruota di Roma in d. Romana Literar. camb. 4. Aprilis 1718. §. Ut etiam, coram Rovault,* confermata ſotto li 17. Giugno 1720. *coram eod.* ſtampata in fine del preſente Trattato.

Non potendoſi per verità, come nel primo caſo, imputare al Mercante, che ha con lui negoziato, la negligenza di non avere inveſtigato la di lui mala qualità, perchè eſſendo ſtata da lui con tutta induſtria, e diſinvoltura ſempre occultata, non era facile il poterla penetrare, come in ſimili termini diſcorre la *Rot. Romn. diverſ. to.n. 2. dec. 281. numer. 25. & ſeq. Molin. de primog. lib. 2. cap. 13. numer. 291. Caſtill. contr. lib. 4. cap. 42. numer. 99.* e tale è il ſentimento, e la modificazione, che hanno voluto inſinuarci nelli noſtri preciſi termini il *Card. de Luca de camb. dict. diſ. 25. numer. 8.* e particolarmente *al numer. 11. fino al 14. & in ſup-*

ple.

plement. eod. tit. diſc. 33. *numer.* 4. *Carol. Anton. de Luc. ad de Franc. dict. deciſ.* 303. *numer.* 5. *Scacc. de commer. §.* 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 401. giunto il *numer.* 405. *Scopp. ad Merlin. Pignatell. cent.* 2. *contr.* 11. *numer.* 8. *verſ. etenim etſi Rotæ Romanæ*, *Anſald. de commerc. diſc.* 3. *numer.* 5. *& diſcur.* 5. *numer.* 12. 13. e meglio ancora, e più diffuſamente il *Saminiat. contr.* 178. *numer.* 12. *la Ruota di Roma in dicta Romana literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram Rovault*, *§. Tale autem*, *& §. Ut etiam.*

So che qualche Autore, e l'iſteſſo *Card. de Luca nel diſc.* 25. *numer.* 12. *& in fine de camb. & diſc.* 33. *in ſupplement. ad eundem titul. numer.* 4. riferito, anche a queſto propoſito da *Monſig. Anſald. de commerc. diſc.* 5. *ſotto il numer.* 13. *verſ. ubi poſt egregie*, ha ſtimato, che quando dal Ricevitore delle lettere è ſtato effettuatamente pagata con buona fede allo Scrivente la di lui valuta, reſti obbligato quello, che l'ha
41 accettata, a pagarla, benchè appariſſe, che prima dell'accettazione, lo Scrivente aveſſe dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione, e che perciò eſſi ſiano ſolamente conſiderabili nel caſo di rimeſſa fatta dallo Scrivente a fa-
42 vore di qualche ſuo Creditore, il quale prevedendo dalli medeſimi indizj il caſo della futura decozione del ſuddetto Scrivente, abbia procurato, come ſi deve ſoſpettare, di rimborſare il ſuo credito, col mezzo di qualche lettera di cambio dello ſteſſo Scrivente, in pregiudizio di colui a cui è ſtata diretta la tratta, e da cui è ſtata ignorantemente accettata.

Ma queſto particolare ſentimento di pochiſſimi, non ha alcuna aſſiſtenza di ragione, non ſolo perchè è contrario alla comune opinione de' Dottori ſopraccitati, i quali indiſtintamente parlano nell'uno, e nell'altro caſo, ma perchè tutti i motivi da eſſi addotti per la Deciſione di un caſo, all'altro per l'appunto ſi adattano. E di vero, qual differenza di ragione, in riguardo al povero Accettante ſi può mai aſſegnare tra il caſo della valuta realmente pagata, e
43 quella della valuta compenſata, o riſcontrata? Poichè ſe

egli

egli è ſcuſato nel ſecondo caſo, non per altra ragione, ſe non che egli al tempo dell' accettazione non poteva ſapere la mutazione dello ſtato dello Scrivente per la diſtanza del luogo, come non doveva eſſerlo nel primo caſo, ove per lui milita la medeſima ragione, ed equità, la quale per lo contrario non può aver luogo nel Ricevitore della lettera di cambio, il quale eſſendo preſente nel luogo del contratto può, o deve ſapere non meno l'attuale fallimento del Mercante, con cui fece il negozio, che i di lui molti indizj già dati per addietro della ſua proſſima decozione; e ſe ciò non oſtante ha volſuto con eſſo lui contrattare, deve in buona pace ſoffrire quel danno, che gli è provenuto dalla ſua propria colpa, e negligenza, e non farlo ſentire all' Accettante, del tutto ignorante, o almeno più innocente, come per il Teſto nel *L. qui cum alio ff. de regulis juris*, affermano tutti i Dottori da Noi citati per la noſtra opinione, e particolarmente lo *Scopp. ad Merlin. Pignatell. dict. contr.* 11. *numer.* 13. ed il *Card. de Luc. de regal. diſc.* 115. *numer.* 12. *&* 13. *Merlin. Pignatell. cent.* 2. *contr.* 11. *numer.* 10. 11. 18. *Amat. reſol.* 47. *numer.* 23. e per le ragioni da me ſegnate ſopra al *Cap.* 1. §. *Abbiamo fin'ora inteſo*.

È benchè ancor io confeſſi, che aſſai maggiore ſoſpetto di frode, e colluſione concorre nel caſo della valuta compenſata, o rincontrata, che nel caſo della valuta realmente pagata in contanti (e ciò è quello, che a mio credere ha voluto dire il *Card. de Luca* nel luogo ſopraccitato, mentre ſarebbe negli altri luoghi a ſe contrario) 44
non ſi potrà però negare, che nel caſo anche della valuta realmente pagata, non ſi debba tenere l'opinione favorevole 45
vole all'Accettante, perchè quantunque allora paja, che ceſſi il ſoſpetto di frode, e colluſione in chi pagò realmente la valuta, non ceſſa però tal ſoſpetto nel Datore della lettera, che era in ſtato di proſſima decozione, e così inabile a potere contrattare in pregiudizio altrui, onde ſe il Ricevitore delle lettere, non oſtante la ſcienza del di lui

cattivo ſtato, ed inabilità di contrattare, che aveva, come ſi deve preſumere, e doveva avere, ha voluto con eſſo lui contrattare il cambio, con pagarne realmente la valuta, deve ſopra di ſe andare il danno, e non ſopra l'Accettante, ignorante di tutto ciò per la diſtanza del luogo, come di ſopra ſi è accennato.

Dal detto ſin qui ſi conoſce manifeſtamente l' errore anche di quelli riportati da *Monſiz. Anſald. al diſcur. 5. numer. 16. & 18.* che vogliono, che i Mercanti ſi debbano dire proſſimi alla decozione, ſino di quel tempo in cui
46 veramente erano non ſolvendo, cioè di quel tempo in cui dalli loro libri appariſce, che foſſe maggiore il loro debito, del loro patrimonio, poichè queſta circoſtanza, benchè ſia valevoliſſima conghiettura a provare la proſſima decozione, non è però per ſe ſola ſufficiente, mentre
47 può ſtare bene inſieme, che un Mercante in un tempo non abbia tanto di patrimonio, o ſoſtanza capace a pagare tutto il ſuo debito, ma che ſia totalmente in credito, e ſtima appreſſo la Piazza, come ſe egli foſſe ſolvendo: dico appreſſo la Piazza, poichè niente opererebbe in contrario, quando ſi provaſſe, che appreſſo ad alcuno più intimo della di lui caſa, e per conſeguenza più informa-
48 to foſſe ſtato in qualche ſoſpetto di proſſima decozione, come bene avverte la *Ruota di Roma in dicta literar. cambii 4. Aprilis* 1718. *§. Ut etiam, verſ. ea valida ratione, coram Rovault*, inſerta quì dopo il preſente Trattato. È però
49 molto diverſa coſa è l'eſſer non ſolvendo, dall'eſſer fallito, come bene oſſerva il *Tondut. quaſt. civil. cap. 72. numer. 6. & ſeq. lib. 1.* e l' opinione di quei Dottori, che ammettono per decotti, e falliti tutti quelli, che non ſono ſolvendo, non procede in quelli, che ſono ancora in credito, benchè non ſiano ſolvendo, ma ſolamente riſpetto a quelli, che ſono notoriamente non ſolvendo appreſſo la Piazza, o ſuoi Cre-
50 ditori, come ſi ricava dall' autorità puntuale del medeſimo *Tondut. al d. cap. 72. nnm. 8. & ſeq.* ſeguitato dal *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot. 26. artic. 1. num. 10. & artic. 2. numer. 107. 108.* e dal *Gob. conſult. 34. num. 6.* e a queſto propoſito molto

con.

conferiſcono il *Surd. al conſ.* 528. *num.* 38. 39. 40. *Gratian. cap.* 391. *num.* 18. 21. *&* 22. *Rot. Roman.* appreſſo il *Gob. conſult.* 9. *num.* 65. e lo ſteſſo *Gob. alla conſult.* 87. *num.* 60. quali ci aviſano, che non ſi può mai dire un Mercadante in proſſimo ſtato di fallire, quando tuttavia è in credito, pratica alla Piazza, e fa negozj, e ciò procede anche nel caſo, ch'egli veramente foſſe impotente a pagare li ſuoi Creditori, ed aveſſe perciò anche dentro di ſe premeditata la fuga, e il ſuo ritiro dal Foro mercantile: e la ragione di ciò è quello, che ho di ſopra accennato, cioè perchè in queſta materia della proſſima decozione, non ſi deve attendere la pura, ed occulta verità del fatto, ma il credito, e riputazione, con cui pubblicamente vive, o nò, alla Piazza il Mercante; il che viene anche meglio confermato da quanto va ponderando in queſti termini il *Manſ. alla conſult.* 497. *num.* 10. *verſ. & quidem profecto, & num.* 11. con l'autorità note del Sacro Conſiglio di Napoli, riportata dal *Thor. nel com. pend. delle deciſ. part.* 2. *pag.* 117. e per la ragione ancora, che la ſtima, ed il credito ſi deve valutare nel Mercante per un gran capitale, anzi ſpeſſe volte è il maggior ſoſtentamento del negozio, perchè col di lui favore può il Mercante, benchè occultamente ſia non ſolvendo, rimetterſi in buono, ed opulento ſtato, *Amat. reſolut.* 27. *num.* 31. *verſ. & ex hoc poſſent*, e però a queſto propoſito cade ora in acconcio il ricordare ciò, che ho avvertito nel mio *diſc.* 76. *num.* 7. 8. *tom.* 2. *de commerc.* che li Mercanti per lo più vivono col credito; ſicchè è forza conchiudere, che ſe oltre il gran debito, che ha il Mercante, non vi concorrono altre conghietture indicanti al di fuori a notizia degli altri Mercanti della Piazza la di lui proſſima decozione, non ſi può dire all'effetto di cui ſi tratta eſſer egli in ſtato di proſſima decozione, e così civilmente morto: maravigliosamente la *Ruota di Roma in Rom. Liter. camb.* 4. *April.* 1718. *§. Ut etiam, coram Rovault*, e nell'altra confermatoria de' 17. *Giugno* 1720. *§. Abſque eo quod, & ſeq. cor. eod.* dopo il preſente Trattato ſtampata.

51

52

53

ARGOMENTO.

SI figurano quì per dichiarazione della materia molti caſi ſpeciali di negozj, e lettere di cambio, e girate col fallimento ſeguito, ora per parte d'uno, ed ora per parte dell'altro.

Si tratta anche, ſe ſi può pagare dall'Accettante lettera di cambio, innanzi la ſcadenza del pagamento, e il fallimento del Preſentatore della lettera, a cui è ſtata pagata anticipatamente, a danno di chi deve andare.

E ſimilmente, ſe in caſo di fallimento ſiano il Traente, il Remittente, li Giranti, e l'Accettante, obbligati in ſolidum, e in quali caſi.

SOMMARIO.

1 *CHI trae per conto d'altri, non ſi conſidera come Traente, ma come Procuratore di quello, che ha ordinato la tratta; onde caſo che falliſſe poi chi ha ordinata la tratta, il Trattario non può rivalerſi contro colui, che ha fatta la tratta, e* n. 2.

3 *Molto più, ſe il Trattario riceve dal Traente la tratta, con la clauſula* ſopra di ſe, *cioè a dire a riſico dell'iſteſſo Trattario.*

4 *Chi ordina la rimeſſa con le clauſule* ſopra di ſe, *o* ſopra di voi, *intende, che il pericolo del danno delle lettere*

tere ſia a pericolo di chi doverà far la rimeſſa.

Qual forza abbia la clauſula ſopra di ſe, *o* ſopra di voi, *o* ſopra di noi, *tra' Mercanti, al* num. ſudd.

5 *Chi trae per un' altro con la clauſula* ſopra di noi, *intende di correre il riſico per colui, per conto del quale egli fa la tratta.*

6 *Il Traente ſempre rimane obbligato, ſe il Trattario accetta la tratta, con la clauſula S. P. cioè* ſopra proteſto, *o con la clauſula S. P. C. cioè* ſopra proteſto per mettere a conto.

7 *Qual differenza ſia tra l' accettazione fatta con la clauſula S. P. e la clauſula S. P. C.* num. 8 9.

10 *Se ſi trae con la clauſula* ſopra di ſe medeſimo, *il Trattario ha ſempre per obbligato il Traente, benchè non foſſe accettata la tratta co la detta clauſula S. P.*

11 *Chi averà promeſſo ad uno di pagare le tratte, che egli farà per conto d' un' altro, ſarà obbligato a pagarle, benchè colui per il di cui conto furono fatte poi le dette tratte, al tempo delle medeſime, o della loro accettazione foſſe fallito.*

12 *Fatta la tratta da uno per conto di un' altro, ſe queſti al tempo della tratta era fallito, o proſſimo al fallimento, non ſarà tenuto a pagarla, benchè l' aveſſe accettata.*

13 *E ſe dal medeſimo Trattario ſarà ſtata pagata, in caſo che nello Scrivente ſia concorſo alcun dolo, o ſcienza dell' attuale, o proſſima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medeſimo Scrivente ſarà obbligato a rimborſare il ſuddetto Trattario, che con buona fede la pagò.*

14 *Se foſſe ſtata fatta da uno la tratta ad un' altro, con ordinargli di prendere il ſuo rimborſo da un Terzo, ed il Trattario l' aveſſe compita, con aver tratto per il ſuo rimborſo dal ſuddetto Terzo, da cui foſſe accettato, ſarà tenuto queſto Terzo al pagamento, benchè il primo Traente aveſſe fallito dopo la ſuddetta accettazione del Terzo.*

15 *Lo ſteſſo ſi doverà dire anche quando il fallimento del primo Traente foſſe ſeguito innanzi l' accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il ſuo rimborſo il Trattario, ſe il Terzo prima del*

fallimento del primo Traente, ſi foſſe obbligato al rimborſo del detto Trattario.

16 *Il contrario deve tenerſi, quando non foſſe ſeguita tale obbligazione del Terzo, da cui ſi deve rivalere il Trattario*, e num. 17.

E quando al tempo dell' accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito, num 18.

Dichiaraſi al num. 19.

20 *Se il Creditore farà tratta al ſuo Debitore con lettere di cambio pagabili ad un ſuo Creditore, benchè il Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire al tempo dell' accettazione delle ſuddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante ſarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente.*

21 *Ciò procede, ſe il Debitore accettante, e il Creditore del Traente ſaranno in buona fede, cioè ſenza la ſcienza del fallimento del Traente.*

22 *Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente.*

Ed avendole l' Accettante in tal caſo pagate, il Creditore le doverà reſtituire alla maſſa de' Creditori del Traente, o l' Accettante le doverà pagare un' altra volta, num. 23.

24 *Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell' iſteſſo tempo gli vien fatta; ſe, mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagar la tratta, che accettò*, e num. 25. 26. e ſeq.

26 *La rimeſſa fatta per compire la tratta, è un' atto correſpettivo alla tratta, onde ſe ceſſa la rimeſſa, deve ceſſare la tratta quantunque accettata.*

27 *Si diſtingue queſta propoſizione*, e num. 28. 29. & ſeq. e num. 33.

28 *Non ha luogo l' argomento della correſpettività degli atti, ſe non fra i medeſimi Contraenti, fra i quali gli atti correſpettivi ſeguirono, ma non già in pregiudizio del Terzo.*

29 *La proteſta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare*

la

Digitized by Google

la ſua Tratta, a contemplazione della ſua rimeſſa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le lettere di cambio.

30 *Le lettere di cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall' Accettante a' nome nè pure dello Scrivente contro di quello, al di cui favore furono accettate l' eccezioni della valuta non pagata.*

31 *Se alcuno ſi obbliga come ſuppoſto debitore d' un' altro a favore d' un Terzo, è tenuto al pagamento verſo del Terzo, benchè in vero non ſia debitore.*

E ciò procede, benchè il Terzo ſapeſſe, che colui il quale ſi è obbligato a ſuo favore, non era debitore dell' altro num. 32.

33 *L' Accettante non è tenuto a pagar le lettere, che egli accettò, quando quello, a favor del quale furono accettate, non è creditor del Traente, ma ſemplice adjetto, o Procuratore.*

35 *Procuratore, o adjetto al pagamento, rappreſenta la Perſona del ſuo Principale.*

36 *Chi averà data una lettera all' ordine S. P. con aver avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta lettera, benchè l' abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento al tempo della data lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogn' altro, ſopra la rimeſſa fatta con detta lettera,* e n. 41. e ſeq. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non ſi è avuta fede del prezzo, num. 45. & ſeq.

37 *Per conſuetudine de' Mercanti, non ſi ricerca per indurre la tradizione, o conſegna delle mercanzie, ciò che ſarebbe neceſſario de jure.*

38 *Per ragion d' equità, e del pubblico commercio fra' Mercanti, s' ammettono alcune coſe, benchè repugnanti alle Leggi, e Regole di ragion comune.*

39 *Le cedole, ovvero* paghero *fra' medeſimi Mercanti hanno forza di danaro attualmente pagato.*

40 *Sono molto nel commercio privilegiate le lettere di cambio.*

41 *Il dominio del denaro della lettera accettata non ſi dice eſcito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto danaro ſia appreſſo l' Accettante, non per anche conſunto, o commiſto da quello, a favor del quale fu accettata la ſuddetta lettera di cambio.*

42 *Si preſume non avuta fede del prezzo, ſe il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore.*

43 *Per trasferire il dominio, vi ſi ricerca la fede del prezzo, oltre la conſegna, e tradizion della roba.*

44 *Non ſi preſume, che il Compratore aveſſe in animo di frodare il Venditore, ſe ciò concludentemente non ſi prova.*

45 *E per provar ciò, ſi ricercano conjetture valevoli.*

46 *Si aſſegnano quali ſiano queſte conjetture.*

48 *Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſto ſarà ſtato in buono ſtato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori, in caſo che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poſcia falliſſe.*

49 *Avuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o robe ſopra le quali n'ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſſa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in Concorſo.*

50 *Nel vero contratto di cambio ſi vende, non le lettere di cambio, ma bensì il danaro aſſente.*

51 *Le lettere di cambio ſervono ſolamente di mezzo, ed organo per fare dare eſecuzione al cambio contrattato.*

52 *L' accettazione delle lettere di cambio per ſtile introdotto da' Mercanti ha forza di tradizione, e pagamento, all' effetto di cui ſi tratta.*

Ma ciò non è vero a molt' altri effetti, num. 53.

54 *Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo che l' Accettante abbia effettivamente pagato la rimeſſa al Preſentator della lettera di cambio.*

55 *Se il debitore dà per paga-*

pagamento ad un ſuo Creditore qualche lettera di cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore.

56 *Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine, con lettere di terza Perſona girate dal detto remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Dator della lettera*, e num. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario, num. 61.

Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione, num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione, num. 63.

57 *L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, ſi preſume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia eſpreſſo il mandato.*

E ciò procede molto più fra' Mercanti, num. 58.

58 *I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti, non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato.*

59 *Il Procuratore non deve patire alcun danno nell' eſeguire l' ordine del ſuo Principale, ma deve eſſer di queſto tutto il ſiniſtro, o caſo avverſo.*

64 *Se uno, avendo ordine di rimettere l'avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona; ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell' ultimo Giratario.*

Dichiaraſi come al nu. 65.

66 *Chi gira le lettere è ſempre obbligato, in virtù della ſua girata, benchè poi coſtaſſe, che la girata foſſe ſimulata, e foſſe per impreſtanza di puro nome.*

67 *Chi ſimula una coſa, o qualche atto, da cui il Terzo è rimaſto ingannato, è obbligato al refacimento del danno ſeguito al Terzo.*

68 *L' Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario, innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal paga-*

pagamento fatto da lui, pendente ancora il termine, è valido, benchè gli ſia in tempo giunto l'ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante.

Dichiara, e limita ne' caſi de' quali, al num. 73. 74. & ſeq. e num. 79. col ſeq.

69 *La clauſula S. P. nelle lettere di cambio opera che ſi poſſino quelle liberamente negoziare come più piace.*

70 *Girata la lettera di cambio all' ordine S. P. in altro per la valuta avuta, il Datore della ſuddetta lettera non ha facoltà di rivocare l'ordine del pagamento.*

71 *La dilazione, ſecondo l'uſo delle Piazze, data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e perciò ſi può avanti la ſcadenza del tempo pagare.*

72 *Benchè la dilazione, o ſia uſo delle Piazze dato al pagamento ſia poſto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore e Creditore inſieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'eſpreſſa, o tacita volontà dell' iſteſſo Creditore.*

73 *In quelle lettere, o girate, nelle quali non corſe la valuta, pendente il termine al pagamento, ſi può rivocar l'ordine di pagare.*

Dichiara come al num. 75. e ſeq.

76 *L'addietto al pagamento, o Giratario, che non ha alcuno intereſſe nella rimeſſa, non è altro, che un puro Procuratore del Remittente, o del Girante.*

77 *E a queſto tale ſi può ſempre opporre l'eccezione della valuta non pagata.*

78 *L'Accettante d' una lettera di cambio, deve ſenza eccezione alcuna pagarla al Preſentatore, quando queſti è creditore, o intereſſato nella rimeſſa.*

79 *Se ſi può pagare la lettera dall' Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l'ha riſcoſſa, va a danno dell' Accettante,* e num. ſeq. e num. 90.

80 *Il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e ſe paga, lo fa a ſuo riſico.*

81 *Ciò*

81 *Ciò procede quando la dilazione è posta a favore del Creditore, o del Debitore e Creditore insieme*, e nu. 82.

Il contrario si deve dire quando la dilazione è posta solamente a favore del Debitore, num. 85. 86. e seq.

82 *Il Procuratore* ad exigendum *non può riscuotere avanti del tempo il pagamento.*

83 *Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore è malamente fatto.*

Dichiara, num. 84. 87. 88. e 89.

86 *La dilazione al pagamento in dubbio, in grazia del Debitore si presume apposta.*

87 *Quando la dilazione a pagare è solamente posta in grazia del Debitore, allora il Debitore avanti la scadenza del tempo può validamente pagare al suo Creditore, o al di lui Procuratore.*

88 *Il Debitore renunziar puote ad ogni dilazione introdotta per comodo suo.*

89 *Validamente paga il Debitore al Procuratore del suo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè si tratti d' un Procuratore constituito*, cum libera *o con molta ampiezza di parole, e facoltà.*

90 *Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è stata data per comodo del Creditore, non si può dall' Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata.*

91 *Il contrario, se la dilazione, o l'uso delle Piazze è posto a favore del Debitore.*

92 *Il pagamento anticipato fatto con mala fede a fine di portar pregiudizio al Creditore, è sempre nullo, nè si può fare, benchè la dilazione sia apposta a favore del Debitore.*

Se ne apporta gli esempj al num. 93. 94.

95 *Il contrario si deve dire, quando è stato fatto il pagamento con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che possa accadere al Creditore.*

96 *L' Accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera* sopra protesto, *cioè per onor della firma dello Scrivente, o del Girante*, e num. 98.

97 *Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l' Accettante sono obbligati* in solidum *verso il Creditore, o Presen-*

ſentatore della lettera accettata.

98 *E ſe ne aſſegna la ragione.*

99 *Limita, nel caſo che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente.*

100 *Il Preſentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l' Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta o all' ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj.*

101 *Quando il Traente hà data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato ſe non l' Accettante.*

102 *Il Preſentator della lettera di cambio, quando coloro, che ſono* in ſolidum *a lui obbligati, ſono tutti falliti, può intervenire a ciaſcheduno degli accordi, che ogn' uno de' falliti in proprio faceſſe.*

103 *Modo, che deve tenere il medeſimo Preſentatore delle lettere di cambio, quando è ammeſſo all' accordo, che fa con alcuno de' ſuoi Creditori* in ſolidum *o lui obbligati, per non pregiudicarſi con gli altri, e* num. 104. 105.

CAPITOLO III.

PER compimento della materia debbo ora in queſto Capitolo ſoggiungere alcuni caſi, che non paſſano fra' Dottori ſenza molta difficoltà.

Il primo è quando un Mercante, cioè Sejo faceſſe la Tratta a Cajo, per ordine, e conto di Sempronio, e la Tratta foſſe accettata liberamente ſenz' alcuna proteſta a favore di Tizio, ſe ſucceduta la decozione di Sempronio, Cajo ſia obbli-

obbligato a pagare la ratta a Tizio da lui accettata, e quì 1
conviene così distinguere: o al tempo dell'accettazione della tratta Sempronio non era fallito, nè in prossimo stato di fallire, e allora la decozione seguita dopo l'accettazione va a pericolo, e danno di Cajo, il quale ha accettato libera- 2
mente la tratta per ordine, e conto di Sempronio, dimanierachè non può più competere a Cajo alcun regresso contro di Sejo, perchè questi non si considera in tal caso come Traente, ma come instrumento, e organo di Sempronio, a cui si attribuisce come Mandante la tratta da lui ordinata a Sejo per conto di Sempronio, come ho fermato nel mio *disc.* 44. *in addit. num.* 61. *tom.* 1. *&* *disc.* 57. *tom.* 2. *de commercio*, colle autorità in esso allegate, alle quali aggiungo l' *Ansald. de commerc. disc.* 5. *num.* 35. *Saminiat. controv.* 180. *numer.* 1. *&* 2. *&* *controv.* 181. *numer.* 9. 10. 11. *tom.* 2. *Mans. consult.* 497. *numer.* 1. *&* *sub numer.* 15. *S. Nam prima ratio*, *vers. unde licet*, *&* *Senat. Mantuan. cor. Manent decis.* 72. *numer.* 2. 3
3. 4. 5. e ciò molto più procede nel caso, che da Sejo fosse stata fatta la lettera, o tratta *sopra di se*, cioè a rischio dello stesso Cajo, perchè Cajo coll'accettazione libera della tratta a favore di Tizio, viene a prendere espressamente sopra di se tutto il rischio del fallimento di Sempronio, e a liberare totalmente Sejo, *Bursatt. cons.* 39. *num.* 5. 6. *&* *sub num.* 17. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2390. *&* *seq. Card. de Luc. de camb. disc.* 20. *num.* 4. *Saminiat. controv.* 179. *num.* 6. e Noi nel *disc.* 44. *in addit. num.* 63. *tom.* 1. *de commerc.* e come in simili termini, se il Mercante dà ordine ad un altro di ri- 4
mettergli qualche somma *sopra di se*, cioè sopra il Mandatario, la decozione di quello, con cui il Mandatario contratta il cambio per la rimessa da farsi al Mandante, che l' ha ordinata, va a pericolo, e danno dello stesso Mandatario, perchè la clausula *sopra di se*, *o sopra di voi*, usitata tra i 4
Mercanti, vale a fare, che l'ordine della tratta, o della rimessa corra a danno, e pericolo di chi l'accetta liberamente, *Scacc. de commerc. S.* 2. *gloss.* 5. *num.* 401. *&* §. 3. *gloss.* 2. *num.* 1. *Bursatt. dict. cons.* 39. *num.* 5. 6. *Gait. dicto loco num.* 2390.

& *num.*

& num. 2440. e Noi nel *d. diſc.* 44. *num.* 61. *tom.* 1. e medeſimamente, ſe la tratta è fatta per lo contrario *ſopra di noi*, cioè ſopra dello ſteſſo, che ordina, o fa la tratta *per conto d'un'altro*, da cui poi non veniſſe rimborſato il Trattario, ſarà obbligato colui, che ha ordinata la tratta *ſopra di noi*, a rimborſare il Trattario di tutto ciò, che ha pagato *Surd. conſ.* 528. *num.* 18. Noi nel *d. diſc.* 44. *num.* 62. *tom.* 1.

Ma ſe la tratta fatta per conto, e ordine d'un'altro è
6 accettata *ſopra proteſto*, ovvero *ſopra proteſto per mettere a conto*, ambe formule introdotte da' Mercanti, per tenere obbligato il Traente per il loro rimborſo, il *Veſcovo Rocc. cap.* 94. *num.* 13. *&* 15. *Saminiat. dict. contr.* 27. *num.* 50. 51. *Monſig. Anſald. de commerc. diſc* 79. *num.* 5. 6. *& ſeq.* con queſta ſola differenza tra loro, che nella prima di ſemplice proteſto, che ſi ſcrive da' Mercanti con le due lettere S. P.
7 s' intende aſſolutamente riſervata la rivalenza ſubito contro del Datore delle lettere, nella ſeconda, che ſi ſcrive
8 con la ſteſſa brevità da' Mercanti con le lettere S. P. C. tal rivalenza s' intende riſervata contro il Dator delle lettere ſolamente nel caſo, che la partita non foſſe compita dal Debitore, per di cui conto fu trattato: *Carlo Mazzi nel ſuo Compend. de' cambj cap.* 14. ed avendo l' Accettante in mano effetti del Traente, la detta clauſula S. P. C. ſignifica allora, che l' Accettante non trarrà per il ſuo rimborſo, ma che ſi contenta di mettere il pagamento a conto del Traente, di cui ha le mercanzie in mano, *Du Puy de lit. camb. cap.* 9. *num.* 13. in ciaſcun de' ſuddetti caſi la decozione di
9 colui, per di cui conto, ed ordine era ſtata fatta la tratta, non deve andare a danno dell'Accettante, poichè accettandola con proteſto, o per porla a conto, ſi viene a riſervare il regreſſo contro del Traente, o Scrivente *Burſat. d. conſ.* 39. *num.* 17. *verſ. hisſuppoſitis*, *Saminiat. contr.* 180. *numer.* 2. *& num.* 16. *& ſeq. Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *numer.* 2390. *& ſeq Scacc. de commerc. §.* 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 358. *& gloſſ.* 9. *num.* 5. *Merlin. de pignorib. lib.* 3. *tit.* 1. *queſt.* 16. *numer. fin. Manſ. conſult.* 497. *numer.* 16.

E lo

E lo ſteſſo ha luogo, quando il Traente ordinaſſe la Tratta a conto bensì d'un'altro, ma con la clauſula *ſopra di ſe* 10
medeſimo, poichè allora chi accetta ſimil tratta, benchè ſemplicemente, ſi deve intendere, che l'abbia accettata ſopra dello ſteſſo Traente *Saminiat. contr. 179. num. 7.*

Per ſpiegazione però del ſuddetto primo caſo debbo avvertire, che ſe Cajo aveſſe accettato l'ordine di Sempronio di pagare quelle Tratte, che gli ſaranno in appreſſo fatte da Sejo per conto di detto Sempronio, e nel tempo dell'accettazione di tal ordine, Sempronio non era ancora falli- 11
to, nè in proſſimo ſtato di fallire, ma che poi nel tempo dell'accettazione delle lettere, o tratte fatte da Sejo, aveſſe detto Sempronio fallito, nientedimeno Cajo ſarà ſenza dubbio tenuto a pagare le tratte da eſſo accettate; poichè lo ſtato, e condizione buona, o mala di Sempronio deve conſiderarſi del tempo in cui fu accettato da Cajo il di lui ordine di pagare le tratte, che gli verranno fatte da Sejo, e non del tempo, che Sejo fece le tratte, o che furono queſte accettate da Cajo, come pienamente ferma il *Manſ. alla conſult. 496.* e meglio nella *conſult. 497. per tot.* ove riſponde a tutte le obbiezioni contrarie dell' *Anſald.* e ſecondo l'opinione del *Manſ.* così fu deciſo, e la Parte ſoccombente ſi acchetò al giudicato, come riferiſce il *Manſ.* in fine della ſuddetta conſultazione.

Il ſecondo caſo, cioè quando al tempo della tratta ordinata per conto, e ordine di Sempronio (ritenuta la figurazione nel reſto del primo caſo) eſſo Sempronio era decotto, o proſſimo al fallimento, allora l' accettazione non tiene, ſecondo le regole date ſopra a ſuo luogo in queſta materia della decozione, e però non è obbligato l' Accettan- 12
te a pagarla, e in queſti termini puntuali, oltre le autorità citate ſopra al *Capit. 2.* pienamente ferma il *Saminiat. nelle contr. 178. 179. 180. 181.* ſecondo le quali così ancora fu deciſo. E quando mai l' aveſſe pagata, e vi foſſe ſtato nello Scrivente alcun dolo, o ſcienza dell'attuale, o proſſima decozione di quello, per di cui conto ha egli ordinata la 13
tratta,

tratta, ſarebbe nulladimeno tenuto lo Scrivente a reintegrare di tutta la Somma chi l'ha con buona fede accettata, e pagata *Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. num. 2373.*

Il terzo caſo è quando Tizio ha fatto la tratta a Sejo, con
14 ordinarli il rimborſo da Cajo *ſopra di ſe*, cioè a riſico di detto Tizio, Sejo compita la tratta, volendoſene rimborſare, fa ſecondo l'ordine di Tizio la tratta a Cajo, da cui viene accettata a favore del Corriſpondente di detto Sejo, e mentre pende ancora il tempo del pagamento ſopravviene a Cajo accettante la notizia del fallimento di Tizio: ſi cerca ſe Cajo, che ha accettata la ſuddetta tratta di Sejo, ſia obbligato a ſoddisfarla, non oſtante la decozione di Tizio.

E quì pure biſogna procedere con queſta diſtinzione: o la decozione di Tizio è ſeguita dopo l'accettazione di Cajo, ed allora doverà Cajo pagarla in virtù della ſua accettazione, per la ragione già detta di ſopra al *Capitolo* 1., o al tempo dell'accettazione di Cajo era Tizio fallito, o in proſſimo ſtato di fallire, e in queſto caſo ſi doveranno conſiderare due tempi, ne' quali può eſſere ſeguito il di lui fallimento.

Il primo tempo è quando il fallimento è ſeguito nel tempo di mezzo tra il pagamento fatto da Sejo, e l'accettazione di Cajo, cioè dopo l'accettazione, e pagamento di Sejo, ma innanzi all'accettazione di Cajo; in queſto caſo ſi doverà vedere ſe Sejo avrà accettata, e pagata la tratta di Tizio per eſſere ſtato affidato, o aſſicurato prima da Cajo della ſua rivalenza, o rimborſo colla tratta ch'eſſo era per fargli per ordine di Tizio, e allora Cajo ſarebbe tenuto a pagarla,
15 benchè al tempo dell'accettazione di Cajo, Tizio foſſe fallito; perchè Sejo avendo ſeguita la fede di Cajo nell'accettazione della tratta fattagli da Tizio, è dovere che Cajo glie la mantenga, eziandio nel caſo, che non aveſſe ancora Cajo accettata la lettera di Sejo, ſecondo ciò che ho fermato ſopra nel primo caſo al §. *Per ſpiegazione*, e al §. *Il ſecondo caſo, nel fine*, con l'autorità di Gaito; dunque molto più quando l'aveſſe accettata, ſecondo altresì che ho moſtrato ſopra nel primo caſo al detto §. *Per ſpiegazione*, coll'

autori-

autorità di *Manſi*: ma ſe tra Sejo e Cajo, prima dell'accettazione fatta dallo ſteſſo Cajo, non vi ſarà corſo per lettere alcun'obbligo, in queſto caſo quando ſia ſtata accettata da 16
Cajo la tratta di Sejo in tempo, che non aveſſe avuto, o potuto avere, detto Cajo notizia del fallimento di Tizio, Cajo non ſarà certamente tenuto a ſoddisfarla, come appunto nel caſo che dallo ſteſſo Tizio foſſe ſtata immediatamente fatta a Cajo la tratta, perchè la tratta, che fa quì Sejo a Cajo, non ſi deve conſiderare come tratta propria di 17
Sejo, ma di Tizio, in di cui nome, e per di cui ordine Sejo fa la tratta a Cajo, come avvertono il *Cardin. de Luc. de camb. diſc.* 20. *ſotto il numer.* 4. *verſ. & hoc ſtante dicebam*, *Anſald. de commerc. diſc.* 5. *numer.* 35. 36. e pienamente il *Sammiat. alla contr.* 179. *numer.* 5. 6. *& ſeq. & controv.* 180. *numer.* 1. *ſino al numer.* 19. *Manſ. conſult.* 497. *num.* 1. *&* 2.

Il ſecondo tempo è quando il fallimento di Tizio foſſe 18
ſeguito fin del tempo dell'accettazione di Sejo, il quale tanto al tempo della ſuddetta ſua accettazione, quanto al tempo del pagamento delle lettere da lui fatto, non ſapeva la decozione di Tizio, e in queſto caſo Cajo ſarà tenuto al compimento della ſudd. tratta di Sejo, ſe Sejo averà corſa, come ſi è detto ſopra, la fede di Cajo. Ma ſe tra Sejo e Cajo non vi ſarà corſo obbligo alcuno, Cajo non ſarà tenuto, perchè a Cajo baſta, che al tempo della ſua propria accettazione il fallimento di Tizio foſſe ſeguito, per le ragioni, ed autorità poco fa citate, e molto più dunque Cajo non ſarà obbligato, ſe il pagamento di Sejo ſarà ſucceduto nel tempo, che egli poteva, e doveva ſapere la decozione di Tizio, poichè ſiccome Sejo non era obbligato in tal caſo a ſoddisfare la tratta da lui accettata in tempo che non ſapeva, o non poteva ſapere la di lui decozione, deve imputare alla ſua colpa, e traſcuraggine il danno, che gli proviene da tal pagamento, e così lo ſteſſo deve dirſi nel caſo, che al tempo della ſua accettazione Sejo ſapeva, o doveva ſapere la decozione di Tizio, mentre però Cajo al tempo del- 19
la ſua non l'aveſſe ſaputa, o dovuta ſapere, il che è molto

difficile a darſi in pratica, perchè ſe al tempo della ſua accettazione Sejo ſapeva, o poteva, e doveva ſapere la decozione di Tizio, tanto più la poteva, o doveva ſapere Cajo al tempo della ſua propria fatta molto tempo dopo.

Quarto caſo. Tizio fa Tratta a Cajo ſuo debitore, il quale accetta la lettera cambiale pagabile a Sejo creditore di detto Tizio, ma poi ſi ſcorſe, che al tempo dell'accettazione della lettera fatta da Cajo, era Tizio fallito, o in proſſimo ſtato di fallire.

Sopra queſto caſo ſi riſponde eſſere obbligato Cajo a pagare a Sejo la lettera da lui accettata, non oſtante la ſuddetta decozione dello Scrivente, poichè in riguardo all'Accettante, ſiccome egli è debitore dello Scrivente, e non ha
20 perciò biſogno di rivalerſi contro di lui, così la detta decozione non ſi deve avere in alcuna conſiderazione: pienamente lo *Scopp. ad Merlin. Pignattell. centur.* 2. *cap.* 11. *num.* 14. *Roſa conſult.* 67. *num.* 27. *ad* 29. *Conſtantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *artic.* 3. *num.* 139. con altri da lui citati, ed in riguardo a Sejo, a cui era fatta la rimeſſa, l'accettazione
21 di Cajo è valida, atteſa la buona fede di detto Sejo, e Cajo, li quali non ſapevano al tempo dell'accettazione la decozione di Tizio, per ciò che ho fermato al *Cap.* 1.

Ma ſe al tempo dell'accettazione della tratta, Cajo sà il
22 fallimento di Tizio traente, non deve in alcun modo accettare, nè pagare la Tratta di Tizio, perchè ſarebbe in frode, e pregiudizio de' Creditori di detto Tizio, il che non ſi può fare, come avvertono lo *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *num.* 391. *Du Puy de lit. camb. cap.* 9. *numer.* 16. *verſ. poſt-*
23 *quam de fallimento*, e ſe Sejo l'aveſſe riſcoſſa, può eſſere obbligato dagli altri Creditori a metterla in maſſa, e a concorrere con loro nel giudizio univerſale del concorſo, come ſoggiungono i ſuddetti Autori, o pure Cajo, che l'ha pagata, può coſtringerſi a ripagarla un'altra volta alli ſteſſi Creditori, dovendo imputare a ſe il danno, che ne riceve, mentre non oſtante la ſcienza del fallimento di Tizio, ha volſuto indebitamente pagare la tratta.

Quin-

Quinto caſo. Debbo anche quì aggiungere un caſo aſſai notabile, e di molta conſeguenza, per utilità di queſta materia, cioè per eſempio: Tizio con ſue lettere rimette a Ca- 24
jo una ſomma ſopra Sempronio, Cajo gira le lettere della rimeſſa fattagli da Tizio a Tullio, a cui nello ſteſſo tempo fa tratta di altra ſomma pagabile allo ſteſſo Sempronio, Tullio accetta le lettere di Cajo pagabili a Sempronio, e ſimilmente Sempronio accetta le lettere di Tizio pagabili a detto Tullio, come giratario di Cajo. Pervenuta poi a Sempronio la notizia del fallimento di Tizio, ſeguita appunto nel tempo della ſua accettazione, o poco innanzi, Sempronio ricuſa di pagare, o compenſare per la concorrente quantità a Tullio la valuta della lettera da lui accettata, ſi cerca ſe può egli giuſtamente ricuſare tal pagamento.

In favore di Tullio par che aſſiſta la regola della corre- 25
ſpettività, perchè Tullio in tanto accettò la tratta di Cajo pagabile a Sempronio, in quanto Cajo nello ſteſſo tempo gli rimette altra ſomma colla girata delle lettere di Tizio pagabili dallo ſteſſo Sempronio, e così non avendo luogo la 26
rimeſſa fatta a Tullio, deve anche ceſſare la tratta, come va diſcorrendo il *Manſ. alla conſult.* 179. *numer.* 43. *& Rot. Florent. coram Monac. deciſ.* 70.

Per la Deciſione però di queſto caſo, conviene così diſtin- 27
guere: O Sempronio è creditore di Cajo, o non è creditore, ma un ſemplice adjetto, o Procuratore ad eſigere la ſomma rimeſſagli da Cajo. Nel primo caſo Tullio ſarà ſenza dubbio a mio credere obbligato a pagare le lettere accettate a favore di Sempronio in forza della ſua accettazione, ſecondo ciò che ho fermato nel mio Trattato *de commerc. al diſc.* 53. *tom.* 2. Nè vale quì l'argomento della correſpet- 28
tività, perchè eſſo procede ſolamente fra i medeſimi Contraenti, tra'quali ſono ſeguiti gli atti correſpettivi, ma non giammai in pregiudizio del Terzo. Onde ammeſſo anche, che Tullio ſi foſſe con lettere eſpreſſamente dichiarato, e proteſtato con Cajo di accettar la ſua tratta, atteſa la di lui rimeſſa, e così l'accettazione della tratta di Cajo foſſe

29 ſenza dubbio correſpettiva alla rimeſſa dello ſteſſo Cajo; queſta correſpettività potrà bensì partorire il ſuo effetto tra Cajo e Tullio, ma non mai in danno di Sempronio, e ciò per la ragione, che la volontà, o dichiarazione, o proteſtazione di Tullio fatta a Cajo di volere accettare la ſua tratta a contemplazione della ſua rimeſſa, non eſſendo ſtata nota, nè intimata a Sempronio, non gli può mai cauſare alcun pregiudizio, e perciò non può egli rimanere privo, e defraudato di quella azione, e jus, che gli è nato da un contratto diverſo, paſsato tra lui e Tullio, che è l'accettazione libera delle lettere fattagli da Tullio per il rimborſo di quanto andava creditore di Cajo, come inſegnano il *Cardin. de Luc. de empt. & vendit. diſc.* 3. *num.* 7. 8. *Urceol. de tranſact. quaſt.* 8. *num.* 12. *&* 13., e ciò ha luogo particolarmente nella lettera di cambio, dove vediamo, che quantunque
30 lo Scrivente dia le lettere correſpettivamente alla valuta da pagarſi da chi le riceve, pure ſe le lettere ſaranno accettate, non ſi potrà opporre dall'Accettante a nome tampoco dello Scrivente contro colui, a di cui favore furono accettate, l'eccezione della valuta non pagata, che non è altro in vero, che opporre il difetto d'un'atto molto più correſpettivo, anzi finale delle lettere date dallo Scrivente, come ho provato pienamente nel mio diſc. 53. *num.* 8. *& ſeq. tom.* 2. *de commerc.* per l'autorità ivi allegate, a cui aggiungo il *Reverter. deciſ.* 431. ed ivi *Marin. in fin. Rot. poſt Conſtantin. ad Stat. Urb. deciſ.* 58. *per tot.* e di queſto argomento a noſtro propoſito in ſimili termini di correſpettività di mandato, ſi vale la Ruota di Roma per eſcludere il pregiudizio del Terzo, a di cui favore è ſtata accettata la lettera nella *Romana literarum cambii* 4. *Aprilis* 1718. *S. Fin. coram Revault*, ſtampata dopo il preſente Trattato.

E in ſimili, anzi più dubitabili termini, cioè quando Pie-
31 tro (per eſempio) col falſo ſuppoſto di eſsere debitore di Antonio, promette, e ſi obbliga di pagare ad un Terzo, che ſia creditore di detto Antonio, non oſtante, che Pietro non ſia più debitore di Cajo, nulladimeno in virtù della

pro-

propria ſua obbligazione, egli è tenuto a ſoddisfare ſuddetto Terzo creditore di Antonio, perchè ſiccome queſto Terzo non può ſapere ciò che ſia paſſato tra Pietro e Antonio, non è perciò ragionevole, che egli rimanga pregiudicato, e deluſo per la traſcuraggine, ed inavvertenza di Pietro, come per li Teſti eſpreſſi nella *l. doli* 19. *ſi Titius* 33. *l. ſi quis deligaverit*, *l. ſi non debitorem*, ed in ogni luogo di eſſi *Bartol. de novat. & delegat. & l.* 2. *C. de condict. indebit.* inſegnano *Cancer. var. lib.* 1. *cap.* 2. *numer.* 68. *& ſeq. Coſt. de fact. ſcient. & ignor. centur.* 1. *diſtinct.* 86. *numer.* 10. 11. *De Ponte conſ.* 86. *numer.* 3. *& conſ.* 87. *num.* 4. *lib.* 2. *Schettin. ad l.* 3. *C. de novat. cap.* 4. *numer.* 8. *De Luc. in ſpicileg. de ceſſ. jur. quæſt.* 86. *numer.* 1. *& ſeq. Cæſar. de afflict. controverſ.* 35. *num.* 1. con molti ſeguenti, *& controv. num.* 17. 18. *Scopp. ad Merlin. Pignatell. capit.* 91. *numer.* 7. 8. *Theſaur. quæſt. forenſ.* 111. *numer.* 1. *&* 2. *Rot. Rom. coram Bich. deciſ.* 511. *num.* 12. *& ſeq.*, e ne' proprj termini noſtri di lettere accettate a favore d'un Terzo *Card. de Luc. de hared. diſc.* 34. *numer.* 8. §. *Primus*, *&* §. *Delegatio autem*. E quando 32
anche il Terzo aveſſe ſaputo ciò che ſia paſſato tra Pietro ed Antonio, ha potuto diſſimulare di non ſaperlo, poichè egli non deve entrare ne' fatti altrui, ma badare a ſe, e al ſuo negozio, come per la prudentiſſima diſpoſizione del Teſto nella *d. l. doli* 19. avvertono il *Leotard. de uſur. quæſt.* 94. *ſotto il num.* 77. *Cyriac. controv.* 427. *numer.* 21. *Cæſar. afflict. controv.* 35. *num.* 8. *& Card. de Luc. diſc.* 154. *numer.* 34. *de dot.* ed a queſto propoſito vedi altresì ciò che ho fermato quì ſotto al *num.* 66. 67. Il che molto più procede fra' Mercanti, tra' quali ha tanta parte la buona fede, e tanta mira, o riguardo ſi deve avere a non ſconvolgere, e turbare il commercio per ciò, che ho ſuggerito in ſimili contingenze nel *diſc.* 76. *de commerc.* e altrove, e meglio di me il *Card. de Luc. de regal. diſc.* 115. *num.* 5. 6. *& num.* 9. §. *Et hoc etiam*, *& diſc.* 129. *num.* 4. 5.

Da tutto ciò ſi deve dunque conchiudere nel noſtro caſo, che la correſpettività della tratta, e rimeſſa fatta da Tullio

a Cajo, non può apportare alcun pregiudizio a Sempronio, come Terzo, il quale non ha potuto ſapere la ſuddetta correſpettività, nè ciò che ſia paſſato fra Tullio e Cajo.

Nell'altro caſo poi, cioè quando Sempronio non è creditore, ma ſemplice adjetto, o procuratore di Cajo, ha luo-
33 go allora l'obbjezione della ſuddetta correſpettività, dimanierachè non avendo il ſuo effetto la rimeſſa, deve altresì ceſſare l'accettazione della tratta, e in queſti termini parla la *Ruota di Firenze* appreſſo il *Monaco* ſopraccitata, e ſpiegata da me diffuſamente nel mio *diſc. 56. num. 70. fino al fin. tom.*
34 *2. de commerc.* perchè in tal caſo la correſpettività viene a partorire il ſuo effetto tra i medeſimi Contraenti, mentre Sempronio, come procuratore, o adjetto, rappreſenta la perſo-
35 na dello ſteſſo Cajo. *Manſ. conſult. 497. num. 16. verſ. prout etiam, & num. 17. §. Nam ex ſupra recenſita.*

36 Seſto Caſo. Giovanni dà una lettera di cambio all'ordine S. P. di Pietro, con avergli fede della valuta; Pietro ſi fa accettare la lettera o direttamente, o per mezzo d'altra Perſona, a cui l'ha girata per ſuo proprio conto, ed intereſſe, dimanierachè il Giratario non vi fa altra figura, che di procuratore di Pietro, e poi ſi ſcuopre il di lui fallimento con la ſua fuga, o latitanza: ſi ricerca ſe ſopra la ſomma della lettera accettata Giovanni ſia poziore a tutti gli altri Creditori di Pietro.

Per riſpondere adeguatamente al queſito, debbo così diſtinguere: o al tempo della data lettera Pietro era veramente in iſtato di dover fallire, benchè ciò non ſi ſapeſſe, e in queſto caſo, ſtante la mala fede, frode, e dolo interno di Pietro, il contratto di cambio con eſſo fatto da Giovanni rimane di niun valore, e per conſeguenza anche l'accettazione, come parte del primo contratto, ſecondo la ſpiegazione da me fatta nel *diſc. 59. num. 8. 9.* aggiunti li numeri *17. 18. & ſeq. tom. 2. de commerc.* anzi quando ſi poteſſe dire, che fra' Mercanti l'accettazione abbia forza di tradizione, e pagamento, come ho notato al *diſcor. 53. numer. 12.*
37 *tom. 2. de commerc.* o ſia perchè per lo ſtile loro introdotto

per

per la maggiore facilità, e buona fede del commercio, non ſi ricerchi in alcuni caſi l' oſſervanza di quanto vi vorrebbe de jure per indurre la tradizione, e conſegna delle robe, o mercanzie, e per conſeguenza la traslazione del loro Dominio in altri: beniſſimo avverte il *Card. de Luc. de credit. diſc.* 23. o ſia perchè generalmente tra' Mercanti per equità, e bene del pubblico commercio ſi ammettino molte coſe da loro introdotte, e coſtumate, benchè ſiano ripugnanti alle noſtre leggi, e alle regole di ragione comune: lo atteſta mirabilmente il *Card. de Luc. de regal. diſc.* 115. *numer.* 5. 6. *&* 7. *&* *ſeq.* *&* *diſc.* 129. *numer.* 4 *&* 5. e Noi pienamente al *diſc.* 76. *tom.* 2. *de commerc.* o perchè ſiccome vogliono molti, che le cedole de' Mercanti, o la girata loro, come quelle, che ſono volgarmente dette: *Pagherò*, per lo ſteſſo comodo, e facilità del commercio abbiano lo ſteſſo effetto, come ſe il danaro foſſe attualmente pagato *De Luc. ad Gratian. cap.* 500. *numer.* 1. §. *Inceptis*, *&* *numer.* 11. *Anſald. de commerc. diſc. ultimo general. numer.* 172. *&* *ſeq.* *Card. de Luc. de credit. diſc.* 25. *numer.* 2. *&* *diſc.* 78. *numer.* 8. 9. *D. meus Audit. de Comitibus dec. Sen.* 47. *numer.* 12. 13. *Capyc. latr. deciſ.* 196. *numer.* 14. *&* *ſeq.* *Scopp. ad Merlin. Pignatell. cap.* 82. *numer.* 11. *Reverter. deciſ.* 74. *num.* 2. *&* *ſeq.* & ibi *de Marin. Mart. vot. Piſ.* 83. *per tot.* (circa la qual propoſizione mi rimetto a quanto ho detto in altro Capitolo) così molto più ciò deve ammetterſi nell' accettazione delle lettere di cambio, le quali ſono nel commercio tanto privilegiate. 38 39 40

Anzi quando (come io diceva) ſi poteſſe dire fra' Mercanti, che l'accettazione abbia forza di tradizione, e pagamento del danaro, nientedimeno per trovarſi eſſo ancora eſiſtente appreſſo l' Accettante, e non conſunto, o commiſto da Pietro, non ſi potrà mai dire, che il danaro della lettera accettata ſia uſcito dal dominio di Giovanni, e paſſato in quello di Pietro, non oſtante la fede avuta da Giovanni a Pietro della valuta di detta lettera, poichè quando il Compratore al tempo della compra aveva animo di fraudare il 41

Venditore, e di prendere la di lui roba ſenza intenzione di
42 pagarla, allora la fede del prezzo avuta dal Venditore, la quale è neceſſaria, oltre la conſegna, e tradizione della ro-
43 ba, a trasferirne il dominio *Noi nel diſc.* 38. *num.* 6. *tom.* 1. *de commerc.* comechè ſi conſidera eſtorta doloſamente, e ſenza il conſenſo del Venditore, niente opera, nè debbeſi attendere, come ſe eſſa fede non ſi foſſe avuta *Gratian. cap.* 967. *numer.* 2. *& ſeq.* ed ivi *de Luc. ad dict. numer.* 5. *& ſeq.* e pienamente il *Gizzarell. deciſ.* 59. *per tot.* ed ivi *l'Add. Manſ. conſult.* 10. *& conſult.* 343. *numer.* 57. *& ſeq. Mangil. de evict. quæſt.* 41. *per tot. & Veſpignan. de empt. & vendit. conſult.* 2. *per tot.* e Noi nel *diſc.* 38. *& diſc.* 56. *& 75. de commerc.*, e nell'infraſcritto penultimo Capitolo.

Queſto dolo però, e frode del Compratore biſogna, che
44 reſti concludentemente provato, non baſtando il ſuſſeguente di lui fallimento, e fuga, o latitanza, non ſolo perchè eſſo può eſſer ſeguito per qualche improvviſa diſgrazia, come oſſerva la *Ruota di Roma* nelle due Deciſioni ſtampate quì in ultimo, e Noi in più luoghi, ma perchè il Compratore non aveſſe invero tal animo di fraudare, e togliere dal Venditore doloſamente la di lui roba, ma che egli credeſſe di poter continuare a ſoſtenere il ſuo credito alla Piazza, e con eſſo aveſſe ſperanza di rimetterſi in migliore ſtato, e fortuna, e renderſi capace alla ſoddisfazione di tutto il ſuo groſ-
45 ſo debito; onde vi vogliono conjetture valevoli a preſumere tal dolo, e frode nell'animo del Compratore, come ſarebbero, ſe egli ſi foſſe ritrovato in tale cattivo ſtato, che gli era inevitabile il fallimento; ed aveſſe premeditata la
46 fuga, o fatti negozj con grave ſua jattura, affine di ammaſſare roba, o danari, o ne aveſſe trafugata, ed occultata gran parte, e mandatane fuori del dominio, o poco dopo la compra ſe ne fuſſe fuggito, come inſegnano pienamente li ſeguenti Autori, a' quali mi rimetto, cioè il *Gratian. capit.* 967. *Mangil. de evict. quæſt.* 41. *Cirocch. diſcept.* 67. *dal numer.* 54. *ſino al* 58. *Veſpignan. de emption. conſult.* 2. *numer.* 7. *& ſeq. Manſ. d. conſult.* 10. *& conſult.* 313. *Gio: Evia de commerc.*

Ter-

Terreſt. lib. 2. cap. 26. num. 23. & 27. Ambrogin. deciſ. 35. num. 20. part. 2. Rocc. de decoct. mercat. numer. 18. & ſeq. e Noi nel *diſc. 75. de commerc.* e pienamente il *Veſpignan. de empt. & vendit. conſult. 2. per tot.*

Quanto ho detto ſopra, contro di Pietro, caſo che Gio- 47
vanni gli abbia data la lettera con avergli fede della valuta, molto più averebbe luogo, quando Giovanni gliel'aveſſe data ſenza aver fede della valuta; perchè allora non eſſendoſi potuto per difetto della detta fede del prezzo paſſare in modo alcuno il dominio della lettera, quantunque accettata, o del danaro in eſſa contenuto in Pietro, ſarà ſenza dubbio Giovanni per ragion di dominio poziore ſopra la partita della detta lettera accettata a qualunque Creditore di Pietro *De Luc. ad Gratian. cap. 967. num. 2. 3.* e Noi nel *diſc. 38. num. 6. & ſeq. & num. 28. 29.*

Nel caſo poi, che Pietro al tempo della lettera datagli da Giovanni con fede del prezzo, era ancora in buono ſtato, credito, e in grado, che non ſi poſſa dubitare della di lui frode, e dolo, allora la ſomma della lettera accettata dove- 48
rà ſpettare alla maſſa de' Creditori di Pietro fallito, e la ragione, che ſuole aſſegnarſi particolarmente da' Mercanti è, perchè con la fede avuta del prezzo, la proprietà della lettera eſſendo paſſata in dominio di Pietro, deve ſpettare alli Creditori del medeſimo, e Giovanni deve con altri venire in concorſo, come appunto ciò ſuccede nelle mercanzie vendute quando il loro dominio è paſſato nel Compratore per 49
la fede del prezzo avuta dal Venditore, il quale non ha più alcuna poziorità ſopra di eſſe, ma deve come creditore del prezzo venire al concorſo con gli altri Creditori *Amat. reſol. 3. num. 44.* ottimamente il *Veſpignan. de emption. & vendit. conſult. 2. per tot.* e come ho pienamente fermato nel *diſc. 56. num. 53. & ſeq.* e in termini puntuali di lettere di cambio il *Du Puy de arte liter. camb. cap. 5. num. 22.* Queſta ragione però conſiderata nelle lettere di cambio date per l'eſecuzione di qualche cambio contrattato con qualche Mercante, non pare, che poſſa aver luogo; perchè come ho

avver-

avvertito nell' addizione al mio *diſc.* 48. *num.* 34. e lo con-
50 feſſa anche lo ſteſſo *Du Puy* in altro luogo al *cap.* 5. *in princ.* nel vero contratto di cambio ſi vende il danaro aſſente, e non le lettere di cambio, e queſte ſervono ſolamente di
51 mezzo, e organo per far dare eſecuzione alla vendita con la tradizione del danaro venduto, come ſe ſi vendeſſero le mercanzie aſſenti, e il Venditore deſſe con una lettera ordine al Corriſpondente, che conſegnaſſe le ſuddette mercanzie al Compratore, o al di lui ordine.

Perciò la ragione più vera per farmi concorrere in queſto caſo nel medeſimo ſentimento a favore de' Creditori, crederei, che foſſe l'altra poc'anzi toccata nel ſeſto caſo, cioè che l'accettazione delle lettere per ſtile, e conſuetudine de' Mercanti abbia forza di tradizione, e pagamento, al riferire
52 dell' *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 187. *in fin.* e di *Monſig. Anſald. de commerc. diſc.* 3. *num.* 12. & *diſc.* 17. *num.* 15. 16. e come ho notato al *diſc.* 53. *num.* 12. *tom.* 2. *de commerc.* il che particolarmente a queſto effetto, di cui ſi tratta, è certiſſimo, benchè non ſi debba ciò ammettere a molti altri effetti, a' quali hanno eſteſa inavvertentemente i noſtri Dottori la ſuddetta conſuetudine, e ſtile introdotto da' Mercanti in alcuni certi caſi ſolamente in maggior benefizio, e comodo del commercio, come meglio dimoſtra la pratica de' medeſimi Mercanti, con ciò che è ſtato da me dedotto in molti de' miei diſcorſi *de commercio*, dove ho fatto vedere, che
54 lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo che l'Accettante abbia effettivamente pagato al Preſentatore della lettera la rimeſſa, e così in queſto caſo non ſi può mai dire, che l'accettazione abbia forza di pagamento, e quella ragione, che viene aſſegnata dal *Du Puy* parmi ch'ella poſſa più facilmente procedere o nel caſo di qualche lettera data dal Debitore per pagamento di qualche debito al Creditore, ne' quali termini non è inverisimile, nè
55 fuor di propoſito, che abbia inteſo il Datore, mediante la detta lettera, di cedere, e trasferire la proprietà del nome del ſuo Debitore nel Creditore, o pure nel caſo delle girate, come vedremo a ſuo luogo.

Sen-

Settimo caſo. Tizio ordina a Cajo di fargli rimeſſa del 55
ſuo avanzo, o di qualche altra ſomma, che aveſſe di biſogno, Cajo volendo eſeguire tal ordine, rimette l'avanzo, o altra ſomma a Tizio con lettera di Antonio pagabile all' ordine di detto Cajo S. P. per valuta avuta, cioè con girare la ſteſſa lettera all'ordine S. P. di detto Tizio: ſuccede in appreſſo il fallimento di Antonio datore della detta lettera. Si cerca ſopra queſto caſo, ſe il fallimento di Antonio debba andare a danno di Tizio, o pure di Cajo.

Per riſpondere adeguatamente al queſito, conviene procedere con queſta diſtinzione: o Cajo nel prendere la lettera di cambio da Antonio per far la rimeſſa a Tizio, ha fatto figura ſolamente di Procuratore, come ſi deve ſempre preſumere, quando non conſta altro in contrario, per la regola di ragione, che ogni atto, o contratto fatto dal pro- 57
curatore ſi deve ſempre intendere eſſere ſtato da lui fatto in virtù del precedente mandato ricevuto a fare il medeſimo atto, o contratto, quantunque nell'agire, o contrattare il Procuratore non aveſſe ſpiegato il nome di Procuratore a colui, con chi ha contrattato *Golm. de procurat. p. 2. cap. 5. num. 209. & Rot. Gen. de mercat. deciſ. 67. num. 2.* e Noi pienamente nel *diſc. 3. n. 14. & diſc. 56. n. 21. 22. & 23. de commerc.* il che procede molto più fra' Mercanti, i quali non 58
ſon mai ſoliti nel contrattare per li ſuoi Corriſpondenti, o Ricorrenti di eſprimere il loro mandato, affine di non rivelare i negozj altrui, come ho notato nel mio *diſc. 76. num. 5. 6. de commerc. tom. 2.* e allora in queſto caſo tutto il 59
pericolo, e danno della decozione di Antonio non può, nè deve ſpettare a Cajo, ma a Tizio mandante, per li Teſti aſſai chiari nella *l. idemque l. ex mandato ff. mandati; & l. a procuratore C. mandati, Rot. Gen. de mercat. deciſ. 76. numer. 5. Gob. conſult. 90. num. 10. Pariſ. conſ. 90. numer. 39. lib. 1. Anſald. de commerc. diſc. 61. numer. 24. Rot. coram Carill. deciſ. 156. num. 2. 3.* e Noi pienamente al *diſc. 56. dal num. 5. fino al num. 14. tom. 2. de commerc.* ed in puntualiſſimi termini di rimeſſa or- 60
dinata, ed eſeguita con lettera d'altri *Scacc. de commerc. §. 2. gloſſ.*

gloſſ. 5 *num.* 400. con molti ſeguenti, *Savary* nel ſuo Trattato in lingua Franceſe intitolato *Le parfait negociant. lib.* 3. *cap.* 4. §. *Francois Marchand. con altri* §§. *ſeguenti*, e Noi nel *d. diſc.* 51. *numer.* 21. *& diſc.* 56. *numer.* 9. 10. *& numer.* 16. 17.

61 checchè ſia dell'opinione contraria del *Du Puy de arte liter. camb.* tradotto dalla lingua Franceſe alla latina, al *cap.* 16. *num.* 8. e del giudicato da lui riferito. Poichè la di lui opinione non ha alcun fondamento di ragione; ma ſe bene ſi conſidera il *Du Puy*, ſi deve intendere nel caſo, ove in fatto appariſſe, che il Procuratore nel prendere la lettera, non l'aveſſe fatto come Procuratore del Mandante, ma per acquiſtarla in proprio, per poter arbitrare poi nella girata a di lui prò, come ſegnerò ora quì ſotto nell'altra parte della diſtinzione.

62 O Cajo per lo contrario nel prendere la lettera da Antonio non ha fatta figura di Procuratore, come ſarebbe ſe egli l'aveſſe avuta, o acquiſtata prima dell'ordine della rimeſſa datogli da Tizio, o benchè l'aveſſe preſa dopo tal'ordine conſtaſſe dal fatto, che l'aveſſe voluta acquiſtare per ſe, come per modo d'eſempio, ſe l'aveſſe girata a Tizio, non per il medeſimo prezzo, o cambio, ma per prezzo, e cambio diverſo con qualche ſuo maggior utile, in tali caſi il fallimento di Antonio datore della lettera deve andare a pericolo, e danno di Cajo, e ſarà queſti come girante, cioè obbligato in virtù della propria ſua girata a far compire la rimeſſa, o ſia a pagare a Tizio il ritorno, come avverte il *Savary* nel luogo ſopraccitato, ed in queſti termini ne'quali ſi deve eſſere inteſo, ha fermato beniſſimo il *Du Puy de arte liter. camb. dict. cap.* 16. *num.* 8. *& ſeq.*

63 Debbo però ſoggiungere, che eziandio nel caſo, che Cajo aveſſe fatta figura di ſolo Procuratore nel prendere da Antonio la lettera, s'egli aveſſe contata a Tizio quella provviſione, che è ſolita contarſi in quella Piazza per ſtar del credere, ſarà all'iſteſſo modo tenuto a pagare a Tizio il ritorno, e ciò molto più procede ne'caſi, che ſaranno corſe le lettere oblatorie, nelle quali vien dato l'obbligo

di ſtar

di ſtar del credere per li Debitori de' cambj, come accenna il *Peri nel ſuo Negoziante part.* 1. *cap.* 14.

Rimane inoltre ad avvertire, che quantunque Cajo nel 64
prendere la lettera da Antonio abbia fatta figura di ſolo Procuratore, o Commiſſionario, ſe però egli averà girata la lettera a Tizio non ſemplicemente, ma al di lui ordine S. P. e Tizio l'averà girata ad altri per valuta avuta, ſarà Cajo ſenza dubbio tenuto a pagarla al Giratario di detto Tizio, perchè il Giratario di Tizio l'ha negoziata a buona fede, non potendo eſſere conſapevole di ciò, che è paſſato tra Cajo e Tizio, e perciò non può egli reſtar pregiudicato dall'intelligenza, e negozio tra loro paſſato ſegretamente, per ciò che ho dedotto ſopra al *num.* 29. coll'autorità del *Card. de Luc. de empt. diſc.* 3. *num.* 8. *& Urceol. de tranſact. quæſt.* 8. *num.* 12. 13. anzi deve Cajo imputare alla ſola ſua traſcuraggine, ed inavvertenza il danno, che riceve, poichè non dovea egli far la girata della lettera all'ordine S. P. di Tizio, e così eſponerſi al pericolo, che il ſuo ricapito poteſſe eſſere liberamente contrattato, ma dovea far la girata ſemplicemente a Tizio, come ſu ciò ho diffuſamente detto ſopra, e ſotto al *num.* 55. in queſto Capitolo a' ſuoi luoghi: è però vero, che in tal caſo, ſe Cajo ſarà ſtato obbligato a pagare il ritorno al Giratario di Tizio, averà il ſuo regreſſo contro dello ſteſſo Tizio per il ſuo rimborſo.

Ottavo caſo. Tizio ha una lettera pagabile al ſuo ordi- 66
ne S. P. ma dubitando di non trovar credito nel girarla a Cajo per avere da lui la valuta in contanti, la gira prima a Vincenzio ſuo amico, non perchè egli intenda di negoziare la ſua lettera con Vincenzio, ma perchè queſti gli faccia piacere d'impreſtargli il ſuo nome con girarla a Cajo, da cui Tizio deſidera di prendere il danaro. Vincenzio non intendendo in vero far altro, che d'impreſtare il ſuo nome a Tizio, per fargli tal piacere, fa la girata della detta lettera a Cajo, dal quale è pagata la valuta, falliſce poi Tizio, ſi cerca ſe Vincenzio ſia obbligato a pagar la detta lettera, o ſia il di lui ritorno.

Si

Si riſponde, che quantunque ſia finta, e ſimulata la girata di Vincenzio, il quale non ha avuto in tal negozio altro, che il puro nome, affine di giovare, e far piatere a Tizio, acciò poteſſe avere il danaro da Cajo, nulladimeno Vincenzio ſarà obbligato a pagare il ritorno a Cajo giratario per le ragioni, che ho già ſegnate nel mio *diſc.* 51. *n.* 22. *& diſc.* 54. *n.* 63. 64. *& ſeq. tom.* 2. *de commerc.* dove ho ragionato di un ſimile caſo occorſo in pratica, e in puntuali termini aggiungo il *Du Puy de arte liter. camb. cap.* 16. *n.* 8. e regolarmente chiunque ſimula una coſa, o un atto, da
67 cui il Terzo reſta ingannato, è obbligato al riſacimento del di lui danno *Scopp. ad Merlin. Pignatell. cap.* 58. *n.* 8. *centur.* 2. e ſi può vedere a queſto propoſito anche ciò, che ho fermato ſopra al *num.* 28. 29.

68 Nono caſo. Pietro dà una lettera di cambio a Paolo al di lui ordine S. P. ma da queſto non è pagata la valuta. Paolo la gira ad Antonio, da cui ne riceve la valuta, o viene compenſata col ſuo credito a Tizio, ſopra di cui è ſtata fatta la tratta accetta, e paga innanzi la ſcadenza del pagamento la lettera ad Antonio giratario, e innanzi altresì la ſcadenza del pagamento ſiegue il fallimento di Paolo girante; Pietro ſentita la decozione di Paolo revoca ſubito l'ordine del pagamento a Tizio, la qual rivocazione, benchè giunga innazi la ſcadenza del pagamento, non è più in tempo, perchè Tizio avea anticipatamente, cioè prima della ſcadenza del pagamento, pagata la lettera. Si cerca ſe Tizio ha il regreſſo per il ſuo rimborſo contro del Datore della lettera, non oſtante che egli l'abbia anticipatamente pagata al Giratario, con qual pagamento anticipato ha fatto, che la rivocazione dell'ordine dello Scrivente non ſia più in tempo.

Si riſponde affirmativamente nel caſo preſente, perchè la lettera all'ordine S. P. (qual clauſula, ſecondo la ſpiegazione, e intendimento de' Mercanti ha virtù di trasferire nel Ricevitore della lettera la libera facultà di poterla
69 contrattare, e negoziare con altri) ogni qualvolta è ſtata

gira-

girata in Antonio, per la valuta da lui avuta, il Datore della medeſima non ha più facultà di rivocare l'ordine del pagamento al Giratario *De Luc. de camb. in ſupplem. diſc.* 33. *e Monſig. Anſald. de mercat. diſc.* 2. *num.* 37. *& ſeq.* e per tutto ciò, che è ſtato pienamente da me dedotto ſopra queſta materia nel *diſc.* 48. ed ivi nell' *Addizione in fin. tom.* 1. *& diſc.* 51. 52. *&* 53. *& diſc.* 58. *num.* 7. *tom.* 2. *de commerc.* e nel Capitolo ſeguente. 70

Se così è, nulla giova dunque a Pietro, che la rivocazione del ſuo ordine ſia giunta a Tizio innanzi la ſcadenza del pagamento, nè nuoce a Tizio l'aver pagata la lettera anticipatamente, perchè quantunque gli foſſe pervenuta la rivocazione dell'ordine prima, che l'aveſſe pagata, la doveva nulladimeno pagare al Giratario, il quale l'avea, mediante la valuta pagata, legittimamente, ed irrevocabilmente acquiſtata dal Girante, e così l'anticipato pagamento di Tizio non potendo punto riguardare, nè ferire alcun intereſſe dello Scrivente, ma ſolamente l'intereſſe di Antonio giratario, e di Tizio accettante, ogni volta che Tizio vuol pagare anticipatamente il Giratario vero creditore, lo può fare ſenz'alcun dubbio, poichè o dicaſi, che la dilazione al pagamento ſia in grazia, o favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e in queſto caſo lo può fare, perchè è ſempre in di lui libero arbitrio il 71
poter rinunziare alla ſuddetta dilazione, come beniſſimo oſſerva la *Ruota di Romagalla dec.* 253. *n.* 5. *&* 7. *p.* 4. *rec. Pacion. de locat. cap.* 37. *num.* 42. o pure dicaſi ch'ella ſia in grazia del Creditore, o del Creditore e Debitore inſieme, e in queſti caſi lo può ſimilmente fare, quando vi concorre la 72
volontà del Creditore o eſpreſſa, o tacita, con ricevere ſenza contraddizione il pagamento, per li Teſti nella *L. qui Rome* 122. *L. ſtipulatio iſta*, 5. *Inter certam*, *ff. de verb. oblig. L. quod certa die*, *ff. de ſolut. Card. Tuſc. lit. D. concluſ.* 51. *Rat. d. deciſ.* 253. *numer.* 5. *verſ. verum etiam*, *part.* 1. *rec. Pacion. de locat. cap.* 37. *num.* 43. *Cenc. de reuſib. queſt.* 84. *num.* 4. 5. 6. *& ſeq.* e pienamente il *Salgad. labyrint. credit. part.* 2. *cap.* 29.

num.

num. 35. 38. *&* 45. *Du Puy de lit. camb. cap.* 12. *num.* 5. e puntualmente nel noſtro caſo di lettera all'ordine di S. P. anticipatamente pagata al Giratario, non oſtante la rivocazione dell'ordine dello Scrivente arrivata al Trattario innanzi la ſcadenza del pagamento; lo ſteſſo ſoſtiene *Monſig. Anſald. al diſc.* 79. *dal num.* 15. *fino alla fine.*

73 In tutti gli altri caſi però, ne' quali ſi poteſſe pregiudicare all'intereſſe dello Scrivente, o del girante, come per modo di eſempio; ſe la lettera non foſſe ſtata data all'ordine S. P. ma ſemplicemente pagabile a Paolo, da cui non ne foſſe pagata la valuta, o la girata foſſe ſtata fatta nel medeſimo modo, ſenza l'imborſo altresì della valuta, dimanierachè competeſſe allo Scrivente, o al Girante il jus di rivocare al Trattario il mandato di pagare per l'inadempimento del Remittente, o ſia del Giratario, come ho moſtrato nel *diſc.* 48. ed ivi nell' *addizione tom.* 1. *& diſc.* 51. 52. *&* 53. *tom.* 2. *de commer.* In queſti caſi, o ſimili, certamente non può il Trattario, quando ſa non eſſer corſa la valuta, pagare anticipatamente al Preſentatore la lettera per il pregiudizio,
74 che ne può ricevere il Terzo, o quello, il quale, pendente il termine del pagamento, può giuſtamente rivocargli l'ordine di pagare *Amat. reſol.* 29. *num.* 6. *Salgad. labyrint. cred. p.* 2. *cap.* 29. *n.* 46. e diffuſamente il *Valeron. de tranſact. tit.* 3. *quæſt.* 3. *num.* 14. 15. dove allega moltiſſimi altri.

75 Ciò però ſi deve intendere quando la lettera è accettata ad uno, che non ſia creditore del Remittente, o del Girante, o che non abbia alcun'intereſſe nella rimeſſa, o girata, cioè ch'egli ſia un ſemplice adjetto al pagamento, il quale non è altro, che un ſemplice procuratore a ricevere, e ri-
76 ſcuotere la lettera di cambio, poichè ſiccome allora queſti rappreſenta del tutto la perſona del Remittente, o del Girante *Anſald. de commerc. diſc.* 2. *num.* 39. *Manſ. conſult.* 497. *numer.* 15. *verſ. nam prima ratio, & numer.* 16. *ac* 17. *verſ. ter-*
77 *tia tandem ratione*, così gli ſi può opporre l'eccezione della valuta non pagata, Noi pienamente nel *diſc.* 48. *tom.* 1.
78 *&* *diſc.* 55. *tom.* 2. *de commerc.* Il contrario ſi deve dire

nel

nel caſo, che il Preſentatore, a cui è ſtata la lettera accettata, foſſe creditore del Remittente, o Girante, o aveſſe intereſſe nella rimeſſa, perchè ſiccome l'Accettante la deve aſſolutamente pagare al Preſentatore, ſenza poterſi da lui opporre alcuna eccezione *Card. de Luc. de camb. in ſupplement. diſc.* 33. *Monſig. Anſald. diſc.* 2. *num.* 35. *& ſeq. de mercat.* e Noi ne' ſuddetti noſtri *diſc.* 48. 51. *&* 53. aggiungendo ora il *Du Puy al cap.* 5. *dal num.* 15. e li ſeguenti *de lit. camb.* così in queſto caſo entrano tutte le conſiderazioni dette di ſopra nella lettera data all'ordine S. P.

Intorno a queſta materia dell'anticipato pagamento deb- 79
bo avvertire un'altro caſo, ed è: Se Tizio, ſopra di cui è fatta la tratta, pagaſſe anticipatamente al Preſentatore la valuta della lettera, e poi nel tempo della ſcadenza il Preſentatore falliſſe, dimodochè per l'anticipato pagamento ſi foſſe portato pregiudizio alli Creditori del medeſimo Preſentatore, quando la rimeſſa foſſe veramente ſua propria, o quando non foſſe ſua, ma ſpettante ad altri, perchè egli non fuſſe che un ſemplice adjetto al pagamento, o procuratore del Remittente, ſi foſſe pregiudicato a coloro, a' quali veramente ſpettava. Come ſi dovrà riſolvere?

La deciſione di queſto caſo, o caſi, dipende dalla riſoluzione di quella quiſtione: ſe il Debitore, innanzi che ſia venuto il tempo del pagamento, può pagare la ſomma da lui dovuta al Procurarore del ſuo Creditore, dimanierachè ſeguito poi il fallimento del Procuratore, rimanga egli libero dal debito, e non poſſa eſſerne più riconvenuto dal ſuo Creditore.

Altri hanno ſoſtenuto l'opinione negativa, come il 80
Munoz. de ratiocin. capit. 23. *numer.* 51. *Amat. reſolut.* 29. *numer.* 12. e più d'ogni altro il *Merend. nelle ſue controverſ. lib.* 24. *capit.* 26. *numer.* 20. ſeguitato da *Carlo Ant. de Luc. ad Gratian. cap.* 127. *numer.* 9. Altri per lo contrario l'affirmativa, come il *Gratian. cap.* 127. *numer.* 33. *& cap.* 505. *numer.* 30. 31. *Caval. comun. opin. quaſt.* 790. *del numer.* 43. in appreſſo *Rot. Roman. deciſ.* 253. *numer.* 4. 5. *part.* 1. *rec. & deciſ.* 374. *dal num.* 52.

con li ſeguenti part. 5. rer. Anſald de commerc. diſc. 79. num. 22. & 23.

In queſta queſtione parmi in vero di dover diſtinguere :
81 o la dilazione al pagamento è poſta a favore del Creditore, o del Creditore e debitore inſieme, purchè dal contratto appariſca, che fiaſi conſiderata tal dilazione per qualche comodo, utilità, o profitto del Creditore, o del Creditore e Debitore inſieme, e in queſto caſo non può il Debitore pagare anticipatamente al Procuratore, il quale non avendo che il mandato a ricevere il pagamento, non può
82 pregiudicare al Principale colla rinunzia alla dilazione appoſta a ſuo comodo, e vantaggio, quando per altro a tal'effetto vi ſi ricerca per neceſſità l'eſpreſſo conſenſo del
83 Creditore, come pienamente il *Salgad. labyrint. cred. p. 2. cap. 29. num. 35. Valeron. de tranſact. tit. 3. quæſt. 3. num. 14. & 15.* e in queſti termini procede beniſſimo l'opinione di quelli, che ſoſtengono la negativa contro del Debitore, a cui per conſeguenza doverà ſpettare il pericolo, ed ogni danno, che da queſto anticipato pagamento foſſe prodotto, per ciò che ferma il *Salgad. labyrint. credit. part. 2. cap. 29. num. 66. 67. & 68.* E' però vero, che ſe il Debitore nell' atto dell' anticipato pagamento, che vuol fare al Creditore, voleſ-
84 ſe pagare ancora tutto l'intereſſe, o l'utilità, che egli potrebbe avere nel tempo proprio in cui dovea cadere il pagamento, allora gli ſarà lecito di poter pagare anticipatamente tanto al Creditore, che al di lui procuratore, come riprovando il *Salgado*, dottamente, e con vive ragioni ſtabiliſce *l' Olea de ceſſ. jur. tit. 1. quæſt. 6. numer. 60. & 61.*

85 Per lo contrario, ſe la dilazione al pagamento è poſta ſolamente a comodo, e in grazia del Debitore, come ſi
86 deve in dubbio ſempre preſumere *Cenc. de cenſib. quæſt. 84. num. 3. Gratian. cap. 505. num. 31. Salgad. labyrint. credit. part. 2. cap. 29. num. 35.* allora in queſto caſo, ſi può dal Debitore anticipatamente pagare al Procuratore, e la ragione è aſ-
87 ſai convincente; perchè il Debitore, come ſi diceva, pu-

rinu

rinunziare ad ogni ſuo favore, e così alla dilazione poſta a 88
ſuo comodo, e fatta tale rinunzia (il che s'intende dall'atto ſteſſo del pagamento, che egli fa) non ſi può dire mai, che egli paghi anticipatamente: così mirabilmente la *Ruota di Roma alla detta deciſ.* 253. *num.* 4. 5. *&* 7. *in fin. part.* 1. *rec. & deciſ.* 374. *num.* 37. *part.* 5. *rec.* e in queſti termini parlano in vero tutti gli altri citati ſopra per l'opinione affirmativa a favore del Debitore.

Tanto più ciò procede nel Procuratore *cum libera*, o con altra ſimile ampiezza di facultà, mentre quei medeſimi, i quali ſoſtengono l'opinione contro del Debitore, cioè ch'egli pagando anticipatamente al Procuratore, paghi malamente, la limitano nel pagamento fatto al Procuratore *cum li-* 89
bera, o che foſſe conſtituito con molta ampiezza di parole, o facultà, come ſi può vedere dall'*Amat. dict. reſol.* 29. *numer.* 12. 13. *Munoz. de ratiocin. cap.* 23. *numer.* 5. *& ſeq.* e con altri citati dalla *Ruota alla d. deciſ.* 374 *numer.* 37. *& ſeq. part.* 5. *rec.* benchè queſta limitazione venga ſenza ragione ſufficiente impugnata dal *Merend. dict. lib.* 24. *cap.* 26. *num.* 20.

Venendo ora alla deciſione del noſtro caſo, debbo con- 90
chiudere, che ſe appariſſe in fatto per qualche particolare circoſtanza, che la dilazione al pagamento della lettera cambiale ſia ſtata volſuta dal Creditore a ſuo favore, o ſia per ſuo comodo, e profitto, allora non ſi potrebbe ſoſtenere per valido il pagamento fatto anticipatamente dal Debitore al Preſentatore della lettera, ma in tutti gli altri caſi, ne' quali regolarmente la dilazione al pagamento delle lettere è poſta a favore del Debitore, cioèper il di lui comodo a preparare il danaro, come oſſervano lo *Scacc. de commerc. §.* 5. *gloſſ.* 1. *num.* 1. *appreſſo il fin. Du Puy de liter. camb. cap.* 4. *numer.* 26. *Anſald. de commerc. diſc.* 3. *num.* 10. *&* 11. come così ancora nel dubbio ſi deve preſumere, come ho detto ſopra, in tutti gli altri caſi, dico, il pagamento quantunque fatto anticipatamente dal Trattario al Procuratore, o ſia al Preſentatore della lettera cambiale, è de jure

validiſſimo, dimanierachè il caſo della diminuzione delle monete, o della decozione del Procuratore dipoi ſeguito, deve andare a danno del Creditore, per le ragioni, ed autorità riportate ſopra.

92 Debbo quì ſolamente avvertire, che anche in queſti caſi della dilazione poſta a favore ſolamente del Debitore, ſe al tempo dell'anticipato pagamento, che vuol fare il Debitore, averà il Creditore cominciato ad avere qualche intereſſe nella ſuddetta dilazione, come per modo di eſempio; ſe
93 foſſe imminente l'editto della mutazione delle monete, o
94 del loro valore, o pure ſe il Procuratore, o Preſentatore, a cui ſi dovea pagare, fuſſe divenuto decotto, o non ſolvendo, o in ſtato di proſſima decozione, o ſi fuſſe dato altro ſimile caſo, che il pagamento anticipato fuſſe di mezzo pregiudizio, e danno al Creditore, non ſi può dal Debitore pagare anticipatamente, come dottamente, e diffuſamente il *Larrea alla deciſ.* 15. *per tot.* ſeguitato con altri dal *Salzad. labyrint. credit. part.* 2. *cap.* 29. *num.* 41. 42. 43. *& ſeq. Valeron. de tranſact. tit.* 3. *queſt.* 3. *num.* 15. *Cenc. de cenſib. queſt.* 84. *num.* 7. *Olea de ceſſ. tit.* 1. *queſt.* 6. *num.* 61.

95 Ma ciò ſi deve intendere quando il pagamento anticipato fuſſe ſtato fatto dal Trattario con ſcienza dell'imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro danno, che dovea ſuccedere al Creditore, e così con dolo, e frode del ſuddetto Trattario, come ſi ſcorge dalla lettura de' ſuddetti Autori, e non già nel caſo dell'anticipato pagamento fatto ignorantemente, e con buona fede dal Debitore, o ſia dall'Accettante, come meglio ſpiega la *Rota di Roma alla detta deciſ.* 374. *num.* 40. 41. 42. ed ho altrove in queſto Trattato fermato.

96 Decimo caſo. Pietro, ſopra di cui è ſtata fatta la tratta, accetta una lettera di cambio, ma eſſa vien pagata da un altro ſopra proteſto per onore della medeſima lettera, o pure della girata. Falliſce poi il Datore della lettera, ſi cerca ſe il Terzo, il quale l'ha pagata, abbia il ſuo regreſſo, o rivalenza contro di Pietro, che l'ha accettata.

Si ri-

Si risponde affirmativamente; perchè siccome tanto il 97
Traente, quanto chi ha data la valuta della lettera, o sia
il Remittente, quando fa la rimessa sopra di se, o sta del
credere, come anche tutti li Giranti, e l'Accettante so-
no obbligati *in solidum* alla soddisfazione, e compimento
della lettera verso colui, che l'ha presentata, e fatta ac-
cettare, come pienamente prova il *Du Puy de lit. camb. al cap.* 16.
e Noi al *disc.* 58. *tom.* 2. *de commerc.* così colui, che l'ha pa- 93
gata sopra protesto, avendo fatto negozio utile per tutti
li suddetti obbligati, acquista per conseguenza contro cia-
scun di loro l'azione *negotiorum gestorum*, conforme dimo-
strano dottamente *Monsig. Ansald. de commerc. al disc.* 79. *num* 8.
& seq. il Du Puy al cap. 16. *num.* 11. *e al cap.* 9. *num.* 11. *&* 12. e
pienamente il *Torr. de camb. disp.* 2. *quæst.* 13. *dal numer.* 24.
quasi sino alla fine. Ove dichiara in oltre, ciò non procede- 99
re, quando si fusse pagata la lettera sotto protesto per
onore del Traente; perchè in tal caso chi l'ha pagata ave-
rebbe solamente obbligati il Traente, e coloro, che fusse
ro obbligati per la medesima tratta allo stesso Traente, e
non li Giranti, e gli altri, a' quali sarebbe competuto il
regresso, o la rivalenza contro del medesimo Traente,
se per onor di lui solo non fosse stata la lettera com-
pita.

Ho detto, che il Presentatore della lettera di cambio ha
per obbligati il Traente, il Remittente, tutti li Giranti,
e l'Accettante, ma ciò si deve intendere ne' suoi termini,
cioè quando tanto la lettera del Traente, quanto le gira- 100
te sono state fatte tutte per valuta avuta, o all'ordine
del Remittente, e de' Giratarj, e non quando il Traente
ha data fuori la lettera pagabile semplicemente al Remit-
tente, senza averne da lui ricevuta la valuta, o li prece-
denti Giranti hanno fatte porre semplicemente le girate
pagabili a' loro respettivamente Giratarj, senza il rimborso
della valuta, come per modo di esempio.

Tizio dà una lettera sopra Tullio pagabile a Pietro per
valuta cambiata, Pietro la gira a Sempronio per valuta in- 101

teſa, Sempronio la gira a Paolo per valuta inteſa, Paolo la gira a Cajo per valuta avuta. Cajo preſenta la lettera, e gli viene accettata da Tullio. In queſto caſo non reſteranno obbligati a Cajo ultimo Giratario, ſe non l'Accettante, perchè in virtù della ſua accettazione viene ſolamente obbligato al pagamento della lettera, che non può per qualunque eccezione liberarſene, come ho fermato in queſto Trattato, e in più diſcorſi del mio Trattato *de commercio*, e Paolo il quale ha imborſato da Cajo la valuta della girata. Per lo contrario Tizio Traente, e gli altri, cioè Pietro, e Sempronio primi giratarj non potranno eſſere obbligati al pagamento da detto Cajo preſentatore della detta lettera, poichè neſſuno di loro ha ricevuta la valuta: ecosì ſe Cajo voleſſe agire contro di loro, gli verrebbe giuſtamente impedito da ciaſcuno di loro con l'eccezione della valuta non pagata, la quale eccezione, ſiccome potevaſi opporre tanto dal Traente, come dalli primi Giratarj contro di Paolo, così ella ſi può certamente opporre contro di Cajo ſucceſſore ſingolare, o ſia ceſſionario immediato di Paolo, e mediato degli altri autori di Paolo, nè punto giova a Cajo ultimo giratario l'aver pagata la valuta della lettera, o girata a Paolo, perchè Paolo con cedere la lettera non può pregiudicare all'eccezioni, che competono al Traente, e alli primi Giranti, cioè all'eccezione della valuta non pagata, che ha Tizio contro di Pietro, e Pietro contro Sempronio, e Sempronio contro Paolo: il tutto come reſta comprovato dalle ragioni da me addotte al *diſc.* 48. e ſue addizioni, e in altri del mio Trattato *de commercio*, ed in altro luogo del preſente Trattato, e dal *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 5. *per totum.*

Premeſſo tutto ciò, ne ſiegue ſenza dubbio, che ſe Tullio accettante aveſſe fallito, dimodochè detto Cajo ultimo giratario non aveſſe potuto trovare il ſuo pagamento de' di lui beni, non potrebbe in modo alcuno moleſtare gli altri per le ragioni di ſopra addotte.

102 E' neceſſario però l'avvertire, che nel caſo ove tutti, cioè tan-

anto il Traente, quanto il Remittente, e Giranti fuſſero *in ſolidum* obbligati verſo il Preſentatore della lettera, e tutti aveſſero fallito, il Preſentatore può entrare, ed eſſere ammeſſo in tutti gli accordi, e compoſizioni, che ciaſcun di loro faceſſe reſpettivamente con li ſuoi Creditori, purchè il Preſentatore entrando in un accordo ſappia bene premunirſi dell'opportuna e neceſſaria riſerva delle ſue ragioni, e azioni contro tutti gli altri obbligati per quello, che non eſigeſſe, o non poteſſe eſigere da quelli accordi in cui egli ſarà entrato, o ſarà ſtato ammeſſo, e per di lui maggior cautela ſarà bene, che egli non ſi laſci indurre a ſottoſcrivere alcun accordo ſenza il conſenſo degli altri obbligati, e quando veniſſe neceſſitato a concorrervi per via di lite, o giudicio, faccia notificare, ed intimare la lite, o giudizio moſſogli contro a' ſuddetti altri obbligati con le proteſte, e riſerve ſolite, quali ſi doveranno anche in ogni atto giudiciario replicare; e laſci, che il Giudice da ſe lo includa nell'accordo, altrimenti ſottoſcrivendoſi ad un'accordo ſenza le ſue proteſte, e riſerve neceſſarie, non potrebbe più agire contro gli altri obbligati, come viene tutto ciò diffuſamente inſegnato dal *Du Puy al cap. 16. per tot. de art. lit. camb.* ove riporta *ad literam* tre Conſulti diſteſi da diverſi Dottori Franceſi.

103

104

105

ARGOMENTO.

SI tratta delle girate delle lettere di cambio fatte dal Girante ad un' altro, in tempo, che il medeſimo Girante era in iſtato di proſſima, o attuale decozione, e de' loro diverſi effetti, che partoriſcono, tanto in riguardo de' Giranti, e Giratarj, quanto dello Scrivente, ed Accettante le dette lettere, e parimente delle girate fatte ad un Giratario, il quale era in iſtato di proſſima, o attuale decozione, e de' loro effetti in riguardo di tutte le dette Perſone, ed in oltre de' diverſi modi di girare le lettere di cambio, e loro diverſi effetti.

SOMMARIO.

1 *LA girata fatta dal Fallito, o proſſimo al fallimento, è validiſſima, purchè il Giratario non ſapeſſe, nè poteſſe ſapere lo ſtato del Girante.*

E così ogni altro contratto, num. 2.

3 *E perciò in tal caſo lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario.*

4 *E molto più tal contratto ſarebbe validiſſimo, ſe al tempo della girata il Girante foſſe ſtato in buono ſtato, o credito appreſſo la Piazza.*

5 Ciò

5 *Ciò ha ſolamente luogo, ſe la lettera ſarà data all' ordine S. P., o per valuta avuta, benchè la valuta non foſſe corſa, ma non già negli altri caſi.*

6 *Il Traente non è tenuto a far pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante; nè il Remittente al Traente, non oſtante che la lettera foſſe ſtata data all' ordine S. P. del Remittente.*

7 *Quando il Giratario ſapeva, o doveva ſapere l' attuale, o proſſimo fallimento del Girante, allora lo Scrivente non è in modo alcuno tenuto, non potendo il Girante in tal caſo pregiudicare nè allo Scrivente, nè a' Creditori dell' iſteſſo Girante.*

8 *Se la lettera girata di chi era in proſſima, ed attual decozione ſarà accettata, l' Accettante ſarà obbligato a pagarla al Giratario, ne' caſi però, che la girata foſſe ſtata fatta validamente, e* num. 9.

10 *In queſti caſi però all' Accettante competerebbe il regreſſo, o l' azione di rivalerſene contro dello Scrivente.*

11 *Se la ſuddetta lettera è girata in tempo, che il Girante ſia già fallito, o proſſimo a fallire in queſto caſo ſarà l' Accettante tenuto a pagarla, ſe ciò aveſſe ſaputo, o dovuto ſapere al tempo dell' accettazione.*

12 *Lo che anche ſuccede quando s' accetta la lettera dello Scrivente, del quale ſi ſapeva, o doveva ſaperſi il proſſimo, o attual fallimento.*

13 *Ed in tal caſo non le compete nè pure il regreſſo contro l' iſteſſo Scrivente.*

14 *Tutto queſto però non ha luogo, quando l' Accettante era inconſapevole dello ſtato del Girante, o pure dello Scrivente.*

15 *L' Accettante non ha regreſſo alcuno contro lo Scrivente, ſe volſe pagare la lettera di cambio, contuttochè le foſſe pervenuta, avanti la ſcadenza del pagamento, la notizia del cattivo ſtato in cui ſi ritrovava il Girante: queſto però non ha luogo, ſe tal notizia le perverrà dopo l' accettazione, e il ſeguito pagamento.*

16 *Se il Girante girerà la lettera ſcientemente ad uno, che foſſe fallito, o proſſimo al falli-*

fallimento nel tempo della girata, la detta girata ſarà validiſſima, e ſe ne acquiſterà il jus a i Creditori dell' iſteſſo Giratario.

17 Se però la valuta di detta lettera non ſarà ſtata dal Ricevitore pagata allo Scrivente, nè tampoco dal Giratario al Girante, potraſſi dall' uno e dall'altro revocar l'ordine d'accettar la tratta a coloro, a i quali la medeſima fu diretta.

18 E ciò molto più ha luogo quando il Giratario non è altro, che un ſemplice adjetto al pagamento.

19 Semplice adjetto al pagamento altro non ſignifica, ſe non che chi deve riſcuotere la rimeſſa, non vi ha alcuno intereſſe, e perciò nella riſcoſſione queſto non fa altra figura, che di mero Procurator del Girante, o Ricevitor della lettera.

20 Regolarmente ſi deve preſumere, che quello, a cui ſi fa la rimeſſa con la lettera di cambio, o con la girata della medeſima, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dell'iſteſſo adjetto non venga provato.

21 Il pagamento fatto al Preſentatore della lettera dall' Accettante è ſempre ben fatto, benchè il Preſentatore ſia un ſemplice adjetto, o Procuratore, purchè non ſia ſtato prima del pagamento rivocato l' ordine di pagare all' Accettante.

22 Nelle lettere di cambio l'adjetto al pagamento due Perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di procuratore ad exigendum in virtù di preſunto mandato.

23 Quando rappreſenta la prima Perſona, altro il ſuo mandato operare non puote, ſe non che la ſola facoltà di ricevere il pagamento della rimeſſa, non potendo per altro convenire l' Accettante al pagamento.

24 Queſto per altro non procede quando è procuratore ad exigendum, giacchè allora in virtù del preſunto mandato può agire, e convenire l' Accettante della lettera di cambio.

25 Quando il Giratario non è ſemplice adjetto, ma bensì è creditore del Girante, o pure ha qualche intereſſe nella ſuddetta lettera, in tal caſo benchè il detto Giratario foſſe

ſtato

ſtato al tempo della girata fallito, o proſſimo al fallimento, l' Accettante doverà pagare al medeſimo la lettera accettata, non meno in pregiudizio dello Scrivente, che del Girante.

26 Se il Girante non averà avuta fede della valuta al Giratario, ſempre ſopra la lettera, benchè accettata, ſarà poziore ad ogn' altro Creditore del Giratario, perchè la lettera in tal caſo non s' intende eſcita del dominio del Girante.

27 L' Accettante ſe è tenuto a pagare la tratta, o girata al Giratario per il ſuo rimborſo, ha l' azione di convenire lo Scrivente, e queſto può farſi pagare la valuta dal Ricevitor della lettera, che la medeſima girò.

28 Queſto procede ſe il Girante al tempo della girata ſapeva, o doveva ſapere eſſere il Giratario decotto, o proſſimo alla decozione.

Ma non già nel caſo, che il Girante non aveſſe avuta, nè potuta avere tal notizia, num. 29.

30 La girata fatta ad uno, che foſſe fallito, o proſſimo alla decozione è valida, ſe egli ſarà creditore del Girante, perchè allora la girata partorirebbe il ſuo effetto a favore de' Creditori del Giratario.

31 Quando è invalida la girata, benchè ſia ſeguita l' accettazione della lettera di cambio, l' Accettante non è tenuto al pagamento; e ſe averà pagato ſenza ſapere l' invalidità della medeſima girata a cagione della decozione attuale, o proſſima del Giratario, tal pagamento ſarà ſeguito a danno dello Scrivente, e del Girante.

32 Ciò ſi limita ſe l' Accettante pagò detta lettera in tempo, nel quale a lui foſſe nota l' invalidità di detta girata, e il danno in tal caſo a lui ſolo, e non allo Scrivente, e Girante s' appartiene.

33 Data una lettera all' ordine S. P. da uno, con fede della valuta, ſe da queſto ſarà ſtata girata ad un' altro per la valuta avuta, il danno di tal lettera accettata ſarà dell' ultimo Giratario, e non del Datore della lettera.

34 E tale è il parere univerſale de' Mercanti.

35 Se

35 *Se lo Scrivente in dare la lettera non averà avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogn' altro nel danaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario,* e num. 36. e ſeg.

E lo ſteſſo ha luogo quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve de jure *preſumere per avuta,* d. num.

Si ferma però il contrario, al num. 41. 42. 43. e ſeg.

37 *Se il nome del Debitore girato, o ceduto, ſi ritrova ancora eſiſtente, e non riſcoſſo dal Ceſſionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell' iſteſſo Padrone originario il jus di vincarlo, o avocarlo, e di eſſere ſopra di eſſo ad ogn' altro preferito,* e num. 38.

39 *Lo che parimente ſ' oſſerva nel danaro pagato, e nella mercanzia venduta, e conſegnata, quale ſi trovaſſe ancora eſiſtente.*

40 *Il caſo del finto pagamento non può più operare del caſo, nel quale ſegue il vero pagamento.*

44 *Se chi averà comperata qualche mercanzia, benchè egli non ne ſia divenuto padrone per eſſergli ſtata venduta ſenza fede del prezzo, o pure per averla comperata in tempo del ſuo proſſimo fallimento, o da chi non ne era padrone, ſe egli l' averà rivenduta ad un' altro, il Padrone vero non averà alcun jus di vendicarla dall' ultimo Compratore.*

Lo ſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio, e loro girate, d. num. 44. e ſeg.

45 *Le girate, come le lettere di cambio, in due maniere ſi fanno, cioè ſemplicemente pagabili alla Perſona a cui quelle ſi girano, ed all' ordine S. P. del Giratario,* e num. 51.

E partoriſcono queſti due modi diverſi effetti, come le lettere di cambio, num. 46. e 54.

47 *La ragione conſiderata nelle lettere di cambio, milita appunto nelle girate.*

48 *La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate.*

49 *Non pagata al Girante la valuta della girata, al*

mede-

medeſimo competono, o nò, contro i ſecondi, ed ulteriori Giratarj quelle ragioni, ed eccezioni, quali competono, o nò, al Datore della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera.

50 *Tra il Girante e il Traente non vi è differenza alcuna, facendo il Girante in riguardo al ſuo Giratario la figura di Traente.*

51 *Le girate in due maniere ſi poſſono fare, cioè con far la girata pagabile ſemplicemente alla Perſona, a cui ella ſi gira, o pure all' ordine di chi ſi gira.*

52 *Le lettere di cambio benchè non fatte all' ordine, contuttociò ſi poſſono girare.*

53 *E ſimilmente le girate rigirar ſi poſſono ad altri, benchè non ſiano ſtate fatte all' ordine di quelli, a i quali ſi rigirano.*

54 *Differenza che paſſa fra la girata fatta in un modo, o in un' altro con gli effetti diverſi, che partoriſce.*

CAPITOLO IV.

DAlle teoriche, e concluſioni di ragione premeſſe ne' Capitoli precedenti, ſi poſſono riſolvere più caſi contingibili nelle girate delle lettere, dove ſeguiſſe tanto per parte del Girante, quanto del Giratario la decozione; ma per rendere più facile la cognizione, e pratica anche di queſta materia, ne accennerò quì alcuni più difficili, li quali ſerviranno per regola nel decidere gli altri ſimili, o meno dubbioſi.

Il primo è quando il Ricevitore della lettera di cambio, o ſia il Remittente, fa la di lei girata nel tempo ch' egli è 1
decotto, o proſſimo al fallimento, ma il Giratario non ſapeva, o non poteva ſapere la mala qualità, e ſtato del Girante, e allora ſtimo per certo, che la girata ſia valida, poichè il contratto quantunque fatto col Fallito de jure ſi ſo- 2
ſtiene, quando chi ha con eſſo lui contrattato, non era conſapevole della di lui attuale, o proſſima decozione, come

ho pro-

ho provato nel *Cap.* 1. e per conſeguenza il Giratario, che
3 averà pagata la valuta della girata, averà altresì per obbligato lo Scrivente, o Datore della lettera, puntualmente *Manſ. conſult.* 179. *num.* 41. e ſecondo ciò che ho fermato nel *diſc.* 48. *numer.* 1. *& diſc.* 51. *numer.* 8. *tom.* 2. *de commerc.* e ſopra al *Cap.* 1. e molto più ciò ha luogo, quando dal tempo della girata il Girante era in credito appreſſo alla
4 Piazza, e così ancora in buono ſtato da contrattare, come in termini di girata fatta in tempo buono, benchè il Girante poi falliſſe; ferma la *Ruota Rom. alla dec.* 16. *num.* 14. *poſt Card. Albit. de inconſtant.* e appreſſo il *de Luc. de uſur. & camb. deciſ.* 20. *num.* 8. *verſ. etenim adducta.*

Il tutto ſin quì detto però procede, quando la lettera
5 dello Scrivente foſſe concepita all'ordine S. P., o per valuta avuta, benchè in vero ella non foſſe corſa ſecondo i termini, e dichiarazioni, che ho dato nel ſuddetto mio *diſc.* 48. e ſue addizioni, qual mio diſcorſo con tutto ciò, che ho ivi detto nell'addizione, viene mirabilmente comprovato dal *Du Puy de lit. camb. al cap.* 5. *numer.* 18. con li ſeguenti ſino alla fine; ma ſe la lettera dello Scrivente non foſſe con tali formule concepita, ma ſolo pagabile a chi da principio la riceve, o a Perſona da principio da lui determinata, e così a Perſona certa, e diceſſe per valuta cambiata, o inteſa, o altre ſimili formule non indicanti il pagamento della valuta, allora lo Scrivente non reſterebbe obbligato, perchè gli competerebbe contro del Giratario tutte quell'eccezioni, e particolarmente della valuta non pagata, che gli poſſono competere contro il Ricevitore della ſua lettera, il quale l'ha girata: Noi nel detto *diſc.* 48. *ed il Du Puy* nel luogo poco fa citato, il quale al *num.* 21. di più ſoggiunge, che le ſteſſe eccezioni competerebbero al Datore della
6 lettera contro il Giratario, anche nel caſo, che la lettera foſſe data all' ordine S. P., o diceſſe per valuta avuta, quando il Giratario non aveſſe pagata al Girante la valuta.

Nel caſo poi, che il Giratario ſapeva, o doveva ſapere l'attuale, o proſſimo fallimento del Girante, pare aſſolutamente

mente, che lo Scrivente non ſia tenuto, perchè il Giratario non poteva in quel tempo contrattare, nè fare alcun negozio col Girante, non ſolo in pregiudizio dello Scrivente, ma nè meno de' ſuoi Creditori, come nel *Cap.* 1. 7

L'altro caſo è, quando la lettera dello Scrivente girata, come ſopra ſi è detto, dal Girante, in tempo della ſua proſſima, o attuale decozione foſſe accettata da quello, a cui era diretta la tratta, e in queſto dobbiamo vedere ſe l'Accettante ſia tenuto a pagarla.

E quì pure conviene procedere con queſta diſtinzione: o ſiamo ne' caſi ſuddetti, in cui il Giratario abbia potuto validamente contrattare col Girante fallito, o proſſimo al fallimento, dimodochè la girata de jure ſia valida, e allora l'Accettante ſarà tenuto a pagarla, come ſarebbe lo Scrivente obbligato a farla pagare, quando eziandio non foſſe ſtata accettata, ma in tali caſi competerebbe all'Accettante il regreſſo, o l'azione di rivalerſene contro lo Scrivente, o ſiamo negli altri caſi, che la girata non ſi poſſa de jure ſoſtenere, perchè non ſi poteſſe fare dal Girante già fallito, o proſſimo al fallimento, e allora ſe l'Accettante ciò ſapeva, o doveva ſapere, ſarà obbligato a pagarla, come egli ſarebbe nel caſo, che accettata la lettera dello Scrivente, quando ſa, o deve ſapere, che egli è decotto, o proſſimo alla decozione, come ho di ſopra ſermato al *Cap.* 1, e 2. e nè meno gli potrà competere il regreſſo contro dello Scrivente; ma ſe l'Accettante non ſapeva, o non poteva ſapere, che il Girante foſſe decotto, o proſſimo alla decozione, e così, che la girata foſſe invalida, in queſto caſo non ſarà l'Accettante obbligato a pagarla, come egli non ſarebbe tenuto nel caſo che accetta la lettera dello Scrivente, quando non ha ſcienza, che al tempo della ſua accettazione lo Scrivente foſſe fallito, o proſſimo al fallimento, conforme ho moſtrato ſopra al *Cap.* 2., e ſe mai tale ſcienza da lui non avuta al tempo dell'accettazione, gli foſſe giunta poi innanzi la ſcadenza del pagamento, e l'aveſſe ciò non oſtante volſuta pagare, non gli doverà tampoco in queſto caſo 8 9 10 11 12 13 14 15

caso competere il regresso contro lo Scrivente, dovendo imputare alla sua trascuraggine, o colpa, l'aver pagata la lettera, a cui non era obbligato, la qual colpa, o negligenza non può ad altri pregiudicare; ma se innanzi tale scienza l'avesse non solo accettata, ma ancora pagata, allora non se gli potrebbe negare tal regresso contro lo Scrivente, per la buona fede con cui ha accettata la lettera dello Scrivente, e per le ragioni addotte in simili termini dallo *Scacc. de commerc. §. 2. gloss. 5. num. 405. & 406.* con li seguenti, e da me sopra al *Cap. 3.*

Abbiamo fino a quì trattato della girata fatta dal Gi-
16 rante al Giratario, nel tempo, che il Girante era decotto, o prossimo alla decozione. Facciamo adesso qualche parola del caso opposto, cioè della girata fatta dal Giratario, quando questi fosse al tempo della Girata fallito, o prossimo al fallimento.

Ed anche in questo caso conviene così distinguere: o al tempo della girata il Girante sapeva, o doveva sapere la decozione attuale, o prossima del Giratario, e allora la girata sarà valida per la ragione poco fa detta di sopra, dimanierachè se ne acquisterà il jus alli Creditori del Giratario, Noi nel *disc. 53. num. 13.* aggiungendo lo *Spad. al cons. 161. num. 8.*

E' però vero, che se la valuta della lettera non sarà stata pagata allo Scrivente dal Ricevitore della medesima lettera, nè tampoco dal Giratario al Girante, potrà l'uno e l'altro
17 rivocare a chi va diretta la tratta, l'ordine di accettarla, per ciò che ho fermato nel *disc. 48. e addizione tom. 1. de commerc. Du Puy de lit. camb. cap. 5. numer. 21.* tanto più ciò procede, quando il Giratario non fosse, come dicono i Dot-
18 tori, che un semplice adjetto al pagamento, il quale non significa altro, che chi deve riscuotere la rimessa non vi ha
19 alcuno interesse, e perciò non fa egli nella riscossione che figura di mero Procuratore del Girante, o Ricevitore della lettera, che sono respettivamente i Remittenti *Spad. cons. 222. num. 5. & 6.* ç Noi nel *Capitolo precedente, caso 6. num....*

§. Ciò

§. *Ciò però ſi deve*, e pienamente nel *diſc.* 33. *&* *diſc.* 53. *num.* 16. 17. Dovendo quì avvertire per regola, che quello, a cui ſi fa la rimeſsa con la lettera di cambio, o con la girata della medeſima, ſi deve preſumere ſempre come ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, il quale è lo ſteſſo, che il Remittente, ſe non ſi prova dall' adjetto l'intereſse, che egli ha nella rimeſsa *Spad. conſ.* 222. *numer.* 5. *Monac. deciſ. Florent.* 70. *num.* 24. 20

Quando poi la lettera foſse accettata, ſi doverà altresì reflettere alla qualità della Perſona rappreſentata dal Giratario, il quale deve eſigere la ſuddetta rimeſsa, dimanieraehè ſe egli fa figura di ſemplice adjetto al pagamento, cioè, come abbiamo poco fa detto, di ſemplice Procuratore del Girante a ricevere la ſomma rimeſsa nella lettera di cambio, e non avendo innanzi della ſcadenza del pagamento ricevuto alcun' ordine rivocatorio dal Girante, l' Accettante l'aveſse poi o volontariamente, o in forza di giudizio per ordine del Giudice anche pagata, in tal caſo egli averà il ſuo regreſso contro dello Scrivente, e queſti contro del Girante; 21 poichè deve il Girante imputare a ſe ſteſso, ed alla propria ſua colpa l'avere eletta ſcientemente una Perſona decorta, e fallita, a ricevere, o ad eſigere la rimeſsa; dico a ricevere, o ad eſigere, perchè l'adjetto al pagamento nelle lettere di cambio rappreſenta due Perſone, una di ſemplice adjetto al pagamento, e l'altra di Procuratore *ad exigendum* in 22 virtù di mandato preſunto. Se egli ſi conſidera come Rappreſentante la Perſona di ſemplice adjetto, il ſuo mandato non può eſtenderſi che a ricevere il pagamento della rimeſsa, dimodochè egli non può agire contro dell' Accettante, 23 nè convenirlo per il ſuddetto pagamento, come ho pienamente moſtrato ne' ſuddetti miei *diſc.* 33. *&* 53. *&* 56. *numer.* 61. *con li ſeguenti de commerc.* ma come Procuratore *ad exigendum* in virtù del preſunto mandato può 24 eziandio agire, e convenire l' Accettante al pagamento: Noi nel *detto diſc.* 33. *num.*... *&* *in addit. num.* 57. 58. *&* *diſc.* 56. *numer.* 65.

Ma ſe il Giratario non foſſe un ſemplice adjetto al pagamento, perchè foſſe creditore del Girante, o aveſſe da queſto comprata, o in altro modo negoziata, o contrattata col Girante la girata della lettera, dimodochè per qualche titolo ne aveſſe acquiſtato qualche jus, o intereſſe, ſecondo alcuni caſi da me eſpoſti ne' miei *diſc.* 33. 51. 52. 53. & 56. *dal num.* 66. *de commerc.* in tutti queſti caſi l'Accettante ſarà tenuto a pagare la lettera per le ſteſſe ragioni riportate
25 alli ſuddetti *diſc.* 33. *num.* 11. & *diſc.* 53. *num.* 6. 7. 8. & *ſeq.* & *diſc.* 56. in pregiudizio non meno dello Scrivente, che del Girante, il quale doverà imputare alla propria colpa l'avere voluto contrattare la girata con uno, che al tempo della girata contrattata ſapeva, o doveva egli ſapere eſſere decotto, o proſſimo al fallimento *Grizzarell. deciſ.* 59. *nu.* 14. & *Manſ. conſult.* 343. *num.* 69. a riſerva però del caſo ove
26 conſtaſſe, che il Girante non ha avuta fede del prezzo della girata, o perchè il Girante aveſſe con eſſo lui convenuto, che il ſuddetto prezzo gli doveſſe eſſere ſubito sborſato, o in altra qualunque maniera. Imperciocchè allora non eſſendo la ſomma girata uſcita dal dominio del Girante per la fede del prezzo da lui non avuta, come ho fermato nel *diſc.* 38. *num.* 6. & *ſeq.* & *num.* 28. 29. *De Luc. ad Gratian. cap.* 967. *num.* 3. & *ſeq.* e ſopra al *Cap.* 1. e ſotto al *Cap.* 7. & 8. gli competerebbe ſempre ſopra la detta partita girata, in virtù del dominio non ancora paſſato nel Giratario, il jus di vendicarla ad eſcluſione di qualunque altro Creditore, quantunque poziore, o anteriore, ed ipotecario, in conformità di ciò, che ho più volte ſtabilito nel mio Trattato *de commercio*, e particolarmente nel ſuddetto *Capitolo* 1. & *cap.* 7. & 8.

Non debbo tralaſciare di avvertire, che ne' caſi poco fa accennati, in cui l'Accettante è tenuto a pagar la tratta, o ſia lettera al Giratario, gli compete di ragione l'azione di
27 valerſene contro dello Scrivente, e a queſto l'azione di farſene pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che l'ha girata, e perciò diſſi, e diſſi bene, eſſere ne' ſuddetti caſi

obbliga-

obbligato l' Accettante a pagarla, a danno tanto dello Scrivente, quanto del Girante.

Tutto ciò procede, come ho detto, quando al tempo del- 28
la girata il Girante ſapeva, o doveva ſapere, che il Girata-
rio era decotto, o proſſimo al fallimento; ma per lo con- 29
trario, ſe al tempo della girata il Girante non ſapeva, o
non poteva ſapere, che il Giratario foſſe decotto, o proſſimo
al fallimento, in queſto caſo la girata non ſi potrà dir vali-
da, a riſerva del caſo, che il Giratario foſſe creditore del
Girante, poichè allora la girata averà tutta la ſua fermez- 30
za, validità, e così doverà partorire il ſuo pieno effetto
a favore de' Creditori del Giratario, ſecondo che ho fer-
mato nel *diſc.* 53. *num.* 13. *& diſc.* 56. *num.* 47. e puntualmen-
te *Spad. al conſ.* 161. *num.* 8.

In oltre nel primo caſo della girata nulla ed invalida, ſe
foſſe ſeguita l'accettazione della lettera cambiale, l' Accet-
tante non ſarà tenuto tampoco a pagarla; perchè eſſendo 31
inſuſſiſtente la girata, rimane per conſeguenza anche nulla
l'accettazione della lettera, e della girata, in virtù della
quale debbeſi pagare la rimeſſa al Giratario: e ſe mai l'Ac-
cettante l'aveſſe già ſoddisfatta, ſenza ſapere, o poter ſape-
re l'invalidità della ſuddetta girata a cagione della decozio-
ne attuale, o proſſima, del Giratario, il pagamento fattone
dall' Accettante dovrà cedere a danno dello Scrivente, e
del Girante, dimanierachè l'Accettante potrà giuſtamente
rivalerſene contro dello Scrivente, e queſti contro del Gi-
rante ricevitore della lettera: e ſe per lo contrario l' Ac-
cettante foſſe ſtato ſciente dell'invalidità della ſuddetta gi-
rata, tal pagamento dovrà allora cedere in ſuo proprio dan- 32
no, e non dello Scrivente, e Girante.

A maggior luce di queſta materia, giova molto foggiu-
gnere quì un'altro caſo aſſai frequente in pratica.

Antonio dà una lettera all'ordine S. P. di Paolo, con aver-
gli fede della valuta; Paolo la gira ſubito a Giovanni, e ne
riſcuote da lui immediatamente la valuta; Giovanni ſe la
fa accettare, e poi ſi ſcuopre il fallimento di Paolo con la 33

ſua fuga, o latitanza, ſi ricerca, ſe il danaro della lettera accettata a favore di Giovanni, ſpetti, e ſpettar debba a lui, o pure ad Antonio, il quale non ha ricevuta da Paolo la valuta.

Debbo certamente riſpondere in favore di Giovanni giratario, per le ragioni già ſegnate nel *Capitolo precedente, caſo ſeſto §. Nel caſo poi*, e lo ſteſso vien confermato in queſti medeſimi termini dal *Du Puy de art. lit. camb. cap. 5. num. 22.* e tale è l'univerſale parere de' Mercanti.

34 La maggior difficultà averebbe luogo, quando da Antonio datore della lettera non ſi fuſse avuta fede del prezzo, o che la fede da lui avutane non ſi doveſse de jure riputare per avuta, come nel caſo ch'egli aveſse fidata la lettera a Paolo, con crederlo allora in buono ſtato, e grado, benchè fuſse veramente in iſtato di dover fra poco fallire, ed aveſse premeditato la fuga, o il ſuo ritiro.

Poichè parrebbe in queſti caſi a prima giunta, che Antonio datore della lettera, doveſse eſsere preferito a Giovanni giratario, mentre ceſsando la fede del prezzo, o do-
35 vendoſi eſsa riputare per non avuta, non ſi può mai dire, che la proprietà della lettera, o il nome del Debitore, che dovea pagarla, o il danaro rimeſso ſia paſsato in dominio di Paolo rimettente, e da eſso Giovanni giratario, come ho accennato ſopra nel Capitolo precedente, e per conſeguenza in ragione di tal dominio rimaſto ſempre appreſſo di Antonio doverà queſti, come Padrone, eſsere ſempre preferito, e poziore al Giratario, e a qualunque altro ſopra il danaro della detta lettera, o rimeſsa, come che non ancora conſunto, nè confuſo dal Giratario, ma tuttavia eſiſtente in mano dell' Accettante, come ſotto ho pienamente fermato nell' ultimo Capitolo; e ciò procederebbe ezian-
36 dio che non ſi voleſse conſiderare la lettera, o la rimeſsa, ma l' Accettante ſolamente come nome di debitore girato, o ceduto poichè ogni volta; che il nome di debitore girato, o ceduto ſi trova ancora eſiſtente, purchè non ſia ſta-
37 to innanzi riſcoſso dal Ceſſionario, o Giratario, non ſi può

nega-

negare al Padrone originario di tal nome, come nè pure ad ogni altro suo Creditore anteriore con ipoteca, il jus di vindicarlo, o avvocarlo, e di essere sopra di esso o l'uno, o l'altro preferito, o in ragione respettivamente di dominio, o d'ipoteca: Noi nel *disc.* 44. *num.* 29. *tom.* 1. *de commerc.* in guisa appunto del danaro pagato, e della mercanzia venduta, e consegnata, la quale si trovasse ancora esistente, secondo la più vera opinione in termini di nome ceduto, seguitata dall' *Amat. resol.* 51. *num.* 19. *Surd. cons.* 4. *numer.* 48. *&* 436. *num.* 11. *Noguerol. allegat.* 35. *per tot. Card. de Luc. de credit. disc.* 10. *num.* 36. ove allega moltissimi *Merlin. de pignorib. lib.* 2. *tit.* 1. *quæst.* 2. *numer.* 43. *Salgad. labyrint. credit. lib.* 1. *cap.* 10. *num.* 55. *Pacific. de Salvian. cap.* 2. *numer.* 198. *Cyriac. contr.* 338. *num.* 18. 19. *& seq. & controv.* 339. e ciò ha indubitatamente luogo, benchè sia seguita l'accettazione del Debitore a favore del Giratario, anzichè la stessa accettazione della lettera potesse aver forza, e vigore di danaro pagato, come osservano mirabilmente il *Surd. al cons.* 436. *num.* 11. *Card. de Luca de credit. disc.* 10. *num.* 36. *Posth. resol.* 122. *numer.* 40. 41. *Noguerol. alleg.* 35. *numer.* 10. *Pacific. de Salvian. inspect.* 3. *capit.* 2. *numer.* 202. per la ragione assai convincente, che siccome nel caso del pagamento vero, se il danaro si trova ancora esistente appresso di quello, a cui è stato pagato, compete il jus di vindicarlo, o di avvocarlo, così il caso del finto pagamento in forza dell'accettazione non può operare più del caso vero, come ponderano i suddetti Autori. 38

Ma tutto ciò non ostante per buona regola particolarmente, e maggior comodo, e favore del pubblico commercio, devesi risolvere in contrario, cioè a favore di Giovanni giratario; perchè quantunque veramente senza fede del prezzo, il dominio della lettera, o della rimessa, o del nome del Debitore non sia potuto passare in Paolo, nulladimeno per ovviare alli sconcerti, che potrebbono darsi in grave pregiudizio della pubblica fede, e del commercio l'equità legale, e molto più la mercantile non fa, nè deve 39 41 42

ammettere, che un Terzo, come il Giratario, che con buona fede ha sborſata la valuta al Girante, ne reſti perdente, come in ſimili termini, e più dubbioſi d'un Mercante, o di altra terza Perſona di roba, o mercanzia rivenduta
43 ad un Terzo compratore da chi prima l'aveva comprata ſenza fede avutagli del prezzo dal primo Venditore, o con dolo, e frode, atteſo il di lui inevitabile futuro fallimento, o pure di roba, o mercanzia venduta ad un Terzo da un Mercante, che non avea ancora l'ordine dal ſuo Corriſpondente di venderla, o avendolo, l'aveſſe ecceduto, che non debba queſto Terzo compratore, il quale ha con buona fede contrattato, e pagato il prezzo della roba, benchè non fuſſe entrata ancora in dominio di chi gliel'ha venduta, o rivenduta, non debba, dico, eſſere aſtretto, nè moleſtato a reſtituirla a chi pretende di eſſerne il Padrone originario: affermano il *Card. de Luc. de regalib. diſc.* 115. *numer.* 5. 6. 7. 8. 9. *& diſc.* 129. *numer.* 4. *in fin. & num.* 5. *& de credit. diſc.* 51. *numer.* 4. *Sabell. in ſumm. lit. E. verb. emptio, numer.* 57. *Veſpignan. de empt. & vendit. conſult.* 4. *numer.* 12. *verſ. ſexto limitatur*, e in termini puntuali di lettera di cambio girata da uno, che l'avea preſa in tempo della ſua
44 proſſima decozione, ſoſtiene il *Surd. al conſ.* 528. *ſub num.* 27. *verſ. quod ergo dicemus, & numer.* 28. *& numer.* 32. *verſ removetur etiam.*

Debbo per ultimo avvertire, che le girate ſi ſogliono fa-
45 re in due maniere, come ſi fanno le lettere di cambio. La prima con girare la lettera pagabile alla Perſona, a cui ella ſi gira, l'altra all'ordine S. P. del Giratario: e ſiccome queſti due modi nelle lettere di cambio partoriſcono alcuni
46 diverſi effetti, come abbiamo notato ſopra in queſto Capitolo, così parimente gli ſteſſi diverſi effetti producono nelle loro girate. Poichè la ſteſſa ragione, che ſi è conſiderata nelle lettere di cambio, milita anche nelle girate, e la
47 forza della clauſula S. P. per lo ſtile de' Mercanti, è la me-
48 deſima nelle lettere, che nelle loro girate. Laonde nel ca-
49 ſo, che non ſia ſtata pagata al Girante la valuta della girata

gli

gli competeranno contro li ſecondi, e ulteriori Giratarj, o nò, quelle ragioni, ed eccezioni, quali, come abbiamo di ſopra veduto, ſecondo le diſtinzioni de' caſi poſſono competere, o nò, al Datore della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera, non parendomi, che a queſt'effetto vi poſsa eſsere alcuna differenza tra lo Scrivente e il Girante; perchè in ſoſtanza il Girante in riguardo al ſuo Giratario viene a fare 50
la figura dello Scrivente, o Datore della lettera.

Da quanto ho fin quì diſcorſo nel Capitolo precedente intorno alla prima girata, ſi può dedurre la riſoluzione di quei caſi, ne' quali ſeguiſsero più girate nelle lettere di cambio, avvertendo ſolamente, che le girate ſi poſsono fare in due maniere: cioè con far la girata pagabile ſemplicemente alla Perſona, a cui ella ſi gira, e l'altre con far- 51
le all'ordine di chi ſi gira, come appunto ſi ſogliono dare le lettere di cambio dal Traente, o Scrivente: e ſiccome una lettera di cambio, benchè non ſia fatta all'ordine, ſi 52
può girare, come bene avviſa il *Du Puy al cap. 5. num...* così le girate ſi poſsono rigirare ad altri, benchè non ſia- 53
no fatte all'ordine. La differenza poi, che verte tra la girata fatta in un modo più che nell'altro, con gli effetti 54
diverſi, che partoriſce, l'ho notata ſopra, e nel Capitolo terzo in fine.

ARGOMENTO.

SI esamina diffusamente, se ritornata la lettera in protesto per difetto d'accettazione, o pagamento, possa lo Scrivente pagare il ritorno al Ricevitore della detta sua lettera, e non al Giratario; E parimente quando il pagamento, o pegno, o altro assegnamento dato dallo Scrivente al Ricevitore della sua lettera, dipoi fallito, pregiudichi al Giratario, dimanierachè questi non possa più agire contro dello Scrivente, o altri, che fussero obbligati per la tratta.

SOMMARIO.

1 DUE *sorti di cessioni si danno, una a comodo del Cessionario, e l'altra a comodo del Cedente.*

Quali esse siano, num. 2.

3 *Le girate delle lettere di cambio s'intendono fatte* pro solvendo, *e non* pro soluto, *e perciò sono cessioni a comodo del Girante.*

4 *Il Debitore ceduto può pagare al Creditore cedente, benchè egli abbia scienza della cessione.*

5 *Il Dator della lettera cambiale tornata in protesto può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia scienza della girata di essa lettera in altri.*

Si difende il contrario, eziandio che il Dator della lettera

tera non abbia avuta ſcienza della girata, e tanto nelle lettere fatte all' ordine S. P. quanto nell' altre fatte ſemplicemente, num. 5. 6. 7. e ſeg. e num. 11. 14. 15. e 16. con i ſeg.

Ampliа ancora nel caſo, che il Datore della lettera aveſſe pagato per ordine del Giudice, num. 9.

7 *La clauſula* all' ordine S. P. *qual' effetto operi nelle lettere di cambio.*

10 *Il Mallevadore benchè abbia pagato per ordine, o ſentenza di Giudice, non averà regreſſo contro del Debitore principale, ſe il pagamento non ſarà giuſto, e non averà fatte tutte le poſſibili difeſe per non pagare.*

12 *In colpa ſi dice colui, il quale non fa ciò che è ſolito farſi dagli altri prudenti Mercanti, e ſarà tenuto ad ogni danno, benchè non vi abbia avuto alcun dolo.*

13 *In colpa ſi dice anche colui, il quale non prevede ciò, che ſi ſarebbe previſto, o penſato dagli altrui uomini prudenti.*

17 *Per il favore del pubblico commercio ſi dee recedere dalle regole del jus comune, quando la buona fede mercantile, e il commercio doveſſe patire qualche pregiudizio.*

18 *Quando dal Creditore è ſtato reſtituito al Debitore il recapito del ſuo credito, ſi deve preſumere eſſere ſtato il Creditore ſodisfatto.*

E così ne' termini di lettera cambiale reſtituita a chi dovea pagarla, num. 19.

20 *Se il ricapito del credito ſi trova reſtituito a un Debitore, ſi deve intendere liberato ſolamente colui, a cui è ſtato reſtituito, e a queſto ceduto il credito, e l' azione contro gli altri ſuoi Condebitori.*

21 *Ma ſe il ricapito è reſtituito a uno de' Debitori, il quale ha il regreſſo contro dell' altro Condebitore, allora tal reſtituzione non può importare che mandato.*

Lo ſteſſo ſi dee dire, quando il Giratario rimette al Girante la lettera di cambio proteſtata, il quale ha il regreſſo contro dello Scrivente, d. num. 21.

22 *Il Cedente, o Girante ſempre può agire per la lettera proteſtata, quando vi concorre il conſenſo tacito, o eſpreſ-*

eſpreſſo delli Giratarj, e numer. 23.

24 *Se il Debitore pagando a uno, ha giuſta cauſa di credere di pagar bene, reſta liberato, benchè colui, al quale ha pagato, non aveſſe facultà di eſigere, o non foſſe il vero Creditore.*

25 *Le lettere di cambio non debbono rimandarſi con li proteſti al Debitore, ma debbono reſtare appreſſo del Creditore, ſino a tanto che ſiano ſoddisfatte.*

26 *Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o ricapito del credito, è fatto validamente ſecondo l'uſo di alcune Piazze.*

27 *L'uſo, o ſtile de' Mercanti prevale al jus comune.*

28 *Le partite ſcritte da un Mercante ne' ſuoi Libri o a credito, o a debito di qualche Corriſpondente con qualche qualità ſi preſumono, ſecondo lo ſtile univerſale de' Mercanti, ſcritturate d' ordine, intelligenza, e conſenſo del Corriſpondente.*

29 *Il Debitore non può eſſere convenuto, ſenza che dal Creditore gli venga prima offerto, e depoſitato il pegno datogli per cautela.*

30 *Il Procuratore rappreſenta il Principale.*

31 *Il pagamento fatto al Procuratore del Creditore, è validamente fatto, benchè il Procuratore mandi a male il danaro ricevuto.*

32 *L'eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, ſi poſſono anche opporre da' Mallevadori, o Correi contro dello ſteſſo Creditore.*

E ciò procede, benchè tali eccezioni foſſero nate al Debitor principale dopo la fatta mallevadoria, num 33.

34 *Il Mallevadore può oppore contro del Creditore, che gli ſia reſtituito il pegno avuto dal Debitore principale.*

E ciò procede anche che il pegno non foſſe ſtato dato a principio dal Debitore al Creditore, ma dopo l'obbligazione del Mallevadore, num. 35.

36 *Il Girante, o altro Creditore, ſe averà reſtituito il pegno al Datore della lettera con mala intenzione di far pagare i Mallevadori, o altri obbligati per la tratta, perde il ſuo credito, e non ha azione contro di eſſi.*

E la

E la ſteſſa reſtituzione del pegno, fatta dal Girante, pregiudica al Giratario, quando ha queſti rimeſſi i ricapizi al Girante, num. 37. e 56.

38 *Il dolo, o la colpa del Procuratore, pregiudica al Principale.*

39 *L'eccezione del dolo ſi può opporre contro le lettere di cambio, benchè eſſe abbiano l'eſecuzione parata.*

40 *Due generi di pegno ſi danno, uno per pura cauzione, l'altro come aſſegnamento per la ſoddisfazione del Creditore.*

41 *Il pegno ſe ſarà reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi preſume, che ſia ſtato il Creditore ſoddisfatto, nè potrà più in tal caſo il Creditore moleſtare i Mallevadori*, num. 42.

Si dichiara tale concluſione al num. 43. 44. e ſeg.

44 *Se il Creditore averà reſtituito il pegno al Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori*, e num. 45. e 47.

Si riprovano l' Heringio, *il* Mangil. *quali fermano il contrario*, num. 50.

46 *Il Creditore può eſſere ributtato coll'eccezione* cedendarum *dal Mallevadore, quando egli per colpa ſua non può cedere il pegno, o le ipoteche al Mallevadore.*

48 *L'eccezione acquiſtata al Mallevadore da un fatto, quantunque ſuſſeguente, ſeguito tra il Creditore e il Debitore, non ſi può più dal medeſimo Creditore togliere.*

49 *L'eccezione del pegno reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi acquiſta* ipſo jure *a i Mallevadori contro dello ſteſſo Creditore.*

51 *Il Creditore quando per ſua negligenza, e traſcuraggine ha laſciato di conſeguire il pagamento dal Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori.*

Si dichiara queſta concluſione al num. 52. e 54.

Si limita al num. 53.

55 *Se il Debitore avrà fatto il depoſito di quanto dee al ſuo Creditore, e queſti avrà permeſſo per ſua negligenza, che ritorni in mano del Debitore, non ha il Creditore più azione contro de' Mallevadori.*

56 *Il Giratario non avrà più regreſſo contro i Mallevadori per la tratta, ſe il Girante*

rante, a cui ſono ſtati rimeſſi dal Giratario i ricapiti, avrà reſtituito il pegno al Datore della lettera di cambio.

CAPITOLO V.

UN caſo aſſai ſingolare ſucceduto ultimamente in pratica, che quì ſotto riporterò, mi ha dato motivo di trattar diſtintamente in queſto Capitolo, ſe lo Scrivente, o ſia Datore della cedola di cambio, poſſa pagare legittimamente il ritorno dell'iſteſſa ſua lettera proteſtata per difetto d accettazione, o di pagamento a quello, a cui da principio fu data, benchè la lettera ſia ſtata da chi la preſe girata ad altri.

Il caſo è queſto. Tizio diede ſua lettera a Sempronio pagabile al di lui ordine S. P. Sempronio girò la lettera a Tullio per la valuta avuta da lui in contanti, Tullio preſenta la lettera, ma non gli fu accettata, onde egli fatti, e levati i proteſti, rimandò l'iſteſſa lettera, con i proteſti a Sempronio girante, dandogli debito del ritorno. Sempronio ricevuta la lettera, e li proteſti, ne procurò il pagamento da Tizio ſcrivente. Dopo qualche tempo ſegue il fallimento di Sempronio girante, onde Tullio giratario perſa la ſperanza dell'intero ſuo rimborſo da detto Sempronio, pretese di poter aſtringere il detto Scrivente al pagamento del ritorno, con allegare, che per il pagamento fatto a Sempronio non l'aveva liberato, mentre egli ſapeva, che la ſua lettera era paſſata per la girata in potere, e dominio di detto Tullio giratario.

Per utilità della materia non eſaminerò ſolamente la queſtione a' termini delle lettere date all'ordine S. P. ma ancora delle lettere fatte ſemplicemente pagabili a certa e determinata Perſona, le quali, come ho moſtrato in altro Capitolo, poſſono, e ſogliono altresì girarſi ad altri.

1 Venendo ora al punto della noſtra queſtione; Convengo in pri-

in primo luogo con la più comune opinione de' Dottori, che ſi diano *in jure* due ſorti di ceſſioni, una detta a comodo del Ceſſionario, e l'altra a comodo del Cedente; la 2
prima è quando il Cedente per mezzo della ceſſione reſta ſubito libero, ed aſſoluto dal debito, l'altra quando il Cedente non è aſſolutamente libero, ſe non dopo, che il Ceſſionario averà ottenuto il ſuo pagamento, e ſoddisfazione intera dal Debitor ceduto, dimanierachè non potendo da queſto avere il Ceſſionario la ſua ſoddisfazione, ha ſempre il regreſſo contro del Cedente. Di queſte due ſorti di ceſſione ne trattano diffuſamente lo *Schettin. ad l.* 3. *Cod. de novat. nel cap.* 8. 9. 10. lo *Scopp. ad Merlin. Pignattel. cent.* 2. *cap.* 31. *Altimar. ad Rovit. deciſ.* 13. *num.* 5. *uſque ad* 6. *Urceol. de tranſact. quæſt.* 31. e pienamente la *Ruota di Roma coram Buratt. deciſ.* 470. *per tot.* ed ivi l'*Addente*.

Debbeſi altresì ammettere, che le girate delle lettere di 3
cambio regolarmente s'intendono fatte *pro ſolvendo*, e non *pro ſoluto*, come l'iſteſſe lettere di cambio, e per conſeguenza eſſe girate ſiano ceſſioni dell'ultima ſorta, cioè a comodo del Girante, come ho fermato in più luoghi del mio Trattato *de commercio*, e lo affermano con molti citati *Monſig. Anſald. de commerc. diſc.* 2. *num.* 27. *e* 28. *Schettin. ad l.* 3. *Cod. de novat. dict. cap.* 8. *num.* 6.

Pare dunque da ciò doverſi concludere, che ſiccome nel- 4
le ceſſioni a comodo del Cedente, può il Cedente eſigere dal Debitore ceduto il ſuo credito, benchè il Debitore ceduto abbia ſcienza della ceſſione del credito fatta dal ſuo Creditore ad altri, purchè non vi ſia intervenuto alcuno de' requiſiti della *l.* 3. *Cod. de novat.* cioè l'intimazione della ceſſione fatta dal Ceſſionario al Debitore ceduto, o la conteſtazione della lite fra loro, o il pagamento in qualche parte fatto dal Debitor ceduto al Ceſſionario, o finalmente la delegazione, come magiſtralmente eſaminata da' ſuoi principii la materia, e confutate molte altre opinioni in contrario, ſoſtiene con un'infinito numero de' Comentatori trattanti, e decidenti, lo *Schettin. alla ſuddetta l.* 3. *C. de novat.*

novat. cap. 7. per tot. e particolarmente dal *numer.* 30. *fino al fine*, e innanzi lui lo *Scopp. ad Berlin. Pignattel. cap.* 31. *per tot. Urceol. de tranſact. quæſt.* 31. *n.* 21. 22. così ancora
5 il Girante può chiedere dallo Scrivente il pagamento per il ritorno delle lettere non accettate, e non pagate, e con tal pagamento lo Scrivente rimarrà del tutto libero, benchè egli aveſſe avuta la ſcienza delle medeſime lettere girate in altri: puntualmente in queſti termini preciſi così la diſcorre il *Laganar. ad Rovit. alla pragmatica* 63. *de officio Procurat. Cæſar. lit. A. verſ. primus itaque*, ſeguitato dal ſuddetto *Schettin. alla detta l.* 3. *de novat. capit.* 8. *num.* 6. *in fine*.

6 Ciò non oſtante io penſo, che il ritorno della lettera di cambio non accettata, o non pagata, quando è ſtata girata, non ſi poſſa pagare la medeſima dallo Scrivente a colui, che da principio la preſe, o ſappia, o non ſappia lo Scrivente la girata, o ſia la lettera, o nò, all'ordine S. P.

7 Poichè in quanto alla lettera data all'ordine S. P. pare ciò indubitato, non ſolo per ragion del bene, e libertà del pubblico commercio, a cui non vi è coſa, che più diſdica, che violare la buona fede, e dar luogo agl'inganni, come ſeguirebbe certamente; mentre i primi Giratarj, i quali quantunque aveſſero in mano gli recapiti, reſterebbero deluſi dall'azione, che a loro compete contro lo Scrivente, o altri obbligati per la tratta, ſe lo Scrivente poteſſe pagare il ritorno al Girante; ma molto più dal refletterſi, che ſiccome in virtù della ſuddetta clauſula S. P. viene conceduta dallo Scrivente al Remittente, o Ricevitore della lettera piena facoltà di negoziarla, e diſporne, e girarla in chi
8 ſi ſia: fermano pienamente *Monſign. Anſald. de commercio al diſc.* 79. *numer.* 17. *& ſeq. Du Puy de arte liter. camb. capit.* 5. *numer.* 22. e Noi nel *diſc.* 48. *in addit. numer.* 36. così lo Scrivente in virtù di tal clauſula venendo a conſtituirſi fin da principio debitore a favore di qualunque Terzo, in cui foſſe girata la ſua lettera, è tenuto indiſpenſabilmente a pagarla al Giratario, conforme in ſimili termini di

reca-

recapiti, o cedole di pagare, date da qualcheduno, con la facoltà di poterle girare, e disporne con altri *Rovit deciſ. 13. per tot.* ed ivi *Altimar. num. 27. e 28. Montan. de regal. §. Argentaria num. 27. fino al numer. 32. fol. 284. Rocc. de liter. camb. not. 38. numer. 102. verſo il fine Carol. Anton. de Luca ad Franch. deciſ. 498 num. 3. Caſar. quæſt. peregr. quæſt. 3. num. 30. 31.* i quali Dottori unitamente vogliono, che ciò proceda, ancorchè lo Scrivente aveſſe pagato per decreto, e ordine del Giudice, quando però lo Scrivente non abbia fatto tutto lo sforzo poſſibile per non pagare, con dedurre tutte le ragioni, con appellare, e ricorrere inſino all'imminente ſua carcerazione, lo che parimente procede ne' Mallevadori: altrimenti ſe non averanno fatto ogni sforzo fino all' ultimo di sfuggire il pagamento ingiuſtamente domandato, non averanno alcun regreſſo contro il Debitor principale, benchè aveſſero pagato per decreto, o ſentenza del Giudice *Card. de Luc. de credit. diſc. 92. numer. 5. Anſald. de mercat. diſc. 39. numer. 27. Rot. deciſ. 106. num. 7. deciſ. 206. numer. 8. part. 4. rec. tom. 2. Amat. dec. Ferr. 16. num. 14.* 9 10

Nè potrebbe mai eſſer buona ſcuſa, ſe il Dator della lettera allegaſſe di non aver ſaputa la girata della ſua lettera in altri. Poichè ogni qualvolta egli ſa, o deve ſapere, che la ſua lettera poteva eſſer girata, non doveva alla ſola viſta de' proteſti pagare il ritorno al Ricevitore della lettera, ma doveva farſi moſtrare il ſuo recapito, ſotto di cui averebbe viſta la girata in altri; onde ſe egli non ha penſato alla poſſibilità delle girate, nè procurate le diligenze di vedere, e ritirare il recapito, coſe uſate da qualunque prudente Mercante, ſi doverà certamente reputare per negligente, e colpoſo, e come tale, non ſolo non merita alcuna ſcuſa, ma deve egli ſolo ſubire di più tutto il danno riſultato per tale ſua colpa, e negligenza, eſſendo propoſizione di eterna verità, che chi non fa ciò, che è ſolito farſi da buono e diligente Mercante, benchè non vi ſia intervenuto alcun dolo, o cattivo animo, viene giudicato 11 12

dalla

dalla Legge per negligente, e colpoſo, e però deve ſoppor-
tare tutto il danno, che per colpa ſua è proceduto *L. lata culpa* 223. *L. cedere diem* 213. *§. Fin. ff. de verb. ſignific. L. ſi procuratorem* 9. *§. Fin. ff. mandat.* beniſſimo il *Parlador. quotid. differ. diff.* 132. *num.* 4. 5. 6. *e* 9. *Cyriac. contr.* 166. *numer.* 32. *e contr.* 358. *num.* 28. *e* 37. *e contr.* 433. *num.* 11. *Staiban. jun. reſol.* 89. *num.* 6. *e ſeg.* e con moltiſſimi allegati dal *Pegaz reſol. for. capit.* 3. *numer.* 74. 75. *tom.* 1. *Tor. de camb. diſput.* 3. *quæſt.* 10. *num.* 44. e Noi nel *diſc.* 23. *num.* 39. *de commerc. An-*
13 *ſald. eod. tract. diſc.* 39. *num.* 19. 20. 21. e lo ſteſſo altresì pro-
cede in chi non penſa, o prevede ciò, che ſi ſarebbe pen-
ſato, o previſto dagli altri uomini prudenti *Alex. conſ.* 41. *lib.* 3. *Bald conſ.* 295. *lib.* 2. *Cyriac. contr.* 166. *numer.* 30. Noi
14 nel *diſc.* 23. *num.* 35. 36. 37. e in termini puntuali al noſtro
caſo della poſſibilità delle girate a cui doveva penſare lo
Scrivente, o ſia il Debitore del recapito *Rovit. deciſ.* 13. *numer.* 13. *verſ. il fin. De Luc. ad Franc. deciſ.* 498. *num.* 3. *in med. Scacc. de commerc. §.* 2. *gloſſ.* 5. *num.* 343. *verſ. cum enim Mercatores.*

15 Riſpetto poi alle lettere di cambio fatte ſenza la clau-
ſula *all'ordine S. P.* cioè pagabili non all'ordine di chi le
riceve, ma a quella ſteſſa Perſona, che le riceve, la diffi-
coltà è molto maggiore; anzi dovendoſi ſtare alle regole
di ragion comune, biſognerebbe ammettere, che il paga-
mento fatto dallo Scrivente al Ricevitore della lettera, ſia
valido, e legittimamente fatto, quantunque la lettera foſ-
ſe ſtata dal Ricevitore girata in altri, ed anche ciò foſſe
a notizia dello Scrivente, come ho moſtrato ſopra al *§. Pare dunque*, dove anche ho allegate le autorità puntuali
del *Leganar. Schettin. e Rocch.*

16 Nulladimeno anche in queſta ſorta di lettere di cambio
io credo doverſi tenere il medeſimo ſentimento, che ho fer-
mato ſopra in quelle date all'ordine S. P. baſtando a queſt'
effetto la prima ragione della buona fede, e libertà del pub-
blico commercio, conſiderata nel caſo delle ſuddette let-
tere all'ordine S. P. benchè non vi concorra l'altra più

parti-

particolare, che naſce da tal clauſula, ed è tanto valevole il favor del pubblico commercio, che in tutti i caſi delle contrattazioni mercantili, ove la buona fede, o la libertà del medeſimo, doverebbe reſtare intaccata, come ſeguirebbe nel noſtro, ſi deve recedere da tutte le regole del jus comune, come per caſi del tutto proſſimi, e più dubitabili ci va inſegnando dottamente al ſolito il *Cardin. de Luc. de regal. diſc.* 115. *numer.* 5. 6. 7. 8. 9. *verſ. quo verò, e diſc.* 129. *numer.* 4. 5. *Anſald. de commerc. e mercat. diſc.* 25. *numer.* 37. e per altri parimente del tutto ſimili, Noi per tutto il *diſc.* 76. *tom.* 2. *de commerc.* 17

Venendo ora alla reſoluzione del caſo accaduto in pratica, e riportato da me ſul bel principio di queſto Capitolo, nel quale il Giratario aveva, oltre i proteſti, rimandata anche la lettera di cambio al Girante, ſuppoſto anche, che conſtaſſe in fatto, che il Giratario non abbia avuta intenzione di liberare lo Scrivente, e ogn' altro, il quale foſſe obbligato per la tratta, in queſto caſo io ſtimo ſenza dubbio, che lo Scrivente abbia potuto legittimamente pagare il ritorno della ſua lettera al Girante, perchè dal veder rimeſſo, e reſtituito a queſto il ſuo recapito della lettera cambiale, ha potuto credere lo Scrivente o che il Giratario ſia ſtato ſoddisfatto dal Girante, o convenuto con eſſo lui qualche aſſegnamento, o in altra forma la ſua revalenza; o che finalmente il Girante abbia avuto il mandato dal Giratario di potere eſigere. Poichè ogni qualvolta ſi trova reſtituito 18
dal Creditore al ſuo Debitore il recapito del credito, può preſumerſi con ragione, che il Creditore ſia ſtato ſoddisfatto, o abbia liberato il Debitore, come inſegnano il *Mandell. conſ.* 462. *numer.* 13. ed ivi l' *Addente*. *Olea de ceſſ. jur. tit.* 1. *quæſt.* 3. *numer.* 28. 29. con moltiſſimi da lui citati *Salgad. laby. int. credit. part.* 1. *capit.* 29. *numer.* 9. e puntualmente in termini di lettera di cambio *Rocc. reſp.* 7. *numer.* 5. *lib.* 1. e nel caſo di più Debitori, ove veramente ſiamo, o ſi de- 19
vono intendere tutti liberati dal Creditore, o liberato almeno il Debitore a cui fu reſtituito il recapito, e a queſto ce- 20

duto tacitamente il credito, e l'azione d'agire contro degli altri Condebitori *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 29. *num.* 12. *Olea de ceſſ. tit.* 1. *quaſt.* 3. *num.* 31. 32. *Cyriac. contr.* 338. *n.* 14. e in puntuali termini di lettera di cambio, il *Rocc. re.*

21 *ſponſ.* 7. *num.* 6. *lib.* 1. o pure ſi deve preſumere nel caſo di cui ſi tratta, ove ſi vede rimandato il recapito al Girante, il quale è benſì obbligato al Giratario, ma nello ſteſſo tempo ha il regreſſo contro dello Scrivente, ſi deve preſumere, dico, che tale reſtituzione di recapito fatto al Girante, ſia una procura, o mandato conferito al Girante a potere agire, ed eſigere contro dello Scrivente, comune debitore del Girante e del Giratario, come inſegnano *Trentacinq. variar. reſolut. lib.* 3. *tit. de ſolut. reſol.* 17. *n.* 11. *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 29. *num.* 17. 18. *Olea de ceſſ. tit.* 1.

22 *quaſt.* 3. *numer.* 32. 33. o finalmente un tacito conſenſo, e permiſſione a poterſi valere del recapito contro dello Scrivente, il che baſta a render l'efficacia all'azione diretta del Girante, rimaſta a lui inutile per la girata fatta in altri, come ho moſtrato nel *diſc.* 44. *numer.* 41. 42. *tom.* 1. *de*

23 *commerc.* E tutto ciò molto più procederebbe, ſe dalla lettera d'avviſo conſtaſſe, che il Giratario aveſſe rimandati i recapiti al Girante, ad effetto di eſigere, il che importa ſenza dubbio il mandato, come puntualmente il *Rocc. de mandat. num.* 14. o aveſſe inteſo di operare in alcuno de' ſuddetti modi. Perciò non laſcio di avvertire, che ſeguendo ſimili caſi, per togliere le diſpute, lo Scrivente eſibire ſi faccia dal Giratario il carteggio tenuto col Girante.

24 Se dunque lo Scrivente ha potuto credere in alcuno de' ſuddetti modi, non può negarſi, che il pagamento da lui fatto al Girante non ſia valido, e non rimanga perciò libero affatto dal debito, ſenza che i Giratarj poſſano inferirgli alcuna moleſtia, anzi debbono eſſi imputare a ſe medeſimi ogni pregiudizio, ſe con l'eſſere ſtati troppo ineſperti, e corrivi a privarſi de' recapiti, e mandargli al Girante, ſenza le premunizioni neceſſarie, hanno data occaſione di far credere allo Scrivente diverſamente da quello, che forſe

vera-

veramente era, come avvertono a queſto medeſimo propoſito l'*Olea de ceſſ. tit. 5. queſt. 9. num. 24. Altimar. ad Rovit. deciſ. 13. num. 26. verſ. limita tamen, Rot. Romana deciſ. 566. num. 2. part. 2. rec. Pacion. de locat. cap. 36. num. 19. 21. Rot. coram Ubald. deciſ. 214. num. 2. Monſign. Anſald. de commerc. diſc. 25. num. 33.* e più diffuſamente nel *diſc. 39. dal num. 8. fino al numer. 21.* e perciò ſaviamente avviſa il *Veſcovo Rocca al cap. 93. num. 16.* 17. che le lettere di cambio debbano cuſtodirſi dal Creditore, altrimenti ſe ſi trovaſſero reſtituite al Debitore, ſarebbe perſo il credito per la preſunta eſtinzione, o pagamento delle medeſime. 25

Molto anche più ſarebbe ſcuſato lo Scrivente, ſe aveſſe 26
pagato al Girante in una Piazza, dove foſſe l'uſo, e conſuetudine di pagare a quello, che porta ed ha in mano il recapito, come oſſerva il *Mandell. al conſ. 462. num. 12.* ſeguitato dalla *Ruota coram Ubald. deciſ. 214. numer. 2. in fin.* Poichè qualunque uſo, o ſtile de' Mercanti deve prevalere al 27
jus comune *Anſald. de mercat. diſc. ultimo gener. num. 41.* e Noi nel medeſimo Trattato in più luoghi *Manent. dec. 72. num. 19.* 20. 21. 22. ove dice una coſa molto notabile, e giovevo- 28
le per i Mercanti, cioè che le partite notate ne' Libri de' Mercanti a debito, o credito di alcun ſuo Corriſpondente, ſi preſumono ſcritte di volonta, e ordine, o mandato del Corriſpondente, e ciò atteſa la conſuetudine, e ſtile de' Mercanti, e però dette partite ſi devono accettare in quel conto, o cauſa, e nella conformità, che ſi trovano ſcritte, nè ſi preſume in contrario.

Che coſa deveſi ora dire ſul medeſimo caſo eſpoſto da principio di queſto Capitolo, ſe lo Scrivente non aveſſe veramente ancora pagato al Ricevitore della lettera, o ſia Girante, il ritorno, ma gli aveſſe dato qualche pegno, o aſſegnamento in mano? Io credo certamente, che nè pure il Giratario potrebbe agire contro lo Scrivente, nè contro altri, che foſſero obbligati per la tratta dello ſteſſo Scrivente, ſenza che prima dal Girante non ſoſſe reſtituito, o almeno nello ſteſſo tempo offerto, e depoſitato realmente il

pegno, o l'aſſegnamento allo Scrivente, o a chi foſſe tenuto, e convenuto pagare per lo ſteſſo Scrivente.

E in quanto allo Scrivente debitor principale, pare che militi la medeſima ragione già detta nel caſo, che avelle egli effettivamente pagato: ed in vero ſiccome nel caſo di pagamento non può eſſere più moleſtato dal Giratario, mentre gli giova tal pagamento fatto al Girante, come ſe foſſe ſtato legittimamente fatto al Giratario, così gli deve giovare il pegno, o l'aſſegnamento dato, come foſſe ſtato legittimamente dato. Laonde ſe è vero, come è veriſſimo, che il Debitore, il quale ha dato il pegno, non può eſſer moleſtato, ſenza che gli ſia reſtituito, o offerto, e depoſitato nell'iſteſſo tempo il ſuo pegno, altrimenti eſſendo convenuto a pagare, gli competerebbe contro del Debitore l'eccezione del pegno non offerito *Bald. de fæud. tit. de contentione inter domin. & fæud. de inveſtit. fæud. numer. 9. fol. mihi* 21. *Beroj. conſ.* 160. *num.* 3. *verſ. & optimè facit Textus lib.* 3. *Neguzant. de pignorib. part.* 7. *membr.* 3. *num.* 10. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæſt.* 105. *numer.* 15. *Hering. de fidejuſſor. capit.* 26. *num.* 110. così ſe lo Scrivente avera dato qualche pegno, o pagamento nelle mani al Girante, non potra eſſer convenuto dal Giratario, ſe dal Girante non gli verrà prima reſtituito, o offerto il ſuo pegno, e ciò procedera ſenz'alcun dubbio, ſe ſi doverà preſumere, e molto più ſe conſtaſſe in fatti, che il Giratario nel reſtituire il recapito al Girante aveſſe inteſo di conſtituire Procuratore lo ſteſſo Girante, o dargli permiſſione d'agire, ed eſigere il ritorno dallo Scrivente; perchè in tal caſo il pegno dato al Girante ſi doverebbe riputare, come ſe foſſe ſtato dato allo
30 ſteſſo Giratario, per la regola, che il Procuratore rappreſenta il Principale, e che ciò che fa il Procuratore, s'intende come ſe foſſe fatto dal Principale, applicato a queſto ſimil propoſito dal *Rocc. reſp.* 21. *numer.* 9. 10. *tom.* 1. e dal *Golin. de procurat. part.* 1. *cap.* 31. *num.* 4. 5. e per altra regola
31 ancora, che *actus attribuitur mandanti, & non exequenti*, nulla importando, che il Procuratore del Creditore mandi a male il

le il danaro, ò la roba avuta, perchè il Debitore, o altri, il quale contratta col Procuratore d'un'altro, non deve eſſer ſollecito, che il Procuratore reſtituiſca ciò, che ha da altri ricevuto, al ſuo Principale *Anſald. de mercat. diſc. 30. n. 6. e diſc. 35. num. 39.*

In riguardo poi agli altri obbligati per la tratta, perchè ſi foſſero obbligati, e ſtati mallevadori per le lettere di cambio da darſi dallo Scrivente, la ragione di così decidere a ſuo favore, reſta appoggiata alla concluſione indubitata di ragione, che tutte l'eccezioni, le quali non riguardano la pura Perſona del Debitore principale, ma *principaliter inhærent rei, cauſæ, vel obligationi*, e perciò ſi dicono reali, ſi poſſono opporre da' Mallevadori, o Correi, contro del Creditore nello ſteſſo modo, che ſi poſſono opporre dal Debitor principale, *Olea de ceſſ. tit. 6. quæſt. 2. numer. 20. Coſt. de re integr. diſtinct. 92. numer. 12. & ſeq. Altimar. ad Rovit. conſ. 50. num. 1. lib. 3. & de nullit. contract. quæſt. 30. numer. 414. Hering. de fidejuſſor. cap. 27. part. 4. numer. 1.* con molti ſeguenti *Conciol. allegat. 23. numer. 5. e ſeq. e numer. 55. e ſeq. Guzman. de evict. quæſt. 10. numer. 1.* quantunque tali eccezioni foſſero note al Debitor principale dopo l'obbligazione aſſunta da' Mallevadori *Conciol. alleg. 23. numer. 7. Altimar. ad Rozit. conſ. 50. numer. 20. lib. 3. Guzman. de evict. quæſt. 10. numer. 10.* e per conſeguenza eſſendo l'eccezione dell'offerta, e depoſito del pegno, che compete allo Scrivente debitor principale contro del Giratario creditore, un' eccezione reale, perchè *inhæret rei, & non perſonæ debitoris*, giova anche agli altri obbligati, o Mallevadori delle tratte, il che ſi conferma col Teſto eſpreſſo nella *L. creditori 2. Cod. de fidejuſſ.* ed ivi *Bruneman. Salicet. Hering. de fidejuſſ. capit. 26. numer. 110. Ayas de Meſ. lib. 1. var. capit. 9. numer. 18. Olea de ceſſ. tit. 5. quæſt. 2. num. 13. Carocc. de oblat. part. 2. quæſt. 21. num. 2.* e tale eccezione ha luogo, benchè il pegno ſia ſtato dato dal detto Scrivente debitor principale al Girante, non ſolo dopo la ſua propria obbligazione, ma anche dopo quelle de' Mallevadori obbligati per la tratta: così ampliando la

detta *L. creditori 2. Cod. de fidejuſſ.* puntualmente affermano il *Neguzant. de pignor. nella par. 1. del 3. membr. della 5. part. princip. numer. 33. & 37. Salyc. in d. l. 2. Bruneman. eadem L. 2. verſ. ſecundo licet creditor, Carocc. de oblat. part. 2. quæſt. 21. num. 3. Morot.* dopo i ſuoi Conſigli nel *Tratt. de jur. offer. numer. 62. Merlin. de pignorib. lib. 4. quæſt. 70. numer. 12.*

Supponendo in oltre per eſame ancora d' una maggior difficoltà, che può occorrere, che il Girante, il quale ha ricevuto il pegno, o qualche aſſegnamento dallo Scrivente, l'abbia poi reſtituito al medeſimo Scrivente, in queſto caſo ſi cerca ora, ſe il Girante, o il Giratario potrà agire contro de' Mallevadori obbligati per la tratta.

36 Per riſpondere a queſta difficoltà adeguatamente, convien diſtinguere: o la reſtituzione del pegno è ſtata fatta doloſamente dal Girante, con animo depravato, affine di far ſolamente pagare i Mallevadori, allora io credo indubitatamente, che egli non poſſa più agire contro delli Mallevadori, perchè contro del Girante vi oſta l'eccezione del dolo, come ha pienamente fermato la *Ruota Fiorentina in Liburnen. literar. camb. 2. Junii 1722. coram me*, dopo l' *Hering. de fidejuſſ. cap. 20. §. 15. numer. 19. ſino al* 21. e la ſteſ-
37 ſa eccezione del dolo potrebbeſi anche opporre dalli Mallevadori contro del Giratario, il quale benchè non ſia partecipe di tal dolo, nulladimeno reſta pregiudicato dal dolo, e fatto del Girante per il conſenſo, o mandato datogli in virtù della tranſmiſſione de' recapiti ad agire, ed eſi-
38 gere il ritorno contro dello Scrivente, *L. Procuratoris 5. ff. de tribut. action.* ed ivi *Bald. Bart. in L. 3. §. Si ſervus Pupilli ff. eod. tit. & Angel. in L. 1. §. Si ſervus eod. tit.* e pienamente il *Cepoll. de edilict. edict. nella L. cum mancipium numer. 20. 21. & ſeq. Rot. Genuen. de mercat. dicij. 14. num. 16. 17.* ed è di tal potenza l'
30 eccezione del dolo, che ella ha luogo eziandio indubitatamente contro le lettere di cambio, benchè abbiano eſſe l'eſecuzione prontiſſima, e parata contro del Debitore *Marquard. de mercat. lib. 3. cap. 11. num. 43.*

Ma

Ma ſe la reſtituzione del pegno fatta dal Girante non ſarà ſtata con dolo, in tal caſo, parlando però del ſolo intereſſe, e perſona del ſuddetto Girante, biſogna avvertire, che due generi di pegno ſi danno; uno è quando ſi dà il pegno per pura cauzione, e ſicurezza del Creditore, l'altro quando ſi dà il pegno, perchè da eſſo ſi poſſa prendere la di lui ſoddisfazione *Cenc. de cenſib. quæſt.* 107. *num.* 13. 14. 16. *e ſeq. Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 18. *e* 29. *numer.* 7. *e ſeq.* ſe il pegno dunque reſtituito dal Girante allo Scrivente principal debitore ſarà di queſta ultima ſorte, allora il Girante reſterà pregiudicato, dimanierachè non potrà più domandare dallo Scrivente il ritorno, mentre con la reſtituzione di tal pegno ſi preſume, che egli ſia ſtato ſoddisfatto, o abbia rimeſſo il debito, *Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 29. *numer.* 7. *cum ſeq.* nè tampoco moleſtare i Mallevadori della tratta, perchè con tale reſtituzione del pegno, la quale fa preſumere o ſoddisfazione, o remiſſione, rimangono altresì liberati li ſuddetti Mallevadori, *Pyrr. Maur. de fideiuſſ. part.* 2. *princip. ſect.* 10. *capit.* 12. *per tot. Salgad* nel luogo citato, e particolarmente al *numer.* 11. 14. 15. *Anſald. de commerc. diſc.* 39. *numer.* 25. *& ſeq.* ma ſe il pegno ſarà della prima ſorte, non ſi può allora intendere, che il Girante ſiaſi pregiudicato all'effetto di potere agire, e convenire al pagamento lo Scrivente debitor principale, perchè non ſi può preſumere da tal reſtituzione di pegno nè la ſoddisfazione, nè remiſſione del debito, come pienamente prova il *Salgad. part.* 1. *d. cap.* 29. *numer.* 1. *& ſeq.* con moltiſſimi da lui citati, ma bensì ne riceverà pregiudizio; all'effetto di non potere più convenire li Mallevadori, come moſtrerò in appreſſo. 41 42 43

In riguardo poi alli Mallevadori della tratta, io credo indiſtintamente, che per la reſtituzione del pegno, o ſia dato per cauzione ſolamente, o per ſoddisfarſi, fatta dal Creditore al Debitore, rimangano detti Mallevadori liberati, e ciò per più ragioni.

Primieramente, perchè ſiccome il Creditore ricevuto da

principio del contratto, o dopo, il pegno dal debitore, contrae l'obbligazione di reſtituirlo o al Debitore, o al Mallevadore, cioè ad uno di loro, che vorrà egli conſtringere al pagamento, così non potendo per la reſtituzione già fattane al Debitore reſtituirlo, come è tenuto al Mallevadore da lui convenuto, verrà rigettato meritamente dallo ſteſſo Mallevadore, con l'eccezione della reſtituzione del pegno, che non potrà fare, per li Teſti puntuali nella *L. cum eorum 5. de Sentent. & interlocut omn. Judic.* ed ivi li Comentatori, e nella *L. 2. & L. 21. C. de fidejuſſor.* e mirabilmente *Bartol. in L. ſi ſtipulatus 16. §. ſi ex duobus num. 5. ff. de fidejuſſor. Bartazol. de clauſ. clauſ. 40. numer. 8.* e pienamente, e dottamente tutti gli Auditori della *Ruota Romana* nel loro Conſiglio deciſivo, dimandato in ſenſo di verità dalla Sereniſſima Criſtina Granducheſſa di Toſcana, in cauſa propria, qual Conſiglio è la *deciſione 373. num. 83. ſino all' 84. e num. 91. 92. 93. e ſeg. part 4. recent. Anſald. de commerc. diſc. 39. numer. 25. e 27.* e in più fortiſſimi termini d'un Creditore, che aveva permeſſo, che il Conduttore de' beni del Debitore rinunziaſſe all'affitto aſſegnato per il pagamento del ſuo creditore, *Rot. Roman. coram Anſald. dec. 26. numer. 17.* nello ſteſſo modo, che ſi ributta il Creditore dal Fidejuſſore, quantunque obbligato *in ſolidum*, e come principale con l'eccezione *cedendarum*, quando il Creditore per ſuo fatto, e colpa non può più cedere le ragioni, ed ipoteca al Mallevadore: pienamente il *Merlin. de pignor. & hypothec. lib. 4. quæſt. 72. per tot. l'Olca de ceſſ. tit. 5. quæſt. 2. per tot. Anſald. de commerc. diſc. 16. numer. 6. e diſc. 21. numer. 18.* e in proſſimi termini della remiſſione del pegno, per la quale non ſi poſſa più dal Creditore trasferire, e cedere al Mallevadore il medeſimo pegno, ottimamente i Teſti nella *L. 2. & L. 21. C. de fidejuſſ. Brunemann. d. L. 2. Bald. & Angel. d. L. 21. Rot. Rom. d. deciſ. 373. numer. 84. & ſeq. part. 4. rec. Merlin. de pignor. lib. 4. quæſt. 72. numer. 3. verſ. & in creditore qui, Neguzant. de pignor. nella part. 1. del 3. membr. della 5. part. principal. numer. 33.* aggiunti li *numer. 36. e 37.*

verſ.

verſ. ſed ſi creditor, *Graſſ. de exceptionib. except.* 10. *num.* 20. *Gratian. cap.* 409. *num.* 10. 11. *& ſeq.*

Che il Creditore ſia tenuto a reſtituire al Mallevadore il pegno anche preſo dopo il contratto, e la mallevadoria dal Debitore, non ſe ne può dubitare, per il Teſto nella *L.* 2. *C. de fidejuſſ.*, il quale viene, come abbiamo viſto ſopra, ampliato comunemente al pegno eziandio dato dopo la contratta mallevadoria dal Debitore al Creditore. Ogniqualvolta adunque che l'eccezione è acquiſtata al Mallevadore 48
da qualche fatto ſeguito fra il Debitore principale e il Creditore, non ſi può più dal Debitore torre al Mallevadore per un fatto ſucceſſivo contrario del medeſimo Debitore, *L. fin. L. ſi cum Hermes Cod. locat. L. novatione Cod. de fidejuſſor. Gomez. var. part.* 2. *cap.* 13. *numer.* 20. *verſ. quarto pacto*, il *Veſcovo Rocc. reſp. jur. cap.* 128. *num.* 23. con molti da lui citati al *num.* 25. *Vela diſſert.* 37. *num.* 12. *Merlin. Pignattel. cap.* 59. *numer.* 7. 8. 9. *lib.* 1. *Torr. de pact. lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 90. *de Alex. ad Marin. allegat. meliorat.* 46. *num.* 9. il quale dice, che tale eccezione s'acquiſta *ipſo jure* al Mal- 49
levadore, ſenza che da lui ſia accettata, o ratificata, e in termini puntuali dell'eccezione nata al Mallevadore per la reſtituzione del pegno fatta dal Creditore al Debitore, *Anſald. de commerc. diſc.* 39. *num.* 25. *e* 27.

Nè punto a tutto ciò può fare alcuna forza l'autorità dell' *Heringio de fidejuſſ. cap.* 20. §. 13. *numer.* 29. *&* 30. delle di cui ſtrettiſſime parole, ed argomenti, ſenza citarlo, ſi è valſo il *Mangil. de ſubhaſt. alla queſt.* 62. *num.* 11. *& ſeq.*

Poichè l'*Heringio*, il quale vuole, che quantunque il Creditore abbia reſtituito grazioſamente il pegno al ſuo Debitore, ricevuto da lui da principio inſieme colla mallevadoria, poſſa nulladimeno agire contro del Mallevadore, ſenza che da queſto poſſa eſſerne eſcluſo con l'eccezione della ceſſione, o reſtituzione del pegno; Poichè l'*Heringio*, come diceva, parla non ſolo contro li Teſti, ed autorità da me ſopra riportate, ma di più egli non allega altro in prova del di lui aſſunto, che due argomenti, quali ſono per verità del tutto falſi, ed inſuſſiſtenti.

Il

Il primo de' quali è, che ſiccome il Creditore può convenire, eziandio *omiſſo pignore*, il Mallevadore, cioè ſenza ch'egli ſia sforzato a vendere il pegno per ſoddisfarſi col di lui ritratto, per il Teſto nella *L. inter eos §. creditor, ff. de fidejuſſ.* perciò può convenire il Mallevadore, benchè abbia reſtituito il pegno al ſuo Debitore.

L'altro è, che ſiccome la perdita del pegno, che aveſſe fatta il Creditore, non libera il Fidejuſſore, *L. amiſſi 53. ff. de fidejuſſ.*; così non può giovare, nè liberare il Mallevadore la reſtituzione del pegno fatta dal Creditore al Debitore.

Imperciocchè riſpetto al primo argomento, ſi riſponde, che ammeſſo ancora, che dal Creditore ſi poſſa *omiſſo pignore* convenire il Mallevadore (il che *de jure noviſſimo* però non procede, ſecondo l'avvertimento di *Bartol.* nell' *Auth. de fidejuſſ. num.* 14. dove dice eſſere ſtata corretta la detta *L. inter eos §. creditor*, citata dall' *Hering.*, e lo comprovano il *Maur. de fidejuſſ. part.* 2. *ſect.* 4. *cap.* 19. *fol. mihi* 204. *Marſill. de fidejuſſ. num.* 16.) non ne ſegue per ciò, che volendo il Creditore agire, *omiſſo pignore*, contro del Mallevadore, non ſia egli obbligato ad offerirglielo, quando con l'eſibizione del pagamento il Fidejuſſore gliel' aveſſe richieſto. Anzi eſſendo in queſto caſo obbligato ad offerirlo, e cederlo al Mallevadore da lui convenuto, come ho moſtrato ſopra con li Teſti, ed autorità puntuali, ne ſegue indubitatamente, che non potendo più il Creditore per ſua colpa, atteſa la rinunzia, e reſtituzione fattane al Debitore, rimettere il pegno nelle mani del Mallevadore, debba egli ſolo ſoffrire quel danno, che da tale ſua colpa gli deriva; cioè di eſſere ributtato dal Mallevadore con l'eccezione della detta reſtituzione del pegno, che in di lui pregiudizio non poteva farſi.

In riguardo poi all'altro argomento contrario, è veriſſimo, che ſe il Creditore averà, per qualche accidente, o ſiniſtro meramente caſuale, perſo il pegno, non perde perciò l'azione contro del Mallevadore; ma per lo contrario, ſe la perdita farà ſeguita per ſuo fatto, e colpa, allora il Creditore

ditore non ſolo non può agire contro del Mallevadore, come prova lo ſteſſo Teſto nella detta *L. amiſſi* 53. ed ivi la *Chioſa in verb. ruina*, e tutti li *Comentatori ff. de fidejuſſ.* ma nè meno contro del Principale debitore, per il Teſto eſpreſſo nella *L.* 4. *§. item quæritur ſi uniones ff. doli mali except. Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæſt.* 130. *&* 131. Laonde, ſiccome nel caſo noſtro il Creditore ha laſciato di avere, e poſſedere il pegno non per qualche ſiniſtro caſuale, ma per ſuo fatto, e colpa, cioè per averlo rimeſſo volontariamente nelle mani del Debitore, perciò reſta inapplicabile la diſpoſizione della detta *L. amiſſi* in qnella parte, dove ha preteſo l'*Heringio* comprovare il ſuo aſſunto.

In ſecondo luogo, perchè quando il Creditore poteva 51
con tutta facilità conſeguire il ſuo pagamento, e ſoddisfazione dal ſuo Debitore, mentre egli era idoneiſſimo al pagamento, e ſolamente per ſua traſcuraggine, e negligenza ha laſciato d'averlo, non può moleſtar più li Mallevadori, come affermano il *Barz. deciſ.* 72. *numer.* 10. *& ſeq. & num.* 18. *Cyriac. contr.* 103. *num.* 28. *Rovit. deciſ.* 43. *num.* 11. *Balducc. ad Ramon. conſ.* 1. *numer.* 75. *Dexart. deciſ.* 30. *per tot. Rot. coram Royas deciſ.* 168. *numer.* 15. *& ſeq. repetit. in part.* 9. *rec. deciſ.* 478. *la pr numer.* 18. *Card. de Luc. de cred. diſc.* 94. *numer.* 6. *& de fideicomm. diſc.* 161. *numer.* 4. *Anſald. de commerc. diſc.* 16. *numer.* 21. *e diſc.* 39. *numer.* 26. la quale opinione, 52
benchè non abbia luogo quando per parte del Mallevadore non ſia ſtata fatta al Creditore negligente alcuna denunziazione, o intimazione, come eſaminata la materia ferma, e ſpiega il *Merlin. de pignor. lib.* 5. *quæſt.* 57. *per tot. Caſtald. conſult.* 8. *numer.* 6. 7. *part.* 1. *Cancer. var. lib.* 2. *capit.* 5. *numer.* 46. pienamente *Hering. de fidejuſſ. cap.* 20. *§.* 15. *numer.* 28. *Pyrr. Maur. de fidejuſſ. part.* 2. *ſect.* 11. *cap.* 23. *per tot. fol. mihi* 489. ed ivi dopo il detto *capit.* 23. *il Sig. Sen. Bonſi nel ſuo Conſigl.* rvi *inſerto fol. mihi* 494. *Altim. ad Rovit. d. deciſ.* 13. *ad numer.* 11. *Marin. reſolut.* 133. *numer.* 13. *Jo: de Hevia lib.* 2. *commerc. Terreſt. capit.* 12. *numer.* 48. *Gomez. var. part.* 2. *capit.* 13. *numer.* 9. *verſ.*

verſ. dubium tamen, ed ivi con molti *Ayllon. Addente. Motron.* dopo il *Palm. tom. 3. alleg. numer. 92. Pegaz. reſol. cap. 3.*
53 *numer.* 345. e nè meno ſia ammeſſa quando il Mallevadore è obbligato o come principale, o almeno ha rinunziato all'*Auth. preſente Cod. de fidejuſſ.* cioè al benefizio dell'eſecuſſione, *Merlin. d. loco numer.* 13. 14. *Altimar. d. loco*, *Noguerol. allegat.* 2. *num.* 124. *Rot. Rom. deciſ.* 57. *num.* 1. *&* 2. dopo il *Pacific. de Salvian. Urceol. de tranſact. quæſt.* 74. *ſotto il num.* 65. *verſ. rurſus*, *Rocc. reſp.* 50. *num.* 151. *lib.* 2. *Gomez. Aiglion. Add. Marin. Hering. & Maur.* ne'luoghi ſopraccitati come nel caſo noſtro de'Mercanti, fra i quali non vi ha luogo l'eſcuſſione, come ho fermato nel mio Trattato *de*
54 *commer.* Pure quando oltre la negligenza vi concorre un'altra colpa poſitiva, e maggiore, cioè, che il Creditore non ſolo è ſtato negligente a convenire il Debitore, ma di più ha avuta la roba in mano del Debitore, da poterſi ſenza alcuno impedimento ſoddisfare a ogni ſuo arbitrio, e volontà del ſuo credito, e non l'ha fatto, e il danaro, o roba del Debitore non ſi poteſſe più reſtituire dal Creditore al Debitore, perchè ſoſſe per qualche caſo, o ſiniſtro mancato, ſiccome in tal caſo il Creditore perderebbe per la negligenza, e colpa di non eſſerſi ſoddisfatto dalla detta roba, o danaro, che aveva in mano, l'azione del ſuo credito contro dell'iſteſſo Debitore, come per il Teſto nella *L. debitor.* 14. *ff. de negot. geſt.* provano il *Surd. nel conſ.* 290. *num.* 23. *verſ. & ſi caſu aliquo*, *Barz. deciſ. Bonon.* 72. *num.* 22. *Noguerol. alleg.* 40. *num.* 30. *Rot. Rom. coram Royas dec.* 168. *n.* 17. *& add. ad deciſ.* 6. *part.* 3. *rec. numer.* 137. e Noi nel *diſc.* 120. *num.* 25. *tom.* 2. e in termini d'aſſegnamenti fatti al Creditore per ſoddisfarſi, egregiamente il *Salgad. part.* 1. *cap.* 19. *num.* 16. *& ſeq.* così nella ſteſſa maniera, anzi a più forte ragione il Creditore, che averà il pegno in mano da poterſi ſoddisfare ad ogni ſuo arbitrio, ſe egli l'ha reſo indebitamente al Debitore principale, e così l'ha perduto per ſua colpa, e traſcuraggine, dimodochè non può più reſtituirlo al Mallevadore, come è tenuto quando

vuo-

vuole agire contro di lui, deve perdere indubitatamente ogni azione contro il Mallevadore.

55 E ciò si comprova vivamente con l'altra simile decisione de' Dottori, che se il Debitore averà fatto il deposito di quanto egli deve al suo Creditore, ed il Creditore averà permesso per sua trascuraggine, o negligenza, o colpa, che il danaro depositato ritorni in mano del Debitore, averà persa totalmente l'azione contro li Mallevadori, come se in riguardo a loro fosse stato ritirato il deposito, e seguito l'attual pagamento, benchè il Creditore non la perda contro il Debitore principale, o contro il Depositario, *Surd. cons.* 145. *num.* 22. *Chartar. decis. Gen.* 89. *per tot. Hering. de fidejuss. cap.* 20. §. 1. *numer.* 35. il *Vescovo Rocc. cap.* 128. *numer.* 26. e così per il Testo nella *L.* 19. *Cod. de usur.* ferma lo stesso *Monsig. Ansald. al disc.* 68. *num.* 9. *Contr. discept. forens. caus.* 31. *per tot. Urceol. de transact. quæst.* 74. *num.* 11. 12.

56 Se da tutto ciò dunque risulta, che il Girante non può avere alcun regresso contro de' Mallevadori della tratta per aver restituito il pegno allo Scrivente debitore principale, così nè meno il medesimo regresso può competere al Giratario, il quale ha trasmessi i recapiti al Girante, per valersene contro dello Scrivente; poichè, come ho abbastanza dimostrato sopra, il fatto, e colpa del Girante in questo caso, come Mandatario, pregiudica al Giratario, come Mandante.

A R.

ARGOMENTO.

ALl' effetto di conoſcere a danno di chi deve andare il fallimento, ſi tratta del tempo, in cui ſi deve preſentare al Trattario la lettera di cambio per la di lei accettazione, e dell'obbligo, che corre al Preſentatore della lettera cambiale, nel caſo che gli ſia denegata, o ritardata la di lei accettazione, o pagamento, di dare avviſo di ciò, per mezzo anche de' Proteſti, a tutti quelli, che vi hanno intereſſe. Di poi ſi aſſegnano molti caſi, ne' quali il difetto di non aver mandati i proteſti, non nuoce al detto Preſentatore per la decozione altrui. E finalmente ſi ſpiega come ſi debba intendere l'opinione di coloro, che aſſeriſcono, che il Preſentatore, benchè negligente in levare i proteſti, non debba perdere il capitale, ma ſolamente il lucro del cambio, e li futuri intereſſi.

SOMMARIO.

1 *LA preſentazione della lettera cambiale ſi deve fare ſubito che ſi può. Altrimenti chi deve preſentarla ſi dirà moroſo*, n.2.3.7.

3 *Il mandato deve eſequirſi ſubito, che ſi può, benchè al Mandante non ſia ſtato limitato alcun tempo*, num. 7.

4 *Il tempo tacito, o ſia legale*

legale, conſtituiſce in mora, come il tempo preſiſſo dalle parti.

5 *Chi deve fare, o adempire qualche coſa, deve farla ſubito che può,* e num. 6.

8 *Il Trattario è tenuto ad accettare la lettera, ſubito che gli è preſentata.*

9 *La preſentazione delle lettere date per negozio, ſi può fare dentro il tempo di due poſte ordinarie; e quella delle lettere date per ſolo comodo di chi viaggia, ſerve che ſia fatta dentro il doppio de' giorni neceſſarj per arrivare al deſtinato luogo.*

Si ferma il contrario, con riprovare gli Autori della prima opinione, num. 10.

11 *La preſentazione delle lettere di cambio tanto più preſto ſi deve fare, quando dal Traente foſſe ſtata fatta qualche agevolezza nel cambio, affinchè il Remittente aveſſe tutta la ſollecitudine in preſentarle.*

Lo ſteſſo ſi deve dire, quando il Remittente foſſe ſtato interpellato a far detta preſentazione con tutta preſtezza, num. 12.

13 *Se il Preſentatore d' una lettera non averà, ſubito che ha potuto, preſentata la medeſima, come moroſo dovrà tutto il danno patire, che per cauſa della ſua negligenza il Traente ſofferſe.*

14 *Il Preſentator d' una lettera o ſia egli l' immediato creditor del cambio, o procuratore, o adjetto al pagamento, o pure ceſſionario, o giratario, ſempre è tenuto a notificare allo Scrivente, o Remittente la denegata accettazione, o pagamento; di più è tenuto a fare il ſolito proteſto, ed inviare il medeſimo allo Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè queſti lo poſſino fare avere allo Scrivente, ed ambedue poſſino alle coſe loro provvedere.*

E queſto non facendo, il detto preſentatore ſarà a tutti i danni tenuto, d. num. 14.

Ciò, come praticato comunemente da' Mercanti, deveſi inviolabilmente oſſervare, num. 15.

16 *E ſe ſaranno più intereſſati nella detta lettera di cambio, quel che ſi è detto di ſopra, con tutti ſi deve oſſervare.*

17 *Si riprovano quei Dottori, e le loro ragioni, con le quali*

quali eſſi hanno preteſo ſoſtenere, che il Preſentatore non è tenuto a levare, o mandare i proteſti, nè tampoco a porgere la notizia della denegata accettazione, o pagamento.

18 *Il Preſentator d' una lettera è tenuto ad uſar diligenza, acciò la lettera, che egli preſentò, venga accettata.*

19 *E però è neceſſario, che egli oltre la notizia della denegata accettazione, o pagamento, moſtri d' aver adempito alla detta diligenza, per mezzo de' proteſti.*

Anzi fra' Mercanti, per ſtile da loro indotto, i proteſti ſono l' unico mezzo per moſtrare d' avere adempito alla diligenza neceſſaria, d. num. 19.

20 *I proteſti ſervono per render ſicuro il Preſentatore della lettera, e gli altri, a' quali ſi devono dal Preſentatore mandare, acciocchè anche queſti, moſtrando le diligenze da loro fatte, poſſano agire per la loro indennità contro agli altri obbligati in loro favore.*

E tali proteſti in oggi ſono anche neceſſarj per gl' Intereſſati, giacchè ſenza quelli nè ſarebbero ſentiti, nè da altri potrebbero avere il loro rimborſo, num. 21.

22 *Lo Scrivente, o Girante non è mai libero, ſe non quando le lettere ſono ſtate accettate, e realmente ſoddisfatte.*

23 *Il Preſentatore, o Creditore d' una lettera è tenuto ad avviſare al Datore della medeſima, o ad altro Intereſſato, la non ſeguita accettazione, o pagamento della medeſima lettera.*

E ſe tralaſcerà di far ciò per malizioſa ed affettata negligenza, o caſuale, o per altre ragioni, ſarà tenuto a tutti i danni, che per cauſa ſua poteſſero al Corriſpondente competere, e num. 25.

24 *Per maggior cautela il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere al Corriſpondente le lettere d' avviſo, quando gli mandano qualche lettera di cambio.*

26 *Si devono mandare i proteſti dentro il tempo, nel quale cadeva l' accettazione, o pagamento delle lettere di cambio, che non furono accettate, o pagate.*

27 *I proteſti ſi devono levare, e mandare, dentro il termine coſtituito dalli Statuti locali.*

28 *Si*

28 *Si aſſegna la diverſità del proteſto levato per mancanza d' accettazione, e il proteſto levato per mancanza di pagamento.*

29 *Nelle Fiere il proteſto levato per mancanza d' accettazione, opera il medeſimo effetto, che il proteſto levato nelle Piazze, per mancanza di pagamento.*

30 *Quando il Preſentatore della lettera di cambio è negligente in mandare i Proteſti, tutto il danno, che da queſta ſua negligenza agl' Intereſſati poteſſe accadere, al medeſimo ſi apparterrà.*

Ma ciò non ha luogo, quando ſi tratta di poca negligenza, o mora, come al num. 31.

Giacchè piccola negligenza, o mora non s' attende num. 32. 35. 36. 37. 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al num. 34.

33 *Il tempo di venti, o ventiſette giorni addimandaſi breve mora.*

Si ferma il contrario al n. ſeg.

37 *Le lettere di cambio ſono differentiſſime dalle ceſſioni, e mandati.*

38 *I proteſti ſi devono levare, e mandare ſubito che ſi può.*

39 *I Mercanti ſono ſempre in riſico di fallire.*

40 *Dove è maggiore il pericolo, con maggiore, e più eſatta cautela proceder ſi deve.*

41 *Ne' negozj de' Mercanti, e ſpecialmente nelle lettere di cambio adoprar ſi deve tutta la poſſibile diligenza.*

42 *Dove il pericolo può eſſer ſempre imminente, non ſi deve concedere dilazione alcuna.*

43 *Si aſſegnano molti caſi, ne' quali la mancanza del proteſto della certiorazione della denegata accettazione, o pagamento, non pregiudica al Preſentatore della lettera.*

44 *Quando il Traente non ha alcuno obbligato per la lettera, e non è creditore del Trattario, ſi potranno dal Preſentatore tralaſciare i proteſti, perchè tale omiſſione non può nuocere allo Scrivente.*

45 *L' omiſſione de' proteſti non pregiudica al Preſentatore, quando dal Remittente, o Girante, o da qualunque altro Intereſſato non è ſtata pagata la valuta.*

46 *La ſteſſa omiſſione de' proteſti, parimente non pregiudica, quando eſſi ſarebbero ſtati inutili o perchè non ſi foſſero potuti mandare, o*

perchè mandati non foſſero potuti arrivare in tempo, o per altro ſimile accidente.

47 *E ſimilmente non pregiudica detta omiſſione, ſe al tempo, che giunſe la lettera, o poco dopo foſſe morto, o fallito quello, che doveva pagarla.*

48 *Il difetto de' proteſti non ſi deve avere in conſiderazione, quando il Datore della lettera, o altro intereſſato, a cui ſi dovevano mandare i ſuddetti proteſti, ſi foſſero per mezzo delle loro reſponſive pregiudicati, con accettare la ſola certiorazione ſenza tali proteſti, o d' accettarla anche fuori di tempo, ſenza alcuna contraddizione.*

49 *Se il Preſentatore della lettera averà mancato di notificare, e levare i proteſti, può perdere il lucro del cambio, e li futuri intereſſi, ma non già il capitale.*

Si ſpiega, e ſi diſtingue in quali termini ſi deva ciò intendere, o poſſa procedere, num. 50. 53.

51 *Il proteſto ſerve per far debitore anche per gl' intereſſi chi deve accettare, o pagare la lettera.*

Ma tal proteſto contro chi deve accettare la lettera, non è neceſſario, num. 52.

CAPITOLO VI.

PAſſiamo ora a vedere a carico di chi va la decozione o fallimento dell' Accettante, quando vi è qualche negligenza, o mora per parte di chi deve preſentare, e farſi accettare la lettera di cambio, e di farſela poi pagare, o cavarne il proteſto in caſo di non accettazione, o pagamento.

Per maggiore ſpiegazione di queſto punto, dobbiamo prima vedere dentro qual tempo deveſi preſentare la lettera al Trattario, per farſela da lui accettare, intorno a che volſi
1 ſtabilire, che la lettera dee eſſere preſentata ſubito che ſi
2 può da chi la dee preſentare, altrimenti indugiando a farlo dopo, ſi dovrà dire moroſo, e negligente; perchè quando uno è tenuto a fare qualche coſa, o ad eſeguire qualche ordine,

ordine, o mandato, benchè non gli ſia ſtato preſiſſo alcun 3
termine, o tempo, lo dee fare, ed eſeguire ſubito ch' egli
può per il *Teſto nella L. ſi quis alicui* 27. *§. Qui, ff. mandati,*
Cyriac. contr. 165. *numer.* 11. *&* 12. *& contr.* 437. *numer.* 9. *Surd.*
deciſ. 226. *numer.* 10. *Saminiat. controv.* 185. *numer.* 25. *libr.* 2.
con altri citati da me nel *diſc.* 119. *numer.* 15., e in puntuali
termini di preſentazione della lettera cambiale, Noi nel
diſc. 54. *numer.* 2. *tom.* 2. *de commerc.* J. *Phoonſen Olandeſe*
nel ſuo trattato, o ſia pratica, intitolato *Les Loix, & les*
Coutumes du change, tradotto dal *Ricard.* in Lingua France-
ſe al *cap.* 10. *§.* 1. *&* 3. *&* 21. E non dee ciò parere ſtrano;
poichè ſiccome il giorno, o termine eſpreſſamente preſiſſo
dalle Parti, conſtituiſce in mora colui, che dentro quel ter- 4
mine doveva adempire alla ſua obbligazione, così il giorno,
o termine tacitamente preſiſſo, cioè quello, che in virtù
della Legge, o per natura del negozio ſi deve intendere, co-
me nelle obbligazioni di qualche fatto promeſſo, nelle quali
s' intende doverſi eſſo fare, o adempire, ſubito che ſi può,
e non reſtando fatto nel giorno, che ſi è potuto fare, viene
riputato moroſo colui, che lo doveva fare *Muntic. de tacit.* 5
lib. 14. *tit.* 34. *numer.* 5. *verſ. in ſecundo autem caſu, Leotard.*
de uſur. quæſt. 81. *numer.* 27. ed altri citati da me nel *diſc.* 41.
numer. 4. 5. *de commerc.*, e così ſe uno doveſſe agire, e ſubi-
to che può non agiſſe, ſarebbe in mora *Pelagat.* appreſſo l' 6
Otter. de paſc. capit. 50. *numer.* 28. *Staiban. Jun. reſolut.* 190.
numer. 77. *& ſeq. lib.* 2. *il Veſcovo Rocc. cap.* 151. *numer.* 1. *verſ.*
firmans, ottimamente, e dottamente il *Bonſ.* appreſſo il
Maur. de fidejuſſ. part. 2. *ſect.* 10. *capit.* 23. *fol. mihi* 499 e 7
ne' proſſimi termini d'un Mandatario, come è colui, che
dee preſentare la lettera, il quale è come un Procuratore
o *in rem propriam*, o ſemplice a riſcuotere la lettera, ſecon-
do che ho moſtrato ne' miei *diſcorſi de commercio*, ha deciſo
la *Ruota di Genova de mercat. deciſ.* 68. *numer.* 7., e come per
le ſteſſe ragioni il Trattario debitore in virtù del mandato, 8
che riceve di pagare, è tenuto ad accettare ſubito le dette
lettere *Spad. conſ.* 162. con altri conſulti poſti in fine dello

ſteſſo conſiglio. E benchè il *Du Puy de art. lit. camb. cap. 6. num.* 18. abbia creduto, che la preſentazione delle lettere nel caſo di puro negozio tra' Mercanti, ſia fatta in tempo, allorchè eſſa non trapaſſi il termine di due poſte ordinarie, e nel caſo che le lettere ſiano date ad uno, che non le riceve
9 per negozio, ma affine di portarle ſeco nel viaggio, per ſervirſene nel luogo dove deve andare, la preſentazione ſia fatta in tempo, allorchè non trapaſſi il doppio de' giorni, che vi vogliono per arrivare al deſtinato luogo; queſta ſua opi-
10 nione non ſi deve attendere, poichè il detto Autore non allega alcuna ragione, nè autorità, che la comprovi.

E ciò maggiormente procede, quando il Traente ha fatta qualche agevolezza nel cambio, cioè con ricevere meno di quello, che fa la Piazza, affinchè il detto Remittente faccia
11 più preſto che può la preſentazione della lettera, ed an-
12 che nel caſo, che il Remittente foſſe ſtato interpellato a farla con tutta preſtezza, e celerità, *Du Puy al detto tract. cap. 6. num.* 19. *&* 20.

Di quì ne ſegue, che ogni volta che il Preſentatore non avetà preſentato in tempo, cioè ſubito che ha potuto, la
13 lettera cambiale, come moroſo doverà egli ſubire tutto quel danno, che da tale ſua negligenza, e mora ne foſſe riſultato al Traente: puntualmente *Du Puy de art. lit. camb. cap. 6. numer.* 14. *& ſeq.*

Il maggiore imbarazzo ſi ſuole incontrare nell'altro punto, che riguarda i proteſti, e perciò in queſto converrà, che io più mi diffonda per varie diſtinzioni, che debbonſi avvertire.

E primieramente ſi deve ſapere, che la più comune, e più vera opinione de' Dottori vuole, che il Preſentatore della lettera o ſia egli l'immediato Creditore del cambio, o ſia Procuratore, o Adjetto al pagamento, o ſia vero Ceſſionario, o Giratario, ſia tenuto non ſolo a rendere notificato lo Scrivente, o il Remittente tanto della denegata accettazione della lettera, e del denegato pagamento, quanto ancora a fare il ſolito proteſto, ed inviarlo allo ſteſſo

Scri-

Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè queſti lo poſſa fare avere allo Scrivente, ed ambedue poſſano provvedere in tempo al loro intereſſe, ed agire per il loro rilievo; al- 14
trimenti ſe in ciò mancaſſe, il detto Preſentatore ſarà per queſta ſua negligenza, o mora tenuto a ſubire tutto il danno, che per la deteriorazione, o decozione ſuſſeguente di colui, al quale ſarebbe ſpettato il debito, ed obbligo di pagare la lettera, o compire al rilievo, foſſe occorſo al Remittente, o al Traente, e per conſeguenza verrebbe a perdere tutto il cambio, o ſia la valuta delle lettere, *Scacc. de commerc. §. 2. gloſſ. 5. num. 246. 316. 317. 325. & 326. Turr. de camb. diſp. 2. quæſt. 2. num. 22. & 23. & qu. 10. num. 29. & 30. Novar. quæſt. for. lib. 1. quæſt. 33. num. 7. Rocc. reſponſ. 5. num. 3. Rot. Roman. deciſ. 213. num. 8. & ſeq. part. 16. rec. Rot. Genuen. deciſ. 6. num. 5.* pienamente il *Manſ. alla conſult. 127. num. 5. 6. 7. Merlin. de pignor. lib. 4. quæſt. 150. numer. 66. Venturin. conſ. 10. numer. 208. 209. & 212. Add. ad Ludoviſ. deciſ. 217. Perier. dec. 126. numer. 4. Fontanel. deciſ. 125. numer. 3. 4. De Luc. ad Franch. deciſ. 303. numer. 7. in fin.* latè *Franch. de proteſtat. conſiderat. 12. num. 15. 16. 17. & 18.* epienamente *Thor. in compend. deciſ. part. 2. verb. periculum decoctionis, Peri nel ſuo Negoziante pact. 3. capit. 13. verſ. già nella prima, e part. 4. cap. 38. Du Puy de art. liter. camb. cap. 7. & cap. 14.* e Noi nel *diſc. 54. tom. 2. de commerc.* e che tale anche ſia la pratica univerſale de' Mercanti, lo atteſta il detto *Du Puy al detto cap. 14. num. 21. e Turr. de camb. diſp. 2. quæſt. 13. num. 38.* la qual pratica ſi deve invio- 15
labilmente oſſervare, come ho notato al *d. mio diſc. 54. num.* 23. e nel caſo, che vi foſſero più intereſſati nella lettera di cambio, o ſia perchè la tratta foſſe ſtata fatta per ordine di un'altro, o foſſero ſeguite le girate, allora tal proteſto de- 16
veſi notificare ancora a tutti gl' Intereſſati, che ſi voleſſero convenire, affinchè ciaſcun di loro poſſa gradatamente dall' altro procurare in tempo la ſua ſicurezza, o il ſuo rilievo, come oſſerva il *Du Puy d. trattato cap. 14. num. 22. Turr. de camb. diſp. 2. d. quæſt. 13. num. 38.*

Ho detto, che queſta è non ſolo la più comune opinione de' Dottori praticata anche univerſalmente da tutti i Mercanti, ma ancora, ch'eſſa è la più vera. Poichè ſe conſideriamo tanto le ragioni di coloro, i quali vogliono, che *de*
17 *jure* non ſia il Preſentatore delle lettere cambiali aſtretto a levare, e mandare tali protesti, ma ſolamente a dare la notizia della denegata accettazione, e pagamento al Traente, o altri Intereſſati, quanto le ragioni degli altri, i quali tampoco ammettono nel Preſentatore l' obbligo di porgere tale notizia; Autori delle quali opinioni ſono, il *Salgad. labyr. credit part.* 1. *cap.* 3. *numer.* 53. *cum ſeq. il Veſcovo Rocc. cap.* 93. *num.* 15. 18. 19. *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *numer.* 154. *& ſeq. Rocc. reſponſ.* 8. *lib.* 1. *& Torr. var. quaſt. lib.* 2. *tit.* 11. *quaſt.* 3. *numer.* 34. *& ſeq. Saminiat. contr.* 182. *num.* 8. 9. 10. *&* 13. *Rota Romana dict. deciſ.* 213. *num.* 11. *part.* 16. *rec.* non pajono in modo alcuno ſuſſiſtenti; mentre i primi ſuppongono, che il Preſentatore della lettera non ſia ob-
18 bligato a fare alcuna diligenza per fare accettare, e pagare la lettera, e ciò è falſiſſimo, come beniſſimo, e puntualmente moſtrano il *Fontanell. deciſ.* 125. *num.* 6. *&* 7. *De Luc. ad Franch. deciſ.* 203. *numer.* 7. *Manſ. conſult.* 127. *numer.* 17. 18. *& ſeq. Card. de Luc. de cenſ. diſc.* 26. *numer.* 6. 7. 8. *Turr. de camb. diſput.* 2. *quaſt.* 10. *numer.* 29. *&* 30. e pienamente il *Thor. in compend. deciſ. part.* 2. *verb. periculum decoctionis*, *Caſtil. deciſ.* 46. *numer.* 6. *& ſeq. Schettin de novit. cap.* 8. *num.* 14. *&* 16. *& ſeq. Urceol. conſult.* 2. *numer.* 2,. *Du Puy al cap.* 7. *&* 14. *de art. liter. camb.* e Noi al *diſc.* 52. *numer.* 11.
19 *&* 12. e infiniti altri, che ſi poſſono allegare.

Eſſendo ora dunque il Preſentatore tenuto a far le ſuddette diligenze, non baſta, che egli porga ſolamente la pura notizia della denegata accettazione, e pagamento, ma ſi richiede, che egli moſtri ancora l' adempimento di tali diligenze, per le quali fra li Mercanti ſuppliſcono, e ſervono ſolamente i ſuddetti protesti, *Pereir. deciſ. Luſit.* 126. *De Luc. ad Franch. deciſ.* 303. *numer.* 7. *Fontanell. deciſ.* 125. *numer.* 3. *& ſeq. Manſ. conſult.* 127. *numer.* 8. anzi fra i

Mer-

Mercanti, ſecondo il loro univerſale ſtile, la prova di tali diligenze ſi dee moſtrare ſolo per mezzo de' ſuddetti proteſti *Du Puy d. cap.* 14. *num.* 21. i quali non pur debbono ſervire per indennizzare il Preſentatore della lettera, ma gli altri ancora a' quali ſi devono mandare, perchè eglino co' medeſimi proteſti facciano coſtare di tali diligenze, affine di potere agire per la loro ſicurezza, o rilievo contro gli altri obbligati a loro favore, e perciò anche per queſto rifleſſo ſono in oggi neceſſarj, poichè ſenza tali proteſti non ſarebbero ſentiti, nè potrebbono dagli altri avere il loro rilievo, Noi nel *d. diſc.* 54. *numer.* 47. 20 21

Riſpetto poi alli ſecondi, quantunque ſia veriſſimo, che lo Scrivente, e qualunque Girante non reſti diſobbligato, ſe non dopo che le lettere ſono ſtate accettate, e realmente ſoddisfatte, da ciò non ſi può inferire, ch'egli abbia l'obbligo, e il penſiere d' intendere, e ſapere ſe ſono accettate, o pagate, anzi *de jure* il Creditore, o Preſentatore delle lettere ha preciſo obbligo di avviſare il Datore della lettera, o altro Intereſſato, che le lettere non ſono ſtate accettate, nè pagate; e ſebbene il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere le lettere d'avviſo al loro Corriſpondente, ciò però è una loro maggior cautela, ed eſuberanza, dimanierachè ſe eſſi tralaſciaſſero di farlo, o pure avendolo fatto, non foſſero ſtati per negligenza malizioſa, e affettata, o caſuale del Corriſpondente, o per altri accidenti non avviſati, non potrebbono patire danno alcuno, ma tutto il danno ſarebbe del Preſentatore, il quale ha l'obbligo preciſo di avviſare, o proteſtare, come pienamente ho provato al detto mio *diſc.* 54. *numer.* 18. *& numer.* 30. 31. 32. *&* 53. 22 23 24 25

Queſti proteſti ſi debbono *de jure* levare, e mandare ſubito in quei medeſimi tempi reſpettivamente, che le lettere ſi doveano accettare, o pagare, e non furono accettate, nè pagate per le ragioni dette di ſopra nel caſo della preſentazione, e come ho fermato nel mio *diſc.* 54. *tom.* 2. *de commerc.* e puntualmente il *Lup. cap. naviganti de uſur. §.* 2. 26

numer. 62. *verſ. verum ſi decoqueret*, *Scacc. de commerc. §.* 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 246. *&* 326. *Manſ. conſult.* 127. *numer.* 28. In quelle Piazze però ove ſono gli Statuti particolari, ſi
27 doveranno attendere le loro diſpoſizioni, come ho altresì pienamente moſtrato nel detto mio *diſc.* 54. *numer.* 51. 52. nel qual luogo ſi è ſtabilito, che ſi debbano intorno alla forma, e tempo di tali proteſti attendere gli Statuti di quei Luoghi, dove ſi debbono pagare le lettere, *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 7. *numer.* 3. *& cap.* 14. *num.* 2.

L'effetto del proteſto per mancanza di accettazione del-
28 la lettera, è diverſo da quello del denegato pagamento, poichè il primo proteſto ſerve ſolamente, affinchè il Datore delle lettere, o il Remittente, o altro Intereſſato, poſſa in tempo farſi aſſicurare il ſuo credito, il ſecondo ſerve per poter agire aſſolutamente per il ſuo rilievo, come ho notato nel detto mio *diſc.* 54. *numer.* 43. e lo ſteſſo inſegna il *Du Puy de art. liter. camb. cap.* 7. *numer.* 7. ove precedente-
29 mente al *numer.* 3. avverte, che nelle Fiere il proteſto per mancanza di accettazione opera il medeſimo effetto, come nelle Piazze il proteſto per mancanza di pagamento, cioè che con tal proteſto ſi può ritrarre, ed agire per il pagamento.

La maggiore difficoltà a' termini del jus comune rimane intorno a queſti proteſti, cioè che molti Dottori ſogliono procedere con queſta diſtinzione, che ſe il Preſentatore
30 della lettera è ſtato molto negligente, e moroſo in levare ſuddetti proteſti, tutto il danno, che ne può indi ſuccedere per la decozione del Trattario, o di altro Debitore, deve andare ſopra di lui, e non ſopra il Datore della lettera, o altro Intereſſato; ſe per lo contrario la di lui mo-
31 ra, o negligenza ſarà poca, non gli ſi dovrà far ſubire alcun danno, poichè una piccola negligenza, e mora non
32 ſi dee in jure attendere, così il *Rocc. de liter. camb. notab.* 51. *ſotto il numer.* 142. *verſo il fine*, *& reſp.* 8. *numer. fin. tom.* 1. *Manſ. conſult.* 127. *numer.* 29. *&* 30. e pienamente il *Veſcovo Rocc. cap.* 93. *numer.* 24. *&* 25. e per poca mora ſi re-

puta-

putano non ſolo giorni venti traſcorſi, ſecondo il *Manſ.* 33
alla detta conſult. 127. *num.* 29. *&* 30. ma anche giorni ventiſette, ſecondo il ſentimento della *Rot. Roman. alla deciſ. ſuddet-ta* 213. *part.* 10. *recent.*

Ma io ho creduto ſempre, come tuttavia credo, eſſere 34
falſiſſima queſta opinione del *Manſi*, e della *Ruota di Roma*, poichè ſarebbe troppo irragionevole, e pregiudiciale al commercio, mentre ſi dilaterebbe troppo il tempo a levare, e mandare i proteſti con molto pericolo de' Mercanti. E di fatto riſvegliataſi in Parigi tal quiſtione, fu deciſo per 35
un' arreſto del Parlamento, che non ſi poſſa ſtare più di dieci giorni a levare, e mandare i proteſti, altrimenti ſi debba dir moroſo, e negligente chi paſſati i giorni dieci gli aveſſe levati, come riferiſce il *Du Puy de art. liter. camb. cap 6. num.* 21.

Nè ſtimo tampoco vera l' opinione del ſuddetto Parla- 36
mento di Parigi, perchè ancor eſſo pare che abbia voluto abbracciare la diſtinzione, che hanno fatto i Dottori tra la magna e poca mora, ricavata, come da loro ſi vede, dalla materia delle ſemplici ceſſioni, e mandati, e ma- 37
lamente applicata al caſo delle lettere di cambio differentiſſime dalle ſuddette ceſſioni, e mandati, come ho moſtrato nel detto mio *diſc.* 54. *num.* 34. *& ſeq.* dove perciò ho pienamente fermato, che i proteſti ſi deono levare, e mandare ſubito che ſi può, così avviſa anche *Monſieur J. Phoonſen. Olan-* 38
deſe, nella ſua Pratica intitolata *Les Loix & les coutumes du Change*, tradotta in Franceſe da *Monſ. Ricard. cap.* 11. *& cap.* 17 e particolarmente perchè i Negozj de' Mercanti ſono aſſai più pericoloſi, mentre ſtanno ſempre a riſchio di falli-
re, e ſecondo la fraſe de' Dottori, *hodie ſunt ſolvendo*, *cras* 39
verò non, *Rocc. de decoct. not.* 40. *num.* 119. *De Luc. ad Gratian. cap.* 391. *num.* 19. onde ſiccome dove è maggiore, ed imminente il pericolo, ſi dee procedere con maggior cautela, e diligenza più eſatta *Cepparel. reſol.* 47. *numer.* 11. così ne' 40
Negozj de Mercanti, e particolarmente nelle materie del- 41
le lettere di cambio, ſi deve adoperare tutta la poſſibile dili-

diligenza *Docc. conſ.* 17. *num.* 2. & 3. e puntualmente *Bonſius* appreſſo il *Maur. de fidejuſſ.* nel luogo citato *numer.* 26. & *ſeq.*--ivi-- *& maximè in caſu noſtro, quia Mercatores ſunt in continuo periculo, & in diem labi poſſunt, & ideo quam primum ab eis exigendum eſt.* E regolarmente dove il pericolo può eſſere ſempre imminente, non ſi deve concedere alcuna dilazio-
42 ne, *Gail. obſervat.* 102. *numer.* 4. *Gaſpar. Manz. in ſuis ſpecialibus verb. periculum in mora, Bonſ. loc. citat. num.* 26. & 27. *cum ſeq.* e per non replicare quanto intorno a queſto punto ho con altre ragioni, e dottrine ſcritto nel detto mio *diſc.* 54. a quel mi rimetto.

43 Debbo però avvertire, che ſi poſſono dare più caſi, ne' quali la mancanza della certiorazione della denegata accettazione, o pagamento del proteſto, non pregiudica al Preſentatore della lettera.

Il primo è quando il Traente non ha alcuni obbligati per la lettera, e non è creditore del Trattario, dimanierachè eſſo non può ricevere alcun pregiudizio dalla deco-
44 zione del ſuddetto Trattario, benchè ſia ſtato il Preſentatore moroſo, e negligente in preſentare la lettera, e farla accettare, o in notificare il Traente, o nel proteſtare, o nella traſmiſſione de' proteſti, ſecondo le autorità da me riportate nel mio *diſc.* 54. *numer.* 38. alle quali aggiungo il *Du Puy delle lettere di cambio*, nell'idioma volgare *capit.* 14. *num.* 25. *verſ. e ſe l'altro*, e nell'idioma latino nello ſteſſo luogo *verſ. & ſi traſmiſſio*, e nell'idioma Franceſe originale al detto *cap.* 14. *num.* 38. *verſ. & ſi l'autre qui eſt le Tireur*, dopo il Negoziante perfetto di *Giovan. Savery*.

Similmente tal difetto di notificazioni, e proteſti non ſi può allegare da qualunque Remittente, o Girante, nè da
45 qualunque altro Intereſſato contro del Giratario, o Preſentatore della lettera, quando eſſi non hanno pagata la valuta, e per conſeguenza non competendo loro alcun rilievo, o regreſſo contro alcun'altro de' loro Autori, a cui non hanno pagata la valuta, non poſſono ſentire alcun danno, *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 14. *num.* 25.

Il ſe-

Il ſecondo, quando le certiorazioni, e proteſti ſe foſſero ſtati fatti, ſarebbero ſtati inutili, o perchè non ſi foſſero potute mandare per l'incaglio delle Poſte, o perchè non 46
potevano arrivare in tempo da poterſene valere, o per altro ſimile accidente, come ho fermato nel detto *diſc.* 54. *num.* 49.

Il terzo, quando al tempo, che giunſe la lettera, o poco dopo, o al tempo di fare il proteſto, foſſe morto, o de- 47
cotto colui, che doveva pagar la lettera di cambio, *Manſ. conſult.* 127. *num.* 21. *& ſeq.* Noi nel detto *diſc.* 54. *n.* 42.

Il quarto, quando il Datore della lettera, o altro Inte- 48
reſſato, a cui ſi doveano mandare i proteſti, ſi foſſero pregiudicati per mezzo delle lettere reſponſive, con accettare la ſola certiorazione, ſenza i proteſti, e di accettarla eziandio fuori di tempo, ſenza contraddizione alcuna, come puntualmente *Salgad. part.* 4. *cap.* 3. *num.* 51. e in ſimili termini *Durand. deciſ.* 416. *num.* 6. 7. 20. *Sabell. in verb. cautela num.* 5. e Noi pienamente nel *diſc.* 30. *num.* 63. *cum ſeq. & Rot. Florent. in Liburnen. pretii* 30. *Martii* 1722. *coram me.*

Rimane ora a ſoggiungere, come da molti Dottori vien 49
preteſo, che il Preſentatore della lettera, o ſia il Creditore del cambio, non debba perdere il capitale, ma ſolo il lucro del cambio, e i futuri intereſſi, benchè egli abbia mancato di notificare lo Scrivente, e levare i proteſti, e perciò gli competa ſempre per il capitale il regreſſo contra il Datore della lettera, come ſi può vedere dallo *Scaccia* (il quale è anteſignano di queſta propoſizione) *de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *num.* 389. *&* 319 *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2493. *Manſ. conſult.* 127. *num.* 29. e il *Veſcovo Rocc. cap.* 93. *num.* 20.
Ma perchè non ſia luogo ad equivocare, convien ſapere, 50
che ciò procede ſolamente, quando l'ommiſſione, o tardanza non ha potuto in alcun modo pregiudicare il Datore della lettera intorno al capitale, ma ſolo riſpetto al lucro del cambio, e intereſſi: come per modo d'eſempio, ſe il Trattario non foſſe ſtato debitore dello Scrivente, o ſe foſſero inutili, riſpetto al capitale, le certiorazioni, ed i

pro-

proteſti, benchè foſſero ſtati fatti, perchè il Trattario, quantunque debitore dello Scrivente, quando giunſe la lettera cambiale, o poco dopo, foſſe morto, o decotto, come ho ſpiegato al detto mio *diſc.* 54. *num.* 42. con ricavare la ſpiegazione dello ſteſſo *Scacia al detto §.* 2. *gloſſ.* 5. *num.* 325. *&* 26. e in queſti termini ſolamente intendono di parlare i ſuddetti Autori, e di fatto il *Manſ.* al luogo citato in contrario, parla preciſamente nel caſo, che il Trattario era morto, o decotto al tempo, che giunſe la lettera cambiale, e il *Rocc.* poi citato in contrario parla in un caſo del tutto diverſo, cioè ſe il Preſentatore d'una lettera accettata può convenire l'Accettante, benchè nel termine, che cadeva il pagamento, non abbia proteſtato, e conchiude, che può beniſſimo convenirlo per il capitale, e non per gl'intereſſi, per la mancanza del proteſto, il
51 quale ſerve per far debitore l'Accettante anche degl' intereſſi, la qual opinione nè pur mi piace, perchè l'Accettante eſſendo per l'accettazione già in mora di pagare, i proteſti in riguardo a lui ſono inutili per far correre
52 contro di lui gl'intereſſi, come ho fermato a ſuo luogo nel mio Trattato *de commerc.*

Per lo contrario nel caſo, ove l'ommiſſione, e tardanza di levare, e mandare i proteſti ha potuto apportare pregiu-
53 dizio allo Scrivente, o ad altri, che poſſono avere il ſuo rilievo in riguardo anche al capitale, il Preſentatore della lettera perde anche il medeſimo capitale, come ho fermato pienamente ſopra ſul principio di queſto Capitolo.

A R-

ARGOMENTO.

TRattasi se la poziorità, o ipoteca acquistata fuori da alcun Creditore sopra qualche sorte di beni mobili, o danari del Fallito, in vigore solamente di qualche Statuto, e consuetudine del luogo, dove si trovano i suddetti mobili, o danari, giovi al detto Creditore, dimanierachè nel Giudizio del concorso introdotto nel luogo, o Patria del detto Fallito, nella quale sono stati trasportati poi i suddetti mobili, o danari, possa detto Creditore servirsi della detta poziorità, che averebbe goduto fuori nel luogo, dove erano prima detti mobili del Fallito, in pregiudizio degli altri Creditori comparsi nel Giudizio universale del concorso. E se il Datore della lettera di cambio data a uno, che poi ha fallito, possa esser preferito agli altri Creditori, sopra il danaro rimesso con detta lettera, la quale si trovasse ancora esistente.

Si dimostra ancora, che cosa operi l'avuta fede del prezzo, e quando la medesima fede si debba avere per non avuta; e si riprovano l'opinioni diverse de' Dottori circa la prossima, o latente decozione, e quale sia il modo di conoscerla.

SOM-

SOMMARIO.

1 QUelli *Statuti devono oſſervarſi, nella giuriſdizione de' quali ſono i beni controverſi.*

2 *Gli Statuti riſpetto alle coſe nella loro giuriſdizione eſiſtenti, anche i Foreſtieri comprendono.*

3 *Ciò regolarmente ha luogo ne' ſoli beni ſtabili, e non ne' beni mobili. Può anche aver luogo ne' beni mobili, ſe la pratica, e conſuetudine de' Paeſi, o le Leggi, o Statuti de' Principi averanno in contrario eſpreſſamente, o tacitamente ſtabilito, come al* num. 5. 8. 9.

4 *I beni mobili ſecondo il jus comune non ſi circoſcrivono ne' luoghi ove ſi trovano, ma ſeguitano la Perſona del loro Padrone.*

Dichiara, e limita, n. 5. e ſeg.

6 *I Principi poſſono rendere i Foreſtieri ſimili a' Sudditi, circa la roba, che ſi ritrova ne' loro Stati; e ciò con diſporre ſopra la medeſima roba.*

7 *I beni anche mobili, e danari de' Foreſtieri ſi poſſono ſeguestrare ad inſtanza de' Creditori eziandio Foreſtieri. E ciò anche vien fermato per gli Statuti di Breſcia, e di tutto il Dominio di Venezia, da' quali Statuti di più vien conceſſo a' primi Seguestranti il privilegio della poziorità, o prelazione fra tutti gli altri Creditori.*

9 *Quando gli Statuenti hanno diſpoſto de' beni mobili de' Foreſtieri nel loro Dominio eſiſtenti, è ſegno, che hanno voluto derogare al jus comune, e rendere i medeſimi beni del loro proprio Territorio.*

10 *La confiſcazione de' beni fatta da un Principe ad un ſuo Suddito, comprende anche i beni mobili del Suddito, eſiſtenti in Territorio foreſtiero, purchè non ſia ſtato dal Principe del Territorio foreſtiero derogato al jus comune in contrario.*

11 *L'ipoteca, o poziorità acquiſtata ſulla roba, danari, ec. per qualche Legge municipale del Territorio, in cui la roba*

dana-

danari, ec. ſi ritrovano, dura, benchè la roba, ec. ſia fuora del ſudd. Territorio trasferita nel luogo, ove ſi fa il concorſo unrverſale, e num. 15.

Si ſpiega il Salgad. che a ciò pare, che ſia contrario, n. 14.

14 Nello ſteſſo luogo, ove ſi agita il Giudizio, ſi dee giudicare alcune volte ſecondo la Legge d' un' altro Territorio.

12 La pozioritià, che ſi acquiſta da' primi Segueſtranti ſulla roba del Debitore, è un jus reale ſull' iſteſſa roba, e n. 13.

16 Lo Statuto di Genova obbliga i Creditori, che hanno fuori ſegueſtrato gli effetti del Debitore, a far venire in Genova gli detti effetti, o il netto loro ritratto.

17 Avuta fede del prezzo, il dominio della roba venduta paſſa nel Compratore in guiſa tale, che non meno il Creditore del Compratore, che il Venditore concorrer poſſano nella medeſima roba venduta.

Si limita però queſto al n. 18.

19 La proſſima, o latente decozione dentro qual giorno, o tempo deva giudicarſi, intorno a che ſi rapportano diverſe opinioni de' Dottori, e num. 20. 21. 22.

E quale opinione debbaſi ritenere nelle lettere di cambio accettate, num. 23.

24 Molti Statuti d' Italia, e d' Europa, per fuggir la diſputa di quando uno devaſi giudicare in proſſima, o latente decozione, hanno ſopra a ciò fiſſato il preciſo tempo.

25 La preſunzione della proſſima decozione, che ſi fonda ſulla brevità del tempo per provare, che uno ſia in proſſima, o latente decozione, ſerve ſolamente in quei caſi, dove niente in fatto appariſce in contrario.

26 E perciò non averebbe luogo, ſe appariſſe in fatto, che il Mercante falliſſe nell' iſteſſo giorno, che ſi aſſentò dalla Piazza per cauſa d' una improvviſa diſgrazia, ſopravvenutagli in quel punto medeſimo, e non prima.

27 La decozione ſe ſia ſtata proſſima, o nò, è materia più conjetturale, e di fatto, che di ragione, quando il fallimento attuale non è ſeguito dentro a pochiſſimi giorni.

E ſi rimette all' arbitrio del Giudice, ſecondo le circoſtanze del fatto, e n. 28. 29.

30 La proſſima decozione ſi argo-

argomenta dalla miſſione degli effetti fuora di Stato, dalle compre a credenza di mercanzie, e per prezzi eccedenti, e dalla premeditata fuga.

31 *Il danaro ſurrogato in altro danaro, ſi conſidera ſempre per l'iſteſſo danaro.*

E così fu deciſo in Firenze, come al num. 32.

CAPITOLO VII.

PER materia del preſente Capitolo, e dell'altro ſeguente, ſerviranno due miei diſcorſi fatti ultimamente in una Cauſa di Lucca, che quì ſotto ſi accennerà.

Il Sig. Pietro Talenti di Lucca li 13. Settembre dell'Anno 1719. diede lettera di cambio al Signor Gio: Franceſco Lagori, parimente Mercante della ſteſſa Città, per Venezia, di ducati tremila Banco, pagabile da'Signori Betti e Antonetti in detta Piazza di Venezia a loro medeſimi, come mandatarj del Lagori, per riceverne detto Sig. Pietro la valuta di ducati mille prontamente, come in fatti la ricevette, e ducati duemila per tutto Dicembre dello ſteſſo anno. Si partì il Lagori nel ſuſſeguente Ottobre della Città, e Stato di Lucca, ſotto colore, o pretesto di andare in Piazze mercantili a far eſito, e reſpettivamente provviſta di mercanzie. In queſto mentre il Sig. Talenti dubitando, che il Lagori non foſſe per pagare alla ſcadenza del pagamento li detti ducati duemila, valuta reſiduale della ſteſſa lettera, e per aſſicurare ancora altri crediti, che teneva col detto Sig. Lagori, ſi riſolvè il giorno 11. di Novembre di fare ſpedizione a Venezia diretta a Mercante ſuo amico, con ordine di far ſeguestrare appreſſo detti Sig. Betti e Antonetti li detti ducati tremila, in caſo non foſſero ſtati pagati al Lagori, ovvero appreſſo chi foſſero andati. L'Amico del Talenti ebbe notizia, che detto effetto ſi trovava in Breſcia, in mano de'Sig. Eredi Tavelli, Mercanti di quella Piazza, rimeſſo loro da detti Betti e Compagni d'ordine del Lagori, e perciò fece ſeguestrarlo per conto di eſſo

di eſſo Talenti in mano de' medeſimi Eredi Tavelli. Pochi giorni dopo fatta la ſuddetta ſpedizione, il Tribunale della Corte de' Mercanti di Lucca dichiarò fallito il ſuddetto Lagori.

Sopra il premeſſo fatto, tre ſono preſentemente gli articoli, che ſi ſono eccitati tra il ſuddetto Sig. Talenti e gli altri Creditori comparſi nel Giudizio del Concorſo univerſale formatoſi in Lucca, cioè:

In primo luogo, ſe eſſo Sig. Talenti abbia acquiſtato ſopra detti ducati tremila, fatti da lui ſequeſtrare in Breſcia in mano de' ſuddetti Sig. Eredi Tavelli, la poziorità, che dalle Leggi, o Statuti di Breſcia viene conceſſa a i primi Sequeſtranti.

Secondariamente, in caſo che la predetta poziorità foſſe acquiſtata, ſe ella duri, e ſi conſervi eziandio dopo che li detti ducati tremila furono in vigore degli ordini della Corte di Lucca traſportati, e rimeſſi nuovamente in detta Città, dove ſi forma il ſopraddetto Giudizio univerſale di Concorſo.

Terzo finalmente, ſe ſopra la detta ſomma ſequeſtrata ſi debba preferire a qualunque Creditore il detto Sig. Talenti, almeno per ducati duemila, come effetto ſuo proprio, per non averne mai perduta la proprietà, e dominio.

Per dilucidazione del primo punto, convien premettere, che in jure reſta per coſa indubitata ſtabilito, doverſi attendere le diſpoſizioni di quei Statuti, nella di cui giuriſdizione ſono i beni controverſi, come pianamente per tutti inſegna il *Bellon. al conſ.* 74. *numer.* 81. *& ſeq.* e nel ſuo 1
dottiſſimo Trattato *de jur. accreſc. cap.* 10. *quaſt.* 2. *numer.* 145. *& 147. & quaſt.* 3. *numer.* 114. con moltiſſimi da lui citati, e cento altri, che allegar ſi potrebbono; E che gli Statuti comprendano ancora i Foreſtieri in ragione delle coſe eſiſtenti nella loro Giuriſdizione, o Territorio, intorno alle 2
quali le loro diſpoſizioni ſono ſtate fatte, lo provano a maraviglia il *Maſcard. de Statut. interp. concluſ.* 6. *numer.* 180. *& ſeq. Raudenſ. var. capit.* 11. *numer.* 16. *&* 17. *Altograd. Jun. controv.*

controv. 100. *num.* 14. 15. *Rotæ diverſ. deciſ.* 304. *num.* 9. *tom.* 1. *Manſ. conſult.* 310. *num.* 3.

E benchè queſta concluſione procede regolarmente ne' 3 beni ſtabili, e non già ne' beni mobili, cioè danari, mercanzie, e nomi di Debitori, e ſimili, poichè ſecondo il jus comune non ſi circoſcrivono ne' luoghi ove ſi trovano, ma ſeguitano la perſona del loro Padrone, come ſpiegando ſoggiunge lo ſteſſo *Bellon.* ne' luoghi citati; nientedimeno ella non ha luogo, quando o dalla pratica, e conſuetudine de' Paeſi, o dalle Leggi, o Statuti de' loro Principi 5 veniſſe derogato al jus comune eſpreſſamente, o tacitamente, con diſporre intorno ad eſſi a quell'effetto da loro voluto; ed allora certamente i mobili non ſeguitano più la Perſona del loro Padrone, ma diventano a guiſa degli ſtabili del Luogo, e Territorio, ove attualmente ſi trovano, conforme mirabilmente prova con altri citati il mentovato *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 10. *queſt.* 3. *num.* 118. *&* 119. per la ragione che i Principi intorno a' beni, che hanno ſotto la loro Giuriſdizione, poſſono, ogni volta che vogliono, ren- 6 dere i Foreſtieri ſimili a' Sudditi, con diſporre ſopra i medeſimi beni, *Redenaſc. conſ.* 69. *num.* 9. 18. *lib.* 1. *Mart. dec. de juriſd. part.* 4. *cent.* 1. *caſ.* 4. *num.* 20. *& Abb. in cap. poſtulaſti de for. compet.* ed in termini, che lo Statuto di qualche Principe poſſa obbligare i Foreſtieri alle di lui diſpoſizioni, quando aveſſe così ordinato, l'affermano *Bart. in L. unic. C. de aur. coronar. lib.* 10. *Alex. in addit. ad Bart. in L.* 1. C. *qui profeſſ. vel atat. excuſ. lib.* 11. *& Bart. in L.* 1. C. *de mult. & Bald. in L. etiam C. de execut. rei judic. Alex. conſ.* 101. *volum.* 1. *& Aretin. conſ.* 132. ſeguitati dal *Dec. tract. crimin. lib.* 2. *cap.* 35. *num.* 29.

Ora dunque, ſe nel caſo noſtro dalla pratica non ſolo univerſale di ogni Paeſe, come vogliono il *Rebuff. in conſtit. Gall. tom.* 1. *tit. de lit. obligat. artic.* 6. *gloſſ.* 3. *numer.* 40. 41. *& ſeq. Cancer. var. part.* 2. *capit.* 4. *numer.* 6. 8. 9. *Leo deciſ. valen.* 5. *numer.* 7. *tom.* 1. *Ab. Eccleſ. obſervat.* 101. *numer.* 11. 7 e molti altri citati dalla *Ruota Fiorentina nella deciſ.* 349. *num.*

num. 7. fra quelle di Lucca, raccolte dal *Sig. Palma nep. tom.* 4. ma dagli Statuti di Breſcia, e di tutto lo Stato della Sereniſſima Repubblica di Venezia, viene eſpreſſamente diſpoſto di poterſi ſequeſtrare denari, mercanzie, e altra ſorte di beni mobili de' Foreſtieri eſiſtenti nel di lei Territorio, col privilegio della poziorità, o prelazione de' primi Sequeſtranti fra tutti gli altri Creditori, ne ſegue certamente, che in virtù di tali diſpoſizioni fatte da detti Statuti intorno a' beni mobili, divengono eſſi del luogo, e Territorio di Breſcia, o di Venezia; poichè repugna, che eſſi ſieno in un' iſteſſo tempo, ſecondo il jus comune, del luogo del lo- 8
ro proprietario, e che gli Statuenti poſſano de' medeſimi, o circa i medeſimi diſporre, imperciocchè in tal caſo la loro diſpoſizione caderebbe ſopra i beni, che a' termini del jus comune non ſarebbono della loro Giuriſdizione, onde quando gli Statuenti diſpongano ſopra i ſuddetti beni, convien dire per neceſſità, che eſſi abbiano voluto derogare al detto jus comune, e reſi i ſuddetti mobili del loro proprio Ter- 9
ritorio, e tutto ciò per verità è quello, che dottamente inſegna il *Bellon.* nel detto *cap.* 10. *queſt.* 3. *numer.* 118. *&* 119. dove cercando ſe la confiſcazione de' beni promulgata dal Fiſco di qualche Principe, contro di un reo ſuo ſuddito, comprenda i mobili, che ſi trovano fuori del ſuo Territorio in quello di un' altro Principe foreſtiere, ſoſtiene bensì l'affirmativa per la ragione comune, in vigore della quale i beni mobili ſono di quel luogo, e di quel Principe d'onde è il Suddito, ma poi ferma diverſamente, quando per lo Statuto, o conſuetudine del Principe foreſtiere ove ſi trovano, vien derogato al jus comune, con diſporre intorno a detti mobili il contrario.

Reſtando da tutto ciò baſtantemente provato, che gli effetti ſequeſtrati, in vigor dello Statuto di Breſcia, ſi debbano avere come circoſcritti nel di lei Territorio, nel qual caſo, come io diceva da principio, ſi debbe attendere la diſpoſizione del medeſimo Statuto, intorno alla poziorità compartita a' primi Sequeſtranti; paſſiamo ora a vedere ſe

li suddetti effetti, o denari sequestrati in Brescia, per essere stati poscia trasportati in Lucca, in forza degli ordini di quella Corte, o del Giudizio universale del Concorso, che colà è stato instituito tra tutti i Creditori del suddetto Lagori, abbia il Sig. Talenti perduta la suddetta poziorità.

Questa difficoltà per l'appunto fu altresì eccitata nella famosa causa, molti anni sono, agitata in Genova mia Patria, tra il Re di Spagna ed i Sig. Pinceti, nella quale fu dopo lunga discussione deciso, che l'ipoteca, o qualunque altro jus reale acquistato sulla roba, danari, ed altro in un
11 Luogo, o Territorio, per privilegio particolare del Principe di cui è quello stesso Territorio, si conservi, e duri sempre, benchè la roba, e danari fossero poi trasportati in un' altro Territorio di Principe forestiero, per le dottrine citate nel mio *disc.* 43. *num.* 20. *& seq. usque ad* 27. *tom.* 1. qual discorso è la decisione fatta in suddetta causa.

Che la poziorità, o prelazione concessa dallo Statuto di Brescia a' primi, che sequestrano, sia un jus reale, non se ne può dubitare, perchè ella è un privilegio non dato principalmente alla Persona, ma alla causa del sequestro, o sia
12 alla Persona per causa della roba sequestrata, come parimente si avverte in detto mio *disc.* 43. *n.* 14. *& seq.* E generalmente, che il jus della poziorità, o prelazione concessa a qualche Persona, non in riguardo di lei, ma per causa della roba, come nel nostro caso, sequestrata, o perchè sia cessibile, o trasmissibile, sia un jus reale, lo afferma dif-
13 fusamente l' *Eminentissimo Corradin. de prælat. quæst.* 10. *num.* 3.

Nè a tutto ciò può fare alcun ostacolo la dottrina del *Salgad. labyr. cred. part.* 1. *capit.* 11. ove in sostanza ferma, che la roba sequestrata deve entrare nella massa, o corpo de' beni del Concorso di tutti i Creditori, e che il Giudizio universale fa cessare la causa particolare del sequestro,
14 e che questa assume la natura di quello; Poichè *Salgado* non intende ne' suoi termini di parlar di altro, che della forza

del

del ſuddetto Giudizio univerſale di Concorſo, il quale tentato che ſia, o prima, o dopo, rira a ſe tutti gli altri Giudizi particolari, quantunque foſſero privilegiari o per eſſere ſommarj, o eſecutivi, e gli aſſorbiſce, e confonde in modo tale, che li rende tutti di una ſteſſa natura, cioè ordinarj, a ſolo fine, che in un medeſimo Giudizio ſi poſſano riconoſcere le ragioni di tutti i Creditori ivi concorſi; ma non dice, nè ſi ſognò mai di dire il *Salgado*, che ſe uno aveſſe già acquiſtato legittimamente qualche jus, poziorità, ipoteca, o prelazione ſopra qualche genere di roba del ſuo Debitore, in vigore di qualche Statuto, o Legge, o in altra forma, colla ſola mutazione del Giudizio la debba perdere, o reſti in alcun modo pregiudicato. Anzi ſe ben ſi conſidera il detto *Salgad. al num.* 3. eſpreſſamente dice il contrario, ivi: *Tamen cum hoc univerſale Judicium ad hunc finem, & effectum duntaxat firmetur indiviſibiliter ad ſolvendum, & ſatisfaciendum Creditoribus juxta uniuſcujuſque gradum, & prælationem, in unum corpus omnia Debitoris communis bona deponenda ſunt, ut ex eis venditis quilibet ſolvatur, attenta gradus prærogativa, qua in nihilo Creditoribus diminuitur ex hac collatione in concurſum, immò omnino integra, & præſervata, & illeſa manet, ſed potius eam retinet.*

Poichè non è già coſa nuova in jure, che nello ſteſſo luogo della lite, o Giudizio, ſi debba giudicare in ciò, che riguarda il jus, o intereſſe deciſorio delle parti, ſecondo le diſpoſizioni, e Leggi d'un'altro Territorio, come avverte il *Mantic. de tacit. lib.* 3. *tit.* 14. *in fin.* e pienamente il *Gobio alla conſultat.* 27. *num.* 8. 9. 10. *tom.* 2.

E così in queſti preciſi termini a favore de' Creditori, che aveano prevenuto gli altri in far ſequeſtrare i beni del ſuo comune Debitore in Venezia, fu per due volte con gran diſcuſſione di cauſa deciſo in Genova.

La prima nella cauſa del fallimento del Sig. Pietro Paolo Bellando, a favore de' Signori Giovambatiſta e Gio: Giacomo Fratelli Ferrarj, dal Senato Sereniſſimo, col precedente parere del celebre Juriſconſulto Giulio Ceſare Bal-

diſſone, Segretario in quel tempo di quella Repubblica, commiſſionato a riferire, e l'altra volta nella cauſa del fallimento de' Signori Granelli, a favore pure de' primi ſequeſtranti in Venezia, non oſtante che foſſero tanto nell'uno,
16 che nell'altro caſo obbligati per le Leggi municipali di Genova i ſequeſtranti a far venire in detta Città i beni ſequeſtrati da loro in Venezia, o il loro netto ritratto.

In ordine al terzo punto per dir breve; quanto è certo,
17 ſecondo la più vera e comune opinione de' Dottori, che il dominio della roba, o mercanzie vendute, paſſi nel Compratore, quando il Venditore gli ha avuta fede del prezzo, dimanierachè tutti gli altri Creditori del Compratore, non meno che il Venditore, ſteſſo poſſono concorrere nella medeſima roba da lui venduta, conforme pienamente ho moſtrato nel mio *diſc.* 43. *num.* 47. *tom.* 1. *& diſc.* 56. *num.* 53. *tom.* 2. *de commerc.* a i quali aggiungo l'*Amat. alla reſol.* 3. *numer.* 44. con moltiſſimi da lui citati; altrettanto è però vera e indubitata in jure la limitazione alla ſuddetta con-
18 cluſione, che ſe al tempo della vendita il Compratore era decotto, o proſſimo alla decozione, la fede avuta del prezzo ſi reputa come ſe non ſi foſſe avuta, e perciò ella non partoriſce in tal caſo alcuno effetto in pregiudizio del Venditore, come diffuſamente ha fermato la *Ruota di Firenze* appreſſo il *Manſ. conſult.* 343. *numer.* 57. 58. *Rub. ad dec.* 16. *num.* 116. *& plurib. ſeq. part.* 8. *rec. Amat. reſol.* 3. *n.* 45. *il Senato di Dola* appreſſo il *Grivell. deciſ.* 56. *numer.* 9. *Gail. obſervat.* 15. *numer.* 8. *lib.* 2. *Caſtald. conſult.* 93. *numer.* 6. *lib.* 2. *Vela diſſert.* 30. *numer.* 48. *De Luc. de emption. diſc.* 5. *numer.* 3. *Giurb. obſervat.* 94. *numer.* 30. 31. *& ſeq. uſque in fin. Gio: de Hevia de commerc. Terreſtr. lib.* 2. *cap.* 26. *num.* 13. *&* 27. *Anſald. de commerc. diſc.* 1. *num.* 21. da me ſeguitato nel mio *diſc.* 38. *num.* 55. *tom.* 1. *& diſc.* 75. *num.* 15. *&* 25. *tom.* 2. e la ſteſſa propoſizione viene da me ammeſſa nell'altro mio *diſc.* 56. *num.* 73. *in fine tom.* 2. benchè in eſſo ſcriveſſi contro di chi aveva date fuori le lettere di cambio, avuta la fede della loro valuta.

Ri-

Rimarrà ora ſolamente a vederſi, ſe nel noſtro caſo il Signor Lagori foſſe al tempo delle date lettere in una latente, o proſſima decozione.

Intorno a queſta inſpezione, ſo che alcuni Dottori hanno preſa la miſura dalla brevità del tempo come prova efficaciſſima a far preſumere il dolo, fraude, o macchinazione precedente, o premeditata, come con lunga mano 19
di autorità dimoſtra il *Tiraquel. de retract. lignager. §.* 1. *gloſſ.* 7. *numer.* 77. ſeguitato dal *Veſcovo d' Iſchia diſp. ſelect. capit.* 94. *numer.* 19. *verſ. ex brevitate lib.* 2. *Carleval. de judic. tit.* 3. *diſput.* 6. *numer.* 29. *verſ. addo præſumi*, *Maſcard. de probat. concl.* 815. *num.* 4. ma non ſi accordano poi tra loro in fermare a qual termine ſi poſſa eſtendere queſto breve tempo. Altri vogliono, ch'egli ſia, quando immediatamente, 20
o poco dopo il contratto il Mercante falliſſe; altri di uno, due, o tre giorni; alcuni di otto, o dieci, ed altri di 21
quindici, come ſi può vedere dal *Carleval. de judic. tit.* 3. *diſp.* 6. 22
num. 30. *& ſeq. Gob. conſult.* 87. *num.* 59. 60. 61. *Urceol. de tranſact. quæſt.* 34. *numer.* 5. 6. *& ſeq. De Luc. ad Gratian. capit.* 391. *numer.* 14. 15. 16. *Rot. Florent.* appreſſo il *Manſ. conſult.* 343. *numer.* 59. 60. 61. *Noguerol. allegat.* 16. *numer.* 17. *Rocc. de decoct. numer.* 110. *&* 111. *Rota Romana ad Cardin. de Luca de uſur. deciſ.* 19. *in fin. & deciſ* 20. *numer.* 7. avvertendo di più il *Card. de Luca de camb. al diſc.* 25. *numer.* 9. 10. che nelle accettazio- 23
ni delle lettere di cambio a favore di chi ſono ſtate accettate per minor ſconcerto del commercio ſi ſuole procere in pratica con maggior rigore, e ſtrettezza. Onde per evitare queſta diſputa, da moltiſſimi Statuti d'Italia, e di Europa è ſtato prudentemente fiſſato il termine, dentro 24
del quale ſe ſaranno fatti i contratti, o negozj dal Mercante avanti il ſuo fallimento, ſi debbono preſumere fraudolenti, e fatti in iſtato di proſſima, e latente decozione, come riferiſce il *Carleval. d. diſp.* 6. *num.* 30. *& ſeq. Carol. Anton. de Luc. ad Gratian. cap.* 391. *numer.* 14. *& ſeq. Cardin. De Luc. diſc.* 115. *num.* 9. *& ſeq. de regal.* ed altri da me ſopra citati. Ma checchè ſia di queſta propoſizione, la quale

25 ſiccome egli ſi fonda ſolamente ſulla preſunzione della premeditata frode, dedotta dalla brevità del tempo, non può giammai ſervire, ſe non per giudicare in quei caſi, dove nulla di più appariſce in fatto, come ho detto nel *Cap.* 2. ove ho moſtrato ancora eſſere tal quiſtione inutile, ed eſtranea dal noſtro propoſito, per le ragioni ivi addotte.

26 E tanto è ciò vero, che la medeſima preſunzione non averebbe certamente luogo, quando per lo contrario ſi faceſſe apparire, che per una improvvisa diſgrazia ſucceduta al Mercante nello ſteſſo giorno, o il giorno innanzi al contratto, foſſe ſtato egli obbligato al fallimento, *De Luc de regal. diſc.* 115. *num.* 11. §. *Primo caſu, verſ. multoties vero*, e Noi nel *diſc.* 75. *num.* 6. *tom.* 2. *de commerc.* ma per li caſi, ne' quali mancaſſe queſta particolarità di pochi giorni, ſo-

27 lo valevole per ſe ſteſſa ad indurre una tal preſunzione, la quiſtione ſarebbe più di fatto, che di ragione, conforme ſaggiamente inſegnano *Card. de Luc. de credit. diſc.* 10. *num.* 13. *& de regal. diſc.* 115. *num.* 11. *Carleval. de judic. lib.* 2. *tit.* 3. *diſput.* 6. *numer.* 34. *Valeron. de tranſact. quæſt.* 8. *numer.* 39. *Gratian. capit.* 768. *numer.* 10. & ibi *De Luc. addition. numer.* 9. *&* 10. *Urceol. cod. tractat. quæſt.* 34. *numer.* 9. *Urceol. de tranſact. quæſt.* 34. *numer.* 9. *Gizzarell. deciſ.* 62. *numer.* 13. *la Ruota Fiorentina* appreſſo il *Manſ. conſult.* 343. *numer.* 62. *&* 63. *Conſtantin. ad Stat. Urb. annot* 26. *artic.* 1. *numer.* 32. *&* 33. Noi nel *diſc.* 75. *numer.* 6. *in fin.* I quali perciò affermano, che la de-

28 cozione proſſima può giudicarſi dall' arbitrio del Giudice, ſecondo le circoſtanze del fatto per più meſi innanzi del contratto, o delle date lettere di cambio, e lo ſteſſo confeſſai io medeſimo nel mio *diſc.* 56. *numer.* 73. *in fin. tom.* 2. non oſtante che mi giovaſſe allora di poter ſoſtenere il contrario a vantaggio de' miei Clienti. Onde è neceſſario riconoſcere dalle circoſtanze del noſtro fatto, in quale ſtato foſſe il Lagori, al tempo delle lettere di cambio dategli dal Sig. Talenti, il che meglio non ſi può azzeccare, che in Lucca, dove è formato il proceſſo, e ſerve il ci-

29 vile cimento, come avviſai nel detto mio *diſc.* 56. *in fin.*

Pure

Pure venendomi ſuppoſto, che il Lagori al tempo delle date lettere di cambio era aggravato di moltiſſimi debiti, dimodochè lo rendevano allora del tutto incapace a poter corriſpondere a' ſuoi Creditori, che però andava deſtramente procurando di comprare delle mercanzie a credenza, e a prezzi eccedenti, le quali ammaſſate ſe ne fuggì poco dopo da Lucca, e dallo Stato, avendo parte degli effetti traſmeſſi fuori del medeſimo Stato, innanzi alla ſua fuga, e gran parte traſportandone ſeco nel tempo ſteſso di ſua partenza; ſembra in queſti termini fuori di ogni dubbio, che egli al tempo delle ſuddette lettere foſse proſſimo alla decozione, anzi in una decozione occulta, per cui doveva certamente, ſe non vogliamo crederlo inſenſato, premeditare la fuga, per non ſoggiacere all' eſecuzioni tanto reali, che perſonali, per le quali averebbe perduta co' beni anche la libertà della Perſona, come va diſcorrendo la *Ruota Fiorentina* appreſſo il *Manſ. alla conſultat.* 143. *numer.* 63. *verſ. quæ non*, ed il tutto vien comprovato dall' *Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *num.* 25. 27. *Rocc. de decoct. mercat. numer.* 18. 30

Potrebbeſi forſe a quanto ſi è detto opporre dagli Avverſarj, che il denaro appreſſo li Signori Eredi Tavelli non ſia più quello ſteſſo del ſuddetto Signor Talenti, ſequeſtrato dal Sig. Talenti per averne ordinato il Lagori la rimeſſa da Venezia in Breſcia.

Ma queſta difficoltà ceſſa in un tratto, perchè tanto i Signori Betti, &c. di Venezia, quanto i Signori Eredi Tavelli, non avevano in mano altri effetti del Lagori, che la di lui rimeſſa fatta loro, per la lettera del Signor Talenti; e benchè altro ſia veramente il danaro della rimeſſa fatta in Venezia, e altro quello della rimeſſa fatta in Breſcia, ciò però non toglie, che non ſi debba riputare per il medeſimo, perchè quel danaro di Breſcia è ſurrogato, e dependente da quello di Venezia, come in termini afferma *Thor. in compend. deciſ. tom.* 2. *verſ. creditor licet poſterior*, *Tondut. quæſt. civil.* 29. *num.* 23. *in fin. Rocc. reſponſ.* 25. *lib.* 1. 31

e Noi

e Noi nel *diſc.* 43. *numer.* 42. *tom.* 1. *de commerc.* E così in
32 queſti termini noſtri preciſi, fu deciſo in Firenze tra li Signori Cambiagio e Piuma da una parte, e gli altri Creditori della Ragion Guadagni, che fallì, nella qual cauſa, mentre io ero in Genova, ſcriſſi già come Avvocato. Intorno però a queſto ultimo punto, vedi quanto ho più diffuſamente ſcritto nel ſeguente Capitolo.

ARGOMENTO.

SI diſputa ſe il Traente, o Datore della cedola di cambio poſſa eſſer poziore ad ogni altro Creditore ſopra la rimeſſa, o danaro della medeſima lettera pagata dal Trattario, o ſia Accettante, al Giratario, o Procuratore immediato, o mediato del Remittente, nel caſo che queſti dopo la ricevuta lettera di cambio aveſſe fallito. E ſi tratta ancora quando il danaro ſia conſunto, o commiſto, e quando nò, benchè ſia pagato.

SOMMARIO.

1 *NEL danaro, che ſi paga da uno per ordine d'un'altro al Terzo, ſi finge, che il danaro paſſi nel Mandante a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario,* e num. 4. 5. 6. 7. 8.

2 *Le mercanzie comprate per ordine d' un Mercante paſſano ſubito nel Dominio del Mandante, per mezzo del Commiſſionario, che l'ha comprate per ordine del Mercante,* e num. 3.

9 *Quando ſi paga la tratta da uno, che non è creditore del Traente, ſi finge, che il Trat-*

Trattario impreſti il danaro al Traente per pagarſi al Preſentatore della lettera di cambio.

10 *La numerazione del danaro può in ogni contratto ſeguire virtualmente, benchè non ſi veda realmente ſeguita, nè tutte le Perſone ſian preſenti.*

11 *In virtù degli ordini, o biglietti, gli aſſenti ſi hanno come foſſero preſenti.*

12 *Il denaro pagato al Procuratore ſi reputa come foſſe pagato al Principale.*

13 *Ma tal denaro non ſi ha ancora per commiſto, e conſunto, ma ſempre eſiſtente nel ſuo primo eſſere,* e num. 35. 36. e 34. 35.

14 *Il denaro pagato al Procuratore d' un Creditore poſteriore, ſi può come ancora eſiſtente, e non commiſto, o conſunto avocare dal primo Creditore.*

15 *Denaro pagato al Creditore poſteriore con promeſſa di reſtituirlo, o conſtituirne parte ad altri, ſi può dalli Creditori anteriori, o eguali avocare, come foſſe eſtante, e non conſunto,* e num. 16. 18. 19.

17 *Il denaro ricevuto da chi non ha alcun titolo di ritenerlo, non ſi confonde mai con l' altro di chi l' ha ricevuto, ma ſi ha ſempre per eſiſtente,* e num. 19.

20 *Il denaro ſiccome ammette* functionem in genere ſuo, *così ſi reputa ſempre come eſiſtente, e per lo ſteſſo danaro, benchè ſia ſtato confuſo da chi non aveva titolo.*

E perciò la commiſſione, e conſunzione di tal denaro non può mai ſeguire in chi lo deve reſtituire, e n. 21.

22 *Il denaro che ſi è ricevuto in una ſorte di moneta per doverſi reſtituire, benchè ſi reſtituiſca in altra ſorte di moneta, ſi reputa ſempre per il medeſimo denaro.*

24 *Il denaro pagato ad un Creditore, per la commiſſione da lui fattane, ſi dice conſunto, e non più in eſſere.*

Ciò non procede quando è pagato al Procuratore del Creditore, e num. 25. 26.

27 *Il denaro, che ſi paga ad un Creditore poſteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, non ſi può avocare dalli Creditori anteriori, perchè ſi reputa come commiſto, e conſunto.*

Si ſpiega quando, ed in quali ter-

termini poſſa tale propoſizione procedere, e num. 28.29. e ſeg.

30 *Il denaro, che ſi tiene in qualche Banco pubblico, o privato, ſi dice depoſito irregolare, e paſſa in dominio del Banco depoſitario.*

31 *La girata di qualche credito di Banco, o di qualche cedola Bancaria, a forza di pagamento, e il denaro, o credito girato paſſa in dominio del Giratario.*

E ſe ne aſſegna la ragione al num. 32.

33 *Se il Banco di qualche Mercante, o Ragione, riceve, e paga il danaro per ordine d'un'altro, non fa figura di Depoſitario, ma di Mandatario.*

34 *La confuſione del danaro fatta da chi non era di tal danaro padrone, non può operare l'effetto della conſunzione.*

36 *Se il denaro, o roba è data ad uno, che era in proſſimo ſtato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o danaro, che ſi trova ancora in eſſere, e non conſunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori.*

37 *Al parere de' Mercanti molto ſi deve deferire.*

CAPITOLO VIII.

LA maggiore difficoltà, o dubbio promoſſo nella Cauſa precedente, ſi riſtringeva in vedere ſe al Sig. Talenti poteva più competere la reivendicazione ſopra la valuta della ſua lettera cambiale, dopo che li Signori Betti e Antonetti, a' quali ne fu diretta la lettera, l'aveano già pagata a ſe medeſimi, come mandatarj del Lagori remittente, colla direzione della ſcrittura, cioè dandone credito al Lagori ne' ſuoi libri della giuſta valuta delli ducati tremila Banco, in tanti ducati correnti, e debito al Sig. Talenti, e dopo ancora, che li ſuddetti Betti ed Antonetti d'ordine del Lagori gli aveano rimeſſi alli Signori Tavelli di Breſcia, per mezzo de' Signori Archetti e Ballino.

Fermandoci dunque ſu queſto fatto a conſiderare bene la quid-

quiddità, ed intrinſeca ſoſtanza di tutti queſti atti, o paſſaggi ſeguiti intorno alli ſuddetti ducati tremila, rimeſſi dal Sig. Talenti, toccheremo con mano la giuſtizia, che a lui aſſiſte.

Si ſcorge indubitatamente adunque dalla ſerie degli atti ſuddetti, che li Signori Betti e Antonetti non avendo in mano denari del Sig. Talenti, meſſero per lui fuora il proprio contante per eſeguire l'ordine della di lui tratta, che vuol dire gl'impreſtarono tutta la ſomma del denaro, che vi voleva per compimento della tratta ſuddetta, e la pagarono al Lagori, o per dir meglio a ſe ſteſſi, come Procuratori dello ſteſſo Lagori.

Poſto ciò, ceſſa il primo ſuppoſto portato in contrario, che il denaro sborſato da' Signori Betti e Antonetti non ſia mai ſtato proprio, nè in dominio del Sig. Talenti; poichè ſe in virtù, e per natura de' ſuddetti atti ſi dee ammettere, che li Signori Betti e Antonetti, per eſecuzione della tratta, impreſtaſſero il denaro al Sig. Talenti, e per eſſo a ſe medeſimi, come di lui Procuratori, affine di pagarlo al Lagori, e per eſſo parimente a loro medeſimi, come Procuratori pure dello ſteſſo Lagori, non ſi potrà certamente
1 negare, che il ſuddetto denaro *brevi manu* non diveniſſe proprio, e in dominio del Sig. Talenti, per mezzo de' Sig. Betti e Antonetti ſuoi Procuratori nella ſteſſa maniera, che ſegue delle merci, le quali ſubito che ſono ſtate per or-
2 dine di quel Mercante comprate dal ſuo Corriſpondente, paſſano nel dominio del Mercante, che ne ha ordinata la compra; poichè colla pluralità di più Perſone rappreſentate dal
3 Corriſpondente, ſi finge, che il Corriſpondente, come Procuratore, compri da ſe, o da altri le mercanzie ordinate, e ne riceva al medeſimo nome la conſegna, o tradizione, per mezzo della quale certamente acquiſta la proprietà, e dominio al Mercante, per di cui ordine ſono ſtate comprate, come ſe foſſero ſtate a lui medeſimo date, e conſegnate; Noi pienamente nel *diſc.* 38. *num.* 51. *de commerc. tom.* 1. e meglio a noſtro propoſito al *diſc.* 56. *num.* 21. 22. *&* 23. *& Rot.*

& Rot. Genuen. deciſ. 67. *num.* 2. E chi non ſa, che quando una paga il denaro per ordine di un altro, in virtù della *L. ſingularia ff. de reb. cred.* ſi finge, o ſi deve intendere, che il denaro ſia pagato al Mandante, e che il Mandante per mezzo del ſuo Procuratore lo paghi a quello, a cui ſe ne fa lo sborſo? Puntualmente *Natta conſ.* 543. *numer.* 4. *Rot. Gen. deciſ.* 123. *numer.* 2. *Cyriac. contr.* 334. *numer.* 27. e mirabilmente *Cephal. conſ.* 425. *numer.* 11. 12. 13. *& ſeq. Surd. conſ.* 528. *numer.* 23. ed il *Turr. de camb. diſp.* 3. *qu.* 5. *num* 21. e la *Ruota di Roma alla deciſ.* 361. *numer.* 79. *p.* 11. *rec. Manent. deciſ.* 72. *numer.* 35. *e* 36. i quali eſpreſſamente dicono, che il denaro pagato per ordine di un Mercante, s'intenda prima paſſato *brevi manu* per cauſa di mutuo in dominio del Mandante, il che ſi comprova anche puntualmente col Teſto nella *L. certi conditio* 9. *§. Si nummos*, ed ivi *Caſtren. numer.* 2. ed altri, *ff. ſi cert. petat. Bart. nella detta L. ſingularia numer.* 2. *eod. tit.* ed ivi, *L'Addente nella Lettera B.* 4

E chi non ſa ancora, che il denaro pagato da altri per ordine di qualche Perſona, s'intende come ſe eſſo foſſe ſtato immediatamente pagato dallo ſteſſo Mandante, e non da chi lo sborſa, per il Teſto della *L. qui mandat.* 56. *ff. de ſolut.* riferito dal *Turr. de camb.* nel luogo citato, *Rot. deciſ.* 386. *numer.* 49. *tom.* 4. *lib.* 2. *recen. Gob. conſ.* 88. *num.* 10. *& Anſald. de commerc. diſc.* 65. *num.* 54. e ciò non potrebbe aver luogo, ſe non ſi fingeſſe per la *L. ſingularia*, che quel denaro, che ſi paga per altrui ordine ad un Terzo, non foſſe impreſtato, e pagato prima al Mandante, e per mezzo di un tal'atto diveniſſe ſuo proprio, ſecondo il Teſto aſ- 5 6 7
ſai puntuale nella *L. quod juſſu* 141. *ff. de regul. jur. & Fab. in eod. lib.* 2. *tit.* 25. *def.* 4. *ſub numer.* 4. *Scacc. de commerc. §.* 2. *gloſſ.* 7. *numer.* 37. dove riporta altri conteſti *Coler. de proceſſ. execut. part.* 2. *cap.* 2. *numer.* 79. *Cyriac. controv.* 334. *numer.* 27. ed il *Turr. de camb. d. diſp.* 5. *quaſt.* 5. *numer.* 21. ove per altro Teſto nella detta *L. qui mandat.* 56. *ff. de ſolut.* conſidera, che il denaro, che ſi paga per ordine altrui, 8

s'inten-

s'intende prima paſſato in dominio di chi ha ordinato un tal pagamento: e perchè li Signori Betti e Antonetti diedero poi credito al Sig. Lagori della rimeſſa, queſt' atto dimoſtra, che la medeſima ſomma da loro impreſtata al
9 Sig. Talenti ſia ſtata *brevi manu* immediatamente pagata da eſſi, come Procuratori del Talenti al Lagori, e per eſſo alli ſteſſi Sig. Betti e Compagni, parimente Procuratori dello ſteſſo Lagori. E benchè non ſia realmente ſeguita in alcu-
10 no di queſti atti la numerazione vera del denaro, nulladimeno baſtando de jure la virtuale, per la ſuddetta *L. ſingularia*, la quale ha luogo in ogni ſorta di contratto, Noi nel *diſc.* 49. *numer.* 22. *tom.* 1. *de commerc.*, ſi debbono tutti queſti atti conſiderare, come ſe in ciaſcuno di eſſi foſſe ſeguita reſpettivamente *brevi manu* la vera numerazione, e tradizione del denaro: ottimamente il *Senato di Mantova* appreſſo il *Manent. deciſ.* 72. *num.* 35. *e* 36. e la *Ruota di Roma*
11 *coram Emerix. jun. deciſ.* 808. *num.* 11. *e* 12. e come le Perſone fuſſero tutte preſenti agli atti, benchè veramente ſiano aſſenti, poichè in virtù delle lettere, ordini, o biglietti, gli aſſenti ſi rendono, o fingono di eſſere preſenti, *Manent. d. deciſ.* 72. *numer.* 36. *e* 37.

Paſſando a vedere qual fine abbia avuto queſto denaro riſcoſſo da' Sig. Betti e Antonetti, come Procuratori del Lagori, non ſi può negare per verità, che per ordine del medeſimo Lagori, il ſuddetto denaro non foſſe ſtato rimeſſo, e pagato per mano de' Signori Archetti e Ballino a' Signori Tavelli di Breſcia, come altresì ſemplici Mandatari, o Procuratori del Lagori, e così lo ſteſſo denaro non paſſaſſe da' Procuratori in altri Procuratori del medeſimo Lagori, e che appreſſo de' ſuddetti Signori Tavelli non ſia ſtato ſubito ſequeſtrato dal Sig. Talenti, innanzi che foſſe pervenuto in mano del Lagori.

E quì ceſſa l'altro ſuppoſto contrario, che il denaro del Signor Talenti foſſe di già conſumato per la commiſtione ſeguita, non ſolo quando paſsò nelle mani de' Si-
12 gnori Betti e Antonetti, come Procuratori del Lagori, ma

ma quando dalli Signori Betri e Antonetti fu rimeſſo in Breſcia alli Signori Tavelli, come Procuratori parimente dello ſteſſo Lagori nello ſteſſo modo come ſe il denaro ſuddetto foſſe ſtato pagato a lui medeſimo.

Poichè in quanto all'effetto della conſunzione del denaro (checchè ſia ad altri effetti) è coſa molto diverſa il pagarlo al Principale, e pagarlo al di lui Procuratore; perchè pagandoſi al Principale colla commiſtione da lui fattane con altro ſuo, ſi dice ſubito conſunto, e in ciò volentieri concorro nel ſentimento contrario; ma quando il denaro vien pagato al Procuratore, il quale non ha alcun titolo di ritenerlo per ſe, ma dee reſtituirlo, benchè ne ſia ſeguita la commiſtione coll'altro dello ſteſſo 13
Procuratore, ſi reputa ſempre per denaro ancora in ſuo eſſere, e inconſunto, come ſe non foſſe ſeguita la commiſtione: a maraviglia il *Surd. al conſ.* 4. *ſub numer.* 41. §. *Similiter non adverſatur*, *Fontanell. de pact. nupt. clauſ.* 5. *gloſſ.* 8. *part.* 8. *numer.* 32. *Novar. quaſt. forenſ. quaſt.* 139. *numer.* 15. & 16. *Gutierez. pract. quaſt. part.* 3. *quaſt.* 101. *num.* 13. *Giurb. obſervat.* 94. *num.* 22. §. *Primo extare autem*, Noi nel *diſc.* 44. *numer.* 29. *in fin tom.* 1. *de commerc.* & *Rot. coram Dunoz. Jun. deciſ.* 832. *num.* 5. 6. 7. ove ſeguita il *Surd.* poco fa citato, li quali perciò unitamente affermano, che ſi può avocare dal primo Creditore il denaro pagato al Procuratore del ſecondo Creditore, benchè da lui meſcolato col proprio, come ſe 19
il denaro pagato foſſe ancora in ſuo eſſere, ed inconſunto.

E ſimilmente nel caſo del denaro pagato ad un Creditore con la mallevadoria, o promeſſa di reſtituirlo, o farne parte reſpettivamente alli Creditori anteriori, o agli uguali, a proporzione delle rate de'loro crediti, ogni volta che eſſi compariſcano, poſſono da lui giuſtamente vendicarlo; poichè atteſo l'obbligo, che ha il Creditore poſteriore, a 1
cui fu pagato, di reſtituirlo, il denaro ſi reputa come eſtante, e non conſunto, *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 10. *num.* 68. & *ſeq.* e più diffuſamente nella *part.* 2. *cap.* 6. *fere per*

tot. Rot. poſt Pacific. deciſ. 133. *& coram Coccin. deciſ.* 1855. *n.* 27. *& coram Merlin. deciſ.* 514. *num.* 4. *Noguerol. allegat.* 7. *num.* 4. *& ſeq. & alleg.* 25. *num.* 23. *&* 24. *Rot. dec.* 155. *num.* 25. *part* 12. *rec. & dec.* 95. *num.* 10. *part.* 13. *dec.* 255. *num.* 1. *part.* 18. *& deciſ.* 481. *num.* 16. *part.* 19. e la ragion principale di queſta propoſizione è perchè non eſſendo liberamente paſſato il
16 denaro nel Creditore poſteriore, ma revocabilmente, e ſotto la condizione reſolutiva, verificandoſi perciò il caſo di tale condizione, viene ſubito a riſolverſi il pagamento a lui fattone, e per conſeguenza quel dominio, che n' ebbe da principio nell'atto del pagamento, in guiſa tale, come s'egli non l'aveſſe mai avuto: e ſiccome la confuſio-
17 ne del denaro fatta da chi lo riceve ſenz'alcun titolo atto a trasferirne il dominio, non opera in jure l'effetto della conſunzione, ma il denaro, non oſtante qualunque confuſione, o conſunzione, che ne ſia ſeguita, ſi reputa come foſſe ancora in eſſere, così fingendoſi nel Creditore poſte-
18 riore, in virtù della condizione reſolutiva di non aver mai egli avuto il denaro con titolo di dominio, nulla gli giova poi l'allegare la confuſione, o conſunzione da lui fattane: pienamente il *Salgad. al detto cap. 6. numer.* 4. 5. 9. *fino al* 30. *e dal num* 55. *fino al fine*. Tanto più dunque ciò deve aver luogo nel caſo noſtro, dove tanto li Signori Betti e Antonetti, quanto li Signori Tavelli, come procuratori
19 del Lagori, non ebbero tampoco da principio il dominio revocabile, o condizionale delli ſcudi tremila, ma con l' obbligo aſſoluto, e poſitivo di doverlo reſtituire al detto Lagori loro Padrone.

20 In oltre deeſi riflettere, che ſiccome il denaro *recipit functionem in genere ſuo* ſecondo la fraſe del Teſto in *L.* 2. *§. Mutui datio, ff. ſi certum petatur*, e di fatto conſiderato nel ſuo genere è ſempre lo ſteſſo denaro, così non oſtante
21 la commiſtione di un denaro coll'altro, fatta da chi era tenuto a reſtituirlo, ſempre ſi conſidera in jure per lo ſteſſiſſimo denaro: puntualmente al noſtro propoſito la *Ruota di Roma coram Duran. deciſ.* 207. *ſub numer.* 5. confermata dall'

dall'altra *deciſ.* 392. *num.* 5. *part.* 5. *rec. tom.* 2. *Incertus Auctor inter diverſ. in tractat. de monet. quæſt.* 3. *numer.* 30. *Gob. de monet. quæſt.* 7. *num.* 31. *Guttierez. de compenſat. lib.* 1. *quæſt.* 8. *num.* 18. 19. & 45. e Noi nel *diſc.* 43. *num.* 42. *de commerc. tom.* 1. dimanierachè reſtituendoſi il denaro avuto in altra moneta, non ſi può dire, che ſi reſtituiſca un'altro denaro diverſo dal ricevuto, *Scacc. de commerc. §.* 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 101. e più 22
diffuſamente il *Guttierez. de compenſat. lib.* 1. *quæſt.* 8. *num.* 18. 19. & 45. onde il denaro, che ſi trova ancora appreſſo i Procuratori del Lagori, è lo ſteſſo denaro, che ſu paga. 23
to dal Sig. Talenti, per mezzo de'Signori Betti e Antonetti, non oſtante la commiſtione ſeguitane in mano de' ſuddetti Procuratori.

Non oſtando punto, che il denaro pagato al Credito- 24
re per la commiſtione, che ne ſegue coll' altro ſuo, ſi dica conſunto, e paſſato in dominio di chi lo riceve, per l' autorità della *Ruota poſt Cenc. de cenſib. deciſ.* 187. *num.* 2. *Fontanell. de pact. nupt. clauſ.* 5. *gloſſ.* 8. *part.* 7. *numer.* 5. citati in contrario, e infiniti altri che ſi poſſono allegare. Poichè quanto è vera queſta propoſizione, altrettanto è inapplicabile al caſo noſtro, perchè non ſiamo noi ne' termini del danaro pagato al Creditore, ma al Procuratore; e benchè in quanto ad altri effetti la Legge finga, che il denaro pagato al Procuratore, o Mandatario dal Cre- 25
ditore, ſi abbia come pagato allo ſteſſo Creditore, pure all' effetto di cui ſi tratta, cioè ſe pagato al Mandatario, o Procuratore, il danaro ſi abbia per conſunto, o nò, è coſtante opinione tra i Dottori, che tal finzione non ha luogo, ma il denaro ſi dee conſiderare, ſecondo la verità del fatto, eſiſtente ancora in mano del Procuratore, e ſoggetto per conſeguenza all'avocazione per l'ipoteca, prela- 26
zioni, o poziorità, che poſſono a ciaſcuno competere, come ho moſtrato ſopra con molte dottrine, e particolarmente colla ſteſſa autorità del *Fontanell.* citata in contrario al *num.* 32. dove così limita la concluſione contraria.

Vanno ſtudiando gli Oppoſitori di provare, che non

ſolo il dominio del denaro foſſe paſſato nel Lagori per mezzo de' ſuoi Procuratori, ma che altresì foſſe conſunto per la confuſione, o commiſtione ſeguita con gli altri propri degli ſteſſi Procuratori, con adurre per il loro intento quella propoſizione, che pare in oggi comunemente ammeſſa, cioè, che quando il Debitore ſodisfà, e paga un ſuo Creditore poſteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, o ſia con girare al Creditore ſuddetto la cedola bancaria, o con far paſſare ne' libri del Banco in di lui credito la partita, il denaro, che ha il Debitore nel ſuddetto Banco non ſolo paſſa in dominio del Creditor poſteriore, ma ſi dice conſunto per la confuſione, o commiſtione, che ne fanno i Banchieri con gli altri denari del Banco; e perciò i Creditori anteriori, quantunque ipotecarj, non poſſono ſopra tal danaro già conſunto eſercitare la loro ipoteca, *Reverter. deciſ.* 74. *num.* 2. *& ſeq.* & ibi *& Marin. Addit. Fontanell. de pact. clauſ.* 5. *gloſſ.* 8. *part.* 7. *& num.* 17. *uſque ad* 19. *Novar. quæſt.* 166. *per tot.* citati in contrario, a' quali aggiungo io di più *Mart. vot.* 83. *ferè per tot. Scopp. ad Merlin. Pignattell. cap.* 82. *numer.* 11. *Manfrell. ad Capyc. latr. deciſ.* 196. *numer.* 14. *Card. de Luc. de benefic. diſc.* 81. *numer.* 14. 15. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæſt.* 27. *numer.* 5. *& D. Audit. de Comit. dec. Senen.* 47. *num.* 12. volendo dedurſi dalla ſuddetta concluſione, che eſſendo ſtata pagata al Lagori la rimeſsa per mezzo del Banco de' Signori Betti e Antonetti, e da queſti poi rimeſsagliene la valuta in Breſcia a' Signori Tavelli, per conto, e ordine del ſuddetto Lagori, il denaro della detta rimeſsa, benchè da principio foſse ſtato proprio del Signor Talenti, ſia paſſato non ſolo in dominio del Lagori, ma di più ſtato conſunto per la confuſione ſeguita con gli altri denari degli accennati Banchi, e per conſeguenza non poſsa ſopra di tal denaro già conſunto competere alcuna poziorità al detto Sig. Talenti.

27

Per riſpondere con maggior chiarezza a queſta obbiezione, e far vedere l'inapplicabilità di queſte propoſizioni, convien con-

conſiderare ben bene i termini, in cui la fermano i ſopraddetti Dottori. Parlano eſſi di un Debitore, che gira il ſuo credito, che ha nel Banco o pubblico, o privato, per cauſa di denaro numerato, e ripoſto nel medeſimo Banco per via, o cauſa di depoſito irregolare; e ſiccome nel depoſito irregolare il Deponente nel fare un tal depoſito di denaro numerato intende di concederne al Depoſitario 28
l'uſo libero, ed aſſoluto, così eſſo denaro paſſa ſubito in dominio dello ſteſſo Depoſitario, e così poi per la confuſione, o commiſtione, che ne fa egli con altri del ſuo Banco, diceſi non più eſiſtente, o conſunto, dimanierachè altro 29
non rimane al Deponente, che un puro credito, o azione di ripetere la valuta di ſimil partita, e ciò è tanto vero, che i Dottori medeſimi vogliono, che queſta ſorta di depoſito irregolare ſia bensì un depoſito improprio, ma in ſoſtanza 30
un contratto di mutuo, come ſi può riconoſcere dal *Novar. alla detta quaſt. 166. numer. 7. verſ. immò ſi Doctorum, Fontanell. d. clauſ. 5. gloſſ. 8. part. 7. numer. 5. Roderic. de ann. redd. lib. 3. quaſt. 11. numer. 37. Caſtill. lib. 3. controv. cap. 16. numer. 32.* pienamente l'*Amat. alla reſol. 20. numer. 2. & 5.* con infiniti da lui citati, *Capyc. latr. deciſ. 48. numer. 12. 13. cum ſeq. De Luc. ad Gratian. cap. 174. numer. 7. & Card. de Luc. de credit. diſc. 68. num. 7.* e in tanto li medeſimi Dottori ammettono, che la girata di un tal credito di Banco, 31
o di qualche cedola bancaria, abbia forza di vero pagamento, e che i Creditori anteriori non poſſano avocare il denaro, che in virtù di tal girata foſſe paſſato in credito del Creditore poſteriore, benchè da queſti non foſſe ſtato ancora riſcoſſo, in quanto per la *L. ſingularia ff. de reb. credit.* ſi finge, che il Banchiere, che ha il denaro altrui ſotto depoſito irregolare, lo paghi al Giratario, e che il Giratario conti- 32
nuando a laſciarlo nello ſteſſo modo di prima nel ſuo Banco, in cui fu da principio depoſitato, s'intenda ch'egli voglia contrarre, o continuare collo ſteſſo Banco depoſitario il medeſimo depoſito irregolare, e così ſi finge di nuovo paſſato in di lui dominio, e di nuovo da lui colla commiſtione

degli altri ſuoi denari conſunto, *Reverter. d. deciſ.* 74. & ibi, *de Marin. add. Card. de Luc. de benefic. diſc.* 81. *num.* 15. 16. con altri tra li citati di ſopra.

Premeſſa ora dunque tale ſpiegazione, può ciaſcuno da ſe ſolo comprendere quanto ſiano inapplicabili al caſo noſtro le concluſioni predette. Poichè il Signor Talenti non aveva alcun depoſito irregolare di denaro nel Banco de'Sig. Betti e Antonetti, onde non ſi può mai dire nel caſo noſtro, che il Signor Talenti nel Banco de' Signori Betti e Antonetti giraſſe il credito di alcun depoſito irregolare in faccia del Lagori, e così molto meno, ceſſando tal credito di depoſito irregolare, ſi può fingere, che li Signori Betti e Antonetti, come Depoſitarj del Talenti, pagaſſero al Lagori, e che il Lagori continovando a tenere il medeſimo denaro in lui girato appreſſo li Sig. Betti, ec. intendeſſe di tenerlo ſotto lo ſteſſo depoſito irregolare, come era ſtato da principio depoſitato nel loro Banco dal Sig. Talenti, ed in virtù di tal depoſito irregolare ne paſſaſſe non ſolo di nuovo il dominio ne' Sig. Betti, ec. ma ne ſeguiſſe la conſunzione per la nuova finta commiſtione con gli altri denari del Banco de' ſuddetti Signori Betti, ec. e per la medeſima ragione ceſſa altresì la ſteſſa finzione, riſpetto alli Signori Tavelli di Breſcia; perchè ſe li Signori Betti e Antonetti, come ſi è detto, non aveano ſimilmente alcun depoſito irregolare di denaro nel Banco de' Signori Tavelli, è impoſſibile il fingere, che li Signori Tavelli, come depoſitarj de' Signori Betti, ec. giraſſero in faccia del Lagori un tal credito, e che li Signori Tavelli lo pagaſſero al Lagori, e che il Lagori continuando a tenere lo ſteſso denaro in lui girato appreſſo li medeſimi Signori Tavelli, intendeſſe di tenerlo ſotto lo ſteſso depoſito irregolare, come lo tenevano li Signori Betti, ec. da principio nel loro Banco. Ma bensì nel caſo noſtro ſi doverà per lo contrario dire, che per l'ordine, o mandato dato dal Sig. Talenti alli Signori Betti, ec. di compire la
33 di lui tratta, e pagarla a loro ſteſſi per conto, e ordine del Lagori, e che per un ſimile ordine, o mandato dato anche

anche dal Lagori alli ſuddetti Signori Betti, ec. di far pagare alli Signori Tavelli di Breſcia la valuta della rimeſsa, tanto li detti Signori Betti, ec. in riſcuotere, e far pagare al Lagori, quanto li Signori Tavelli in riſcuotere, abbiano veramente fatta figura di veri Mandatarj del Lagori, e non di Depoſitarj del di lui denaro, che reſpettivamente pervenne in loro mani, come puntualmente per il Teſto nella *L.* 1. §. *Quod ſi rem, & §. Idem Pomponius, & §. Et ſi rogavero, ff. depoſiti*, inſegnano la *Ruota Roman. coram Seraphim. deciſ.* 1158. *per tot. Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 10. *tit.* 3. *numer.* 8. *Gratian. diſcept. cap.* 174. *num.* 9. *& cap.* 273. *numer.* 7. *Card. de Luc. diſc.* 25. *numer.* 5. *de credit. & D. Anſald. de commerc. diſc.* 90. *numer.* 32. *& Rot. coram Dunozet. Jun. deciſ.* 832. *numer.* 5. 6. 7.

Se da quanto fin'ora ho detto reſta pienamente, e fuor d'ogni dubbio provato, che il denaro pagato in Venezia da' Signori Betti e Compagni, era proprio del Signor Talenti, come a lui impreſtato dalli ſteſſi Signori Betti e Antonetti per compimento della tratta, e che parimente la confuſione, o commiſtione di tal denaro fatta da' Procuratori del Lagori non è ſtata atta in jure a partorire quell'effetto di conſunzione, che averebbe operato ſe foſse ſtato pagato in mano propria del Lagori, o ſia perchè il 34
denaro *recepit functionem in genere ſuo*, o perchè ſecondo il *Sordo*, ed altri da me citati, la confuſione ſola del denaro non baſta a produrre la conſunzione, ma vi vuole, che chi lo confonde, ne ſia divenuto padrone per qualche titolo atto a trasferirgliene il dominio: onde la confuſione, che ne fa il Procuratore, che non è Padrone, anzi che è obbligato a reſtituirlo, non ſi ha in conſiderazione, come 35
appunto ſeguita non foſse.

Così più non occorre, che io quì mi diffonda in altro, e particolarmente in provare, che il Sig. Talenti è poziore, e deve preferirſi ad ogni altro Creditore ſopra il denaro da lui ſequeſtrato in Breſcia, poichè è propoſizione 36
tra' Dottori ſenza contraſto, che il Mercante ſopra il

denaro, o roba consegnata a chi dal tempo del denaro, o roba data era in prossima, anzi occulta decozione, particolarmente concorrendovi la premeditazione della fuga, ha la poziorità ad esclusione di qualunque altro Creditore del Fallito, purchè il denaro, o roba non sia ancora consunta, e come già abbiamo pienamente provato nel Capitolo precedente, con infinite dottrine, a cui aggiungo il *Giurb. observ. 94. num. 30. 31. & seq. usque in fin.* e resta confermato anche altrove. E tutto ciò debbesi senza dubbio ammettere nel nostro caso, concorrendovi a favore
37 del Signor Talenti l'universale parere de' Mercanti, a' quali si dee molto deferire, secondo le note regole di ragione.

GIUN-

GIUNTA
DI ALCUNE
DECISIONI
Confacevoli alla materia
della decozione
DE' MERCANTI.

GIUNTA

Di alcune Deciſioni alla materia della decozione.

ARGOMENTO.

L'Accettante è obbligato irremiſſibilmente a pagare le lettere di cambio da lui accettate, al Procuratore, il quale però ſia creditore dello Scrivente, o del Remittente, ſenza che dall'Accettante ſi poſſa addurre l'eccezione della valuta non pagata allo Scrivente, nè altra eccezione; E ciò procede, benchè poco dopo dell'accettazione fuſſe ſeguita la decozione dello Scrivente.

Si dimoſtra, come dalla ſola brevità di pochi giorni, o tempo, ſenz'altre circoſtanze, o conjetture non ſi può argomentare la proſſima, o ſia occulta decozione del Mercante; e ſi fa di più vedere, che fin tanto, ch'egli ſi mantiene in credito appreſſo la Piazza, non ſi può dire decotto, nè proſſimo alla decozione; e s'inſegna finalmente il modo di conoſcere la proſſima, e latente decozione del Mercante.

SOM.

SOMMARIO.

1 *LE lettere di cambio accettate hanno l' eſecuzione pronta.*

2 *L' Accettante le lettere ſuddette è tenuto a pagarle al Preſentante, ſenza poter dedurre alcuna eccezione torbida, o diſputabile.*

Ciò però ha luogo, quando il Preſentante è creditore dello Scrivente, o del Remittente, num. 28. 29.

3 *L' Accettante ſi preſume aver accettate le lettere ſotto la tacita condizione, che lo Scrivente ſia idoneo per il rimborſo dell' Accettante.*

4 *Il mandato dato dallo Scrivente, ceſſa, e s' intende rivocato, ſubito che lo Scrivente falliſce*, e num. 5.

6 *L' Accettante non è obbligato a pagar le lettere, ſe dal tempo dell' accettazione, o innazi, era lo Scrivente fallito.*

Il contrario ſi deve dire quando il fallimento dello Scrivente è ſeguito dopo l' accettazione. num. 7.

Se ne aſſegnano le ragioni al num. 8. e ſeg.

9 *L' Accettante ſi fa mallevadore dello Scrivente, quando non è queſti creditore dell' Accettante.*

10 *Il Mallevadore non reſta liberato, benchè ſegua la morte naturale, o civile del Debitor principale.*

11 *L' Accettante non è tenuto al pagamento delle lettere accettate, quando dal tempo della ſua accettazione fuſſe ſtato lo Scrivente in proſſimo ſtato di fallire.*

12 *Il fallimento ſi dee concludentemente provare da chi lo allega.*

13 *Li fallimenti per lo più ſogliono molto tempo prima diſponerſi, e preparaſi.*

14 *Il Mercante ſi può dire in ſtato di latente, o proſſima decozione, ſolamente nel caſo, che ha cominciato a perdere il credito nella Pizza, benchè molto tempo non fuſſe veramente ſolvendo*, e num. 22. 23.

15 *La decozione proſſima non ſi può arguire dalla ſola brevità di pochi giorni*, e n. 17. e ſeg.

Ma

Ma vi vogliono altre conjetture, e circoſtanze di fatto, num. 16.

18 *Lo Scrivente, o Mercante non ſi può dire in iſtato di proſſima decozione, quando ſi veggono dagli altri accettate le di lui tratte*, e num. 20.

E così parimente, quando dagli altri Mercanti delle Piazze gli ſono ancora fidate robe, e daneri, num. 29.

Poichè in tali caſi non ſi può dire ch' egli abbia perſo il credito, num. 21.

22 *Il Mercante non ſi può dire proſſimo alla decozione, quando è ancora in credito appreſſo alla Piazza, benchè non lo fuſſe appreſſo qualche ſuo Confidente, o Domeſtico*, e num. 23.

24 *La decozione proſſima, o attuale ſi dee provare con gli atti, che percuotino il tempo preciſo, in cui ſi deſidera tal decozione.*

25 *L' Accettante è tenuto a pagare le lettere, quando il fallimento dello Scrivente è ſeguito dopo per un caſo nuovo, ed improvviſo.*

26 *Al Perito eletto eziandio per mera inſtruzione del Giudice, o ſia al di lui calcolo, e relazione ſi dee preſtar fede.*

Particolarmente quando il calcolo, o relazione è ſtata fatta, ſentite le parti, da niuna delle quali ſia ſtato poi reclamato, num. 27.

29 *L' Accettante non può contro il Preſentatore delle lettere cambiali addurre l'eccezione della valuta non pagata allo Scrivente dal Remittente, nè qualunque altra eccezione.*

Ciò però s' intende, quando il Preſentatore fa figura di Terzo, cioè quando egli è creditore, o ha avute le lettere con cauſa, o titolo oneroſo d. num. 29.

R O-

ROMANA LITERARUM CAMBII

Lunæ 4. Aprilis 1718.

Coram R. P. D. Rovault de Gamaches.

DECISIONE I.

Literæ cambiales ducatorum 845. a Joanne Antonio Mazzoleno Mercatore Veneto die 27. Julii Anno 1715. ſcriptæ Carolo Joſepho Blanchino Urbis Mercatori cum ordine illas ſolvendi Ignatio de Candidis, pariter in Urbe Negociatori, pro totidem cambiatis cum Laurentio Grifono alio Veneto Mercatore, acceptatæ fuerunt a dicto Blanchino die 3. menſis ſequentis Auguſti. Poſtmodum verò cedente die ſolutionis per lapſum temporis, quem Mercatores vocant *a uſo veniente*, cum earundem valorem ille ſolvere detractaverit ſub obtentu decoctionis Mazzoleni ſcribentis, coactus proinde fuit Ignatius in Judicium vocare præfatum Blanchinum, contra quem mandatum executivum ab A. C. de Gentilibus relaxari obtinuit, ut promiſſam ſolutionem dictorum ducatorum 845. impleret, quod inſpecta illius validitate, & juſtitia *exequendum eſſe* hodie Domini reſponderunt.

Juſtitia namque dicti mandati, quæ ſola impugnabatur, evidens, & aperta redditur ex eo, quod Blanchinus acceptando hujuſmodi literas, ratione publici commercii paratam

tam habentes exequtionem *Bald. conſ.* 394. *numer.* 4. *lib.* 5. *Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 569. *numer.* 23. *Scacc. de commerc. & camb. §.* 7. *gloſſ.* 5. *numer.* 4. *Rot. coram Seraphin. dec.* 562. *num.* 2. 2
coram Emerix. jun. deciſ. 664. *numer.* 1. perinde eſt, ac ſi per ſolemnem ſtipulationem ſe ſe obligaſſet. Ideoque poſthabitis exceptionibus quibuſcumque altiorem indaginem requirentibus, ad illarum ſolutionem compellendus eſt *L. quo enim primo*, ibique *gloſſ. & Bart. ff. rem rat. haben. Ripa in L. admonendi numer.* 138. *ff. de jur. Fiſc. Pariſ. conſ.* 47. *num.* 15. *lib.* 1. *Turr. de camb. diſput.* 2 *quæſt.* 16. *numer.* 19. *Rot. poſt Zacch. de obligat. cameral. deciſ.* 7. *numer.* 2. *coram ſan. mem. Alexandro VIII. deciſ.* 118. *numer.* 6. *& in rec. deciſ.* 345. *num.* 1. *part.* 5.

Nec obeſſe poteſt decoctio Mazzoleni ſcribentis, pro- 3
pter quam reſoluta dicebatur Blanchini obligatio, nedum ex defectu conſenſus, qui in acceptatione dictarum literarum ab illo præſtitus non præſumitur, niſi ſub ea tacita conditione, quatenus nempe Mazzolenus eſſet ſperaræ relevationi idoneus, qualem juſta ignorantia deceptus, credidit *Franc. Rocc. reſponſ.* 10. *numer.* 14. *lib.* 1. *Genua de ſcript. privat. lib.* 3. *numer.* 78. *tit. de liter. camb. Caſtill. contr. jur. lib.* 4. *cap.* 59. *numer.* 11. *Gait. de credit tit.* 3 *cap.* 7. *num.* 2395. *Rot. in recen. deciſ.* 219. *numer.* 1. *part.* 15. Verum etiam ex defectu mandati de ſolvendo in literis cambii contenti 4
Merlin. Pignatell. contr. forenſ. centur. 2. *cap.* 11. *num.* 11. *Rot. deciſ.* 18. *numer.* 7. *ad ornat. Card. de Luc. de uſur.* illud quippe per Mandantis, ſeu Scribentis decoctionem, ipſo jure ſublatum cenſetur *Carleval. de judic. lib.* 1. *tit.* 3. *di-* 5
ſput. 6. *numer.* 37 *Rocc. diſput. jur. ſelectar.* 94. *numer.* 24. *tom.* 1 *Sammiat. controverſ.* 27. *& controverſ.* 169. *utrobique num.* 11.

Etenim decoctio Mazzoleni, qui literas ſcripſit, effice- 6
re quidem potuiſſet, quod Blanchinus adſtringendus non eſſet ad ſolutionem perficiendam ob deficientiam ejus conſenſus, & mandati, ſi illa prior in tempore fuiſſet acceptatione ab ipſo facta, quibus terminis procedunt auctoritates

in ob-

7 in objectione allegatæ, & probat etiam *Card. de Luc. diſc.* 25. *num.* 4. *de cambiis Rot. coram Coccin. deciſ.* 2326. *num.* 2. *& ſeqq.* At cum earundem literacum acceptatio legatur facta die 3. menſis Auguſti; Mazzolenus vero nonniſi die 8. ejuſdem menſis decoxerit, aliter plane dicendum eſt, eo quod obligatio Acceptantis jam perfecta, & legitime contracta, diſſolvi nequit ex ſubſequenti decoctione Scribentis principalis debitoris, juxta doctrinam *Salicet. in L. final. ff. ad con. ſult. Macedon.* quam communiter ſequuntur *Rocc. reſp.* 12. *num.* 5. *reſponſ.* 17. *num.* 1. *lib.* 1. *Capyc. latr. conſult.* 42. *num.* 10. *& ſeq. Scacc. de commerc. & camb.* §. *Primo gloſſ.* 5. *quæſt.* 11. *n.* 329. *Amzt. reſolut.* 47. *num.* 20. *& ſeqq. Card. de Luc. de camb. diſc.* 20. *num.* 2. *& diſc.* 25. *numer.* 6. *Reverendiſs. D. meus Anſald. Decanus, de commerc. & mercatur. diſc.* 3. *num.* 4. *& diſc.* 4. *numer.* 3. *Franch. deciſ.* 303. *per tot. Rot. coram Emerix. Jun. deciſ.* 663. *numer.* 3.

8 Et jure, meritoque, tum quia illa reputatur caſus fortuitus ſuapte natura cedens damno Acceptantis *Carleval. de judic. lib.* 1. *tit.* 3. *diſput.* 6. *numer.* 35. *de Marin. reſolut.* 258.

9 *per tot. lib.* 1. Tum etiam quia quotieſcunque Acceptans literas cambii, ut in præſenti evenit, non reperitur debitor Scribentis, illico per acceptationem evadit illius Fidejuſſor, juxta *Gloſſ. in authent. de fidejuſſ.* §. *Final. verb. Argentariorum*, *Vincent. de Franch. dict. deciſ.* 303. *numer.* 3. *Rot. in recent. deciſ.* 219. *numer.* 5. *part.* 15. Fidejuſſor autem ab obli-

10 gatione ſua ſolutus non remanet morte, ſive naturali, ſive civili principalis debitoris, qualis in jure exiſtimatur decoctio *Auth. preſente, Cod. de fidejuſſ. Anna conſ.* 82. *num.* 6. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *numer.* 2424. *& num.* 2431. *Rocc. reſponſ.* 4. *num.* 21. *Reverendiſs. Anſald. de commerc. & mercatur. diſc.* 3. *num.* 4. *Urceol. deciſ.* 14. *num.* 1. *Rot. poſt diſſert.* 21. *Paulut. deciſ.* 2. *num.* 2.

11 Minuſque officit, quod pro evitanda ſolutione literarum cambii, non ſemper neceſſaria ſit formalis decoctio Scribentis, quæ præcedat illarum acceptationem, ſed ſufficiat decoctio etiam latens ſecumferens mutationem ſtatus perſonæ

jam

jam imminentem, & proximam decoctioni poſtmodum detectæ *Caſtill. contr. jur. lib. 4. cap. 59. numer. 36. & 37. Rot. coram Dunozzet. Junior. deciſ. 496. numer. 3. & 4. in recent. deciſ. 345. numer. 5. part. 5. deciſ. 219. numer. 11. part. 15. & in Bononien literarum cambii 26. Junii 1693. §. Siquidem, coram Manuel.*

Nam cum decoctiones ab Allegante cæteroquin concludenter probandæ *Stracc. de decoctor. part. 2. numer. 184. Rot. coram Coccin. deciſ. 2041. numer. 4. coram Buratt. deciſ. 8. numer. 8. in fin.*, longas habere ſoleant præparationes *Monald. conſ. 109. num. 9. lib. 1. Rot. Januen. deciſ. 168. numer. 4. in fine*, hinc non alia latens decoctio, & deterioratio Datoris literarum admittitur ad effectum liberandi Acceptantem ab obligatione re integra ſuſcepta, niſi illa, quæ eidem Datori omnem ademerit fidem in Foro aliorum Mercatorum, & formali decoctioni æquipolleat, ne aliàs ſub iſto prætextu lædatur publica negociatio, & commercium, ut obſervant *Card. de Luc. de camb. diſc. 25. numer. 8. Reverendiſs. Dom. meus Anſald. dict. diſc. 3. numer. 5. verſic. diximus in facto, & ſeq. Gratian. diſcept. forenſ. cap. 931. numer. 19. Conſtantin. ad Statut. Urb. annot. 26. art. 1. numer. 29. & 30. Rota cor. Coccin. deciſ. 41. numer. 4.* 12 13 14

Talem autem, tantamque fuiſſe deteriorationem ſtatus Mazzoleni, tempore quo Blanchinus illius literas cambiales acceptavit, fruſtra deſumi contendebatur ex brevitate temporis quatuor, vel quinque dierum, quæ inter acceptationem & dictam formalem illius decoctionem intercellit, quia breve tempus decoctioni proximum tametſi junctis aliis facti circumſtantiis argumentum eſſe poſſit decoctionis Scribentis prius latentis, ex traditis per *Rot. deciſ. 219. num. 1. & ſeqq. part. 15. recent.*, & in difficiliori caſu, de undecim nempè diebus *Rocc. reſponſ. legal. notab. 37. numer. 11. & ſeqq. poſt tom. 2.*, de quindecim diebus idem *Rocc. reſp. 19. numer. 18. tom. 2.* de menſe *Card. de Luc. de regal. diſc. 115. numer. 11.*, & de duobus menſibus *Tondut. reſolut. civit. 72. num. 4.* Illam tamen in caſu, de quo agitur, minimè præſeſert, 15 16 17

Res enim hæc non ex tempore duntaxat, ſed, ut dictum eſt, ex communi æſtimatione, quam Mercator in Foro retinet, metienda præcipuè eſt, quæ tantum abeſt,
18 quod latentem hanc, & inevitabilem decoctionem Mazzoleni evincat, ut potiùs illam penitus excludat; die namque 12. ejuſdem menſis Julii anni 1715. aliæ literæ cambiales Mazzoleni in quantitate ſcutorum 1302. acceptatæ fuerunt a Joanne Antonio Mattono Mercatore Januenſi; ideoque tunc temporis pro idoneo, & integræ fidei Negociatore ab illo reputabatur ex animadverſis per *Ripam in L. ſi ventri, §. In bonis ff. de privil. credit. Surd. conſ.* 528. *num.* 38. *lib.* 4. *Stracc. in tract. de mercat. titul. de decoct. part.* 2. *in princip. Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 591. *numer.* 19. *Conſtant. ad Stat. Urb. annot.* 26. *numer.* 29. *&* 30.

19 Præterea Franciſcus Pater e Civitate Bergomi, ubi negocium Serici exercebat, die 23. & 31. dicti menſis Julii anni 1715. ingentem pecuniarum ſummam Venetias miſit eidem Mazzoleno filio ſolvendam per literas nuncupatas *a viſta*; & denique Bernardinus Milleſius æquè ſolers in eodem
20 Foro Negotiator, die quoque ultima dicti menſis Julii, & ſic triduo antequam hic in Urbe a Blanchino acceptarentur controverſæ literæ Mazzoleni, mutuo dedit ipſi Mazzoleno ſcuta biſmille, & ſexcenta monetæ Venetæ, & nihilominus
21 quoties illius nomen, & facultates in communi æſtimatione revera collabeſcere incæpiſſent, aut adeo labefactatæ fuiſſent, ut ope nulla ejus decoctio evictari poſſet, dubio procul neque Franciſcus Pater, & multo minus Milleſius adeo conſiderabiles ſummas eidem credidiſſent, per ea quæ tradunt *Scacc. in tractat. de camb. §.* 2. *gloſſ.* 5. *num.* 401. *verſ. aut decoctio, Rot. coram. Dunozzet. junior. deciſ.* 440. *num.* 4.

22 Ut etiam nullo numero habendæ ſunt ſecretæ conquæſtiones, & ſermones facti a dicto Mazzoleno, & ab ejus Patre cum Milleſio, & Laurentio Rota, quibus aperuerunt trepidationes decoctionis ipſius Mazzoleni non longe poſt ſequutæ. Quoniam ſi ex illis idem Mazzolenus excluſus non fuit e publico Foro, & cætu Mercatorum; immò verò ab ipſo

Mil-

Milleſio, & ab aliis communiter pro idoneo habebatur, ut oſtendunt recenſita facta verbis potentiora, non eſt profectò cur jure decocti, aut proximè decocturi cenſendus foret. Ut tradit *Card. de Luc. de camb. diſc.* 25. *num.* 8., ea valida 23
ratione, quod Mercatores non ſemper retinent eumdem uniformem ſtatum, itaut ſi aliqua illis accidant, ex quibus per alios melius informatos conici, aut ſuſpicari queat futura decoctio, vice autem verſa in generali opinione bonum nomen retineant, in hoc conflictu, ratio publici commercii non patitur, quod iidem dicantur civiliter mortui, ut proſequitur *Card. de Luc. de camb. citato diſc.* 25. *numer.* 8. *& ſeq. Reverendiſs D. meus Anſald. Decanus diſc.* 4. *num.* 19. *& ſeqq. de commerc. & mercatur. Rot. ad ornat. Card. de Luc. de camb. diſc.* 18. *num.* 13. *& deciſ.* 19. *num.* 9.

Quæ cum ita ſint, vis ulla fieri non poteſt a Blanchino 24
in duplici Inſtrumento proteſtationis contra literas cambii Mazzoleni, aut in Epiſtolis ab eo ſcriptis quibuſdam Urbis Hæbreis. Primum enim ex dictis Inſtrumentis, utpotè factum Venetiis poſt patefactam illius decoctionem, certè non officit *Reverendiſs. D. meus Anſald. de commerc. & mercat. diſc.* 82. *num.* 30., Aliud verò ad rem non pertinet, cum celebratum fuerit Mediolani adverſus literas Mazzoleni Patris, diverſam rationem Bancariam, & in diverſo loco exercentis, de cujus pariter imminenti decoctione cum loquantur nonnulli ex Teſtibus adductis, confundi ille nequit cum Mazzoleno filio, de quo ſit ſermo, ad *Text. in L. Papinianus ff. de minor.* Epiſtolæ demum dicti Mazzoleni ſolum probant ipſius decoctionem referendam non eſſe ad præxiſtentem aliquam cauſam, ex qua illa inevitabiliter ſequuta fuerit, ſed caſui prorſus inopinato tribuendam ex eo, quod Perſonæ, quibus illa confiderat, & quarum præſidio fretus, gravibus ſe ſe ſubjecerat uſuris, ipſius ſpem, fidemque fefellerant, ut in eiſdem epiſtolis conqueritur; quando verò caſus novus, non præviſus, immediatam cauſam præ- 25
buit decoctioni, tunc ea non attenta, ſolutio literarum cambii ab Acceptante promiſſa, dubio procul implenda

eſt, ut advertit *Card. de Luc. de camb. dict. diſc. 25. numer.* 11.

Iſtaque omnia etſi per ſe ſpectata, firmiſſima ſint, & pro publici commercii utilitate omninò ſervanda, potiori jure procedunt in præſenti, quia Ignatius erat in quantitate ſcutorum 1340. 87. liquidus creditor Grifoni, cum quo con-
26 troverſæ literæ à Mazzoleno cambiatæ fuerunt, ut retulit Peritus negotiator ab A. C. de Gentilibus pro ſui animi inſtructione, & veritate aſſequenda electus, cui proinde deferendum eſſe monet *Rotc. reſponſ. legal. tit. de liter. camb. notab. 64. numer. 166. Rot. coram Coccin. deciſ. 2203. num. 4. cor. Emerix. Junior. deciſ. 29. numer. 1. & deciſ. 474. numer. 6.* Maximè quia adverſus illius relationem, auditis pluries Par-
27 tibus, editam, reclamatum non fuit *Rot. coram Merlin. deciſ. 42. num. 3. & coram Bennecaſa deciſ. 362. num. 7.*
28 Quamobrem ſi dictus Ignatius conſiderari nequeat tamquam ſimplex negociorum geſtor, titulo duntaxat miniſteriali, vel lucrativo, exactionem dictarum literarum cambii ducatorum 845. perfecturus in gratiam Mazzoleni ſcribentis, aut Grifonii cambiantis pecunias; ſed rem propriam, & titulo verè oneroſo agere dicatur, petendo a Blanchino acceptante ſolutionem valoris earundem literarum, hæc in hypoteſi iſta, ab illo denegari nequit *Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. num. 2583. Card. de Luc. de credit. diſc. 163. numer. 2. & 7. de camb. in ſupplem. par. 2. diſc. 33. numer. 2. & 3. Reverendiſs. D. meus Anſald. diſc. 5. numer. 26. de commerc. & mercatur.*

Parvique refert Mazzolenum ex mandato Savini alterius Campſoris ſcripſiſſe præfatas literas cambii, ut nempè Statutis temporibus obtineret relevationem ſolutionis per ipſum faciendæ aliarum literarum ei directarum ab eodem Savino; undè inferebatur contra formam mandati dirigere ſtatim nequiviſſe Blanchino dictas literas ſolvendas Ignatio, ex quo nondum ceſſerat dies ſolutionis literarum Savini, illam-
29 que Mazzolenus non impleverat, nec deinde unquam implevit. Quippe neutra ex his exceptionibus Blanchinus ſe

tueri

tueri poteſt, quia de illis nulla mentio fit in dictis literis: atque etiam quia reſpectu Ignatii, utpotè tertii, & faventis cauſam oneroſam, nullius eſſent momenti poſt abſolutam earundem literarum acceptationem, juxta notata per *Bald. in L. fruſtra numer.* 1. *Cod. de non numer. pecun. Turr. de camb. diſput.* 2. *quæſt.* 16. *numer.* 13. *Reverter. deciſ.* 431. *in fine* ibique *Marin. numer.* 3. *Rot. poſt Conſtantin. ad Statut. Urb. deciſ.* 58. *numer.* 7.

Et ita utraque, &c.

ARGOMENTO.

E' Lo ſteſſo, che nella precedente Deciſione ſi legge.

SOMMARIO.

1 L'*Accettante le lettere di cambio è tenuto a pagarle prontamente.*

2 *Le lettere di cambio hanno pronta l'eſecuzione.*

3 *Nè queſta eſecuzione ſi dee ritardare per eccezioni, quali abbiſognano di diſcuſſione.*

4 *L'Accettante non può ſchivare il pagamento delle lettere, ſe non nel caſo, che lo ſcrivente al tempo della di lui accettazione fuſſe ſtato in grado proſſimo a fallire.*

5 *Ma quando il fallimento è ſeguito dopo l'accettazione da caſo improviſamente ſopraggiunto allo Scrivente, e non da cauſa preeſiſtente all'accettazione, è ſempre tenuto al pagamento delle lettere accettate.*

6 *Fallito non ſi può dire il Mercante, fino a tanto che egli pratica la Piazza, e vi negozia pubblicamente.*

Nè tampoco quando le di lui lettere, o tratte ſono accettate, num. 7. 8.

Perchè ogniqualvolta ch'egli è ancora in credito appreſſo agli altri Mercanti, non ſi può dire decotto, num. 9. 11.

E ciò procede, quantunque appreſſo alcun ſuo Confidente, o Domeſtico, ſegretamente informato del ſuo cattivo ſtato, aveſſe perſo il credito nu. 10.

9 *La proſſima decozione non ſi può preſumere dalla ſola brevi-*

brevità del tempo, o di pochiſſimi giorni.

11 *L'Accettante è tenuto aſſolutamente, e ſenza eccezione a pagare le lettere al Preſentatore quando queſti fa figura di Terzo, o perchè ſia creditore, o perchè abbia avute le lettere per titolo, o cauſa oneroſa.*

ROMANA LITERARUM CAMBII.

Lunæ 17. Junii 1720.

Coram R. P. D. Rovault de Gamaches.

DECISIONE II.

COnceſſa Carolo Joſepho Blanchino, aliiſque litis Conſortibus nova Audientia, adverſus deciſionem, die 4. Aprilis 1718. a me editam, qua firmatum fuir, literas cambiales ducatorum 845. a Joanne Antonio Mazzoleno Mercatore Veneto, die 27. Julii Anni 1715. ſcriptas d. Blanchino, cum ordine illas ſolvendi Ignatio de Candidis hic in Urbe, pro totidem cambiatis cum Laurentio Griſono, ſolvendas eſſe ab eodem Blanchino, ex quo ab eo, die 3. Menſis ſequentis Auguſti acceptatæ fuerunt, prout hac de cauſa R. P. D. de Gentilibus A. C. Locumtenens mandatum executivum contra eumdem relaxaverat in relata quantitate ducatorum 845. Poſtmodum cauſa hæc, licet ſemel atque iterum ſine reſolutione propoſita fuerit, hodie tamen, vocatis ad Suffragium præſtandum quinto, & ſexto ex Dominis poſt conſuetum Turnum, reſponſum habui *pro jam deciſi*.

Iterum enim animadverſum fuit, Blanchinum per acce- 1

prationem dictarum literarum Mazzoleni paratam executionem habentium, obligatum efficaciter remanſiſſe ad illarum ſolutionem implendam *Salycet. in L. filius familias la 2 ff. ad Senat. Conſult. Macedon. Bart. in L. quo enim primò*, ibique *Gloſſa ff. rem ratam haben. Rip. in L. admonendi numer.* 138. *ff. de jur. Fiſc. Pariſ. conſ.* 47. *numer.* 15. *lib.* 1. *Scacc. commerc. & camb. §.* 2. *gloſſ.* 9. *num.* 7. *Carleval. de judic. lib.* 1. *tit.* 3. *diſput.* 6. *numer.* 35 *Anſald. de commerc. & mercat. diſc.* 4. *numer.* 3. *Rota coram Emerix. jun. dec.* 663. *numer.* 1. contra quippe illas
2 acceptantem habent executionem paratam *Bald. conſ.* 394. *numer.* 4. *lib.* 5. *Turr. de camb diſp.* 2. *quæſt.* 16. *numer.* 16. *Gratian. diſcept. for. cap.* 569. *num.* 23. minime retardandam,
3 exceptionibus requirentibus altiorem indaginem *Bart. in L. ſi Titius, verſ. & ſi Lex de conſtit. pecun. Card. de Lucca de camb. diſc.* 22. *numer.* 2. *Rot. cor. ſan. mem. Alex. VIII. deciſ.* 118. *num.* 6.

4 Abſque eo quod ipſe Blanchinus ſe tueri poſſit exceptione latentis, & præparatæ decoctionis Mazzoleni trahentis dictas literas, quatriduo poſt illarum acceptationem ſequutæ. Nam, ut ſub hoc obtentu retardari poſſit ſolutio literarum cambii jam acceptatarum; decoctio ſubſequuta referenda omninò eſt ad præexiſtentem aliquam cauſam, ex qua eadem inevitabiliter proceſſerit *Anſald. de commerc. & mercat. diſc.* 4. *num.* 17. *Card. de Luc. de camb. diſc.* 25. *numer.* 8.
5 Alioquin enim, ſi immediatæ cauſæ tribui queat, puta alicui caſui inopinato ſupervenienti, cui Negociatores perſæpe expoſitos eſſe advertunt *Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 391. *numer.* 21. *Manz. conſult.* 497. *num.* 1. §. *Non enim*, publicum commercium penitus turbaretur, ut proſequitur *Card. de Luc. diſc. cit. numer.* 11. Quod autem immediatam cauſam dederit decoctioni Mazzoleni caſus inopinatus, colligitur ex eo, quod ille, ad ultimam penè uſque horam, communi omnium opinione, integræ fidei, & idoneus habitus fuit, dum ſemper, ut ample teſtantur plures Mercatores Veneti, in Foro verſatus cum pluribus publicè, & palam contraxit; ita quidem, ut Bernardinus Mileſius pariter Negotia-

tiator Venetus, die ultima menſis Julii, & ſic triduo, antequam hic in Urbe a Blanchino acceptarentur literæ, de quibus agitur, ipſi a Mazzoleno directæ, eidem mutuo dedit ducatos biſmille, & ſexcentos monetæ Venetæ, & nonniſi die 8. Auguſti 1715. quo Foro ceſſit, deſiit in eo verſari; pro decocto enim, ſeu proximè decocturo reputari nequit ille, qui non latitat, ſed palam negotiando in Foro comparet *Gratian. diſcept. for. cap.* 391. *num.* 18. 19. *Conſtant. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 1. *numer.* 20. *&* 30. *Rota Lucen. deciſ.* 168. *per tot.* 6

Certiùs verò, quia in externis quoque emporiis d. Mazzoleni nomen, & fama vigebat; Joannes namque Antonius Mattonus Mercator Januenſis acceptavit, die 12. Julii ejuſdem anni 1715. alias cambiales literas dicti Mazzoleni ſcut. 1302. quo fit, ut pro idoneo Mercatore haberetur ad tradita per *Ripam in L. ſi ventri*, §. *In bonis num.* 7. *de privil. credit. Surd. conſ.* 528. *num* 38. *lib.* 4. *Stracc. in Tract. de commerc. tit. de decoct. part.* 2. *in princ. Gratian. diſceptat. cap.* 591. *num* 19. 7

cum veriſimile non ſit, quod, ſi Mazzoleni nomen, & fides diminui jam cæpiſſent, dictus Mercator ejus literas acceptaſſet *Card. de Luc. de camb. diſcur.* 25. *numer.* 7. ut etiam Franciſcus Pater e Civitate Bergomi, die 23. & 31. dicti menſis Julii ingentem pecuniarum ſummam Venetias miſit, eidem Mazzoleno filio ſolvendam, & tamen, ſi illum certo decocturum prævidiſſet, nullove pacto illum a decoctione liberare poſſe ſenſiſſet, dubio procul; huic infortunio proprias pecunias exponere prætermiſiſſet, ut conſiderat deciſio, quæ revidetur §. *Præterea.* 8

Fruſtra verò pro præexiſtenti, & latenti decoctione ſuadenda, obtendebatur brevitas temporis quator dierum, quæ interceſſit inter acceptationem literæ cambialis, & formalem decoctionem. Etenim qualis fuerit decoctio, & ex qua cauſa proceſſerit, non ex temporis brevitate judicandum eſt, ſed potius ex communi æſtimatione, quam Mercator in Foro retinet *Manſ. conſult.* 469. *numer.* 23. *in princ. Card. de Lucca de camb. diſc.* 20. *num.* 1. minus etiam communis 9

æſti-

æſtimatio nominis, & fidei Mazzoleni excludi valet ex ſecretis conqueſtionibus Patris cum aliis ſuper timore decoctionis ejuſdem Mazzoleni. Quoniam nullam animadverſionem merentur, eo ipſo, quod ex illis Mazzolenus rejectus non fuit a cætu Mercatorum *Card. de Luc. de camb. cit. diſc. 25. numer.* 8. Idemque dicendum eſt de duabus proteſtationibus aliarum literarum ipſius Mazzoleni; cum hac in re, pro decoctione inducenda, attendi non debeat quid ſuſpicari potuerit per aliquos melius informatos de ſtatu Mazzoleni, quando cæteri omnes eum idoneum reputabant. Non omittendo etiam animadvertere, quod una ex dictis proteſtationibus evenit poſt pateſactam jam dicti Mazzoleni decoctionem; ut dictum fuit in allegata preterita deciſione §. *Ut etiam & ſeq.* in qua præterea firmatur §. *Iſtaque omnia*, Candidum titulo oneroſo, petere ſolutionem valoris dictarum literarum cambialium; ideoque Blanchinus acceptans, ad eam omninò compellendus eſt *Gait. de credit. capit.* 2. *tit.* 7. *num.* 2582. *Card. de Luc. de credit. diſc.* 163. *ſub num.* 2. *& num.* 7. *& de camb. diſc.* 33. *numer.* 2. *&* 3. *Anſald. diſc.* 2. *numer.* 38. *& diſc.* 5. *num.* 26.

11 Et ita utraque, &c.

A R-

ARGOMENTO.

LE lettere di cambio, benchè ſiano ſtate accettate all' Adjetto al pagamento, o ſia Procuratore del Rimettente, non può l' Adjetto, o altro in nome, o come ceſſionarj del Rimettente, agire per il pagamento delle dette lettere contro dell'Accettante, quando il Rimettente ha in mano pegno datogli per ſua cauzione dallo Scrivente; molto più dunque, ſe il Rimettente fuſſe ſtato ſoddisfatto dallo Scrivente.

SOMMARIO.

1 *Si riporta il fatto.*

2 *Il Creditore, che ha in mano il pegno, non può agire contro del Debitore, ſe non gli offeriſce prima il ſuddetto pegno.*

3 *L'Accettante le lettere di cambio non può addurre alcuna eccezione nè in ſuo nome, nè a nome dello Scrivente.*

Dichiara, e limita come, al num. 4.

5 *L'eccezione del dolo malo naſce dalla ſteſſa azione promoſſa dall' attore.*

6 *Se il Creditore con malizia, o dolo, tenta di coprire il ſuo principal Debitore per far pagare il Mallevadore, o altri obbligati col detto Debitore, perde per tal dolo l' azione contro il Mallevadore, o altri Correi* debendi, *e* n. 8.

7 *Lo ſteſſo dir ſi dee, quando il Creditore reſtituiſce la roba al Debitore, con la quale potea ſoddisfarſi, con fine poi di convenire il Mallevadore, o altri obbligati.*

9 *All' Afflitto l' aggiungere maggiore afflizione, viene abborrito da tutte le Leggi.*

10 *Col pagamento fatto al Creditore*

ditore da uno de' Debitori reſtano liberati tutti gli altri obbligati per il medeſimo debito.

11 *Il pagamento doppio non ſi può in retta conſcienza richiedere.*

E ciò ha luogo, benchè non ſi dimandaſſe il ſecondo pagamento dal medeſimo Debitore; ma da un altro obbligato, il quale aveſſe il regreſſo contro colui, che aveſſe pagato lo ſteſſo debito, n. 12.

13 *Il Creditore il quale ha avuto in mano, e maneggiati Effetti, e Beni del Debitore, ſi preſume eſſerſi ſoddisfatto, ſino a tanto ch'egli non abbia reſo conto.*

E tal preſunzione ha luogo aſſai più, quando il Creditore potea dubitare di conſeguire il ſuo pagamento, n. 14.

15 *Le lettere di cambio hanno l'eſecuzion parata, per conſuetudine non ſolo univerſale, ma per Legge ancora particolare di Livorno.*

16 *Nel Giudizio eſecutivo della lettera di cambio, non ſi può ammettere eccezione alcuna.*

Ciò ſi deve intendere per l'eccezioni torbide, e litigioſe, ma non già per le facili, e chiare, num. 17. 19.

18 *Contro delle lettere di cambio ſi può addurre l'eccezione* doli mali.

LIBURNEN. LITERARUM CAMBII.

Martis 2. Junii 1722.

Coram D. Auditore de Caſaregis.

DECISIONE III.

SOtto il giorno de' 16. Novembre 1720. il Sig. Salamon Raccà di Venezia diede ſette lettere di cambio importanti in tutto pezze 3345. 5. cambiate con gli Signori N. N., e pagabili in parte a loro ordine S. P., e in parte all'ordine S. P. de' Signori Vitali e Giavarini di Livorno, dal Sig. Bartolommeo Tordoli pure di Livorno, a cui furon tratte. 1

Le ſuddette lettere furono prontamente ſotto diverſi giorni accettate dal detto Sig. Tordoli, benchè egli non fuſſe debitore, ma creditore in notabile ſomma di detto Signor Raccà traente, ma inteſo da poi il di lui fallimento, ne fu dal detto Sig. Tordoli ricuſato il pagamento, ſicchè ritornarono eſſe a Venezia proteſtate.

Perciò il Signor Coſimo del Sera, come Procuratore in prima de' ſuddetti Signori N. N. e poi come loro ceſſionario, in vigore di ceſſione fattagli pendente lite da' ſuddetti Signori N. N., &c. in conto di quanto egli reſtava creditore, dimandò innanzi la Corte di Livorno dal detto Sig. Tordoli il pagamento delle ſuddette lettere, in virtù della di lui accettazione, e ne ottenne da quel Signor

Go-

Governatore, col precedente voto del di lui Sig. Auditore, favorevole Sentenza, la quale fu da me nel Giudizio d'appello totalmente rivocata, e in di lui vece pienamente assoluto il detto Signor Tordoli dal pagamento di dette lettere.

Dovendo ora dunque quì addurre le ragioni del mio giudicato del tutto contrario al primo, è necessario premettere in fatto, come li suddetti Signori N. N. aveano ricevuti dal detto Raccà per loro sicurezza, e pegno alcuni effetti, e mercanzie, in caso che non fossero compite le suddette lettere, come consta da Scritta fermata da' medesimi, e in atti esibita.

Se così è, non era per verità de jure permesso alli Si-
2 gnori N. N., con la retenzione del pegno, con cui potevano pienamente soddisfarli, di agire per li ritorni delle dette lettere contro del Sig. Tordoli, ma doveano prima offerire il suddetto pegno, senza la quale oblazione si può (come è stato fatto) opponere l'eccezione detta da' nostri, *doli mali*, come per il Testo nella *L. apud Celsum §. Item quaritur ff. doli mali exception.* insegnano puntualmente in terminis il *Beroj. conf.* 160. *num.* 3. *vers. & optimè facit Textus lib* 3. *Negusant. de pignor. part.* 7. *membr.* 3. *num.* 10. *Merlin. nel medesimo trattato lib.* 4. *quæst.* 105. *num.* 15. e Noi pienamente sopra al *Cap.* 5. la quale eccezione milita eziandio contro del suddetto Sig. Sera, perchè o si consideri come procuratore, o come cessionario, sempre egli in questo Giudizio rappresenta la persona de' Signori N. N. per le note regole di ragione.

3 Nè vale punto l'obbjetto, che il Trattario dopo l'accettazione delle lettere non possa allegare alcuna eccezione in nome suo, nè in nome dello Scrivente per la strettissima obbligazione *de constituta pecunia*, nella quale accettando la tratta egli incorre, come ho pienamente fermato nel *disc.* 53. *num.* 67. *tom.* 2. *de commerc.* e perciò tale eccezione quantunque fusse allegabile dal Raccà contro de' Signori N. N. o loro Procuratori, o Cessionarj, non però essere opposta

dal

dal suddetto Signor Tordoli, il quale ha accettate le lettere.

Poichè questa proposizione procede solamente in quelle eccezioni, che non sono capaci se non ad infringere la primiera azione del Rimettente, e perciò non ha luogo nell'altre, che in un medesimo tempo feriscono insieme per sua natura la prima azione del Rimettente, e la nuova di chi si è constituito debitore per l'obbligazione, e debito dello Scrivente, com'è l'Accettante; essendo senza dubbio di questa ultima qualità l'eccezione *doli mali*, la quale proviene dalla continova retenzione del pegno fattone da detti Sig. N. N. eziandio dopo l'accettazione delle dette lettere, non si può negare, che ella non sia stata giustamente opposta dal Sig. Tordoli accettante, secondo la teorica di *Bald. in rubr. del Cod. de constit. pecun. numer.* 10. *vers. item* celebrata colla merita laude a questo medesimo proposito dal *Vescovo Rocca disp. jur. capit.* 92. *num.* 21. 4

E che cosa in vero può darsi più ripugnante alla ragione naturale, se si permettesse, che la frode, e il dolo fusse di profitto a chi lo commette, e di danno altrui? però ove si conosce, che alcuno opera con malizia, o dolo, come colui, che dimanda il pagamento colla retenzione del pegno in mano, secondo il *Negusanz. e Merlin. sopra citati* deve essere sempre ributtato coll'eccezione *doli mali*; poichè questa nasce dalla stessa radice, cioè dalla stessa azione maliziosamente, o dolosamente intentata *Zanger. de except. part.* 3. *cap.* 13. *num.* 9. 10. 5

In oltre apparendo, tanto dalli conti estratti da' Libri, e dalle Scritte private, ed altri ricapiti in atti esibiti, dell'occulta intelligenza, e maneggio, che si teneva tra li Signori N. N. e Raccà, da cui si viene facilmente a comprendere, che l'intenzione de' suddetti Signori N. N. altro non era, che di cooperare al vantaggio del Raccà, e favorire col loro mezzo il di lui interesse, in danno del Sig. Tordoli creditore del Raccà di una grossa somma; poichè riscotendo 6

essi

essi dal detto Sig. Tordoli, averebbero restituito al Raccà il pegno, sopra di cui restavano assicurati, come si vede aver essi fatto circa l'avanzo, che dalle mercanzie, ed effetti ricevuti in pegno, pagato tutto il loro credito, era anche rimasto in loro mano, secondo il conto, e saldo tra di loro seguito, e prodotto in processo: ed essendo tutto ciò proibito dalle Leggi, e dal buon costume, per il Testo chiaro nella *L.* 1. *§.* 1. *ff. de dolo mal.* ed ivi *la gloss. in verb. adhibitum*, e a questo proposito mirabilmente l' *Heringio de fidejuss. cap.* 20. *§.* 15. *n.* 19. 20. non pare giusto, nè convenevole, che l' azione poi tentata da detti Signori N. N. con questa arte, per mezzo del loro Procuratore, o Cessionario, contro il Sig. Tordoli dovesse avere il suo vigore. Imperocchè se è vero, come è verissimo in jure; che se alcuno, il quale ha tanto in
7 mano del suo Debitore, con cui può facilmente conseguire il suo pagamento, ma con la restituzione fattane al suo Debitore, ha lasciato malizioſamente, o dolosamente di farlo, affine di poter convenire, e molestare un'altro obbligato per lo stesso debito, perde il suo credito, e per conseguenza l'azione contro dell'altro obbligato, come dottamente ferma il *Merlin. de pignor. lib.* 5. *quæst.* 57. *n.* 9. seguitato da me nel *disc.* 120. *num.* 22. *de commerc. tom.* 2. e così tampoco può convenire lo stesso Debitore, di cui aveva in mano la roba, se dolosamente, o per sua colpa l'ha perduta, o fatta andare a male, come prova il *Surd. al cons.* 290. *num.* 33. *usque ad* 34. e Noi per il Testo puntuale nella *L. debit.* 14. ed ivi *la gloss. in verb. retenturum*, ivi *Nisi opposita doli mali exceptione*, e li *Commentatori ff. de negot. gest.* ed altri Dottori allegati nel sudd. mio *disc.* 120. *n.* 24. e sopra al *Cap.* 5. e ciò
8 non per altra ragione, se non perchè la frode, o il dolo non deve mai giovare a chi l'ha commesso in altrui danno, e pregiudizio; ma deve sempre contro di lui rivoltarsi, e a lui solamente nuocere, secondo le note regole di ragione, e come puntualmente a' termini nostri dottamente esagera l' *Hering. de fidejuss. cap.* 20. *§.* 15. *dal numer.* 19. *fino al* 21. così dunque per la stessa ragione non hanno potuto li Sig.

NN.

N. N. col fine indebito di avvantaggiare solamente il Raccà allora fallito, molestare, e convenire il Sig. Tordoli già perdente di grossa somma per la decozione di detto Raccà al pagamento delle lettere accettate, perchè sarebbe un volere aggiungere afflizione all'afflitto, col proteggere di più, e favorire l'Autore, o Reo della di lui afflizione, il che viene da tutte le Leggi naturali, civili, e divine cotanto abborrito, e prima dalle divine: *afflixi te, non affligam te ultra, & in Levitic. 25. cap. nolite confligere contribulos vestros*; Dalle canoniche nel *cap. pen. de Cleric. agrotant. & cap. cum percussio infin. 7. quæst. 1.* e dalle civili nella *L. tam dementis*, ed ivi la *Chiosa lit. M. de Episc. audient.* e pienamente il *Rebuff. conf. 26. num. 1. & seq.* 9

Ma nè pure si ferma quì tutto il fondamento della mia Sentenza, perchè di più apparisce in fatto (il che toglie ogni ombra di difficoltà) che li Signori N. N., &c. aggiustati in appresso tutti i loro conti con detto Racca, compresi anche li ritorni delle suddette lettere, per saldo di ogni loro avere si fecero dare in pagamento dal detto Raccà molti effetti, e mercanzie, che tenevano in loro mano, come si vede dalle Partite estratte in autentica forma dalli stessi Libri de' Signori N. N., e dalla Scritta di transazione, ed accordo fra loro seguito, esibita in Processo.

Se per mezzo dunque di tal pagamento restarono estinte le azioni, che potevano competere a' suddetti Signori N. N. contro del Sig. Tordoli, come non se ne può dubitare; imperciocchè quando uno degli obbligati per lo stesso debito paga il Creditore, siccome resta totalmente estinto il credito, così tutti gli altri obbligati rimangono ancora ipso jure liberati da qualunque loro obbligazione *Dec. in L. bona fides ff. de reg. jur. Salgad. labyr. credit. part. 1. cap. 18. num. 8. 9. & seq. Merlin. de pignor. lib. 3. in quæst. 1. numer. 2. & seq. Scopp. ad Gratian. decis 117. numer. 26.* egregiamente il *Nido de regul. jur. in 6. Decret. reg. 83. numer. 8. & numer. 26.* e Noi al *disc. 42. numer. 14. de commerc.* Dunque senza alcuna ragione, de azione hanno i Signori N. N. o il loro Procuratore, 10

e Ceſſionario, agito contro del Sig. Tordoli, e perchè al-
11 tresì è coſa intollerabile, e troppo contraria alla buona fede, e retta coſcienza il pretendere per lo ſteſſo debito doppio pagamento, per la *l. bona fides*, ivi, *bona fides non patitur ut bis idem exigatur*, *ff. de reg. jur. & reg.* 83. *de reg. jur. in 6. Caſtald. conſult.* 16. *num* 21. *& conſult.* 127. *num.* 1. *tom.* 1. le quali teſtuali diſpoſizioni procedono non ſolo nel caſo, che ſi voleſſe due volte eſigere dallo ſteſſo Debitore, ma anche ne' caſi, che ſi voleſſe di nuovo riſcuotere da un' altro obbligato per lo ſteſſo debito, o da qualche perſona, la qua-
12 le aveſſe cauſa dal primo Debitore, da cui foſſe ſtato già pagato, o alla quale competeſſe il regreſſo contro del primo Debitore, come avviſano la *gloſſa nella detta Legge bona fides in fin.* ed ivi tutti li *Comentatori ff. de reg. jur.* e pienamente il *Nido ſopra la detta reg.* 83. *num.* 21. *in 6. Decretal.* con moltiſſimi da lui allegati, il che è appunto il caſo noſtro; poichè li Signori N. N. dopo di eſſere ſtati ſoddisfatti delli ritorni di dette lettere dal Raccà loro originario debitore, vengono in oggi a moleſtare li Sig. Tordoli obbligato, come ſi pretende, per lo ſteſſo debito, e che ha cauſa dal ſuddetto Raccà, e ſe fuſſe egli condannato a pagarlo, averebbe certamente il regreſſo contro del Raccà, e così il Raccà verrebbe a pagare due volte lo ſteſſo debito, il che non ſi deve mai permettere, come ho di ſopra dimoſtrato.

Aggiungeſi, che quando anche non ſi fuſſe portata a mezzo la ſuddetta dazione in pagamento, baſtava la prova, che
13 nelle mani de' Signori N. N. fuſſe per innanzi paſſata una grandiſſima quantità d'effetti, e mercanzie del Raccà per loro pegno, e cauzione, con piena facoltà di poterle vendere, e pagarſi col loro ritratto; poichè in tal caſo ſi deve preſumere, che li Signori N. N. ſi fuſſero ſoddisfatti, almeno ſino a tanto, che non ne aveſſero reſo conto: pienamente il *Surd. alconſ.* 290. *num.* 33. *Salgad. labyrint. cred. par.* 1. *cap.* 29. *& ſeqq. Urceol. conſult.* 29. *num.* 13. *cum ſeqq. Rot. Ro-*
14 *man. deciſ.* 102. *num.* 6. *par.* 15. *rec.* la qual preſunzione entra

par-

particolarmente, quando il Creditore potea dubitare di conſeguire dal Debitore il ſuo pagamento *Rocc. dict. deciſ.* 102. *numer.* 8. come nel caſo noſtro, dove i Signori N. N. non ſolo dubitarono, ma compreſero troppo bene il cattivo ſtato del Raccà.

Nè ſtimai finalmente di alcun conto l'obbjezione, che contro delle lettere di cambio non ſi poſſa portare alcuna eccezione; imperciocchè godendo eſſe il benefizio dell' eſecuzione pronta, non ſolo per conſuetudine univerſale di tutte le Piazze mercantili, ma per legge ancora particolare di quella di Livorno, come ſpecialmente ne conſta per lettera ſcritta da Piſa ſotto li 4. Marzo 1681. per ordine di S. A. R. dal Sig. Segretario Panciatici, di queſto tenore = *Nel reſto le Polizze di cambio in tutte le Piazze hanno l' eſecuzione parata, nè ſi poſſono in verun conto ammettere contraddizioni, nè litigi, e chi vorrà farli, converrà, che paghi, e poi ripeta, e ſi faccia ſentire quanto gli piace*, ſi debbono ſubito ſenz' alcuna contraddizione ſoddisfare; Poichè tanto queſta univerſale conſuetudine, quanto la ſuddetta Legge particolare di Livorno, debbonſi intendere ſempre *prout de jure*, cioè, che elleno parlino ſolamente di quelle eccezioni, le quali fuſſero torbide, ed abbiſognaſſero perciò di molta diſcuſſione, ed indagine, ma ſe l'eccezioni ſaranno facili, o chiare, o provate, o da provarſi incontinente in Proceſſo, dimanierachè non abbiano biſogno di molta diſcuſſione, allora il Giudice è obbligato a tenerne conto anche nel Giudizio breviſſimo di eſecuzione, come puntualmente prova il *Rocc. de liter. camb. num* 235. 246. 249. 250. 251. *con li ſeg.* e in termini puntualiſſimi di eccezione *doli mali* propoſta contro le lettere di cambio poſte in eſecuzione, il *Marquard. de jure Mercator. lib.* 3. *cap.* 11. *numer.* 43. ſeguitato da me nel mio Trattato del *Cambiſta inſtruito capit.* 5. *numer.* 39. e Noi generalmente nel *Trattat. de commerc. tom.* 1. *diſc.* 11. *numer.* 8. con altri ivi citati, a' quali aggiungo il *Barbagall. dopo la pratic. alli Riti della M. Curia di Sicil. ſing.* 87. *num.* 28. e che tale ſia ſtata la mente ſempre piiſſima, e rettiſſima

15 16 17 18 19

del noſtro Sereniſſimo Gran Duca, Principe ſempre auguſto, ed invitto, lo dimoſtrano le parole della recitata lettera, le quali ſi riferiſcono a quelle eccezioni, che poſſono eſſere capaci di lunghe contraddizioni, e litigi, ivi, *nè ſi poſſono in verun conto ammettere contraddizioni, e litigi.*

Et ita utraque, &c.

A R-

ARGOMENTO.

IL Socio, o partecipe del Socio di qualche Ragione, quale azione possa avere contra la stessa Ragione.

Quando li Socii d'una Ragione sono li stessi d'un'altra, si deve ammettere tra loro la compensazione d'ogni suo credito, e debito, procedente tanto da una, quanto dall'altra Ragione, benchè diverse.

Chi presta il denaro a cambio ad un Socio di qualche Società, se abbia egli, o nò, azione alcuna contro la Società, particolarmente, quando il Socio ha dato lo stesso denaro preso a cambio alla sua Società.

SOMMARIO.

1 N*Arrazione del fatto.*

2 *Il Socio, o Partecipe del Socio di qualche Razione, non ha azione alcuna contra la Società.*

Ma solamente può agire con l'azione, che può competere al Socio principale contra gli altri Consocii della Ragione, e num. 11.

4 *E in questo caso li Consocii potranno contra tal Socio, o Partecipe del loro Consocio, opporre tutte quell'eccezioni, che hanno contro lo stesso loro Consocio.*

E se ne assegna la ragione, n. 5.

5 *Quando uno agisce in nome altrui, non può avere maggior razione di quello, ch'egli rappresenta.*

6 *Li Socii d'una Ragione,*

quando ſono le ſteſſe Perſone dell' altra Ragione ſi deve ammettere tra dette due Società, o Socii dell' una e l'altra Ragione, la compenſazione d' ogni loro credito, e debito.

7 *Il debito, che hauno de' Socii in nome proprio con la Ragione, finita la Società, è compenſabile col credito ſuo ſociale.*

8 *Li Creditori di qualche Società non poſſono avere alcuna azione contra la porzione poſta nella Società da qualche nuovo Socio aggiunto alla Società.*

9 *Niun Socio, finita la Società, può pretendere ſe non quello, che pagati i debiti, e tranquillati i conti con i Conſocii, per mezzo de' loro conguagli, e compenſazioni, gli può toccare per ſua porzione nel netto avanzo della Società,* e num. 10.

12 *Fra li Mercanti la compenſazione ſi fa ipſo jure.*

13 *La compenſazione ſi fa ipſo jure, quando vi è il pericolo di perdere il credito.*

14 *E tal compenſazione ha luogo in pregiudizio anche de' Creditori anteriori.*

15 *Il Mutuante al Socio di qualche Ragione alcuna partita del denaro, non ha alcuna azione contro della Società, benchè il Socio abbia data la medeſima partita alla ſua Ragione.*

16 *Il paſſaggio di Scrittura, o ſia la mutazione delle Partite ne' libri de' Mercanti, importa vero pagamento.*

17 *L'azione* de in rem verſo *non può competere al Mutuante al Socio di qualche Ragione, quando la partita è ſcritta ne' libri in credito del Socio, e non del Mutuante.*

18 *Nè ſuddetta azione tampoco ha luogo, quando chi ha ricevuto il denaro, o roba altrui, non ne viene a ſentire alcuno lucro.*

Amplia come al num. 19.

FLO-

FLORENTINA PECUNIARIA.

Sabbati 14. Septemb. 1720.

Coram D. Auditore de Caſaregis.

DECISIONE IV.

FUrono erette in Livorno due Ragioni, una ne' 13. Giugno 1698. ſotto nome di Raffaello del Vernaccia, e di Andrea Antonio Davanzati, nella quale erano per la maggior parte de' Corpi intereſſati, e partecipi il Signor Marcheſe Bartolommeo Corſini, e Fratelli, ed il Sig. Gio: Batiſta Orlandini, benchè non faceſſero ſpendere in eſſa il nome loro; l'altra nel 1704. a primo Gennajo, ſotto nome de' ſuddetti Vernaccia, e Davanzati, e di Domenico Pietra Santa, con intereſſe, e participazione pure de' medeſimi Signori Marcheſe Corſini, od Orlandini, con obbligo a ciaſcuno di loro di dover fra meſi tre porre i loro reſpettivamente Capitali, ſecondo le rate tra loro convenute. Ma ſiccome il Sig. Vernaccia non avea modo di eſeguire il Contratto ſociale, richieſe dal Sig. Franceſco Peri la ſomma di Pezze 5000. che era appunto la rata, che a lui ſpettava. Ritardando però il Sig. Peri a rimettergli detta ſomma, il Signor Vernaccia ſuddetto ſi fece frattanto ſotto li 27. Febbrajo accreditare ne' Libri Sociali in conto de' Corpi la detta ſomma di Pezze 5000. e addebitare ſimile partita in conto corrente.

Accomodata in tal forma la Scrittura, cominciò poſcia il Sig. Peri a rimettere al detto Vernaccia qualche partita, e così proſeguì ſino all' intera ſomma delle Pezze 5000.

colla di cui maggior parte saldò il suo conto corrente, ed il restante ritenne appresso di se, e successivamente in piè della sua copia Originale di Società da esso, come sopra contratta, dichiarò con giorno antidato partecipe sopra le suddette Pezze 5000. rimessegli il Sig. Peri suddetto per Pezze 3000. e di aver ricevute le restanti 2000. per conto proprio a mutuo coll'interesse di tre, e mezzo per 100. affine di supplire la messa dell'intera sua rata de' Corpi nella detta Società.

Terminata finalmente la seconda Ragione di Vernaccia, Davanzati, e Pietta Santa, per la disdetta fattane dopo il triennio dagl' Interessati, e tiratala per lo stralcio, insorse il detto Signor Peri, e convenne i suddetti Davanzati, e Pietra Santa a pagargli dette Pezze 5000., e a rendergli inoltre conto degli utili fatti, e ne ottenne Sentenza favorevole dal Sig. Aud. Bonfini, la quale fu poi rivocata da' Signori tre Auditori di Ruota delle seconde appellazioni, sul motivo, che il Peri non fosse nè creditore, nè socio della Società; ma socio del Vernaccia, uno de' socii della detta Ragione.

Furono però da' suddetti Signori tre Giudici nella stessa loro Sentenza condannati li suddetti Signori Davanzati, e Pietra Santa, come amministratori, e complimentarj della detta Ragione, a render conto dentro al termine di due mesi di tutti i di lei effetti al Sig. Peri per ogni sua ragione, ed interesse, affinchè appurato lo stato della medesima, possa egli conseguire tutto ciò, che di ragione si troverà appartenersegli.

In esecuzione di detta Sentenza, ripassati tutti i Libri tanto della prima, quanto della seconda Ragione, si è trovato dal Bilancio formatone, che tutto l'avanzo de' corpi della seconda Ragione Davanzati, Vernaccia, e Pietra Santa, consisteva in un credito di Pezze 18213. 4. 6. che avea contro la prima Ragione, sopra la qual somma ha preteso il Signor Peri constringere li Signori Interessati della seconda Ragione a pagargli la rata, che gliene può spettare per le

dette

dette Pezze 5000. messe dal Vernaccia per la sua porzione de' Corpi nella stessa seconda Ragione.

Ma perchè lo stesso Vernaccia rimase debitore per grossa somma della prima Ragione, in conto de' cambj, ed altro, ed è tenuto ancora come Socio della medesima prima Ragione, a contribuire alla rata de' suoi Corpi al suddetto debito di Pezze 18213. 4. 6. verso la nuova, di cui egli è parimente Socio, oltre al suo debito, che ha in conto corrente nella seconda, o sia nuova Ragione, perciò i suddetti Signori Interessati, o Partecipi della seconda, o nuova Ragione, i quali sono gli stessi, che sono Interessati nella prima, hanno preteso, che il detto Sig. Peri non possa avere porzione alcuna sopra le suddette Pezze 18213. 4. 6. o più vera somma, ma solamente nell'avanzo, il quale dopo tirati tutti i conti del debito, e credito del Vernaccia, tanto nella Ragione vecchia, quanto nella nuova, e saldato ogni suo debito nel conteggio; si troverà dal Bilancio, o riparto da farsi, spettare al suddetto Vernaccia.

Commessa perranto in questo stato la decisione di questa differenza alli Signori Cosimo del Sera, e Simbaldo Corboli, due de' Nobili, e principali Soggetti di questa Piazza, e delle Mercantili materie intendentissimi, e a me, come loro Aggiunto, per quello, che Legalmente potesse dall'una e l'altra parte eccitarsi, tanto suddetti Signori, quanto io, fummo finalmente di parere di assolvere li Signori Interessati dalla pretensione del Sig. Peri suddetto.

Imperciocchè essendo certissimo nel caso nostro, che il Sig. Peri per le Pezze 5000. messe per la rata de' suoi Corpi dal Vernaccia, non era socio, nè creditore della seconda Ragione, mentre non avea con essa contrattato, ma solamente socio in parte, cioè per le Pezze 3000. di d. Vernaccia, uno de' Socii della detta seconda Ragione, ed in altra parte per le altre Pezze 2000. creditore del medesimo per lo prestito fattogliene, affine di compire la sua rata de' Corpi, come è stato dichiarato dalla suddetta Sentenza de' Signori tre Auditori Giudici delle seconde appellazioni.

Quin-

2 Quindi ne ſegue, che egli direttamente contro la detta ſeconda Ragione, e per conſeguenza contro li Socii, e Partecipi Intereſſati del Vernaccia, non poteva, nè può avere ragione, nè azione veruna *Text. in L. qui admittitur, cum ſeq. ff. pro Socio, Rot. deciſ.* 205. *part.* 1. *recent. & Rot. Florent in Florentina prætenſæ Societatis* 30. *Auguſti* 1709. *§. Atque ex his, coram Farſetto, Anſald. de commerc. diſc.* 80. *numer.* 3. *& 5. Marin. reſol.* 320. *numer.* 5. *& ſeq. lib.* 1. *Capyc. latr. conſult.* 95. *numer.* 9. *& ſeq. Octob. deciſ.* 40. *numer.* 46. *& deciſ.* 94. *numer.* 18. *Rocc. Epiſcop. capit.* 100. *numer.* 1. *& ſeq. &* 3 *Rot. coram Rembold. deciſ.* 280. *numer.* 1. ma ſolamente contra il detto Vernaccia, o pure quella, che foſſe potuta al Vernaccia competere verſo gli altri ſuoi Conſocii, ed Intereſſati nella ſuddetta ſeconda Ragione, per *Text. in L. ex contrario* 22. *ff. pro Socio, Rot. Florent. in dicta Florentina Societatis* 30. *Auguſti* 1709. *coram Farſetto, Rot. Roman. cor. Sanctiſs. Alexandro VIII. deciſ.* 94. *numer.* 11. *& part.* 1. *rec. deciſ.* 205.

4 Dovendo adunque il Sig. Peri agire indirettamente contro la ſeconda Ragione, ovvero contro i Socii di eſſa ſeconda Ragione, con quella azione, che poteva competere al Vernaccia, e così ſecondo i termini noſtri legali, *ex perſona Vernaccia*; egli perciò ſoggiacer dee a tutte quelle eccezioni, che militar poſſono contra il Vernaccia, puntualmente la *Rot. Roman. coram Octobon. deciſ.* 94. *numer.* 20. *cum ſeq. & Rot. part.* 1. *recent. dict. deciſ.* 205. *numer.* 4. *Olea de ceſſion. tit.* 4. *quæſt.* 4. *numer.* 15. *& tit.* 6. *quæſt.* 11. *numer.* 2. *& ſeq.* e la *Ruota noſtra Fiorentina in dicta Florentina prætenſæ Societatis* 30. *Auguſti* 1709. *coram D. Audit. Farſetto ex Lib. Mot.* 5 138. *a c.* 687. *§. Et quamvis*. E la ragione ſi è queſta, perchè chi agiſce in nome d'altri, o rappreſenta la di lui perſona, non può avere maggiore jus di quello, che ha la Perſona da lui rappreſentata, *Gratian. diſcept.* 70. *numer.* 15. *Rot. deciſ.* 205. *numer.* 4. *part.* 1. *recent. & coram Bich. deciſ.* 511. *numer.* 18. *Rocc. Epiſcop. capit.* 100. *num.* 9. *§. Quinimmo, Gutierez. de compenſat. lib.* 3. *quæſt.* 17. *numer.* 21. Noi pienamente

mente nel *disc. 5. numer. 60. usque ad 63. de commerc. lib. 1.*

E siccome contro del Vernaccia, s'egli volesse ripetere le Pezze 5000. si potrebbe da' Signori Interessati opporre la compensazione colle somme, delle quali va egli debitore, tanto nella prima, quanto nella seconda Ragione, così la medesima compensazione, ed ogni altra eccezione si può giustamente opporre contro del Sig. Peri.

E ciò procede non ostante che il credito de' Socii, e 6
Partecipi della seconda Ragione, sia contro il Vernaccia, come uno de' Socii della prima, e non come Socio della seconda, o sia perchè nel caso nostro il debito del Vernaccia, come Socio della prima Ragione riguarda il comodo di tutta la seconda Ragione, nella quale è Socio anche lo stesso Vernaccia, parendo del tutto improprio, e irragionevole il permettere, che egli come Socio della seconda Ragione possa riscuotere da' Socii della prima Ragione per pagare a' Socii della seconda, che sono i medesimi della prima; quando per via di compensazione con tutta facilità ciascuno de' Socii può compensare in se il debito, e credito respettivamente vertente tra la prima, e seconda Ragione, come dottamente insegna il *Bersan. de compensat. cap. 3. quæst. 9. numer. 5.* e meglio al *numer. 21. & 22. Guttierez. eodem tract. lib. 1. quæst. 3. numer. 47. Altimar. de nullit. contract. rubr. 1. part. 2. quæst. 25. numer. 152. & numer. 163. vers. secus quoties.* O sia 7
perchè finita la Società, il debito, che ha un Socio in nome proprio, è sempre compensabile col suo credito sociale, *Bersan. de compensat. capit. 3. quæst. 9. numer. 7. Censal. decis. Luc. 11. num. 79. Guttierez. de compensat. lib. 1. quæst. 30. num. 48. Altimar. de nullitat. contract. rubr. 1. part. 2. quæst. 25. num. 147. & 159.*

Nè punto suffraga ciò, che opponevano i Signori Infor- 8
manti per il Sig. Peri, cioè che avendo questi somministrate le Pezze 5000. al Vernaccia per la messa de' suoi Corpi nella detta seconda Società, la ragion voglia, che quella terminata, supra l'avanzo, che resta, pagati i Creditori al Vernaccia, sia preferito il Sig. Peri ad ogni altro Creditore del Ver-

Vernaccia, atteſochè il capitale delle dette Pezze 5000. finita la ſeconda Ragione, dovendo ritornare al ſuo principio, debbeſi conſiderare come denaro proprio del Peri, ſopra di cui certamente non poſſono avere alcuna azione i Creditori del Vernaccia, per tutto ciò, che viene fermato dal *Caſtr. conſ.* 345. *numer.* 2. *verſ. præfatus ergo lib.* 2. *Rot. Rom. deciſ.* 91. *num.* 12. *& ſeq. part.* 19. *& coram Remboldo. deciſ.* 380. *numer.* 2. con altri da me citati al *diſc.* 18. *numer.* 4. *& 19. tom.* 1. *de commerc.*

9 Per reſoluzione adeguata di queſta obbiezione, convien riflettere, che il Vernaccia, come Socio della ſeconda Ragione, non può avere, nè pretendere, finita anco la Società, alcuno avanzo, ſe non dopo tranquillati i conti colli Conſocii, *Rot. dicta deciſ.* 205. *part.* 1. *recentior. Anſald. de commerc. diſc.* 37. *numer.* 20. *& diſc.* 98. *num.* 27. & late *Merlin. de pignor. lib.* 4. *tit.* 5. *queſt.* 195. *Rot. deciſ.* 534. *numer* 4 *part.* 13. *Buratt. deciſ.* 58 *numer.* 3. *& deciſ.* 595. *numer.* 2. *& deciſ.* 633. *num.* 12. *Giurb. deciſ.* 15. *numer.* 3. Onde ſe dopo il ſaldo de' conti niente avanza al Vernaccia, non può entrare nel caſo noſtro il diſcorſo contrario.

10 Tutta la difficoltà dunque dipende dal regolamento de' conti, per tirarne l'avanzo più in un modo, che nell' altro, a favore de' Socii, e particolarmente nel caſo noſtro conſiſte in vedere, ſe nel conteggiare conſiderar ſi debbano anche tutti i conti correnti paſſati tra i medeſimi Socii, ma queſto dubbio reſta ſubito ſciolto, ſe ſi rifletta, che tra li Socii nel loro conteggio non è proibita la compenſazione di ogni ſorte di conto, quando la Società è finita, o pure quando il conteggio riguarda l'intereſſe de' medeſimi Socii, e che queſta compenſazione, o qualunque altra eccezione, che militar potrebbe contra il Socio, s'egli agiſce contro il ſuo Conſocio della Ragione, al medeſimo modo milita contro il Creditore del Socio, per non potere lo ſteſ-
11 ſo Creditore agire ſe non *ex perſona Socii*, contro del Conſocio della ragione, come s'è detto, e provato ſopra, e puntualmente la *Ruota coram Seraphin. deciſ.* 1214. *verſ. & hoc*

dixe-

di erant, & coram Ottobon. decis. 94. numer. 20. 21. e meglio d'ogni altro la *Ruota nostra in dicta Florentina pratensæ Societatis coram Farsetto*. Anzi subito che fu finita la seconda Ragione, il credito, che poteva avere il Vernaccia, restò *ipso jure, sine facto hominis* compensato col debito, che poi 12
ebbe colli Socii della prima, e seconda Ragione, non solo perchè tra li Mercanti per lo favor del commercio la compensazione s'induce *ipso jure*, Noi nel *disc.* 21. *num.* 20. *vers. & licet, tom.* 1. *de commerc. & disc.* 76. *num.* 9. *&* 15. *tom.* 2. *eodem tract.* ma ancora perchè soggiacevano gli altri Socii, ed 13
Interessati, al pericolo di non essere soddisfatti dal Vernaccia *Guttierez. de compensat. lib.* 4. *quæst.* 22. *num.* 52. *Rot. post Salgad. decis.* 149. *num.* 8. *& seq. Gob. consult.* 130. *num.* 14. e Noi nel *disc.* 21. *num.* 14. *tom.* 1. *de commerc.* la quale compensazione procede eziandio in pregiudizio de' Creditori anteriori, Noi pienamente nel detto *disc.* 21. *num.* 13. *& numer.* 20. *§. Et licet, vers. major tamen controversia*.

Inoltre si toglie ogni dubbio col ponderare in fatto, che le Pezze 5000. somministrate dal Peri, servirono al Vernaccia per estinguere il suo conto corrente, cioè il debito cambiario contratto colla Società, e non per messa de' Corpi, sicchè l'avanzo, che gli poteva spettare finita la Società, era suo proprio, e non del Peri, come in simili termini dicono il *Buratt. decis.* 514. *num.* 5. *& seq. Gratian. cap.* 964. *num.* 6. *& seq.* seguitati dal *Vesc. Rocc. al cap.* 100. *num.* 11. *&* 12.

E benchè si opponesse, che l'aversi il Vernaccia fatto 15
accreditare ne' Libri Sociali le Pezze 5000. per la sua messa de' Corpi, e indebitare altra simile partita in conto corrente, il quale fu poi estinto colle Pezze 5000. effettive somministrate dal Peri, non sia stato ciò altro, che una finzione, o solo passaggio di Scrittura, ma che veramente le sue Pezze 5000. entrarono in cassa della Ragione; ciò poco rileva, poichè questa finzione, o passaggio di Scrittura 16
ha forza di un vero sborso, o pagamento, come se appunto il Vernaccia avesse effettivamente messe nella Società le dette Pezze 5000. e dalla Società gli fussero state imprestate,

o da-

o date a cambio, come puntualmente prova lo *Scaccia de commerc. §. 2. gloss. 5. num. 55. Card. de Luc. de regul. disc. 115. num. 14. & Rot. Gen. de mercat. decis. 2. num. 5.* e puntualmente *il Buratt. decis. 514. numer. 6. vers. & fuerunt adnotata, Rocc. capit. 100. numer. 12.* & per ea quæ tradunt *Bald. cons. 190. lib. 2. Ansald. de commerc. disc. 2. num. 36. & decis. 68. in addit. num. 46.*

Nè finalmente giova, che le Pezze 5000. non solo fossero state rimesse al Vercaccia all'effetto preciso di metterle nella Ragione in parte per suo conto, e partecipazione, e in parte per conto dello stesso Vernaccia, ma che di fatto entrassero in cassa, ed utilità della stessa Ragione, onde pare, che questa sia tenuta verso il Vernaccia, almeno per l'azione *de in rem verso*.

17 Primieramente, perchè non è vero, che sieno entrate nella Ragione, attesochè con quelle fu estinto il conto corrente del Signor Peri, come a nostro proposito osserva benissimo *Monsig. Rocca al detto cap. 100. num. 11. & 12.*

In secondo luogo si risponde, che quando manca il contratto, o l'obbligazione, come nel caso nostro, mentre le Pezze 5000. non pervennero nella Ragione per alcun contratto seguito tra essa, e il Sig. Peri, allora ogni altra azione, che senza contratto, e per sola equità dalla Legge viene concessa; come in quella *de in rem verso, negotiorum gestorum*, e dalla Legge *si me, & Titium, ff. si certum petat.* o altra simile, non ha luogo, quando chi ha ricevuto il dena-
18 ro, o la roba altrui, non ne viene a sentire un positivo lucro, o come dicono i nostri, *non fuit factus locupletior cum alterius jactura, Card. de Luc. de credit. disc. 72. num. 7. & disc. 73. num. 4. & de dot. disc. 156. numer. 5. Monsig. Ansald. de commerc. disc. 44. a num. 9 usque ad num. 19. & disc. 45. num. 26. usque in fin.* Noi nel *dis. 56. num. 56. & 57. tom. 2.* e pienamente la *Ruota nostra in Liburnen. pretii, 30. Martii 1722. coram me.*

Ora dunque se nel nostro caso gli altri Socii, ed Interessati col Vernaccia, dal denaro del Peri non ricevono verun lucro, cioè *non fuerunt locupletiores effecti*, o perchè a con-

considerato in se solamente l'effetto, nella maggior parte si è perduto per disgrazia del negozio andato a male, ed il restante è servito, o deve servire, coll'altro degli altri Socii, per pagare i Creditori comuni della prima Ragione, o secondo la formalità legale, essendo divenuto proprio della seconda Ragione, egli è rimasto soggetto alla compensazione di ciò, che restava veramente debitore a' Signori Interessati il Vernaccia, tanto nella prima, quanto nella seconda Ragione, non può al Signor Peri competere alcuna delle suddette azioni equitative contro la seconda Ragione, o Socii della medesima, come in puntuali termini a questa simile obbiezione rispondono. *Monsign. Ansald. al d. disc. 45. num. 26. usque in fin. Rot. cor. Sanctiss. Alex. VIII. decis. 94. n. 18. 19. & seqq. Monsig. Rocc. al detto cap. 100. num. 8. & Rot. nostra in dicta Florentina pretensa Societatis coram Farsetto.*

E così, ec. l'una e l'altra Parte virilmente informante.

A R-

ARGOMENTO.

SI ſpiega il Bando di Livorno intorno alli partiti delli Mezzani non ſoſcritti dalle Parti.

Il mandato ſi può provare colle conjetture, e quali ſiano nel caſo preſente.

Il rimedio, o ſia azione ſuſſidiaria della *L. ſi me, & Titium*, e altre ſimili *de in rem verſo* quando abbia luogo.

Dal contratto del Procuratore, il quale non ha ſpiegato il mandato, non reſta obbligato il Principale verſo dell'altro Contraente, e ciò procede, benchè il Contraente col Procuratore ſapeſſe eſtragiudicialmente il mandato.

SOMMARIO.

1 *IL contratto benchè ſia nullo da principio per difetto di conſenſo, ſi convalida per la ſuſſeguente eſecuzione datagli dalle Parti.*

2 *Il contratto contenuto in qualche Scrittura, o Inſtrumento nullo, ſi può provare con altre prove* de jure *concludenti*, e num. 3.

4 *Il detto, o ſia fede del Mezzano, non vale più di un Teſtimone, ma quando è ammiricolato ſa piena prova*, n. 5.

Par-

Particolarmente fra' Mercanti, num. 6.

7 *Li Giovani, o Ministri de' Mercanti possono essere Testimonj nelle cause de' loro Principali.*

Se ne dà la ragione al n. 8. *e* 9.

10 *Il mandato si può provare con le sole conjetture.*

11 *Si riportano moltissime conjetture per provare il mandato, e* num. 12. 13. fino al 22.

21 *Il rimedio, o sia azione sussidiaria della* L. si me, & Titium, *ed altre simili* de in rem verso, *quando possano aver luogo, o nò, e* n. 24.

25 *L'azione si acquista al Contraente, e non a chi non è intervenuto al contratto, benchè tutto l'interesse del contratto sia di questo.*

26 *Dal contratto del Procuratore il quale non ha spiegato il mandato, non resta obbligato il Principale, ma solo il Procuratore.*

E ciò procede anche nel caso, che il Contraente col Procuratore sapesse estragiudicialmente il mandato del Principale. num. 27.

28 *Il pagamento si presume fatto per quel debito, a cui corrisponde per l'appunto la somma pagata.*

E molto più quando il pagamento vien fatto alla scadenza dello stesso pagamento, n. 29.

30 *Quando uno paga al Creditore d'un Terzo debitore, si dice pagare il proprio debito, se egli per il medesimo debito fusse per verità obbligato verso lo stesso Terzo debitore.*

31 *Il Giudice ne' casi dubbiosi di fatto, o di ragione, può nel giudicare appigliarsi alla strada di mezzo, e* num. 32.

Particolarmente nelle cause mercantili, num. 33.

34 *Il Giudice può riservarsi di moderare la sua Sentenza, per le prove, che in avvenire si potessero fare.*

LIBURNEN. PRETII.

Lunæ 30. Martii 1722.

Coram D. Auditore de Caſaregis.

DECISIONE V.

ATre particolari eccezioni, con le quali pretendeva il Sig. Gabriel Medina eſimerſi dal pagamento del prezzo di ſei balle Quoja d' Irlanda domandatogli dal Sig. Giovanni Pieri, riducevaſi tutto lo ſforzo de' di lui Avvocati.

La prima, che con la ſemplice fede, o partito eſtratto dal Libro del Mezzano Cittadelli, non reſtava abbaſtanza giuſtificata la vendita delle ſuddette ſei balle, mentre non appariva, che foſſe ſtato eſſo ſottoſcritto dalle Parti alla forma del Bando di Livorno, il quale diſpone, che nelle vendite di Mercanzie eccedenti il valore di Pezze 1000. non debba averſi fede al partito del Mezzano, ſe non ſarà ſottoſcritto anche dalli Contraenti.

La ſeconda, che non appariva della conſegna di dette Quoja al Sig. Medina compratore, o ad altri di ſuo ordine, o conſenſo.

Terza, finalmente, che il prezzo di dette Quoja era ſtato pagato dal Sig. Iſach di Segni, nelle cui mani eſſe veramente pervennero con la valuta di più lettere cambiali conſegnate dal detto Segni al Sig. Pieri.

Dopo un' eſattiſſimo eſame da me fatto ſopra le premeſſe eccezioni, ſtimai per verità eſſere del tutto inſuſſiſtenti le

due

due prime, poichè dalle prove in Proceſſo parvemi, che baſtantemente coſtaſſe della vendita delle ſuddette ſei balle al Medina, come altresì della loro conſegna al Sig. Iſach Di Segni, in virtù d'ordine, o mandato preſunto del detto Sig. Medina, e riſpetto alla terza eſſendomi ritrovato dalle varie circoſtanze del fatto molto dubbioſo nel decidere, ſe le lettere cambiali date dal Di Segni ſi doveano ponere nel conto corrente del ſuddetto Sig. Pieri col ſuddetto Di Segni, o pure a conto del prezzo di dette ſei balle Quoja, perciò sù tale ambiguità ho ſtimato per ora ſeguitare la ſtrada di mezzo, con dividere la valuta delle ſuddette lettere, cioè di quelle, che furono compite, con ordinare di doverſi la di lei metà contrapporre al conto delle ſuddette ſei balle, e l'altra metà al conto corrente del ſuddetto Sig. Pieri, riſervandomi però di variare ſecondo quello, che poteſſe in avvenire conſtare in contrario dalle migliori prove, che l'una, o l'altra delle parti intorno a ciò far poteſſe.

Le ragioni, che mi hanno perſuaſo a così giudicare, ſono le ſeguenti, e ſecondo il mio debole intendimento aſſai convincenti.

E primieramente in riguardo al punto della controverſa vendita, io rifletteva, che ſe in oggi ſi pretendeſſe dal Sig. Pieri di coſtringere il Sig. Medina a ſtare al contratto della vendita, averebbe in vero potuto il Sig. Medina opporre il difetto della ſottoſcrizione delle Parti, ſotto il partito del Mezzano, contro la diſpoſizione dell'accennato Bando, poichè la noſtra vendita eccede la valuta di Pezze mille; ma perchè ſi tratta nel caſo noſtro di una vendita, che ha avuta già la ſua eſecuzione con la conſegna attuale delle dette ſei balle, ſeguita col precedente peſo, e tara delle medeſime, come conſta da' Libri pubblici della Dogana di Livorno, ed altri recapiti eſibiti in Proceſſo, così non ſi può più eſſa impugnare, mentre non ſi può negare, che il contratto quantunque da principio nullo, ed invalido anche per difetto di conſenſo non reſti per la ſuſſeguente eſecuzione approvato, e ratificato dalle Parti *Mareſcott. var. reſolut.*

cap. 81. *num.* 24. *lib.* 1. *Altograd. Sen. conſ.* 1. *num.* 18. 19. 20. *Rot. cor. Pen. in Peruſina executionis* 10. *Martii* 1595., e in comprovazione di ciò, fu dal Sig. Pieri eſibita una fede di moltiſſimi Mercanti di Livorno, li quali per la pratica continova, ed univerſale di quella Piazza atteſtano, che per li contratti particolarmente delle vendite già eſeguite per parte del Venditore, mediante la conſegna delle merci vendute non ſi è mai oſſervata la diſpoſizione del ſuddetto Bando, e ſi eſeguiſcono i partiti de' Mezzani, come ſe foſſero ſtati dalle Parti ſottoſcritti.

2 In oltre ſi conſiderava, che quantunque la Legge del ſuddetto Bando non voglia, che ſi preſti fede alli partiti de' Mezzani ſopra il valore di Pezze mille, quando non ſiano ſottoſcritti dalle Parti, non però reſta per eſſa proibito, che non ſi poſſa altronde giuſtificare il contratto per mezzo di quelle prove, che de jure ſarebbero ſufficienti, come ho pienamente fermato nel mio *diſc.* 6. *num.* 18. 19. 45. 46. *de commerc. tom.* 1., e la ragione è chiariſſima, poi-
3 chè ſimili Leggi, o Bandi non intendono mai di annullare il contratto ſteſſo, ma di togliere la fede a quel ricapito, o inſtrumento, che non è fatto ſecondo le forme, o ſolennità ordinate, perciò ogniqualvolta, che il contratto ſi giuſtifica altronde con altre prove *de jure* concludenti, debbeſi tenere per fermo, e valido, così concordemente affermano, oltre li Teſti eſpreſſi nella *L. cum in inſtrumenti ff. de fid. inſtrum. & L. cum res C. de probat. & L. pactum* 17. *C. de pact.* il *Natta conſ.* 609. *num.* 23. *Tiraquel. de retract. lignag. gloſſ.* 1. §. 2. *num.* 2. *& ſeq. Parex. de inſtrum. edit. lib.* 1. *tit.* 1. *reſol.* 3. §. 1. *à numer.* 35. *& §.* 2. *numer.* 76. *&* 77. *Surd. conſ.* 144. *num.* 13. *Fontanell. de pact. clauſ.* 1. *à num.* 5. *& clauſ.* 6. *gloſſ.* 3. *part.* 7. *à numer.* 75. *Intrigliol. conſ.* 25. *à numer.* 5. *&* 17. *Noguerol. allegat.* 27. *numer.* 28. *Olea de ceſſ. tit.* 7. *quaſt.* 3. *in fin.* e Noi *ad Stat. Jan. tit.*
4 *de Decret.* §. 3. *num.* 20. *fol.* 55. onde ſe nel caſo noſtro tal vendita viene provata dall'eſame giudiciale dello ſteſſo Cittadelli mezzano, il di cui detto, benchè *de jure* per ſe ſolo

non

non vale più che di un Teſtimone *gloſſ. in L. hac conſultiſſima C. de teſtam. Dec. conſ.* 17. *numer.* 4. *Altograd. Sen. conſ.* 50. *numer.* 80. 88. *& conſ.* 72. *numer.* 12. *lib.* 1. *Farinac. de teſtibus quaſt.* 158 *numer.* 169. *Rot. coram Put deciſ.* 372. *numer.* 2. *lib.* 1. *Manſ. conſult.* 529. *num.* 27. pure quando reſta amminicolato, fa piena prova, come puntualmente dopo molti citati il *Bertacchin. vot.* 84. *Rot. poſt Card. de Luc. deciſ.* 38. *numer.* 96. *de teſtam. in Mantiſſ.* e ſuor di ogni dubbio, quando ſi tratta di cauſe vertenti tra' Mercanti *Belmont. deciſ.* 59. *num.* 13. 14. *& Rot. Januen. deciſ.* 171. *numer.* 4. 5. 6. non può certamente aver luogo la diſpoſizione del ſuddetto Bando. 5 6

Che nel caſo noſtro venga non ſolo, ma oltre modo amminicolato, lo dimoſtra il Proceſſo, ove ad ogni paſſo s' incontrano argomenti conjetturali, che lo fiancheggiano, e particolarmente baſta conſiderare l' eſtratto del Libro Giornale del peſo della Dogana di Livorno, dove ſi vede notato il Sig. Medina per compratore delle ſuddette ſei balle, e l'altro eſtratto dal Libro del peſo, e miſura della Dogana, in cui vien dato debito del peſo allo ſteſſo Sig. Medina, il qual debito fu poi ſoddisfatto dal Banco del Padre di detto Sig. Medina compratore; La depoſizione giudiciale di Jacopo Maria Belli, il quale atteſta di eſſerſi portato d'ordine del ſuddetto Sig. Cittadelli mezzano a Caſa del detto Sig. Medina a dirgli, che mandaſſe a ricevere la partita delle Quoja comprate dal Sig. Pieri, ed eſſo Sig. Medina gli replicò, che averebbe mandato a riceverle, e con l' altra depoſizione di Odoardo Corſi, il quale ſimilmente atteſta di aver portata al Signor Medina la nota della peſatura delle Quoja controverſe, il quale dopo di averla attentamente letta, gli riſpoſe, che ſtava bene, con ritenerla appreſſo di ſe, e benchè queſti ſia ſcritturale del detto Sig. Pieri, non è perciò inabile *de jure* a teſtificare per il ſuo Principale, come in termini de' Giovani de' Mercanti fermò la *Ruota cor. Duran. deciſ.* 368. *n.* 41. *& ſeq. Rot. Januen. deciſ.* 31. *num.* 10. per la ragione, che i Mercanti ſogliono per lo più 7 8

fare i ſuoi negozj con la maggior poſſibile ſegretezza, tanto più quando viene, come nel caſo noſtro, corroborato da tanti valevoli amminicoli *Belmont. dict. deciſ. 59. num.* 12. 14. *Rot. poſt Card. de Luc. de teſtam. in Mantiſſ. deciſ.* 38. *num.* 96. *& part.* 18. *rec. deciſ.* 532. *numer.* 7. *& part.* 19. *deciſ.* 185.
9 *numer.* 23. *& deciſ.* 596. *numer.* 6. pienamente *Monſig. Froſini* Arciveſcovo di Piſa Prelato di ſomma dottrina, ed eſemplarità, in una *Piſana Sepulturæ* 19. *Julii* 1709. impreſſa appreſſo la *Ruota di Lucca tom.* 5. *alla deciſ.* 450. *num.* 22. ed altri ſopraccitati.

10 Con pari facilità fu da me rigettata la ſeconda eccezione, perchè quantunque appariſca, che la conſegna attuale delle controverſe Quoja non foſſe fatta al Sig. Medina, ma al Di Segni, pure ſiccome il mandato ſi può *de jure* preſumere eziandio dalle ſole conjetture *Merlin. Pignattell. controv.* 78. *centur.* 1. & ibi *Scopp. num.* 3. *Capyc. latr. conſult.* 90. *Ludoviſ. dec.* 111. & ibi *Add. & deciſ.* 275. *Mart. Med. exam.* 35. *num.* 11. *De Luc. de cambiis diſc.* 13. *num.* 3. *& de cenſib. diſc.* 24. *numer.* 5. *Merlin. deciſ.* 692. *num.* 82. ed altri infiniti allegati dall'*Altimar. rub.* 1. *quæſt.* 30. *num.* 105. 106. così con tutta ragione dalle varie circoſtanze del fatto potei nel noſtro caſo argomentare, che dal detto Signor Medina foſſe dato al detto Sig. Di Segni l'ordine, o mandato di ricevere le dette Quoja, e benchè ſia ripoſto in arbitrio del Giudice il veder bene, ſe le conjetture concorrenti nel caſo, di cui ſi tratta, ſiano ſufficienti, o nò a preſumere il mandato *Medic. exam.* 35. & ibi *Add.* nel caſo noſtro però apparvero così ſoprabbondanti, che non mi laſciarono luogo a dubitarne.

11 La prima conjettura reſultava dal conſiderare, che il Di Segni era ſtrettiſſimo amico del Sig. Medina, e ſi valeva ſpeſſo della di lui Perſona ne' ſuoi negozj, e lettere di cambio, quali ſi veggono frequentemente, e in gran copia dal medeſimo Sig. Medina indoſſate *Anſald. de cammerc. diſc.* 25. *num.* 20. *Card. de Luc. de camb. diſc.* 13. *num.* 4. *& de regal. diſc.* 115. *numer.* 5. *& de cenſib. diſc.* 24. *num.* 5. *Altimar. de nullit. contract. rub.* 1. *quæſt.* 30. *num.* 198.

La

La ſeconda, perchè nello ſteſſo giorno, dopo immediata- 12
mente, che fu concluſa la vendita delle Quoja col Signor Medina, venne il detto Di Segni a ricevere pubblicamente nel Magazzino del Sig. Jachſon la loro conſegna, onde non eſſendo veriſimile, che il detto Di Segni, quale era aſſente del negozio delle dette Quoja, poteſſe indovinare l'ora, e il punto della vendita fattane al Sig Medina, ſi deve credere, che ciò faceſſe il Di Segni per ſaputa, e ordine del Sig. Medina *Rot. in Mantiſſ. deciſ.* 11. *num.* 11. *ad Card. de Luc. de dot. & cor. Royas deciſ.* 380. *ſub num.* 8. *verſ. ſiquidem Doctores*, e chi fa qualche coſa, che non può averla veri- 13
ſimilmente ſaputa, che dal Padrone, ſi preſume in lui il mandaro, come in chi porta le ſcritture, e ragioni del Principale *Add. ad Buratt. dec.* 294. *lit. B. De Luc. de fideicomm. diſc.* 23. *num.* 13. 14. *& de judic. diſc.* 23. *num.* 8. tanto più, che non ammettendoſi un tale mandato doverebbe- 14
ſi conſeſſare il Di Segni per uno ſfrontatiſſimo rubatore, che abbia avuto tale ardire di truffare al pubblico coſpetto le dette Quoja al Sig. Medina ſuo parzialiſſimo amico, o al Sig. Pieri, affine dunque di evitare un tale enorme delitto nella Perſona del Sig. Di Segni Mercante, viſſuto fin'allora con buona fama appreſſo alla Piazza, ſi deve preſumere il mandato *Felin. in cap. nonnulli §. Sunt, & alii num.* 7. *verſ. ſecundo videtur obſtare de reſcript. Mantic. de tacit. lib.* 7. *tit.* 6. *num.* 9. *Mart. Medic. exam.* 35. *num.* 106. *Scopp. ad Merlin.* 15
cap. 88. *num.* 3. *cent.* 2. ed ottimamente la *Rota cor. Bich. dec.* 71. *num.* 13. 14. *&* 25. e che regolarmente ſi debba preſumere il mandato, quando non è veriſimile, che colui, che ha fatto la tal coſa, non l'abbia fatta ſenza ordine, o mandato *Maſcard. de probat. concl.* 1171. *num.* 4. *&* 8. *Cyriac. contr.* 505. *num.* 52. *& Mart. Med. in addit. ad examen* 35. *in fin.*

Terza, perchè dopo la conſegna delle Quoja fatta al Se- 16
gni non ſi vede, che il Medina abbia dimandata mai la ſteſſa conſegna dal Sig. Pieri, nè fatta alcuna doglianza *Rot. coram Dunozzet. deciſ.* 786. *num.* 10. *& coram Bich. deciſ.* 135. *num.* 23. tanto più ch'era noto a tutta la Piazza, che il

Segni aveva ricevute le dette Quoja, il che doveva poi ſaperſi ancora dal Sig. Medina, Noi nel *Trattato del Cambiſta inſtruito cap. 1. num. 19. e 20.*

17 La quarta, perchè non è veriſimile, che il Signor Pieri Mercante prudente, ed accorto aveſſe conſegnato ciecamente, e alla balorda una partita così notabile di Quoja al Segni, ſe non foſſe ſtato certo, ch'egli aveſſe dal Sig. Medina l'ordine di riceverle, e molto più ciò procede, ſe ſi conſidera la ſomma cautela uſata in queſto negozio dal Signor Pieri, il quale non volſe ſenza Mallevadore fidare il prezzo delle Quoja al Sig. Medina, onde aſſai più reſta inveriſimile, che egli ſenza precedente ordine dal Sig. Medina voleſſe conſegnare al Segni, allora grandemente decaduto alla Piazza di credito, per li molti debiti, che aveva, e così arriſchiare a ſpropoſito, o perdere per capriccio il fatto ſuo, come pondera al noſtro propoſito la *Ruota coram Ludoviſ. deciſ. 111. num. 3. & deciſ. 275. num. 3. 5. Mart. Med. exam. 35. num. 98.*

18 Quinta, perchè dopo la conſegna delle dette Quoja, fatta al Segni fu inviata dal Cittadelli mezzano al Sig. Medina la nota del peſo, e tara delle medeſime Quoja, ed il conto del loro netto importare, quale fu da lui ricevuto ſenza alcuna contradizione, anzi con approvarlo, come atteſtano il detto Mezzano, ed Odoardo Corſi, puntualmente il *Card. de Luc. de camb. diſc. 13. numer. 4. verſ. quinto, & num. 5. Anſald. deciſ. 8. num. 8.*

19 La ſeſta, perchè il detto Cittadelli avendo mandato ad avviſare per mezzo del Belli ſuo Giovane il Sig. Medina, che mandaſſe a ricevere le Quoja, detto Sig. Medina riſpoſe, che averebbe mandato, onde eſſendo venuto poco dopo il Segni a ricevere le Quoja, ſi deve preſumere, che queſti aveſſe avuto tal ordine dal Sig. Medina *Rot. coram Bich. deciſ. 786. num. 7. verſ. prima igitur conjectura*, e molto più ha luogo queſta conjettura nel caſo noſtro, perchè anche poco dopo della conſegna delle Quoja fatta al Segni, il Medina diſſe al Signor Cittadelli mezzano,

con

con cui s' incontrò in Piazza, che già aveva ricevute le Quoja.

La ſettima, perchè tal conſegna delle Quoja ſi vede no- 20
tata nelli Libri del Sig. Pieri al Medina, il che ſarebbe falſiſſimo, ſe il Segni non aveſſe avuto tal ordine di riceverle, e benchè li Libri non provano a favore dello Scrivente, ſervono però di amminicolo, e conjettura a far preſumere il mandato, puntualmente il *Card. de Luc. de camb. diſc.* 13. *num.* 4. *per tot.*

Ottava, perchè nel Libro del Peſatore di Dogana fu notato il Sig. Medina per debitore del peſo, il che non ſarebbe ſeguito, ſe non ſi foſſe fatta la conſegna delle Quoja al Segni per il Medina, come è ſtile della Dogana, e Peſatori di Livorno.

Nona, perchè fu il debito della detta peſatura pagato 22
dal Banco del Sig. Medina *Saminiat. conſ.* 5. *num.* 13. *poſt ejus controv. tom.* 1.

Paſſando ora alla terza eccezione, il punto della difficoltà, che in riguardo ad eſſa fu lungamente, e con molto calore delle Parti trattato, ſi riſtringeva tutto in ſaper ben diſcernere per qual conto, o in qual conto foſſero ſtate date dal Segni al Sig. Pieri le lettere cambiali, cioè una di Pezze 500. per Napoli, ſotto 4. Novembre 1720.; altra per Venezia di Pezze 400. ſotto li 8. dello ſteſſo meſe; altra per Napoli di Pezze 333. 10. 5. li 8. detto, altra per Venezia di Pezze 246. 4. 10. ſotto 15. detto, importanti in tutto Pezze 1479. 15. 3.

Per parte del Sig. Pieri ſi allegava, che le ſuddette lettere gli furono date dal Segni per contrapporle al ſuo conto corrente, come di fatto ne' Libri del ſuddetto Sig. Pieri in atti eſibiti, ſi veggono contrappoſte nella parte dell'avere del Segni, e ſiccome nel conto corrente del Sig. Pieri non ſi vede acceſa la partita delle ſuddette Quoja, così non ſi può mai pretendere, che le ſuddette cambiali debbano riferirſi a queſto conto, tanto più ſe ſi conſidera, che il Segni non reſtava debitore del Pieri per conto delle dette Quoja, poichè

aven-

avendole vendute al Medina, riconobbe per debitor di eſſe ſolamente il Medina, benchè poi per di lui ordine le conſegnaſſe al Segni; onde ſe il Segni non era debitore del prezzo delle Quoja al Pieri, non poteva queſti accendernelo debitore nel conto corrente, nè il Segni dando le lettere cambiali al Pieri ſi può dire, ch'egli aveſſe mai intenzione di eſtinguere un debito, che non aveva col medeſimo.

Che il Segni non foſſe debitore del prezzo delle dette Quoja al Pieri non ha biſogno di prova, mentre tra il Pieri, e il Segni non vi paſsò alcun contratto, da cui poteſſe naſcere alcuna obbligazione del Segni a favore del Pieri.

23 E quantunque vogliano i Dottori, che ſecondo l'equità della *L. ſi me, & Titium, ff. ſi cert. petat.* ſi poſſa agire contro colui, alla di cui mano è pervenuta la roba altrui, e da lui ritenuta con titolo lucrativo per non averne ancora pagato il prezzo, benchè tra loro non vi ſia ſeguito alcun contratto, pure queſta azione equitativa, o altra ſimile *de in rem verſo* a' termini della *L. ei qui §. fin. C. quod cum eo*, da' noſtri Profeſſori tanto commendata per il buon regolamento del commercio, ſiccome ſono ſolamente ſuſſidiarie, cioè non eſperibili, ſe non nel caſo, che colui, di cui era la roba, o il denaro, non poteſſe rimanere ſoddisfatto dal ſuo proprio Debitore, con cui aveva immediatamente contrattato, come affermano comunemente il *Surd. conſ.* 420. *numer.* 1. 2. *& aliment. lib.* 8. *privileg.* 48. *numer.* 5. *Gratian. capit.* 107. *numer.* 26. *Coſt. de remed. ſubſid. remed.* 12. *per tot.* il *Veſcovo Rocc. cap.* 100. *numer.* 7. *&* 8. *Anſald. de mercatur. diſc.* 28. *numer.* 11. *& diſc.* 44. *numer.* 10. 11. *diſc.* 45. *num.* 28. *& diſc.* 46. *numer.* *& diſc.* 60. *numer.* 34. *Rot. coram Otthobon deciſ.* 40. *numer.* 46. *in fin. & part.* 16. *recent. deciſ.* 9. *numer.* 14. *De Luc. de credit. diſc.* 72. *num.* 7. *& diſc.* 73. *num.* 4. *& de dote diſc.* 156. *num.* 52. *Urceol. conſult.* 14. *num.* 2. pienamente il *Calvin. de aquit. lib.* 1. *capit.* 38. *per totum*, *& Rot. coram Gregor. deciſ.* 216. *num.* 1. *& per tot.* ibique *Adden.* e Noi nel *diſc.* 56. *numer.* 56. *&* 57. *tom.* 2. *de commerc. Rot. Flor. in Florentina pecuniaria* 14. *Septembris* 1720. *§. ultimo*, *coram*

coram me; e così chi vuole agire con ſimili azioni contro 24
di coloro, co' quali non ha contrattato, deve concludentemente provare prima il caſo di tal ſuſſidio, mirabilmente la *Ruota di Roma cor. Ludoviſ. deciſ.* 216. *per tot.* e gli *Adden. e Calvin. de æquit. dict. cap.* 39. *numer.* 14. ed altri ſopra citati.

Nè ho creduto di alcuna ſuſſiſtenza l'objetto, chè il Medina non aveſſe alcun' intereſſe nelle Quoja, anzi egli le contrattò non per ſe, ma per li Segni, e così operando per verità in tal negozio a nome, o come procuratore del Segni, o non era in nulla tenuto, o almeno il Segni con eſſo lui rimaneva anche principalmente obbligato al medeſimo contratto.

Poichè circa la prima parte dell' oppoſizione è manifeſto 25
equivoco il voler dedurre dall'intereſſe l'azione, mentre può ſtare inſieme, che l'azione del contratto ſi radichi ſolamente nella Perſona di chi contratta, e non ſi acquiſti a colui, che ha l'intereſſe nel contratto, o a cui ſpetta tutto il comodo, o incomodo del contratto, come ho pienamente fermato nel *diſc.* 5. *num.* 27. *& ſeq. tom.* 1 *de commerc.*

In quanto poi all'altra parte dell'objetto, convien pre- 26
mettere la diſtinzione comunemente ammeſſa da' Dottori, o il Mercante, che contratta per altri ha ſpiegato l'ordine, o mandato di contrattar per altri a notizia dell'altro Contraente, e allora non reſterà egli obbligato, ma ſolamente il Principale, in di cui nome ha inteſo di contrattare, o pure ha contrattato in ſuo nome, ſenza eſprimere, e ſpiegare alcun'ordine, o mandato, o nome altrui, ed allora rimarrà egli dal contratto ſolamente obbligato, e non quello per cui ha veramente inteſo, ed aveva ordine, e mandato di contrattare, per il Teſto puntuale nella *L. ei qui* 7. *§. fin. C. quod cum eo. De Luc. ad Golin. de procurat. part.* 5. *cap.* 1. *numer.* 4. *verſ. & ratio, Rot. coram Ludoviſ. deciſ.* 216. *per tot. Calvin. de æquit. capit.* 38. *in fin. lib.* 1. *Manſ. conſult.* 496. *numer.* 13. *D. Anſald. de commerc. diſc.* 30. *numer.* 31. *&* 32. *Hodier. contr.* 39. *num.* 29. ottimamente il *De Luc. ad Gratian. cap.* 385.

capit. 385. *numer.* 17. *fino al fin.* e Noi nel *diſc.* 5. *num.* 58. *& ſeq. tom.* 1. *& diſc.* 76. *num.* 1. 2. 3. *tom.* 2. *de commerc.* eſſendo noi dunque nella ſeconda parte della diſtinzione, perchè il Sig. Medina quando ſtipulò la compra delle Quoja non ſpiegò, che il proprio nome, perciò da queſto contratto non potè naſcere al Sig. Pieri alcuna azione contro del Segni.

E ciò averebbe luogo benchè ſi poteſſe provare, che il
27 Sig. Pieri aveſſe avuta notizia eſtrajudiciale, che il Medina faceva tal compra per il Segni, perchè nel noſtro caſo appariſce, che il Sig. Pieri ha nel ſuo contratto contemplata ſolamente la Perſona del Medina, e in niente quella del Segni, come conſta dal partito del mezzano Cittadelli, e dalla mallevadoria fatta ſolamente per il Medina dallo ſteſſo Mezzano, e meglio dalli Libri dello ſteſſo Sig. Pieri, e dagli altri di Dogana, ne' quali non fu nominato, nè fatto debitore altri, che il Medina, come per il Teſto eſpreſſo nella *L. eum qui* 13. *C. ſi cert. petat.* e la *gloſſ. magiſtrale in L. ſi pupilli §. Sed & ſi ff. de negociis geſt.* ſermano *Sanfelic. poſt dec.* 182. *alleg.* 1. *numer.* 1. *& alleg.* 2. *verſ. agit, & Anſald. de commerc. diſc.* 30. *num.* 31. *& 32.*

Al contrario per la parte del Sig. Medina ſi adducevano varie conjetture per dimoſtrare che l'intenzione, ed animo tanto del Segni, che del Signor Pieri fu che la valuta delle lettere ſuddette doveſſe andare nel conto delle controverſe Quoja.

28 La prima conjettura, che pareva aſſai valevole ſi ricavava dalla corriſpondenza, che avevano per l'appunto anche ne' rotti, cioè ne' ſoldi, e quattrini la valuta di dette lettere cambiali, con la partita del prezzo delle Quoja *Rot. Romana deciſ.* 132. *num.* 24. *part.* 6. *recent. & poſt Zacch. de obligat. Cameral. deciſ.* 119. *num.* 24. e con moltiſſimi altri allegati dal *Veſcovo Rocca diſp.* 144. *num.* 7. *& Rot. coram Ludoviſ. deciſ.* 511. *numer.* 3. *& coram Dunozet. Jun. deciſ.* 786. *numer.* 9. *Accariſ. deciſ.* 75. *numer.* 10. *Scopp. ad Merlin. Pignatell. centur.* 1. *capit.* 77. *numer.* 10. *Mart. Med. deciſ.* 26. *num.* 7. *Rot.*

poſt

post Merlin. de pignor. decis. 128. *num.* 22. *& coram Cels. decis.* 250. *num.* 2. *& Rot. Flor. coram D. Audit. de Comitib. decis.* 51. *num.* 20. con questo di più, che l'ultima lettera di Pezze 246. 4. 10. che veniva a comporre con le precedenti lettere la somma per l'appunto del prezzo delle Quoja, fu data dal Segni sulla nota, o sia come viene detto da' Mercanti di Livorno, *appunto* mandatogli dallo stesso Pieri, e non perchè questi avesse alcuna necessità di prendere la suddetta lettera per rimettere tal somma a Venezia, ma per negoziarla in Livorno, come seguì immediatamente con li Signori Huigens, con cui la cambiò, e ne prese la valuta, con osservare altresì, che la suddetta lettera non fu propria del Segni; ma fu da lui presa da Raccà di Livorno, il che mostra la necessità, che ebbe il Segni di accettarla da Raccà, altrimenti senza una precisa necessità non averebbe il Segni presa la detta lettera da un Terzo, e questa tale necessità, siccome non si può riferire all'urgenza, che avesse il Segni di rimettere a Venezia, nè tampoco di negoziarla alla Piazza per ricavarne la valuta in contanti, perchè come si è detto, fu cambiata dal Segni, con il Signor Pieri, senza rimborsarne la valuta in contanti, e dal Sig. Pieri cambiata con li Sig. Huigens per la valuta pagata in contanti, nè molto meno si può riferire all'urgenza di pagare il Signor Pieri, il quale prescindendo dal prezzo delle controverse Quoja, non restava creditore del Segni, ma debitore di non poca somma in conto corrente, onde convien presumere, che li Segni inteudesse con tale lettera appuntata dal Sig. Pieri, la quale veniva a fare per l'appunto il resto del prezzo delle suddette Quoja, di volere estinguere il conto delle medesime.

Aggiungevasi, che dal Segni fu principiato a dare le sud- 29
dette lettere al Sig. Pieri subito alla scadenza delli due mesi assegnati al pagamento delle dette Quoja controverse, come in simile caso argomenta la *Ruota Romana par.* 4. *tom.* 3. *decis.* 507. *num.* 5.

E tutto questo discorso conjetturale avvaloravasi con l'at-

l'atteſtazione del Sig. Rainero Mazzanti, con cui il Sig. Pieri aveva cambiate le due lettere per Napoli, dategli dal Segni, il qual Sig. Mazzanti nel ſuo eſame giuridicamente fatto, depone in ſoſtanza, che ſubito inteſo il fallimento del Segni ſi portò dal Sig. Pieri per pregarlo a ſcrivere al ſuo Corriſpondente di Napoli, che in caſo non foſſero accettate, e compite le dette due lettere, le faceſſe accettare, o ſoddisfare per onore della di lui rata, acciò non ritornaſſero in proteſto, come molto temeva atteſo il ſuddetto fallimento del Segni, a qual richieſta il Sig. Pieri riſpoſe, che a lui nulla importava, che le lettere tornaſſero proteſtate, perchè ſe egli doverà pagare il ritorno, non gli mancherà il ſuo regreſſo ſicuro contro del Cittadelli, e Medina, dalla qual riſpoſta argomentavaſi, che ſe per il ritorno delle dette lettere il Sig. Pieri confeſſa d'avere il regreſſo contro li Cittadelli, e Medina, ſegno è ciò molto forte, che le dette lettere furono date dal Segni a conto delle dette Quoja, per le quali il Medina, e Cittadelli reſtavano obbligari.

30 Non pareva poi, che aveſſe in ſe alcuna repugnanza, o contradizione il voler preſumere dalle conjetture, che le lettere date dal Segni al Pieri ſiano andate in conto, ed eſtinzione del prezzo delle Quoja, quando il Segni non aveva contrattato con detto Sig. Pieri, e non era perciò tenuto a pagare ſuddetto prezzo al Pieri; poichè ſi riſponde, che reſtandone il Segni debitore al Medina, e queſti al Pieri, ogni volta dunque, che il Segni paga al Pieri le dette Quoja viene in ſoſtanza a pagare, ed eſtinguere un proprio debito, come pondera la *Rota coram Cavaler. deciſ. 460. n. 2. verſ. Nihilominus*, e in ſimili termini il *Bonden. coll. luct. legal. 49. num. 71. & ſeq. tom. 2. Merlin. deciſ. 543. num. 1. & ſeq. Urceol. in addit. ad deciſ. 84. poſt tract. de tranſact. Bich. deciſ. 340. num. 6. & Rot. rec. deciſ. 213. num. 3. part. 10. Thomat. deciſ. 202. num. 1. & 23. & deciſ. 211. num. 14.*

In queſto gran dibattimento di ragioni, dove a favore del Sig. Pieri militavano le indubitate regole di ragione, e

per

per l'altra parte del Medina le premeſſe non poco valevoli conjetture, oltre altri rifleſſi riſvegliati di quà, e di là da ambe le Parti, che vie più accreſcevano la difficoltà, eſſen 31
do rimaſto nell'animo molto ſoſpeſo, mi appigliai frattanto al partito di mezzo, con far buona al Sig. Medina la metà della valuta delle lettere date dal Segni al Sig. Pieri, eccetto quella, che non reſtò compita, e condannando per lo contrario il Sig. Medina a pagare al Signor Pieri tutto il reſtante del ſuddetto prezzo, ſecondo l'inſegnamento del *Barboſ. axiom.* 145. *num.* 5. *Theſaur. deciſ.* 89. *De Mont. de fin. regund. cap.* 101. *Gratian. cap.* 820. *numer.* 27. *Coſt. de remed. ſubſid. remed.* 60. *num.* 14. 15. *Menoch. de præſumpt. lib.* 2. *præſumpt.* 71. *num.* 50. *& de retinend. remed.* 3. *num.* 755. *Leoncil. deciſ.* 13. *n.* 11. *Boer. deciſ.* 239. *num.* 3. *Munnoz. de ratiocin. comput.* 9. *num.* 6. 7. *Creſp. Vald. obſervat.* 23. *num.* 210. *& ſeq. Merlin. deciſ.* 72. *num.* 1. *Rot. Rom. coram Dunozzet. Sen. deciſ.* 111. e molti altri citati dalla *Ruota di Lucca* appreſſo il *Cenſal. deciſ.* 23. *dal num.* 39. *ſino alla fine*, la quale appunto parla come ne' termini noſtri, in un caſo, che rimaneva molto dubbioſo alla *Ruota*, per il concorſo di molte conjetture in contrario alla regola di ragione, e in ſimili termini la *Rot. Rom. coram Penna edit. Lugd. deciſ.* 1206. *&* 1529. *& coram Dunozzet. Sen. deciſ.* 111. *per tot. Creſp. Valdaur. obſerv.* 23. *num.* 210. 211. *ac* 212. ove dice, che queſto modo di giudicare, benchè ſia detto *judicium ruſticorum*, pure eſſendo comprovato da tante Leggi, non ſi deve in modo alcuno tralaſciare nelle Deciſioni de' caſi molto dubbioſi, e lo ſteſſo comprova il *Boer. deciſ.* 329. *num.* 3. e l' *Eſcobar. de ratioc. comput.* 6. *numer.* 7. e ſenza dubbio ciò procede nelle cauſe mercantili, quali deve il Giu- 33
dice, ſecondo l'equità, decidere, e terminare, come avvertono *Dec. in L. cum precibus C. de impuber. Theſaur. deciſ.* 89. *n.* 1. *verſ. præſertim cum quis judicat ex æquitate, & deciſ.* 200. *ſub num.* 4. ibi, *& forte melius in hoc opinionum conflictu dixerint debere Judicem, qui ex æquitate judicet, mediam viam eligere.*

E non ſenza ragione ancora, atteſa la dubietà delle 34
pre-

preſenti prove, abbiamo nell'ultimo della noſtra Sentenza, per modo di condizione reſolutiva, poſta la riſerva di accreſcere, o ſcemare al Pieri la ſomma giudicata in di lui favore, quando nell'avvenire ſi faceſſe coſtare da alcuna delle Parti più chiaramente il fondamento della di lei intenzione, come in ſimili termini è ſtato ammeſſo da più Tribunali, de' quali appreſſo *Manent. deciſ. 66. per tot Gramat. deciſ.* 58. *num.* 10. 11. *Giurb. deciſ.* 60. *numer.* 17. *cum plur. ſeqq. Gratian. cap.* 183. ed ivi *De Luc. num.* 11. *Cyriac. contr.* 180. *n.* 45. *& ſeqq. & De Luc. ad Franch. deciſ.* 292. *ſub num.* 4. & ad tradita per *Valeron. de tranſact. quæſt.* 5. *num.* 11.

Et ita utraque, &c.

A R-

ARGOMENTO.

SI esamina se il Giratario possa riscuotere la cedola di cambio per mezzo di qualche tratta, ch'egli faccia d'ordine dell' Accettante, o se con fare tale tratta resti pregiudicato, dimanierachè fallito poi l' Accettante, non gli possa più competere il regresso contro del Girante, ed altri Obbligati.
E quando la tardanza in mandare i protesti pregiudichi, e quando nò.

SOMMARIO.

1 N*Arrazione del fatto.*
2 *Il Giratario ha sempre il regresso contro del Girante, nel caso, che le lettere girate non siano state compite.*
3 *La novazione della prima obbligazione non s' induce se non coll' espressa volontà delle Parti, o per un' atto del tutto incompatibile.*
4 *Chi fa la tratta per conto d' un' altro, non si può dire Traente, ma Procuratore di colui per cui fa la tratta.*
5 *La novazione non si deve mai presumere, quando essa sarebbe molto pregiudiciale a chi la facesse.*
6 *La novazione non s' induce mai da un'atto fatto per maggior cautela, e sicurezza.*
7 *La variazione circa il modo di pagare, non importa mai novazione.*
8 *La novazione non si può*

mai inferire da un' atto tendente all' adempimento, ed eſecuzione della prima obbligazione.

9 *La tardanza in mandare i proteſti pregiudica al Preſentatore della lettera.*

Limita quando li proteſti ſarebbono ſtati inutili, num. 10.

JANUEN. LITERARUM CAMBII.

Reſponſum pro veritate.

Dom. Auditoris de Caſaregis.

DECISIONE VI.

1 TIzio di Lisbona dà lettera di Pezze 1000. all'ordine di Sempronio di Roma, ſopra Cajo di Venezia; Sempronio la gira a Franceſco di Roma, e queſti a Lucio di Genova; Lucio ſcrive a Cajo di Venezia per l'accettazione, e Cajo gli riſponde con pregarlo a fargliene tratta in Venezia, perchè l'averebbe prontamente colà compita; Lucio fa la tratta a Cajo prima anche della ſcadenza del pagamento, e dopo immediatamente ſcaduto il pagamento leva il proteſto, e dà inſieme avviſo a Franceſco tanto della tratta fatta, come del proteſto levato; Franceſco in riſpoſta richiede ſubito da Lucio il proteſto, ma Lucio ritarda d'inviarglielo ſulla ſperanza, che Cajo doveſſe compire la tratta; Lucio ſubito che inteſe non eſſere ſtata compita la tratta da Cajo, il quale pochi giorni dopo fallì, mandò il proteſto a Franceſco con la rivalſa; Franceſco a queſto avviſo richiede il ſuo rimborſo da Sempronio di Roma, a cui aveva pagata la valuta della girata, Sempronio ricuſa di dare

di dare il rimborſo a Franceſco, pretendendo, che Lucio di Genova abbia novata la prima obbligazione per la tratta fatta a Cajo di Venezia, e perchè non gli ha mandato prontamente il proteſto a Roma.

Sopra tal fatto concorro ancor io ſenza dubbio nel ſavio parere del Sig. Pietro Paolo Vareſe, intendentiſſimo delle materie mercantili, e particolarmente de' cambj, come ben mi è noto per la pratica grande, ch'egli ha continovamente avuta, oltre i proprj, ne' maneggi, e direzioni de' negozj più celebri della Piazza di Genova mia Patria.

Ed in vero nel caſo preſente non ſi può mai dubitare, 2
che non poſſa Franceſco giuſtamente dimandare da Sempronio primo girante il ſuo rimborſo, quando la lettera ſopra Cajo è ritornata a Lucio di Genova in proteſto, come ho fermato nel mio *diſc.* 48. *num.* 1. *tom.* 1. *& diſc.* 55. *num.* 3. *& 9. tom.* 2. *de commerc.*

Nè giova quì il mendicato preteſto, che ſia rimaſta eſtinta la prima obbligazione di Sempronio per la di lei novazione, che ſi pretende eſſere ſtata fatta da Lucio, con le tratte da lui fatte a Cajo.

Poichè la novazione della prima obbligazione non ſi può 3
mai dire ſeguita, ſe non appariſce per eſpreſſa volontà delle Parti, che ſiano ſpiegate chiaramente di voler novare, e derogare alla prima obbligazione, o per un' atto del tutto ripugnante, e incompatibile con la prima, come è in oggi ſentenza comune de' Dottori, fondata ſopra del Teſto nella *L. fin. C. de novat. Mart. Med. exam.* 41. *num.* 1. 2. 3. *& ſeq. ac num.* 9. *Anſald. deciſ.* 43. *num.* 8. *& deciſ.* 66. *num.* 4. 5. *& ſeq. & deciſ.* 67. *num.* 3. *& Rot. rec. deciſ.* 213. *num.* 8. *part.* 19. *Card. de Luc. diſc.* 67. *num.* 2.

Nel caſo noſtro non ſolo non vi concorre l'eſpreſſa volontà di novare, ma vi è l'eſpreſſa volontà in contrario, e in prova di ciò convien ſapere, che Lucio fece la tratta a Cajo, per conto, e riſico di Franceſco girante, e ſenza rilaſſargli il di lui obbligo, ſe non nel caſo, che foſſe adempita, come ſi vede chiaramente dalla lettera di lui ſcritta

ſotto li 7. Dicembre 1620. a detto Franceſco di Roma, con avviſargli di più, che nella ſettimana ſeguente gli averebbe inviato il proteſto, affinchè non reſtaſſe pregiudicato del ſuo rimborſo, che dovea avere da Sempronio; Onde da Cajo
4 conſta evidentemente, che Lucio non ha inteſo non ſolo novare per ſe, perchè egli ſi è eſpreſſo con la ſua lettera di far le tratte per conto, e riſico di Franceſco, e così le tratte non ſi devono attribuire a Lucio, ma a Franceſco; mentre chi trae per conto, e riſico d'un'altro, la tratta ſi deve riputare come ſe fuſſe ſtata fatta immediatamente da quello per di cui conto vien fatta *Saminiat. controv.* 180. *numer.* 1. *&* 2. *& controv.* 181. *num.* 9. 10. 11. *Anſald. diſc.* 5. *num.* 35. e Noi nel *diſc.* 57. *num.* 1. *tom.* 2. *de commerc.*

Ma nè tampoco ha inteſo di novare per Franceſco, e in di lui danno, e pregiudizio, perchè nel medeſimo tempo, che fa Lucio le tratte, ſcrive a Franceſco di voler levare il proteſto, acciò queſti non reſti pregiudicato, e ſe ne poſſa valere contro di Sempronio per il ſuo rimborſo, altrimenti ſe aveſſe inteſo Lucio di fare novazione, che portaſſe pregiudizio a Franceſco, ripugnerebbe a ciò la volontà eſpreſſa, ch'egli moſtra di mandargli il proteſto, acciò non riceva alcun pregiudizio nel rimborſo dovutogli da detto Sempronio, e a queſta volontà eſpreſſa di Lucio ſi uniſce l'altra non men chiara di Franceſco, il quale riſpondendo a Lucio, approva bensì le tratte, ma nello ſteſſo tempo gli ordina di mandargli prontamente il ſuddetto proteſto da lui promeſſo, per valerſene contro Sempronio.

5 Oltre a che la novazione non ſi può mai preſumere, quando ella partorirebbe un grave pregiudizio, poichè dovrebbeſi allora anche preſumere inetto, e irragionevole colui, che la fa, il che non ſi deve ammettere *Medic. examin.* 41. *num.* 56. *& deciſ.* 67. *num.* 22. *&* 23. *& ſeq. & num.* 29. 30. come nel caſo noſtro, in cui Lucio, e Franceſco ſenz'alcun motivo, e cauſa verrebbero pazzamente a privarſi del loro reſpetrivamente rimborſo contro coloro, che erano di ragione obbligati, tanto più, che Lucio non fece le tratte

per

per arbitrio, ma a richieſta di Cajo, onde ſiccome non ebbe egli in ciò altra intenzione, che di agevolare a Cajo il pagamento, per conſeguirlo più prontamente ad utile, e beneſizio anche di tutti gl' Intereſſati, così non ſi può mai dire, che abbia volſuto novare, perchè ciò che ſi fa per 6
maggior ſicurezza, o cautela non può mai importare novazione *Mart. Med. exam.* 41. *num.* 59. *& deciſ.* 67. *num.* 33. e pienamente *Salgad. labyrint. credit. part.* 3. *cap.* 11. *num.* 78. 79. *& num.* 94. 95.

Nè pure ſi può con ragione pretendere, che l'atto delle tratte ſia incompatibile, ad effetto d'indurre la novazione, perchè eſſe non vengono ad alterare in niente la ſoſtanza 7
della prima obbligazione, ma ſolamente il modo del pagamento, il quale benchè ſi doveſſe fare in Genova, ſi contentò Lucio a richieſta di Cajo, che ſi faceſſe da lui in Venezia, per mezzo delle ſuddette tratte, come affermano *Mart. Medic. exam.* 41. *num.* 60. *& deciſ.* 67. *num.* 44. 45. *Urceol. de tranſact. quæſt.* 73. *num.* 11. *Gratian. cap.* 509. *num.* 16. *& ſeq.* ed ivi, *De Luc. num.* 3. *Manſ. conſult.* 378. *numer.* 37. *Rot. rec. deciſ.* 213. *num.* 25. *part.* 19. *& cor. Emerix. deciſ.* 1316. *num.* 10. ed è anche concluſione indubitata, che per qualunque nuovo atto, o obbligazione, che ſi faccia non s' intenda novata la prima, ogni volta, che appariſce, ch'eſſo ſia ſtato fatto, affine di ottenere, e conſeguire il di lei adempimento, o eſecuzione *Mart. Medic. exam.* 41. *num.* 64. *& Capyc. latr. deciſ.* 38. *numer.* 41. *&* 42. *Amat. reſol.* 57. *numer.* 18. *Epiſcop. Rocc. diſp. jur. capit.* 182. *numer.* 28. *Anſald. de commerc. diſc.* 98. *num.* 41. *Salgad. de cred. part.* 3. *cap.* 11. *num.* 81. *Urceol. de tranſact. quæſt.* 73. *n.* 10. 11. 12.

La maggior difficoltà di giuſta cauſa ſarebbe, ſe Lucio 9
eſſendo ſtato richieſto da Franceſco a mandargli prontamente il proteſto, non l'aveſſe eſeguito, e dalla tardanza ſi foſſe cauſato qualche pregiudizio a Sempronio, ſecondo ciò, che ho pienamente fermato in queſta materia al mio *diſc.* 54. *tom.* 2. *de commerc.*

Ma ſiccome ſi riconoſce dal fatto, che la tardanza di Lu- 10

cio in mandare il proteſto a Franceſco di Roma, non ha cauſato a Tizio di Lisbona, e per conſeguenza nè a Semptonio, nè a Franceſco alcun pregiudizio, come beniſſimo avverte il Sig. Vareſe, atteſo il lunghiſſimo giro, che dovea fare il proteſto da Genova a Roma, e da Roma a Lisbona, e di ritorno da Lisbona a Venezia, il qual giro importava una tal dilazione di tempo, che la rivalenza di Tizio di Lisbona non poteva giungere a Venezia, ſe non dopo il fallimento di Cajo; Così qualunque tardanza del proteſto, anzi la di lui totale mancanza non ſi deve avere in conſiderazione, Noi nel *diſc.* 54. *num.* 38. *& numer.* 42. *& num.* 49. *tom.* 2. *de commerc.* e ſopra nel *Cambiſta inſtruito cap.* 6. ove diffuſamente di queſta materia.

ARGOMENTO.

SI tratta ſe un Mercante averà dato ordine al ſuo Corriſpondente d'impiegargli il ſuo denaro, o avanzo, che ha nelle mani, poſſa il Corriſpondente impiegarlo in qualche ſuo proprio Negozio, e come, e da quali atti ſi poſſa argomentare, che ciò ſia ſtato dal Corriſpondente eſeguito.

SOMMARIO.

1 N*Arrazione del fatto.*

2 *L'atto ſi dee interpetrare ad ogni modo nel ſenſo eſcluſivo del delitto, ed incluſivo della buona fede.*

3 *Il Mercante quando ſi appropria il denaro altrui, debbe intenderſi, ch' egli abbia voluto ammettere il Padrone del denaro a participazione del ſuo Negozio.*

4 *La ceſſione ſi può anche preſumere dal ſolo fatto, e queſta diceſi ceſſione tacita.*

5 *Li Mercanti poſſono fare in ſe ſteſſi le contazioni, cioè comprare, e prendere a cambio da loro ſteſſi.*

6 *Il Venditore delle robe, o merci in genere, intende di aver vendute delle proprie, che tiene,* e num. 7.

8 *Il nuovo Partecipe, o Socio ammeſſo da uno de' Socii di qualche Ragione, col conſenſo degli altri Conſocii, può convenire l' Amminiſtratore,*

tore, e gli altri Conſocii della Società.

Perchè tal nuovo Socio, o Partecipe ammeſſo, ſi reputa come foſſe ſtato ſin da principio Socio della Ragione, num. 9.

10 *Il Socio in qualunque minima parte della roba comune ha la ſua rata.*

Ma ciò non oſtante ſe un Socio aliena parte della roba, tutta la parte della roba alienata va in conto ſuo, ed il reſtante rimane dell' altro Socio.

E ciò molto più procede, quando ſi tratta di credito, o quantità comune, la quale è di ſua natura dividua, num. 12.

13 *Chi ſcrive la lettera ſi pregiudica, benchè la ſcriva per altri, o a nome d' altri.*

14 *Il ſequeſtro delle robe, o denari, fatto in un luogo, obbliga il Padrone di detta roba, o denaro, benchè foraſtiere non ſuddito, ed aſſente, a ſubire il Giudizio nel luogo del fatto ſequeſtro.*

LIBURNEN. SEQUESTRI.

Sabbati 27. Junii 1722.

Coram D. Auditore de Caſaregis.

DECISIONE VII.

1 NEll' Anno 1707. di Aprile, il Sig. Giuſeppe Gaudio di Genova preſe in Venezia il Partito, o ſia Appalto del Tabacco, mediante la dichiarazione fattagliene da Gio: Antonio Gennaro, con partecipazione per dieci carati in ventiquattro, della Ragione colà cantante Corſanego, e Granello, di cui lo ſteſſo Sig. Gaudio era ſin di quel tempo complimentario, e in coerenza del ſuddetto Partito, e come partitante generale del ſuddetto Appalto, inſie-

inſieme con detta Ragione di lui partecipe, fece a quella Sereniſſima Repubblica un'anticipata impreſtanza di ducati centomila, da ſcontarſi ſopra il debito futuro di detto Partito coll'intereſſe frattanto corrente di quattro, e mezzo per conto.

Succeſſivamente nel medeſimo anno la detta Ragione ſapendo, che il Sig. Silveſtro Grimaldi di Genova aveva deſiderio d'impiegare qualche ſomma a frutto, lo invitò con ſue lettere ſcritte per mano del Sig. Gaudio di lei complimentario, di entrare a parte del ſuddetto impiego, onde perſuaſo egli da plauſibili motivi contenuti nelle ſuddette lettere, condeſceſe finalmente ad accettare l'impiego propoſtogli ſino alla ſomma di ſcudi 3800. e ne ordinò alla detta Ragione l'adempimento, la quale in diverſi tempi, ſecondo gli avanzi, che le reſtavano in mano del detto Sig. Grimaldi, lo andava di partita in partita eſeguendo, come tutto ciò da più lettere ſempre ſcritte dal ſuddetto Sig. Gaudio complimentario chiaramente appariſce, e finalmente l'Anno 1711. fu dalla ſteſſa Ragione, con lettera altresì del ſuddetto Sig. Complimentario avviſato il Sig. Grimaldi di eſſere ſtato compito tutto l'impiego ſino alla ſomma delli detti ſcudi 3800. di cui anche fu formata la Scrittura dalla detta Ragione, con averne acceſo ne' ſuoi Libri creditore, e partecipe il detto Sig. Grimaldi.

Dopo qualche tempo, mancata per fallimento la detta Ragione Corſanego, e Granello, il detto Sig. Grimaldi ſtimò bene di convenire giudicialmente in Genova per detti ſcudi 3800. e ſuoi frutti decorſi, e non pagati, il detto Signor Gaudio, e per eſſo il Curatore a lui dato, atteſa la di lui aſſenza dalla Patria, poichè egli, come Partitante generale, e principale, avendo amminiſtrato ſempre il ſuddetto Partito, ſi trovava avere in ſue mani una groſſa partita ſpettante alla detta Ragione, a cauſa della partecipazione, ch'ella vi teneva, e ne ottenne da quella Ruota favorevole Sentenza, per la di cui eſecuzione fece ſequeſtrare in Livorno alcuni effetti del detto Sig. Gaudio, eſiſten-

eſiſtenti appreſſo li Sig. Huigens, &c. Per cagione poi di tal ſequeſtro, eſaminate nuovamente in Livorno da quel Giudice le ragioni di detto Signor Grimaldi, fu condannato di nuovo il Sig. Gaudio a pagare con gli effetti ſequeſtrati al detto Signor Grimaldi li detti ſcudi 3800. e ſuoi frutti, e in eſecuzione di tale condannagione confermato il ſequeſtro, la quale Sentenza fu da me nella ſoſtanza in grado di appello confermata, quantunque per diverſo principio di ragione.

Per fondamento ſodiſſimo di queſta mia deciſione, ho creduto, che avendo la Ragione Corſanego, e Granello ſcritto al Sig. Grimaldi di aver fatto l'impiego delli ſuddetti ſcudi 3800. nel ſuddetto Partito, ed impreſtanza, in cui eſſa vi aveva una sì grande participazione, abbia inteſo di aver venduta, e ceduta tanta rata della medeſima participazione, quanto importava la detta ſomma di ſcudi 3800. quale intelligenza naſce per verità dal fatto ſteſſo della detta Ragione, poichè ritenendo ella, anzi appropriandoſi il denaro del detto Sig. Grimaldi, deſtinato da lui per il ſuddetto impiego, con accenderlo di più ne' ſuoi Libri creditore, e partecipe del medeſimo impiego, e con avergliene poi a' ſuoi tempi pagati li quattro, e mezzo per cento, come frutti parimente dello ſteſſo impiego, altro per conſeguenza non ſi può dire, da chi ha qualche lume di ragione, ſe non che tale ſia ſtata l'intenzione della Ragione Corſanego, e Granello, altrimenti biſognerebbe con non poca violenza dell'intelletto ammettere, che la detta Ragione aveſſe allora indegnamente operato con falſità, ſimulazione, e dolo tanto deteſtabile ne' Mercanti, e tanto contrario alla buona fede, che ſi deve fra loro ſempre preſume-
2 re; Il che non ſi può fare, perchè debbeſi in ogni atto, e contratto interpetrare la mente di chi opera, e contratta in quel ſenſo, e modo, che venga ad eſcludere il delitto, ed a ſalvare la buona fede, quantunque l'interpetrazione ſi doveſſe fare con qualche ſtiracchiatura, e molta ſottigliezza d'ingegno, come dottamente, e pienamente inſieme com-

prova

prova il *Conciol. nell'allegat.* 88. *num.* 2. 4. *& nu.* 25. 26. 27. *Cyriac. controv.* 131. *numer.* 47. *& ſeq.* : come in proſſimi termini, cioè quando un Negoziante ſi appropria il dena- 3
ro dell'altro, ſi debba preſumere, che l'abbia voluto ammettere per partecipe nel di lui Negozio, non per altra ragione, ſe non che per eſcludere il dolo, o la mala coſcienza riſultante da tale indebita appropriazione, fermano il *Marcabrun. al conſ. 6. numer.* 43. *Soccin. Sen. conſ.* 87. *num.* 8. *verſ. præterea quod lib.* 1., e molto anche a queſto propoſito conferiſce ciò, che pienamente và diſcorrendo il *Salgad. labyr. credit. par.* 3. *cap.* 2. *num.* 87. 88. *& ſeq.* e meglio al *num.* 155. *& 156.* e il *Paulut. diſſertat.* 26. *num.* 25. *verſ. ma reflettendo.*

Nè deve ciò parere ſtrano, poichè ſe è vero, come è 4
veriſſimo, che ſi dia in jure la ceſſione implicita, o ſia tacita, la quale è quella, che s'interpetra, o conjettura dal ſolo fatto, come dottamente al ſolito avverte il *Gallerat. de renunciat. cap.* 4. *num.* 34. e dopo lui l'*Olea de ceſſ. tit.* 1. *quæſt.* 3. *num.* 15. *Palm. allegat.* 302. *num.* 84. *verſ. namque reſpondetur, & num.* 85. così nel caſo noſtro non ſi può negare, che dal fatto tanto manifeſto della detta Ragione Corſanego, e Granello non ſi poſſa dedurre, e preſumere, che la di lui intenzione, e volontà fu in vero di vendere, e cedere per detti ſcudi 3800. che doveano in virtù dell'ordine precedente del Sig. Grimaldi metterſi nel detto impiego, tanta rata della propria porzione, che ella aveva nello ſteſſiſſimo impiego, tanto più fra' Mercanti, a' quali non ſolo è permeſſo, ma altresì è ſolito di fare in ſe ſteſ- 5
ſo le contazioni, cioè di acquiſtare, comprare, a prendere a cambio da ſe medeſimi a nome de' ſuoi Corriſpondenti, come ho dimoſtrato nel mio *diſc.* 76. *num.* 18. *& diſc.* 120. *num.* 34. *& 35.*

Inoltre ſi deve riflettere, che ſiccome la detta Ragione 6
avvisò ſolamente in genere al Signor Grimaldi di aver impiegati li detti ſc. 3800. nel detto Appalto, ed impreſtanza, ſenza ſpecificargli alcuna Perſona, modo, nè altra circo-

circoſtanza, perciò ſi deve da queſto di lei contegno molto più, anzi ſenza dubbio preſumere, che ella abbia voluto per detta ſomma cedergli tanta rata della ſua propria partecipazione, per il Teſto nella *L. domus* 74. *ff. de legat.* 1. *Card. de Luc. de legat. diſc.* 11. *num.* 5. 6. *& diſc.* 13. *num.*
7 2. e quantunque il predetto Teſto, e il Cardinale de Luca parlino ne' legati, ciò nulladimeno procede ancora nella materia de' contratti, e ſpecialmente delle vendite, come avvertono il *Gomez. var. reſol. tom.* 2. *capit.* 11. *de qualit. contract. ſub num.* 8. *§. Nona concluſio verſ. unum tamen eſt, juncto alio verſ. & idem eſt in contractibus*, ſeguitato dall' *Altimar. de nullit. contract. lib.* 1. *quæſt.* 8. *num.* 122. e dal *Barrii de ſucceſſ. lib.* 9. *tit.* 8. *ſub numer.* 1. *§. Secundo caſu, verſ. quod dixi idem, Soccin. Jun. in L. ſi ita ſtipulatus numer.* 97. *ff. de verb. obligat.*
8 Reſtando dalle coſe premeſſe abbaſtanza provato, che il Sig. Grimaldi fuſſe ammeſſo dalla Ragione Corſanego, e Granello, per mezzo della ſuddetta ceſſione, partecipe nel detto impiego per detti ſcudi 3800. con ſcienza, e pazienza di detto Sig. Gaudio, della quale ſcienza non ſe ne può dubitare, perchè il Sig. Gaudio era non ſolo complimentario, come ſi è detto della detta Ragione, ma egli ſteſſo paſsò, e tenne ſempre tutto il carteggio col Sig. Grimaldi, ne ſegue per conſeguenza, che al Sig. Grimaldi, o a' ſuoi Eredi compete il jus, ed azione di poter anche convenire il ſuddetto Sig. Gaudio, come principale partitante, ed amminiſtratore di detto impiego, a reſtituirgli il detto ſuo capitale di ſcudi 3800. e frutti decorſi, e non pagati, che egli ha ancora in ſua mano, con altra maggior ſomma ſpettante alla detta Ragione, come puntualmente inſegnano il *Fontanell. deciſ.* 235. *num.* 2. *&* 5. *Theſaur. quæſt. for. lib.* 3. *quæſt.* 28. *num.* 9. 10. *Gratian. cap.* 547. *num.* 23. *& ſeq.* ed ivi il *De Luc. numer.* 9. *appreſſo il fin. verſ. elegantiſſimè*
9 *Gratianus*, *Olea de ceſſ. tit.* 3. *quæſt.* 5. *num.* 16. 17. 18. e la ragione, che aſſegnano eſſi, è perchè quando alcuno è ſtato ammeſſo per Socio ad un Negozio da qualche Socio,

col

col conſenſo del Conſocio (qual conſenſo ſi deduce dalla ſola ſcienza, e pazienza) ſi conſidera il nuovo Ammeſſo, come ſe egli da principio fuſſe ſtato Socio delli primi Socii, e così non gli ſi può negare l'azione di convenire in proprio il Socio principale, che ha amminiſtrato per farſi render conto dell'amminiſtrazione, colla reſtituzione del ſuo capitale, e frutti *Trombett. de ſociet. cap.* 11. *num.* 12. *&* 52. *Anſald. de commerc. diſcur.* 80. *numer.* 4. *Rocc. de ſocietat. à num.* 36. *uſque ad* 41. *Rocc. Epiſcop. cap.* 100. *numer.* 26. *&* 27. *Altimar. de nullit. contract. tom.* 2. *quaſt.* 25. *numer.* 276. *&* 277. *&* 291. ed ottimamente la *Ruota di Gen. de mercat. deciſ.* 183. *numer.* 5.

Nè oſta per niente, che avendo il Sig. Gaudio già pagata 10
alla detta Ragione, o a'di lei Creditori, una groſſa ſomma a conto della participazione, che teneva in detto impiego, fia perciò anche rimaſto eſtinto pro rata il debito delli detti ſcudi 3800., poichè ſiccome il Signor Grimaldi participando per la rata di detti ſcudi 3800. nella porzione di detta Ragione, viene in qualunque minima parte della medeſima porzione, ad avere pro indiviſo la ſua parte, ſecondo l'autorità di *Palm. Sen. conſult.* 25. *numer.* 11. *Hermoſill. ad LL. partit. L.* 55. *tit.* 5. *part.* 5. *gloſſ.* 5. *num.* 7. *tom.* 2. *fol. mihi* 259. *prima impreſſionis*, *Manſ. conſult.* 102. *num.* 21. 22. 23. *&* *ſeq. Altimar. de nullit. contract. tom.* 2. *quaſt.* 25. *numer.* 176. così eſſendo ſtata pagata la detta ſomma alla detta Ragione, o ſuoi Creditori, reſtò pro rata eſtinta l'altra ſomma di detti ſcudi 3800. ſpettante al detto Sig. Grimaldi.

Imperocchè ammeſſo per ora, che attesa la ſcienza, che aveva il Sig. Gaudio, che li detti ſcudi 3800. compreſi nella porzione della detta Ragione ſpettavano al Sig. Grimaldi, non ſi potevano da lui pagare, ſe non al Sig. Grimaldi, perchè l'Amminiſtratore non può pagare, o reſtituire ad un
Socio la porzione ſpettante all'altro; Si riſponde, che l'ob- 11
biezione potrebbe aver luogo, ſe il Sig. Gaudio aveſſe pagato tanto, che aſſorbiſſe in tutto, o in parte anche la rata di detto Sig. Grimaldi, ma eſſendo noi nel caſo, che in

mano

mano di detto Sig. Gaudio ſi ritrova preſentemente una ſomma aſſai maggiore dell' importare delli detti ſcudi 3800. e frutti ſpettanti al detto Sig. Grimaldi, tutto quello dunque, che prima di ora è ſtato eſatto dalla Ragione Corſanego, e Granello, o da' ſuoi Creditori dopo il di lei fallimento, deve andare in conto della ſola rata, che a detta Ragione veramente ſpettava, ſecondo la nota, ed ammirabile equità della *L. Marcellus §. Reſque ff. ad Sen. Conſ. Trebell.* la quale per la più comune opinione de' Dottori viene anche ampliata a queſti noſtri ſimiliſſimi termini *Honded, conſ.* 58. *num.* 60., e con molti altri ſeguenti *lib.* 1. ove in fine del detto conſiglio riporta in diſteſo una deciſione della *Ruota di Roma, Felic. de ſociet. cap.* 28. *numer.* 9. *Cabed. deciſ.* 146. *num.* 3. e pienamente per tutti il *Bertacchin. nel vot.* 109. *per tot.*

12 Inoltre trattandoſi nel noſtro caſo di quantità, e molto più di quantità diſtinta in due parti, cioè una di ſc. 3800. ſpettanti di participazione al Sig. Grimaldi, e l' altra nel reſto ſpettante alla detta Ragione, nè potendo tal quantità di ſua natura ricevere comunione alcuna, non ſi può mai dire, nè può eſſere mai vero, che la detta Ragione nella parte quantitativa del Signor Grimaldi vi aveſſe alcuna minima parte, come dottamente avvertono il *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 5. *queſt.* 8. *num.* 13. *Card. de Luc. de fideicomm. diſc.* 111. *num.* 3. *Torr. var. quaſt. tom.* 2. *in. Miſcellan. p.* 1. *quaſt.* 23. *tit.* 12. *num.* 16. 17. 18.

Hanno di più preteſo li Difenſori del Sig. Grimaldi, che quantunque ſi poteſſe dire in contrario, che li ſcudi 3800. non foſſero ſtati impiegati dalla detta Ragione nella di lei participazione, e così non fuſſe egli ſtato Socio, e partecipe del Sig. Gaudio, nulladimeno fuſſe queſti per due altri fondamenti obbligato a pagarli al detto Sig. Grimaldi, il
13 primo de' quali era, perchè avendo detto Sig. Gaudio, come complimentario della detta Ragione ſcritte tutte le lettere al Sig. Grimaldi, nelle quali confeſſava eſſere ſtato fatto l' impiego di detti ſcudi 3800., ed eſſere queſti pervenuti

in ma-

in mano de' Partitanti, di cui egli era il principale, e l'amministratore, si fusse con ciò pregiudicato, cioè, che avesse anche astretta la di lui fede, e contratta anche l'obbligazione in proprio verso del Signor Grimaldi, per il Testo nella *L. fidejussor. §. Pater, ff. de pignor. & L. non putavit, §. Si quis sua manu, ff. de bonor. possess. contra tabul.* L'altro, che fusse almeno tenuto in proprio in virtù dell'azione *de dolo*, per aver asserito con le medesime lettere, benchè da lui scritte, come complimentario al Signor Grimaldi l'impiego fatto, quando egli molto bene sapeva, che ciò era falso, ma perchè parvemi, che avessero questi due fondamenti qualche difficoltà, perciò lasciatone ogni altra maggiore esamina, e discussione, stimai bene di decidere, e terminare la causa sulle ragioni del primo punto, come più chiare, e sode, e più confacevoli all'uso mercantile.

E' stato finalmente opposto dalli Signori Avvocati del Signor Gaudio, che il presente Giudizio di sequestro sia nullo, e di niun valore per difetto di giurisdizione, perchè essendo egli non solo assente, ma anche forastiere, e non suddito a questi Tribunali, non poteva in questi Stati essere convenuto in azione personale dal Signor Grimaldi, o suoi Eredi al pagamento delli detti scudi 3800. col valore delle robe sequestrate, imperocchè a questa obbiezione vien risposto diffusamente dalla *Ruota nostra Fiorentina in Liburnen. sequestri* 10. *Septembris* 1700. la quale si trova stampata fra le decisioni di Lucca, raccolte dal *Palm. al tom. 4. decis.* 349. e da me nel mio Trattato del *Cambista instruito cap. ult.* ne' quali luoghi con più ragioni resta provato, che in oggi, atteso il sequestro eziandio di cose mobili, e venali, si può agire con l'azione personale contro il Debitore assente, e non suddito dinanzi il Giudice del luogo, ove è seguito il sequestro.

Et ita, &c. utraque, &c.

A R.

ARGOMENTO.

SI eſamina ſe avendo un Mercante comprata qualche ſorta di mercanzie per ordine d'un'altro, paſſi ſubito il dominio delle mercanzie comprate nel Commettente, e quando nò?

E parimente ſe il dominio paſſi nel conſegnare le mercanzie al Mulattiere, o Padron di Nave, in quello per cui ordine reſtano conſegnate, o caricate.

Si ſpiega diffuſamente l'importanza della clauſula *per conto di N.* e l'altra *a diſpoſizione di N.* uſate frequentemente da' Mercanti.

E quali Perſone rappreſenti il Mandatario nel compratore da ſe ſteſſo, o da altri, le mercanzie ordinategli dal ſuo Corriſpondente.

SOMMARIO.

1 N*Arrazione del fatto.*

2 *La tradizione della roba venduta, fatta al Procuratore, opera lo ſteſſo effetto, come ſe fuſſe fatta al Principale.*

3 *E così la conſegna delle mercanzie fatte al Vetturale, o Padrone di Barca, d'ordine del Commettente, ſi reputa come fatta allo ſteſſo Commettente,* e num. 18.

4 *Il Mercante corriſpondente nel traſmettere le ſue merci ordi-*

ordinategli dal Commettente, rappresenta due Persone, una di venditore, e l'altra di Procuratore in comprarle, e riceverle da se medesimo.

Dichiara come al n. 19.

5 Il dominio della roba venduta non può passare, se prima non è pesata, o misurata la roba venduta.

Si dichiara, e si limita, num. 6. 7.

8 La clausula per conto, o l'altra a disposizione di N. prova il dominio della roba passata in N. e n. 9.

Si limita, e si dichiara al num. 20. 21. 23. 24. e 27.

10 Il dominio non si può trasferire, senza il Concorso de' tre requisiti, cioè, titolo, volontà delle Parti, e tradizione reale, o per modo vero, o finto.

11 Il Ministro, o Procuratore sostituente non può essere ripreso della mala elezione del Sostituto, quando nel sostituire vi è concorso l'assenso tacito, o espresso degl' Interessati.

12 L'ordine, o mandato dato da un Mercante al suo Corrispondente, non si presume, che sia stato variato, se chiaramente non si prova.

13 Il pagamento, o la consegna della roba non si presume fatta innanzi il tempo.

Molto più quando l'altro Contraente, a cui deve si fare il pagamento, o consegna della roba, non ha adempito per parte sua a quanto era obbligato, num. 14.

15 L'atto si deve riferire sempre alla causa necessaria, e non volontaria.

16 L'osservanza interpetra la volontà delle Parti.

17 La discretiva maniera degli ordini, fa conjetturare diversa la volontà del Mercante.

22 Il mandato, o ordine dato dal Padrone, di consegnare la sua roba ad un'altro, non è sufficiente a trasferirne il dominio, se il mandato non è eseguito coll' attuale consegna.

25 Il dominio della roba può stare appresso d'uno, e l'utile, o il comodo, o l'incomodo, e pericolo del contratto, può essere d'un'altro, e n. 26.

28 Le parole mio, e nostro possono importare, secondo la soggetta materia, amministrazione, e non dominio.

29 Li Mercanti, quando non vogliono fidare al Commet-

tente, ſogliono caricare le mercanzie commeſſe per conto, e riſico del Commettente, per conſegnarſi ad un'altro, di cui hanno fede.

LIBURNEN. DOMINII,

SUPER

SARCINIS LANARUM.

Veneris 11. Septembris 1722.

Coram D. Auditore de Caſaregis.

DECISIONE VIII.

1 AVendo il Sig. Bernardo Seniè, e Compagni di Livorno, in riguardo ad una quantità di Balle di Lane da loro contrattate con la Ragione Sejana, molto prima, che ella mancaſſe, preteſo di non eſſere aſtretti a concorrere nella concordia fatta dalla medeſima Ragione, con gli altri ſuoi Creditori eccedenti, tanto nel numero delle Perſone, quanto nella quantità del credito, le due terze parti ricercate dagli ordini della Mercanzia; Fummi dal Molt'Illuſtre Magiſtrato della ſteſſa Mercanzia commeſſo l'articolo (a cui ſi riſtringeva tutto il dubbio della preſente Cauſa) ſe dette Lane foſſero prima del fallimento di detta Ragione paſſate in dominio di detto Sig. Seniè, &c. dimanierachè loro competeſſe la vindicazione, o l'azione di ricuperarle dalla maſſa de' Creditori, in ragione di proprietà, e non di credito.

In

In esecuzione de' riveritissimi comandamenti del suddetto Molt' Illustre Magistrato, fu da me risposto non essere mai passate le dette Lane in proprietà, e dominio di detto Sig. Seniè, &c. riservando però a' medesimi le loro ragioni tali, e quali del loro credito, per doverne conseguire il loro pagamento alla forma della concordia confermata già per Decreto di detto Magistrato.

Venendo ora alle ragioni, per cui rimasi persuaso a così giudicare, per maggior chiarezza riporterò in prima tutto lo sfogo, che si faceva in contrario dalli Signori Informanti del Signor Seniè, affine di provare la pretesa traslazione del dominio delle dette Lane nel loro Cliente.

E principalmente allegavasi da essi un'ordine dato sotto li 17. Marzo 1721. à Nativitate, dalla suddetta Ragione, o sia dal Sig. Sabato N.... di lei complimentario al Drelli di Grosseto, a favore del detto Sig. Seniè, del tenore seguente.

Delle Lane, che di mio vi trovate, vi piacerà a disposizione del Sig. Bernardo Seniè caricarle al presente Padron Paolo Lazzarini, mentre che dal detto Sig. Seniè vi venga quì sotto approvata la consegna.

Sotto il qual'ordine si legge la seguente approvazione del d. Sig. Seniè.

E per noi vi compiacerete caricare le dette Lane sopra il Navicello del Padron Paolo Lazzarini alla nostra consegna, con mandarvene Polizza di carico.

Ricevuto subito tal'ordine con la suddetta approvazione del Sig. Seniè, il Sig. Drelli caricò sopra il Navicello di detto Padron Lazzarini le suddette Balle, come consta dalla seguente polizza di carico.

A 29. Marzo 1721. in Grosseto. Il Magnifico Padron Paolo Lazzarini ha caricato in questo Fosso di Grosseto per conto del Sig. Bernardo Seniè Balle 68. Lane, per consegnarle al Sig. Sabato N.... e delle Marche, e qualità infrascritte.

E parimente sotto lo stesso giorno della detta caricazione detto Sig. Drelli rispose al Sig. Seniè, con lettera di questo tenore.

Dal Padron Paolo Lazzarini mi è ſtato il dì antecedente conſegnato un voſtro ordine di dare al medeſimo le Lane, che avevo di attenenza del Signor Sabato N.... onde in eſecuzione di tal' ordine vi reſtano ſpedite num. 68. Balle Lane ben condizionate.

Da tutta la Serie del premeſſo fatto ſi pretendeva d'inferire, che foſse ſeguita la conſegna, o tradizione delle dette Lane al Sig. Seniè, mediante la Perſona di detto Padron Lazzarini, di lui commiſſionario, o mandatario a ricevere le dette Lane; Imperciocchè chiaramente coſtando dall'ordine del Sig. Sabato N.... di caricarle, e conſegnarle a diſpoſizione del Sig. Seniè al detto Padron Lazzarini, e parimente dell'approvazione, e ordine del Signor Seniè di farſi tale caricazione, e conſegna al medeſimo Padrone, e dell'eſecuzione finalmente di tali ordini, cioè della caricazione, e conſegna attuale di dette Lane al detto Padrone, per conto del detto Sig. Seniè, come appare eſpreſsamente dalla ſuddetta polizza di carico, e lettera di avviſo del Sig. Drelli, non ſi può negare, che la tradizione delle ſuddette Lane, fatta dal Drelli al detto Padron Lazzarini, per ordine del Sig. Seniè, non ſi reputi come s'ella foſse ſtata fatta allo ſteſso Sig. Seniè, poichè in jure la conſegna fatta al Procuratore ha lo ſteſſo effetto, e vigore, come ſe foſse fatta al medeſimo Principale, per li Teſti puntuali nella *L. traditio §. ultimo ff. de acquir. rer. dominio, & L. 1. §. per Procuratorem*, con la *gloſſ. ivi in verb. acquiritur, & L. communis* 42. *ff. de acquirend. vel amittend. poſſeſſ. Rocc. de mandat. num.* 108. *& reſpon.* 19. *num.* 1. *& ſeq. tom.* 2. *Rot. Genuen. deciſ.* 13. *num.* 17. e Noi pienamente nel *diſc.* 56. *num.* 21, *& ſeq. tom.* 2. e in puntuali termini di mercanzie conſegnate al Vetturale, o Padron di Barca, d'ordine del Commettente *Gratian. cap.* 500. *numer.* 12. *&* 20. *&* 21. ed ivi *Carl. Ant. de Luc.* 11. *verſ. è contrario*, il *Card. de Luc. de empt. diſc.* 5. *num.* 6. *& diſc.* 6. *num.* 9.

Aggiungevaſi di più dagl'Informanti del Signor Seniè,

per

per avvalorare queſto loro aſſunto, che lo ſteſſo Sig. Drelli nell'eſecuzione de' ſuddetti ordini de' Sig. Sabato, e Seniè veniva a rappreſentare due perſone, una come Procuratore del Sig. Sabato, e l'altra come Procuratore del Sig. Seniè; Come Procuratore del Sig. Sabato dovea conſegnare, e caricare le dette Lane a diſpoſizione del Sig. Seniè; e come Procuratore di queſto le dovea ricevere da ſe medeſimo per caricarle, e conſegnarle al detto Padron Lazzarini; Onde eſeguito l'uno, e l'altro ordine, non ſi può negare, che la conſegna, e tradizione delle dette Lane non foſſe fatta al Sig. Seniè, mediante la perſona del Drelli Procuratore 4
del Sig. Seniè, come in ſimiliſſimi termini, che un Corriſpondente nel traſmettere le proprie mercanzie ad un'altro di ſuo ordine, faccia figura di due Perſone, cioè una di Venditore, e l'altra di Procuratore del Commettente, di Venditore nel vendere le proprie mercanzie, di Procuratore del Commettente nel comprarle, e riceverle da ſe medeſimo; abbiamo fermato Noi pienamente nel *diſc.* 38. *in addit. num.* 51. *& ſeq. tom.* 1 *de commerc.*

Nè punto oſta, che le dette Lane non ſiano ſtate peſate, 5
e però non ſi poſſa dire, che il loro dominio foſſe paſſato dal Sig. Sabato N. nel Sig. Seniè, mediante la Perſona del Drelli, o del Navicellajo Lazzarini *Card. de Luc. diſc.* 5. *num.* 5. *de empt. & vendit. & diſc.* 23. *num.* 4. 5. *de credit.* ed il *Veſcovo Rocc. cap.* 134. *num.* 2. *lib.* 2.

Primieramente, perchè tra' Mercanti, ſecondo il loro 6
ſtile non fa biſogno dell'eſpreſſa, e formale miſura, o peſatura, ad effetto di trasferire il dominio delle robe da loro vendute, o negoziate, ma baſta una tale quale o implicita miſura, o peſatura, che ſi fa con la notula, o conto inviato dal Commiſſionario, conforme avverte beniſſimo il *Card. de Luc. al detto diſc.* 5. *num.* 6. *de emption. & vendit.* e meglio al *diſc.* 23. *dal num.* 6. *fino al fin. de cred.*

In ſecondo luogo non è ſempre vero, che il dominio di 7
quelle coſe, che conſiſtono *in pondere, numero, vel menſura*, non ſi poſſa trasferire ſenza la precedente miſura, o pelatu-

ra, e perciò bisogna avvertire, che se la misura, o pesatura è necessaria alla perfezione della vendita, perchè senza di essa rimarrebbe ancora incerta la vendita; come per esempio se si fossero vendute cento moggia di grano, o cento stiora d'un Podere, in questo caso siccomme la vendita è del tutto incerta, perchè non si può sapere quali siano le cento moggia di Grano vendute, e quali le stiora di terra del Podere, se non dopo, che saranno misurate le stiora, o le moggia, così ella rimane per tale incertezza del tutto imperfetta, e per conseguenza è altresì impossibile, che delle suddette moggia di Grano, o stiora del Podere, se ne possa in altri trasferire il dominio innanzi di averle misurate; ma quando la misura, o pesatura non deve servire ad altro, che a dichiarare tutta la quantità del prezzo, la quale benchè sia certa in se stessa, non si può però sapere senza tal misura, o pesatura, come per modo di esempio, se si fosse venduto tutto il Grano d'un Granajo, o tutto il Vino d' una Cantina a tanto per moggio, o a tanto per barile, certamente in questo caso non dovendo servire la misura ad altro, che a dichiarazione di tutto l'ammontare del prezzo del Vino, o del Grano, perchè nel resto la vendita è certissima, mentre rispetto alla cosa venduta si sa, che tutto il Grano di tal Granajo, o Vino di tal Cantina è venduto, e rispetto al prezzo per essere stato esso già fermato tanto a barile, e tanto per moggio, non si può negare, che non sia in se stesso certissimo, benchè non si sappia dalle Parti; in questo caso, dissi, si può senza misura, o pesatura della roba venduta trasferirne in altro il dominio, come pienamente, e dottamente insegnano il *Vesc. Rocc. disput. select. al cap.* 134. *dal num.* 1. *fino al num.* 17. *tom.* 2. *De Luc. ad Gratian. cap.* 500. *num.* 14. *vers. quoad conditionem tacitam.*

Essendo noi dunque nella seconda parte della distinzione, perchè nel caso nostro non furomo contrattate alcune migliaja di libbre di dette Lane in genere, ma bensì tutte le dette Balle di Lana consegnate, e caricate erano comprese nel negozio, e contratto col prezzo stabilito di tante Pezze

per

per ogni centinajo di libbre, così il difetto della peſatura non ne poteva impedire la traslazione del dominio nel Sig. Seniè, mediante la Perſona del Drelli, o del Navicellajo.

In maggior prova del loro aſſunto allegavano li Signori Informanti del Sig. Seniè, che dette Lane furono caricate per di lui conto, come conſta dalla detta Polizza di carico, ivi, *ha caricato in queſto Foſſo di Groſſetto per conto del Signor Bernardo Seniè*, la qual clauſula *per conto* dimoſtra, che il domi- 8
nio delle dette Lane era appreſſo di detto Seniè: Noi nel *diſc.* 44. *num.* 5. *& in addit. num.* 60. *tom.* 1. e che tale caricazione fu di più fatta in eſecuzione dell'ordine del Sig. Sabato N. concepito con le parole *a diſpoſizione del Sig. Seniè*, 9
dalle quali ſe ne inferiſce parimente la traslazione del dominio nel medeſimo Signor Seniè, *Monſig. Anſald. de mercat. diſc.* 87. *num.* 36. *& ſeq.*

Tutto ciò non oſtante, benchè ſembra a prima giunta di qualche peſo, e rilievo, eſaminata ben bene la preſente cauſa in tutte le di lei circoſtanze, ho creduto, come io diceva, che il dominio di dette Lane non ſia mai paſſato nel detto Sig. Seniè, per le ragioni infraſcritte.

E primieramente debbo in breve premettere in fatto qualmente le dette Lane con altra maggior quantità furono negoziate dal Sig. Sabato in baratto di mercanzie, e denari con detto Sig. Seniè, e in tal Negozio, fra gli altri patti, fu tra loro convenuto, che il Sig. Seniè doveſſe ſubito conſegnare al Sig. Sabato le mercanzie promeſſe in baratto, e circa poi al contante, che egli foſſe tenuto a pagarlo al detto Sig. Sabato nell'atto dell'ultima conſegna, che gli ſarà a ſuo tempo fatta del reſto di tutte le Lane contrattate, come ſi è detto in molto maggior quantità delle controverſe, e che di più il Sig. Seniè doveſſe correre il riſico di tutte le ſuddette Lane nel traſporto, e navigazione da Groſſeto a Livorno.

Premeſſo ciò, paſſo ora più facilmente a dimoſtrare l'inſuſſiſtenza di ciaſcun fondamento addotto in contrario per provare il dominio delle dette Lane controverſe, paſſato nel Sig. Seniè.

E in quanto al primo dedotto dall' ordine del Sig. Sabato, dato al Drelli, di caricare le dette Lane a diſpoſizione del Sig. Seniè, col Padron Lazzarini, e dal medeſimo Drelli poco dopo eſeguito, l'ho ſtimato in vero di niun valore; Im-
10 perocchè, ſiccome per trasferire il dominio tre requiſiti neceſſariſſimi de jure ſi ricercano, cioè il titolo, la volontà delle Parti, e la tradizione reale, o per modo vero, o finto della medeſima coſa a chi la deve ricevere, Noi nel *diſc. 44. num. 13. & 18. tom. 1. de commerc.* non ho trovato, che dal ſuddetto ordine ſi poſſa giuſtamente inferire una tale volontà nel Sig. Sabato, e molto meno dalla ſuſſeguente eſecuzione dello ſteſſo ordine la preteſa tradizione, o conſegna delle dette Lane al Sig. Seniè, mediante la perſona del Navicellajo Lazzarini.

Non certamente la volontà, perchè ſiccome il Sig. Sabato non volſe correre il riſico della navigazione di dette Lane da Groſſeto a Livorno, ma l'indoſsò per patto eſpreſſo al Sig. Seniè; così quando volſe far venire dette Lane a Livorno, pensò anche al modo di cautelarſi, acciocchè il riſico ſuddetto non poteſſe mai ſtare per lui, perciò con detto ordine dato al Drelli la ſua volontà, ed intenzione fu ſolamente di farſi approvare dal Sig. Seniè la caricazione delle Lane ordinate per di lui conto al Drelli ſopra del Navicello del Padron Lazzarini, acciò il Sig. Seniè non poteſſe in alcun tempo notarlo di alcuna colpa, difetto, o negligenza, nel caſo mai, che foſſe ſeguito per viaggio qualche ſiniſtro, o baratteria ſopra le dette Lane, poichè quando nell'elezione delle Perſone, e Baſtimenti, che deve con-
11 durre la roba, vi è anche il conſenſo degl' Intereſſati, ceſſa allora ogni diſputa della negligenza, o mala elezione, *Mavent. deciſ. 72. num. 23. Marin. ad Reverter. deciſ. 206. in fin.* e che tale ſia ſtata la mente del Sig. Sabato, ſi conoſce chiaramente dal tenore del ſuddetto ordine, mentre ſe ne voglia conſiderare il puro, e germano ſenſo delle parole, *delle Lane, che di mio vi trovate, vi piacerà a diſpoſizione del Sig. Seniè caricarle al preſente Padron Paolo Lazzarini, mentre*

che

che dal detto Sig.r Seniè vi venga qui ſotto approvata tal conſegna, le quali parole nel ſuo retto ſenſo altro non portano, che un'ordine al Drelli di far la caricazione delle Lane ſopra del Navicello del Padron Lazzarini, alla diſpoſizione del Sig. Seniè, cioè ſe così riſolverà, o diſponerà il Sig. Seniè, e mentre ancora ſotto il medeſimo ordine ſi vegga eſpreſſa la di lui approvazione per tal caricazione, ma non ſi può mai da dette parole dedurre, come vorrebbe il Sig. Seniè, che l' intenzione del Sig. Sabato foſſe di fare in lui trasferire il dominio delle dette Lane.

E che ciò ſia vero, lo dimoſtra ad evidenza la lettera ſcritta dal Sig. Sabato al ſudd. Drelli pochi giorni innanzi, dove coll'occaſione di un' altro ſimile ordine di caricare Balle 30. per conto ſimilmente del detto Sig. Seniè, lo avvertì eſpreſſamente, che ſi faceſſe fare del Padron del Navicello la Polizza di carico di dette Balle, alla conſegna in Livorno del ſuddetto Sig. Sabato N. e che in tal forma doveſſe egli contenerſi per tutti gli ordini, che in appreſſo aveſſe dati, circa il reſto delle ſue Lane, ed ecco le parole preciſe di detta lettera ivi.

Da' miei Signori Samuel, e Nipoti di Siena vi è ſtato fatto conſegnare coſtì a mia diſpoſizione Balle 100. *circa Lane, oltre quelle tenete del Corcos, ec. avendovi a conto fatto ordine oggi per queſti Signori Seniè di Balle* 30. *delle medeſime, l' andrò facendo in appreſſo del reſto; Piacciavi però fare la di carico per qui a me diretta, per poterle io conſegnare a peſo a detto Seniè, e così farete per tutte in avvenire fino a nuovo ordine, e avviſate il ſeguito.*

Coſtando dunque dalla d. lettera l'eſpreſſa, e chiariſſima volontà del Sig. Sabato, che negli ordini, che dovea egli dare in avvenire di caricare le Lane per conto, e riſico del Sig. Seniè, non era mai di lui intenzione con tal caricazione, e conſegna da farſi alli Navicellaj, di dare, e conſegnare le Lane al Sig. Seniè, e per conſeguenza di volergliene trasferire il dominio, non ſi deve mai preſumere, che nelli 12
ſuſſeguenti ordini abbia il Sig. Sabato mutata volontà, ſe

non

non ſi prova manifeſtamente in contrario, come ho fermato in queſti termini nel *diſc.* 119. *numer.* 72. *&* 73. *t.* 2. *de commerc.*

13 E in maggior comprovazione di ciò, debbo anche far riflettere, che ficcome il Sig. Sabato non era ancora in quel tempo, che diede tal'ordine al Drelli, obbligato a conſegnare le Lane, non ſolo perchè tal conſegna dovea farſi da lui, ſecondo il pattuito molti meſi dopo, ma altresì perchè dal Sig. Seniè non era ſtato adempito per parte ſua al contratto, per non avere ancora in quel tempo conſegnate al Sig. Sabato tutte le mercanzie, che dovea molto tempo prima in virtù del baratto conſegnare, debbeſi però del tutto preſumere, che non abbia voluto innanzi della ſcadenza della conſegna delle dette Lane, e molto meno innanzi l'adempimento della parte contraria, conſegnarle
14 al detto Sig. Seniè *Alexand. conſ.* 210. *num.* 3. *verſ. & quod illæ literæ lib.* 7. *Angel. conſ.* 127. *in fin. Pacion. de locat. cap.* 37. *num.* 38. 39. *Rot. coram Buratt. deciſ.* 108. *num.* 10. *tom.* 1. *& Card. de Luc. diſc.* 159. *num.* 72. *de dot.* particolarmente tra' Mercanti, quali ſogliono eſſere attentiſſimi, e molto cauti ne' loro negozj.

E di quì naſce un'altra non men valevole preſunzione, e conjettura, perchè ſe il Sig. Sabato non era tenuto nel tempo, che fece il ſuddetto ordine al Drelli, a dare, e conſegnare al Sig. Seniè le ſuddette Lane, affine di trasferirgliene il dominio, non ſi può preſumere, che con tal'ordine voleſſe farlo, ma ſolamente di ordinarne la caricazione coll'approvazione del Sig. Seniè, quale per lo contrario era neceſſaria per liberarſi d'ogni diſputa, che poteſſe naſcere, come abbiamo viſto ſopra in caſo di qualche ſiniſtro, men-
15 tre de jure l'atto ſi deve riferire ſempre alla cauſa neceſſaria, e non mai volontaria, puntualmente Noi nel *diſc.* 21. *num.* 16. *tom.* 1. *& diſc.* 58. *num.* 18. *tom.* 2. *de commerc.*

16 Ma quì più d'ogn'altro argomento a provare tale volontà del Sig. Sabato, vale l'oſſervanza, che ſi vede praticata immediatamente dopo il predetto ordine del Sig. Sabato;

Ed

Ed ecco, che ſubito ricevuto dal Drelli tal'ordine, furono da lui caricate le Lane per conto bensì del Signor Seniè, perchè l'intereſſe, e riſico delle Lane a lui ſpettava, ma alla conſegna del Sig. Sabato, ſecondo l'avviſo, e volontà dal medeſimo eſpreſſagli nella precedente lettera di ſopra riportata di parola in parola; Giunto il Navicellajo Lazzarini ne fece la conſegna, ſecondo la Polizza di carico al Sig. Sabato, il quale le ripoſe ne' ſuoi Magazzini, nè mai (il che è più conſiderabile) il Sig. Seniè ha aperto bocca in fare una querela, o un'atto di contradizione a tal conſegna, nè contra il Drelli, nè contra il Sig. Sabato, il che averebbe dovuto fare, ſe giuſtamente il Signor Seniè aveſſe potuto pretendere d'eſſergli ſtata mancata la fede mercantile. Di quanto valore ſia l'oſſervanza ad interpetrare la volontà delle parti, non occorre, che io mi trattenga a provarla con alcuna autorità, mentre a ciaſcuno è ciò notiſſimo, ed ogni Dottore l'inſegna.

Aggiungeſi finalmente, che quando il Sig. Sabato nell'Anno precedente volſe veramente conſegnare in Groſſeto alcune partite di Lane al Sig. Seniè, per trasferirne in lui il dominio, atteſochè era allora ſcaduto il tempo della conſegna di eſſe, diede al detto Sig. Drelli ordini in una maniera del tutto diverſa, importante ſenza dubbio la vera tradizione delle Lane al Sig. Seniè, e traslazione in lui del dominio, come ſi vede dall'ordine dato a' 9. Agoſto 1720. ivi -- *tutte le Lane, che vi trovate di mia attinenza, vi compiacerete conſegnarle al Sign. Bernardo Seniè, o loro ordine S. P. in una, o più volte, con darmi avviſo diſtinto di tutto il ſeguito*, e ſimilmente dall'altro ordine de' 23. Settemb. 1720. ivi -- *in virtù di queſto mio ordine vi piacerà conſegnare all' ordine S. P. del Signor Bernardo Seniè tutte quelle Lane, che avete di mia attenenza, con darmi diſtinta nota*, e dell'altro ancora del dì 11. Ottobre dello ſteſſo Anno 1720. ivi -- *in virtù di queſto mio ordine vi piacerà conſegnare alli Sig. Bernardo Seniè, &c. o a chi ci ordineranno li medeſimi tutte le Lane, che vi ſaranno pervenute a mia diſpoſizione, con darci*

diſtinto

diſtinto avviſo, onde vedendoſi poi, che il Sig. Sabato circa le preſenti controverſe Lane, di cui non era ancora venuto il tempo della conſegna, atteſo anche l'inadempimento, ed inoſſervanza del Sig. Seniè, ha tenuto un'altro tenore diverſiſſimo dalli precedenti ordini, perchè non diede circa le preſenti l'ordine diretto di conſegnarle in Groſſeto al Sig. Seniè, &c. o al loro ordine S. P., ma di caricarle per
17 farle venire a Livorno alla conſegna dello ſteſſo Sig. Sabato, ſi deve da queſta diſcretiva maniera d'ordini oſſervata dal Sig. Sabato maggiormente argomentare, che la di lui volontà nell'ordine, che riſguarda le Lane controverſe, non era di farle conſegnare al Sig. Seniè per trasferirne il dominio, come in ſimili termini vanno diſcorrendo la *Ruota di Roma deciſ.* 228. *num.* 21. *par.* 15. *rec. & poſt De Luc. de teſtam. in Mantiſs. deciſ.* 5. *num.* 8. e la *Ruota noſtra in Collen. tranſactionis* 12. *Septembris* 1713. *coram D. Audit. de Comitib.* §. *potiſſimè quia*, e quaſi in puntuali termini *Monſig. Anſald. diſc.* 6. *num.* 9. *de mercat.*, e la *Ruota di Roma* appreſſo il *Paulut. differt.* 36. *tom.* 1. *deciſ.* 2. *num.* 16.

Oltre il diſetto della volontà nel Signor Sabato di conſegnare le Lane al Sig. Seniè, mediante la perſona del Navicellajo Lazzarini, manca altresì ſenz'alcun dubbio la ſtella reale, o attuale conſegna, o tradizione, perchè le Lane per verità furono dal Sig. Drelli caricate, e conſegnate al detto Navicellajo per portarle, e conſegnarle in Livorno al Sig. Sabato padrone delle medeſime, e non al Sig. Seniè, ed il Navicellajo così ſi obbligò di eſeguire in tutto, come conſta dalle dette Polizze di carico de'20. Marzo, e 5. Aprile 1721. il tenore delle quali conviene quì ripetere.

Il Magnifico Padron Paolo Lazzarini ha caricato in queſto Fuſſo di Groſſeto per conto del Signor Bernardo Seniè 68. *Balle Lane per conſegnarle al Sig. Sabato N.*

18 *Il Padron Andrea Cordelli di Livorno ha caricato ſopra il ſuo Navicello chiamato SS. Pietro, e Andrea, Balle* 8. *Lane aſciutte, e ben condizionate, per conto del Sig. Bernardo Seniè, per conſegnarſi al Sig. Sabato N.*

E ſic-

E ſiccome il Navicellajo, o Mulattiere non è altro, che un'organo, o inſtrumento, per cui ſi fa pervenire la roba ad altri, a' quali per eſſer lontani non è poſſibile il poterla conſegnare, o reſtituire di preſenza, così ogniqualvolta il Drelli, il quale aveva le Lane del Sig. Sabato, le dà al Naviccellajo per conſegnarle allo ſteſſo, ſi finge in ſoſtanza, che il medeſimo Drelli le conſegni al detto Sig. Sabato per mezzo dell'organo, ed inſtrumento del Navicellajo, per li Teſti nella *L. qui autem 14. §. Conſtituere, & L. & licèt 15. ff. de conſtit. pecun.*, ed ivi mirabilmente *Bart. nel d. §. Conſtituere num. 2. verſ. quarto nota, & ſeq.* con tutti gli altri Comentatori *Angel. de Peruſ. conſ. 44 num. 1. circa med.*, e puntualmente la *deciſ. di Genova* appreſſo il noſtro Trattato *de commerc. diſc. 44. num. 15. tom. 1.*

Da quanto ſopra ſi è detto ſi comprende ora di leggieri quanto ſieno inapplicabili le concluſioni in contrario allegate ſopra il primo fondamento, cioè che la tradizione della roba, o mercanzia, fatta al Procuratore, ſi conſidera come s'ella foſſe ſtata fatta al Principale, perchè come ſi è viſto nel noſtro caſo mancò non ſolo la volontà nel Signor Sabato di conſegnare le Lane, ma la ſteſſa tradizione di eſſe al Seniè, perchè quella fatta dal Drelli al Navicellajo, ſulla quale ſi fondavano gli Avvocati del detto Seniè, non ſi può mai dire, come altresì ho moſtrato poco fa, che ſia ſtata fatta al Procuratore del Sig. Seniè, mentre il Drelli la conſegnò al Navicellajo per doverle portare, e conſegnare al Sig. Sabato, e così il Navicellajo non fece in ciò altra figura, che di puro organo, e inſtrumento del Drelli, il quale per mezzo di lui venne a reſtituirle, e conſegnarle al Sig. Sabato.

Per la ſteſſa ragione và a terra l'altro fondamento ricavato dalla rappreſentazione di più Perſone, che ſi conſidera da' Dottori nel Corriſpondente, il quale compra le mercanzie d'ordine di qualche Mercante, nel qual caſo è veriſſimo, che chi compra per un'altro fa figura di Procuratore tanto nel comprare, che in ricevere la roba comprata per colui, che ha ordinata tal compra, e così la mercanzia comprata,

e rice-

e ricevuta da ſe medeſimo come Procuratore del Commettente, ſi reputa come ſe foſſe ſtata comprata, e ricevuta dallo ſteſſo Mandante, ma nel caſo noſtro il Drelli non poteva fare queſta rappreſentazione di più Perſone, cioè del Sig. Sabato nel conſegnare le Lane, e del Sig. Seniè in riceverle.

19 Poichè il Sig. Sabato non ha dato al detto Drelli tale mandato nè tacito, nè eſpreſſo di conſegnare a ſe medeſimo per il Sig. Seniè le dette ſue Lane, nè il Sig. Seniè di riceverle a ſuo nome, e ſenza tali ordini non può ſeguire la vera, e legittima tradizione, e conſegna della mercanzia, ad effetto di trasferirne il dominio, come puntualmente oſſerva la *Ruota coram Penia deciſ. 6. numer. 8. tom. 1. impreſſionis Venet.* e Noi nel *diſc. 44. num. 15.* ma ſolamente il mandato fu riſtretto, come ſi è viſto, a caricarle a diſpoſizione del Sig. Seniè, cioè ogni volta, che così egli vorrà, o diſporrà, ſopra del Navicello di Padron Lazzarini, e quando venga approvata tal caricazione dal Sig. Seniè ſotto il medeſimo ordine, perchè eſſe dovevano navigare da Groſſeto a Livorno a di lui riſico, anzi da quanto è ſtato da me ſopra conſiderato, la volontà eſpreſſa del Sig. Sabato mandante era, che eſſe Lane non ſi conſegnaſſero ad altri, che a lui medeſimo, e che perciò nella Polizza di carico ſi faceſſe obbligare il Padron Lazzarini a doverle al ſuo ſalvo arrivo conſegnare al detto Sig. Sabato, come fu ciò pienamente eſeguito dal Drelli, e dal Navicellajo, non oſtante, che il Signor Seniè ſotto l'ordine datogli dal Signor Sabato, oltre la ſua approvazione, ſoggiungeſſe ſenza ſcienza del detto Signor Sabato, di ſuo puro arbitrio, che ſi doveſſero dal Drelli caricare alla ſua conſegna in Livorno, e ciò con molta ragione, perchè il Drelli dovea eſeguire la volontà del Sig. Sabato ſuo principale padrone delle Lane, e non quella del Sig. Seniè.

20 Nè oſta tampoco, che nell'ordine dato dal Sig. Sabato al Drelli, vi ſi legga la clauſula *a diſpoſizione del Sig. Seniè*, perchè tal clauſula non può importare per ſe ſteſſa la traslazione

zione del dominio, come puntualmente la *deciſ. di Genova* appreſſo il noſtro Trattato *de commerc. diſc.* 44. *numer.* 9. *& ſeq. & num.* 12. ma ſolamente un mandato *cum libera*, per il Teſto nella *L. Lucius §. Creditor. ff. mandat. Pariſ. conſ.* 107. *num.* 36. *vol.* 3. *Golin. de procurator. par.* 4. *capit.* 1. *num.* 20. *Cenc. de cenſib. quæſt.* 67. *numer.* 31. *& Rot. coram Seraphin. deciſ.* 541. *num.* 4. ed appreſſo il *Paulut. diſſert.* 36. *tom.* 1. *deciſ.* 2. *num.* 16. Noi nel *diſc.* 44. *numer.* 10. 11. e così eſſendo ſtato dato dal Sig. Sabato tal mandato *cum libera* al Sig. Seniè circa il modo della caricazione ſolamente delle Lane, cioè circa l'approvazione del Navicellajo, il tempo della caricazione, e la quantità delle Lane da caricarſi, e ciò con molta ragione, dovendo il detto Seniè in vigore del prenominato patto, correre il riſico da Groſſeto a Livorno, dovea per tanto il Sig. Sabato intorno alla caricazione rimetterſi in tutto alla diſpoſizione del detto Sig. Seniè; ma tal mandato *cum libera* non poteva in modo alcuno eſtenderſi a farlo operare per la tradizione, e conſegna delle dette Lane al ſuddetto Sig. Seniè, ad effetto di trasferirne in lui il dominio, in pregiudizio di detto Sig. Sabato, e contro la di lui eſpreſſa volontà dimoſtrata di ſopra, con argomenti invincibili *Cenc. de cenſib. quæſt.* 67. *num.* 31. *in fin. & Rot. poſt eum deciſ.* 482. *num.* 4. 21

E benchè ſi poteſſe replicare, il che non ſi dee in verun modo ammettere, che col detto ordine, o mandato *cum libera*, aveſſe potuto il Sig. Seniè ordinare al Drelli di conſegnare in ſuo nome al Navicellajo le dette Lane, nulladimeno non eſſendo ſtato eſeguito dal Drelli tal mandato per averle caricate, e conſegnate al Navicellajo, a ſolo fine di renderle al Sig. Sabato, a cui de fatto furono conſegnate, non ſi può mai dire, che ſia ſeguita la tradizione delle dette Lane al Sig. Seniè, come puntualmente prova il Regio Tribunale di Sicilia appreſſo il *Milanen. deciſ.* 11. *num.* 10. 11. *par.* 1. ſeguitata dalla *deciſ. di Genova* appreſſo il mio Trattato *de commerc. diſc.* 44. *num.* 14. *&* 15. *par.* 1. 22

Nè rileva tampoco, che alcune volte le parole *alla voſtra diſpoſi-* 23

diſpoſizione vagliano a dimoſtrare il dominio, come avviſa *Monſig. Anſald. al diſc.* 87. *num.* 36. perchè ciò ha luogo, quando la ſoggetta materia, a cui ſono adattate, lo comporti, e vi concorrino in fatto tutti li requiſiti, che ſi deſiderano per la traslazione del dominio, non già nel caſo noſtro, ove manca la volontà del Sig. Sabato, e la tradizione delle Lane al Sig. Seniè; due de requiſiti neceſſarj per la traslazione del dominio, come puntualmente riſpondendo a queſta obbjezione oſſerva la ſudd. *Ruota di Genova* appreſſo il mio Trattato *de commerc. tom.* 1. *diſc.* 44. *num.* 12. 13. e lo comprova lo ſteſſo *Monſig. Anſald. al d. diſc.* 87. *num.* 38. 39. e quanto ancora a queſto propoſito diſcorre il *Gratian. nel cap.* 730. *num.* 2. 3. 4. 5. 6. *& ſeq.*

E finalmente non ſi può fare alcun fondamento ſopra la Polizza di carico, da cui ſi vede, che le dette Lane furono caricate dal Drelli per conto del Sig. Bernardo Seniè, dalla qual clauſula *per conto* ſi deve preſumere, che il dominio delle Lane ſpetti al detto Sig. Seniè, ſecondo le Dottrine citate ſopra nella obbjezione.

24 Poichè tale obbjezione potrebbe procedere, quando in fatto non appariſſe il contrario, ma ſiccome nel caſo noſtro ſi è moſtrato ad evidenza tanto dalla medeſima Polizza di carico, in cui viene eſpreſſamente ordinata al Navicellajo la conſegna al Sig. Sabato, quanto dall'altre circoſtanze, che non ſolo non ha mai il Sig. Sabato avuta intenzione di traſferire il dominio delle dette Lane, ma che nè pure la tradizione delle medeſime è ſeguita, perciò dalla ſuddetta clauſula *per conto del Sig. Seniè* non ſi può preſumere in lui tal dominio, ma ſi deve dire, che ella ſia ſtata appoſta a ſignificare ſolamente l'intereſſe, che aveva il Sig. Seniè nel carico di dette Lane, e il riſico, che in ele correva, come puntualmente in ſimil caſo per conciliazione della detta clauſula *per conto* avverte il *Senato di Mantova* appreſſo il *Manent. deciſ.* 72. *num.* 42. *verſ. quod litera cambii, & num.* 43. e perchè altresì ſi ſapeſſe dal Sig. Seniè, quali erano quelle Lane, che erano caricate per di lui riſico com'era neceſſario

per

per non dar luogo alle frodi, ſecondo l'avvertimento della *Ruot. Rom. deciſ.* 571. *numer.* 15. 16. *par.* 5. *recen.* e di Noi nel *diſc.* 4. *numer.* 12. *verſ. in caſu igitur*, *tom.* 1. *de commerc.*

Ed in vero ſiccome non è coſa nuova, che il dominio, 25
o titolo rimanga ſolamente appreſſo di uno, e tutto il comodo, e l'incomodo, e pericolo del contratto appreſſo di un'altro *Gratian. cap.* 730. *num.* 49. *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 35. *numer.* 11. *& Rot. deciſ.* 57. *numer.* 2. *&* 3. *par.* 14. e Noi nel *diſc.* 5. *num.* 28. 29. e più in ſpeciali ter- 26
mini, che il dominio della roba venduta, e non ancora conſegnata ſia appreſſo il Venditore, benchè l'utilità, o comodo, ed incomodo, o pericolo del contratto, o roba venduta ſia del Compratore, ſecondo il Teſto puntuale nella *L. Servi emptor. ff. de pericul. & comodo rei vendit. Venturin. conſ.* 33. *numer.* 69. *Altograd. Sen. conſ.* 9. *numer.* 27. 28. 29. 30. *& numer.* 33. *Bonden. colluct.* 49. *num.* 32. e meglio al *n.* 115. 120. *&* 121. *tom.* 1. *Manfrell. ad Capyc. latr. deciſ.* 196. *numer.* 6. 7. *Sanleger. de prævent. part.* 1. *quæſt.* 31. *num.* 30. *Urceol. conſult.* 5. *num.* 72. *con molti ſeg.* ed ivi *in prim. pend. num.* 7. Noi nel *diſc.* 38. *num.* 14. 15. *& diſc.* 56. *numer.* 19.
così per ragione di tal pericolo, ed intereſſe ſpettante al 27
Sig. Senie nelle Lane vendute, avendo potuto benissimo il Drelli dire nella Polizza di carico *per conto del Sig. Bernardo Senie*, in queſto ſenſo di puro intereſſe, e non di dominio, per la ſoggetta materia, ſi deve interpetrare la ſuddetta clauſula *Manent. d. deciſ.* 72. *num.* 43. come nella ſteſſa
maniera s'interpetra la clauſula *a voſtra diſpoſizione* in ſenſo 28
di pura amministrazione, come abbiamo veduto, e le parole *mio*, e *noſtro*, quantunque di ſua natura ſignifichino dominio, alcune volte per la ſoggetta materia importano la ſola amministrazione, Noi nel *diſc.* 44. *num.* 22. *&* 23. *Rot. cor. Coccin. deciſ.* 481. *num.* 3. e a tutto ciò favoriſce quanto pienamente viene accumulato dal *Gratian. al cap.* 730. *num.* 2. 3. 4. 5. 6. *& ſeq. & deciſ.* 411. *numer.* 6. 7. *par.* 13. *recent.* con le quali ſopraccennate Dottrine ſi moſtrava anche

la falſità dell'argomento, con cui ſi pretendeva dal Sig. Seniè inferire il dominio dal pericolo, e riſico, che correva egli ſopra le Lane.

29 Inoltre i Mercanti, quando vogliono traſmettere qualche proprio genere di mercanzie ad alcuno, che gliel'ha ordinato, del quale non hanno troppa cognizione, o troppa fede, ſogliono caricare le mercanzie bensì per conto, e riſico del Commettente, ma alla conſegna d'un' altro amico corriſpondente, acciocchè queſti le conſegni al Mandante con ritirarne nell'atto ſteſſo della conſegna il prezzo, o la cautela, onde ſecondo lo ſtile univerſale de' Mercanti, la clauſula *per conto* ſi può ſecondo la ſoggetta materia, e intenzione del Mandatario riferire all'intereſſe, e riſico, che ha uno ſopra la mercanzia, e non al dominio, che non può avere, quando manca il requiſito della tradizione della mercanzia,

Et ita utraque, &c.

A R-

ARGOMENTO.

SE il Datore delle lettere in caſo, che le lettere tornino in proteſto, poſſa eſſere aſtretto dal Rimettente a reſtituirgli lo ſteſſo denaro da lui sborſato per la valuta di eſſe lettere, o a pagargli l'importare del ritorno, conforme tornaſſe meglio al detto Rimettente.

SOMMARIO.

1 *IL Rimettente non può pretendere nel caſo delle lettere proteſtate, o non adempite la reſtituzione del medeſimo denaro, ma ſolamente l'importare del ritorno.*

2 *Il Compratore è tenuto a pagare il prezzo convenuto, benchè al tempo del Contratto il prezzo della roba venduta foſſe ſtato ſcemato per Editto del Principe non venuto ancora a notizia de' Contraenti.*

DECISIONE IX.

INſorſe alcuni anni ſono tra li Signori Morganti, e Giavarini di Livorno una del tutto nova, ed oſtinata lite, come ſi vede dalli miei 59. 60. 61. *de commerc. tom.* 2. (nella qual cauſa io ſoſteneva le parti del Sig. Morganti) pretendendo il Primo di pagare al Secondo, conforme al ſolito, l'importare del ritorno delle lettere da lui date, e non compite, o tornate in proteſto, inſiſtendo per lo

contrario il Sig. Giavarini nella repetizione dello stesso denaro da lui sborsato in Livorno per la valuta delle suddette lettere, avvegnachè per la grande alterazione delle monete seguita allora in Francia, tornava molto più a conto al Signor Giavarini di riavere il suo medesimo denaro, che dimandare l'importare del ritorno.

Dopo un lungo dibattimento fralle parti, fu giudicato fi-
1 nalmente dalli Sig. Consoli di Mare di Pisa a favore del Signor Morganti, la di cui Sentenza fu confermata poi da altri Giudici in Firenze in grado di appello, o di revisione.

Le ragioni d'una tale decisione non occorre quì riportare; poichè sono ampiamente da me estese ne' suddetti miei discorsi; solamente rinoverò quel dubbio, che fu promosso in ultimo luogo, se per essere già seguita al tempo, che furono contrattate le lettere, senza però la scienza delle Parti, la mutazione delle monete in Francia, il contratto del cambio fusse valido, o si dovesse almeno ridurre il cambio a ragguaglio delle monete alterate.

Sopra qual dubbio fu ottimamente anche risoluto a favore del Sig. Morganti per la validità del cambio, e delle lettere, per le ragioni da me pure addotte nel d. mio *disc.* 61. *de commerc.* aggiungendo ora di più in comprovazione di
2 quanto allora portai, una decisione quasi puntuale del Regio Senato di Granata appresso il *Lar. decis.* 11. *numer.* 59. seguitata, e riferita dal *De Luc. al Grazian. discept. cap.* 260. *num.* 4. dove essendosi disputato se il Compratore era tenuto a stare al prezzo da lui convenuto, benchè al tempo del contratto fusse già stato per Editto del Re, non ancora venuto a notizia delle Parti, scemato il prezzo della roba venduta, fu concordemente risoluto da quel savissimo Senato affirmativamente, attesa l'ignoranza, che avean le Parti, del suddetto Editto.

IL FINE.

IN-

INDICE

DELLE MATERIE,

Che in queſt' Opera ſi contengono.

A

ACCETTANTE.

Vedi ancora **ACCETTAZIONE**.

Accettante, a cui notizia, per la diſtanza de' luoghi non poteva eſsere il fallimento dello Scrivente, non è tenuto pagare la lettera accettata. cap. 2. num. 1.

Prima ragione dell' affermato. d. cap. 2. num. 2.

Seconda ragione. d. cap. num. 3.

Accettante, ſe al tempo dell' accettazione ha avuta, o potuta avere ſcienza del fallimento dello Scrivente, è tenuto a pagare la lettera. d. cap. 2. num. 10.

Accettante è tenuto a pagar la lettera accettata, ſe il fallimento dello Scrivente ſarà ſeguito dopo l'accettazione. d. capit. 2. num. 11.

Accettante è tenuto al pagamente della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima, ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione. cap. 2. num. 41.

A differenza del caſo nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. d. cap. 2. num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l'Accettante ignorante della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell'altro di valuta pagata in contanti. d. cap. 2. numer. 43. 45.

Se il Debitore farà tratta al ſuo Debitore con lettere di cambio pagabili ad un ſuo Creditore, benchè il Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire al tempo delle ſuddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante ſarà tenuto a pagarele al detto Creditore del Traente. cap. 3. num. 20.

Ciò procede ſe il Debitore accettante, e il Creditor del Traente ſaranno in buona fede, cioè ſenza la ſcienza del fallimento del Traente. cap. 3. num. 21.

Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. cap. 3. num. 22.

Ed avendole l'Accettante in tal caſo pagate, il Creditore le deverà reſtituire alla maſſa de' Creditori, e l'Accettante le doverà pagare un' altra volta. d. cap. 3. num. 23.

Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell' iſteſſo tempo gli vien fatta: ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagar la tratta, che accettò. cap. 3. num. 24. 25. 26. e ſeg.

L'Accettante non è tenuto a pagar le lettere, che egli accettò: quando quello a favor del quale furono accettate, non è creditor del Traente, ma ſemplice adjetto, o Procuratore. cap. 3. numer. 33.

Il de-

Il dominio del denàro della lettera accettata, non ſi dice eſcito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto denaro ſia appreſſo l' Accettante non per anche conſunto, o commiſto da quello, a favor del quale è accettata la ſuddetta lettera di cambio. cap. 2. num. 41.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo, che l' Accettante abbia effettivamente pagato la rimeſſa al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 3. num. 54.

L' Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario, innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui, pendente ancora il termine, è valido, benchè gli ſia in tempo giunto l' ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante. cap. 3. num. 68. Dichiara, e limita ne' caſi de' quali al num. 73. 74. e ſeg. e num. 79. col ſeg.

L' Accettante d' una lettera di cambio deve ſenza eccezione alcuna pagarla al Preſentatore, quando queſti è creditore, o intereſſato nella rimeſſa. cap. 3. num. 78.

Se ſi può pagare la lettera dall' Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l' ha riſcoſſa và a danno dell' Accettante. d. capit. 3. num. 79. e ſeg. e num. 90.

Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è ſtata data per comodo del Creditore, non ſi può dall' Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. cap. 3. num. 96.

Il contrario, ſe la dilazione, o l' uſo delle Piazze è poſto a favore del Debitore. d. cap. 3. num. 91.

L' Accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera ſopra proteſto, *cioè per onor della firma dello Scrivente, o del Girante. d. cap. 3. num. 96. 98.*

Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l' Accettante ſono obbligati in ſolidum *verſo il Creditore, o Preſentatore della lettera accettata. detto capit. 3. num. 97.*

E ſe ne aſſegna la ragione. num. 98. del ſudd. cap. 3.

Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed

altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima Tratta al ſuddetto Traente. d. cap. 3. num. 99.

Il Preſentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l' Accettante, quando tanto la lettera del Tratnte, quanto le girate ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all' ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. d. cap. 3. num. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenz' aver da lui ricevuta la valuta, e gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio, non averà per obbligato ſe non l' Accettante. cap. 3. num. 101.

Obbligazione dell' Accettante

Vedi girata. *cap. 4. num. 8. 9.*

In queſti caſi però all' Accettante competerebbe il regreſſo, o l' azione di rivalerſene contro dello Scrivente. cap. 4. num. 10.

Quando ſia tenuto l' Accettante a pagare la lettera aceettata.

Vedi Girante. *cap. 4. num. 11.*

L' Accettante non ha regreſſo alcuno contro lo Scrivente, ſe volſe pagare la lettera di cambio, contuttochè le foſſe pervenuta avanti la ſcadenza del pagamento la notizia del cattivo ſtato in cui ſi trovava il Girante; queſto però non ha luogo, ſe tal notizia le perverrà dopo l' accettazione, e il ſeguito pagamento. cap. 4. num. 15.

Non revocato l' ordine di pagare, avanti che dall' Accettante ſia fatto il pagamento, il detto pagamento è ſempre ben fatto, benchè il Preſentatore della lettera, a cui ſi paga, ſia ſemplice adjetto, o Procuratore. cap. 4. num. 21.

L' Adjetto al pagamento può rappreſentatore nelle lettere di cambio due perſone, e quando poſſa, o nò convenire l' Accettante al detto pagamento. cap. 4. num. 22. 23. 24.

Si ſpiega quando l' Accettante ſia tenuto al pagamento della lettera accettata. cap. 4. num. 25.

L' Accettante ſe è tenuto a pagar la tratta, o girata al Giratario, per il ſuo ha l' azione di convenire lo Scrivente, e queſti

può

può farsi pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che la medesima girò. cap. 4. num. 27.
S' insegna quando questo abbia luogo, o nò. detto cap. 4. n. 28. 29.
Quando è invalida la girata, benchè sia seguita l' accettazione della lettera, l' Accettante non è tenuto al pagamento, e se averà pagato senza sapere l' invalidità della girata a cagione della decozione attuale, o prossima del Giratario, tal pagamento sarà seguito a danno dello Scrivente, e del Girante. cap. 4. num. 31.
Limita nel caso, che all' Accettante fosse nota l' invalidità della detta Girata. cap. 4. num. 32.
L' Accettante le lettere di cambio è tenuto a pagarle al Presentatore, senza poter dedurre alcuna eccezione torbida, o disputabile. decis. 1. num. 2. e decis. 2. num. 1. e 3.
S' insegna quando ciò abbia luogo. d. decis. num. 28. 29.
L' Accettante si presume avere accettate le lettere sotto la tacita condizione, che lo Scrivente sia idoneo per il rimborso dell' Accettante. dec. 1. num. 3.
L' Accettante non è tenuto pagar le lettere, se dal tempo dell' accettazione, o innanzi era lo Scrivente fallito. detta decis. n. 6.
Il contrario si deve dire, quando il fallimento dello Scrivente è seguito dopo l' accettazione. d. decis. num. 7.
Se ne assegnano le ragioni. decis. 1. num. 8. e seg.
L' Accettante si fa mallevadore dello Scrivente, quando non è questi creditore dell' Accettante. decis. 1. num. 9.
L' Accettante non è tenuto al pagamento delle lettere accettate, quando dal tempo della sua accettazione fosse stato lo Scrivente in prossimo stato di fallire. decis. 1. num. 11. e dec. 2. num. 4.
L' Accettante è tenuto a pagar le lettere, quando il fallimento dello Scrivente è seguito dopo per un caso nuovo, ed improvviso. d. decis. num. 25. e decis. 2. num. 5.
L' Accettante non può addurre contro il Presentatore delle lettere cambiali l' eccezione della valuta non pagata allo Scrivente dal Remittente, nè qualunque altra eccezione. decis. 1. num. 29. e decis. 2. num. 11.
Si spiega quando però questo s' intenda. d. decis. d. n. 29.
L' Accettante le lettere di cambio non può addurre alcuna eccezio-

eccezione nè in ſuo nome, nè a nome dello Scrivente. dec. 33. num. 3.

Dichiara, è limita come al num. 4. della d. deciſ. 3.

ACCETTAZIONE.

Vedi ancora ACCETTANTE.

Accettazione delle lettere di cambio induce a favore del Preſentante l'obbligazione de conſtituta pecunia. *cap. 2. num. 4.*

Accettazione di lettera di cambio fatta dopo il proſſimo fallimento dello Scrivente, è egualmente invalida, che ſe fatta foſſe dopo il fallimento attuale. cap. 2. num. 15.

Fatta la tratta da uno per conto d' un' altro, ſe queſti al tempo della tratta era fallito, o proſſimo al fallimento, non ſarà tenuto a pagarla, benchè l' aveſſe accettata. cap. 3. num. 13.

Se foſſe ſtata fatta da uno la tratta ad un altro, con ordinargli di prendere il ſuo rimborſo da un Terzo, ed il Trattario l' aveſſe compita, con aver tratto per il ſuo rimborſo dal ſuddetto Terzo, da cui foſſe accettato, ſarà tenuto queſto Terzo al pagamento, benchè il primo Traente aveſſe faliito dopo la ſuddetta accettazione del Terzo. cap. 3. num. 14.

Lo ſteſſo ſi doverà dire anche quando il fallimento del primo Traente foſſe ſeguito innanzi l' Accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il ſuo rimborſo il Trattario, ſe il Terzo prima del fallimento del primo Traente, ſi foſſe obbligato al rimborſo del detto Trattario. cap. 3. num. 15.

Il contrario deve tenerſi quando non foſſe ſeguita tale obbligazione del Terzo, da cui ſi deve rivalere il Trattario. cap. 3. num. 16. 17.

E quando al tempo dell' accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. cap. 3. n. 18.

Dichiaraſi al num. 19. d. capit. 3.

La rimeſſa fatta per compire la tratta, è un atto correſpettivo alla tratta, onde ſe ceſſa la rimeſſa, deve ceſſare la tratta, quantunque accettata. capit. 3. numer. 25.

Si di-

Si distingue questa proposizione. d. capit. numer. 28. 29. e seg. e num. 33.

La protesta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare la sua tratta a contemplazione della sua rimessa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le lettere di cambio. d. cap. 3. num. 29.

Le lettere di cambio, benchè date corrispettivamente alla valuta di chi le riceve, pure se saranno accettate, non si può opporre dall' Accettante a nome, nè pure dallo Scrivente contro di quello, al di cui favore furono accettate l' eccezioni della valuta non pagata, cap. 3. num. 30.

Chi averà data una lettera all' ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, se il Ricevitore della detta lettera, benchè l'abbia fatta accettare, era fallito, o prossimo al fallimento al tempo della data lettera, sarà anteriore, o poziore ad ogn' altro sopra la rimessa fatta con detta lettera, cap. 3. num. 36. 41. e seg. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Dator della lettera non si è avuta fede del prezzo. d. cap. 3. num. 44. e seg.

Quando l' accettazione nuoca all' Accettante. Vedi lettera di cambio. *cap. 4. num. 15. 12.*

Quando gli nuoce l' accettazione, non ha l' Accettante, nè pure il regresso contro l' istesso Scrivente. cap. 4 num. 13.

A che sia tenuto il Presentatore, acciò la lettera, che egli presentò; venga accettata. cap. 6. num. 18. 19.

Accettate le lettere, e realmente soddisfatte resta liberato lo Scrivente; o Girante. capit. 6. num. 22.

Non seguita l' accettazione, a che sia tenuto il Presentatore della lettera di cambio. cap. 6. num. 23.

Dentro il tempo nel quale cadeva l' accettazione delle lettere di cambio, che non furono accettate, si devono mandare i protesti. capit. 6. num. 26.

ACCETTAZIONE.

Vedi ancora ACCETTANTE.

S' assegna la diversità del protesto levato per difetto d' accettazione, e il protesto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. n. 28.
Che cosa operi nelle Fiere il protesto levato per mancanza d' accettazione.. cap. 6. num. 29.

ADIETTO al pagamento.

Vedi Procuratore.

AFFLITTO.

All' Affritto aggiunger maggiore afflizione viene abborrito da tutte le Leggi. dec. 3. num. 9.

AMMINISTRATORE.

L' Amministratore di qualche Ragione può esser convenuto dal Partecipe, o Socio ammesso alla Ragione da uno de' Socii col consenso degli altri Consocii. decis. 8. num. 8.

ANIMALE.

Animale si presume mortalmente morboso nel tempo della vendita, se muore nel tempo di due, o tre giorni. cap. 2. n. 11.

ATTO.

L' Atto si deve interpretare ad ogni modo nel tempo esclusivo del delitto, ed inclusivo della buona fede. decis. 7. num. 2.
L' Atto si deve riferire sempre alla causa necessaria, e non volontaria. decis. 8. num. 15.

AZIONE.

Che azione abbia il Socio, o Partecipe del Socio di qualche Ragione contro la Società. decis. 4. num. 2. 3.

Se gli Creditori d'una Società possino avere azione alcuna contro la porzione posta nella Società da qualche nuovo Socio aggiunto alla Società. dec. 4. num. 8.

Il Mutuante al Socio di qualche Ragione alcuna partita del denaro, non ha alcuna azione contro della Società, benchè il Socio abbia data la medesima partita alla sua Ragione. dec. 4. num. 15.

Quando l'azione de in rem verso *non competa al Mutuante al Socio di qualche Ragione. decis 4. num. 17. 18. 19.*

L'azione sussidiaria della L. si me, & Titium, *ed altre simili* de in rem verso, *quando possano, o nò aver luogo. decis. 5. numer. 23. 24.*

L'azione s'acquista al Contraente, e non a chi non è intervenuto al contratto, benchè tutto l'interesse del contratto sia di questo. decis. 5. num. 25.

B

BANCO.

CHE cosa operi il pagamento fatto ad un Creditor posteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato. capit. 8. num. 27.

E si spiega quando il di sopra fermato proceda. cap. 8. num. 28. 29. e seg.

Il denaro, che si tiene in qualche Banco pubblico, o privato, si dice deposito irregolare, e passa in dominio del Banco depositario. cap. 8. num. 30.

La Girata di qualche credito di Banco, o di qualche cedola Bancaria

caria ha forza di pagamento, e il denaro, o credito girato paſſa in dominio del Giratario. cap. 8. num. 31.

E ſe ne aſſegna la ragione al num. 32. del d. cap. 8.

Se il Banco di qualche Mercante, o Ragione, riceve, e paga il denaro per ordine d' un' altro, non fa figura di Depoſitario, ma di Mandatario. cap. 8. num. 33.

BENI.

Si devono oſſervare quelli Statuti nella giuriſdizione de' quali ſono i Beni. cap. 7. num. 1.

Regolarmente i ſoli Beni ſtabili, e non i Beni mobili nella giuriſdizione degli Statuti eſiſtenti ſi comprendono. cap. 7. n. 3.

E quando comprendano i detti Statuti anche i Beni mobili. d. cap. 7. num. 5. 7. 9.

Se i Beni mobili ſi circoſcrivono ne' luoghi ove ſi trovano. cap. 7. num. 4.

Ciò ſi dichiara, e limita al d. cap. 7. num. 5. e ſeg.

Se i Beni mobili de' Foraſtieri ſi poſſano ſequeſtrare ad inſtanza de' Creditori. cap. 7. num. 7.

Che importi l' aver gli Statuenti diſpoſto de' Beni mobili nella loro giuriſdizione eſiſtenti. cap. 7. num. 9.

Fatta da un Principe la confiſcazione de' Beni del Suddito, quali Beni in detta confiſcazione ſi comprendano. capit. 7. num. 10.

BIGLIETTI.

In virtù de' Biglietti gli Aſſenti ſi hanno come foſſero preſenti. cap. 8. num. 11.

BREVITA'.

Dalla ſola brevità di pochi giorni, non ſi può arguire la proſſima decozione. deciſ. 1. num. 15. e num. 17. e ſeg. e deciſ. 2. num. 9.

Che

Che cosa di più vi si ricerchi. d. decis. num. 16.

C

CAPITALE.

NEl Mercante si deve valutare per un gran capitale il credito, e la stima. capit. 2. num. 32.

Il Presentatore della lettera per non aver levati i protesti può perdere il lucro del cambio, e li futuri interessi, ma non già il capitale. cap. 6. num. 49.

Si spiega, e si distingue in quali termini si deva ciò intendere, e possa procedere. cap. 6. num. 50. e 53.

CAUTELA.

Con maggiore, e più esatta cautela proceder si deve, deve è maggiore il pericolo. cap. 6. num. 40.

CEDOLE. Vedi ancora PAGHERO'.

Le Cedole, ovvero Pagherò fra' Mercanti hanno forza di denaro attualmente pagato. cap. 3. num. 39.

La girata di qualche Cedola bancaria ha forza di pagamento, e il denaro, o credito girato possa in dominio del Giratario. cap. 8. num. 31.

Se ne dà la ragione. cap. 8. num. 32.

CEDENTE. Vedi ancora CESSIONE, e CESSIONRIO.

Il Cedente sempre può agire per la lettera protestata, quando vi concorre il consenso tacito, o espresso delli Giratarj. cap. 5. n. 23.

Il Cedente, o Girante sempre può agire per la lettera protestata, quan-

quando vi concorre il consenso tacito, o espresso delli Giratarj. cap. 5. num. 22. 23.

CESSIONE: Vedi ancora CESSIONARIO, e CEDENTE.

Se il recapito del credito si trova restituito a un Debitore, si deve intendere solamente liberato colui, a cui è stato restituito, e a questo ceduto il credito, e l'azione contro gli altri suoi Condebitori. cap. 5. num. 20.

Le cessioni sono differentissime dalle lettere di cambio. capit. 6. num. 37.

La cessione si può anche presumere dal solo fatto, e questa dicesi cessione tacita. decis. 7. numer. 4.

CESSIONARIO. Vedi anche CESSIONE, e CEDENTE.

Se il nome del Debitore ceduto si ritrova ancora esistente, e non riscosso dal Cessionario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto, o al di lui Creditore anteriore, ed ipotecario il jus di vindicarlo, o d'avocarlo, e di essere sopra di esso ad ogni altro preferito. cap. 4. num. 37. 38.

Vi sono due sorti di cessioni, una a comodo del Cessionario, e l'altra a comodo del Cedente. cap. 5. num. 1.

Quali esse siano. d. cap. 5. num. 2.

Il Debitore ceduto può pagare al Creditore cedente, benchè egli abbia scienza della cessione. cap. 5. num. 4.

CITTA'.

Chi abita in una Città, si presume, che sappia ciò, che in quella è pubblicamente succeduto. capit. 1. num. 21.

CLAU.

CLAUSULA. Vedi ancora PAROLA.

Clauſula ſopra di ſe *denota eſſer fatta la tratta a riſico dell' iſteſſo Trattario. cap. 3. num. 3.*

Chi ordina la rimeſſa con la clauſula ſopra di ſe, *o* ſopra di voi *intende, che il pericolo del danno delle lettere ſia a pericolo di chi doverà far la rimeſſa. cap. 3. num. 4*

Qual forza abbia la clauſula ſopra di ſe, *o* ſopra di voi, *o* ſopra di noi *tra' Mercanti. d. cap. 3. num. 4.*

Chi trae per un' altro con la clauſula ſopra di noi *intende di correre il riſico per colui, per conto del quale egli fa la tratta. d. cap. 3. num. 5.*

Il Traente ſempre rimane obbligato, ſe il Trattario accetta la tratta con la clauſula S. P. cioè ſopra proteſto, o con la clauſula S. P. C. cioè ſopra proteſto per mettere a conto. d. cap. 3. num. 6.

Qual differenza ſia fra l' accettazione fatta con la clauſula S. P. e la clauſula S. P. C. d. cap. 3. num. 7. 8. 9.

Se ſi trae con la clauſula ſopra di ſe medeſimo *il Trattario ha ſempre per obbligato il Traente, benchè non foſſe accettata la tratta con la detta clauſula S. P. d. cap. 3. num. 10.*

La clauſula S. P. nelle lettere di cambio opera, che ſi poſſano quelle liberamente negoziare, come più piace. cap. 3. n. 69.

La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate. cap. 4. nu. 48.

La clauſula all' ordine S. P. qual' effetto operi nelle lettere di cambio. cap. 5. num. 7.

La clauſula per conto, *o l' altra* a diſpoſizione di N. *prova il dominio della roba paſſata in N. dec. 8. num. 8. 9.*

Si limita, e ſi dichiara al num. 20. 21. 23. 24. 27. della detta deciſ. 8.

COLPA.

Contratto fatto coll' Inſtitore decotto, o proſſimo alla decozione,

quando ſi ſoſtenga, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non oſtante che il Contraente ſia in colpa, per non avere inveſtigata la condizione dell' Inſtitore. cap. 1. num. 38. 39.

In colpa ſi dice colui, il quale non fa ciò, che è ſolito farſi dagli altri prudenti Mercanti, e ſarà tenuto ad ogni danno, benchè non abbia avuto alcun dolo. cap. 5. num. 12.

In colpa ſi dice anche colui, il quale non prevvede ciò, che ſi ſarebbe provviſto, o penſato dagli altri uomini prudenti. c. 5. num. 13.

La colpa del Procuratore pregiudica al Principale. capit. 5. num. 38.

La colpa del Creditore di non poter cedere il pegno, e l' ipoteche al Mallevadore, opera che il Mallevadore poſſa rigettarlo con l' eccezione cedendarum. *cap. 5. num. 46.*

COMMERCIO.

Che coſa operi il favore del pubblico commercio. c. 5. n. 17.

COMMISTIONE.

Non può mai ſeguire la commiſtione, e conſunzione del denaro in quello, il quale lo deve reſtituire. cap. 8. num. 20. 21.

Il denaro pagato da un Creditore, per la commiſtione da lui fattane, ſi dice conſunto, e non più in eſſere. cap. 8. n. 24.

E quando ciò non preceda. d. cap. num. 25. 26.

Quando il denaro ſi reputi commiſto. cap. 8. num. 27.

Si ſpiega quando, ed in quali termini poſſa detta prepoſizione precedere. cap. 8. num. 28. 29. e ſeg.

COMMISSIONARIO. Vedi ancora COMMITTENTE e COMMISSIONE.

Quando per mezzo del Commiſſionario, che ha comprate le mercanzie per ordine d' un Mercante, le medeſime paſſino ſubito nel dominio del Mandante. cap. 8. num. 2. 3.

COM-

COMMITTENTE. Vedi anche COMMISSIONE, e COMMISSIONARIO.

La consegna fatta ad uno per ordine del Committente; si reputa come fatta all'istesso Committente. decis. 8. num. 3.

COMPENSAZIONE.

Quando fra' Socii si deva ammettere la compensazione de' loro crediti, e debiti. decis. 4. num. 6.

Il debito, che ha uno de' Socii in nome proprio con la Ragione; finita la Società, è compensabile col credito suo sociale. dec. 4. num. 7.

Fra li Mercanti la compensazione si fa ipso jure. *dec. 4. n. 12.*

La compensazione si fa ipso jure, *quando vi è il pericolo di perdere il credito. decis. 4. num. 13.*

E tal compensazione ha luogo anche in pregiudizio de' Creditori anteriori.

COMPRATORE.

Il Compratore è tenuto a pagare il prezzo convenuto, benchè al tempo del contratto il prezzo della roba venduta fosse stato scemato per Editto del Principe, non venuto ancora a notizia del Contraente. decis. 9. num. 2.

Vedi diffusamente intorno al Compratore *sotto la parola* Venditore.

CONCORSO.

Contraente può allegare l'ignoranza della prossima; e attuale decozione altrui ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore, benchè il pagamento sia fatto ad un Creditore, che ha ceduto a' beni, e a cui è stato formato il Concorso. capit. 1. num. 25. 26.

Avuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o robe passano nel dominio del Ricevitore, ed in conseguenza in massa de' suoi Creditori, dovendo in tal caso il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in Concorso. capit. 3. num. 49.

CONFISCAZIONE.

La confiscazione de' beni mobili del Suddito, quali beni mobili comprenda. cap. 7. num. 10.

CONFUSIONE.

Non ostante la confusione, quando il denaro si reputi sempre esistente, è lo stesso denaro. cap. 8. num. 20.

La confusione del denaro fatta da chi non era di tal denaro padrone, non può operare l' effetto della consunziene. capit. 8. num. 34.

CONJETTURA.

Scienza del fallimento attuale, o prossimo, si prova nel Contraente per via anche di conjetture, e si portano alcune conjetture. cap. 1. num. 15. 18. 19. e seg.

Non basterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione. d. cap. num. 16.

E perchè? d. cap. num. 17.

Decozione occulta si prova con argomenti, e conjetture anche per settimane, e mesi, prima della decozione attuale. cap. 2. num. 25.

Alla decozione prossima serve di conjettura, che il Mercante sino del tal tempo era, secondo gli stessi suoi libri, non solvendo. cap. 2. num. 46.

Tal conjettura però non sarebbe sufficiente, se il Mercante era in credito appresso la Piazza. d. cap. 2. num. 47. 53.

Amplia benchè appresso qualche suo confidente fosse stato sospet-

ſoſpetto di proſſima decozione. cap. 2. num. 48.
Per provare, che il Compratore aveſſe in animo di frodare il Venditore, ſi ricercano conjetture valevoli. cap. 3. n. 44. 45.
S' aſſegnano quali ſiano queſte conjetture. d. cap. 3. num. 46.
Le ſole conjetture ſervono per provare il mandato. dec. 5. n. 10.
Si riportano moltiſſime conjetture per provare il medeſimo d. dec. num. 11. 12. 13. fino al num. 22.
Che coſa faccia conjetturare la diverſa volontà del Mercante. dec. 8. num. 16.

CONSEGNA.

La conſegnà delle mercanzie fatta al Vetturale, o Padrone d Barca, d' ordine del Committente, ſi reputa come fatta all'iſteſſo Committente. dec. 8. num. 3.
La conſegna della roba non ſi preſume fatta innanzi il tempo. deciſ. 8. num. 13.
E quando queſto abbia molto più luogo. d. dec. 8. num. 14.
Il mandato, o ordine dato dal Padrone, di conſegnare la ſua roba ad un' altro, non è ſufficiente a trasferire il dominio, ſe il mandato non è eſeguito coll' attuale conſegna. deciſ. 8. num. 22.

CONSENSO.

Il conſenſo tacito, o eſpreſſo de' Giratarj opera, che il Girante poſſa agire per la lettera proteſtata. cap. 5. num. 22. 23.

CONSOCII.

Quando gli Conſocii poſſano contro il Socio; o Partecipe del loro Conſocio opporre tutte quelle eccezioni, che hanno contro lo ſteſſo loro Conſocio. dec. 4. num. 4. 5.
I Conſocii di qualche Ragione poſſono eſſer convenuti dal Partecipe, o Socio ammeſſo col loro conſenſo alla detta Ragione da uno de' Socii. dec. 7. num. 8.

CORREI.

I Correi debendi, *o Mallevadori, non poſſono eſſere convenuti dal Creditore, quando il Creditore ha reſtituito al Debitore principale il pegno, o in altro modo ha operato per far pagare i detti Correi, o Mallevadori, dec. 3. num. 6. 7.*

Quando al Debitore s'intenda dal Creditore ceduto il credito, e l'azione contro gli altri ſuoi Correi. cap. 5. num. 20.

Se il recapito è reſtituito a uno de' Debitori, il quale hà il regreſſo contro dell'altro Correo, allora tal reſtituzione non può importare che mandato. cap. 5. num. 21.

CORRISPONDENTE.

Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine con lettere di terza Perſona, girate dal detto Remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Dator della lettera. cap. 3. num. 56. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario. cap. 3. num. 61.

Ciò ha luogo quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione. cap. 3. num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione. d. cap. 3. num. 63.

I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti, non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato. detto cap. 3. n. 58.

Se uno avendo l'ordine di rimetter l'avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Dator delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remitente verſo dell'ultimo Giratario. cap. 3. num. 64.

Dichiaraſi come al num. 65. del d. cap. 3.

Che preſunzione operino le partite ſcritte o a debito, o a credito ne' libri di un Mercante, circa il ſuo Corriſpondente. cap. 5. num. 28.

Tutti

Tutti i danni, che poteſſe patire il Corriſpondente, doverà ſubirli il Preſentatore, che non ha data per colpa ſua la notizia al detto Corriſpondente della lettera non accettata, o non pagata. cap. 6. num. 25.

Per maggior cautela il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere al Corriſpondente le lettere d'avviſo, quando gli mandano qualche lettera di cambio. cap. 6. num. 24.

CONSUNZIONE.

Moi non ſegue la conſunzione; o commiſtione del denaro, benchè il detto denaro ſia ſtato confuſo, ſe ciò ſarà ſtato fatto da chi doveva quello reſtituire. cap. 8. num. 20. 21.

Quando ſi dica, o nò, il denaro conſunto. c. 8. nu. 24. 25. 26. 27.

Si ſpiega quando, ed in quali termini poſſa detta propoſizione procedere. cap 8. num. 28. 29. e ſeg.

Quando la confuſione del denaro non operi l'effetto della conſunzione. cap. 8. num. 34.

CONTRAENTE.

Vedi anche CONTRATTO.

Contraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della proſſima, o attuale decozione altrui. cap. 1. num. 23.

Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne ſcienza, atteſa la diſtanza de' luoghi. d. cap. 1. num. 24.

Limita in ſecondo luogo ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore; benchè il pagamento ſia fatto ad un Creditore, che ha ceduto a' beni, e a cui è ſtato formato il concorſo. d. cap. 1. num. 25. 26.

Provata nel Contraente l'ignoranza della decozione, non ſolo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col decotto ſi ſoſtiene. d. cap. 1. num. 27.

Se ne aſſegna la ragione. cap. 1. num. 28.

Contraente con chi aveva dati pubblici ſegni di dover fallire,

imputi a ſe medeſimo il danno, che ne riceve. cap. 2. num. 36.

Quando chi contrae col Fallito è conſapevole del cattivo ſtato del medeſimo Fallito, non ſono validi tai contratti. capit. 1. num. 3.

Scienza del fallimento attuale, o proſſimo, ſi prova nel Contraente, per via anche di conjetture, e ſi portano alcune conjetture. cap. 1. num. 19 e ſeg.

Non baſterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione. d. cap. 1. num. 16.

E perchè? num. 17. del d. cap.

Scienza della proſſima decozione; ſi prova nel Contraente colle conjetture. d. cap. 1. num 18.

Scienza del fallimento altrui reſulta nel Contraente dalla ſcienza e opinione comune degli altri Mercanti. cap. 1. n. 19.

Molto più ſe foſſero ſeguiti atti giudiciali, e pubblici intorno alla decozione cap. 1. num. 20.

Chi abita in una Città, ſi preſume che ſappia ciò, che in quella è pubblicamente ſuccedùto. cap. 1. num. 21.

La ſcienza ſuddetta più facilmente ſi proverebbe, ſe il fallimento foſſe ſeguito ſubito dopo il contratto. cap. 1. num. 22.

Non ha luogo l'argomento della correſpettività degli atti, ſe non fra i medeſimi Contraenti, fra i quali gli atti correſpettivi ſeguirono, ma non già in pregiudizio del Terzo. cap. 3. num. 28.

I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato. cap. 3. num. 58.

L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, ſi preſume fatto in virtù del mandato, benchè in farlo non abbia eſpreſſo il mandato. cap. 3. num. 37.

E ciò procede molto più fra' Mercanti. d. cap. 3. num. 58.

Al Contraente s'acquiſta l'azione, e non a chi non è intervenuto al contratto, benchè tutto l'intereſſe del contratto ſia di queſto. dec. 5. num. 25.

CON-

CONTRATTO.

Vedi anche CONTRAENTE.

Contratti fatti dal Fallito dentro il tempo prefisso da alcuni Statuti si presumono fraudolenti, e perciò sono nulli. capit. 1. num. 5.

Tal presunzione delli Statuti però cede alla verità in contrario. cap. 1. num. 6.

Perciò non ostante tali Statuti il contratto sarà valido, ogni volta che il fallimento è proceduto da causa posteriore al contratto. d. cap. 1. num. 7.

L'istesso si deve dire, se al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinsecamente non solvendo. d. cap. 1. num. 8.

Contratto fatto dal prossimo a fallire è nullo, benchè seguito prima del tempo prefisso dallo Statuto. d. cap. 1. num. 9.

Statuti annullanti li contratti seguiti dentro certo tempo prima del fallimento, comprendono solamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti. d. cap. 1. num. 10. 14.

Contratto fatto dall' Institore decotto, o prossimo alla decozione è valido anche in pregiudizio del Principale, se l' altro Contraente non aveva scienza di tal decozione. d. cap. 1. num. 35.

Il contrario procederebbe, se il Contraente fosse stato consapevole del cattivo stato dell' Institore, o fosse dovuto esserlo per i segni, che precederono la decozione. d. cap. 1. num. 36.

Contratto fatto coll' Institore decotto, quando si sostenga, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non ostante che il Contraente sia in colpa per non avere investigata la condizione dell' Institore. d. cap. 1. num. 38. 39.

Contraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della prossima, o attual decozione altrui. cap. 1. num. 23.

Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne scienza, attesa la distanza de' luoghi. cap. 1. num. 24.

Li-

Limita ancora ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore. cap. 1. num. 25. 26.

Provata nel Contraente l'ignoranza della decozione, non ſolo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col Decotto ſi ſoſtiene. cap. 1. num. 27.

Se ne aſſegna la ragione. cap. 1. num. 28.

Contratto diceſi fatto dal Mercante in iſtato di proſſima docozione, quando tra breviſſimo tempo falliſce. cap. 2. numer. 16. e 22.

Vicinità degli atti ſerve in jure di valevole preſunzione. detto cap. 2. num. 17.

Vicinità degli atti fa arguire il dolo, e la correſpettività degli atti. d. cap. 2. num. 18.

Contratto fatto col Mercante proſſimo al fallimento, è valido ſe il Contraente ignorava il di lui ſtato proſſimo a fallire. cap. 2. num. 34.

Contratti fatti col Mercante, benchè in cattivo ſtato, ſono validi, ſe non aveva dati ſegni ſufficienti della futura decozione. cap. 2. num. 40.

Nel vero contratto di cambio ſi vende non le lettere di cambio, ma bensì il denaro aſſente. cap. 3. num. 50.

La decozione occulta non reſta provata dal fallimento attuale, benchè ſeguito l'iſteſſo giorno del contratto, quando il Mercante è ſtato fino all'ultimo in buono ſtato, e credito. cap. 2. num. 27.

Decozione occulta del tempo del contratto, ſe ſi pretende arguire dalla ſola brevità del tempo ſcorſo fra eſſo e la decozione attuale, quella non ſi deve eſtendere a più di due, o tre giorni. cap. 2. num. 25.

Ogni contratto fatto col Fallito, o proſſimo al fallimento è valido, purchè chi con quello contratta non ſappia, nè abbia potuto ſapere il cattivo ſtato di quello, col quale contrattò. capit. 4. num. 2.

E molto più ciò procederebbe, ſe al tempo del contratto il Contraente foſſe ſtato in buono ſtato, e credito appreſſo la Piazza. cap. 4. num. 4.

Quan-

Quando virtualmente poſſa ſeguire la numerazione del denaro in ogni contratto. cap. 8. num. 20.

Quando ſi convalidi il contratto a principio nullo. deciſ. 5. num. 1.

Il contratto contenuto in qualche Scrittura, o Inſtrumento nullo, ſi può provare con altre prove de jure *concludenti. dec. 5. num. 2. 3.*

Dal contratto del Procuratore, il quale non ha ſpiegato il mandato, non reſta obbligato il Principale, ma il ſolo Procuratore. deciſ. 5. num. 26.

E ciò procede anche nel caſo, che il Contraente col Procuratore ſapeſſe eſtragiudicialmente il mandato del Principale. deciſ. 5. num. 27.

CREDITORE, e CREDITO.
Vedi anche ſotto la parola
DEBITORE.

Creditore ipotecario anteriore, quando avochi, e quando nò, il denaro eſatto, e conſumato dal Creditore poſteriore, cap. 1. nu. 13.

Creditori del Girante.

Vedi GIRATARIO *al cap. 4. num. 27.*

I Creditori del Giratario quando acquiſtino il jus ſopra la lettera di cambio, girata al Fallito, o proſſimo al fallimento. cap. 4. num. 16.

Quando il Girante ſia poziore ad ogn' altro Creditore del Giratario. cap. 4. num. 26.

La girata fatta ad uno, che foſſe fallito, o proſſimo alla decozione è valida, ſe egli ſarà creditore del Girante, perchè allora la girata partorirebbe il ſuo effetto a favore de' Creditori del Giratario. cap. 4. num. 30.

Quando dal Creditore è ſtato reſtituito al Debitore il recapito del ſuo credito, ſi può preſumere eſſere ſtato il Creditore ſoddisfatto. cap. 5. num. 18.

E così in termini di lettera reſtituita a chi doveva pagarla: d. cap. 5. num. 19.

Quan-

Quando il Creditore non poſſa repetere il pagamento dal Debitore. cap. 5. num. 31.

Se il Creditore averà reſtituito il pegno al Dator della lettera con mala intenzione di far pagare gli altri obbligati per la tratta, perde il ſuo credito, e non ha azione contro di eſſi. cap. 5. num. 36.

Due generi di pegno ſi danno; uno per pura cauzione, l' altro come aſſegnamento per la ſoddisfazione del Creditore. cap. 5. num. 40.

Il Creditore dopo aver reſtituito il pegno al Debitore non può più moleſtare i Mallevadori. cap. 5. num. 41. 42. 45. 47.

Si dichiara tal concluſione a num. 43. 44. e ſeg. del d. cap. 5.

Si riprova l' Heringio, *e il* Mangilio, *che fermano il contrario. d. cap. 5. num. 50.*

Il Creditore può eſſer ributtato coll' eccezione cedendarum *dal Mallevadore, quando egli per colpa ſua non può cedere il pegno, o l' ipoteca al Mallevadore. cap. 5. num. 46.*

Dal Creditore non ſi può più torre l' eccezione acquiſtata al Mallevadore da un fatto, quantunque ſuſſeguente, ſeguito tra eſſo Creditore e il di lui Debitore. cap. 5. num. 46.

L' eccezione del pegno reſtituito dal Creditore al Debitore s' acquiſta ipſo jure *a' Mallevadori contro dello ſteſſo Creditore. cap. 5. num. 49.*

Il Creditore quando per ſua negligenza, e traſcuraggine ha laſciato di conſeguire il pagamento dal Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori. cap. 5. num. 51.

Si dichiara queſta concluſione al d. cap. num. 52. 54.

Si limita al d. cap. num. 53.

Ad inſtanza de' Creditori eziandio foreſtieri ſi poſſono ſequeſtrare i beni mobili, o denari de' Foreſtieri, e da che Statuti venga ciò anche confermato, e che coſa di più concedino a detti Creditori i medeſimi Statuti. cap. 7. num. 7.

Quale obbligazione imponga lo Statuto di Genova a' Creditori, che hanno fuori ſequeſtrati gli Effetti del Debitore. capit. 7. num. 16.

Se ſi paga la tratta ad uno, che non è Creditore del Traente, che coſa ſi finga. cap. 8. num. 9.

Quan-

Quando il denaro pagato al Procuratore del Creditore posteriore, si possa dal primo Creditore avocare. cap. 8. num. 14.

Il denaro pagato al Creditor posteriore, con promessa di restituirlo, o farne parte ad altri, si può dalli Creditori anteriori, o eguali, avocare, come fosse estante, e non consunto. capit. 8. num. 15. 16. 18. 19.

Il denaro pagato ad un Creditore per la commissione fattane, si dice consunto, e non più in essere. cap. 8. num. 24.

E quando ciò non abbia luogo. cap. 8. num. 25. 26.

Il denaro, che si paga ad un Creditore posteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, non si può avocare dalli Creditori anteriori, perchè si reputa come commisto, e consunto. cap. 8. num. 27.

Si spiega quando, ed in quali termini possa tale propositione procedere. cap. 8. num. 28. 29. e seg.

Quando il Padrone originario del denaro, o roba, abbia la prelazione a tutti gli altri Creditori. cap. 8. num. 36.

La girata di qualche credito di Banco, o di qualche cedola bancaria, ha forza di pagamento, e il denaro, o credito girato, passa in dominio del Giratario. cap. 8. num. 31.

E se ne assegna la ragione al num. 32. del d. cap. 8.

Essendo il Presentatore della lettera creditore dello Scrivente, o del Remittente, non si può dall' Accettante far di meno di non pagare la lettera. dec. 1. num. 2. 28. 29.

Non essendo lo Scrivente creditore dell' Accettante, il detto Accettante diventa Mallevadore dello Scrivente. decis. 1. numer. 9.

Essendo il Presentatore creditore dell' Accettante, non gli si può addurre eccezione veruna. dec. 1. num. 29.

Il Creditore che ha in mano il pegno non può agire contro del Debitore, se non gli offerisce prima il suddetto pegno. decis. 3. num. 2.

Se il Creditore con malizia, o dolo, tenta di coprire il suo principal Debitore per far pagare il Mallevadore, o altri obbligati col detto Debitore, perde per tal dolo l'azione contro il Mallevadore, o altri Correi debendi. *dec. 3. num. 6. 8.*

Lo

Lo ſteſſo dir ſi dee, quando il Creditore reſtituiſce la roba al Debitore, con la quale potea ſoddisfarſi, affine poi di convenire il Mallevadore, o altri obbligati. dec. 3. num. 7.

Fatto il pagamento al Creditore da uno de' Debitori, reſtano liberati tutti gli altri obbligati per il medeſimo debito. deciſ. 3. num. 10.

Il Creditore il quale ha avuto in mano, e maneggiato Effetti, e beni del Debitore, ſi preſume eſſerſi ſoddisfatto, fino a tanto, che egli non abbia reſo conto. d. deciſ. 3. num. 13.

E tal preſunzione ha luogo aſſai più, quando il Creditore potea dubitare di conſeguire il ſuo pagamento. d. dec. 3. num. 14.

Li Creditori di qualche Società non poſſono avere alcuna azione contro la porzione poſta nella Società da qualche nuovo Socio aggiunto alla Società. d. dec. 4. num. 8.

Quando vi è pericolo di perdere il credito, ſi fa la compenſazione ipſo jure *anche in pregiudizio de' Creditori anteriori, deciſ. 4. num. 13. 14.*

D

DANARO.

IL denaro ſurrogato in altro denaro ſi conſidera ſempre per l'iſteſſo denaro. cap. 7. num. 31.

E così fu deciſo in Firenze. cap. 7. num. 32.

Nel denaro, che ſi paga da uno per ordine d'un' altro al Terzo; ſi finge, che il denaro paſſi nel Mandante a titolo di mutuo e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario. capit. 8. num. 1. 4. 5. 6. 7. 8.

Quando ſi finga, che il Trattario impreſti il denaro al Traente per pagarſi al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 8. num. 9.

La numerazione del denaro può in ogni contratto ſeguire virtualmente, benchè non ſi veda realmente ſeguita, nè tutte le Perſone ſian preſenti. cap. 8. num. 10.

Il

Il denaro pagato al Procuratore, ſi reputa come foſſe pagato al Principale. cap. 8. num. 12.

Ma tal denaro non ſi ha ancora per commiſto, e confunto, ma ſempre eſiſtente nel ſuo primo eſſere. capit. 8. num. 13. e num. 34. 35. 36.

Il denaro pagato al Procuratore, ſi può come ancora eſiſtente, e non commiſto, o confunto avocare dal primo Creditore. capit. 8. num. 14.

Denaro pagato al Creditore poſteriore, con promeſſa di reſtituirlo, o conſtituirne parte ad altri, ſi può dalli Creditori anteriori, o eguali avocare, come foſſe eſtante, e non confunto. capit. 8. num. 15. 16. 18. 19.

Il denaro ricevuto da chi non ha alcun titolo di ritenerlo, non ſi confonde mai coll' altro di chi l' ha ricevuto, ma ſi ha ſempre per eſiſtente. cap. 8. num. 17. 19.

Il denaro ſiccome ammette functionem in genere ſuo, *così ſi reputa ſempre come eſiſtente, e per lo ſteſſo denaro, benchè ſia ſtato confuſo da chi non aveva titolo. cap. 8. num. 20.*

Quando non poſſa ſeguire la commiſtione, o confunzione di tal denaro. cap. 8. num. 21.

Il denaro, che ſi è ricevuto in una ſorta di moneta per doverſi reſtituire, benchè ſi reſtituiſca in altra ſorta di moneta, ſi reputa ſempre per la medeſima ſorta di denaro. cap 8. num. 22.

Il denaro pagato ad un Creditore per la commiſtione da lui fattane, ſi dice confunto, e non più in eſſere. c. 8. num. 24.

Ciò non procede, quando è pagato al Procuratore del Creditore. cap. 8. num. 25. 26.

Il denaro, che ſi paga ad un Creditore poſteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, non ſi può avocare dalli Creditori anteriori, perchè ſi reputa come commiſto, e confunto. cap. 8. num. 27.

Si ſpiega quando, ed in quali termini poſſa tale propoſizione procedere. cap. 8. num. 28. 29. e ſeg.

Il denaro, che ſi tiene in qualche Banco pubblico, o privato, ſi dice depoſito irregolare, e paſſa in dominio del Banco depoſitario. cap. 8. num. 30.

Il denaro girato paſſa in dominio del Giratario . c. 8. num. 31.
E ſe ne aſſegna la ragione al d. cap. 8. num. 32.
Che figura faccia il Banco , o Ragione ſopra di qualche Mercante , ſe riceve , e paga il denaro per ordine d' un' altro . capit. 8. num. 33.
Quando la confuſione del denaro non operi l' effetto della conſunzione . cap. 8. num. 34.
Se il denaro , o roba è data ad uno , che è in proſſimo ſtato di falliire , il Padrone originario di detta roba , o denaro , che ſi ritrova ancora in eſſere , e non conſunto , ha la prelazione a tutti gli altri Creditori . cap. 8. num. 36.

DATOR DELLA LETTERA DI CAMBIO.

Data una lettera all' ordine S. P. da uno , con fede della valuta , ſe da queſto ſarà ſtata girata ad un' altro per la valuta avuta , il denaro di tal lettera accettata ſarà dell' ultimo Giratario , e non del Datore della lettera . cap. 4. num. 33.
E tale è il parere univerſale de' Mercanti . d. cap. 4. num. 34.
Quali eccezioni competino , o nò , al Datore della lettera , al quale non è ſtata pagata dal Ricevitore la valuta della medeſima lettera . cap. 4. num. 49.
Il Dator della lettera cambiale tornata in proteſto può pagare il di lei ritorno al Girante , benchè abbia ſcienza della girata di eſſa lettera in altri . cap. 5. num. 5.
Reſtituito il pegno al Dator della lettera con mala intenzione di poter convenire gli altri obbligati per la tratta , ſi perde il credito , e non ſi poſſono quelli più convenire . c. 5. num. 36.
Il Giratario non averà più regreſſo contro i Mallevadori per la tratta , ſe il Girante , a cui ſono ſtati dal Giratario i recapiti rimeſſi , averà reſtituito il pegno al Dator della lettera di cambio . cap. 5. num. 56.
Il Dator della lettera di cambio deve eſſere avviſato dal Preſentator della lettera della conſeguita accettazione , o pagamento della medeſima lettera . cap. 6. num. 23.
E che danni al medeſimo s' aſpettino non ricevendo per colpa ſua

ſua il ſuddetto Datore della lettera tale avviſo. cap. 6. num. 25.

Se il Datore della lettera, a cui i proteſti ſi devon mandare, ſi ſarà pregiudicato per mezzo delle ſue reſponſive, con accettare la ſola cerziorazione ſenza i proteſti, o d' accettarla anche fuori di tempo, ſenz' alcuna contraddizione, in tal caſo il difetto de' proteſti non ſi deve avere in conſiderazione. cap. 6. num. 48.

DEBITORE, e DEBITO.

Debitore non può pagare al Creditore, che ſa eſſer fallito. capit. 2. num. 7.

Se il Creditore farà tratta al ſuo Debitore con lettere di cambio pagabili ad un ſuo Creditore, benchè il Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire al tempo dell' accettazione delle ſuddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante ſarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente. capit. 3. num. 20.

Ciò procede ſe il Debitore accettante, e il Creditore del Traente ſaranno in buona fede, cioè ſenza la ſcienza del fallimento del Traente. d. cap. 3. num. 21.

Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. cap. 3. num. 22.

Se il Debitore dà per pagamento ad un ſuo Creditore qualche lettera di cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore. d. capit. 3. num. 55.

La dilazione, ſecondo l'uſo delle Piazze, data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagar la lettera, e perciò ſi può avanti la ſcadenza del tempo pagare. cap. 3. num. 71.

Benchè la dilazione, o ſia uſo delle Piazze, data al pagamento ſia poſta in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore inſieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'eſpreſſa, o tacita volonta

dell' istesso Creditore . capit. 3. num. 72.

Il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore , e se paga , lo fa a suo risico . cap. 3. num. 80.

Ciò procede quando la dilazione è posta a favore del Creditore , o del Debitore , e Creditore insieme . cap. 3. num. 81. 82.

Il contrario si deve dire , quando la dilazione è posta solamente a favore del Debitore . cap. 3. num. 85. 86. e seg.

Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore è malamente fatto . cap. 3. num. 83.

Dichiara . d. cap. 3. num. 84. 87. 88. e 89.

La dilazione al pagamento in dubbio , in grazia del Debitore si presume apposta . cap. 3. num. 86.

Quando la dilazione a pagare è solamente posta in grazia del Debitore , allora il Debitore avanti la scadenza del tempo , può validamente pagare al suo Creditore , o al di lui Procuratore . d. cap. 3. num. 87.

Il Debitore può rinunziare ad ogni dilazione introdotta per comodo suo . cap. 3. num. 88.

Validamente paga il Debitore al Procuratore del suo Creditore , benchè paghi anticipatamente , purchè si tratti di un Procuratore constituito cum libera , *o con molta ampiezza di parole , e facoltà .*

Se nelle lettere di cambio la dilazione a pagare è stata data per comodo del Creditore , non si può dall' Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata . d. cap. 3. num. 90.

Il contrario , se la dilazione , o l' uso delle Piazze è posto a favore del Debitore . d. cap. 3. num. 91.

Il pagamento anticipato fatto con mala fede affine di portar pregiudizio al Creditore , è sempre nullo , nè si può fare , benchè la dilazione sia apposta a favore del Debitore . cap. 3. n. 92.

Se ne apportano gli esempj al d. cap. 3. num. 93. 94.

Il contrario si deve dire , quando è stato fatto il pagamento con buone fede , cioè con ignoranza del danno , che possa accadere al Creditore . cap. 3. num. 95.

Tanto il Traente , che il Remittente , come ancora tutti i Giranti , e l' Accettante sono obbligati in solidum *verso il Creditore ,*

o Pre-

o Presentatore della lettera accettata. cap. 5. num. 97.

E se ne assegna la ragione. cap. 3. num. 98.

Limita nel caso, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caso non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il solo Traente, e quelli, che saranno obbligati per la medesima tratta al suddetto Traente. cap. 3. num. 99.

Modo che deve tenere il medesimo Presentatore, quando è ammesso all' accordo, che fa con alcuno de' suoi Creditori in solidum *a lui obbligati per non pregiudicarsi con gli altri. d. capit. 3. num. 103. 104. 105.*

Avuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o robe, sopra le quali s' ebbe la suddetta fede, passano nel deminio del Ricevitore, ed in conseguenza in massa de' suoi Creditori, dovendo in tal caso il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorso. cap. 3. num. 49.

Se il nome del Debitore girato, ceduto, si ritrova ancora esistente, e non riscosso dal Cessionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell' istesso Padrone originario il jus di vindicarlo, o avocarlo, e di essere sopra di esso ad ogn' altro preferito. cap. 4. num. 37. 38.

Lo che parimente s' osserva nel denaro pagato, e nella mercanzia vendita, e consegnata, quale si ritrovasse ancora esistente. d. cap. 4. num. 39.

Il Debitor ceduto può pagare al Creditore cedente, benchè egli abbia scienza della cessione. cap. 5. num. 4.

Quando il Mallevadore non abbia regresso contro del Debitore: cap. 5. num. 10.

Che cosa deva presumersi, quando si trova restituito a un Debitore il recapito. cap. 5. num. 20.

Se il recapito si trova restituito a uno de' Debitori, il quale ha il regresso contro dell' altro Condebitore, allora tal restituzione non può importare che mandato. c. 5. n. 21.

Se il Debitore pagando a uno ha giusta causa di credere di pagar bene, resta liberato, benchè colui, al quale ha pagato, non avesse facoltà di esigere, o non fosse il vero creditore. cap. 5. num. 24.

Le lettere di cambio non debbono rimandarſi con i proteſti al Debitore, ma debbono reſtare appreſſo il Creditore, fino a tanto che ſiano ſoddisfatte. cap. 5. num. 25.

Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o recapito del credito, è fatto validamente, ſecondo l'uſo d'alcune Piazze. cap. 5. num. 26.

Il Debitore non può eſſer convenuto, ſenza che dal Creditore gli venga prima offerto, e depoſitato il pegno datogli per cautela. cap. 5 num. 29.

L'eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, ſi poſſono anche opporre da' Mallevadori, e Correi contro dello ſteſſo Creditore. cap. 5. num. 32.

E ciò procede, benchè tali eccezioni foſſero nate al Debitor principale dopo la fatta mallevadoria, cap. 5. num. 33.

Se il Debitore averà fatto il depoſito di quanto dee al ſuo Creditore, e queſti averà permeſſo per ſua negligenza, che ritorni in mano del Debitore, non ha il Creditore più azione contro de' Mallevadori. cap. 5. num. 55.

Che modo tengono il Traente, e altri Debitori, quando mandano qualche lettera di cambio al Corriſpondente. cap. 6. num. 24.

La morte naturale, o civile del Debitor principale, ſe liberi dall'obbligazione il Mallevadore. dec. 1. num. 10.

Il debito che ha uno de' Socii in nome proprio con la Ragione, finita la Società, è compenſabile col credito ſuo ſociale. dec. 4. num. 7.

DEPOSITARIO.

Quando un Banco, o Ragione di qualche Mercante non faccia figura di Depoſitario, ma di Mandatario. capit. 8. num. 33.

Il denaro, che ſi tiene in qualche Banco pubblico, o privato, paſſa in dominio del Banco depoſitario. cap. 8. num. 30.

DE-

DEPOSITO IRREGOLARE.

Quale addimandiſi depoſito irregolare. cap. 8. num. 30.

DILAZIONE.

La dilazione ſecondo l'uſo delle Piazze data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e perciò ſi deve avanti la ſcadenza del tempo pagare. cap. 3. num. 71.

Benchè la dilazione, o ſia uſo delle Piazze dato al pagamento ſia poſto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore inſieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'eſpreſſa, o tacita volontà dell'iſteſſo Creditore. cap. 3. num. 72.

Quando la dilazione è poſta a favore del Creditore, o del Debitore, e Creditore inſieme, il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e ſe paga, lo fa a ſuo riſico. capit. 3. num. 80. 81.

Il contrario ſi deve dire, quando la dilazione è poſta ſolamente a favore del Debitore. cap. 3. num. 85. 86. e ſeg.

La dilazione al pagamento in dubbio; in grazia del Debitore ſi preſume appoſta. cap. 3. num. 86.

Quando la dilazione a pagare è ſolamente poſta in grazia del Debitore, allora il Debitore avanti la ſcadenza del tempo può validamente pagare al ſuo Creditore, o al di lui Procuratore. cap. 3. num. 87.

Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è ſtatà data per comodo del Creditore, non ſi può dall' Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. cap. 3. num. 90.

Il contrario, ſe la dilazione, o uſo delle Piazze è poſto a favore del Debitore. cap. 3. num. 91.

Il pagamento anticipato fatto con mala fede, affine di portar pregiudizio al Creditore, è ſempre nullo, nè ſi può fare benchè la dilazione ſia appoſta a favore del Debitore. cap. 3. num. 92.

Se ne apportano gli esempj al d. cap. 3. num. 93. 94.

Il contrario si deve dire, quando è stato fatto il pagamento con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che possa accadere al Creditore. cap. 3. num. 95.

Dove il pericolo può esser sempre imminente non si deve concedere dilazione alcuna. cap. 6. num. 42.

DILIGENZA.

La diligenza si ricerca nel Presentatore della lettera di cambio: cap. 6. num. 18.

E per mezzo de' protesti è necessario, che egli mostri d' avere adempito a questa diligenza. cap. 6. num. 19.

Anzi fra' Mercanti con i soli protesti si dimostra d' avere adempito alla diligenza necessaria. cap. 6. num. 19.

Mostrato di aver fatte le diligenze necessarie, si può agire contro gli altri obbligati a nostro favore. cap. 6. num. 20.

Ne' Negozj de' Mercanti, e particolarmente nelle lettere di cambio adoperar si deve tutta la possibile diligenza: capit. 6. num. 41.

DOLO.

Il dolo del Procuratore pregiudica al Principale: capit. 5. num. 38.

L' eccezione del dolo si può opporre contro le lettere di cambio: cap. 5. num. 39.

DOMINIO.

La lettera non esce dal dominio del Girante, non avuta fede del prezzo, benchè sia stata la medesima accettata, ed in conseguenza il Girante è poziore ad ogn' altro sulla detta lettera. cap. 4. num. 26.

Il dominio di Venezia ha determinato, che si possano sequestrare i beni mobili, o denari de' Forestieri ad instanza de' Creditori Vezian-

eziandio foreſtieri, e di più ha conceſſo a' primi Sequeſtranti il privilegio della pozioritd, e prelazione fra tutti gli altri Creditori. cap. 7. num. 7.

Quando gli Statuenti hanno diſpoſto de' beni mobili de' Foreſtieri nel loro dominio eſiſtenti, è ſegno che hanno voluto derogare al jus comune, e rendere i medeſimi beni del loro proprio Territorio. cap. 7. num. 9.

In che guiſa il dominio della roba venduta, nella quale s' ebbe fede del prezzo, paſſi nel Compratore. cap. 7. num. 17.

Si limita però il di ſopra fermato. cap. 7. num. 18.

Quando le mercanzie comprate per ordine d' un Mercante paſſino ſubito nel dominio del Mandante per mezzo del Commiſſionario, che l' ha comprate per ordine del Mercante. cap. 8. num. 2. 3.

Quando il denaro, o credito girato paſſi in dominio del Giratario: cap. 8. num. 31.

E ſe ne aſſegna la ragione: cap. 8. num. 32.

Il dominio della roba venduta non può paſſare, ſe prima non è peſata, o miſurata la roba venduta. dec. 8. num. 5.

Si dichiara, e ſi limita alla d. dec. 8. num. 6. 7.

La clauſula per conto, o a diſpoſizione di N. *prova il dominio della roba paſſata in N. dec. 8. num. 8. 9.*

Si limita, e ſi dichiara alla detta deciſ. 8. num. 20. 21. 23. 24. e 27.

Il dominio non ſi può trasferire, ſenza il concorſo de' tre requiſiti, cioè: titolo, volontà delle Parti, e tradizione reale o per modo vero, o finto. dec. 8. num. 10.

Il mandato, o ordine dato dal Padrone di conſegnare la ſua roba ad un altro, non è ſufficiente a trasferire il dominio, ſe il mandato non è ſeguito coll' attuale conſegna. deciſ. 8. num. 22.

Il dominio della roba può ſtare appreſſo d' uno, e l' utile, o il comodo, e l' incomodo, e pericolo del contratto può eſſere d' un' altro. deciſ. 8. num. 25. 26.

Quando le parole mio, e noſtro *non importino dominio. deciſ. 8. num. 28.*

DOTTORI.

Alcuni Dottori ristringono la brevità del tempo, dal quale s'arguisce la prossima decozione, a pochi giorni, altri poi l'estendono fino all'anno, e i più moderni la rimettono all'arbitrio del Giudice. cap. 2. num. 23. 24.

Si spiega il Card. de Luc. de camb. disc. 25. num. 12. & disc. 33. num. 4. in supplem.

Si riprovano i Dottori, che hanno sostenuto, che se uno rimette al suo Corrispondente di suo ordine con lettere di terza Persona, girate dal detto Remittente al detto suo Corrispondente, sia tenuto il Remittente per il fallimento del Datore della lettera. cap. 3. num. 56. 59. 60. 61.

Si riprovano l' Heringio, *e il* Mangilio. *cap. 5. num. 50.*

Si riprovano alcuni Dottori circa il tempo della presentazione delle lettere di cambio. cap. 6. num. 10.

Si Spiega il Salgad. *cap. 7. num. 14.*

Si riportano diverse opinioni di Dottori, circa il tempo in cui deve giudicarsi la prossima, o latente decozione. cap. 7. num. 19. 20. 21. 22.

E quale opinione si debba ritenere circa le lettere di cambio accettate, cap. 7. num. 23.

E

ECCEZIONI.

L'eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, si possono anche opporre da' Mallevadori, o Correi contro dello stesso Creditore. cap. 5. num. 32.

E ciò procede, benchè tali eccezioni fossero nate al Debitor principale dopo la fatta mallevadoria. cap. 5. num. 33.

L'eccezione del dolo si può opporre contro le lettere di cambio: cap. 5. num. 39.

L'ec-

L'eccezione cedendarum *può essere opposta dal Mallevadore al Creditore, che per sua colpa non può più cedere il pegno, o l'ipoteca. cap. 5. num. 46.*

L'eccezione acquistata al Mallevadore da un fatto quantunque susseguente seguito tra il Debitore, e il Creditore, non si può più dal medesimo Creditore togliere. cap. 5. num. 48.

L'eccezione del pegno restituito dal Creditore al Debitore, s'acquista ipso jure *a i Mallevadori contro dell'istesso Creditore. cap. 5. num. 49.*

Quando possa, o nò, l'Accettante addurre qualche eccezione contro al Presentator della lettera. decis. 1. num. 2. 28. 29. e decis. 2. num. 3. 11. e dec. 3. num. 3.

Dichiara, e limita come alla d. dec. 3. num. 4.

L'eccezione del dolo malo nasce dalla stessa azione promossa dall'Attore. decis. 3. num. 5.

Nel Giudizio esecutivo della lettera di cambio, non si può ammettere eccezione alcuna. dec. 3. num. 16.

Ciò si deve intendere per l'eccezioni torbide, e litigiose, ma non già per le facili, e chiare. dec. 3. num. 17. 19.

Contro le lettere di cambio si può addurre l'eccezione doli mali. *dec. 3. num. 18.*

Quali eccezioni possano opporre li Consocii contro il Socio, e Partecipe del loro Consocio. dec. 4. num. 4.

ESIGENTE.

Quando l'Esigente ha saputo, che il Debitore aveva dati segni convincenti della di lui prossima decezione, benchè il Debitore avesse praticate alla Piazza, con tutto ciò non è valido tal pagamento. cap. 1. num. 33. 34.

F

FALLIMENTO.

Vedi ancora FALLITO.

IL Fallito, o proſſimo al fallimento, neſſun' atto può fare in pregiudizio de' ſuoi Creditori, e facendolo è invalido. capit. 1. num. 2.

Dichiara ſe l'altro Contraente è conſapevole del cattivo ſtato di colui, col quale contratta. cap. 1. num. 3.

Pagamento fatto dal Fallito, o al Fallito, ſenza ſcienza del fallimento in colui, che lo fa, o lo riceve, è validiſſimo. detto cap. 1. num. 4. e 11.

Contratti fatti dal Fallito dentro al tempo preſiſſo da alcuni Statuti, ſi preſumono fraudolenti, e perciò ſono nulli. capit. 1. num. 5.

Tal preſunzione delli Statuti però cede alla verità in contrario. d. cap. 1. num. 6.

Perciò non oſtante tali Statuti il contratto ſarà valido, ogni volta che il fallimento è proceduto da cauſa poſteriore al contratto. d. cap. 1. num. 7.

L'iſteſſo ſi deve dire, ſe al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinſecamente non ſolvendo. d. cap. 1. num. 8.

Statuti annullanti li contratti ſeguiti dentro certo tempo prima del fallimento, comprendono ſolamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti. d. capit. 1. num. 10. 14.

Girata di lettera di cambio è valida, ſe il Giratario ne ha pagata la valuta, e non è conſapevole del fallimento attuale, e proſſimo del Girante. d. cap. 1. num. 11.

Eſe ne dà la ragione. d. cap. 1. num. 12.

Scien-

Scienza del fallimento attuale, o proſſimo, ſi prova nel Contraente per via anche di conjetture, e ſi portano alcune conjetture. d. cap. 1. num. 15. 19. e ſeg.

Non baſterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decezione. d. cap. 1. num. 16.

E perchè? cap. 1. num. 17.

Contraente non può allegare l'ignoranza della proſſima, o attuale decozione altrui. cap. 1. num. 23.

Limita come al num. 24. 25. e 26. E vedi Contraente.

Provata nel Contraente l'ignoranza della decozione, ogni contratto, e pagamento fatto ſi ſoſtiene. cap. 1. num. 27. e 28.

Il Venditore, non oſtante la fede avuta del prezzo, può vendicare la ſua mercanzia eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo del contratto era in iſtato proſſimo di fallire. capit. 1. num. 30.

Dichiara ſe il Venditore non aveva ſcienza della proſſima decezione del Compratore. d. cap. 1. num. 31.

Decotto, o proſſimo al fallimento è differente dall'eſſere non ſolvendo. cap. 1. num. 32.

Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conoſceva il ſuo Debitore non ſolvendo, è valido, ſe il Debitore era ancora in credito appreſſo alla Piazza. cap. 1. num. 33.

Dichiara come al num. 34.

Contratto fatto dall'Inſtitore fallite, o proſſimo alla decozione, è valido, in danno anche del Principale, ſe l'altro Contraente non aveva ſcienza della di lui decozione. cap. 1. num. 35.

Dichiara, e limita come al num. 36.

All'Inſtitore fallito ſi paga malamente da chi ha ſcienza del di lui fallimento. cap. 1. num. 37.

Contratto fatto coll'Inſtitore decotto, o proſſime alla decezione, quando ſi ſoſtenga, o nò. cap. 38. e 39.

Accettante le lettere di cambio, quando ſia tenuto, o nò, al pagamento di quelle, dato il fallimento dello Scrivente. Vedi Accettazione, Accettante lettere di cambio, Scrivente, Trattario, Traente, Girata, Girante, e Giratario.

Circa il fallimento dello Scrivente, del Girante, del Giratario, e dell'

e dell' Accettante: Vedi Accettazione, Accettante; Scrivente, Trattario, Traente, Girata, Girante, e Giratario.

Fallimento si dice seguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche senza dichiarazione di Giudice. cap. 2. num. 12.

Fallimento, quanto alle pene non dicesi seguito senza la dichiarazione del Giudice. cap. 2. num. 13.

Al fallimento prossimo, ed occulto s' adattano le stesse regole, che all' attuale. d. cap. 2. num. 14.

Decozione si equipara alla morte naturale. cap. 2. num. 19.

Decozione prossima resultata dalla brevità del tempo tra il contratto, e la decozione attuale. cap. 2. num. 22.

Questa brevità di tempo alcuni Dottori la ristringono a pochi giorni, altri l' estendono fino all' anno. d. cap. 2. num. 23.

I più moderni la rimettono all' arbitrio dell' Giudice. d. capit. 2. num. 24.

Decozione occulta del tempo del contratto, se si pretende arguire dalla sola brevità del tempo scorso fra esso, e la decozione attuale, quella non si deve estendere a più di due, o tre giorni. d. cap. 2. num. 25.

Decozione occulta si prova con argomenti, e conjetture; anche per settimane, e mesi, prima della decozione attuale; d. capic. 2. num. 26.

Decozione occulta non resta provata dal fallimento attuale, benchè seguito l' istesso giorno del contratto, quando il Mercante è stato fino all' ultimo in buono stato, e credito. cap. 2. num. 27.

Per la decozione occulta è quistione affatto estranea l' investigare qual brevità di giorni si ricerchi, dentro cui si possa presumere, che il Mercante fosse in istato di dover fallire. d. capit. 2. num. 28. e 31.

Per la decozione occulta non basta, che il Mercante fosse oppresso da gran mole di debiti, ma deves in oltre provare, che avesse dati segni pubblici di dover fallire. d. cap. 2. num. 29. 30. 35. 53.

In

In decozione proſſima, o latente diceſi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici, e non pochi ſegni del ſuo cattivo ſtato. d. cap. 2. num. 32.

Amplia non oſtante che abbia praticata la Piazza ſino all' attual decozione. d. cap. 2. num. 33.

Alla decozione proſſima ſerve di conjettura, che il Mercante ſi-no del tal tempo era, ſecondo gli ſteſſi ſuoi libri, non ſolvendo. d. cap. 2. num. 46.

Tal conjettura però non ſarebbe ſufficiente, ſe il Mercante era in credito appreſſo la Piazza. d. cap. 2. num. 47. 53.

Amplia benchè appreſſo qualche ſuo Confidente foſſe ſtato ſoſpetto di proſſima decozione. cap. 1. num. 48.

Contratto fatto col Mercante proſſimo a fallire è valido, ſe il Contraente ignorava il di lui ſtato. cap. 2. num. 34.

Il Contraente con chi aveva dati pubblici ſegni di dover fallire, imputi a ſe il danno, che ne riceve. cap. 2. num. 36.

Non ſi dice in iſtato di proſſima decozione per le lettere proteſtate, nè per il mandato di ſoſpetto di fuga, o per il ſalvo condotto ottenuto dal Mercante. cap. 2. num. 37.

Se ne aſſegna la ragione. d. cap. 2. num. 38. e 39.

Li contratti fatti col Mercante, benchè non ſolvendo, ſono validi, ſe non aveva dati ancora ſegni ſufficienti della proſſima ſua decozione. cap. 2. num. 40.

Accettante, a cui notizia per la diſtanza de' luoghi non poteva eſſere il fallimento dello Scrivente, non è tenuto pagare la lettera accettata. cap. 2. num. 1.

Prima ragione di ciò. d. cap. 2. num. 2.

Seconda ragione. cap. 2. num. 3.

Lettera di cambio non ſi deve pagare, quando chi deve eſigerla è fallito, o proſſimo al fallimento. cap. 2. num. 5.

Dichiara quando il Trattario era conſapevole del cattivo ſtato del Preſentatore. d. cap. 2. num. 6.

Accettante, ſe al tempo dell' accettazione ha avuta, o potuta avere ſcienza del fallimento dello Scrivente, è tenuto pagare la lettera. cap. 2. num. 10.

Accettante è tenuto pagar la lettera accettata, ſe il fallimento dello

dello Scrivente ſarà ſeguito dopo l'accettazione: detto capit. 2. num. 11.

Accettazione di lettera di cambio dopo il proſſimo fallimento dello Scrivente è egualmente invalida, che ſe fatta foſſe dopo il fallimento attuale. cap. 2. num. 15.

Contratto diceſi fatto dal Mercante in iſtato di proſſima decozione, quando tra breviſſimo tempo falliſce. cap. 2. num. 16. 22.

Vicinità degli atti ſerve in jure di valevole preſunzione. capit. 2. num. 17.

Vicinità degli atti fa arguire il dolo, e la correſpettività degli atti. d. cap. 2. num. 18.

Decozione ſi equipara alla morte naturale. cap. 2. num. 19.

Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione. d. cap. 2. num. 41.

A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. cap. 2. num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l'Accettante inconſapevole della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagar la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell'altro di valuta pagata in contanti. d. capit. 2. num. 43. 45.

Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell'iſteſſo tempo gli vien fatta, ſe, mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagare la tratta, che accettò. cap. 3. num. 24. 25. 26. e ſeg.

Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine, con lettere di terza Perſona, girate dal detto Remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Datore della lettera. cap. 3. num. 56. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario. capit. 3. num. 61.

Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione. d. cap. num. 60.

Altra

Altra limitazione, e dichiarazione. d. cap. 3. num. 63.

Se ſi può pagare la lettera dell' Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l' ha riſcoſſa va a danno dell' Accettante. d. cap. 3. num. 79. e ſeg. e num. 90.

Il Preſentatore della lettera di cambio, quando coloro, che ſono in ſolidum *a lui obbligati, ſono tutti falliti, può intervenire a ciaſcheduno degli accordi, che ognuno de' Falliti in proprio faceſſe. cap. 3. num. 102.*

Fallimento del Giratario, o del Girante. cap. 4. E vedi Giratario, Girante, e Girata.

L' Accettante è tenuto a pagare la lettera di un Fallito, o girata del Girante fallito, quando egli al tempo dell' accettazione ſapeva il fallimento dello Scrivente, o Girante. cap. 4. num. 11. 12.

E in tal caſo non gli compete nè pure il regreſſo contro l' iſteſſo Scrivente. cap. 4. num. 13.

Tutto queſto però non ha luogo, quando l' Accettante era inconſapevole dello ſtato del Girante, o pure dello Scrivente. capit. 4. num. 15.

Se il Girante al tempo della girata ſapeva, o doveva ſapere eſſere il Giratario decotto, o proſſimo alla decozione, l' Accettante è tenuto a pagar la lettera, ed ha l' azione l' Accettante di convenire lo Scrivente, e queſti di convenire il Ricevitore della medeſima lettera, per la valuta non pagata. capit. 4. num. 28.

Ma non già procede ciò, quando il Girante non aveſſe avuta, nè potuta avere tal notizia. cap. 4. num. 29.

Comprata da uno qualche mercanzia in tempo del ſuo proſſimo fallimento, ſe da queſto ſarà ſtata ad altri venduta, il Padrone originario non aveva jus di vindicare la medeſima mercanzia dall' ultimo Compratore. cap. 4. num. 44.

Lo ſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio. cap. 4. d. numer. 44. e ſeg.

La proſſima, o latente decozione dentro qual giorno, o tempo deve giudicarſi, intorno al che ſi rapportano diverſe opinioni de' Dot-

de' Dottori. capit. 7. numer. 19. 20. 21. 22.

E quale opinione debba ritenerſi nelle lettere di cambio accettate. cap. 7. num. 23.

Molti Statuti d' Italia, e di Europa, per fuggire la diſputa di quando uno devaſi giudicare in proſſima, o latente decozione, hanno ſopra ciò fiſſato il preciſo tempo. cap. 7. num. 24.

La preſunzione della proſſima decozione, che ſi fonda ſulla brevità del tempo per provare, che uno ſia in proſſima, o latente decozione, ſerve ſolamente in quei caſi, dove niente in fatto appariſce in contrario. cap. 7. num. 25.

E quando non averebbe luogo tal preſunzione. cap. 7. num. 26.

La decozione ſe ſia ſtata proſſima, o nò, è materia più conjetturale, e di fatto, che di ragione, quando il fallimento attuale non è ſeguito dentro a pochiſſimi giorni. cap. 7. num. 27.

E ſi rimette all' arbitrio del Giudice, ſecondo le circoſtanze del fatto. cap. 7. num. 28. 29.

La proſſima decozione s' argomenta dalla miſſione degli effetti fuori di ſtato, dalle compre a credenza di mercanzie, e per prezzi eccedenti, e dalla premeditata fuga. cap. 7. num. 30.

Eſſendo dal tempo dell' accettazione della lettera lo Scrivente in proſſimo ſtato di fallire, l' Accettante non è tenuto al pagamento. dec. 1. num. 11. e dec. 2. num. 4.

Il fallimento ſi deve concludentemente provare da chi l' allega. dec. 1. num. 12.

Li fallimenti ſogliono molto tempo prima diſponerſi, e preparaſi. dec. 1. num. 13.

Il Mercante ſi può dire in ſtato di latente, o proſſima decozione, ſolamente nel caſo, che ha cominciato a perdere il credito nella Piazza, benchè molto tempo prima non foſſe veramente ſolvendo. dec. 1. num. 14. 22. 23.

La decozione proſſima non ſi può arguire dalla ſola brevità di pochi giorni, deciſ. 1. num. 15. e num. 17. e ſeg. e deciſ. 2. num. 9.

Ma vi vogliono altre conjetture, e circoſtanze di fatti. d. deciſ. num. 16.

Lo Scrivente, o Mercante non ſi può dire in ſtato di proſſima deco-

decozione, quando ſi veggiono dagli altri accettate le di lui tratte. d. dec. 1. num. 18. 20. e dec. 2. num. 7. 8.

E così parimente, quando dagli altri Mercanti delle Piazze gli ſono ancora fidate robe, e denari. d. dec. 1. num. 19.

Poichè in tali caſi non ſi può dire, che abbia perſo il credito. d. dec. 1. num. 21.

Il Mercante non ſi può dire proſſimo alla decozione, quando è ancora in credito appreſſo alla Piazza, benchè non foſſe appreſſo qualche ſuo Confidente, o domeſtico. dec. 1. num. 22. 23. e deciſ. 2. num. 9. 10. 11.

La decozione proſſima, o attuale, ſi dee provare con gli atti, che percuotino il tempo preciſo, in cui ſi deſidera tal decozione. deciſ. 1. num. 24.

L' Accettante è tenuto a pagar le lettere, quando il fallimento dello Scrivente è ſeguito dopo, per un caſo nuovo, ed improviſo. dec. 1. num. 25. e dec. 2. num. 5.

FALLITO.

Vedi anche FALLIMENTO.

Fallito, e non ſolvendo è coſa molto diverſa. cap. 2. n. 49.

Fallito non diceſi chiunque è non ſolvendo, ma ſolamante quello, che notoriamente è non ſolvendo. cap. 2. num. 50.

Fallito non ſi può dire chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente ſia impotente a pagare i ſuoi debiti, ed abbia fra ſe premeditata la fuga. detto cap. 2. num. 51.

Lettera di cambio non ſi deve pagare, quando chi deve eſigerla è fallito, o proſſimo al fallimento. cap. 2. num. 5.

Dichiara quando il Trattario era conſapevole del cattivo ſtato del Preſentante. cap. 2. num. 6,

Debitore non può pagare al Creditore, che ſa eſſer fallito. cap. 2. num. 7.

Trattario, il quale ſa eſſere il Traente fallito, non può pagare, nè accettare la lettera, quantunque foſſe debitore della ſomma trattali. cap. 2. num. 8.

Se ne assegna la ragione. d. cap. 2. num. 9.

Chi averà promesso a uno di pagare le tratte, che egli farà per conto d' un altro, sarà obbligato a pagarle, benchè colui, per il di cui conto furon fatte poi le dette tratte, al tempo delle medesime, o della loro accettazione, fosse fallito. cap. 3. num. 11.

Fatta la tratta da uno per conto di un' altro, se questi al tempo della tratta era fallito, o prossimo al fallimento, non sarà tenuto a pagarla, benchè l' avesse accettata. cap. 3. num. 12.

E se dal medesimo Trattario sarà stata pagata, in caso che nello Scrivente sia concorso alcun dolo, o scienza dell' attuale, o prossima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medesimo Scrivente sarà obbligato a rimborsare il suddetto Trattario, che con buona fede la pagò. cap. 3. n. 13.

Se fosse stata fatta da uno la tratta ad un altro, con ordinargli di prendere il suo rimborso da un Terzo, ed il Trattario l' avesse compita, con aver tratto per il suo rimborso dal suddetto Terzo, da cui fosse accettato, sarà tenuto questo Terzo al pagamento, benchè il primo Traente avesse fallito, dopo la suddetta accettazione del Terzo. cap. 3. num. 14.

Lo stesso si doverà dire anche, quando il fallimento del primo Traente fosse seguito innanzi l' accettazione, da cui doveva prendere il suo rimborso il Trattario, se il Terzo prima del fallimento del primo Traente si fosse obbligato al rimborso del detto Trattario. cap. 3. num. 15.

Il contrario deve tenersi, quando non fosse seguita tale obbligazione del Terzo, da cui si deve rivalere il Trattario. d. capit. 3. num. 16. 17.

E quando al tempo dell' accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. capit. 3. num. 18.

Dichiarasi al d. cap. 3. num. 19.

Se il Creditore farà tratta al suo Debitore, con lettere di cambio pagabili ad un suo Creditore, benchè il Traente fosse fallito, o in prossimo stato di fallire al tempo dell' accettazione delle suddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante sarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente, d. cap. 3. num. 20.

Ciò

Ciò procede, ſe il Debitore accettante, e il Creditore del Traente ſaranno in buona fede, cioè ſenza ſcienza del fallimento del Traente. cap. 3. num. 21.

Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagar le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. cap. 3. num. 22.

Ed avendole l' Accettante in tal caſo pagate, il Creditore le doverà reſtituire alla maſſa de' Creditori del Traente, o l' Accettante le doverà pagare un' altra volta. cap. 3. num. 23.

Chi averà data una lettera all' ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta lettera, benchè l' abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento al tempo della data lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogni altro ſopra la rimeſſa fatta con detta lettera. cap. 3. n. 36. 41. e ſeg. e n. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non ſi è avuta fede del prezzo. cap. 3. num. 45. e ſeg.

Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſto ſarà ſtato in buono ſtato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori, in caſo che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poſcia falliſſe. cap. 3 num. 48.

Se uno, avendo ordine di rimettere l' avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere di un Terzo all' ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà tenuto il Remittente verſo dell' ultimo Giratario. cap. 3. num. 64.

Dichiara come al d. cap. 3. num. 65.

La girata fatta dal Fallito, o proſſimo al fallimento, è validiſſima, purchè il Giratario non ſapeſſe, nè poteſſe ſapere lo ſtato del Girante. cap. 4 num. 1.

E così ogni altro contratto. cap. 4. num. 2.

E perciò in tal caſo lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario. cap. 4 num. 3.

E molto più tal contratto ſarebbe validiſſimo, ſe al tempo della girata il Girante foſſe ſtato in buono ſtato, e credito appreſſo la Piazza. cap. 3. n. 4.

Ciò ha ſolamente luogo, ſe la lettera ſarà data all' ordine S. P. o per valuta avuta, benchè la valuta non foſſe corſa; ma non già negli altri caſi. cap. 4. num. 5.

Il Girante fallito, o proſſimo a fallire: Vedi Girante. *capit. 4. num. 11.*

Girata di lettera fatta al Fallito, o proſſimo al fallimento, quando ſuſſiſta: Vedi Girante. *cap. 4. num. 16.*

Se ſi poſſa revocar l' ordine d' accettar la tratta a coloro, a' quali la medeſima fu diretta, non oſtante la girata fatta in favor del Fallito, o proſſimo al fallimento. capit. 4. num. 17.

E quando molto più il ſopraddetto poſſa aver luogo. capit. 4. num. 18.

Quando l' Accettante deva pagare la lettera al Giratario, benchè il medeſimo foſſe al tempo della girata fallito, o proſſimo al fallimento. cap. 4. num. 25.

La girata fatta a uno, che foſſe fallito, o proſſimo alla decozione, è valida, ſe egli ſarà creditore del Girante; o ſe no dà la ragione. cap. 4. num. 30.

Quando l' Accettante non ſia tenuto al pagamento per la decozione proſſima, o attuale del Giratario, ed in caſo che abbia fatto il pagamento, a danno di chi il medeſimo vada. cap. 4. num. 31.

In che caſo il pagamento fatto dall' Accettante vada a ſuo ſolo danno. cap. 4. num. 32.

I Mercanti ſono ſempre in riſico di fallire. cap. 6. num. 39.

Quando non pregiudichi l' omiſſione de' proteſti. cap. 6. num. 47.

Fallito non ſi può dire il Mercante, ſino a tanto, che egli pratica la Piazza, e vi negozia pubblicamente. dec. 2. n. 6.

E quando ſimilmente uno non ſi dica fallito. detta. deciſ. 1. num. 7. 8.

E ſi dà del ſopraddetto la ragione. d. deciſ. num. 9. 10. 11.

FEDE.

Venditore, non oſtante la fede avuta del prezzo, può vindicare la ſua.

jua mircanzia eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo del contratto era in iſtato proſſimo alla decozione. capit. 1. num. 30.

Dichiara ſe il Venditore non aveva ſcienza della proſſima decozione, altrimenti ceſſa la reivindicazione. cap. 1. num. 31.

Se dal Trattario ſarà ſtata pagata la lettera di cambio, in caſo che nello Scrivente ſia concorſo alcun dolo, o ſcienza dell' attuale, o proſſima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medeſimo Scrivente ſarà obbligato a rimborſare il ſuddetto Trattario, che con buona fede la pagò. capit. 3. num. 13.

Chi averà data una lettera all' ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta lettera, benchè l' abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento al tempo della data lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogn' altro ſopra la rimeſſa fatta con detta lettera. cap. 3. num. 36. 41. eſeg. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non ſi è avuta fede del prezzo. cap. 3. num. 45. eſeg.

Il dominio del denaro della lettera accettata non ſi dice eſcito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto denaro ſia appreſſo l' Accettante non per anche conſunto, o commiſto da quello, a favor del quale fu accettata la ſuddetta lettera di cambio. cap. 3. num. 41.

Si preſume non avuta fede del prezzo, ſe il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore. cap. 3. num. 42.

Per trasferire il dominio vi ſi ricerca la fede del prezzo, oltre la conſegna, e tradizione della roba. cap. 3. num. 43.

Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſto ſarà ſtato in buono ſtato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori, in caſo che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poſcia falliſſe. cap. 3 num. 48.

Avuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o robe, ſopra le quali s' ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore

vitore, ed in conſeguenza in maſſa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorſo. cap. 3. num. 49.

Il pagamento anticipato fatto con mala fede, affine di portar pregiudizio al Creditore, è ſempre nullo, nè ſi può fare, benchè la dilazione ſia appoſta a favore del Debitore. capit. 3. num. 92.

Se ne apportano gli eſempj al d. cap. 3. num. 93. 94.

Il contrario ſi deve dire, quando il pagamento è ſtato fatto con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che poſſa accadere al Creditore. cap. 3. num. 94.

Non avuta fede della valuta, ſempre il Dator della lettera è poziore ad ogni altro, benchè la lettera foſſe ſtata accettata; e ſe ne aſſegna la ragione. cap. 4. num. 26.

Data una lettera all' ordine S. P. da uno, con fede della valuta, ſe da queſto ſarà ſtata girata ad un' altro per valuta avuta, il danno di tal lettera accettata ſarà dell' ultimo Giratario, e non del Datore della lettera. cap. 3. num. 33.

E ciò è il parere de' Mercanti. cap. 4. num. 34.

Se lo Scrivente in dare la lettera non aveva avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogn' altro nel denaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e ſeg.

E lo ſteſſo ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve de jure *preſumere per avuta. detto cap. 4. al predetto numero.*

Si ferma però il contrario al d. capit. 4. numer. 41. 42. 43. e ſeg.

Comprata qualche mercanzia ſenza fede del prezzo, non oſtante ſe dal Compratore ſarà la medeſima ad altri venduta, il vero Padrone non potrà quella dall' ultimo Compratore vindicare. cap. 4. num. 44.

Lo ſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio. capit. 4. detto num. 44. e ſeg.

Se la buona fede, ed il favore del pubblico commercio doveſſe patire qualche pregiudizio, perchè ciò non ſegua, ſi deve recedere dalle

dalle regole del jus comune. cap. 5. num. 17.
Avuta fede del prezzo, il dominio della roba venduta paſſa nel Compratore in guiſa tale, che non meno il Creditore del Compratore, che il Venditore concorrer poſſono nella medeſima roba venduta. cap. 7. num. 17.
Si limita però queſto al d. cap. 7. num. 18.
Se al Perito ſi deva preſtar fede. dec. 1. num. 26. 27.

FERITA.

Ferita ſi preſume mortale dalla vicinità della morte ſeguita. cap. 2. num. 20.

FIERE.

Nelle Fiere opera l'iſteſſo il proteſto levato per mancanza di accettazione, che nelle Piazze il protéſto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 29.

FORESTIERI.

Anche i Foreſtieri ſono legati dalli Statuti, riſpetto alle coſe nella loro giuriſdizione eſiſtenti. cap. 7. num. 2.
In che caſi ciò abbia, e poſſa aver luogo. cap. 7. num. 3. 5. 8. e 9.
I Foreſtieri come poſſano eſſer reſi ſimili a' Sudditi. capit. 7. num. 6.
Se i beni mobili, o denari de' Foreſtieri ſi poſſano ſequeſtrare ad inſtanza de' Creditori eziandio foreſtieri. cap. 7. num. 7.
Che coſa ſignifica quando gli Statuenti hanno diſpoſto de' beni mobili nel loro dominio eſiſtenti. cap. 7. num. 9.

FRODE.

Contratti fatti dal Fallito dentro il tempo preſiſſo da alcuni Statuti, ſi preſumono fraudolenti, e perciò ſono nulli, capit. 1. num. 5.

Statuti annullanti li contratti seguiti dentro certo tempo, prima del fallimento, comprendono solamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti. cap. 1. num. 10.

Si presume non avuta fede del prezzo, se il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore. cap. 3. num. 42.

Non si presume, che il Compratore avesse in animo di frodare il Venditore, se ciò concludentemente non si prova. capit. 3. num. 40.

E per provar ciò, si ricercano conjetture valevoli. detto capit. 3. num. 45.

Si assegnano quali siano queste conjetture. cap. 3. num. 46.

Quando tanto il Debitore accettante, che il Creditore traente sono in buona fede, cioè senza la scienza del fallimento del Traente, il Debitore è tenuto a pagar la tratta accettata, benchè al tempo dell' accettazione il detto Traente fosse fallito, o in prossimo stato di fallire. cap. 3. num. 21.

FUGA.

Mercante non si dice in stato di prossima decozione, per essergli state protestate le sue lettere, o rilasciato contro un mandato di sospetto di fuga, o per avere impetrato salvocondotto. cap. 2. num. 37.

E se ne assegna la ragione. d. cap. 2. num. 38.

Fallito non si può dire, chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente sia impotente a pagare i suoi debiti, e abbia fra se premeditata la fuga. cap. 2. num. 51.

Fallimento si dice seguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche senza dichiarazione di Giudice. cap. 2. num. 12.

La premeditata fuga è indizio di prossima decozione. capit. 7. num. 30.

GI-

G

GIRATA.

Vedi anche GIRANTE, e GIRATARIO.

Girata di lettera di cambio è valida, ſe il Giratario ne ha pagata la valuta, e non è conſapevole del fallimento attuale, o proſſimo del Girante. d. cap. 1. num. 11.

E ſe ne dà la ragione. d. capit. 1. num. 12.

Girata la lettera di cambio all' ordine S. P. in altro, per la valuta avuta, il Datore della ſuddetta lettera non ha facultà di rivocare l' ordine del pagamento. cap. 3. num. 70.

In quelle lettere, o girate, nelle quali non corſe la valuta, pendente il termine al pagamento, ſi può rivocar l' ordine di pagare. cap. 3. num. 73.

Dichiara come al d. cap. 3. num. 75. e ſeg.

La girata fatta dal Fallito, o proſſimo al fallimento, è validiſſima, purchè il Giratario non ſapeſſe, nè poteſſe ſapere lo ſtato del Girante. cap. 4. num. 1.

E così ogn' altro contratto. cap. 4. num. 2.

E molto più queſto procederebbe, ſe al tempo della girata il Girante foſſe ſtato in buono ſtato, o credito appreſſo la Piazza. cap. 4. num. 4.

Ciò ha ſolamente luogo, ſe la lettera ſarà data all' ordine S. P. o per valuta avuta, benchè la valuta non foſſe corſa, ma non già negli altri caſi. cap. 4. num. 5.

La lettera girata da chi era in proſſima, ed attual decozione, ſe ſarà accettata, l' Accettante ſarà obbligato a pagarla al Giratario, ne' caſi però, che la girata foſſe ſtata fatta validamente. cap. 4. num. 8 9.

E perciò in tal caſo lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario. d. cap. 4. num. 3.

Re-

Ragolarmente ſi deve preſumere, che quello, al quale ſi fa la rimeſſa con la girata della lettera di cambio, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dell' iſteſſo adjetto non venga provato. cap. 4. num. 20.

L' Accettante chi abbia per obbligati per il ſuo rimborſo, quando è tenuto a pagare la girata al Giratario. cap. 4. num. 27.

E quando il di ſopra fermato proceda, o nò, ſi addita al detto cap. 4. num. 28. e 29.

La girata fatta a uno, che foſſe fallito, o proſſimo alla decozione, è valida, ſe egli ſarà creditore del Girante, perchè allora la girata partorirebbe il ſuo effetto a favore de' Creditori del Giratario. cap. 4. num. 30.

Che effetti operi l' invalidità della girata. cap. 4. num. 31.

Non hanno per altro luogo queſti effetti, ſe l' Accettante pagò quando a lui era nota l' invalidità di detta girata, e il danno in tal caſo a lui ſolo, e non allo Scrivente, o Girante, s'appartiene. cap. 4. num. 32.

Avutaſi fede del prezzo della lettera data all' ordine S. P. ſe da quello, al quale fu avuta la ſuddetta fede, ſarà la lettera girata a un' altro per valuta avuta, il danno della lettera accettata ſarà dell' ultimo Giratario, e non del Datore della lettera. cap. 4. num. 33.

E tale è il parere univerſale de' Mercanti. d. cap. num. 34.

Non oſtante che la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata la medeſima lettera dal Trattario, contuttociò ſe lo Scrivente non averà avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogn' altro nel denaro rimeſſo. cap. 4. num. 35.

E lo ſteſſo ha luogo, quando la fede avuta ſi deve de jure *preſumere per non avuta. cap. 4. num. 36.*

Si ferma il contrario al num. 41. 42. 43. e ſeg.

Se il nome del Debitore girato, o ceduto, ſi ritrova ancora eſiſtente, e non riſcoſſo dal Ceſſionario, e Giratario, compete al Padrone originario il jus di vindicarlo, o avocarlo, e d' eſſere ſopra di eſſo ad ogn' altro preferito. detto cap. 4. num. 37. 38.

S' inſegna dove abbia il medeſimo luogo. cap. 4. num. 39.

Girata la lettera di cambio, benchè il Girante non ne ſia divenuto padro-

padrone per eſſergli ſtata data ſenza fede del prezzo, o pure per averla avuta in tempo del ſuo proſſimo fallimento, o per eſſergli ſtata data da chi non ne era padrone, ſe egli l' averà rigirata ad un' altro, il vero Padrone non averà alcuno jus di vindicarla dall' ultimo Giratario. cap. 4. num. 44.

Le girate, come le lettere di cambio, in due maniere ſi fanno, cioè ſemplicemente pagabili alla Perſona, a cui quelle ſi girano, o all' ordine S. P. del Giratario. cap. 4. num. 45. e 51.

E partoriſcono queſti due modi diverſi effetti, come le lettere di cambio. cap. 4. num. 46. e 54.

La ragione conſiderata nelle lettere di cambio, milita appunto nelle girate. cap. 4. num. 47.

La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate. cap. 4. num. 48.

Non pagata al Girante la valuta della girata, al medeſimo competono, o nò, contro i ſecondi, ed ulteriori Giratarj quelle ragioni, ed eccezioni, quali competono, o nò, al Datore della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera. cap. 4. num. 49.

Le girate in due maniere far ſi poſſono, cioè con far la girata pagabile ſemplicemente alla Perſona, a cui ella ſi gira, o pure all' ordine di chi ſi gira. d. cap. 4. num. 51.

Le lettere di cambio, benchè non fatte all' ordine, contuttociò ſi poſſono girare. cap. 4. num. 52.

E ſimilmente le girate rigirar ſi poſſono ad altri, benchè non ſiano ſtate fatte all' ordine di quelli, a' quali ſi rigirano. cap. 4. num. 53.

Differenza, che paſſa fra la girata fatta in un modo, o in un' altro, con gli effetti diverſi, che partoriſce. cap. 4. num. 54.

Le girate delle lettere di cambio s' intendono fatte pro ſolvendo, *e non* pro ſoluto, *e perciò ſon ceſſioni a comodo del Girante. cap. 5. num. 3.*

Il Datore della lettera cambiale tornata in proteſto, può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia ſcienza della girata di eſſa lettera in altri. cap. 5. num. 5.

Si difende il contrario in molti caſi, come a' num. 5. 6. 7. e ſeg. e num. 11. 14. 15. 16. e ſeg.

Amplia ancora nel caſo, che il Datore della lettera aveſſe pagato per ordine del Giudice. cap. 5. num. 9.

Quando dal Girante non è ſtata pagata la valuta delle lettera; che poſſa farſi dal Preſentatore di quella, ſenza ſuo danno. cap. 6. num. 45.

La girata di qualche credito di Banco, o di qualche cedola Bancaria, ha forza di pagamento, e il denaro, o credito girato paſſa in dominio del Giratario. cap. 8. num. 31.

E ſe ne aſſegna la ragione. cap. 8. num. 32.

GIRANTE.

Vedi anche GIRATA, e GIRATARIO.

Chi gira le lettere è ſempre obbligato in virtù della ſua girata, benchè poi conſtaſſe, che la girata foſſe ſimulata, e foſſe per impreſtanza di puro nome cap. 3. num. 66.

L' Accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera ſopra proteſto, *cioè per onor della firma dello Scrivente, o del Girante. cap. 3. num. 96. 98.*

Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l' Accettante ſono obbligati in ſolidum *verſo il Creditore, o Preſentatore della lettera accettata. capit. 3. numer. 97.*

E ſe ne aſſegna la ragione. cap. 3. num. 98.

Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. num. 99.

Il Preſentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l' Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all' ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. capit. 3. num. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o

gli

gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio, non averà per obbligato ſe non l' Accettante. cap. 3. num. 101.

Quando la lettera di cambio è girata in tempo, che il Girante ſia già fallito, o proſſimo a fallire, in queſto caſo ſarà l' Accettante tenuto a pagarla, ſe ciò aveſſe ſaputo, o dovuto ſapere al tempo dell' accettazione. cap. 4. num. 11.

Il che anche ſuccede, quando s' accetta la lettera dello Scrivente, del quale ſi ſapeva, o doveva ſaperſi il proſſimo, o attuale fallimento. cap. 4. num. 12.

Ed in tal caſo non gli competerebbe nè pure il regreſſo contro l' iſteſſo Scrivente. d. cap. 4. num. 13.

Tutto queſto però non ha luogo, quando l' Accettante era inconſapevole dello ſtato del Girante, o pure dello Scrivente. capit. 4. num. 14.

Il cattivo ſtato del Girante quando pregiudichi, o nò, all' Accettante: Vedi Accettante. *cap. 4. num. 15.*

Se il Girante girerà la lettera ſcientemente a uno, che foſſe fallito, o proſſimo al fallimento nel tempo della girata, la detta girata ſarà validiſſima, e ſe ne acquiſterà il jus a' Creditori dell' iſteſſo Giratario. cap. 4. num. 16.

Se il Girante non averà avuta fede della valuta al Giratario, ſempre ſopra la lettera, benchè accettata, ſarà poziore ad ogni altro creditore del Giratario, perchè la lettera in tal caſo non s' intende eſcita del dominio del Girante. capit. 4. numer. 26.

Tra il Girante, e il Traente non vi è differenza alcuna; facendo il Girante in riguardo al ſuo Giratario la figura di Traente. cap. 4. num. 50.

Il Cedente, o Girante ſempre può agire per la lettera proteſtata, quando vi concorre il conſenſo tacito, o eſpreſſo delli Giratarj. cap. 5. num. 22. 23.

Quando il Girante non poſſa convenire i Mallevadori, o altri obbligati per la tratta. cap. 5. num. 36.

La reſtituzione del pegno fatta dal Girante pregiudica al Giratario,

tario, ed in che caſo. cap. 5. numer. 37. 56.
Quando reſti liberato il Girante. cap. 6. num. 22.

GIRATARIO.

Vedi anche GIRATA, e GIRANTE.

Se uno avendo ordine di pagare l'avanzo al ſuo Corriſpondente aveſſe girate le lettere d'un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell'ultimo Giratario. cap. 3. num. 64.
Dichiaraſi come al d. cap. 3. num. 65.
L'Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui, pendente ancora il termine, è valido, benchè gli ſia in tempo giunto l'ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante. capie. 3. num. 68.
Dichiara, e limita ne' caſi, de' quali al d. cap. 3. num. 73. 74. e ſeg. e num. 79. e ſeg.
L'Adjetto al pagamento, o Giratario, che non ha alcuno intereſſe nella rimeſſa, non è altro che un puro Procuratore del Remittente, o del Girante. cap. 3. num. 76.
E a queſto tale ſi può ſempre opporre l'eccezione della valuta non pagata. cap. 3. num. 77.
Lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario, in caſo che il Giratario foſſe inconſapevole dello ſtato del Girante, benchè foſſe ciò ſeguito, quando il detto Girante era fallito, o proſſimo al fallimento. cap. 4. num. 1. 3.
Il Traente non è tenuto a far pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante, nè il Remittente al Traente, non oſtante che la lettera foſſe ſtata data all'ordine S. P. del Remitteme. cap. 4. num. 6.
Quando il Giratario ſapeva, o doveva ſapere l'attuale, o proſſimo fallimento del Girante, allora lo Scrivente non è in modo alcuno tenuto, non potendo in tal caſo pregiudicare il

Girante nè allo Scrivente, nè a' Creditori dell' istesso Girante. cap. 4. num. 7.

Non pagata dal Giratario al Girante la valuta della lettera, si potrà revocar l' ordine d' accettar la tratta a coloro, a' quali la medesima fu diretta. cap. 4. num. 17.

E ciò molto più ha luogo, quando il Giratario non è altro che un semplice adjetto al pagamento. d. cap. 4. num. 18.

Quando il Giratario non è semplice adjetto, ma bensì è creditore del Girante, o ha qualche interesse nella suddetta lettera, in tal caso benchè il detto Giratario fosse stato al tempo della girata fallito, o prossimo al fallimento, l' Accettante doverà pagare al medesimo la lettera accettata, non meno in pregiudizio dello Scrivente, che del Girante. cap. 4. num. 25.

Il Giratario non avrà più regresso contro i Mallevadori per la tratta, se il Girante, a cui sono stati rimessi dal Giratario i recapiti, averà restituito il pegno al Dator della lettera. cap. 5. num. 55.

Il Giratario ha sempre il regresso contro del Girante, nel caso che le lettere girate non siano state compite. decis. 6. num. 2.

GIOVANI.

Li Giovani de' Mercanti possono esser testimonj nelle cause de' loro Principali. dec. 5. num. 7.

E se ne dà la ragione. d. decis. 5. num. 8. 9.

GIUDICE.

Fallimento si dice seguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche senza dichiarazione del Giudice. cap. 2. num. 12.

Fallimento, quanto alle pene non dicesi seguito, senza la dichiarazione del Giudice. cap. 2. num. 13.

I Dottori più moderni rimettono la brevità del tempo, dalla quale si può arguire la prossima decozione, all' arbitrio del Giudice. cap. 2. num. 24.

Il Decreto del Giudice non può render valido il pagamento fatto al Girante dal Dator della lettera, quando essa dovea pagarsi al Giratario. cap. 5. num. 9.

E ciò in quanti casi possa aver luogo. d. cap. e num. 5. 6. 7. e seg. e num. 11. 14. 15. 16. con li seg.

Quando abbia, o nò, il Mallevadore, che per ordine, o Sentenza del Giudice pagò, il regresso contro del Debitore. cap. 5. num. 10.

La decozione se sia stata prossima, o nò, si rimette all' arbitrio del Giudice, secondo le circostanze del fatto. cap. 8. num. 27. 28. 29.

Il Giudice ne' casi dubbiosi di fatto, o di ragione, può nel giudicare appigliarsi alla strada di mezzo. dec. 5. num. 31. 32.

Particolarmente nelle cause mercantili. decis. 5. num. 33.

Il Giudice può riservarsi di moderare la sua Sentenza, per le prove, che in avvenire si potessero fare. decis. 5. num. 34.

GIUDIZIO.

Quando non si deva giudicare secondo la Legge di dove si agita il Giudizio. cap. 7. num. 14.

Nel Giudizio esecutivo della lettera di cambio, non si può ammettere eccezione alcuna. dec. 3. num. 16.

Ciò si deve intendere per l' eccezioni torbide, e litigiose, ma non già per le facili, e chiare. dec. 3. num. 17. 19.

Quando il Padrone di qualche roba, o denaro deva subire il giudizio nel luogo dove fu fatto il sequestro a detta roba, e denaro. decis. 7. num. 15.

GIURISDIZIONE.

Quelli Statuti devono osservarsi, nella Giurisdizione de' quali sono i beni. cap. 7. num. 1.

Gli Statuti rispetto alle cose nella loro Giurisdizione esistenti, anche i Forestieri comprendono. cap. 7. num. 2.

I

IGNORANZA.

Vedi ancora SCIENZA.

CContraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della proſſima, o attuale decozione altrui, cap 1. num. 23.

Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne ſcienza, atteſa la diſtanza de' luoghi. cap. 1. num. 24

Limita anche ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore, benchè il pagamento ſia fatto a un Creditore, che ha ceduto i' beni, ed a cui è ſtato formato il concorſo. cap. 1. n. 25. 26.

E provato nel Contraente l'ignoranza della decozione, non ſolo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col Decotto ſi ſoſtiene, cap. 1 num. 27.

Se ne aſſegna la ragione. d. cap. 1. num. 28.

Se il Mercante non aveva ſcienza della proſſima decozione del Compratore, benchè abbia al medeſimo avuta fede del prezzo, può intentare la reivindicazione, a differenza di quando ha ſaputo la decozione del medeſimo Compratore. cap. 1. num. 30. 31.

Quando il pagamento è ſtato fatto con ignoranza del danno, che poſſa accadere al Creditore per tal pagamento, il medeſimo pagamento è validiſſimo. cap. 3. num. 95.

INSTITORE.

All' Inſtitore decotto mal paga chi ha ſcienza della di lui decozione. cap. 1. num. 37.

Contratto fatto dall Inſtitore decotto, o proſſimo alla decozione, è valido anche in pregiudizio del Principale, ſe l altro Contraente non aveva ſcienza di tal decozione. cap. 1 n. 35.

Il contrario procederebbe, ſe il Contraente foſſe ſtato conſapevole

del cattivo ſtato dell' Inſtitore, o foſſe dovuto eſſerlo per i ſegni, che precederono la decozione. detto cap. 1. num. 36.

Contratto fatto coll' Inſtitore decotto, o proſſimo alla decozione, quando ſi ſoſtegna, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non oſtante, che il Contraente ſia in colpa per non avere inveſtigata la condizione dell' Inſtitore. d. cap. 1. n. 38. 39.

INTERESSATI.

I proteſti in oggi ſono neceſſarj per gl' Intereſſati, giacchè ſenza quelli nè ſarebbero ſentiti, nè da altri potrebbero avere il loro rimborſo, cap 6. num. 21.

L' Intereſſato nella lettera deve eſſere avviſato dal Preſentatore della medeſima della non ſeguita accettazione, o pagamento della medeſima lettera. cap. 6. num. 23.

E non ſeguendo queſto per colpa del Preſentatore non deve ſentire alcun danno. cap. 6. num. 24.

Non eſſendo pagata la valuta della lettera dagl' Intereſſati non pregiudica al Preſentatore della lettera l' omiſſione de' proteſti, cap. 6. num. 45.

Quando gl' Intereſſati nella lettera di cambio, a cui ſi doveuano mandare i proteſti ſi foſſero pregiudicati per mezzo delle loro reſponſive, con accettare la ſola cerziorazione, ſenza i proteſti, o di accettarla anche fuori di tempo, ſenza alcuna contradizione, in tal caſo il difetto de' proteſti non ſi deve avere in conſiderazione. cap. 6. num 48.

Eſſendo intervenuto l' aſſenſo tacito, o eſpreſſo degl' Intereſſati nella elezione del Soſtituto, non può eſsere riconvenuto il Soſtituente, quando ſia ſtata cattiva tale elezione, deciſ. 8. num. 11.

INTERPRETAZIONE.

Quale interpretazione ſi deve dare all' atto. dec. 67. num. 2.
Chi interpreti la volontà delle Parti. dec. 8. num. 16.

IPOTECA.

Vedi anche PEGNO.

L' ipoteca, o pozioritd acquiſtata ſulla roba, denari, &c. per qualche Legge municipale del Territorio, in cui la roba, denari, &c. ſi ritrovano, dura, benchè la roba, &c. ſia fuori del ſuddetto Territorio trasferita nel luogo ove ſi fa il concorſo univerſale. cap. 7. num. 11. 15.
Si ſpiega il Salgad. *che a ciò pare, che ſia contraria. capit. 7. num. 14.*

L

LATITANZA.

Fallimento ſi dice ſeguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche ſenza dichiarazione del Giudice. cap. 2. num. 12.

LEGGE.

Alle volte deve giudicarſi ſecondo la Legge d' un' altro Territorio, nello ſteſſo luogo ove ſi agita il Giudizio. cap. 7. n. 14.
Tutte le Leggi abborriſcono l' aggiungere afflizione all' Afflitto. deciſ. 3. num. 9.
Per Legge particolare di Livorno le lettere di cambio hanno l' eſecuzion parata. dec. 3. n. 15.

LETTERA DI CAMBIO.

Lettera di cambio non ſi deve pagare, quando chi deve eſigerla è fallito, o proſſimo al fallimento. cap. 2. num. 5.

Dichiara quando il Trattario era conſapevole del cattivo ſtato del Preſentante, d. cap. 2. num. 6.

L' accettazione delle lettere di cambio quale obbligazione induca nell' Accettante: Vedi Accettazione.

Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decezione. cap. 2. num. 41.

A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. cap. 2 num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l' Accettante inconſapevole della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti. capit. 2. numer. 43. 45.

Le lettere di cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall' Accettante a nome nè pure dello Scrivente contro di quello, al di cui favore furono accettate l' eccezioni della valuta non pagata. cap. 3. num. 30.

L' Accettante non è tenuto à pagare le lettere, che egli accettò, quando quello a favor del quale furono accettate non è creditore del Traente, ma ſemplice adjetto, o procuratore. cap. 3. num. 33.

Chi averà data una lettera all' ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta lettera, benchè l' abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento al tempo della data lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogn' altro ſopra la rimeſſa fatta con detta lettera. cap. 3. num. 36. 41. e ſeg. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non ſi è

ſi è avuta fede del prezzo. capit. 45. e ſeg.

Il dominio del denaro della lettera accettata non ſi dice eſcito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il ſuddetto denaro ſia appreſſo l' Accettante non per anche conſunto, o commiſto da quello a favor del quale fu accettata la ſuddetta lettera di cambio. cap. 3. num. 41.

Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſti ſarà ſtato in buono ſtato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori, in caſo che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poſcia falliſſe. cap. 3. num. 48.

Avuta fede del prezzo le lettere di cambio, o robe, ſopra le quali ſ' ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſſa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorſo. d. cap. 3. num. 49.

Nel vero contratto di cambio ſi vende non le lettere di cambio, ma bensì il denaro aſſente. cap. 3. num. 50.

Le lettere di cambio ſervono ſolamente di mezzo, ed organo per far dare eſecuzione al cambio contrattato. capit. 3. num. 51.

L' accettazione delle lettere di cambio, per ſtile introdotto da i Mercanti, ha forza di tradizione, e pagamento, all' effetto di cui ſi tratta. cap. 3. num. 52.

Ma ciò non è vero a molti altri effetti. d. cap. 3. num. 53.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo, che l' Accettante abbia effettivamente pagato la rimeſſa al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 3. num. 54.

Sono molto nel commercio privilegiate le lettere di cambio. cap. 4. num. 40.

Se il Debitore dà per pagamento ad un ſuo Creditore qualche lettera di cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore. capit. 3. num. 55.

Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine, con lettere di terza Perſona, girate dal detto Remittente al detto ſuo

Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Dator della lettera. cap. 3. num. 56. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario. cap. 3. num. 61.

Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione. d. cap. 3. num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione. d cap. 3. num. 63.

Se uno avendo ordine di rimitter l' avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere di un Terzo all' ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell' ultimo Giratario. d. cap 3. num. 64.

Dichiaraſi come al d. cap. 3. num. 65.

Chi gira le lettere è ſempre obbligato in virtù della ſua girata, benchè poi conſtaſſe, che la girata foſſe ſimulata, e foſſe per impreſtanza di puro nome. d. cap. 3. num. 66.

La clauſula S. P. nelle lettere di cambio, opera che ſi poſſano quelle negoziare come più piace. capit. 3. num. 69.

Girata la lettera di cambio all' ordine S. P. in altro, per la valuta avuta, il Datore della ſuddetta lettera non ha facoltà di rivocare l' ordine del pagamento. d. cap. 3. num. 70.

La dilazione ſecondo l' uſo delle Piazze, data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e perciò ſi può avanti la ſcadenza del tempo pagare. d. cap. 3. num. 71.

In quelle lettere, o girate nelle quali non corſe la valuta, pendente il termine al pagamento, ſi può rivecar l' ordine di pagare. d. cap. 3. num. 73.

Dichiara come al d. cap. 3. num. 75. e ſeg.

L' Accettante di una lettera di cambio, deve ſenza eccezione alcuna pagarla al Preſentatore, quando queſti è creditore intereſſato nella rimeſſa. d. cap. 3. num. 78.

Se ſi può pagare la lettera dall' Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l' ha riſcoſſa và a danno dell' Accettante. d. cap. 3. n. 79. e ſeg. e n. 90.

Se

Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è ſtata data per comodo del Creditore, non ſi può dall Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. cap. 3. num 90.

Il contrario, ſe la dilazione, o l uſo delle Piazze è poſte a favore del Debitore. d. cap. 3. num. 91.

Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l' Accettante ſono obbligati in ſolidum *verſo il Creditore, e Preſentatore della lettera accettata. cap. 3. n. 97.*

E ſe ne aſſegna la ragione. d. cap. 3. num. 98.

Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per ener del Traente, perchè in tal caſe non averà obbligato il Girante, od altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. num. 99.

Il Preſentatore della lettera di cambio ha obbligati il Traente, Giranti, e l' Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate ſono ſtato fatte per valuta avuta, o all' ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. d. capit. 3. num. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giratarj hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' lore reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimberſo della valuta; il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato ſe non l' Accettante. d. cap. 3. num. 101.

Il Preſentatore della lettera di cambio, quando celero, che ſon in ſolidum *a lui obbligati ſeno tutei falliti, può intervenire a ciaſcheduno degli accordi, che ognuno de' Falliti in proprio faceſſe. d. cap. 3. num. 102.*

Modo che deve tenere il ſuddetto Preſentatore delle lettere di cambie, quando è ammeſſo all' accerde, che fa con alcuno de' ſuei Debitori in ſolidum *a lui obbligati, per non pregiudicarſi cen gli altri. d. cap. 3. num. 103. 104. 105.*

Lettera di cambio: Vedi Girata. *cap. 4. num. 5.*

Il Traente nen è tenuto a pagare la lettera al Giratario, quande il Giratario nen ha pagata la valuta al Girante, nè il Remittente al Traente, non oſtante, che la lettera foſſe ſtata data

all'ordine S. P. del Remittente. cap. 4. num. 6.

Se la lettera girata da chi era in proſſima, ed attual decozione ſarà accettata, l'Accettante ſarà obbligato a pagarla al Giratario, ne' caſi però, che la girata foſſe ſtata fatta validamente. cap. 4. num. 8. 9.

In queſti caſi però all'Accettante competerebbe il regreſſo, o l'azione di rivalerſene contro dello Scrivente. cap. 4. n. 10.

Se la ſuddetta lettera è girata in tempo, che il Girante ſia già fallito, o proſſimo a fallire, in queſto caſo ſarà l'Accettante tenuto a pagarla, ſe ciò aveſſe ſaputo, o dovuto ſapere al tempo dell'accettazione. cap. 4. num. 11.

Il che anche ſuccede, quando s'accetta la lettera dello Scrivente, del quale ſi ſapeva, o doveva ſaperſi il proſſimo, o attuale fallimento. d. cap. 4. num. 12.

Ed in tal caſo non gli compete nè pure il regreſſo contro l'iſteſſo Scrivente. cap. 4. num. 13.

Tutto queſto però non ha luogo, quando l'Accettante era inconſapevole dello ſtato del Girante, o pure dello Scrivente. cap. 4. num. 14.

Pagate le lettere di cambio, quando l'Accettante poſſa, o nò rivalerſi contro lo Scrivente: Vedi Pagamento, capit. 4. num. 15.

Se il Girante girerà la lettera ſcientemente a uno, che foſſe fallito, o proſſimo al fallimento nel tempo della girata, la detta girata ſarà validiſſima, e ſe ne acquiſterà il jus a' Creditori dell'iſteſſo Giratario. cap. 4. num. 16.

Quando ſi poſſa revocare l'ordine d'accettar la tratta a coloro, a' quali la medeſima fu diretta. cap. 4. num. 17. 18.

Regolarmente ſi deve preſumere, che quello a cui ſi fa la rimeſſa con la lettera di cambio, o con la girata della medeſima, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dall iſteſſo adjetto non venga provato. capit. 4. num. 20.

Quando ſia ben fatto il pagamento al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 4. num. 21.

Nelle lettere di cambio l'adjetto al pagamento due perſone rap-

rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento. e di procuratore ad exigendum *in virtù di preſunto mandato. capit. 4. num. 22.*

Che coſa operar poſſa l'adjetto al pagamento, quando rappreſenta l'una, o l'altra Perſona di ſopra additata. capit. 4. num. 23. 24.

Quando l'Accettante deva pagare la lettera accettata al Giratario. d. cap. 4. num. 25.

e il Girante non averà avuta fede della valuta al Giratario; ſempre ſopra la lettera, benchè accettata, ſarà poziore ad ogni altro Creditore del Giratario, perchè la lettera in tal caſo non s'intende eſcita del dominio del Girante. cap. 4. num. 26.

Chi poſſa convenire per il ſuo rimborſo l'Accettante, quando è aſtretto a pagare la lettera al Giratario, e contro di chi poſſa rivalerſi quello, che dall'Accettante vien forzato al pagamento. cap. 4. num. 27.

Si moſtra quando il ſopraccennato abbia, o nò, luogo. capit. 4. num. 28. 29.

Quando, l'Accettante della lettera di cambio non ſia tenuto al pagamento della medeſima; ſe averà pagata a danno di chi in tal caſo vada il pagamento. cap. 4. num. 31.

Limita queſto al d. cap. 4. num. 32.

Data una lettera all'ordine S. P. da uno, con fede della valuta, ſe da queſto ſarà ſtata girata ad un'altro per la valuta avuta, il danno di tal lettera accettata ſarà dell'ultimo Giratario, e non del Datore della lettera. capit. 4. num. 33.

E tale è il parere de' Mercanti. d. cap. 4. num. 34.

Non avuta dallo Scrivente fede della valuta della lettera di cambio, ſarà poziore ad ogni altro nel denaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e ſeg.

E lo ſteſſo ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve de jure *preſumere per avuta. cap. 4. al numero predetto.*

Si ferma il contrario al num. 41. 42. 43. e ſeg.

Avuta fede del prezzo della lettera di cambio, o ſua girata, ſi da quel-

da quello, al quale fu avuta fede del prezzo; ſarà ſtata la detta lettera, o girata in altri traſferita, in tal caſo chi ebbe la ſuddetta fede del prezzo, non può operare di non eſſer tenuto all importare delle lettere, o girate. capit. 4. num. 44. e ſeg.

Le lettere di cambio in quanti modi ſi facciano. cap. 4. num. 45.

Le lettere di cambio diverſamente fatte, partoriſcono diverſi effetti. cap. 4. num. 46. e 54.

La ragione conſiderata nelle lettere di cambio, milita appunto nelle girate. cap. 4. num. 47.

La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate. capit. 4. numer. 48.

Quali eccezioni competano, o nò, al Dator della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera. cap. 4. num. 49.

Le lettere di cambio, benchè non fatte all' ordine, contuttociò ſi poſſono girare. cap. 4. num. 52.

Come s' intendano fatte le girate delle lettere di cambio, ed a comodo di chi ſiano queſte ceſſioni. cap. 5. num. 3.

Il Dator della lettera cambiale tornata in proteſto, può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia ſcienza della girata di eſſa lettera in altri. cap. 4. num. 5.

Si difende il contrario, eziandio che il Dator della lettera non abbia avuta ſcienza della girata, e tanto nelle lettere fatte all' ordine S. P., quanto nell' altre fatte ſemplicemente. capit. 5. detto numer. 5. 6. e. 7. e ſeg., e numer. 11. 14. 15. 16. con li ſeg.

Amplia ancora nel caſo, che il Dator della lettera aveſſe pagato per ordine del Giudice. cap. 5. num. 9.

La clauſula all' ordine S. P. *qual' effetto operi nelle lettere di cambio. cap. 5. num. 7.*

Se ſi vede reſtituita la lettera di cambio a chi doveva pagarla, ſi preſume eſſere ſtato il Creditore di quella ſoddisfatto. capit. 5. num. 19.

Se il Giratario rimette al Girante la lettera di cambio proteſtata, il qua-

il quale ha il regreſſo dello Scrivente, in tal caſo la rimeſſa di detta lettera non può importare, che mandato. cap. 5. num. 21.

Proteſtata la lettera di cambio, quando il Cedente, o Girante poſſa agire. cap. 5. num. 22.

Le lettere di cambio non debbono rimandarſi con li proteſti al Debitore, ma debbono reſtare appreſſo il Creditore, ſino a tanto, che non ſiano ſoddisfatte. cap. 5. num. 25.

Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o recapito del credito, è fatto validamente, ſecondo l' uſo d' alcune Piazze. cap. 5. num. 26.

L'eccezione del dolo ſi può opporre contro le lettere di cambio, benchè eſſe abbiano l' eſecuzion parata. cap. 5. num. 39.

La lettera cambiale ſi deve preſentare ſubito, che ſi può. capit. 6. num. 1.

Altrimenti chi deve preſentarla ſi dirà moroſo. capit. 6. numer. 2. 3. 7.

La lettera di cambio deve dal Trattario accettarſi ſubito, che gli vien la medeſima preſentata. cap. 6. num. 8.

La preſentazione delle lettere date per negozio, ſi può fare dentro il tempo di due poſte ordinarie, e quella delle lettere date per ſolo comodo di chi viaggia, ſerve che ſia fatta dentro il doppio de' giorni per arrivare al deſtinato luogo. capit. 6. num. 9.

A che coſa ſia tenuto il Preſentatore della lettera di cambio: Vedi Preſentatore. *cap. 6. num. 13.*

Che obblighi abbia il Preſentatore della lettera di cambio, ed a che ſia tenuto ſe non adempiſce a' medeſimi: Vedi Preſentatore. *cap. 6. num. 14. 15. 16.*

Il Preſentatore di una lettera è tenuto ad uſar diligenza acciò la lettera, che egli preſentò venga accettata. capit. 6. numer. 18.

E però è neceſſario, che egli oltre la notizia della denegata accettazione, o pagamento moſtri d' avere adempito alla detta diligenza, per mezzo de' proteſti. cap. 6. num. 19.

Lo Scrivente, o Girante non è mai libero, ſe non quando le lettere

lettere ſono ſtate accettate, e realmente ſoddisfatti. capit. 6. numer. 23.

Le quali coſe non facendo per malizioſa, ed affettata negligenza, o caſuale, o per altre ragioni, quali danni a lui competano. cap. 6. num. 25.

Per maggior cautela il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere al Corriſpondente le lettere d'avviſo, quando gli mandano qualche lettera di cambio. cap. 6. num. 24.

Che deva operarſi quando le lettere di cambio non ſono accettate. cap. 6. num. 26.

A chi s'appartenga il danno, quando il Preſentatore della lettera è negligente in mandare i proteſti. cap. 6. num. 30.

Si ſpiega quando il fermato di ſopra non abbia luogo, detto capit. 6. num. 31.

E ſe ne dà la ragione a' num. 32. 35. 36. 37. 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al num. 34.

Le lettere di cambio ſono differentiſſime dalle ceſſioni, o mandati. cap. 6. num. 37.

Nelle lettere di cambio adoprar ſi deve tutta la poſſibile diligenza. cap. 6. num. 41.

Se al tempo che giunſe la lettera di cambio, o poco dopo foſſe morto, o fallito quello, che doveva pagarla, in tal caſo non pregiudica l'omiſſione de' proteſti. cap. 6. num. 47.

Se ſia neceſſario il proteſto contro di quello, che deve accettare la lettera di cambio. cap. 6. num. 52.

Si nota quale opinione de' Dottori ſi debba ritenere circa il determinare il tempo della proſſima, o latente decozione, intorno alle lettere di cambio accettate. cap. 7. num. 23.

Le lettere di cambio hanno l'eſecuzione parata. dec. 1. num. 1. e dec. 2. num. 2. e dec. 3. num. 15.

E ciò non ſolo per conſuetudine univerſale, ma per legge ancora particolare di Livorno. dec. 3. d. num. 15.

Avuta la lettera del Preſentatore con cauſa, o titolo oneroſo, e così facendo figura di Terzo, non ſi può dall' Accettante addurre contro il detto Preſentatore eccezione alcuna. deciſ. 1. num. 29. e dec. 2. num. 11.

Quan-

Quando ſia tenuto l' Accettante a pagare le lettere di cambio: Vedi Accettante. *dec. 1. num. 25. e dec. 2. num. 4. 5.*

Contro le lettere di cambio ſi può nddurre l'eccezione doli mali. *deciſ. 3. num. 18.*

Non compite le lettere girate, il Giratario ha ſempre il regreſſo contro del Girante. deciſ. 6. num. 2.

Chi ſcrive la lettera ſi pregiudica, benchè la ſcriva per altri, o a nome d' altri. dec. 7. num. 13.

Le lettere di cambio, quando vengono proteſtate, il Datore di eſſe non è tenuto, che a pagare il ritorno; Vedi ritorno.

M

MALLEVADORE, o CORREO.

IL Mallevadore, benchè abbia pagato per ordine, o Sentenza del Giudice, non averà regreſſo contro del Debitore principale, ſe il pagamento non ſarà giuſto, e non averà fatte tutte le poſſibili diſeſe per non pagare. cap. 5. num. 10.

L' eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, ſi poſſono anche opporre da' Mallevadori, o Correi contro dello ſteſſo Creditore. cap. 5. num. 32.

E ciò procede, benchè tali eccezioni foſſero nate al Debitor principale dopo la fatta mallevadoria. cap. 5. num. 33.

Il Mallevadore può opporre contro del Creditore, che gli ſia reſtituito il pegno avuto dal Debitor principale. capit. 5. numer. 34.

E ciò procede anche, che il pegno non foſſe ſtato dato a principio dal Debitore al Creditore, ma dopo l' obbligazione del Mallevadore. cap. 5. num. 35.

Si fa paleſe, quando i Mallevadori non poſſano eſſer convenuti dal Creditore. cap. 5. num. 36.

Reſtituito il pegno al Debitore, non può più eſſer moleſtato il Mallevadore. cap. 4. num. 41. 42. 45. 47.

Si

Si dichiara ciò al d. cap. 5. num. 43. 44. e ſeg.

E ſi riprovano l'Heringio, *e il* Mangilio, *i quali fermano il contrario. d. cap. 4. num. 50.*

Il Mallevadore coll' eccezione cedendarum *può rigettare il Creditore, che per ſua colpa non gli può più cedere il pegno, o l' ipoteca. cap. 5. num. 46.*

L' eccezione acquiſtata al Mallevadore da un fatto quantunque ſuſſeguente, ſeguito tra il Creditore, e il Debitore, non ſi può più dal medeſimo Creditore togliere. cap. 5. num. 48.

L' eccezione del pegno reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi acquiſta ipſo jure *a' Mallevadori contro dell' iſteſſo Creditore. cap. 5. num. 49.*

Il Creditore quando per ſua negligenza, e traſcuraggine ha laſciato di conſeguire il pagamento dal Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori. cap. 5. num. 51.

Si dichiara queſta concluſione al d. cap. 5. num. 52. 52.

Si limita al d. cap. 5. num. 53.

Se il Debitore averà fatto il depoſito di quanto dee al ſuo Creditore, e queſti averà permeſſo per ſua negligenza, che ritorni in mano del Debitore, non ha il Creditore più azione contro i Mallevadori. cap. 5. num. 55.

Il Giratario non averà più regreſſo contro i Mallevadori per la tratta, ſe il Girante a cui ſono ſtati rimeſſi dal Giratario i recapiti, avrà reſtituito il pegno al Dator della lettera di cambio. cap. 5. num. 56.

S' inſegna quando l' Accettante ſi faceia mallevadore dello Scrivente. dec. 1. num. 9.

Il Mallevadore non reſta liberato, benchè ſegua la morte naturale, o civile del Debitor principale. dec. 1. num. 10.

Quando il Creditore non poſſa più convenire il Mallevadore. dec. 3. num. 6. 7.

Quando il Creditore reſtituiſce il pegno al Debitore principale non può più convenire il Mallevadore. deciſ. 3. num. 6. 7.

E vedi Correi.

MANDANTE.

Vedi ancora MANDATARIO, e MANDATO.

Nel denaro, che ſi paga da uno per ordine d'un' altro al Terzo, ſi finge, che il denaro paſſi nel Mandante, a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario. cap. 8. num. 1. 4. 5. 6. 7. 8.

Quando le mercanzie paſſino ſubito nel Mandante, e per qual mezzo. cap. 8. num. 23.

MANDATO.

Vedi anche MANDANTE, e MANDATARIO.

Mercante non ſi dice in iſtato di proſſima decozione, per eſſergli ſtate proteſtate le ſue lettere, o rilaſciato contro un mandato di ſoſpetto di fuga, e per avere impetrato ſalvo condotto. capit. 2. num. 37.

E ſe ne aſſegna la ragione. cap. 2. num. 38.

L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, ſi preſume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia eſpreſſo il mandato. cap. 3. num. 57.

E ciò procede molto più fra' Mercanti. cap. 3. num. 58.

I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato. cap. 3. num. 58.

Nelle lettere di cambio l'adjitto al pagamento due Perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di procuratore ad exigendum *in virtù di preſunto mandato, capit. 4. num. 22.*

S'inſegna la diverſità dell'operazione del mandato, quando il Procuratore rappreſenta la perſona di puro adjetto al pagamento, e quando rappreſenta la perſona di Procuratore ad exigendum. *d. cap. 4. num. 23. 24.*

Quando la reſtituzione de' recapiti reſtituiti a uno de' Debitori

bitori importi mandato . capit. 5. numer. 21. 22.

Il mandato deve eſequirſi ſubito, che ſi può , benchè al Mandante non ſia ſtato limitato alcun tempo . cap. 6. num. 7.

I mandati ſono differentiſſimi dalle lettere di cambio . capit. 6. num. 37.

Il mandato dato dallo Scrivente ceſſa , e s' intende rivocato ſubito, che lo Scrivente falliſce . dec. 1. num. 4. 5.

Il mandato ſi può provare con le ſole conjetture . dec. 5. num. 10.

Si riportano moltiſſime conjetture per provare il mandato . deciſ. 5. num. 11. 12. 13. ſino al num. 12.

Non ſpiegato dal Procuratore il mandato, il Procuratore , e non il Principale reſta obbligato . dec. 5. num. 26.

E ciò procede anche nel caſo, che il Contraente col Procuratore ſapeſſe eſtragiudicialmente il mandato del Principale . deciſ. 2. num. 27.

Non ſi preſume variato il mandato dato da un Mercante al ſuo Corriſpondente , ſe ciò chiaramente non ſi prova . deciſ. 8. num. 12.

Se il ſolo mandato dato dal Padrone di conſegnare la ſua roba ad un' altro , ſia ſufficiente a trasferire il dominio . deciſ. 8. num. 22.

MANDATARIO.

Vedi MANDATO, e anche MANDANTE.

Quando un Banco, o Ragione di un Mercante faccia figura di Mandatario. cap. 8. num. 33.

MERCANTI.

Fra' Mercanti s' attende l' equità nel rigore della Legge . capit. 1. numer. 29.

Mercante non ſi dice in ſtato di proſſima decozione per eſſergli ſtate

ſtate proteſtate le ſue lettere, o rilaſciato contro un mandato di ſoſpetto di fuga, o per avere impetrato ſalvo condotto. cap. 2. num. 37.

Se ne aſſegna la ragione. d. cap. 2. num. 38.

Perciò vi vogliono atti più ſpeciali, o molti aſſieme. detto cap. 2. num. 39.

Nel Mercante ſi deve valutare per un gran capitale, il credito, e la ſtima. d. cap. 2. num. 52.

Mercante fallito, o proſſimo al fallimento: Vedi Fallimento, e Fallito.

L'accettazione delle lettere di cambio, per ſtile introdotto da' Mercanti, ha forza di tradizione, e pagamento all effetto di cui ſi tratta. cap. 3. num. 52.

Ma ciò non è vero a molti altri effetti. d. cap. 3. num. 53.

Per conſuetudine de' Mercanti non ſi ricerca per indurre la tradizione, o conſegna delle mercanzie, ciò che ſarebbe neceſſario de jure. cap. 3. num. 37.

Per ragion d'equità, e del pubblico commercio fra' Mercanti s'ammettono alcune coſe, benchè repugnanti alle Leggi, e regole di razion comune. cap. 3. num. 38.

Le cedole, ovvero pagherò, fra' medeſimi Mercanti hanno forza di denaro attualmente pagato. d. cap. 3. num. 39.

I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato. cap. 3. n. 58.

L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, ſi preſume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia eſpreſſo il mandato, e maſſime fra' Mercanti. detto capit. 3. num. 57. 58.

Tra' Mercanti qual forza abbia la clauſula ſopra di ſe, *o* ſopra di voi, *o* ſopra di noi. *d. cap. 3. num. 3.*

Sarà valido il contratto, ſe al tempo del medeſimo contratto il Mercante era in buon credito, benchè intrinſecamente non ſolvendo. cap. 1. num. 8.

Scienza del fallimento altrui reſulta nel Contraente dalla ſcienza, e opinione comune degli altri Mercanti. cap. 1. n. 19.

Fallimento ſi dice ſeguito per la latitanza, e molto più per la

fuga del Mercante anche ſenza dichiarazione del Giudice. cap 2. num. 22.

Decozione occulta non reſta provata dal fallimento attuale, benchè ſeguito l'iſteſſo giorno del contratto, quando il Mercante è ſtato ſino all'ultimo in buono ſtato, e credito. cap. 2. num. 27.

Per la decozione occulta è queſtione affatto eſtranea l'inveſtigare qual brevità di giorni ſi ricerchi, dentro cui ſi poſſa preſumere, che il Mercante foſſe in iſtato di dover fallire. cap. 2. num. 28.

Per la decozione occulta non baſta, che il Mercante foſſe oppreſſo da gran mole di debiti, ma deveſi inoltre provare, che aveſſe dati ſegni pubblici di dover fallire. capit. 2. num. 29. 30. 33. 35.

In decozione proſſima, o latente diceſi quel Marcante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici, e non pochi ſegni del ſuo cattivo ſtato. cap. 2. num. 32.

Amplia non oſtante, che abbia praticata la Piazza ſino all'attual decozione. cap. 2. num. 33.

Contratto fatto col Mercante proſſimo al fallimento è valido, ſe il Contraente ignorava il di lui ſtato proſſimo a fallire. capit. 2. num. 34.

Contratti fatti col Mercante, benchè in cattivo ſtato, ſono validi, ſe non aveva dati ſegni ſufficienti della futura decozione. cap. 2. num. 40.

Alla decozione proſſima ſerve di conjettura, che il Mercante ſino del tal tempo era, ſecondo gli ſteſſi ſuoi Libri, non ſolvendo. cap. 2. num. 46.

Tal conjettura però non ſarebbe ſufficiente, ſe il Mercante era in credito appreſſo la Piazza. cap. 2. num. 47. 53.

Amplia benchè appreſſo qualche ſuo Confidente foſſe ſtato ſoſpetto di proſſima decozione. cap. 2. num. 48.

Per parere univerſale de' Mercanti, data una lettera all'ordine S. P. da uno, con fede della valuta, ſe da queſto ſarà girata ad un'altro per la valuta avuta, il danno di tal lettera accettata ſpetta all'ultimo Giratario, e non al Datore della lettera. cap. 4. num. 33. 34.

La

La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate. cap. 4. n. 48.

Quando non ſi fa da alcuno quello, che è ſolito farſi dagli altri prudenti Mercanti, queſto tale ſi dice eſſere in colpa. cap. 5. num. 12.

L'uſo, o ſtile de' Mercanti prevale al jus comune. capit. 5. numer. 27.

Le partite ſcritte da un Mercante ne' ſuoi Libri, o a credito, o a debito di qualche Corriſpondente, con qualche qualità, ſi preſumono, ſecondo l'uſo univerſale de' Mercanti, ſcritturate d' ordine, intelligenza, e conſenſo del Corriſpondente. capit. 5. num. 28.

Il praticato da' Mercanti deveſi inviolabilmente oſſervare. cap. 6. num. 15.

Fra' Mercanti per ſtile da loro introdotto, i proteſti ſono l'unico mezzo per moſtrare d'avere adempito alla diligenza neceſſaria. cap. 6. num. 19.

I Mercanti ſono ſempre in riſico di fallire. cap. 6. num. 39.

Ne' negozj de' Mercanti, e ſpecialmente nelle lettere di cambio adoperar ſi deve tutta la poſſibile diligenza, cap. 6. n. 41.

Quando appariſce in fatto, che il Mercante falliſſe nell' iſteſſo giorno, che ſi aſſentò dalla Piazza per cauſa di una improvviſa diſgrazia ſopravvenutagli in quel punto medeſimo, e non prima, in tal caſo non averebbe luogo la preſunzione, che ſi fonda ſulla brevità del tempo, per provare la proſſima, o latente decozione. cap. 8. num. 25. 26.

Le mercanzie comprate per ordine di un Mercante, paſſano ſubito nel dominio del Mandante, per mezzo del Commiſſionario, che l'ha comprate per ordine del Mercante. cap. 8. num. 23.

Al parere de' Mercanti molto ſi deve deferire. cap. 8. n. 37.

Quando il Mercante ſi dica, o nò in ſtato di proſſima, o latente decozione. dec. 1. n. 14. 18. 19. 20. 22. 23. e deciſ. 2. num. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Fra li Mercanti la compenſazione ſi fa ipſo jure. *dec. 4. n. 12.*

Il paſſaggio di ſcrittura, o ſia la mutazione delle partite ne' Libri

bri de' Mercanti, importa vero pagamento. decis. 4. nnmer. 16.
Fra' Mercanti particolarmente, quando la fede, o detto del Mezzano è amminicolato, fa piena prova. dec. 5. n. 4. 5. 6.
Li Giovani, o Miniſtri de' Mercanti poſſono eſſer teſtimonj nelle cauſe de' loro Principali. decis. 5. num. 7.
Se ne dà la ragione. d. decis. num. 8. 9.
Il Giudice particolarmente nelle cauſe mercantili, ne' caſi dubbioſi di fatto, o di ragione, può nel giudicare appigliarſi alla ſtrada di mezzo. dec. 5. num. 31. 32. 33.
Il Mercante quando ſi appropria il denaro altrui, debbe intenderſi, che il medeſimo abbia voluto ammettere il Padrone del denaro a partecipazione del ſuo Negozio. dec. 7. num. 3.
I Mercanti poſſono fare in ſe ſteſſi le contazioni, cioè comprare, e prendere a cambio da loro ſteſſi. d. dec. 7. num. 5.
Il Mercante corriſpondente nel traſmettere le ſue merci ordinategli dal Committente, due Perſone rappreſenta, una di Venditore, e l'altra di Procuratore in comprarle, e riceverle da ſe medeſimo. decis. 8. num. 4.
Dichiara come alla d. decis. 8. num. 19.
L'ordine, o mandato dato da un Mercante al ſuo Corriſpondente, non ſi preſume, che ſia ſtato variato, ſe chiaramente non ſi prova. dec. 8. num. 12.
La diſcretiva maniera degli ordini, fa congetturare diverſa la volontà del Mercante. decis. 8. num. 17.
Li Mercanti quando non vogliono fidare al Committente, ſogliono caricare le mercanzie commeſſe per conto, e riſico del Committente per conſegnarſi ad un' altro di cui hanno fede. decis. 8. num. 29.

MERCANZIA.

Venditore non oſtante la fede avuta del prezzo, può vendere la ſua mercanzia eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo del contratto era in ſtato proſſimo alla decozione. cap. 1. num. 10.
Per conſuetudine de' Mercanti, non ſi ricerca per indurre la

tradizione, o conſegna delle mercanzie, ciò che ſarebbe neceſſario de jure. cap. 3. num. 37.

Se ſarà eſiſtente la mercanzia venduta, e conſegnata, compete al Padrone originario, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell' iſteſſo Padrone originario il jus di vindicarla, e avocarla, e di eſſere ſopra di eſſa ad ogni altro preferito. cap. 4. numer. 37. 38. 39.

Se chi averà comprata qualche mercanzia, benchè egli non ne ſia divenuto Padrone, per eſſergli ſtata venduta ſenza fede del prezzo, o pure per averla comprata in tempo del ſuo proſſimo fallimento, o da chi non ne era Padrone, ſe egli l' averà rivenduta ad un altro, il Padrone vero non averà alcuno jus di vindicarla dall' ultimo Compratore. cap. 4. num. 44.

La compra delle mercanzie a credenza, e a prezzi eccedenti, fa conjettura, che il Compratore al tempo della compra foſſe in ſtato di proſſima decozione. cap. 7. num. 30.

Le mercanzie comprate per ordine d' un Mercante, paſſano ſubito nel dominio del Mandante, per mezzo del Commiſſionario, che l' ha comprate per ordine del Mercante. cap. 8. num. 2. 3.

Caricate le mercanzie commeſſe per conto, e riſico del Committente, per conſegnarſi quelle ad un' altro, è ſegno, che il Mercante in queſto caſo non ha voluto fidare al detto Committente. deciſ. 8. num. 29.

MEZZANO.

Il detto, o fede del Mezzano non vale più di un teſtimone; ma quando è amminicolato fa piena prova. dec. 5. n. 4. 5.

Particolarmente fra' Mercanti. dec. 5. num. 6.

MINISTRO.

I Miniſtri de' Mercanti poſſono eſſer teſtimonj nelle cauſe de' loro Principali. dec. 5. num. 7.

E ſe ne dà la ragione. d. dec. num. 8. 9.

Il Miniſto Soſtituente non può eſſer ripreſo della mala elezione del

Soſtituto, quando nel ſoſtituire vi è concorſo l'aſſenſo tacito, o eſpreſſo degl' Intereſſati. dec. 8. num. 11.

MORA.

Se non ſi preſenta la lettera ſubito, che ſi può, nella mora s'incorre. cap. 6. num. 1. 2. 3. 7.

Il tempo tacito, o ſia legale conſtituiſce in mora, come il tempo preſiſſo dalle Parti. cap. 6. num. 4.

Chi deve fare, o adempire qualche coſa, deve farla ſubito, che può. cap. 6. num. 5.

Quando il Preſentatore della lettera, come moroſo, deva ſoffrir tutto il danno, che ſofferſe il Traente. cap. 6. num. 13.

La poca mora non nuoce al Preſentatore della lettera. capit. 6. num. 31.

Se ne dà la ragione. d. cap. 6. n. 31. 35. 36. 37. 38. & ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al d. cap. 6. num. 34.

Il tempo di venti, o ventiſette giorni addimandaſi breve mora. cap. 6. num. 33.

Si ferma il contrario al d. capit. 6. num. ſeg.

MORTE NATURALE.

La decozione s'equipara alla morte naturale. cap. 2. n. 19.

Se la morte naturale del Debitor principale liberi dall'obbligazione il Mallevadore. dec. 1. num. 10.

MUTUO, e MUTUANTE.

Quando il denaro, che ſi paga da uno per ordine d'un' altro al Terzo ſi finga, che paſſi nel Mandante a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo per mezzo del Mandatario. capit. 8. numer. 1. 4. 5. 6. 7. 8.

Il Mutuante al Socio di qualche Ragione alcuna partita del denaro, non ha alcuna azione contro della Società, benchè il Socio abbia data la medeſima partita alla ſua Ragione. dec. 4. n. 15.

L'azio-

L'azione de in rem verso *non può competere al Mutuante al Socio di qualche Ragione, quando la partita è ſcritta ne' Libri in credito del Socio, e non del Mutuante. dec. 4. n. 17. 18. e 19.*

N

NEGLIGENZA.

LA negligenza, che danno apporti al Preſentatore della lettera: cap. 6. num. 13. 25. 30.

Ma ciò non hà luogo, quando ſi tratta di poca negligenza. d. cap. 6. num. 31.

E ſe ne aſſegna la ragione. d. capit. 6. num. 32. 35. 36. 37. 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al d. cap. 6. num. 34.

NOME.

Quando uno agiſce in nome altrui, non può aver maggior ragione di quello, che egli rappreſenta. dec. 4. num. 5.

NOVAZIONE.

La novazione della prima obbligazione non s'induce, ſe non coll' eſpreſſa volontà delle Parti, o per un atto del tutto incompatibile. dec. 6. num. 3.

La novazione non ſi deve mai preſumere, quando eſſa ſarebbe molto pregiudiciale a chi la faceſſe. dec. 6. num. 5.

La novazione non s'induce mai da un atto fatto per maggior cautela, e ſicurezza. dec. 6. num. 6.

La variazione circa il modo di pagare, non induce mai novazione. deciſ. 6. num. 7.

La novazione non ſi può mai inferire da un atto tendente all'

adempimento, ed eſecuzione della prima obbligazione. d. dec. 6. num. 8.

NUMERAZIONE.

Vedi anche DANARO.

Quando, e dove poſſa virtualmente ſeguire la numerazione del denaro. cap. 8. num. 10.

O

ORDINE.

S'Inſegna quando non poſſa dal Mallevadore richiederſi al Debitore il pagamento, benchè fatto per ordine del Giudice. cap. 5. num. 10.

In virtù degli ordini gli Aſſenti ſi hanno come foſſero preſenti; cap. 8. num. 11.

L'ordine dato da un Mercante al ſuo Corriſpondente, non ſi preſume, che ſia ſtato variato, ſe chiaramente non ſi prova. deciſ. 8. num. 12.

L'ordine dato dal Padrone di conſegnare la ſua roba ad un altro, non è ſufficiente a trasferire il dominio, ſe l'ordine non è eſequito coll'attuale conſegna. dec. 8. num. 22.

La diſcretiva maniera degli ordini, fa conjetturare diverſa la volontà del Mercante, dec. 8. num. 16.

OSSERVANZA.

L'osservanza interpreta la volontà delle Parti. dec. 8. n. 16.

P

PAGAMENTO.

Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conosceva il Debitor suo essere non solvendo, è valido, se il Debitore era in credito appresso la Piazza. cap. 1. num. 33.

Ciò non procederebbe, se il Debitore avesse dato al di fuora segni convincenti la di lui prossima decozione, e l'Esigente ne fosse stato consapevole. d. cap. 1. num. 34.

Chi averà promesso a uno di pagare le tratte, che egli farà per conto d'un'altro, sarà obbligato a pagarle, benchè colui per il di cui conto furon fatte poi le dette tratte, al tempo delle medesime, o della loro accettazione fosse fallito. cap. 3. num. 11.

Fatta la tratta da uno per conto d'un'altro, se questi al tempo della tratta era fallito, o prossimo al fallimento, non sarà tenuto a pagarla, benchè l'avesse accettata. d. cap. 3. num. 12.

E se dal medesimo Trattario sarà stata pagata, in caso che nello Scrivente sia concorso alcun dolo, o scienza dell'attuale, o prossima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medesimo Scrivente sarà obbligato a rimborsare il suddetto Trattario, che con buona fede la pagò. d. cap. 3. num. 13.

Se fosse stata fatta da uno la tratta a un'altro, con ordinargli di prendere il suo rimborso da un Terzo, ed il Trattario l'avesse compita, con aver tratto per il suo rimborso dal suddetto Terzo, da cui fosse accettato, sarà tenuto questo Terzo al pagamento, benchè il primo Traente avesse fallito dopo la suddetta accettazione del Terzo. d. cap. 3. num. 14.

Le

Lo ſteſſo ſi doverà dire, anche quando il fallimento del primo Traente foſſe ſeguito innanzi l'accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il ſuo rimborſo il Trattario, ſe il Terzo prima del fallimento del primo Traente ſi foſſe obbligato al rimborſo del detto Trattario. d. cap. 3 num 15.

Il contrario deve tenerſi, quando non foſſe ſeguita tale obbligazione del Terzo, da cui ſi deve rivalere il Trattario. cap. 3. num. 16. e 17.

E quando al tempo dell'accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. d. capit. 3. num. 18.

Dichiaraſi al d. cap. 3. num. 19.

Se il Creditore farà tratta al ſuo Debitore, con lettere di cambio pagabili ad un ſuo Creditore, benchè il Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire, al tempo dell'accettazione delle ſuddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante ſarà tenuto a pagarla al detto Creditore del Traente. d. capit. 3. num. 20.

Ciò procede, ſe il Debitore accettante, e il Creditore del Traente ſaranno in buona fede, cioè ſenza la ſcienza del fallimento del Traente. d. cap. num. 21.

Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del fallimento del Creditore traente, non può nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. d. cap. 3. num. 22.

Ed avendole l'Accettante in tal caſo pagate, il Creditore le doverà reſtituire alla maſſa de' Creditori del Traente; e l'Accettante le doverà pagare un'altra volta. d. cap. 3. num. 23.

Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell'iſteſſo tempo gli vien fatta, ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagare la tratta, che accettò. d. cap. 3. num. 24. 25. 26. e ſeg.

Le lettere di cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall'Accettante a nome nè pure dello Scrivente contro di quello, al di cui favore furono accettate l'eccezioni della valuta non pagata. cap. 3. num. 30.

Se

Se alcuno ſi obbliga come ſuppoſto debitore d' un' altro a favore d' un Terzo, è tenuto al pagamento verſo del Terzo, benchè in vero non ſia debitore. detto cap. 3. num. 31.

E ciò procede, benchè il Terzo ſapeſſe, che colui il quale ſi è obbligato a ſuo favore non era debitore dell' altro. d. cap. 3. num. 32.

L' Accettante non è tenuto a pagare le lettere, che egli accettò, quando quello a favor del quale furono accettate, non è creditore del Traente, ma ſemplice adjetto, o procuratore. d. cap. 3. num. 33.

Le Cedole, ovvero Pagherò *fra' Mercanti hanno forza di denaro attualmente pagato. d. cap. 3. num. 39.*

L' accettazione delle lettere di cambio, per ſtile introdotto da' Mercanti, ha forza di tradizione, e pagamento. d. capit. 3. num. 52.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo, che l' Accettante abbia effettivamente pagato la rimeſſa al Preſentatore della lettera di cambio. d. cap. 3. num. 54.

Se il Debitore dà per pagamento ad un ſuo Creditore qualche lettera di cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore. detto cap. 3. num. 55.

L' Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui, pendente ancora il termine, è valido, benchè gli ſia in tempo giunto l' ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante. d. cap. 3. num. 68.

Dichiara, e limita ne caſi de' quali al d. cap. 3. num. 73. 74. e ſeg. e num. 79. col ſeg.

Girata la lettera di cambio all' ordine S. P. in altro per la valuta avuta, il Datore della ſuddetta lettera non ha facoltà di rivocare l' ordine del pagamento. cap. 3. num. 70.

La dilazione, ſecondo l' uſo delle Piazze, data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera; e perciò ſi può avanti la ſcadenza del tempo pagare. d. cap. 3. num. 71.

Ben-

Benchè la dilazione, o ſia uſo delle Piazze, dato al pagamento, ſia poſto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore inſieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'eſpreſſa, o tacita volontà dell'iſteſſo Creditore. cap. 3. num. 72.

In quelle lettere, o girate, nelle quali non corſe la valuta, pendente il termine al pagamento, ſi può rivocar l'ordine di pagare. detto cap. 3. num. 73.

Dichiara come al d. cap. num. 75. e ſeg.

L'adjetto al pagamento, o Giratario, che non ha alcuno intereſſe nella rimeſſa, non è altro, che un puro procuratore del Remittente, o del Girante. d. cap. 3. num. 76.

E a queſto tale ſi può ſempre opporre l'eccezione della valuta non pagata. d. cap. 3. num. 77.

L'Accettante d'una lettera di cambio, deve ſenza eccezione alcuna pagarla al Preſentatore, quando queſti è creditore, o intereſſato nella rimeſſa. d. cap. 3. num. 78.

Se ſi può pagare la lettera dall'Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l'ha riſcoſſa và a danno dell'Accettante. d. capit. 3. num. 79. e ſeg. e num. 90.

Il Debitore non può anticipatamente pagare, e ſe paga lo fa a ſuo riſico. cap. 3. num. 80.

Ciò procede, quando la dilazione è poſta a favore del Creditore, o del Debitore, e Creditore inſieme. cap. 3. n. 81. 82.

Il contrario ſi deve dire, quando la dilazione è poſta ſolamente a favore del Debitore. d. cap. 3. num. 85. 86. e ſeg.

Il Procuratore ad exigendum *non può riſquotere avanti del tempo il pagamento. cap. 3. num. 82.*

Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore è malamente fatto. cap 3. num. 83.

Dichiara al d. cap. 3. num. 84. 87. 88. 89.

La dilazione al pagamento in dubbio in grazia del Debitore, ſi preſume apposta. cap. 3. num. 86.

Quando la dilazione a pagare è ſolamente poſta in grazia del Debitore, allora il Debitore può avanti la ſcadenza del tempo vali.

po validamente pagare al ſuo Creditore, o al ſuo Procuratore. cap. 3. num. 87.

Validamente paga il Debitore al Procuratore del ſuo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè ſi tratti d'un Procuratore conſtituito cum libera, *o con molta ampiezza di parole, e facoltà. d. cap. 3. num. 89.*

Se nelle lettere di cambio la dilazione a pagare è ſtata data per comodo del Creditore, non ſi può dall' Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. cap. 3. num. 90.

Il contrario, ſe la dilazione, o l'uſo delle Piazze è poſto a favore del Debitore. d. cap. 3. num. 92.

Se ne apporta gli eſempj al d. cap. 3. num. 93. 94.

Il contrario ſi deve dire, quando è ſtato fatto il pagamento con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che poſſa accadere al Creditore. cap. 3. num. 95.

L'Accettante è tenuto ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera ſopra proteſto, *cioè per onor del Traente, in tal caſo non ha obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. num. 99.*

L'Accettante non ha regreſſo alcuno contro lo Scrivente, ſe volſe pagare la lettera di cambio, contuttocchè le foſſe pervenuta avanti la ſcadenza del pagamento la notizia del cattivo ſtato in cui ſi ritrovava il Girante, queſto però non ha luogo, ſe tal notizia le perverrà dopo l'accettazione, e il ſeguito pagamento, cap. 4. num. 15.

Il pagamento fatto al Preſentatore della lettera dall' Accettante, è ſempre ben fatto, benchè il Preſentatore ſia un ſemplice adjetto, o procuratore, purchè non ſia ſtato prima del pagamento revocato l'ordine di pagare all' Accettante. cap. 4. numer. 21.

Nelle lettere di cambio l'adjetto al pagamento due perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di procuratore ad exigendum, *in virtù di preſunto mandato. capit. 4. numer. 22.*

Si ſpiega al d. cap. 4. a' numeri 23., e 24., che coſa operar poſſa

poſſa il Procuratore circa il detto pagamento, quando rappreſenta la perſona di ſemplice adjetto, e quando rappreſenta la perſona di procuratore ad exigendum.

Quando l' Accettante deva pagare la lettera accettata. d. capit. 4. num. 25.

L' Accettante ſe è tenuto a pagare la tratta, o girata al Giratario per il ſuo rimborſo, ha l' azione di convenire lo Scrivente, e queſto può farſi pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che la medeſima girò. cap. 4. num. 27.

E quando queſto abbia luogo. d. cap. num. 28. 29.

Quando l' Accettante di una lettera non ſia tenuto al pagamento della medeſima. cap. 4. num. 31. 32.

Se il denaro pagato ſi ritrova ancora eſiſtente, e non per anche riſcoſſo dal Ceſſionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal denaro, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell' iſteſſo Padrone originario di tal denaro, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell' iſteſſo Padrone originario il jus di vindicarlo, e d' eſſere ſopra di eſſo ad ogni altro preferito. cap. 4. num. 37. 38.

Il caſo del finto pagamento non può più operare del caſo, nel quale ſegue il vero pagamento. cap. 4. num. 40.

Non pagato al Girante la valuta della girata, al medeſimo competono, o nò contro i ſecondi, ed ulteriori Giratarj quelle ragioni, ed eccezioni, quali competano, o nò al Datore della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera. d. cap. 4. num. 49.

Il Mallevadore benchè abbia pagato per ordine, o Sentenza del Giudice, non averà regreſſo contro del Debitore principale, ſe il pagamento non ſarà giuſto, e non averà fatte tutte le poſſibili difeſe per non pagare. cap. 5. num. 10.

Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o recapito del credito, è fatto validamente, ſecondo l' uſo di alcune Piazze. cap. 5. num. 26.

Il pagamento fatto al Procuratore del Creditore, è validamente fatto, benchè il Procuratore mandi a male il denaro ricevuto. cap. 5. num. 31.

Quando il Creditore non poſſa più convenire per il pagamento i Mallevadori. cap. 5. num. 51.

Non ſeguito il pagamento della lettera di cambio, che obblighi ſpettino al Preſentatore della medeſima lettera. cap. 6. n. 23.

Non ſeguito il pagamento delle lettere di cambio, che deva farſi dal Preſentatore. cap. 6. num. 26.

Si aſſegna la diverſità del proteſto levato per mancanza d'accettazione, e il proteſto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 28.

Nelle Fiere opera il medeſimo il proteſto levato per mancanza d'accetazione, che nelle Piazze il proteſto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 29.

La girata di qualche credito di banco, o di qualche cedola bancaria, ha forza di pagamento. cap. 8. num. 31.

Se ne dà la ragione. d. cap. 8. num. 32.

S'inſegna quando l'Accettante ſia tenuto al pagamento delle lettere accettate. dec. 1. num. 2. 6. 7. 25. e 29. e dec 2. num. 1. 4. 5. 11.

Col pagamento fatto da uno de' Debitori reſtano liberi tutti gli altri obbligati per il medeſimo debito. dec. 3. num. 10.

Il pagamento doppio non ſi può in retta coſcienza richiedere. dec. 3. num. 11.

E ciò dove abbia anche luogo. d. dec. 3. num. 12.

Quando abbia luogo la preſunzione, che il Creditore, che ha maneggiato la roba del Debitore, dal quale dubitava di conſeguire il ſuo pagamento, ſi ſia coll'iſteſſa roba ſoddisfatto. d. dec. 3. num. 13. 14.

Il pagamento ſi preſume fatto per quel debito a cui corriſponde appunto la ſomma pagata. dec. 5. num. 28.

E molto più quando il pagamento vien fatto alla ſcadenza dello ſteſſo pagamento. d. dec. 5. num. 29.

Quando uno paga al Creditore d'un Terzo debitore, ſi dice pagare il proprio debito, ſe egli per il medeſimo debito foſſe per verità obbligato verſo lo ſteſſo Terzo debitore. dec. 5. num. 30.

Il pagamento non ſi preſume fatto innanzi il tempo.

Molto più quando l'altro Contraente, a cui deveſi fare il paga-

pagamento, non ha adempito a quanto era obbligato. dec. 8. num. 14.

PADRONE.

Avuta fede del prezzo le lettere di cambio, o roba ſopra le quali s'ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſſa de ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorſo. cap. 3. num. 49.

Se il nome del Debitore girato, o ceduto ſi ritrova ancora eſiſtente, e non riſcoſſo dal Ceſſionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto, e al Creditore dello ſteſſo Padrone originario il jus di eſſere ad ogni altro preferito. cap. 4. num. 37. 38.

Il che ſi oſſerva anche nel denaro pagato, e nella mercanzia venduta, e conſegnata, quale ſi trovaſſe per anche eſiſtente. capit. 4. num. 39.

Il Padrone non ha jus di vendicare la mercanzia venduta, ſe dal Compratore è ſtata rivenduta ad un'altro, benchè il primo Compratore non ne foſſe divenuto Padrone. cap. 4. n. 44.

E l'iſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio. detto cap. 4. numer. 44. e ſeg.

Quando i beni mobili ſeguitino la perſona del loro Padrone. cap. 7. num. 4.

Dichiara, e limita al detto cap. 7. num. 5. e ſeg.

La confuſione del denaro fatta da chi non era di tal denaro padrone, non può operare l'effetto della conſunzione. capit. 8. num. 34.

Se il denaro, o roba data a uno, che era in proſſimo ſtato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o denaro, che ſi trova ancora in eſſere, e non conſunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori. cap. 8. num 36.

Quando il Padrone di qualche denaro s'intenda fatto per tal denaro partecipe d'un Negozio. dec. 7. num. 3.

A che coſa obblighi il Padrone di qualche roba, o denaro il ſe-

Il ſequeſtro fatto ſulla medeſima roba, o denaro. dec. 7. num. 14.

PAGHERO.

Vedi CEDOLE.

PAROLE.

Vedi anche CLAUSULA.

Le parole mio, *e* noſtro *poſſono importare, ſecondo la ſoggetta materia, amminiſtrazione, e non dominio. dec. 8. n. 28.*

PARTECIPE.

Il Partecipè del Socio di qualche Ragione, non ha azione alcuna contro la Societp. dec. 4. num. 2.

Ma ſolamente può agire coll' azione, che può competere al Socio principale contro gli altri Conſocii della Ragione. deciſ. 4. num. 3. e 11.

In queſto caſo li Conſocii potranno contro tal Partecipe del loro Conſocio opporre tutte quelle eccezioni, che hanno contro l' iſteſſo loro Conſocio. dec. 4. num. 4.

E ſe ne aſſegna la ragione. dec. 4. num. 5.

Quando ſi entri a participazione d' un Negozio. dec. 7. n. 3.

Il nuovo Partecipe, o Socio ammeſſo a uno de' Socii di qualche Ragione, col conſenſo degli altri Conſocii, può convenire l' Amminiſtratore, o gli altri Conſocii della Società. dec. 7. n. 8.

Perchè tal nuovo Partecipe ammeſſo ſi reputa come foſſe ſtato fin da principio Socio della Ragione. dec. 7. num. 9.

PARTI.

Dando le Parti eſecuzione al contratto, benchè queſto foſſe a principio nullo per difetto di conſenſo, non oſtante ſi convalida. dec. 5. numer. 2. 3.

PEGNO.

Vedi anche IPOTECA.

Il Creditore ſenza prima offerire, e depoſitare il pegno datogli per cautela, non può convenire il Debitore. cap. 5. n. 29.

Il Mallevadore può opporre contro del Creditore, che gli ſia reſtituito il pegno avuto dal Debitore principale. cap. 5. n. 34.

E in che caſi abbia queſto anche luogo. cap. 5. num. 35.

Reſtituito il pegno al Datore della lettera con mala intenzione di far pagare i Mallevadori, o altri obbligati, ſi perde il credito, e non ſi ha azione contro di eſſi. cap. 5. num. 36.

La reſtituzione del pegno fatta dal Girante, pregiudica al Giratario, quando ha queſti rimeſſi i recapiti al Girante. capit. 5. num. 27. 56.

Due generi di pegno ſi danno, uno per pura cauzione, l' altro come aſſegnamento per la ſoddisfazione del Creditore. capit. 5. num. 40.

Il pegno ſe ſarà reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi preſume, che ſia ſtato il Creditore ſoddisfatto, nè potrà più in tal caſo il Creditore moleſtare i Mallevadori. cap. 5. n. 41. 42.

Si dichiara tal concluſione al d. cap. 5. a' num. 43. 44. e ſeg.

Se il Creditore averà reſtituito il pegno al Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori. cap. 5. num. 44. 45. 47.

Si riprova l' Heringio, *e il* Mangilio, *che fermano diverſamente. cap. 5. num. 50.*

Non potendo più il Creditore per ſua colpa cedere a' Mallevadori il pegno, può da quelli eſſer rigettato coll' eccezione cedendarum. *cap. 5. num. 46.*

L' eccezione del pegno reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi acquiſta ipſo jure *a i Mallevadori contro dell' iſteſſo Creditore. capit. 5. num. 49.*

Il Giratario non averà più regreſſo contro i Mallevadori per la cratta, ſe il Girante a cui ſono ſtati dal Giratario rimeſſi i recapiti, averà reſtituito il pegno al Datore della lettera. cap. 5. num. 56.

Il

Il Creditore, che ha in mano il pegno, non può agire contro del Debitore, ſe non gli offeriſce prima il ſuddetto pegno.. deciſ. 3.. num. 2..

PERITO.

Al Perito eletto eziandio per mera inſtruzione del Giudice, o ſia al di lui calcolo, e relazione, ſi dee preſtar fede .. deciſ. 1.. num 26..

Particolarmente quando il calcolo, o relazione è ſtata fatta, ſentite le Parti, da niuna delle quali ſia ſtato poi reclamato.. d. dec.. num. 27..

PERICOLO.

Dove è maggiore il pericolo, con maggiore, e più eſatta cautela proceder ſi deve. cap. 6. num. 40.

Dove il pericolo può eſſer ſempre imminente, non ſi deve concedere dilazione alcuna.. cap. 6. num. 42..

Eſſendovi pericolo di perdere il credito, ſi fa ipſo jure *la compenſazione.. dec. 4. num. 13..*

PERSONA.

Nelle lettere di cambio due Perſone il Procuratore rappreſenta.. cap. 4. num. 22.

Si addita la differenza, che corre nel rappreſentare il ſuddetto Procuratore le diverſe Perſone.. d. cap. num. 23. 24..

Le girate in due maniere ſi fanno, cioè ſemplicemente pagabili alla Perſona a cui quelle ſi girano, e all' ordine S. P. del Giratario.. cap. 4. num. 44. 51.

I Beni mobili, ſecondo il jus comune, non ſi circoſcrivono ne' luoghi ove ſi trovano, ma ſeguitano la Perſona del loro Padrone.. cap. 7. num. 4..

Dichiara, e limita al d. cap. 7. num. 5. e ſeg..

Benchè tutte le Perſone non ſian preſenti, la numerazione del

denaro può realmente seguire in ogni contratto, benchè non si veda realmente seguita, cap. 8. num. 10.

PIAZZA.

Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conosceva il Debitor suo esser non solvendo, è valido, se il Debitore era in credito appresso alla Piazza. cap. 1. num. 33.

In decozione prossima, o latente dicesi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici, e non pochi segni del suo cattivo stato, benchè abbia praticata la Piazza fino all'attual decezione. cap. 2. num. 32. 33.

La conjettura, che il Mercante apparisse per gli stessi suoi Libri non solvendo, *fino dal giorno del fatto contratto, per se sola non servirebbe per provare la di lui prossima decoziene, se egli fosse stato in credito appresso alla Piazza. capit. 2. num. 46. 47. 53.*

Fallito non si può dire, chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente sia impotente a pagare i suoi debiti, e abbia fra se premeditata la fuga. capit. 2. num. 51.

La dilasione, secondo l'uso delle Piazze, data al pagamento, deve intendere, che sia concessa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e perciò si può avanti la scadenza del tempo pagare. cap. 3. num. 71.

Benchè la dilazione, o sia uso delle Piazze dato al pagamento, sia posto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore insieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'espressa, o tacita volontà dell'istesso Creditore. cap. 3. num. 72.

Se la dilazione, o uso delle Piazze è posto a favore del Debitore, l'Accettante può anticipatamente pagare. cap. 3. n. 91.

Il contratto fatto col fallito, o prossimo al fallimento, è sempre valido, quando nel Contraente non vi è, nè vi è potuta essere notizia del cattivo stato di quello, col quale contrattò, e molte più ciò procederebbe, se quello con cui contrattò fosse stato al tem-

al tempo del contratto in credito appresso la Piazza. capit. 4. num. 1. 4.

Se sia valido il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o recapito del credito, secondo l'uso di alcune Piazze. cap. 5. num. 26.

Nelle Piazze il protesto levato per mancanza d'accettazione, opera il medesimo, che nelle Fiere il protesto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 29.

Seguito il fallimento per una improvvisa disgrazia, dell'istesso giorno, che il Mercante si esentò dalla Piazza, in tal caso cessa la presunzione della prossima decozione. cap. 7. n. 26.

Che cosa operi l'avere il Mercante perso il credito alla Piazza. dec. 1. num. 14. 22. 23.

Fallito non si può dire il Mercante, sino a tanto, che egli pratica la Piazza, e vi negozia pubblicamente. dec. 2. num. 6.

POZIORITA'.

La pozioritè, che si acquista da' primi Sequestranti sulla roba del Debitore, è uno jus reale sull'istessa roba. capit. 7. numer. 12. 13.

PRELAZIONE.

Se il denaro, o roba è data a uno, che era in prossimo stato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o denaro, che si ritrova ancora in essere, e non consunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori. cap. 8. num. 36.

PRESENTANTE, o PRESENTATORE, e PRESENTAZIONE della lettera di cambio.

Accettazione delle lettere di cambio induce a favore del Presentante l'obbligazione de constituta pecunia. *cap. 2. n. 4.*

Quando il Trattario era consapevole del cattivo stato del Pre-

ſentante, e nientedimeno accettò la di lui lettera, in queſto caſo è tenuto a pagarla. cap. 2. num. 6.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo, che l'Accettante abbia effettivamente pagato al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 3. num. 54.

Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante ſono obbligati in ſolidum *verſo il Creditore, o Preſentatore della lettera accettata. cap. 3. n. 97.*

Il Preſentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. capit. 3. num. 1000.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato ſe non l'Accettante. cap. 3. num. 101.

Il Preſentatore della lettera di cambio, quando coloro, che ſono a lui in ſolidum *obbligati, ſono tutti falliti, può intervenire a ciaſcheduno degli accordi, che ognuno de' falliti in proprio faceſſe. cap. 3. num. 102.*

Modo che deve tenere il medeſimo Preſentatore delle lettere di cambio, quando è ammeſſo all'accordo, che fa con alcuno de' ſuoi Creditori in ſolidum *a lui obbligato, per non pregiudicarſi con gli altri. cap. 3. num. 103. 104. 105.*

Il pagamento fatto al Preſentatore della lettera dall'Accettante, è ſempre ben fatto, benchè il Preſentatore ſia un ſemplice adjetto, o procuratore, purchè non ſia ſtato prima del pagamento rivocato l'ordine di pagare all'Accettante capit. 4. num. 21.

Se il Preſentatore d'una lettera non averà ſubito, che ha potuto preſentata la medeſima, come moroſo doverà tutto il danno patire, che per cauſa della ſua negligenza il Traente ſofferſe. cap. 6. num. 13.

La

La preſentazione della lettera cambiale ſi deve far ſubito, che ſi può. cap. 6. num. 1.

Altrimenti chi deve preſentarla ſi dirà moroſo. capit. 6. numer. 2. 3. 7.

Preſentata la lettera, ſubito il Trattario deve accettarla.

Quando deva farſi la preſentazione della lettera data per negozio, e la lettera data per ſolo comodo di chi viaggia. cap. 6. num. 9.

Si riprova il di ſopra fermato, e ſi rigettano gli Autori, che fermano il contrario. cap. 6. num. 10.

In che caſo la preſentazione della lettera ſi deve fare con maggior celerità. cap. 6. num. 11. 12.

Il Preſentatore d' una lettera di cambio, o ſia egli l' immediato creditore del cambio, o procuratore, o adjetto al pagamento, o pure ceſſionario, o giratario, ſempre è tenuto a notificare alla Scrivente, o Remittente la denegata accettazione, o pagamento; di più è tenuto a fare il ſolito proteſto, ed inviare il medeſimo allo Scrivente, o al detto Creditore, acciochè queſti lo poſſino fare allo Scrivente, ed ambedue poſſano alle coſe loro provvedere. cap. 6. num. 14.

E queſto non facendo, il detto Preſentatore ſarà a tutti i danni tenuto. d. cap. 6. num. 14. e dec. 6. num. 9.

Ciò come praticato da' Mercanti, deveſi inviolabilmente oſſervare. cap. 6. num. 15.

E ſe ſaranno più intereſſati nella detta lettera di cambio, quel che ſi è detto di ſopra con tutti ſi deve oſſervare. cap. 6. num. 16.

Si riprovano i Dottori, e le loro ragioni, con le quali hanno preteſo non avere il Preſentatore i ſopraccennati obblighi. d. cap. 6. num. 17.

Il Preſentatore d' una lettera è tenuto ad uſar diligenza, acciò la lettera, che egli preſentò, venga accettata. cap. 6. n. 18.

E però è neceſſario, che egli, oltre la notizia della denegata accettazione, o pagamento, moſtri d' avere adempito alla detta diligenza, per mezzo de' proteſti. cap. 6. num. 19.

I proteſti ſervono per render ſicuro il Preſentatore della lettera, e gli altri, a' quali ſi devono dal Preſentatore mandare,

acciocchè anche queſti moſtrando le diligenze da loro fatte, poſſano agire per la loro indennità contro gli altri obbligati in loro favore. cap. 6. num. 20.

E tali proteſti in oggi ſono anche neceſſarj per gl' Intereſſati, giacchè ſenza quelli nè ſarebbero ſentiti, nè da altri potrebbero avere il loro rimborſo. cap. 6. num. 21.

Il Preſentatore, o Creditore d'una lettera, è tenuto ad avviſare al Datore della medeſima, o ad altro intereſſato, la non ſeguita accettazione, o pagamento della medeſima lettera. capit. 6. numer. 23.

E ſe tralaſcerà di far ciò per malizioſa, ed affettata negligenza; o caſuale, o per altre ragioni, ſarà tenuto a tutti i danni, che per cauſa ſua poteſſero al Corriſpondente venirne. cap. 6. num. 25.

Quando il Preſentatore delle lettere di cambio è negligente in mandare i proteſti, tutto il danno, che da queſta ſua negligenza agl' Intereſſati poteſſe accadere, al medeſimo s' apparterrà. cap. 6. num. 32.

Ma ciò non ha luogo, quando ſi tratta di poca negligenza, o mora. cap. 6. num. 31.

E ſe ne dà la ragione. d. capit. 6. numer. 32. 35. 36. 37. 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al d. cap. 6. num. 34.

Si aſſegnano molti caſi, ne' quali la mancanza del proteſto della certiorazione della denegata accettazione, o pagamento, non pregiudica al Preſentatore della lettera. cap. 6. num. 43.

Quando il Preſentatore poſſa ſenza ſuo danno tralaſciare di levare, e mandare i proteſti. cap. 6. num. 44. 45. 46. 47.

Se il Preſentatore della lettera averà mancato di notificare, e levare i proteſti, può perdere il lucro del cambio, e gli futuri intereſſi, ma non già il capitale. cap. 6. n. 49.

Si ſpiega, e ſi diſtingue in quali termini ſi deve ciò intendere, e poſſa procedere. cap. 6. num. 50. 53.

Nella tratta fatta a uno, che è creditore del Traente, ſi finge, che il Trattario impreſti il denaro al Traente, per pagarſi al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 8. num. 9.

L' Au-

L' Accettante le lettere di cambio è tenuto a pagarle al Preſentatore, ſenza poter dedurre alcuna eccezione torbida, e diſputabile. dec. 1. num. 2.

Ciò però ha luogo, quando il Preſentatore è creditore dello Scrivente, o del Remittente. d. dec. num. 28. 29.

L' Accettante non può contro il Preſentatore delle lettere cambiali addurre l' eccezione della valuta non pagata allo Scrivente del Remittente, nè qualunque altra eccezione. dec. 1. numer. 29. e dec. 2. num. 11.

E quando però queſto s' intenda. d. dec. 1. d. num. 29. e deciſ. 2. num. 11.

PRESUNZIONE.

Quando un' Animale ſi preſuma mortalmente morboſo. capit. 2. num. 21.

Che preſunzione inducano le partite ſcritte ne' Libri da un Mercante, o a debito, o a credito, riſpetto al Corriſpondente. cap. 5. num. 28.

Che preſunzione induca il recapito reſtituito al Debitore. cap. 5. num. 18. 19.

La preſunzione della proſſima decozione, che ſi fonda ſulla brevità del tempo per provare, che uno ſia in proſſima, o latente decozione, ſerve ſolamente in quei caſi, dove niente in fatto appariſce in contrario. cap. 7. num. 25.

E dove non averebbe luogo tal preſunzione. cap. 7. num. 26.

Quando ſi preſuma, che il Creditore ſi ſia pagato de' beni del Debitore. dec. 3. num. 13.

E quando abbia tal preſunzione molto più luogo, detto deciſ. 3. num. 14.

Quando non ſi deva preſumere la novazione. dec. 6. num. 5.

Da che ſi preſuma la ceſſione. dec. 7. num. 4.

Non ſi preſume variato l' ordine dato. dec. 8. num. 12.

Il pagamento, o la conſegna della roba, non ſi preſume fatta avanti il tempo. dec. 8. num. 13.

Amplia alla detta dec. 8. num. 14.

PRINCIPALE.

Il Principale riceve pregiudizio dal dolo, o colpa del Procuratore. cap. 5. num. 38.

Il denaro pagato al Procuratore, ſi reputa come pagato al Principale. cap. 8. num. 12.

Per la morte del Principale debitore, non reſta liberato il Mallevadore. dec. 1. num. 10.

PRINCIPI.

Principi poſſono eſpreſſamente, o tacitamente, determinare, che anche i beni mobili de' Foreſtieri reſtino compreſi dalle loro determinazioni. cap. 7. num. 5. 8. 9.

I Principi poſſono rendere i Foreſtieri ſimili a' Sudditi, e ciò con diſporre ſopra la medeſima roba. cap. 7. num. 6.

La confiſcazione de' beni fatta da un Principe ad un ſuo ſuddito, comprende anche i beni mobili del ſuddetto, eſiſtenti in Territorio foreſtiero, purchè non ſia ſtato dal Principe del Territorio foreſtiero derogato al jus comune in contrario. cap. 7. num. 10.

PROCURATORE.

Vedi anche ADJETTO.

Chi trae per conto d'altri non ſi conſidera come Traente, ma come Procuratore di quello, che ha ordinata la tratta, onde caſo che falliſſe poi chi ha ordinata la tratta, il Trattario non può rivalerſi contro colui, che ha fatto la tratta. capit. 3. num. 1. 2.

L'Accettante non è tenuto a pagar le lettere, che egli accettò, quando quello a favor del quale furono accettate non è creditore del Traente, ma ſemplice adjetto, o procuratore. cap. 3. numer. 33.

Pro-

Procuratore, o adjetto al pagamento, rappresenta la Persona del suo Principale. cap. 3. num. 35. e cap. 5. num. 30.

Quando il Remittente ha fatto figura di puro procuratore, non è tenuto per il fallimento del Datore della lettera, ma bensì certi casi, che si portano quì per limitazione. cap. 3. num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione. d. cap. 3. num. 63.

L'atto, e contratto fatto da un Procuratore, si presume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia espresso il mandato. cap. 3. num. 57.

E ciò procede molto più fra' Mercanti. cap. 3. num. 58.

Il Procuratore non deve patire alcun danno nell'esequire l'ordine del suo Principale, ma deve esser di questo tutto il sinistro, e caso avverso. d. cap. 3. num. 59.

Il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e se paga, lo fa a suo risico. d. cap. 3. num. 80.

Ciò procede, quando la dilazione è posta a favore del Creditore, o del Debitore, e Creditore insieme. cap. 3. num. 81. 82.

Il contrario si deve dire, quando la dilazione è posta solamente a favore del Debitore. d. cap. 3. num. 85. 86. e seg.

Il Procuratore ad exigendum *non può riscuotere avanti del tempo il pagamento. d. cap. 3. num. 82.*

Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore, è malamente fatto. d. cap. 3. num. 83.

Dichiara al d. cap. 3. num. 84. 87. 88. 89.

Quando la dilazione al pagamento è solamente posta in grazia del Debitore, allora il Debitore avanti la scadenza del tempo può validamente pagare al suo Creditore, o al di lui Procuratore. cap. 2. num. 87.

Validamente paga il Debitore al Procuratore del suo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè si tratti di un Procuratore constituito cum libera, *o con molta ampiezza di parole, e facoltà. cap. 3. num. 89.*

Adjetto al pagamento, altro non significa, se non che chi deve riscuotere la rimessa, non vi ha alcuno interesse, e perciò nella riscossione questo non fa altra figura, che il mero Procuratore del Girante, o Ricevitor della lettera. cap. 4. num. 19.

Regolarmente ſi deve preſumere, che quello a cui ſi fa la rimeſſa con la lettera di cambio, o con la girata della medeſima, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dall'iſteſſo adjetto non venga provato. cap. 4. num. 20.

Nelle lettere di cambio l'adjetto al pagamento due perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di procuratore ad exigendum, *in virtù di preſunto mandato. cap 4. n. 22.*

Si aſſegna, che coſa operi il ſuo mandato, quando rappreſenta la prima Perſona. cap. 4. num. 23.

Si moſtra, che coſa operi il predetto mandato, quando l'adjetto rappreſenta la ſeconda Perſona, cioè di Procuratore ad exigendum. *detto cap. 4. num. 24.*

Il pagamento fatto al Procuratore del Creditore; è validamente fatto, benchè il Procuratore mandi a male il denaro ricevuto. cap. 5. num. 31.

Il dolo, e la colpa del Procuratore, pregiudica al Principale. cap. 5. num. 38.

Il denaro pagato al Procuratore, ſi reputa come foſſe pagato al Principale. cap. 8. num. 12.

Ma tal denaro non ſi ha ancora per commiſto, e conſunto. capit. 8. num. 13. 34. 35. e 36.

Quando il denaro pagato al Procuratore del Creditore poſteriore ſi poſſa avocare del primo Creditore. cap. 8. num. 14.

Per la commiſtione fatta del denaro dal Procuratore del Creditore, il denaro non ſi dice conſunto, ma eſiſtente. capit. 8. num. 24. 25. 26.

Chi fa la tratta per conto d'altri non diceſi Traente, ma Procuratore di quello, per cui fa la tratta. dec. 6. num. 4.

Quando il Procuratore ſoſtituente non poſſa eſſer riconvenuto della mala elezione fatta del Soſtituto. dec. 8. num. 11.

PROTESTI.

Se le lettere di cambio ſi debbano rimandare al Debitore con i proteſti. cap. 5. num. 25.

Il Preſentatore della lettera è tenuto a levare i proteſti, in caſo che

che la lettera non gli venga accettata, o pagata. cap. 6. num. 14. 17. dove ſi riprovano i contrarj.

Per mezzo de' proteſti ſi moſtra d' avere adempito alla diligenza, la quale ſi doveva dimoſtrare. cap. 6. num. 19.

Anzi fra' Mercanti i proteſti ſono l' unico mezzo per dimoſtrare d' avere adempito alla diligenza neceſſaria. capit. 6. detto num. 19.

A che ſervino i proteſti, e a che ſiano in oggi anche neceſſarj. cap. 6. num. 20. 21.

Dentro a che tempo ſi debbano mandare i proteſti. cap. 6. num. 26. 27.

Si aſſegna la diverſità del proteſto levato per mancanza d' accettazione, e il proteſto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 28.

Nelle Fiere il proteſto levato per mancanza d' accettazione, opera il medeſimo effetto, che il proteſto levato nelle Piazze per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 29.

La negligenza del Preſentatore in mandare i proteſti, cagiona, che tutti i danni s' appartengano al detto Preſentatore. cap. 6. num. 30.

Ciò non ha luogo, quando ſi tratta di poca negligenza, o mora. d. cap. 6. num. 31.

Se ne aſſegna la ragione. d. capit. 6. numer. 32. 35. 36. 37. e 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al num. 34.

I proteſti ſi devono levare, e mandare ſubito, che ſi può. cap. 6. num. 38.

Quando non pregiudichi al Preſentatore il non aver mandati i proteſti della cerziorazione alla denegata accettazione, o pagamento della lettera di cambio. cap. 6. num. 43. 44. 45. 46. 47. e deciſ. 6. num. 10.

Il difetto de' proteſti non dee averſi in conſiderazione, quando il Datore della lettera, o altro intereſſato, a cui ſi dovevano mandare i ſuddetti proteſti, ſi foſſero per mezzo delle loro reſponſive pregiudicati, con accettare la ſola cerziorazione, ſenza tali proteſti, o di accettarla anche fuori di tempo, ſenza alcuna

alcuna contradizione. capit. 6. numer. 48.

Che cosa perda il Presentatore della lettera, quando ha mancato di notificare, e levare i protesti. cap. 6. num. 49.

Si spiega, e si distingue in quali termini si deva ciò intendere, o possa procedere. cap. 9. num. 50. 53.

Il protesto serve per far debitore anche per gl' interessi chi deve accettare o pagare la lettera. cap. 6. num. 51.

Ma tal protesto contro chi deve accettare la lettera, non è necessario. cap. 6. num. 52.

R

RECAPITO.

CHE cosa si deva presumere, quando si vede restituito il recapito al Debitore. cap. 5. num. 18. 19.

Se il recapito del Creditore si trova restituito a un Debitore, si deve intendere liberato solamente colui, a cui è stato restituito, e a questo ceduto il credito, e l'azione contro gli altri suoi Condebitori. cap. 5. num. 20.

Ma se il recapito è restituito a uno de' Debitori, il quale ha il regresso contro dell'altro Condebitore, allora tal restituzione non può importare altro, che mandato. cap. 5. num. 21.

Lo stesso si deve dire, quando il Giratario rimette al Girante la lettera di cambio protestata, il quale ha il regresso contro dello Scrivente. cap. 5. d. 21.

Il pagamento fatto dal Debitore, a colui, che ha in mano il recapito del credito, è fatto validamente, secondo l'uso di alcune Piazze. cap. 5. num. 26.

Rimessi dal Giratario al Girante i recapiti, nuoce al medesimo Giratario la restituzione del pegno fatta dal Girante. cap. 5. num. 37. 56.

Quando nuoca al Creditore l'aver restituito il recapito. capit. 5. numer. 36.

Il

Il Giratario non averà più regreſſo contro i Mallevadori per la tratta, ſe il Girante a cui ſono ſtati rimeſſi dal Giratario i recapiti, averà reſtituito il pegno al Datore della lettera. capit. 5. num. 56.

REMITTENTE.

Vedi ancora RICEVITORE, e RIMESSA.

Se uno avendo ordine di rimetter l'avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere d'un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell'ultimo Giratario. cap. 3. num. 64.

Dichiaraſi come al d. cap. 3. num. 65.

L'adjetto al pagamento, o Giratario, che non ha alcuno intereſſe nella rimeſſa, non è altro che un puro Procuratore del Remittente, o del Girante. cap. 3. num. 76.

E a queſto tale ſi può ſempre opporre l'eccezione della valuta non pagata. cap. 3. num. 77.

Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante, ſono obbligati in ſolidum *verſo il Creditore, o Preſentatore della lettera accettata. cap. 3. num. 97.*

E al d. cap. 3. al num. 98. ſe ne aſſegna la ragione.

Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. num. 99.

Il Preſentatore della lettera di cambio, ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. capit. 3. num. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza avere da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le

girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato, ſe non l' Accettante. cap. 3. num. 101.

Il Remittente: Vedi ſotto la parola Traente. *cap. 4. numer. 6.*

Quando il Remittente deva avere ogni ſollecitudine in fare la preſentazione della lettera. cap. 6. num. 11. 12.

Non pagata dal Remittente la valuta della lettera, non nuoce al Preſentatore della medeſima l' omiſſione de' proteſti. capit. 6. num. 45.

Il Remittente non può pretendere nel caſo delle lettere proteſtate, o non adempite, la reſtituzione del medeſimo denaro, ma ſolamente l' importare del ritorno. dec. 9. num. 1.

RESTITUZIONE.

Che coſa operi la reſtituzione fatta dal Creditore al Debitore; del recapito, o della lettera di cambio rimeſſa dal Giratario al Girante. cap. 5. num. 20. 21.

Che coſa operi la reſtituzione del pegno. capit. 5. numer. 36. 37. e 56.

RICEVITORE.

Vedi ancora REMITTENTE, e RIMESSA.

Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione. cap. 2. num. 41.

A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. d. cap. 2. num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l' Accettante inconſapevole della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti. capit. 2. numer. 43. 45.

Se il

Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e questi sarà stato in buono stato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla massa de' Creditori, in caso, che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera possia fallisse. cap. 3. num. 48.

Avuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o robe sopra le quali si ebbe la suddetta fede, passano nel dominio del Ricevitore, ed in conseguenza in massa de' suoi Creditori, dovendo in tal caso il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorso. cap. 3. num. 49.

Chi averà data una lettera all' ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, se il Ricevitore della detta lettera, benchè l' abbia fatta accettare, era fallito, o prossimo al fallimento, al tempo della data lettera, sarà anteriore, e poziore ad ogni altro sopra la rimessa fatta con detta lettera. cap. 3. num. 36. 41. e seg., e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non si è avuta fede del prezzo. cap. 3. num. 45. e seg.

Se dal Ricevitore non sarà stata pagata allo Scrivente la valuta di una lettera di cambio, nè tampoco dal Giratario al Girante, potrassi dall' uno, e dall' altro rivocar l' ordine di accettare la tratta a colore, a i quali la medesima fu diretta. capit. 4. num. 17.

E ciò molto più ha luogo, quando il Giratario non è altro, che un semplice adjetto al pagamento. cap. 4. num. 17.

Quando il Ricevitore della lettera debba pagare la medesima lettera da lui girata. cap. 4. num. 27.

Si spiega, quando questo abbia, o non abbia luogo. capit. 4. numer. 28. 29.

Quando il Ricevitore non paga la valuta della lettera, quali eccezioni competano, o nò al Girante contro i secondi, ed ulteriori Giratarj. d. cap. 4. num. 49.

RIMBORSO.

Mancando i protesti agl' Interessati della lettera, non possono

quelli conſeguire il loro rimborſo. capit. 6. numer. 21.

RIMEDIO.

Il rimedio ſuſſidiario della L. ſi me, & Titium, *ed altre ſimili* de in rem verſo, *quando poſſano, o nò aver luogo, deciſ. 5. numer. 23. 24.*

RIMESSA.

Vedi anche RICEVITORE, e REMITTENTE.

Chi ordina la rimeſſa con le clauſule ſopra di ſe, *o* ſopra di voi, *intende che il pericolo del danno delle lettere ſia a pericolo di chi doverà fare la rimeſſa. cap. 3. num. 4.*

Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell' iſteſſo tempo gli vien fatta, ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagare la tratta, che accettò. cap. 3. num. 24. 25. 26. e ſeg.

La rimeſſa fatta per compire la tratta, è un' atto correſpettivo alla tratta, onde ſe ceſſa la rimeſſa, deve ceſſare la tratta, quantunque accettata. cap. 3. num. 26.

Si diſtingue queſta propoſizione al d. cap. 3. a' num. 27. 28. 29. e ſeg. e num. 33.

La proteſta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di voler accettare la ſua tratta a contemplazione della ſua rimeſſa, non nuoce a quello in favor del quale furono liberamente accettate le lettere di cambio. d. cap. 3. num. 29.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo che l' Accettante abbia effettivamente pagato la rimeſſa al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 3. num. 54.

Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine, con lettere di Terza perſona, girate dal detto Remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per fallimento del Datore della lettera. d. cap. 3. num. 56. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario. capit. 3. num. 61.

Ciò

Ciò ha luogo quando il Remittente ha fatto figura di puro procuratore, ma non in certi altri casi, che si portano quì per limitazione. cap. 3. num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione. d. cap. 3. num. 63.

L'Accettante d'una lettera di cambio, deve senza eccezione alcuna pagarla al Presentatore, quando questi è creditore, o interessato nella rimessa. cap. 3. num. 78.

Fatta la rimessa a uno con lettera di cambio, regolarmente si giudica, che quello al quale è stata fatta la rimessa, sia semplice adjetto del Remittente, o del Girante, se il contrario dall'istesso adjetto non venga provato. cap. 4. num. 20.

Se lo Scrivente nel dare la lettera non averà avuta fede della valuta, sarà poziore ad ogni altro nel denaro rimesso, benchè la lettera sia stata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e seg.

E lo stesso ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non si deve de jure *presumere per avuta. d. cap. 4. d. num.*

Si ferma però il contrario al num. 41. 42. 43. e seg.

Rimessa dal Giratario al Girante la lettera di cambio protestata, il quale ha il regresso contro dello Scrivente, in tal caso detta rimessa di lettera non può importare, che mandato. capit. 5, num. 21.

RIMETTENTE.

Vedi REMITTENTE.

RITORNO.

Il Datore delle lettere è tenuto in caso, che esse ritornino protestate, o non adempite, solamente a pagare quello, che importa il ritorno, e non alla restituzione del denaro avuto per la valuta delle dette lettere. dec. 9. num. 1.

S

SALVO CONDOTTO.

MErcante non ſi dice in iſtato di proſſima decozione, per eſſergli ſtate proteſtate le ſue lettere, o riliſciato contro un mandato di ſoſpetto di fuga, o per avere impetrato Salvo condotto. cap. 2. num. 37.

Se ne aſſegna la ragione. d. cap. 2. num. 38.

SCIENZA.

Scienza del fallimento attuale, o proſſimo, ſi prova nel Contraente, per via anche di conjetture, e ſi portano alcune conjetture. cap. 1. num. 15. 19. e ſeg.

Non baſterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione. d. cap. 1. num. 16.

E perchè? cap. 1. num. 17.

Scienza della proſſima decozione ſi prova nel Contraente, colle conjetture. d. cap. 1. num. 18.

Scienza del fallimento altrui, reſulta nel Contraente della ſcienza, e opinione comune degli altri Mercanti. d. cap. 1. nu. 19.

Molto più ſe foſſero ſeguiti atti giudiciali, e pubblici intorno alla decozione. cap. 1. num. 20.

E chi abita in una Città, ſi preſume, che ſappia ciò che in quella è pubblicamente ſeguito. cap. 1. num. 21.

La ſcienza ſuddetta più facilmente ſi proverebbe, ſe il fallimento foſſe ſeguito ſubito dopo il contratto. d. cap. 1. num. 22.

Se il Girante girerà ſcientemente la lettera a uno, che foſſe fallito, o proſſimo al fallimento nel tempo della girata, la detta girata ſarà validiſſima, e ſe ne acquiſterà il jus a' Creditori dell' iſteſſo Giratario. cap. 4. num. 16.

Benchè il Debitore ceduto abbia ſcienza della ceſſione, può pagare al Cre-

al Creditore cedente. cap. 5. numer. 4.

Il Datore della lettera cambiale tornata in proteſto, può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia ſcienza della girata di eſſa lettera in altri. cap. 4. num. 5.

Si difende il contrario in diverſi caſi. cap. 5. num. 5. 6. 7. e ſeg. e num. 11. 14. 15. e 16. con i ſeg.

Amplia ancora nel caſo, che il Datore della lettera aveſſe pagato per ordine del Giudice. d. cap. 5. num. 9.

SCRIVENTE.

Vedi anche TRAENTE, e TRATTA.

Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione. cap. 2. num. 41.

A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. detto cap. 2. num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l' Accettante inconſapevole della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti, cap. 2. num. 43. 45.

Se dal Trattario ſarà ſtata pagata la lettera, in caſo che nello Scrivente ſia concorſo alcun dolo, o ſcienza dell' attuale, o proſſima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medeſimo Scrivente ſarà tenuto a rimborſare il ſuddetto Trattario, che con buona fede la pagò. cap. 3. num. 13.

Le lettere di cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall' Accettante a nome nè pure dello Scrivente, contro di quello al di cui favore furono accettate l' eccezioni della valuta non pagata. cap. 3. num. 30.

L' Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui,

lui, pendente ancora il termine, è valide, benchè gli ſia in tempo giunto l' ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante. cap. 3. num. 68.

Dichiara, e limita ne' caſi de' quali al d. cap. 3. a' num. 73. 74. e ſeg. e num. 79. col ſeg.

L' Accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera ſopra proteſto, *cioè per onor della firma dello Scrivente, o del Girante. cap. 3. num. 96. 98.*

Lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario, benchè la girata ſia ſtata fatta dal Fallito, o proſſimo a fallire, in caſo però, che il detto Giratario ſia ſtato inconſapevole dello ſtato del Girante. cap. 4. num. 1. 3.

Lo Scrivente quando non è tenuto al Giratario: Vedi Giratario. *cap. 4. num. 7.*

Quando lo Scrivente deva rimborſare l' Accettante: Vedi Accettante. *cap. 4. num. 10.*

Si ferma il contrario per altre circoſtanze al d. cap. 4. num. 11.

Quando il detto Scrivente non poſſa eſſer convenuto dall' Accettante, e quando sì: Vedi lettera di cambio. *cap. 4. numer. 13. 14. 15.*

Non pagata dal Ricevitore la valuta della lettera allo Scrivente, potraſſi dall' uno, e dall' altro revocar l' ordine di accettare la tratta. cap. 4. num. 17.

E ciò ha molto più luogo, quando il Giratario non è altro, che un ſemplice adjetto al pagamento. cap. 4. num. 18.

Quando l' Accettante in pregiudizio dello Scrivente paghi bene; o nò, la lettera accettata. cap. 4. num. 25. e 31.

E quando il pagamento dell' Accettante non nuoca allo Scrivente. d. cap. 4. num. 32.

Se lo Scrivente in dare la lettera non ha avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogni altro nel denaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e ſeg.

E lo ſteſſo ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve de jure preſumere per avuta. d. cap. 4. al num. ſudd.

Si ferma però il contrario al detto cap. 4. a' num. 41. 42. 43. e ſeg.

Quando ſia libero lo Scrivente: cap. 6. num. 22.
Quando lo Scrivente non riceva danno alcuno dall' omiſſione de' proteſti: cap. 6. num. 44.
Il mandato dato dallo Scrivente, eſſa, e s'intende rivocato ſubito, che lo Scrivente falliſce. dec. 1. num. 4. 5.
Eſſendo lo Scrivente fallito, o in proſſimo ſtato di fallire avanti l'accettazione delle lettere, o dal tempo dell'accettazione, l'Accettante non è tenuto a pagare le medeſime. dec. 1. num. 6. 11. e dec. 2. num. 4.
Quando ſi deva dire il contrario. d. dec. 1. num. 7. e deciſ. 2. num. 51.
E ſe ne aſſegna la ragione: dec. 1. num. 8. e ſeg.
L'Accettante ſi fa Mallevadore dello Scrivente, quando non è queſti creditore dell'Accettante. dec. 1. num. 9.
Lo Scrivente non ſi può dire in ſtato di proſſima decozione; quando ſi veggono dagli altri accettate le di lui tratte. deciſ. 1. num. 18. 19. e dec. 2. num. 7. 8.
Si aſſegna di ciò la ragione. dec. 1. num. 21.
Quando il fallimento dello Scrivente non liberi l'Accettante dall' obbligo di pagare le lettere: dec. 1. num. 25.
Chi ſcrive la lettera ſi pregiudica, benchè la ſcriva per altri, o a nome d'altri. dec. 7. num. 13.

SEQUESTRO.

Se i beni mobili, de' Foreſtieri ſi poſſano ſequeſtrare eziandio ad inſtanza de' Foreſtieri; e che privilegj per gli Statuti di tutto il dominio di Venezia ſiano conceſſi a' primi Sequeſtranti. cap. 7. num. 7.
Che coſa ſia la pozioritè, che s'acquiſta da' primi Sequeſtranti ſulla roba del Debitore. cap. 7. num. 12. 13.
A che coſa obblighi lo Statuto di Genova i Creditori, che a' beni del Debitore hanno fatto fuori il ſequeſtro. cap. 7. num. 16.
Il ſequeſtro della roba, o denari, fatto in un luogo, obbliga il Padrone di detta roba, o denaro, benchè foreſtiero non ſuddito,

ed assente, a subire il Giudizio nel luogo del fatto sequestro. dec. 7. num. 14.

SENTENZA.

Il pagamento fatto per Sentenza del Giudice, quando possa al Debitore repetersi dal Mallevadore. cap. 5. num. 10.

Quando possa il Giudice riservarsi di moderare la sua Sentenza. dec. 5. num. 34.

SOCIO, e SOCIETA'

Il Socio, o Partecipe del Socio di qualche Ragione, non ha azione alcuna contro la Società. dec. 4. num. 2.

Ma solamente può agire coll' azione, che può competere al Socio principale, contro gli altri Consocii della Ragione. decis. 4. num. 3. e 11.

E in questo caso li Consocii potranno contro tal Socio, o Partecipe del loro Consocio, opporre tutte quelle eccezioni, che hanno contro lo stesso loro Consocio. dec. 4. num. 4.

E se ne assegna la ragione. dec. 4. num. 5.

Li Socii d' una Ragione, quando sono le stesse Persone dell' altra Ragione, si deve ammettere fra dette due Società, o Socii dell' una, e l' altra Ragione, la compensazione di ogni loro credito, e debito. dec. 4. num. 6.

Il debito, che hanno de' Socii in nome proprio colla Ragione, finita la Società, è compensabile col credito suo sociale. decis. 4. num. 7.

Li Creditori di qualche Società, non possono avere alcuna azione contro la porzione posta nella Società da qualche nuovo Socio aggiunto alla Società. dec. 4. num. 8.

Niun Socio finita la Società può pretendere, se non quello, che pagati i debiti, e tranquillati i conti con i Consocii, per mezzo de' loro conguagli, e compensazioni, gli può toccare per sua porzione nel netto avanzo della Società. decis. 4. numer. 9. e 10.

Il Mutuante al Socio di qualche Ragione alcuna partita di denaro, non ha alcuna azione contro della Società, benchè il Socio abbia data la medesima partita alla sua Ragione. decis. 4. num. 15.

Se l' azione de in rem verso *possa competere al Mutuante al Socio di qualche Ragione, quando la partita è scritta ne' Libri in credito del Socio, e non del Mutuante, decis. 4. numer. 17. 18. 19.*

Il nuovo Socio ammesso da uno de' Socii di qualche Ragione, col consenso degli altri Consocii, può convenire l' Amministratore, o gli altri Consocii della Società. dec. 7. num. 8.

Perchè tal nuovo Socio ammesso si reputa come se fosse stato fin da principio Socio della Ragione. dec. 7. num. 9.

Il Socio in qualunque minima parte della roba comune, ha la sua rata. dec. 7. num. 10.

Ma ciò non ostante, se un Socio aliena parte della roba, tutta la parte della roba alienata và in conto suo, ed il restante rimane dell' altro Socio. dec. 7. num. 11.

E ciò molto più procede, quando si tratta di credito, e quantità comune, la quale è di sua natura dividua. dec. 7. num. 12.

STATUTI.

Contratti fatti dal Fallito dentro il tempo prefisso dalli Statuti, si presumono fraudolenti. cap. 1. num. 5.

Tal presunzione Statuaria però cede alla verità in contrario. cap. 1. numer. 6.

Perciò non ostante tali Statuti, il contratto sarà valido, ogni volta, che il fallimento è proceduto da causa posteriore al contratto. cap. 1. num. 7.

Lo stesso si deve dire, se al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinsecamente non solvendo. cap. 1. num. 8.

Contratto del Prossimo al fallimento è nullo, benchè seguito prima del tempo prefisso dallo Statuto. cap. 1. num. 9.

Statuti annullanti li contratti seguiti dentro certo tempo prima

del fallimento, comprendono ſolamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti. cap. 1. num. 10. e num. 14.

I proteſti ſi devono levare, e mandare, dentro il termine conſtituito dalli Statuti locali. cap. 6. num. 27.

Quelli Statuti devono oſſervarſi nella giuriſdizione de' quali ſono i beni controverſi. cap. 7. num. 1.

Gli Statuti riſpetto alle coſe nella loro giuriſdizione eſiſtenti, anche i Foreſtieri comprendono. cap. 7. num. 2.

Ciò regolarmente ha luogo ne' ſoli beni ſtabili, e non ne' beni mobili. Può anche aver luogo ne' beni mobili, ſe la pratica, e conſuetudine de' Paeſi, o le Leggi, o Statuti de' Principi averanno in contanti eſpreſſamente, o tacitamente ſtabilita, come al num. 3. 5. 8. 9.

Gli Statuti di Breſcia, e di tutto il dominio Veneziano, concedono, che i Creditori, anche Foreſtieri, poſſano ſequeſtrare i beni mobili de' Foreſtieri, e di più per detti Statuti vien conceſſo a' primi Sequeſtranti il privilegio, o prelazione fra tutti gli altri Creditori. cap. 7. num. 7.

Quando gli Statuenti hanno diſpoſto de' beni mobili de' Foreſtieri nel loro Dominio eſiſtenti, è ſegno, che hanno voluto derogare al jus comune, e vendere i medeſimi beni del loro proprio Territorio. cap. 7. num. 9.

Lo Statuto di Genova obbliga i Creditori, che hanno fuori ſequeſtrato gli Effetti del Debitore, a far venire in Genova i detti Effetti, o il netto loro ritratto. cap. 7. num. 16.

Molti Statuti d'Italia, e d'Europa, per fuggire la diſputa di quando uno deva giudicarſi in proſſima, o latente decozione, hanno ſopra ciò fiſſato il preciſo tempo. cap. 7. num. 24.

SUDDITO.

Confiſcati i beni al Suddito, quali beni ſi comprendano in detta confiſcazione. cap. 7. num. 10.

TEM-

T

TEMPO.

IL tempo di venti, o ventiſette giorni, breve mora addimandaſi. cap. 6. num. 33.
Si ferma il contrario al d. cap. 6. al num. ſeg.

TERRITORIO.

Quando i Beni mobili de' Foreſtieri dire ſi debbono del Territorio, nel quale ſi ritrovano. cap. 7. num. 9.
La confiſcazione fatta da un Principe de' Beni mobili del Suddito, comprende anche i Beni mobili del Suddito, eſiſtenti in Territorio foreſtiero, purchè non ſia ſtato dal Principe del Territorio foreſtiero derogato al jus comune in contrario. capit. 7. num. 10.
L'ipoteca, o pozioricà acquiſtata ſulla roba, denari, &c. per qualche Legge municipale del Territorio, in cui la roba, denari, &c. ſi ritrovano, dura, benchè la roba, denari, &c. ſia fuora del ſuddetto Territorio trasferita nel luogo ove ſi fa il Concorſo univerſale. cap. 7. num. 11. 15.
Si ſpiega il Salgad. *che a ciò pare, che ſia contrario. capit. 7. num. 14.*
Quando deva giudicarſi non ſecondo la Legge, ove ſi agita il Giudizio, ma ſecondo la Legge d' altro Territorio. capit. 7. num. 14.

TESTIMONE.

Quando il detto del Mezzano vaglia più di un ſemplice Teſtimone. deciſ. 5. num. 4. 5. 6.
I Giovani, o Miniſtri de' Mercanti poſſono eſſer Teſtimonj nelle cau-

cauſe de' loro Principali. dec. 5. num. 7.
Se ne dà la ragione. d. dec. num. 8. 9.

TERZO.

Se foſſe ſtata fatta da uno la tratta a un' altro, con ordinargli di prendere il ſuo rimborſo da un Terzo, ed il Trattario l' aveſſe compita, con aver tratto per il ſuo rimborſo dal ſuddetto Terzo, da cui foſſe accettato, ſarà tenuto queſto Terzo al pagamento, benchè il primo Traente aveſſe fallito dopo la ſuddetta accettazione del Terzo. cap. 3. num. 14.
Lo ſteſſo ſi doverà dire anche quando il fallimento del primo Traente foſſe ſeguito innanzi l' accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il ſuo rimborſo il Trattario, ſe il Terzo prima del fallimento del primo Traente, ſi foſſe obbligato al rimborſo del detto Trattario. cap. 3. num. 15.
Il contrario deve tenerſi, quando non foſſe ſeguita tale obbligazione del Terzo, da cui ſi deve rivalere il Trattario. cap. 3. num. 16. 17.
E quando al tempo dell' accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. capit. 3. num. 18.
Dichiaraſi al d. cap. 3. num. 19.
Non ha luogo l' argomento della correſpettività degli Stati, ſe non fra i medeſimi Contraenti, fra i quali gli atti correſpettivi ſeguirono, ma non già in pregiudizio del Terzo. capit. 3. num. 28.
Se alcuno ſi obbliga, come ſuppoſto Debitore d' un' altro a favore d' un Terzo, è tenuto al pagamento verſo del Terzo, benchè in vero non ſia debitore. cap. 3. num. 31.
E ciò procede, benchè il Terzo ſapeſſe, che colui, il quale ſi è obbligato a ſuo favore, non era debitore dell' altro. capit. 3. num. 32.
Se uno avendo ordine di rimettere l' avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere di un Terzo all' ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe

ſe il Datore della lettera fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell' ultimo Giratario. cap. 3. num. 64.

Dichiaraſi come al d. cap. 3. num. 65.

Chi ſimula una coſa, o qualche atto, da cui il Terzo è rimaſto ingannato, è obbligato al rifacimento del danno ſeguito al Terzo. cap. 3. num. 67.

Se lo Scrivente in dare la lettera non averà avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogni altro nel denaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e ſeg.

E l' iſteſſo ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente ſi deve de jure *preſumere per non avuta. detto capit. 4. al numer. predetto.*

Si ferma il contrario a' numeri. 41. 42. 43.

Nel denaro, che ſi paga da uno per ordine d' un' altro al Terzo, ſi finge, che il denaro paſſi nel Mandante, a titolo di mutuo, e del Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario. cap. 8. num. 1. 4. 5. 6. 7. 8.

Quando il Preſentatore della lettera fa figura di Terzo, l' Accettante non può contro di queſto addurre eccezione alcuna. dec. 1. num. 29. e dec. 2. num. 11.

Quando uno paga al Creditore d' un Terzo debitore, ſi dice pagare il proprio debito, ſe egli per il medeſimo debito foſſe per verità obbligato verſo lo ſteſſo Terzo debitore. deciſ. 5. numero 30.

TRADIZIONE.

La tradizione della roba venduta, fatta al Procuratore, opera lo ſteſſo effetto, come ſe foſſe fatta al Principale. deciſ. 8. num. 2.

La tradizione della roba, è una delle tre parti neceſſarie per trasferire il dominio. dec. 8. num. 1.

TRAENTE.

Vedi anche TRATTA, e TRATTARIO.

Chi trae per conto d'altri, non ſi conſidera come Traente; ma come Procuratore di quello, che ha ordinata la tratta, onde caſo che falliſce poi chi ha ordinata la tratta, il Trattario non può rivalerſi contro colui, che ha fatta la tratta: capit. 3. num. 1. 2.

Molto più ſe il Trattario riceve dal Traente la tratta, colla clauſula ſopra di ſe, *o* ſopra di voi, *cioè a riſico dell'iſteſso Traente. d. cap. 3. num. 3.*

Chi trae per un'altro colla clauſula ſopra di voi, *intende di correre il riſico per colui, per conto del quale egli fa la tratta. d. cap. 3. num. 5.*

Il Traente ſempre rimane obbligato, ſe il Trattario accetta la tratta colla clauſula S. P. cioè ſopra proteſto, *o colla clauſula S. P. C.* cioè ſopra proteſto per mettere a conto, *d. cap. 3. num. 6.*

Se ſi trae colla clauſula ſopra di ſe medeſimo, *il Trattario ha ſempre per obbligato il Traente, benchè non foſſe accettata la tratta colla detta clauſula S. P. cap. 3. num. 10.*

Il dominio del denaro della lettera accettata, non ſi dice eſſito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto denaro ſia appreſſo l'Accettante non per ancora conſunto, o commiſto da quello, in favor del quale fu accettata la ſuddetta lettera di cambio: cap. 3. num. 41.

Se il Traente averà avuto fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſto ſarà ſtato in buono ſtato, in tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori; in caſo che il Remittente, o Ricevitore della lettera poſcia falliſſe. cap. 3. num. 48.

Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante, ſono obbligati in ſolidum *verſo il Creditore, e Preſentatore della lettera accettata. cap. 3. num. 97.*

E ſe

E ſe ne aſſegna la ragione. d. cap. num. 98.

Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per onore del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. num. 99.

Il Preſentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l' Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. d. capit. 3. num. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato, ſe non l' Accettante. capit. 3. numer. 101.

Il Traente non è tenuto a far pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante, nè il Remittente al Traente, non oſtante, che la lettera foſſe ſtata data all'ordine S. P. del Remittente. cap. 4. num. 6.

Fra il Girante, e il Traente non vi è differenza alcuna, facendo il Girante, in riguardo al ſuo Giratario, la figura di Traente. cap. 4. num. 60.

Fatta dal Traente qualche agevolezza nel cambio, affinchè il Remittente aveſſe tutta la ſollecitudine in preſentare la lettera, in tal caſo la preſentazione ſi deve fare con ogni preſtezza. cap. 6. num. 11.

Lo ſteſſo ſi deve dire; quando il Remittente foſſe ſtato interpellato a far detta preſentazione con tutta preſtezza. capit. 6. num. 12.

A chi s' aſpetti il danno, che ſoffrì il Traente, per la negligenza del Preſentatore della lettera. cap. 6. num. 13.

Per maggior cautela il Traente ſuole ſcrivere al Corriſpondente le lettere di avviſo, quando gli manda qualche lettera di cambio. cap. 6. num. 24.

Non

Non avendo il Traente alcuno obbligato per la lettera, e non essendo creditore del Trattario, si possono dal Presentatore della lettera tralasciare i protesti, per non poter nuocere tale ommissione allo Scrivente. cap. 6. num. 44.

TRATTA.

Chi averà promesso a uno di pagare le tratte, che egli farà per conto d' un' altro, sarà obbligato a pagarle, benchè colui per il di cui conto furono fatte poi le dette tratte, al tempo delle medesime, o della loro accettazione fosse fallito. cap. 3. num. 11.

Fatta la tratta da uno, per conto d' un' altro, se questi al tempo della tratta era fallito, o prossimo al fallimento, non sarà tenuto a pagarla, benchè l' avesse accettata. d. cap. 3. n. 12.

E se dal medesimo Trattario sarà stata pagata, in caso che nello Scrivente sia concorso alcun dolo, o scienza dell' attuale, o prossima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medesimo Scrivente sarà obbligato a rimborsare il suddetto Trattario, che con buona fede la pagò. d. cap. 3. num. 13.

Se fosse stata fatta da uno la tratta ad un' altro, con ordinargli di prendere il suo rimborso da un Terzo, ed il Trattario l' avesse compita, con aver tratto per il suo rimborso dal suddetto Terzo, da cui fosse accettato, sarà tenuto questo Terzo al pagamento, benchè il primo Traente avesse fallito dopo la suddetta accettazione del Terzo. d. cap. 3. num. 14.

Lo stesso si doverà dire anche, quando il fallimento del primo Traente fosse seguito innanzi l' accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il suo rimborso il Trattario, se il Terzo prima del fallimento del primo Traente si fosse obbligato al rimborso del detto Trattario. d. cap. 3. num. 15.

Il contrario deve tenersi, quando non fosse seguita tale obbligazione del Terzo, da cui si deve rivalere il Trattario. capit. 3. num. 16. 17.

E quando al tempo dell' accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. cap. 3. n. 18.

Dichiarasi al num. 19.

Se il Creditore farà tratta al ſuo Debitore, con lettere di cambio pagabili ad un ſuo Creditore, benchè il Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire al tempo dell' accettazione delle ſuddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante ſarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente. d. capit. 3. num. 20.

Ciò procede ſe il Debitore accettante, e il Creditore del Traente ſaranno in buona fede, cioè ſenza la ſcienza del fallimento del Traente. cap. 3. num. 21.

Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del Creditor traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. cap. 3. num. 22.

E avendole in tal caſo l' Accettante pagate, il Creditore le doverà reſtituire alla maſſa de' Creditori del Traente, o l' Accettante le doverà pagare un' altra volta. d. cap. 3. num. 23.

Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell' iſteſſo tempo gli vien fatta, ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagare la tratta, che accettò. d. cap. 3. num. 24. 25. 26. e ſeg.

La rimeſſa fatta per compire la tratta, è un' atto correſpettivo al la tratta, onde, ſe ceſſa la rimeſſa, deve ceſſare la tratta, quantunque accettata. cap. 3. num. 26.

Si diſtingue queſta propoſizione. cap. 3. num. 27. 28. 29. e ſeg: e num. 33.

La proteſta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare la ſua tratta, a contemplazione della ſua rimeſſa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le lettere di cambio. d. cap. 3. num. 29.

Se il Debitore dà per pagamento ad un ſuo Creditore qualche lettera di cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore. capit. 3. numer. 55.

L' Accettante ſe è tenuto a pagare la tratta, o girata al Giratario per il ſuo rimborſo, ha l' azione di convenire lo Scrivente, e queſti può farſi pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che la medeſima girò cap. 4. num. 27.

S' in-

S' insegna quando questo abbia, o nò luogo a i numeri. 28. 29.
Quando è stato restituito il pegno con animo di far pagare gli altri obbligati per la tratta, in tal caso si perde il credito, e l' azione contro de' medesimi. cap. 5. *num.* 36.
Quando il Giratario non abbia più regresso contro de' Mallevadori per la tratta. cap. 5. *num.* 56.
Quando si paga la tratta da uno, che non è creditore del Traente, si finge, che il Trattario impresti il denaro al Traente, per pagarsi al Presentatore della lettera di cambio. cap. 8. *n.* 9.
L' accettazione delle tratte, se facciano stimare il Traente in istato di prossima decozione. dec. 1. *num.* 18. 20.
Chi fa la tratta per conto d' un' altro, non si può dire Traente, ma Procuratore di colui, per cui fa la tratta, dec. 6. *n.* 4.

TRATTARIO.

Vedi ancora TRATTA, e TRAENTE.

Trattario il quale sa essere il Traente fallito, non può pagare, nè accettare la lettera, quantunque fosse debitore della somma trattali. cap. 2. *num.* 8.
Se ne assegna la ragione. d. cap. 2. *num.* 9.
Se lo Scrivente in dare la lettera non averà avuta fede della valuta, sarà poziore ad ogni altro nel denaro rimesso, benchè la lettera sia stata girata a un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. *num.* 35. 36. *e seg.*
E l' istesso ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non si deve de jure *presumere per avuta. d. cap.* 4. *e d. num.*
Si ferma però il contrario a i numeri 41. 42. 43. *e seg. del sudd. cap.* 4.
Il Trattario è tenuto ad accettare la lettera subito, che gli è presentata. cap. 6. *num.* 8.

V

VARIAZIONE.

LA variazione circa il modo di pagare, non importa mai novazione. dec. 6. num. 7.

VENDITORE.

Venditore non oſtante la fede avuta del prezzo, può vendicare la ſua mercanzia eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo del contratto era in iſtato proſſimo alla decozione. capit. 1. num. 30.

Dichiara ſe il Venditore non aveva ſcienza della proſſima decozione, altrimenti ceſſa la reivindicazione. d. cap. 1. num. 31.

Si preſume non avuta fede del prezzo, ſe il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore. capit. 3. num. 42.

Non ſi preſume, che il Compratore aveſſe animo di frodare il Venditore ſe ciò concludentemente non ſi prova. capit. 3, num. 44.

E per provar ciò, ſi ricercano conjetture valevoli. capit. 2. num. 45.

Si aſſegna quali ſiano queſte conjetture. cap. 3. num. 46.

Se chi averà comprata qualche mercanzia, benchè egli non ne ſia divenuto padrone, per eſſergli ſtata venduta ſenza fede del prezzo, o pure per averla comprata in tempo del ſuo proſſimo fallimento, o da chi non ne era padrone, ſe egli l'averà rivenduta ad un' altro, il Padrone vero non averà alcuno jus di vendicarla dall' ultimo Compratore. cap. 4. num. 44.

Lo ſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio, o loro girate. detto cap. 4. num. 40. e ſeg.

Avuta fede del prezzo, il dominio della roba venduta paſſa nel Compratore in guiſa tale, che non meno il Creditore del Compra-

pratore, che il Venditore, concorrer posſono nella medeſima roba venduta. cap. 7. num. 17.

Si limita però queſto al d. cap. 7. num. 18.

Il Venditore delle robe, o merci in genere, intende di aver vendute delle proprie, che tiene. dec. 7. num. 6. 7.

VICINITA'.

Vicinità degli atti, ſerve in jure di valevole preſunzione. cap. 2. num. 17.

Vicinità degli atti, fa arguire il dolo, e la correſpettività degli atti. cap. 2. num. 18.

UOMINI.

Chi non prevede ciò, che ſi ſarebbe previſto, o penſato dagli altri Uomini prudenti, ſi dice in colpa. cap. 5. num. 13.

IL FINE.

AGIUNTA

DI

Leggi, Decretti, & ordini ſpettanti a' Fallimenti, e Banco del Giro.

1567. 20. *Novembre.*

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

He tutti quelli, che quovis modo prenderanno denari, o robba di altri ſopra il credito, & ditta ſua, & poi falliranno ſenza alcuna cauſa delle nominate, per le leggi noſtre s'intendano ipſo facto commeſſi alli Avogadori noſtri di Commun, li quali debbano ſervatis ſervandis criminalmente proceder con li Conſegli contra di loro, & altri complici, che pareſſero delinquenti in queſta materia, ſi per la ſattisfazione delli crediti, come per il caſtigo delli delinquenti, come parerà, che ſi convenga alla Giuſtizia, & queſto ordine ſia aggionto nella Promiſſione del Sereniſſimo Principe, acciò la faccia oſſervare, per honor di queſta Città, & ſia pubblicata ſopra le ſcale di S. Marco, & Rialto à notizia di cadauno.

1611. 12. *Marzo. Nel Maggior Conſiglio.*

FRà li molti pericoli, & danni a' quali ſono ſottopoſti li poveri Mercanti, vengono in gran conſiderazione li così frequenti fallimenti di diverſi, li quali non per diſgrazie compreſe dalle leggi ſolamente ſi ritirano, mà à bel ſtudio intaccano queſto, & quello, & poi falliſcono con li capitali nelle mani, coprendo il tutto con aſſicurationi di dote ingordiſſime, facendo paſſar accordi con ſottoſcrittioni di finti creditori, & con altre aſtutie à pregiuditio de i loro veri creditori, al che eſſendo neceſſario in quanto ſi poſſa provedere. L'anderà parte, che ſalve, & riſervate tutte le altre

parti in questo proposito, & alla presente non repugnanti, sia fermamente statuito, che il giorno seguente, che saranno dall'officio de i Sopraconsoli conceduto le affide à quelli, che sono compresi dalle leggi debbano li affidati attualmente presentare nell'officio sopradetto tutti li libri del suo negotio, conti, testamenti, contratti di nozze, & ogni altra Scrittura di trafico, che si trovassero, acciochè ogn'uno che ne haverà interesse, possa con realtà veder il fatto suo, & questo sotto tutte le pene statuite dalle leggi, & à maggior beneficio de i creditori acciochè si possa con l'haver delle scritture sopradette venir in notitia reale di tutti li effetti del debitore, sia conceduto auttorità al Magistrato sopradetto de i Sopraconsoli, che si come nel caso de i Proclamati, ha egli auttorità di mandare alle case, & in ogni altro luogo, per haver le Scritture, & effetti di essi proclamati, così possa quando uno piglierà l'affida, & non presenterà il giorno di sopra statuito le scritture, che sarà in obligo mandar alla casa dell'affidato, & in ogni altro loco dove haveranno cognitione ritrovarsi scritture, & saper dove saranno li effetti suoi, non potendo alcuno, sia chi si voglia impedire sotto gravissime pene al detto Magistrato la sopradetta essecutione; & perchè si trova certa conditione di huomini, che non sono Mercanti nè tengono scrittura, ma sono persone miserabili, per non privar tal sorte di genre del suffragio della affida, sia data auttorità à i Sopraconsoli sopradetti di giudicar in conformità delle leggi, se questi tali saranno in stato, & ragione di continuar nel suffragio sopradetto senza l'obligo di presentar le scritture nel tempo di sopra nominato. Se occorrerà far Capi de creditori, siano ballottati tutti quelli saranno notati nell'affida, à quali sia dato giuramento dalli Sopraconsoli di procurar il beneficio dei creditori, & non haver nè ricever nell'avvenire alcuna sodisfatione à parte, promesse, accordo, ò qual si voglia altra conventione, o cautione. Se alcuno di quelli posti in fida non sarà vero creditor, overo haverà havuto alcuna sodisfatione, promessa, accordo, conventione, o cautione come di sopra, essa affi-

da,

da ; ovvero accordo, che ſoſſe ſeguito nel Conſiglio di Quaranta, o altramente reſti nullo, & non oſtante tall' affida, & accordo, poſſi eſſo affidato, o accordato eſſere aſtretto per via della Giuſtitia delli Sopraconſoli al pagamento delli ſuoi debiti, & il tutto ſia conoſciuto ſummariamente per ſemplice nota. Tutti quelli che ſi ſottoſcriveranno ad' alcun accordo, & altramente per creditori, & ſaranno conoſciuti non eſſer veri creditori, e haver havuto ſodisfatione in parte, o in tutto, o promeſſa, accordo, & cautione come di ſopra, ſiano immediate ſenza altro fatti debitori di tanta ſumma, di quanta ſi haveranno ſottoſcritti creditori, & detto debito ſia ſcoſso à benefitio delli veri creditori per via eſecutiva con Mandato dei Sopraconſoli, intimato giorni tre avanti, il qual Mandato non poſſi eſſer ſuſpeſo, ne appellato, ſe prima non ſarà ſeguita ſententia ſopra di eſso mandato dalli Sopraconſoli in contradittorio giuditio, & non altrimenti, dovendo il tutto eſſer iſpedito ſummariamente per ſemplice nota: habbino però eſſi Sopraconſoli da quanto attualmente ſi ſcuoderà le loro utilità ordinarie, come hanno delle eſecutioni delle loro Sententie. Se alcuno delli veri creditori farà venire in luce detti finti creditori, tutto quello ſi ſcuoderà per tal conto come di ſopra, vadi a benefitio di quel tale, che haverà fatto venir in luce la traſgreſſione à conto del ſuo credito, & il tutto ſia ſpedito ſummariamente, per ſemplice nota. Non ſi poſſa proponer al Conſiglio di Quaranta alcun accordo ſe prima li creditori ſottoſcritti non haveranno provato li loro crediti con ſcritture, o con altro modo, che parerà alla Giuſtitia, & giurato eſſer veri creditori, & non haver altri patti, accordi, promeſſe, o ſodisfatione, come di ſopra. Se l' accordo ſarà paſſato al Conſeglio, & poi ſarà conoſciuto eſſer ſtata uſata alcuna delle fraudi ſopradette, all' hora tutto l' accordo reſti nullo, come ſe preſo non fuſſe, ne poſſi più eſſo falito eſſer accordato, ſe non con la ſottoſcritione di tutti li creditori, & non altrimenti. Le Mogli veramente delli falliti, che vorranno aſſicurarſi delle loro doti, poſſino farlo per la vera quantità,

& giuſta ſtima ſecondo la forma delle leggi, & ſe l'aſſicuratione ſarà fatta ſopra fondi, & ſiano laſciati alla Donna tanti mobili per uſo neceſſario ſolamente, & il reſto venduto à benefitio de i creditori. Poſſino li Capi de i creditori ottener ſeconda, e terza ſtima, la qual non eſſendo domandata da detti Capi in tempo di giorni otto doppo l'aſſicuratione, all'hora poſſa ciaſcun creditor, o ſolo o unito con altri dimandarla, & quanto ſi avanzaſſe per tal reſtima, vadi à conto del credito del primo creditor, o creditori, che l'haverà dimandata, e tutto ſia ſpedito ſummariamente, per ſemplice nota, reſtando però ſempre nel ſuo vigore, & forza la legge, che diſpone in modo di far l'aſſicuratione delle doti: dovendo anco li Sopraconſoli haver in conſideratione tutti li accidenti, che poſſano concorrere in tali aſſicurationi, & actiochè li Mercanti poſſano ſaper più fondatamente con chi haveranno da contrattar, ſia preſo, che tutti li livelli, che ſi faranno nell'avenire, così francabili, come perpetui, ſiano dati in nota all'officio dell'Eſſaminador in un libro à parte per queſto ſolo effetto alfabettato con il nome di quello riceverà li danari, dovendo il Nodaro, che farà l'inſtrumento andar a darle in nota giorni tre dopo ſtipulato, non potendo cavar l'autentico, ne dar copia ad alcuno, ſe non con la nota ſotto della notificatione all'Eſſaminador, & ciò ſotto pena di privation del carico. Et la eſſecutione della preſente deliberatione ſia commeſſa alli Sopraconſoli ſopradetti, li quali per la ſua debita oſſervanza debbano dar quegli ordini, che ſaranno ſtimati proprii.

Parte

Parte preſa nell'Eccellentiſſimo Conſeglio di Pregadi, in materia del pagamento delle Lettere di Cambio.

1638. *Ali* 28. *Luglio. In Pregadi.*

CON ragionevole iſtanze rappreſentano li negotianti di queſta Piazza eſſer tenuti, ſe vogliono liberarſi da riſchi di fallimenti ad eſſequir le parti di queſto Conſeglio 14. Decembre 1593. & 23. Aprile 1594. Levando li proteſti delle lettere di Cambio non pagate, nel termine di giorni ſei aſſignati per dette leggi, a'debitori a farne in Banco li pagamenti; & all'incontro ricever graviſſimi danni nelli negotij di alcune Piazze Foreſtiere, che non hanno limitatione di tempo al farſi pagar da debitori; ma in vece de riſcuotere, o mandar li proteſti, laſciano traſcorrere li anni intieri, & doppo anco ſeguiti li fallimenti, proteſtano le lettere a quelli, che le hanno rimeſſe inconveniente pregiudicialiſſimo a queſta Piazza, che con queſta incertezza di negotiare è ſempre a riſchio; dove quelli negotiano con certezza per la puntuale eſſecutione da noſtri di eſſe Leggi; & eſſendo chiamato queſto Conſeglio a proviſione valevole per la propria, e reciproca forma di negotiare,

L'anderà parte, che come anco conſigliano li Cinque Savij noſtri alla Mercantia, con le riſpoſte hora lette, de cætero li negotianti di queſta Piazza non ſiano tenuti alla puntual eſſecutione del levar li proteſti nel termine limitato da eſſe parti, ma ſiano liberi da tal obligo per li negotij ſolamente delle Piazze eſtere, che non ſi ſono obligate a limitatione di tempo al riſcuotere da debitori, o mandar li proteſti; coſi che le rimeſſe s'intendino correr a riſchio di quelli eſteri, che le haveſſero fatte; ma ben debbino eſſe parti eſſer intieramente eſſequite con quelle Piazze, che ſi ſono obligate de

riſcuotere le lettere à termini limitati, acciò li negotij caminino del pari; onde quelle Piazze, che non hanno ſino d' hora limitatione di tempo, ma negotiano nella avantaggioſa libertà ſin quì praticata, non regolando ſe medeſime aſſignando il tempo de pagamenti, & al far, & mandar li proteſti, non poſſino eſſer compreſe, & abbracciate dalle parti predette, ma quando le dette Piazze ſi regolaſſero debba con quelle d'eſſe, che ſi ſaranno regolate oſſervarſi anche di quà il medeſimo; & con la preſente deliberatione doveranno eſſer riſtampate le ſopradette parti a chiara intelligenza di cadauno.

1593. 14. *Decembre in Pregadi.*

QUanto al giro, col quale da certo tempo in qua hanno introdotto, che in luogo di far li pagamenti in Banco, overo incontanti, ridueono li crediti di particolari in carta, facendoli paſſar in diverſe mani dall'una all'altra con notabile malefico de chi negotia, con eſterminio delle facultà di ogn'uno, & con neceſſitar li creditori, ſe vogliono valerſi del ſuo a ricever la valuta a ingiuſtiſſimi pretij, oltre altri infiniti incomodi al publico, & privato intereſſe, ſia preſo, & ſeramente deliberato, che tutti li pagamenti di lettere di cambio, che nell'avvenire ſi doveranno far di tempo in tempo non ſi poſſano far in alcun' altra maniera, che per partita di Banco, ſotto pena a cadaun, coſi che faceſſe, come che riceveſſe pagamento di cambij in altra maniera, che per partita di Banco di ducati cinquecento, applicati la mità all' Accuſador, da eſſer tenuto ſecreto, & conſeguir l'impunità, eſſendo complice, & l'altra mità alli Proveditori ſopra i Banchi, a cadauno de quali ſia commeſſa la eſſecutione ſenza altro Conſeglio. Habbiano li debitori de pagamenti di lettere di Cambio commodità a pagarli in Banco di tre giorni, oltre il tempo ſtatuito ad eſſe lettere di Cambio, & nel quale elle matureriano; Ma paſsato il detto termine di giorni tre; &

non

non havendo li debitori ſodisfatto nel modo predetto con partita di Banco, ſia in queſto caſo obligato il creditor di far il ſolito proteſto al debitor in termine di altri giorni tre ſuſsequenti, & non lo facendo s'intendi eſſo creditor ſenz'altro ſottopoſto ad ogni riſego, danno, & intereſse, che poteſse occorrere per tal cauſa, ſi che non habbia altro regreſso contro il principal debitor, ma ſolo contra quello, che haverà accettata la lettera, & non l'haverà pagata nel modo ſudetto. Dovendo cominciar queſto obligo di pagar le lettere di Cambio per partita di Banco alla Fiera proſſima di Biſenzone, che ſarà al fine di Febraro proſſimo 1593. & habbia poi a continuar di tempo in tempo per l'avvenire. Et la preſente parte ſia publicata il primo giorno nelli luoghi ſoliti a San Marco, & Rialto ad intelligentia di ogn'uno, & ne ſia mandata copia a tutti li Officii, & Magiſtrati di queſta Città, & Camere di ſuori da Terra, & da Mar dove ſi riſcuodono danari publici, & a cadaun'altro, a chi aſpetta, perche gli diano la debita eſsecutione.

1594. *Adi* 23. *April. in Pregadi.*

SIa dichiarito, che li ſei giorni limitadi per la parte di 14. Decembre proſſimo paſsato al creditore di poter ſcorrer ſenza prejudicarſi ſiano, & s'intendino giorni utili, ne i quali il Banco ſenrì, & ſervino ſolamente per neceſſitar il creditore a farſi pagare, o levar il proteſto nel tempo ſtatuito, ma non già ad alterare gli uſi delle lettere di Cambio.

Et per meglio eſprimere l'intentione della Signoria Noſtra ſopra il dubbio, ch'è in alcuni, che vogliono che ſi paghino per partita di Banco le lettere di Cambio ſolamente, & non li Cambij che con danari ſi fanno qui per altre parti. Sia dichiarito che non ſolo tutte le lettere di cambio, ma tutti li Cambij ancora, come coſe che ſono di una medeſima natura, ſi habbiano a pagar per partita di Banco ſotto gli oblighi & ſtrettezze eſpreſse in eſsa parte.

Ordi-

ORDINI, E REGOLE IN MATERIA DEL BANCO DEL GIRO.

In varij tempi dall' Eccellentiſſimo Senato ſtabilite, e confirmate con molti Decreti. Hora republicate per chiara notitia di cadauno, con l'aggionta d'altre regolationi Decretate dall' Illuſtriſs. & Eccelletiſs. Signori Reviſori Inquiſitori al Banco medeſimo. Con l'autorità impartita loro dall'Eccellentiſſimo Senato ſotto li 12. Zugno 1663. Salve ſempre, e riſſervate le altre publiche ordinationi, che in tal materia vi ſono.

VEdendoſi da gl' infedeli Miniſtri neglette, e contravenuto a tante ſapientiſſime Regole dalla prudenza dell' Eccellentiſſimo Senato ſondate per la buona direttione del Banco del Giro, anzi con fraude dannabile dilapidati i capitali del Banco ſteſso con tanto univerſale graviſſimo preggiudicio. Hanno l' Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Reviſori Inquiſitori al Banco del Giro medeſimo, con la facoltà dell'Eccellentiſſimo Senato, ſtabilito di ripublicare le Leggi in varij tempi ſondate, & inſieme aggiongere quelle nuove ordinationi, che ſono dall'EE. loro credute proprie a correggere in avvenire i diſordini, e queſte ſaranno publicate a chiara notitia di cadauno, commettendo pure a chi ſpetta l'inviolabile oſservatione; Avvertendo, che le preſenti nuove regole per l'avvenire non intendono poſſino ſollevare chi ſi ſia, etiam Miniſtri così principali, come ſoſtituti, e render immuni ogni ſorte di perſone, che haveſsero per il paſsato alla propria incombenza contravenuto.

Per decreto dell'Eccellentiſſimo Senato del 1619. 25. Maggio viene ſtabilito, che tutti li Miniſtri del Banco diano idonea pieggiaria da eſser annualmente confirmata, e rinovata.

L'anno 1647. 10. Gennaro, fu anco decretato, che li Miniſtri

niſtri di eſso Banco doveſsero eſsercitarſi perſonalmente non potendo eſser admeſſi ſoſtituti ſe non per legitima cauſa, e per impedimento, quali doverano eſser riconoſciuti da gl'Inquiſitori al Banco ſudetto, & in caſo che non vi foſse quel Magiſtrato dalli Proveditori ſopra i Banchi.

Aggionto con nuovo decreto.

A queſta deliberatione deveſi aggiongere, che tutti li Miniſtri Principali, e Soſtituti debbano dare idonee pieggiarie nella forma di ſopra eſpreſsa, e queſte debbano ogn'anno eſser rinovate, e non poſsi ceſsar l'una pieggiaria ſenza la rinovatione dell'altra; coſi che in ogni tempo ſia il Principe ſicuro con queſta cautione.

Li Principali ſiano ſempre tenuti per li Soſtituti; e ſottopoſti a i riſsarcimenti di quegl'intacchi, che per fraude, ò negligenza foſsero da ſoſtituti commeſſi; Onde il publico, ò privati per la loro malitia, o traſcuragine non habbino a reſtar ſoccombenti.

Legge antica.

Non poſsa alcun Miniſtro girar partita propria, & in ſuo nome, di che ſomma eſser ſi voglia, ne da altri eſserne girata à lui, ne il nome de Miniſtri di Banco poſsa correr in alcuna partita, ma ſemplicemente ſiano girate a debito, e credito di pene con l'effettiva compartita detratte prima le Decime giuſta le Leggi.

Aggionta.

E perche ſi è oſservato inconveniente grave, che molti ſi ſono fatto lecito d'impiegare i Giornaliſti, & altri Miniſtri in compreda, o vendita di partita contando ad eſſi il denaro. Per regolatione di queſto diſordine, che merita la maggior correttione per il paſsato reſti pure ſtabilito.

Che

Che per l'avvenire ſij prohibito a chi ſi ſia di contrattare con Miniſtri di Banco vendita, ò compreda di partita, permuta, ò giro per qual ſi voglia cauſa, ne meno ad eſſi dar, ò ricever denaro per ſe, overo per altre perſone per giri di partire, ò per diſtacco de debiti particolari, non potendo alcuno ſia chi ſi voglia preſtar nome, & aſſiſtenza a Miniſtri ſudetti ſotto ſeveriſſime pene, & in oltre di ſoccomber alle fraudi, & intacchi per quali rimaneſſe il Banco deffraudato. Dovendo *li* Miniſtri medeſimi ingerirſi nelle ſole funtioni del loro peculiare Miniſterio.

Non poſſano in oltre li Miniſtri del Banco diſponere per parola d'altri, ne de Miniſtri medeſimi, ne ſotto preteſto d'haver havuto parola da chi eſſer ſi voglia, ſotto le più ſevere pene, ne girar partite ordinate, ma ſolo quelle, che perſonalmente ſaranno dettate alla preſenza de Giornaliſti, e ſuoi ſcontri, overo per legitima Procura.

Li Giornaliſti, e Scontri pure non doveranno de cetero ſcriver partite per reſto, ſupplimento, ſaldo, ò altre parole, che facciano il medeſimo effetto, ſenza la preſenza del credirore, in pena di pagar ſempre del proprio, in caſo d'errori, ò fraudi.

Et perche per il paſſato ſi è oſſervato eſſere ſtate ſcritte molte partite per ſtorno, ſenza fondamento, che volevano ſtornare, e ritrattare altre partite, che mai ſono ſtate eſiſtenti; diſordine, che hà cauſato molti mali. Per correggerlo doverà rimaner ſtabilito, che di tutte le partite, che per l'avvenire ſaranno ſcritte in Banco per ſtorni, debbano li Giornaliſti formare le Copie del primo giro, & infilzarle a parte, per fondamentar la ſcrittura, e conſignarle di giorno in giorno al Depoſitario al Banco, per fare oſſervare la realtà del giro ſteſſo, dovendo poi le medeſime copie eſſere reſtituite à Giornaliſti per loro cautione, e trovando qualche diſcrepanza, ſijno tenuti li Miniſtri portarlo à publica notitia; non potendo mai queſte partite per ſtorno eſſer girate ſenza termination del Magiſtrato ſopra Banchi, e ſenza la preſenza di tutte due le parti.

Oltre il nome de Miniſtri del Banco non poſſa correr in eſſo quel-

quello de i Padri, Madri, Figlioli, Fratelli, e Moglie di essi; Et in caso che volessero scriver qualche partita, non possano farlo se non con licenza de gl'Inquisitori al Banco del Giro, quale li debba esser concessa gratis; Sotto le maggiori pene a quelli che contrafacessero, & al risarcimento delle fraudi, che per tal causa fossero commesse.

Legge antica.

Che ogni tre mesi si debbano mutar li Libri saldando li vecchi, & riportandoli nelli nuovi con le regole solite, & conforme alli Bilanzi che saran fatti, ne si possa aprir il Banco se non aggiustati li Conti, dovendo esser tenuti li Quadernieri, Giornalisti, e Scontri ad accomodar ogni errore che non fosse regolato.

Non possa sotto le più severe pene un Ministro haver due Carriche in Banco. Ne meno uno esercitar la funtione dell'altro. E siano pure li Ministri tutti del predetto da ogn'altro Carrico disoccupati.

Decreto nuovo.

La funtione di saldare li Libri Quaderni, ch'è solita esercitarsi da quadernieri riesce incomparibile con le quotidiane loro funtioni. Resta per ciò decretato che siano tenuti li doi Ajutanti de Quadernieri medesimi essequire questa publica volontà, cosi che siano li Libri Quaderni da essi ogni tre mesi saldati. Per ricognitione di questa estraordinaria fatica li restano assignati ducati dieci per ogn'uno per ogni mano de Libri, che importano ducati 80. all'anno tra tutti due, da esserli esborsati dal Magistrato medesimo alle Rason Nuove, dal quale ricevono l'ordinario salario, per esser aggionti ne' soliti Mandati, e ballottati nell'Eccellentissimo Collegio. Non possino però ricever questa nuova ricognitione se non havranno portata una Fede del Sopraintendente al Banco d'haver supplito a questa funtione, e saldati i Libri medesimi.

Legge

Legge antica.

Siano tenuti in conformità delle Leggi li Coadiutori di portar ogni mattina a gl'Inquiſitori al Banco del Giro, & indefficienza loro al Magiſtrato ſopra i Banchi la nota de gl'intacchi che foſſero ſtati truovati la ſera antecedente da eſſer queſti deſcritti in un Libro a ciò deputato, e tenuto dal Nodaro del loro Magiſtrato a fine che non reſti alcun debitore occultato, e ſia cognito il mancamento di chi non l'haveſſe trovato.

Siano formati due Libri di cento carte l'uno contraſſignate, e bollate da eſſer uno tenuto nella Volta de Libri Caſſieri, e l'altro in quella de Libri Scontri, ſopra quali ſiano deſcritti da gl'Appuntadori tutti gl'Errori di giorno in giorno ad uno per uno come ſaran trovati, acciò non reſti luogo di ſcuſa alle ommiſſioni, e traſgreſſioni. Come pure in un'altro colto de medeſimi Libri ſiano deſcritti tutti gl'Errori che paſſano tra l'uno, e l'altro Giornale, e finiti che ſiano li detti Libri ſiano conſervati in conformità delle Leggi.

Sia prohibito a'Giornaliſti il principiar a ſcrivere ſenza il Libro de reſti partita alcuna, e ſenza che li reſti medeſimi ſiano da Coadjutori perfettionati.

E per dar commodo all'incontro de reſti, ſi doverà ogni ſettimana laſciar de ſcriver il venerdì, quando però non vi foſſero feſte, in una delle quali ſi potrà ſupplire al ſervitio ſteſſo.

In caſo poi, che per qualche grave innopinato accideme, non foſſero formati li reſti medeſimi ſiano obligati li coadjutori deputati a tal funtione, quando vedeſſero l'impoſſibiltà di perfettionarli, avanti di ſcriver, di rifferirlo in tempo al Depoſitario, acciò egli poſſi, prima di andar in Banco, portarſi nell'Eccellentiſſimo Collegio a darne conto, per ricever gl'ordini proprij in conformità delle leggi.

Li Coadjutori non poſsino dire, o laſciar veder li reſti a particolari, Siano ben sì tenuti ad incontrar con li medeſimi, con quali non eſſendo d'accordo ſia trovato l'errore ſenza far con-

conſapevole il creditore del ſuo reſto non liquido, acciò non ſi vaglia il Mercante à ſuo prò dell'errore ſteſſo, che poteſſe eſſer nel reſto di quel conto.

Non poſſa tenerſi ſerrato il Banco più di giorni vinti per far il Bilanzo.

E ſij tenuto ogni Depoſitario dopo terminato il medeſimo Bilanzo, nel fine della ſua carica, preſentarlo nell'Eccellentiſsimo Collegio, per eſſerne letto il riſtretto di tempo in tempo nell'Eccellentiſſimo Senato ancora.

Siano li Giornaliſti obligati a conoſcer tutti quelli, che ſcrivono in Banco, & in caſo non li conoſceſsero di ricever fede da altri, e ſiano pur tenuti ſempre per quelli, che diſponeſsero, e non haveſsero credito.

Sia prohibito a' Giornaliſti, e Scontri lo ſcriver l'uno ſenza l'altro, ma debbano ſcriver in conſonanza, & non laſciar campi aperti, ò partite in bianco per qual ſi ſia preteſto imaginabile ſotto le più rigoroſe pene.

Aggionta.

Li Scontri pure de Giornaliſti non poſſino girar le partite, ſe non l'haveranno ſentite a dire, & ordinare da particolari, in pena a'medeſimi, contravenendo di riſarcire delle ſomme de quali foſse in ogni tempo il Banco per tal cauſa intaccato, o defraudato.

Siano pure tenuti li Giornaliſti, e Scontri in tutti li principij di facciate ſcrivervi il Laus Deo con il giorno del Meſe.

Reſti prohibito ſotto le più rigoroſe pene afflitive, oltre la privation del carico a Giornaliſti, e Scontri di Banco, dopo ſcritto ne' Giornali di depenar le partite da loro girate ne' medeſimi in parte alcuna, alterar nomi, ſumme, e numeri, ne aggiunger alle medeſime, coſa imaginabile e ſuccedendo errori non poſſino eſſere aggiuſtati, ſe non con publica terminatione, ò permiſsione; reſtando a medeſimi vietato ſotto le ſudette pene lo ſcrivere in Giornali partite dov'è ſolito ſcriverſi il gior-

il giorno; dove foſsero interlineature, & altrui luochi improprij. E ritrovando li Coadjutori qualche partita ne Giornali di ſimil natura non doveranno ponerla in Quaderno, ſe non con terminatione particolare del Depoſitario con le dovute conſiderationi.

Se foſsero ſcritte nelli Giornali, Quaderni, o Libri di Reſti partite, o numeri di qual ſi ſia natura d'altra mano, che delli Miniſtri ordinarij a ſcrivervi. Siano obligati li Quadernieri, loro Ajutanti, e Coadjutori ſotto le più rigoroſe pene etiam aſflittive di rappreſentarlo al Magiſtrato, che haverà la ſoprantendenza al Banco, e mancando cadino oltre le ſudette pene nell'obligatione del riffacimento dell'intacco, ò fraude, che foſſe ſeguita a preggiudicio di chi ſi ſia.

Et acciò ſi poſsi in ogni occorrenza conoſcer la mano delli Miniſtri per far i rincontri delle partite da loro ſcritte; doveranno nelli Libri di cadaun reſto formare il Meſe ſopra le Carte non in numero ma in lettera ordinaria.

Legge Antica.

Li Giornaliſti pure habbino obligo di aſsiſtere perſonalmente in tutti li giorni di ciaſcun Bilanzo.

Sia prohibito il portarſi li creditori del Banco per via di reſti, ma debbano di volta in volta ſaldarſi li creditori del primo nel ſecondo, quelli del ſecondo nel terzo, e quelli del terzo nel quarto Libro per via di riporto; qual doverà eſser fatto dalli Ajutanti de Quadernieri di volta in volta, e di giorno, in giorno che li creditori diſponeranno. E quando paſsato l'anno li creditori non haveranno riportato li loro reſti per via di Giornale, ſiano in conformità delle Leggi da chi ſpetta fatti ſaldare, e portare nell' Officio della Cecca.

Quelli poi che vorranno diſponer de i loro legitimi, e giuſti crediti, e che faranno inſtanza gli ſiano riportati dall' Officio medeſimo della Cecca nel Banco del Giro, doveranno far un coſtituto nel Magiſtrato di ſopra Banchi con menrione della quantità del loro reſto portando Copia di eſso alli Quadernieri,

Gior-

Giornaliſti, e Scontri del Banco, dovendo il Quadernier diligentemente incontrar un Libro con l'altro a partita per partita, ſumando li riporti di eſſe partite, e conti, & ritrovatili giuſti coſi in un Libro come nell'altro, doveranno far fede con giuramento, e ſottoſcrittion di man propria di quanto ſaranno li crediti, & in conformità del Coſtituto far nota nelli Libri del Caſſier, e Scontro a debito delli ſudetti creditori nelli ultimi loro conti del medeſimo giorno, che loro ſarà ſtata fatta la fede, la qual fede doverà portar al Depoſitario in Cecca perche col ſuo Scontro ſiano girate le partite neceſſarie, mandandone Copia dal Depoſitario medeſimo ſottoſcritta al Depoſitario al Banco, perche da Giornaliſti ſia dato credito a cadauno in conformità delle ſudette partite di Cecca, e doverà eſſer aggiuſtata la ſcrittura dove, e come ſarà biſogno.

Aggionta.

Siano tenuti li Quadernieri medeſimi di far le ſudette Fedi per riportar li reſti ſenza maggior dilatione di giorni tre, e ſenza alcun aggravio a gl'intereſſati al qual fine ſia incarricato il Sopraintendente al Banco a far eſſequire queſta publica volontà con far tener quelle note, che ricercaſſe la più aggiuſtata ſicurezza di tal affare.

Legge antica.

Tutti quelli che per qualſivoglia ſomma intaccheranno il Banco del Giro ſiano, e s'intendano irremiſſibilmente caduti nella pena di dieci per cento, della quale non le poſſa eſſer fatta gratia alcuna, ma ſia riſcoſsa, & applicata giuſt'all'ordinario di ſimili pene, ne poſſa eſſerli girata partita alcuna a ſaldo dell'intacco ſe prima non haverà ſodisfatto ad eſſa pena.

Contro quelli che haveranno intaccato il Banco ſi doverà far l'intimatione del ſaldo nel termine di giorni tre ſpirati li quali oltre la pena ſudetta delle dieci per cento doverà da gl'Inquiſitori al Banco eſſer proceduto criminalmente per devenir poi al dovuto caſtigo.

Alli Nobili che commetteſſero il medeſimo delitto, e non faceſſero il ſaldo nel termine predetto con la medeſima intimatione oltre la ſudetta pena ſiano da gl'Inquiſitori al Banco mandati li nomi loro debitori à Palazzo, e letti il giorno immediate ſeguente a quello dell'intimatione, nell'Eccellentiſſimo Collegio. Nel primo Eccellentiſſimo Senato che ſi ridurrà, e poi nel primo Sereniſſimo Maggior Conſeglio. In oltre doveranno gl'Inquiſitori al Banco formati li proceſſi preſentarli all'Eccellentiſſimi Capi dell'Eccelſo Conſeglio di dieci per la loro eſpeditione.

A queſto effetto ſaranno tenuti li Quadernieri, e Cogitori a chi ſpettaſſe ſotto pena di privation del Carrico di portar nota di tutti quelli, coſi nobili, come altri, che intaccaſſero, e non ſaldaſſero nel termine predetto alli Inquiſitori medeſimi perche ſia da eſſi proceduto con quel rigore, ch'è mente, e ricerca il publico ſervitio, e ſimil nota doveranno anco portare nell'Eccellentiſſimo Collegio, perche ſeguitane la publicatione ſia del medeſimo Eccellentiſſimo Collegio, commeſſo al Miniſtro de gl' Alfabetti di formarli come di ſopra, s'è eſpreſſo debitore.

Sia prohibito a' Miniſtri del Banco ſotto li più rigoroſi Caſtighi il riſcuoter pene a parte ma di eſſe ſian girate le partite in Banco a credito di pene con la precedente intimatione, citata però prima la parte intereſsata avanti il Depoſitario, & in occaſione di pretenſion d'aggravio ſiano devolute l'appellationi al Magiſtrato de Soprabanchi, e contrafacendo i Miniſtri cadano in pena de furanti.

Aggionta.

Le pene poi che ſaran ſtate diviſe con precedenti intimatione non poſsano eſser più riſtornate, e reſtituite. Doverà però eſser obligato il primo Giornaliſta lo ſteſso giorno che le ſarano portate le note de gl'intacchi nel Libro di ſimili debitori girar le pene di dieci per cento à quel nome, che haverà per ſolo errore diſpoſto di più di quello teneva di credito con darne notitia alli ſteſſi debitori per loro informatione. Non potendo decete-

tetero eſser aſcoltati li debitori medeſimi che haveſsero per errore intaccato ſe non nelli ſoli caſi di eſser riſsarciti della medeſima pena da quello, o quelli, che col mancar di ſcriverli le haveſsero dato motivo all' intacco ſteſso. Qualunque Miniſtro che ritrovaſse alcun nome, che haveſse per l'avvenire intaccato il Banco e non le foſse ſtata levata la pena ſij tenuto rappreſentar queſt' ommiſſione al Magiſtrato che haveſse la ſoprainteudenza del Banco, dal quale doverà eſser formato debitore quel nome che non haveſse pagata la pena di dieci per cento, e d' altre dieci quei Miniſtri che haveſsero mancato della loro incombenza; da eſse dieci, applicati in publico, & l'altre dieci al Miniſtro ſteſso che la ritrovaſse. E s'egli per qualche riſpetto non la pretendeſse; s'intendi l'importare della medeſima pure devoluto in publico. Ne poſsa di queſta condanna eſserli fatta gratia alcuna.

Legge antica.

Li Giornali del Banco ſiano ogni mattina ſottoſcritti da un Proveditor ſopra Banchi, e dal Depoſitario che pro tempore s' attroverà alla Carrica.

Serrato che ſia il Banco reſti ſotto ſevere pene prohibito lo ſcriverſi, e girarſi alcuna partita per giornale. Ma ſe per publico urgente biſogno occorreſse farlo, ciò ſi debba pratticare ne i due primi giorni dopo ſerrato il Banco ſolamente.

Decreto nuovo.

Li Mandati, e Copie di partite per chi ordinerà doveranno valere per giorni tre ſolamente: coſi che paſsato il terzo giorno non poſsano più dalle Caſse de Magiſtrati eſser ricevute, e ſeguendo la conſegna in detto termine, doverà nel Magiſtrato dove ſono deſtinate eſser eſpreſſo da particolari il nome di quello che haverà conſignato il Mandato, o Copia, & inſieme il nome per il quale intenderà pagar il Dacio; E queſta conditione delli tre giorni doverà eſser eſpreſsa in ſtampa ne i ſoliti Mandati ſtampati e numerati.

E perche ſi è oſſervato eſſerſi fraudolentemente fatte per il paſsato molte Copie di partite, e Mandati ſenza che le medeſime s'attrovaſsero ſcritte in Giornale. Doverà perciò reſtar ſtabilito. Che de cetero le Copie de partite di Banco, dove ſono nominati Caſſieri, ò Magiſtrati, tanto per Depoſiti, Datii, quanto per altra publica cauſa per eſſer conſignate ne Magiſtrati medeſimi ſiano tutte ſottoſcritte dal Giornaliſta, & oltre di eſſo dal Scontro ancora per maggior ſicurezza del Giro ſeguito nelli Giornali del Banco. Non dovendo tali Copie, ò mandati ſenza la dupplicata ſottoſcrittione anco del Scontro eſſer valide, ſotto pena alli Miniſtri de Magiſtrati & altri, che ſenza queſta nuova conditione le riceveſſero di ſoccombere al riſarcimento di tutte le fraudi, & intacchi, & ad altre pene ad arbitrio della Giuſtitia.

Legge antica.

Tutte le commiſſioni, ò teſtamenti, che faceſſero biſogno à quelli che vorran ſcriver in Banco ſiano prima regiſtrate dal Nodaro publico de Banco medeſimo, e poi occorrendo ſiano vedute da uno delli Avocati, Fiſcali, ſecondo che al Depoſitario parerà neceſſario.

Aggionta.

In eſſecutione della parte dell'Eccellentiſſimo Senato de 9. Aprile 1624. e de gl'Ordini dalli medeſimi Eccellentiſſimi Reviſori fatti affigere al Banco, neſſuno de cetero doverà ardire di ſcrivere, ne diſponer in eſſo come procurator d'altri con procura, ch'ecceda il tempo d'anni due, ſotto pena di pagar dieci per cento di tutto quello, che oltre gli ſudetti anni due, diſponeſſe.

E perche ciò ſi oſſervi con pontualità ſiano tenuti li Giornaliſti in pena di privation del Carrico incontrar diligentemente di tempo in tempo alla preſenza del Depoſitario il Reggiſtro che tengono delle Procure con quello del medeſimo Noda-

Nodaro per ben assicurarsi che non manchino de i requisiti dispossi dalle Leggi.

Nuovo Decreto.

Nella confusione pratticata per il passato di scriver le partite nel Banco del Giro à debito ò credito de Magistrati senza espressione del nome del Cassiero, da che ne sono insorti gravi inconvenienti dovendosi maturamente provedere. Resterà decretatto. Che per l'avvenire in tutti li Giri di partite che si fanno per Magistrati, & Officij nel Banco da tutti li Ministri di esso debba esser espresso, & appostato debitore ò creditore il nome particolar del Cassiero de medesimi, acciò egli unitamente con il suo Scontro habbino cura particolare delle partite ch'entrano & escono dal suo nome per la publica e privata cautella.

Non potendo il Giornalista, e scontro disponer mai del solo credito di Cassieri de Magistrati senza la presenza de medesimi Cassieri e suoi Scontri sotto le più rigorese, e severe pene.

Con decreto dell'Eccellentissimo Senato fondato sopra altri anteriori fu stabilito li 24. Maggio 1662. & hora deve restar confirmato che per conoscere gl'Errori che potessero esser seguiti ne Bilanzi, tutti li Depositarii che pro tempore presiederanno al medesimo Banco siano tenuti far seguire la revisione del Bilanzo del loro precessore valendosi ogni uno di Ministro differente, e che non habbi alcun maneggio nella scrittura del Banco stesso; così che ogni tre mesi sia fatta la stessa revisione, e cadaun Depositario habbi la certezza del vero essere del Bilanzo del suo precessore con l'impiego in ciò de Ministri varij, a'quali doverà contribuirsi li soliti ducati 25. per cadauna revisione per mezzo della quale verrà a metterssi apprensione e riguardo in quelli che servono al Banco medesimo di tenersi lontani da i mancamenti; mà di permaner in quel candore, e rettitudine che si ricercano in ma-

neggio di tanto peſo, e che unicamente ſtà appoggiato alla publica fede, & auttorità.

Con deliberatione dell' Eccellentiſſimo Senato di 19. Agoſto 1662. viene rinovata la Carrica di Sopraintendente, a Banco con altri anteriori decreti già fondata. Obligo del medeſimo doverà eſſere non ſolo di aſſiſtere à i Bilanzi, e Sopraintendere à i Miniſtri, mà di far l' incontro de Bilanzi ſteſſi non dalli Libri del Banco ne quali li Miniſtri ſcrivono, mà da quelli di Cecca, dalle publiche deliberationi, e da gl' altri fondamenti più proprij, con li quali può ſolamente diſtinguerſi la realtà intiera de Bilanzi ſudetti, come ſii conoſciuto eſſer proprio ſin dalla prima erettione del Banco ſteſſo.

Decreto Vecchio.

Sia univerſalmente prohibito a' Miniſtri del Banco di tener libretti, e conti di particolari. In pena di privation del Carrico, & altre più rigoroſe afflittive.

Sia perciò in libertà di cadauno che haverà credito in Banco di poter incontrare con li Miniſtri ſe il ſuo credito è tale quanto appar nel Libro de reſti.

Aggionta.

Et à fin che li Mercanti, & altre perſone il nome de quali corre nel Banco del Giro ſiano ſempre ſicure della realtà de giri medeſimi di partite che ſaranno ogni tre meſi ſeguite à debito e credito loro; Doveranno li ſudetti negotianti, & ogn' altro portarſi dal Cuſtode delli Libri Scontri, qual ſarà tenuto diligentemente incontrare con gl' intereſſati tutte le partite che foſſero per il corſo d'ogni tre meſi corſe in Banco, & ritrovando fraude ò diſcrepanza ſia tenuto *così il* privato come il ſudetto cuſtode di riferirlo al Magiſtrato, che haverà la ſopraintendenza del Banco ſteſſo per il maggior publico, e privato ſervitio, onde anco da queſta diligenza reſtino

ſtino vietate le fraudi con la certezza d'eſſer ſcoperte, e ſe ne ricavi il bramato neceſſario frutto.

Legge antica.

Serrato che ſia il Banco reſti pure ſotto ſevere pene prohibito il ſeriverſi ò girarſi alcuna partita per Giornale.

Aggionta.

Mà ſe per publico urgentiſſimo biſogno occorreſſe il farlo queſto ſi debba pratticare ne i due primi giorni doppo ſerrato il Banco ſolamente.

Legge antica.

Per molti decreti in varij tempi ſtabiliti ſin dall' erettione del Banco confirmati li 12. Luglio 1662. reſta decretato che il Depoſitario al Banco debba ogni mattina che ſi aprirà il Banco medeſimo aſſiſter perſonalmente, e fermarſi in eſſo almeno due hore continue, ne poſſi partire ſe prima non ſarà incontrato un Zornale con l' altro. E ciò per decoro del Banco medeſimo, e per vietare le fraudi che poteſſero in eſſo ſuccedere.

Si doverà ogni mattina dar ſodisfattione a' mercanti di ſcriver almeno due hore, e doppo ſcritto debba il Giornaliſta, e Scontro incontrar li due Capi eſſentiali ciò è debito, e credito alla preſenza del Depoſitario che doverà doppo detto incontro tirar marella, e ſottoſcriver in conformità delle Leggi.

A Miniſtri del Banco reſterà ſotto le più ſevere pene afflittive prohibito il ricever donativi ò denari per qual ſi ſia cauſa, e ſotto qual ſi ſia preteſto, coſi per mandati per pagar Datij come per ogn' altra imaginabil coſa. E gl' Inquiſitori havranno la cura, e l'auttorità di punire ſeveramente i traſgreſſori.

Aggionta.

Tutti li Miniſtri ſudetti del Banco; coſi principali come ſoſtituti. Come pure ogn'altra ſorte di perſone che reſpettivamente contraveniſſero ò negligeſſero le ſudette ordinationi dalla publica maturità ſtabilite à divertimento de futuri mali s' intendino caduti nelle pene più rigoroſe afflittive della Giuſtitia, & in oltre ſottopoſti in tutte le parti a' riſſarcimenti di quegl' intacchi, e fraudi che per la loro contraventione, ò negligenza foſſero commeſſe, e poteſſero in ogni tempo ſcoprirſi, eſſendo publica riſſoluta volontà che eſſercitino i Miniſtri fedelmente il proprio Miniſterio, e che perſiſta il Banco del Giro nel dovuto ſtabilimento e decoro.

Al qual fine il Magiſtrato de gl' Inquiſitori al Banco medeſimo che pro tempore ſaranno, devenirà à rigoroſe formationi di proceſso per via d' Inquiſitione. Si eſponerà la Caſſella delle denontie, e non ſi tralaſcierà diligenza per ottenere con il caſtigo eſemplare de colpevoli il bramato effetto.

Decreto nuovo confirmato dall' Eccellentiſſi. Sen. li 26. *Luglio* 1663.

Tra le nuove regole ſtabilite dall' Eccellentiſſimo Senato con il ſopradetto decreto dovendoſi eſsequire la prattica della Ferrata a diverſione de futuri inconvenienti; hanno l'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Reviſori Inquiſitori ſudetti ordinato, e commeſso.

Che de cetero li Libri Caſſieri ſiano tenuti nella Volta vicina a quella de Libri Scontri in Rialto al preſente aggionta con la Ferrata ſudetta per ſcrivere puntare, far reſti, incontri, e Bilanzi ſenza che mai ſiano più uniti li Libri Caſſieri con li Scontri medeſimi, e coſi ſtiano ſempre diviſi li Miniſtri dell'una dall'altra Volta, e tutti nella propria debbano col mezo di detta Ferrata ſeparati, e diſtinti eſſequire le neceſſarie incombenze. Non poſſi alcuno delli Miniſtri delli ſudetti Libri Caſſieri capitar nella Volta, e luoco de Libri Scontri

ne que.

ne questi nella Volta di quelli. Come pure li Giornalisti, e Scontri non doveranno portarsi in esse Volte che per le sole occorrenze del loro Ministero, e cadauno nella propria, sotto pena ad ogn'uno d'essi contravenendo di prigion galea, & etiam della vita ad arbitrio della Giustitia. E questa pena doverà esser commune alli predetti Ministri, che andassero nelle Volte, e luochi vietatigli non solo; Mà a quelli ancora, che permettessero, che gl'altri venissero nella sua. Quello ò quelli che palesassero tali Ministri che capitassero nella Volta, e luochi de gl'altri habbino à conseguire quel premio che paresse alla publica prudenza all'hora di prescriverli da esser ricavato da i beni de rei. E se mai accadesse che alcuno delli Ministri d'una delle Volte ardisse di colludere, e concertate con quello dell'altra per commetter fraudi e falsità; il primo che scoprirà la fraudolenza, pur che non sia principal auttore, s' intendi con la retentione d'uno ò più correi immediate libero, & assoluto dalla complicità, e reità medesima, sarà perciò obligato rivellarlo immediate alla Giustitia, e sarà pure tenuto secreto, & à questo fine resterà esposta la Cassella delle denontie.

Li Libri predetti doveranno esser separatamente conservati nelle proprie Volte in un scrignetto di ferro à ciò destinato con chiavi differenti; da esser conservate in cadauna Volta da Ministri Deputati per esser nel fine di cadaun giorno doppo terminata la scrittura, e la suntione riposti ne Scrigni medesimi.

Li Libri Cassieri doveranno dal Maser esser solamente portati ogni giornata di Banco al luoco solito dove scrivono li Giornalisti per loro notitia, e per sodisfare alle richieste della Piazza conforme l'uso, & a questi siano tenuti assistere li soli Ministri ad essi Libri Cassieri Deputati; Con quest' ordine ciò è che li Coadiutori de medesimi Libri Cassieri, che haveranno l'obligo di puntar la scrittura siino obligati alla custodia delli stessi e cosi à vicenda per debito espresso sij ad essi questa fontione appoggiata, potendo anco ivi portarsi il Quaderniero, e suoi ajutanti, pur che la loro dimora in quel

luoco

luoco non le faceſse ritardare le altre particolari incombenze, il che dalli Depoſitarij che pro tempore ſaranno alla Carrica potrà eſser riconoſciuto, e ciò non eſsequendo cadino in pena di ducati cinque per cadauna volta da eſserle levata dal Depoſitario al Banco & applicata à luochi pij à diſpoſitione del medeſimo. E queſto à fine che con tal ordine reſti à cadauno ripartito il peſo ſecondo l' urgenza delle proprie giornaliere occorrenze.

L'obligatione poi delli Coadiutori di cadauna delle ſudette due Volte doveranno eſser eſsequite nell' infraſcritto modo, cioè. Li due Coadiutori che leggeranno la ſcrittura a' Quadernieri doveranno far anco unitamente li reſti à tutti li nomi in conformità delle Leggi. Li altri due ſaranno tenuti puntar la ſcrittura la ſera, & incontrar ogni mattina li reſti medeſimi unitamente, in modo tale che avanti il principiar del ſcrivere ogni giornata di Banco reſtino ne giornali le ſudette fontioni perfettionate.

Li Coadiutori ſteſſi, che ſaranno obligati à legger la ſcrittura tanto dalla parte de Libri Caſſieri, quanto da quella de Libri Scontri doveranno attrovarſi nelle ſudette volte ſubito all'hora, che li Giornaliſti haveran ſcritto nelli Giornali per cartar la ſcrittura con tutta ſollecitudine, e per leggerla alli Quadernieri, li quali ad hora di Veſpero doveran ritrovarſi nelle ſteſſe volte per eſsequire con diligenza con li loro Ajutanti le proprie incombenze. Li altri Coadiutori obligati à puntar la ſcrittura doveranno parimenti attrovarſi un' hora doppo Veſpero in volta per eſsequire le loro funtioni in tempo, che poſſino eſser doppo perfettionate l' altre in conformità delle Leggi. Mancando di eſsequire quanto è di ſopra eſpreſſo cadino li Miniſtri nelle maggiori pene, che le ſaranno dal Magiſtrato, che ſopraintenderà al Banco medeſimo levate, ricercando il publico ſervitio, che cadauno de Miniſtri ſii giornalmente pronto alle hore proprie al peculiare ſuo miniſterio che concerne la buona regola della ſcrittura di tanta publica importanza.

Terminati li bilanzi ſotto le più ſevere pene corporali affliti-

ſittive: reſti prohibito à cadaun Miniſtro del Banco il vederli, ne eſtraher da Libri Copie di ſorte alcuna dovendo li Ajutanti de Quadernieri doppo ſaldati, riporli nelle volte deſtinate. Per le occorrenze poi di eſtraher le copie medeme à commodo de particolari doveranno queſte eſser fatte dal Cuſtode della volta de Libri, Scontri. Non dovendoſi in ciò punto ingerire gli altri Miniſtri.

Quelli poi che vorranno far rincontri, haver Copie, e far l'oſservationi, che ricercaſsero l'urgenze di cadauno così per Officij Magiſtrati, e particolari doveran pratticarlo per ogni Depoſitario nelli Libri, Caſſieri correnti, & con li ſuoi Miniſtri, e ſe occorreſſe per qualche errore farſi il confronto delli libri Scontri doverà ciò eſſer eſſequito con il mezo della Ferrata medeſima.

Doverà pure eſſer tenuto un libro nella Volta de libri Caſſieri, & un altro ſimile in quella de Scontri ſopra quali ſiano regiſtrati li nomi con le obligazioni, & incombenze che cadauno ſarà tenuto di giorno in giorno, e di ſettimana in ſettimana eſſequire; reſtando pure obligato ogni Miniſtro ſottoſcriver nel medeſimo libro nel capo della ſua incombenza di haverla adempita con queſte parole.

IO TALE HO SODISFATTA LA TAL FUNTIONE, &c.

La direttione di queſto Libro ſi doverà havere dal ſoprantendente al Banco, il quale haverà la cura di far notare in eſſo le negligenze, & ommiſſioni de Miniſtri ſteſſi per le proprie oſſervationi.

Et acciò queſta nuova regola della Ferrata ſuſſiſta, neceſſaria ſi conoſce la deputatione d'un Portiere il quale aſſiſti alla Porta della volta de libri Scontri, nella forma, e colle regole infraſcritte, e con l'aſſegnatione del ſalario deliberato.

Sarà di ſua incombenza il cuſtodire le chiavi della Volta dove ſaran ripoſti li Libri Scontri, ne mai per qual ſi ſia cauſa dovrà conſignarle, ò laſciarle in mano de miniſtri ò altra perſona; ma ſempre trattenerle nelle ſue proprie.

La porta della volta medeſima dovrà eſſer ſempre aperta, e ſerrata à Miniſtri ſecondo l' occorrenze de miniſteri particolari

colati, à quali ſaranno deſtinati nella Volta ſteſſa de Libri Scontri con obligatione eſpreſſa di continua aſſiſtenza non dovendo laſciar in eſſa Volta entrare, che li ſoli miniſtri deputati alli ſudetti Libri Scontri ſotto pena di Prigion, Bando, Galeta, & etiam della Vita ad arbitrio publico. Dovendo eſſer il ſuddetto luoco de Libri Scontri come un depoſito Sacro nel quale non habbino à ingerirſi che li ſoli miniſtri neceſſarij. E ſe mai alcuno, ſia miniſtro dalla parte de Libri Caſſieri, ò altra perſona ſia di che conditione eſſer ſi voglia ardiſſe violare la publica volontà doverà rifferirlo alla Giuſtitia, ſotto le ſudette pene per le proprie deliberationi.

Ordini, e Regole in materia de' Miniſtri de Magiſtrati, che tengono Giornale, e Quaderno.

ESſendoſi nella reviſione de gl' intacchi ſcoperti nel Banco del Giro oſſervate molte negligenze de' Miniſtri de Magiſtrati, che tengono giornale, e quaderno, i quali con diſordini che reſtano ancora dalla publica auttorità *à ventillarſi*, e correggerſi, hanno dato mottivo, & apetto l' addito à Miniſtri del Banco per commettere tante eſſecrande fraudolenze. Per regolare con gl'ordini proprij i ſconcerti, e portatvi gl' adequati, & opportuni rimedij à divertimento de futuri mali, (non dovendo però intenderſi immuni quelli, che haveſſero per il paſſato à gli ordini publici contravenuto.) Gl'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Reviſori Inquiſitori ſudetti con la facoltà medeſima dall' Eccellentiſs. Senato impartitali fanno publicamente intendere.

Che tutti li Miniſtri di qualunque Magiſtrato, che tiene giornale, e quaderno ſiano obligati tener nelli loro libri Dita del Banco corriſpondente alli Libri del medeſimo, e per il tempo di cadaun Depoſitario dello ſteſſo Banco ſii la medema dita ſummata, e regolata acciò nel tempo della ſerrata ſi vegga il reſto aggiuſtato, e corriſpondente nel Libro publico del Banco à quello particolare del Magiſtrato, con obligatione alli Scontri, e Quadernieri di dover incontrare le partite

tire ſcritte nelli loro libri con quelli del Banco ſudetto, per ſicurezza, e publica cautione di tempo in tempo, e particolarmente in quello delli bilanzi. All' uſcir poi de loro Caſſieri ſiano obligati li ſudetti Miniſtri, Scontro, e Quadernier oltre l' ordinarie far una fede da loro ſottoſcritta con dichiarare in eſſa, che ſia ſtato fatto il rincontro delle partite di Banco con li libri della lor Caſſa, e ſi trovato il tutto aggiuſtato, ciò è rimaner pareggiata la Dita del Banco medeſmo con l'entrata, & uſcita della partita, overo con la conſegna al ſucceſſore ſi reſtata ſaldata. Senza di queſta fede non poſſi alcun Caſſiere eſſer laſciato andar à Capello nè ballottato in alcun carico ſenza pena. Il Segretario deputato alle Voci ſarà tenuto all' eſſecutione di quella publica volontà, & haverà l' obligatione di pratticarla ſotto pena contravenendo di privation della carica, & altre ad arbitrio publico. E per aſſicurarſi il Prencipe, che li ſudetti rincontri nel Banco ſiino pratticati; Doverà al tempo della ſerrata del medeſimo ogni Officio portare una Copia del denaro capitato per Banco nella di lui Caſſa con le ſue diſpoſitioni, da eſſer queſta nota ſottoſcritta con giuramento da Scontri, e Quadernieri unitamente, e preſentata al ſopraintendente per far ſeguire i neceſſarii rincontri.

E perchè ſi è oſſervato eſſerſi in queſti Magiſtrati tralaſciato per il paſſato di far prontamente paſſare il credito à tempo proprio da un' Officio all'altro, e da eſſo à i particolari; doveranno de cetero li Miniſtri ſteſſi de Magiſtrati, dove ſono girati crediti ad altri Officij la mattina ſuſſequente al Giro conſignar la copia di eſſo ſcritta in Banco à quell'Officio, al quale foſſe ſtato dato il credito per dover ſubito eſſer girata la medeſima partita all'altro Magiſtrato à cui ſpettaſſe, e così l' ultimo con la ſteſſa diligenza, e prontezza doverà far paſſar il credito ſteſſo à particolari giuſta le publiche deliberationi per far rimanere ad ogni Magiſtrato l'importare di quanto và giuſtamente creditore.

Siano per ciò tenuti li ſudetti Miniſtri eſſequire di giorno in giorno queſti neceſſarij giri coſi che al tempo di far li Bilanzi per la ſerrata del Banco tutti li Officij, che haveſſero credito obligato à reſcriver à particolari lo eſſequiſcano à i nomi creditori.

tori. Per il che il Depoſitario al Banco pro tempore doverà facilitare, e permetter li giri ſuddetti, anco occorrendo nelle due prime giornate doppo la ſerrata d'ogni Banco, e non più.

Li Miniſtri poi de ſudetti Magiſtrati, che tengono Giornali, e Quaderno che negligeſsero, ò non oſservaſsero le medeme ordinationi, oltre le pene della privation del carico & altre afflittive ad arbitrio publico, ſiano ſempre tenuti, e ſottopoſti al riſsarcimento di quegl'intacchi; e danni che per loro deficienza ne ſuccedeſsero, e poteſsero in ogni tempo iſcoprirſi.

Ordini, e regole In materia de Miniſtri de Magiſtrati, che riſcuotono per Menſuale.

SI ſono nella reviſione del Banco del Giro oſservati molti ſconcerti nelle Caſse de' Magiſtrati che riſcuotono per ſolo Menſuale nella regolatione della ſcrittura veduteſi neglette le dovute ordinationi con diſordine, e dannabile ſconcerto. Per rimediare con le forme proprie all'avvenire a queſti mali. Hanno li Eccellentiſſimi Signori Reviſori Inquiſitori terminato, e fanno publicamente a Miniſtri ſudetti ſapere (Non intendendo che queſti nuovi decreti ſervino a diſcolpa di quelli, che haveſsero per il paſsato a' medeſimi contravenuto.)

Che li Scontri, e Contadori, che fanno eſsattione per ſolo Menſuale ſiano obligati di tener nelli loro Libri dita del Banco corriſpondente alli Libri dello ſteſso, e per il tempo di cadaun loro Caſſiero ſij la medeſima Dita ſummata, e regolata acciò nel fine di cadauna Caſsa ſi vegga il reſto aggiuſtato, e corriſpondente nel Libro publico del Banco a quello particolare del Magiſtrato con obligatione alli Scontri, e Contadori di dover incontrare le partite ſcritte nelli loro Libri con quelli del Banco per ſicurezza, e publica cautione di tempo in tempo, e particolarmente in quello delli Bilanzi.

All'uſcir poi de loro Caſſieri ſiano obligati li ſudetti Miniſtri Scontro e Contador, oltre l'ordinarie, far una Fede da loro ſottoſcritta con dichiarare in eſsa che ſia ſtato fatto il rincontro delle partite di Banco con li Libri della lor Caſsa, e ſij

trova-

trovato il tutto aggiuſtato ciò è rimaner pareggiata la Dita del Banco medeſimo con l'entrata, & uſcita della partita, overo con la conſegna al ſucceſſore ſij reſtata ſaldata.

Senza di queſta fede non poſſi alcun Caſſier eſſer laſciato andar a Capello ne ballottato in alcun Carrico ſenza pena. Et il Segretario Deputato alle Voci ſarà tenuto all'eſſecutione della preſente ordinatione ſotto le pene al medeſimo contravenendo di privation della Carica, & altre ad arbitrio.

Nelli Mandati ò Copie di partite reſti permeſſo l'eſprimerſi la parola per chi ordinerà come ſi è di ſopra eſpreſſo. Mà per ovviare alle fraudi che ſopra di eſſa poteſſero eſſer fatte, reſti ſtabilito che li ſudetti Mandati per chi ordinerà, debbino eſſer validi ſolamente per giorni tre coſi che paſſato il terzo giorno non poſſano più dalle Caſſe eſſer ricevuti, e ſeguendo la conſegna nel ſudetto tempo di giorni tre, doverà nel Magiſtrato dove ſono deſtinati eſſer eſpreſſo da particolari il nome di quello haverà conſignato il Mandato ò Copia, & inſieme il nome per il quale intenderà pagar il Dacio.

Li altri mandati ò Copie ne quali reſta eſpreſſo il nome de particolari che vogliono pagar il Dacio ò debito ſi oſſerva che reſtano da medeſimi trattenuti molto tempo appreſſo di loro ſenza portarli a Magiſtrati con grave dannabile diſordine. A diverſione di queſt'inconveniente doveranno de cetero li particolari che faranno formar Copie, ò Mandati di Banco per i medeſimi Pagamenti eſſer obligati di conſignarli ſubito nella Calla di quel Caſſiero, che all'hora s'attroverà a quel Magiſtrato e che le ſarà capitato il credito ſotto le maggiori pene.

È perche con gran ſconcerto viene in queſte Caſſe unito il contante con il Banco nel Menſuale doveranno de cetero li ſudetti Miniſtri deſcriver in conto a parte tutte le Copie e mandati di Banco, tenendo nota de i nomi da chi li ſaran ſtati conſignati, e di quelli per quali ſarà pagato il Dacio, come s'è di ſopra eſpreſſo per li maggiori lumi, e facilità per far li fondi delle Caſſe giuſta le Leggi, & in caſo non conoſceſſero le perſone che li portano non debbano

admet-

admetterli ſe non con fede della cognitione della perſona ſteſſa.

Al tempo che il Caſſiero di ogn'uno de ſudetti Magiſtrati fà la diſpenſa della partita di Banco ſempre con la preſenza del ſuo Scontro entratali, doveranno dal Miniſtro ſteſſo eſſer mezzi lacerati li Mandati a lui da particolari conſignati per la ſomma che reſterà diſpoſta, dovendo pure i medeſimi eſſer da chi ſpetta conſervati.

Per maggior Publica, e privata cautione doveranno de cetero tutte le copie di Partite, ò Mandati ſudetti di Banco eſſer ſottoſcritti oltre il Giornaliſta dal Scontro ancora. E ſenza queſta dupplicata ſottoſcrittione non s'intendino validi, ne poſſano eſſer da Miniſtri de ſudetti Magiſtrati ricevuti ſotto pena à medeſimi di eſser ſempre ſottopoſti à gl'intacchi, e fraudi che per tal cauſa poteſsero in ogni tempo ſuccedere, come s'è detto di ſopra.

E per aſſicurarſi il Prencipe che li ſudetti rincontri nel Banco ſiſno pratticati, ſaranno tenuti al tempo della ſerrata d'ogni Banco tutti li Officij, e Magiſtrati *portare una* nota del denaro capitato per Banco nelle lor Caſse; da eſser queſta nota ſottoſcritta con giuramento da Scontri, e Contadori, & conſignata al Sopraintendente al Banco medeſimo per far ſeguire li neceſsarj rincontri.

Li Miniſtri ſteſſi, che non preſtaſsero la dovuta eſsecutione, & obedienza alle ſudette ordinationi oltre le pene della privation del Carico, & altre afflittive ad'arbitrio Publico ſiano ſempre tenuti, e ſottopoſti al riſsarcimento di quegl'intacchi, e pregiudicij che per loro defficienza, e negligenza ne ſuccedeſsero, e poteſsero in ogni tempo ſcoprirſi.

Ordi-

Ordini, e Regole in materia de Miniſtri, ò Nodari degl' Officij del Foro, overo altri, che hanno Depoſiti.

FRà li motivi che hanno dato largo campo alla ſcelleratezza de Miniſtri del Banco del Giro di rapire i Publici capitali, principale è ſtato quello della negligenza di Nodari, ò altri Miniſtri de Magiſtrati, & Officij che hanno depoſiti in Banco nell'haver abbandonata ogni regola per eſſi nel Banco ſteſſo, ne pratticato alcun giro di ſcrittura, mà ſolo ſemplici note delle diſpoſitioni in margine de i coſtituti. Per correggere queſti diſordini all'avvenire (non intendendo però ſollevare quelli che haveſſero al Publico ſervitio per il paſſato contravenuto.) Hanno l'Illuſtriſſimi & Eccellentiſſimi Sig. Reviſori Inquiſitori al Banco del Giro terminato, & fanno per notitia d'ogn'uno publicamente intendere; Che tutti li Miniſtri, Nodari, ò altri che foſſero obligati à tener nota de Depoſiti di Banco, come al preſente ſi pratica negl'Officij del Foro, overo altri ove non vi ſono Libri di ſcritrura doppia, debbano almeno tener nota ſopra doi Libri con ſcrittura ſemplice, & in queſti ſian deſcritti tutti li Depoſiti ad uno per uno diſtinto, e ſeparato, formando quel nome che haverà fatto il Depoſito creditore con le cauſe, e dichiarationi neceſſarie per eſſer poi con li rigiri delle diſpoſitioni fatto debitore fino al ſaldo. Nell'uno d'eſſi Libri doverà ſcriver il Caſſiero d'ogni Officio, & nell'altro il Nodaro, ò Miniſtro, il quale pure doverà eſſer tenuto di quando in quando portarſi al Banco, mà neceſſariamente al tempo delle diſpoſitioni di cadaun Depoſito, e particolarmente al tempo della ſerrata per far il Bilancio, & all'aperta di eſſo ad incontrare ſe cadauno de Depoſiti per eſſo regiſtrati nel predetto Libro ſi troverà corriſpondere alli Libri del Banco; E queſto à fine che gl'intereſſati ne Depoſiti ſteſſi poſſino anco con facilità incontrare li loro reſti, & oſſervare ſe le diſpoſitioni ſaran ſtate eſſequite in conformità de loro coſtituti per evitare qualunque fraude, e mancamento.

Per vietar pure al poſſibile gl'inconvenienti doveranno de cetero le Copie tutte di partite di Banco eſſer ſottoſcritte oltre il Giornaliſta dal Scontro ancora. Non dovendo ſenza queſta nuova ſottoſcrittione intenderſi valide, ne poſſano eſſer da Miniſtri de Magiſtrati in altro modo ricevute, in pena à medeſimi contrafacendo di eſſer ſempre ſottopoſti al riſarcimento delle fraudi, & intacchi che per tal cauſa poteſſero in ogni tempo ſuccedere, & iſcoprirſi.

Li Miniſtri delli ſopradetti Officij del Foro, overo altri che haveſſero Depoſiti, e negligeſſero, e non oſſervaſſero le ſudette ordinationi, oltre le pene della privation del Carico, & altre afflittive ad arbitrio Publico, ſiano ſempre tenuti, e ſottopoſti al riſarcimento di quegl'intacchi, e danni che per loro defficienza ne ſuccedeſſero, e poteſſero in ogni tempo iſcoprirſi.

Et le preſenti ordinationi doveranno eſſere ſtampate, e publicate, à notitia di cadauno.

Dat. dal Magiſtrato di Sue Eccellenze li *31. Agoſto 1663.*

(*Alviſe Foſcarini Procurator*)
(*Andrea Piſani Procurator*) *Reviſori Inquiſ. al Banco del Giro.*
(*Gio: Battiſta Cornaro Procur.*)

Agoſtino Bianchi Secr.

1663. Adì 1. Settembre. Publicate ſopra le Scale di Rialto.

1704. 6. *Settembre in Pregadi.*

ESendo ſtato introdotto in queſti ultimi tempi dalla ſagacità e malitia d'alcune perſone l'abbuſo tanto pregiuditiale al Comercio di ricuſare il pagamento delle lettere di cambio, benche volontariamente accettate, con notabile detrimento non ſolo della ben nota pontualità di queſta Piazza, e della buona fede Mercantile, per il corſo de Secoli ſempre praticatta; mà con reclamo pur anche dell'altre Nationi, e Piazze Eſtere, non laſciano il Magiſtrato de V. Savij alla Mercantia, e Conſoli de Mercanti, avendo preſtati alla materia li loro prudenti eſami in aderenza alle comiſſioni loro impartite a' 9. Agoſto ultimo ſcorſo d'eſpore nella diligente ſcritura ora letta quello credono gno della Publica cognitione.

Dovendoſi però al grave diſordine applicarvi un opportuno rimedio, così venendo dalla Publica maturità conſiderato conveniente, e giuſto, ad oggetto di mantenere l'antica pontualità, e credito della Piazza, e rimovere nel tempo ſteſſo li pregiuditij, che poteſſero eſſer inferriti al traffico della medeſſima.

L'anderà parte, che ſicome è in arbitrio d'ogni uno l'accettare, o il ricuſare l'accettatione delle lettere di cambio, così ſia, e s'intendi ſtabilito, che in avenire le lettere di Cambio, accettate, che ſiano, debbano queſte eſſere pontualmente pagate à tempi debiti, così eſſendo la Publica riſſoluta volontà, e così ricercando la giuſta, e la buona fede Mercantile, dalla quale ne derriva la ſuſiſtenza del Comercio.

Ma perche tal volta à pregiuditio di queſta Piazza ponno da Eſteri con mala fede eſſer ſtratte lettere in tempo, che ſtanno eſsi per mancare di credito, come viene dalli Magiſtrati de V. Savij alla Mercantia, e Conſoli de Mercanti prudentemente conſiderato, perciò nelli tre ſoli ſuggerimenti così de Precedenti Magiſtrati eſpreſſi, poſſano quelli che aveſsero accettate

le lettere, concorrere al ſolo Magiſtrato de Conſoli per far con la proddution delle carte conſtare ò il primo caſo d'aver accettate le lettere in tempo, che il traente era già mancato di credito, ò il ſecondo d'eſſer mancato di credito dopo l'accettatione, ma prima però, che maturi il giorno del pagamento; ò il 3°. che ſtando per cadere di credito abbia fatto tratta di dinaro corſo, ò di valuta inteſoſi, ſenza però, che ne il danaro ſia corſo; ne la valuta ſia ſtata inteſa, accioche in ogn' uno di queſti tre caſi venghino dal Magiſtrato de *Conſoli* eſercitati gl' effetti di Giuſtitia, quando però in ogni uno delli predetti tre caſi il creditore delle lettere non aveſſe contratto impegno, ò di pagamento, ò di rilaſcio d'effetti, ò d'altra rimeſsa, col fondamento apunto della lettera accettata, nel qual caſo ſiano, e s'intendano gl'accettanti tenuti al pagamento, quantunque il trahente foſse falito al tempo dell' accettatione, ò della ſcadenza del pagamento, e quantunque anche non foſse ne corſa, ne inteſa la valuta.

Ricercando poi la qualità della materia, che inſorgendo qualche conteſa ſiano le cauſe predette con la maggior brevità poſsibile ſpedite, perciò in ordine alle leggi doveranno dal Magiſtrato de Conſoli eſser ſumariamente deciſe, per il quall' effetto, ſarà ſolo, & unico giudice competente, e delegato in tal materia, ſalva ſempre l'appellatione ſopra il merito, ove s' aſpetta; dovendo le cauſe ſteſse, così ne punti d' ordine, come di merito, eſser antianamente à tutte l' altre preferite in detto Magiſtrato de Conſoli, anche à quelle delle repliche, potendo inoltre ciaſcuna delle parti farſi cautare con una pieggeria idonea, e di ſodisfattione di tutte le ſpeſe, cambij, recambij, prima di principiare la cauſa così in ordine, come in merito.

Nato, che ſia il giuditio nel punto del merito, non poſsano gl' accettanti, in caſo di ſoccombenza, interponere appellatione al Magiſtrato dell'Auditor vecchio, ſenza il previo effettivo depoſito, da farſi in Caſsa del Proveditor agl' ori, & argenti in Cecca à credito del Magiſtrato de Conſoli, in pena al Nodaro di Ducati cinquecento, perdita della Carica, & altre ad arbi-

arbitrio della Giuſtitia ; dovendo ciò non oſtante eſſere depennato l'appellatione medeſima come ſe annotatta non foſſe.

Con l'oggetto pure della poſſibile ultima definitione di queſte cauſe, ſeguendo delle ſteſſe intromiſſione, ò venendo rimeſſe con carratti alli Conſegli, ò Colleggi, ſia eccittato il zelo del Magiſtrato dell'Auditor Vecchio d'andar ne medeſſimi Conſegli, e Colleggij à far il pender nelle cauſe di lettere di cambio nella maniera, che s'oſſerva, e viene da eſſo Magiſtratò pratticatto nelle cauſe delle loro intromiſſioni ſopra atti dell' Auditor Novo ſopra quelle de Teſtamenti, ò ſpazzi, accioche tutto ſerva à togliere le dilattioni delli pagamenti ai debitori, ad animare li mercanti alla continuatione del loro traffico, & à preſſervare la pontualità, e fede, ch'è tanto neceſſaria alla Mercantia.

Degl'effetti, che anderà producendo la preſente deliberatione è ſicuro il Senato, che il zelo del Magiſtrato vi anderà preſtando tutta l' attentione per riferirſi à lume di queſto Conſiglio.

Antonio Paulucci Nod. Ducal.

TER.

TERMINATIONE

Degl' Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Deputati alla Camera del Comercio.

Adì 13. Marzo 1710.

In Materia delle Lettere di Cambio.

UDita la riverente inſtanza de Capi di Piazza, e Mercanti di queſta Città per la permiſſione di poter far ſtampar à chiara intelligenza di cadauno il Decreto dell'Eccellentiſſimo Senato 20. Febraro proſſimo paſſato in Materia delli Pagamenti di Lettere di Cambio. Hanno Sue Eccellenze terminato di render li Capi, e Mercanti medeſimi nella ſua inſtanza eſauditi, ordinando ſia eſſequito in conformità.

(*Angelo Diedo Proc. Deputato.*
(*Ferigo Marcello Proc. Deputato.*
(*Angelo Maria Priuli Deputato.*
(*Gio: Franceſco Moroſini Cav. Deputato.*
(*Daniel Renier Savio alla Mercantia.*
(*Antonio Donado Savio alla Mercantia.*

Domenico Franceſchi Seer.

1709. 20. *Febraro. In Pregadi.*

L'Anderà Parte ch'eſſendoſi già con Decreto 6. Settembre 1704. e con altro poſteriore 28. Genaro 1705. oviato in forma proviſionale agl'inconvenienti, che all'hora correvano, con la riſſerva di ſtabilir le Regole più poſitive, e ſalutari à miſu-

misura di ciò, che in seguito emergesse, e vedendosi di presente, che dalle clausule in essi motivate mendicò la malitia ingiusti pretesti, per sottrarsi dall'obligo degl'assunti impegni, con esempio sì nocivo al Credito della Piazza, sia, & s'intenda espressamente dichiarito, che fermi nel loro vigore li Decreti sudetti nella parte, che concerne il pagamento puntuale delle Lettere tutte, che fossero accettate (esclusa l'altra, che privileggia alcuni casi) chi accettasse in avvenire qual si sia Lettera, debba, SENZA ECCETTIONE ALCUNA, pagarla à tempi prefissi, secondo la prattica corsa anteriormente, per Secoli non interrotti con decoro, e vantaggio della Piazza medesima, com'è giusto, & in conformità di quanto l'Universale stesso de Mercanti supplica nella Scrittura, ch' essi Deputati accompagnano.

In tal modo, chiudendosi l'adito ad ogni cavillo, devono confidarsi ben cautelati gl'importanti riguardi del Comercio, con soddisfattione dell'Estere Piazze, ove mantenendosi illibato l'antico credito non potrà non ricavarne essentiali profitti il Publico, e privato interesse.

Carlo Maria Paulucci Nod. Ducal.

De

De Ordine dell' Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori

PROVEDITORI SOPRA BANCHI.

SI Comette a voi Giornaliſti Scontro, Nodaro del detto Magiſtrato, Contador, e Scontro alla Caſsa dell' Eccellentiſſimo Depoſitario al Banco del Giro, che in ordine alle Leggi, & a divertimento di qualunque diſordine poteſse mai accadere nel Publico Banco, non dobbiate ricever Sequeſtro alcuno di Partita di Banco, che eſiſteſse in Nome di chi ſi ſia ſotto qualunque pretteſto etiam di Morte, ò Falimento, ſe non ſarà fatto d'Ordine preciſo di Sue Eccellenze dal Fante del loro Eccellentiſſimo Magiſtrato, non dovendo ricever Sequeſtri da altro qual ſi ſia Magiſtrato in pena di perdita della Carica, ed altre ad arbitrio di Sue Eccellenze, e ciò ex Officio.

Adì 4. Settembre 1731.

GL'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Proveditori Sopra Banchi hanno ordinato, che ſij fatta la ſudetta Intimatione a tutti li ſopra nominati Miniſtri, e ſtampata a chiara, & univerſal perpetua cognitione.

(*Vicenzo Gradenigo 4.° Proveditor ſopra Banchi.*
(
(*Renier Priuli Proveditor ſopra Banchi.*

Antonio Roſſi Nod.

No 16170

Digitized by Google